ISTORIA
DELLE LEGGI E MAGISTRATI
DEL
REGNO DI NAPOLI
CONTINUATA
DA GINESIO GRIMALDI
TOMO VI.

In cui si contiene la polizia delle Leggi e de' Magistrati di questo Regno per tutto il tempo, che governato fu dall'Imperador Carlo V. facendosi memoria di tutti i tenuti Parlamenti, delle grazie richieste dalla nostra Città, di quelle, che furono accordate specialmente per la successione feudale, e finalmente di tutte le promulgate Prammatiche nel numero di XCI., che accompagnate vengono dal ricevuto comento su di esse fatto dal Rovito, dal Novario, dal Costanzo, e dal Maradei; oltre quello, che si è aggiunto colle notizie tratte dall' antica Romana giurisprudenza.

IN NAPOLI MDCCLXVIII.
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
A spese di Andrea Migliaccio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

Ien già fuora dal torchio il VI. Tomo della Storia delle Leggi , *e* Magiſtrati *del noſtro Regno , ed avanza la ſua mole un terzo di più del precedente, ſebbene in eſſo di molti Principi ragionato ſi foſſe. Uopo fu , che correſſe un pò più la penna, poiche trattandoſi di ponere nel ſuo vero aſpetto, qual foſſe ſtata l'indole di un Imperadore, che mentre viſſe , famoſo ſempre fu nell' Europa tutta , perciò vaſta era la materia, che per ogni parte ſe ne ſomminiſtrava. Già di Carlo V. favellare intendo , in cui il valore , la politica, e la religione concorſero ugualmente a teſſere una glorioſa ghirlanda nelle ſue tempie. Appena che dell' impero ſi vide padrone , in tempo che era nel più verde della ſua età, già sfavillavano in lui gli ſpiriti di Marte , onde combatter dovette con Franceſco I. Monarca della Francia, il quale divenuto ſuo emolo, mal ſoffriva, che nella teſta di Carlo reſtaſſe quella Imperial Corona, cui egli aſpirato avea .*

Mentre che viſſe queſto Franzeſe Monarca , neppure curando la ſua avverſa ſorte, che finanche ſotto Pavia lo riduſſe ad eſſer prigioniere del ſuo Competitore, ſempre oſtinata guerra ſoſtenne, di cui il noſtro Regno particolarmente ne reſtò non poco

afflitto e travagliato. Roma anche non andò libera da sì infauste peripezie; e dopo aver sofferto il troppo risaputo orribil sacco, pure suo malgrado mirar dovette il Pontefice Clemente VII. prigioniere di questo Imperadore, che non poco dispiacere dimostrò in cotal rincontro, perche opera sol fu di colui, che la sua armata comandava.

Fastoso sempre più poi per le conseguite vittorie passar ne volle nell' Africa per debellare le musulmane contrade (a)*, ma non ugualmente sempre prospere riuscirono le sue imprese, poiche combatter dovette colla infida stagione, che superar non potè, onde i suoi nemici camparano dalle preparate catene mercè di una difesa, che da quella avventurosamente ricevettero. Di tai guerre tra tanti Storici, il Guicciardini ne somministrerà i lumi migliori, checche scritto ne abbia Gio: Battista Leoni nelle sue considerazioni fatte su la di lui Storia* (b).

Mentre che però impiegato era nel campo di Mar-

(a) *V. la cronica del Regno di Napoli di Cornelio Vitignano pag.* 160. *edit. Nap.* 1595. *v. la seconda parte del compendio dell' Istoria di Napoli di Mambrin Rosco inserita nel compendio fattone dal Collenuccio lib.* 4. *pag.* 181. *edit. di Venezia* 1613.

V. Bernardo Giustiniani Istoria generale della Monarchia di Spagna lib. 3. *pag.* 437. *ediz. di Venezia del* 1674.

(b) *Di nuovo ristampate in Venezia nel* 1599.

Marte ebbe sulle braccia la nascente luterana eresia, la quale chiamò ogni più sua seria applicazione per in tutto spegnerla, riparandone intanto quel rapido incendio, che facea nella Germania. Non piccolo fu il dolore, che risentinne nel veder tanti Principi da' suoi sudditi, che erano, divenir nemici, e fautori di quell'empia dottrina, che fin anche colle armi alla mano ne veniva sostenuta da Gio: Federico Duca di Sassonia, e da Filippo Langravio di Assia, che col nome di Protestanti distinguevansi. Ogni mira pertanto pose, perche un general Concilio raunato si fosse, acciò ognuno alla sua decisione sottoposto avesse le oppinioni novelle, che la vera dottrina della Chiesa laceravano; ma non prima del Pontefica-to di Paolo III. ne fu pubblicato il decreto per congregarsi quello nella Città di Trento.

Lasso finalmente l'Imperadore dalle continue agitazioni, le quali accompagnaron la sua vita, che cagionevole già rimirava per lo mal di podagra, da cui veniva afflitto, dichiarò Filippo II. suo figliuolo Re di Napoli, rinunciandogli, quanto possedea nel vecchio, e nel nuovo Mondo, e fin anche l'imperial corona cedette a Ferdinando I. Re de' Romani suo fratello. Indi ritiratosi nel Monistero di S. Giusto, ivi tra quei Religiosi, vivendo qual Uom privato, preparossi alla morte, che dagli Storici descrivesi avvenuta con circostanze tali di pentimento, e rassegnazione, che invidia ne desta nel rammentarle.

Questo è in accorcio quello, che può dirsi della vita di Carlo V., ed egli certo è, che sebbene si fosse incontrato in tempi, ne' quali l' Appostolica Sede governata fu da' Pontefici savj, dotti, e tutti impegnati a sostener purgata la dottrina della Chiesa, non che i di lei temporali interessi, come particolarmente lo furono Lione X. e Clemente VII., pur tuttavia esempio non vi fu, che posto avessero mano alle loro spirituali armi contro questo Cesare, facendo prudentemente conoscere il secondo di essi, che sebbene anche di lui prigioniere divenuto fosse, non pertanto meritava di esser notato di alcun fallo nell' ortodossa dottrina. E che ove di un temporale interesse trattavasi, saviamente entrambi rifletterono, che altrimenti praticando in sì fatto rincontro, si sarebbono essi resi Giudici di una lor propria causa, onde non facea mestieri di accendere un fuoco, che con altre acque estinguer anche poteasi, senza esservi bisogno di ricorrere a quello del Tevere di Roma.

Se la nostra Napoli a' suoi tempi soggiacer dovette a varie funeste sciagure, non potrà dirsi, che sua stata ne fosse la colpa. Invaso il Regno da' Francesi, comechè questi tirato aveano molti Baroni al loro partito, si vide astretto suo malgrado l' Imperadore di procedere contro quei, che nella giurata fedeltà furon manchevoli, onde la ragion di Stato richiedeva, che soggiacessero essi al meritato gastigo. Il

Po-

Popolo però gli fu sempre fedele, e con pazienza degna di esempio tollerò in un tempo istesso le calamità, che porta seco la guerra insieme col contagioso morbo, da cui si vide attaccato, onde a pruova si avvisò, che non meritasse la nota d'infedele, ed incostante, come taluni di tal vizio accagionar lo vollero. Quindi fu, che spinto dall'amor della Patria Tommaso Costo, stimò di tesserne una espressa apologia istorica contro la falsa oppinione di coloro, che in tal guisa lo biasimavano.

Le leggi, che ci lasciò Carlo V. scorgerassi, che tutte intese furono al maggiore accerto della giustizia, di cui dimostrossi zelante custode, ed al sollievo de' poveri, perche oppressi non fossero dall'altrui prepotenza. Verso del Baronaggio per vero dire non fu troppo grazioso, ed in ogni congiuntura colle sue Prammatiche andò cercando, come liberar potesse i Vassalli da quelle servitù, sotto le quali gemevano per cagion della corrotta disciplina di que' tempi. Di fatto il Tribunale del S. C. si vide ricolmo di tante prerogative, che al sommo ne estolsero quel decoro, e quel rispetto, che tuttavia riceve anche dalle più culte Nazioni dell'Europa. Questo pregio però credette, che acquistar non potesse, se corredato non fosse di Ministri dotti, probi, e prudenti, nella cui scelta rivolse, per quanto potè, tutta la sua applicazione.

Altra polizia acquistò anche la Spagna, poi-

che

che non prima del 1546. vi si vide ivi comparire il primo Cocchio, di cui non per anche eravi stato uso, ed in questo tempo D. Luigi di Castelvì Valenziano inventò il raffreddare le bevande colla neve, e li pozzi per conservarla. Un Fiamingo anche nella Castiglia ritrovò l'uso d'imprimere il lavoro nelli panni di seta con pesante legno intagliato (a), e molto altro dir se ne potrebbe, come da' Storici di quei tempi ne vien rapportato, che opportuno non istimasi ragionarne.

Ritornando egli dalla spedizion di Tunisi portar si volle in Napoli per veder più da presso i bisogni de' suoi Popoli, e passando per la Calabria, dal Principe di Bisignano nel luogo detto S. Mauro gli si preparò un abbondante caccia di selvagina, tal che in una volta ne restarono ammazzati quarantacinque cignali, lo che sembrò così strano a quei Signori Spagnuoli, che l'accompagnavano, onde un di essi dimandò, se eran quelli porci domestici (b). Grande fu intanto l'accoglimento, che ricevette per ogni dove fermavasi nel suo cammino, come nel Summonte ritrovasi tutto distintamente registrato. In som-

(a) *V. Bernardo Giustiniani., Istoria generale della Monarchia Spagnuola lib. 3. cap. 2. pag. 437. edit. Venezia 1674.*

(b) *V. Costo nell' annotat. nella 2. part. del Comp. della Storia del Regno di Napoli di Mambrin Roseo lib. 3. pag. 129. edit. di Ven. 1613.*

somma il Capaccio (a) risponder facendo nel suo Dialogo dal Cittadino al Forastiere, che informato esser volea, come governossi poi Napoli nel suo governo civile, di queste parole si serve „ Si lodò „ tanto del suo modo di governare, che le sue leg- „ gi, e gli ordini suoi han servito sempre per spec- „ chio non solo a tutti i Ministri del Regno, ma pu- „ re a' Re suoi successori, quando han presupposto di „ governar bene, col non aver altra mira, che al „ governarsi conforme alle Costituzioni di Carlo V. „ come quelle, che si drizzarono al mantenimento „ del viver politico, ed alla felicità comune della „ Repubblica: Costituzioni sante, e giuste, pru- „ denti, con le quali il Padrone può avere il suo „ intento, e i popoli ogni soddisfazione.

Era poi curioso il Forestiere del come Carlo V. avesse potuto governare il nostro Regno nel tempo, che ne stava lontano, onde ne fe espressa dimanda al Cittadino, il quale tosto così rispose: „ Adunque non si può governar di lontano? Sta- „ rebbe fresco il Mondo c' ha gl' influssi del Cielo. „ Così fè di lontano l' Imperadore con le sue Pram- „ matiche, ordini continuati, e avisi a' suoi Officia- „ li, quando fu in Brusselles, o in Ratisbona, o „ Burgos, come avrebbe fatto colla presenza in Na- „ po-

(a) *Il Forastiero Dialoghi Giornata 5. pag. 280. edit. di Napoli 1634.*

„ *poli. E perciò mostrando providenza nelle cose*
„ *di questa Città, sempre fu sollecito agl' ordini ne-*
„ *cessarj, onde per salute de' popoli comandò, che*
„ *i Baroni del Regno non possano esercitar giuris-*
„ *dizione, se non quando legittimamente possegga-*
„ *no, che non impediscano i Vassalli nel comprare,*
„ *e nel vendere, nel panizare, nel macinare, es-*
„ *sendo prima in questi affari molto aggravati, che*
„ *non abusino la lor potestà nel condannare i de-*
„ *litti, non che sforzino i sudditi a prometter per*
„ *essi in qualsivoglia maniera, nel che venivano a*
„ *patire danni notabili. Poi si rivolse agli Officia-*
„ *li, a' quali proibì il pigliar cosa alcuna da' Li-*
„ *tiganti nè per se, nè per altri, che gli stessi*
„ *non siano balj, o tutori, perche eran successi*
„ *molti inconvenienti, che non manifestano i loro*
„ *voti, e che gli officj si servano di persona. Co-*
„ *sì ricordevole di poveri, con estraordinaria pietà*
„ *ordinò, che i carcerati non fossero costretti a pa-*
„ *gar cosa alcuna, e che si dia loro un Medico fi-*
„ *sico, e un Chirurgo, acciocche nell' infermità po-*
„ *tessero esser curati: Ed attendendo a i costumi*
„ *ordinò, che con molta rigorosità si procedesse con-*
„ *tra quei tre pessimi vizj, nefando, bestemmia,*
„ *falsità, la quale volle, che fosse punita di mor-*
„ *te naturale per estirparla dal Regno dove avea*
„ *fatte alte radici. Senza ch' io vi dichi bellissimi*
„ *ordini fatti alla Tesoreria, Percettori di Pro-*

„ *vin-*

„ *vincie*, *Camera della Summaria*, *che ſe bene ap-*
„ *partengono al ſuo patrimonio*, *non è perciò*, *che*
„ *non ridondino medeſimamente al benefizio di tut-*
„ *to il Regno*, *e tante altre ottime proviſioni in*
„ *materia di guerra*, *e guarnigioni di fortezze*, *e*
„ *altre coſe*, *che per ora non mi ſovvengono*,
„ *tutte naſcenti dal generoſo*, *e ſavio provedimen-*
„ *to di così grande Imperadore*.

Ecco una epigrafe di quanto ſi contiene in tutte le Prammatiche promulgate nel tempo del governo di Carlo V, *e ſpecialmente di quelle*, *che notate ſono nel noſtro Volume ſotto il titolo* de Baronibus. *Se però di alcune tralaſcioſſi di rendere informato il Foraſtiere*, *ſi furon quelle*, *che leggonſi ſotto il titolo* de Feudis, *le quali additano le grazie richieſte dalla Città in occaſion de' fatti donativi*, *che tendevano a dilatar la feudal ſucceſſione in ulteriori gradi*. *Di tutte però ſe ne farà un' eſatta eſpoſizione ſeguendoſi la cronologia de' tempi*, *come ordinate furono*, *ed accompagnate ſaranno dal ricevuto comento*. *Tutto ciò ſi adempierà nel XXVI. libro di queſta Iſtoria*, *dapoicche ne' due precedenti ragionato ſi ſarà di tutte le guerre avvenute in tempo che queſto Auguſto Ceſare governò il noſtro Regno*, *onde intereſſe prender vi dovette*, *e di tutte le grazie*, *che a lui chieſte furono*, *ſiccome ne' tenuti Parlamenti ne fu riſoluta la dimanda*.

DELLA ISTORIA DELLE LEGGI, E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXIV.

In cui si ragiona di quanto avvenne sotto il governo dell' Imperador Carlo V. in rapporto al nostro Regno.

Apoicche tolto fu a' mortali Ferdinando il Cattolico nel 1516., trapassò la costui eredità in Giovanna di Aragona sua figliuola, che detta fu la terza Regina di Napoli di questo nome; e comechè non conoscevasi ella di tal polso, che governar potesse la vasta Monarchia delle Spagne, tosto ne rinunciò tal carico, a suoi omeri non corrispondente, a Carlo suo figlio, allorche da Bruselles, ove ritrovavasi, colà portossi verso la fine del 1517. Istruito fu questo Principe nelle lettere, e nella Religione da Adriano di Fiorenzo, che fu poi Cardinale, e finalmente ascese al Vaticano. Aveasi questo famoso Monarca preso per modello le chiarissime gesta di Massimiliano, e del Re Cattolico, entrambi suoi Avoli, e sovra tutto gran piacere prendeva nel leggere le Istorie, delle quali in brieve ne acquistò piena cognizione. Infiammossi al sommo delle virtù di Cesare, di Pompeo, di Scipione, e di quei

I. Carlo V., come succeduto sia alla Monarchia di Spagna.

 anti-

antichi Capitani sì Romani, che Greci, e bene spesso dir solea, non esservi miseria più grave a un Re, o Imperadore, quanto il non saper far cosa degna di lode, che dalla Istoria non meritasse celebrarsi (*a*): e di fatti col tempo adempiuto si vide il suo desio. Grandi si furono le acclamazioni, colle quali fu ricevuto, e l'affettuosa Madre, mentre rifiutò il suo dominio, non riserbossi altro, che di là avanti ne' titoli il suo nome anche si registrasse, per così dare a credere, che nel governo de' Regni, alcuna amministrazione si avesse serbata; quindi poi osservasi nel *Volume* delle nostre *Grazie*, che tutti gli ordini dati, e le concedute *Grazie* in nome sì dell' una, che dell' altro siensi spedite fino al 1553., che quella visse. Intanto mentre il Re era in Valladolid, con sua lettera segnata a 10. Febbrajo del 1518. partecipò alla nostra Città il conchiuso matrimonio di Maria sua Sorella col Re di Ungheria, stimando, che i suoi Vassalli esser dovessero a parte di tal consuolo (*b*).

2. *Acquista il retaggio della Casa d' Austria, e fu eletto poi Imperadore.*

Tra non guari, e propriamente sul principio del 1519. lasciò le umane spoglie l'Imperador Massimiliano I. Avolo di Carlo, cui premorto era l'Arciduca Filippo d'Austria suo figliuolo; ed ecco come nella dilui persona ricadde tutto anche il retaggio della Casa d'Austria, in cui i Regni delle due Sicilie compresi erano. Massimiliano verso gli ultimi anni di sua vita si studiò, che un de' suoi Nipoti, cioè Carlo, e Ferdinando, eletto fosse Re de' Romani; ma desiderava, che al secondo tal dignità conferita si fosse, giacchè il primo dovizio-

(a) *Dolce*, *Vita di Carlo V. pag.* 10.
Ulloa, *Vita di Carlo V. lib.* 1. *pag.* 1. *a t.*
(b) *Vol. di* graz. *pag.* 80.

zioſo era divenuto mercè la vaſta Monarchia delle Spagne; ma compiè i ſuoi giorni innanziche la ſua brama recata ſi foſſe ad effetto. Quindi ſurſe un di loro emolo, qual ſi fu Franceſco I. Re di Francia, che a tutta poſſa agognava all' Impero. Varie pertanto furono le oppinioni degli Elettori, i quali riflettendo finalmente, che in Carlo una maggiore autorità, e potenza vi concorreſſe, perciò su di lui ricader ne ferono la ſcelta, eſcludendone il Re di Francia, che come un Principe ſtraniero fu riputato; onde ſembrò loro più conveniente, che nella Nazione Germanica cotal dignità continuata ſi foſſe.

3. *Fu Principe ambizioſo, ed ebbe per ſuo emolo, e competitore Franceſco I. Re di Francia.*

Divenuto Carlo Imperadore nell'età di anni diecenove, molto più fu ſtimata la ſua elezione, perche contraſtavala anche il Pontefice Lione X., che aderiva a Franceſco I. Saputoſi da Carlo, che il Re di Francia aſpirava all' Impero, fe ſentirgli, che eſſo pretendealo, onde rincreſcevagli, che da queſta competenza naſcer ne poteſſe infra loro qualche diſcordia; ma riſpoſe Franceſco, che ſarebbono ſtati rivali in amare una donzella, onde ognun la chiedeſſe, ed ottenuta l'avrebbe colui, a cui Iddio porgeſſe maggior favore (a). Fu adunque egli il V. di queſto nome, e ſotto di lui cominciò la prodigioſa potenza della Caſa d' Auſtria, la cui ambizione coſtò poi tanto ſangue nell' Europa, ed anche fuori di eſſa. Anche anguſti a lui ſembrarono i di lei confini, e fin'anche nell'Africa dilatar volle il ſuo dominio, ma non ſempre con proſpera ſorte. Forte ſuo competitore fu poi Franceſco I., che non poco ſdegno contro di lui nudriva, perche contraſtato aveagli la imperial dignità; onde tante guerre infra loro nell' Italia

A 2

(a) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 13.

lia specialmente divamparono. Oltre l'accennato motivo, ve n'era un' altro più antico, che nascosto sotto le ceneri di un'affettata amicizia, nondimeno vivo ardeva il fuoco, che minacciava una prossima guerra.

4. *Motivi de' disgusti tra Carlo V., e Francesco I.*

Avea Carlo dopo la morte del Re Cattolico, prima che passasse in Ispagna, fatto a Nojon nella Borgogna per via di Ambasciadori col Re Francesco un forzato accordo, senza di cui non avrebbe potuto passare a quella Monarchia. Con esso dovea Carlo restituir la Navarra al figliuolo del Re Giovanni, quando però sembrato fosse ragionevole; ed oltre ciò ogni anno pagar doveagli centomila docati per lo Regno di Napoli, per così far conoscere, che ancora il Re di Francia alcuna pretensione vi avesse. Carlo non avea allora che sedici anni, onde questo trattato riputossi di niuna fermezza, nè più pagati furono i docati centomila, poiche credeva, che legittimamente suo fosse questo Regno, come pervenutogli dall' eredità di Ferdinando il Cattolico suo Avo. Oltre ciò stimolato ardentemente era a ricuperare il Ducato di Borgogna, che credeva ingiustamente occupato da Luigi XI. dopo la morte di Carlo Duca di Borgogna, che Avo materno fu del Padre dell' Imperadore; e tralascio le controversie, che sfavillavano per lo Stato di Milano, di cui come Feudo Imperiale, Francesco dopo la morte di Luigi XII. non ancora dimandato ne avea l'investitura (a). Alte adunque eran le radici, che tosto sbucciar doveano in una lunga, ed ostinata guerra. Già divampò questa per l' Europa tutta, ma arse più nel Milanese, e nella Lombardia per lungo tempo, e piombò finalmente nel nostro Regno, che di

(a) *Guicc. Ist. lib.* 13. *pag.* 394.
Dolce, Vita di Carlo V. pag. 13.

di riverbero ne soffrì le calamità anche in quei tempi, che non avea nemici, che l'assalissero. Quindi avvegnache tesori immensi ricogliesse da' suoi dominj, sempre però esausto, e bisognoso vivea, per supplire alle spese delle continue campagne. Il Signor d'*Egly*, quantunque di Nazion Francese, ha però con somma esattezza scritta l' Istoria del Regno delle due Sicilie in rapporto all' interesse della Francia. Fa egli saperci in una sua nota (*a*), che questo Imperadore in dieci donativi preso si avesse dal nostro Regno cinque milioni; ma nel seguente libro della presente Istoria in opportuno luogo osservar se ne deve un calcolo più esatto di quei, che si ferono.

5. Suo corto regnare. Ottiene l' investitura del Regno da Leone X. negata a suoi Predecessori.

Di lunga durata fu il suo regnare, poiche quantunque brieve dir si potesse la sua vita, che non oltrepassò anni 57., mesi sei, e giorni 28., nondimeno tra questo tempo per anni 41. il Regno di Napoli da lui fu governato, con essere stato il vigesimo quinto Re. Co' Pontefici non ebbe picciole brighe, nè mancò, chi di questi inteso fosse a togliercene il dominio, come nel corso di questa Istoria ne sarà divisato. Nel pretenderne egli l'investitura dalla Santa Sede, incontrava l'intoppo nella condizione apposta da Urbano IV., in quella data a Carlo I. di Angiò, in cui leggesi. *Item Regnum Imperio nullo modo subdatur, seu sibi unquam tempore in eadem persona aliquatenus uniatur*. Replicavasi lo stesso in un' altra Bolla di Papa Clemente IV., con cui spiegossi. *Quod non patiatur se inungi in Regem, & Imperatorem Romanorum, vel Regem Theutoniæ, seu Dominum Lombardiæ, vel Thusciæ, vel majoris partis earumdem eligi sub pœna caducitatis, si infra quatuor* dies

(a) *To. IV. pag. 176.*

dies non renunciet. In somma pretendeasi, che chi ascendeva all' Impero, il nostro Regno posseder non potesse. Ma l'accorto Pontefice Lione X. facendo meglio i suoi conti, poiche temeva la imperial potenza, non fè molto pregarsi per dispensare a questo impedimento, onde glie ne spedì la Bolla, che comincia, *Dudum*, trascrittaci da *Lunig* (*a*), cui dà questo titolo: *Bulla Leonis X. dispensans cum Carolo V. Imperatore, ut sit Rex Neapolis* 3. *Julii* 1520. Si fecero sentire a suo tempo gli empj dogmi di un Lutero, di un Melantone, di un Calvino, e di tanti loro seguaci, che quai Lupi famelici recarono non picciol guasto nel gregge cattolico, cercando per ogni dove di addentarlo. Vi accorse il Tridentino Consesso, benche tardi per mettervi l'opportuno riparo, potendosi dal *Soave*, e dal *Pallavicino* trarsi i lumi migliori per illustrare questo punto d'Istoria, che lungi è dal mio istituto.

6. Eresia di Lutero surta a suo tempo.

Era in tal rincontro in rivolta l'Impero, e non poco interessata la S. Sede per ispegnere l'acceso fuoco della nascente eresia. In questa cotanto funesta congiuntura tutto ciò, che addivenne, non può meglio spiegarsi, se non con quella rappresentanza simbolica fatta in Ausburg nel 1530. avanti l'Imperadore, e Ferdinando suo Fratello, allorchè i Luterani presentarono la lor professïon della fede. Essendo questi Principi a desinare, gli si ferono avanti alcuni, che offerironsi di fare una brieve commedia, che recar loro dovea un gradevol divertimento.

Per-

(a) *To.* 2. *Cod. Ital. Diplomat. pag.* 1346.
Summonte lib. 6. *cap.* 1.
Troyli to. 5. *part.* 2. *cap.* 2. *pag.* 233.

7. *Simbolica rappresentanza fatta avanti Carlo V., e Ferdinando suo Fratello.*

Permesso che fu l'ingresso a tai Comici, sul principio entrar si vide un Uomo in abito da Dottore, che buttò una gran quantità di picciole legna diritte, e curve in mezzo del Focolare, indi fra gli altri ritirossi, e voltando le spalle, vi portava scritto in esse il nome di *Reuchlin*, il quale si fu il primo autore delle tante diverse oppinioni, che cominciarono ad innestarsi, e pullularon poi nello spirito di tanti varj Eresiarchi. Entrò poi un altro personaggio abbigliato anche nella stessa guisa, ed intraprese costui di affasciar queste legna, portando l'impegno di uguagliar le curve colle diritte; ma dopo lungo travaglio, inutile scorgendo la sua fatica, si ritirò anche tutto cruccioso movendo la testa, e nel costui dosso il nome del celebre *Erasmo* eravi notato. Dietro di lui sopraggiunse un terzo personaggio coll'abito di Monaco Agostiniano, il quale portando tra le mani uno scaldavivande pieno di fuoco, su di esso vi allogò le legna curve, con averle acconciamente riunite; quindi soffiollo a tutta forza, finche si fosse perfettamente acceso, e così terminò la sua scena, e ritirandosi vi si leggeva scritto nel suo dosso il nome di *Lutero*. Fu questi seguitato da un quarto, il quale adornato comparve con abito simile, che vestiva lo stesso Imperadore, e tutto inteso a guardar le accese legna curve, dimostronne non poco dispiacere, onde riparar volendone il maggior incendio, cavò fuora la spada, di cui fece uso a guisa di un ferro per ismorzare il fuoco; ma riuscì vano il suo disegno, poichè altro non fece, se non se maggiormente accrescerlo; pertanto tutto collerico compiè la sua scena, e uscendone fuora, si ravvisò scritto nel suo dosso il nome di *Carlo V.* Fu egli seguitato finalmente dal quinto Personaggio, che colla divisa di Pontefice comparve, che restò al sommo sorpreso nell' osservar l'in-

l'incendio delle legna curve, e con varj moti dimenandosi, conoscer facea il dolore, che affliggevalo. Quindi raggirandosi per ogni dove, guardava se pronta acqua vi fosse, per poter estinguere quella fiamma. Intanto si avvide, che in fine della stanza due botteglie eranvi, una delle quali di olio era ripiena, e di acqua l'altra: ma frettoloso egli per attutare il fuoco, disgraziatamente in vece della seconda, la prima prese, e sulla fiamma rovesciolla, e comechè la vide vieppiù accesa, costretto fu a ritirarsi, e nel suo dosso il nome di *Lione* X. eravi scritto (*a*).

8.
Non bene adattata al Pontefice, e all'Imperadore.

Per vero dire ne' tre primi personaggi mendace non fu la scena, come noto è a chiunque sappia la Istoria di questa nascente eresia; ma per quanto all' Imperadore, e al Pontefice si appartiene, da senno non tralasciarono essi ogni più seria applicazione, perche la Chiesa sofferto non avesse un sì orribil naufragio, e tante Nazioni le più culte della Germania ravvedute si fossero della loro apostasia, dipartendosi dal seno di quella madre, i cui dogmi fallir non possono. Egli è vero però, se fede prestar vogliasi al *Jovet* (*b*), con somma indulgenza sotto questo Imperadore trattati erano gli Ecclesiastici dell' Alemagna, perciocche permetteasi a ciascun Prete per un intollerabile abuso di trattenere una concubina col peso però di pagare una certa somma.

9.
Carlo V. ovunque ritrovasi, invigila sul nostro Regno, provvedendolo di varie leggi.

Or di questo Augusto Cesare ragionando, a guisa di ape ne succhierò dagli Storici quanto al nostro Regno si appartiene, perciocche se nelle sofferte guerre, non sempre di fronte resistè a' nemici, sulle spalle

però

(a) *V. E. C. Fabricium de lud. scenic. pag.* 142.
Johan Clerc. Bibliot. chois. to. 6. *art.* 1. *pag.* 136.
(b) *Histoire des Religions du Monde : de la Franconie pag.* 538.

però soffrir ne dovette le dolenti percosse. Meraviglia ne desta nell'osservarsi, come menando sempre quello la sua vita in continui viaggi, e tra il rumor delle armi, pur tutta volta tenevalo così di mira, che ovunque si ritrovasse, non tralasciava di dar tutti quegli opportuni provvedimenti, perche la giustizia avesse il suo luogo, e la felicità dei Popoli esperimentar si potesse. Come dirassi a suo tempo, slanciava egli da ogni parte le sue leggi, allorche la necessità a lui si facea presente. Con la data di Brusselles molte *Prammatiche* si leggono, come altresì di Gante, mentre dimorava nelle Fiandre: Di Colonia, di Ratisbona, d'Ispruch la portano altre, mentre nella Germania intrattener si dovette; ed in Vallidolid, in Barcellona, in Madrid, e nella Città di Burgos ne promulgò altre, allorche nella Spagna fermò la sua residenza; e fin anche in Santillano picciola Città di Turino, e la seconda volta, che fu in Bologna alcun sistema dar volle al nostro S. R. Consiglio. Or sarebbe pregio dell'opera, se di esse parola far se ne potesse, essendosi tra 'l cammino della Storia, e rapportarle ne' respettivi loro tempi, ne' quali promulgate furono. Così facendosi, presenti si avrebbon le occasioni, per le quali specialmente le *Grazie* si ferono intorno alla succession de' Feudi. Ma comechè fa mestieri rapportare i Comenti, che quelle ricevettero, ciò menerebbe il lettore molto fuor di strada, onde sviato resterebbe dal corso della Storia, che non merita di essere interrotto, perciocche dalla medesima le sue *Prammatiche* molto lume prendono. Sicche opportuna cosa sarà continuarla per tutto quel tempo, che visse questo Cesare; indi delle *Grazie* da lui fatte alla nostra Città farassi particolar memoria nel seguente Libro, e nell'altro finalmente si esporranno le *Prammatiche* da esso fatte, e

 da'

da' ſuoi Vicerè, che quivi governarono. Tra coſtoro ne ſcerrò il D. Pietro di Toledo nel narrarne alcuni particolari fatti, e come ove occorra, le ſue virtù eſaltar ſi dovranno; così di pari non conviene tacerne i difetti, de' quali venne colpato, giacche guidandomi dietro l'avvertimento di Tacito (*a*). *Præcipuum munus Annalium reor, ne virtutes ſileantur, neque pravis dictis, factiſque ex poſteritate, & infamia metus ſit.*

10. *Lione X. ſtimola il Re di Francia a far la conquiſta del noſtro Regno.*

Intanto l' Imperador Carlo V. appena che aſſunto fu al Trono, ſcovrì in Lione X. una ſmoderata avidità del temporale ingrandimento della Chieſa, poco curando l' agonizante Religione nella Germania, per eſprimermi con i termini del *Muratori* (*b*). Si deſtò la voglia a queſto Pontefice di ricuperar Parma, e Piacenza, e di toglierla al Duca Alfonſo Ferrara, ma pure più innanzi ſi traſportò la ſua ambizione. Eragli già noto il diſpettoſo, e vendicativo animo, che nudriva Franceſco I. contro di Ceſare, come ſe tolto di mano gli aveſſe l' Impero; perciò proccurò ſtimolarlo a far la conquiſta del noſtro Regno, colla condizione però, che al dominio della Chieſa ne rimaneſſe alcuna porzione, che comprender dovea Gaeta, e tutto ciò, che ſi contiene tra 'l fiume Garigliano, e lo Stato Eccleſiaſtico: Il dippiù poi eſſer dovea del figliuolo ſecondogenito del Re di Francia; e fintantoche coſtui non foſſe di età maggiore, governar doveaſi inſieme col Legato Appoſtolico, il quale in Napoli riſeder doveva.

11. *Deſtro procedere del Pontefice.*

Nota il *Guicciardino* (*c*) in queſto accorto Pontefice, che mentre meditava di togliere il noſtro Regno all' Im-

(a) *Lib.* 3. *cap.* 65. *annal.*
(b) *An.* 1521. *to.* 10.
(c) *Guic. lib.* 14. *pag.* 399. *ediz. di Venezia del* 1590.

Imperadore, con destrezza portavasi, con esso dimostrandosi neutrale. Assoldò intanto seimila Svizzeri, e varia esser ne facea l'oppinione della gente intorno al perche di tanta spesa gravasse la S. Sede; onde variamente se ne discorreva; ma niuno penetrò la sua mira, che sola era del timore, che concepito avea della potenza di Cesare, e che perciò convenivagli attaccarsi al Re di Francia, per potervi resistere.

12. *Il Re di Francia diffida di Lione X., e non accetta le sue offerte.*

Queste offerte fatte da Lione non furono da Francesco I. accolte con quella facilità, ch'ei credeasi, talche sospeso restò nel ratificarle. Nel 1517. altra lega erasi tra essi fatta, compromettendosi di un vicendevole ajuto, e 'l Re ne ottenne la nomina de' benefizj, e la decima, col patto di spenderla contro i Turchi, benche con Breve separato la libertà avea d'impiegarla in proprio uso (a). Era ben coscio Francesco I. dell'odio, che gli avea dimostrato, appena che esaltato fu al Ponteficato; e poi non credea verisimile, che piacere aver potesse, che il Reame di Napoli insieme con Milano presso di lui restassero, perche ingrandito avrebbe la sua potenza nell'Italia, che alcuna gelosia recar potea alla S. Sede. Temette adunque di qualche inganno, che tramar gli si potesse; poiche mentre alla conquista di questo Regno volgea le sue armi, potea il Papa, che a suo soldo teneva i 6. mila Svizzeri unirsi coll' Imperadore, e privarlo di Milano, che rimaneva senza difesa.

13. *Motivo del disgusto tra'l Pontefice, e 'l Re di Francia.*

In questo frattempo scorgendo il Pontefice, che la proposta lega non recavasi ad effetto, temeva, che il tentato concerto penetrar si potesse dall'Imperadore. Oltre questo sospetto, un'altra cagione lo fe vacillare, per-

(a) *Guic. Ist. lib. 13. pag. 377.*

che si appigliasse poi al partito di Cesare. Teneva il Re di Francia per Governatore in Milano il famoso Lautrec, il quale pieno di alterigia sprezzato avea l'esecuzione di alcune provisioni Ecclesiastiche. Di più conferiva i benefizj di Chiesa a' Chierici, a guisa di dispotico Padrone; di che fattene le doglianze dal Papa, non furono ascoltate. Vi ha chi scrive, che il Re l'avesse richiesto, per confermare Adriano Cardinal di Ambuosa per Legato in Francia, oltre i due anni, e gli si negò la richiesta, come quella, ch'era di cattivo esempio per la Corte di Roma; onde il Re fe scapparsi da bocca, che non gli mancherebbe il modo di vendicarsene (*a*). Adunque spinto Lione da tutte queste cagioni, dimenticossi di quanto trattato avea, e segretamente strinse lega con Carlo V. a' 8. Maggio del 1521. (*b*) in difesa della Casa de' Medici, e de' Fiorentini. In essa fu convenuto, che a' Franzesi toglier si dovesse il Ducato di Milano, e darsi a Francesco Maria Sforza figliuolo del fu Lodovico il Moro: che alla Chiesa ritornar dovessero Parma, e Piacenza colle stesse prime ragioni: che all'Estense toglier si dovesse Ferrara; e finalmente uno Stato nel nostro Regno dar si dovesse ad Alessandro de' Medici figliuolo bastardo di Lorenzo già Duca di Urbino. In questa congiuntura l'Imperadore fe suo Generale in Italia Prospero Colonna, e Francesco d'Avalos General della Fanteria, ed eranvi anche i due eccellenti Capitani Antonio di Leva, ed Alfonso Marchese del Vasto. Il Papa all'incontro destinò per questa impresa per suoi Capitani Federico Marchese di Mantova, il Cardinal Sadunese, e Giulio de' Medici

suo

(a) *Dolce*, *Vita di Carlo V. pag.* 22., *Guic. Ist. lib.* 14. *pag.* 400.
(b) *Du Mont. Corp. diplom. supplem. to.* 4., *Murat. in an.* 1521.

ſuo Fratello Cugino, che fu poi Clemente VII. (*a*).

Tra gli altri Capitoli, che ſtipolati furono in queſta lega ſotto la data de' 3. Giugno del 1521., vi è quello, che l'Imperadore, ed i Re di Napoli ſucceſſori a richieſta di Sua Santità, e della Camera Appoſtolica aveſſero potuto far prendere tutti quei, che aveſſero commeſſo delitto nelle Terre della Chieſa, ſoggetti che foſſero *mediate*, & *immediate*, e che dopo foſsero fuggiti nel Regno, perlocche preſi ch'erano, rimetter ſi doveano in Roma. Così per contrario il Pontefice, ed i ſuoi Succeſſori praticar doveano per gli delinquenti del Regno, che ricoverati ſi foſſero nelle Terre della Chieſa.

14. Capitoli della lega appartenenti al noſtro Regno.

Tanto ricavaſi dal *Chioccarelli* nel ſuo *to.XVII. de' manoſcritti giuriſdizionali*, ove ſi legge anche una lettera del Vicerè D. Pietro di Toledo ſcritta a' 16. Maggio del 1533. a tutti i Baroni, ed altri Uffiziali del Regno, facendo loro nota queſta ſeguita convenzione. Queſta fu poi rinnovata col Pontefice Clemente VII., il quale con ſuo Breve ne ordinò l'oſſervanza per tutte le Terre della Chieſa, come di pari proceduto avea il cennato Toledo. E comeche ratificata eraſi la ſteſſa Capitolazione col Pontefice Paolo III., che ſpedito ne avea il Breve a' 6. Febbrajo del 1546.; perciò lo ſteſſo Vicerè a' 19. del ſeguente Aprile inferendolo in un ſuo ordine, lo partecipò a' Baroni del Regno, acciò sì dall'una, che dall'altra Poteſtà ſi rimetteſſero i delinquenti, qual coſa per le vicende del tempo era traſcurata di farſi (*b*).

Spin-

(a) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 23.
(b) *Chioccar. M. S. G. to.* 17.

15. *Carlo V. accede alla lega propostagli da Lione X., e si conquista Milano, Parma, e Piacenza.*

Spinto fu l'Imperadore ad *accedere* a questo trattato, perche irritato era col Re di Francia, che guerra mosso aveagli nella Navarra: quindi senza perder tempo i Collegati si accinsero alla meditata impresa, di cui ne furono tosto a capo, poieche riuscì a Francesco Sforza, ajutato dall' imperiale armata, di far isloggiare i Franzesi da Milano. Ritrovasi questa guerra esattamente scritta dal *Guicciardino*, dal *Giovio*, dal *Panvino*, e dall' *Anonimo Padovano*, a' quali rimando il Lettore, per apprenderne le circostanze, se brama abbia di saperle, non toccando a me di quì notarle. Solo dir debbo, che il Pontefice Lione ne gongolò di allegrezza all' estremo per lo riacquisto fatto di Parma, e Piacenza; e scrive l' *Egly* (*a*), che morto fosse nello stesso giorno, che ricevette la lieta novella della loro riduzione; anzi come ne pensa il *Muratori* (*b*), sembravagli di esser niente meno di Giulio II., non che di averlo superato nell' arte della guerra. Vuole per contrario tra gli altri il *Giovio*, che il ricevuto giubilo per tal conquista cagion prossima fosse stata di accelerar la di lui morte, perche a' 25. Novembre cominciò a declinar la sua salute; talche nel primo di Dicembre nell' età di soli anni quarantasei lasciò di vivere improvisamente senza neppure poter ricevere i Sacramenti della Chiesa. Così appunto anche ne avvisa il cennato *Annalista*, che di questo Pontefice ne forma il suo vero carattere, che se per ventura scritto fosse dalla mia o altra penna, tacciata sarebbe di troppo mordace, e tagliente.

Per

(a) *To. 4. Hist. des Roix de deux Sicil. pag. 107.*
(b) *In an. 1521.*

16. *Per la morte di Lione X. succede Adriano VI. suo costume.*

Per la costui morte varie brighe nel Conclave surfero. V'eran di quei, che chiamavano al Ponteficato Giulio Cardinal de' Medici; e comechè non avea l'età, che di anni quarantacinque, vi si opposero i vecchi, e tra questi il Cardinal Soderino, i quali credevano di dover esser preferiti. Di tai discordie ne godette il terzo, poicche proposto, ed eletto fu il Cardinale Adriano Vescovo di Tortosa Fiamingo di nazione. Costui non per anche veduto avea l'Italia, nè al Conclave erasi ritrovato; ma le sue rare virtù, e'l suo merito, come conseguir gli ferono la Porpora nel 1517., così anche al Vaticano l'esaltarono. Per lo suo molto sapere giunto egli era ad esser Maestro di Carlo V., ed ognuno con ragion veduta lusingavasi, che Mecenate riuscito fosse de' letterati, onde questi si compromettevano de' loro vantaggi. Ma con meraviglia di tutti divenne il diloro nemico, e con avverso cuore mirava loro, chiamandogli *Terenziani*: E pur nato egli in Utrect da umili parenti, alle sole lettere dovea la sua fortuna (*a*). Portò opinione *Paolo Giovio* (*b*), che usava ei questi cattivi trattamenti contro i più belli spiriti del suo secolo col medesimo giudizio, con cui preferiva il Merluzzo de' Paesi bassi ad ogni altra vivanda, ed a migliori pesci dell'Italia, come in un'altra mia Operetta stimai ragionare su questo argomento (*c*).

17. *Motivo, per cui ricusa di abboccarsi con Carlo V.*

Il Pontefice Adriano VI. eletto a' 8. Gennajo del 1522., come scrive il *Giannone* (*d*), o a' 9. dello stesso Mese, come vuole il *Muratori* (*e*), a' 14. Settembre

(a) *Mote le Vajer Tom. XI. des Hommes de lettres let.* 105. *pag.* 434.
(b) *Cap.* 7. *de piscib. Roman.*
(c) Catechismo morale *cap.* 6., in cui si divisa, quando le lettere siensi perseguitate, e come debbonsi apprendere.
(d) *Tom.* 4. *lib.* 32. *cap.* 1.
(e) *In ann.* 1522.

bre del seguente anno se ne passò a vita migliore senza gran dispiacere della Corte di Roma, che guardavalo di poco buon' occhio per non essere Italiano, e non molto versato negli affari politici. L' Imperadore innanzi che si morisse mandò Ambasciadori a rallegrarsene; scrivendogli che gradiva di abboccarsi con lui; ma gli rispose il Papa, che sebbene desiderasse strettamente abbracciarlo; nondimeno essendo egli religioso, e giusto Principe, non dovea dispiacergli, che ogni altra cosa lasciando, tosto si portasse in Italia per non abbandonare il Popolo Romano privo del suo Principe, e 'l Sacro Collegio, il quale avendogli dato il Ponteficato, avea fatto gran giudizio di lui, quantunque Uomo straniero (a). In quel brieve tempo, che occupò la S. Sede, e particolarmente a' 3. Agosto di quell' anno, che si morì, non lasciò di stipolar lega, in cui si unirono l'Imperadore, il Re d'Inghilterra, l'Arciduca d'Austria, il Cardinal de' Medici, lo Stato di Firenze, e i Genovesi per la difesa dell' Italia contro de' Franzesi con quelle leggi, che dal *Guicciardino* son rapportate (b).

18. *Muore Adriano VI., e gli succede Clemente VII.*

Per l'avvenuta morte del Pontefice Adriano VI., eletto fu a' 19. Novembre del 1523. il Cardinale Giulio de' Medici, che nel precedente Conclave contò più voti a lui favorevoli. Prese egli il nome di Clemente VII., e principiò il suo governo con perdonare al Cardinal Soderino, che opposto si era prima alla sua promozione. Fu questo Pontefice peritissimo nel governo degli Stati, ed avvegnache si dichiarasse amator della pace, si ritrovò poi in istato di assaggiare i più amari frutti della guerra.

In-

(a) *Ulloa, Vita di Carlo V. lib. 2. pag. 52. a t.*
(b) *Ist. lib. 15. pag. 435.*

19. *Francesco I. si accinge a ricuperar Milano.*

Scacciati intanto i Franzesi dal Ducato di Milano, che già possedealo Francesco Sforza, si accinse Francesco I. con forte armata a ricuperarlo. Eranvi in Lombardia Prospero Colonna, come fu detto, famoso Capitano di quei tempi al comando delle truppe imperiali: ma temendo l'Imperadore, che per la dilui canuta età atto esser non potesse al governo dell' armata, che combatter dovea un Competitore pien d'impegno, e bravura, stimò di chiamar da Napoli D. Carlo Launoy, perche il suo esercito comandasse.

20. *D. Carlo Launoy in qual numero fosse de' Vicerè di Napoli.*

Vuole il *Summonte* (a), che questo fosse stato il quarto Vicerè di Napoli, ma dicendolo succeduto a D. Raimondo di Cardona, che morì a' 10. Marzo del 1523., dir si dovrebbe il secondo sotto il governo di Carlo V., poichè come si rapportò nel precedente Libro di questa Istoria, il Cardona, che Vicerè era in tempo della morte del Re Cattolico, confermato fu dall' Imperadore in questa carica; onde riguardo a lui il primo, e non il terzo Vicerè sarebbe stato, e per conseguente secondo, e non quarto merita chiamarsi il *Launoy*.

Rapporta anche lo stesso *Storico*, che sul principio del suo governo conceduto avesse diverse *Grazie* alla Piazza del Popolo, ma di esse si ragionerà a suo luogo, e ne sarà dubbia la notizia, perche le vuole sottoscritte a' 22. Novembre del 1522., quandoche in questo tempo ancora il Cardona governava il Regno, giusta la notizia da lui dataci. Dice inoltre, che nell' anno 1524. se ne fosse ito in Milano, lasciando quì per suo Luogotenente D. Andrea Caraffa Conte di S. Severina, quandoche il *Parrino* (b) nel Teatro de' Vicerè lo dichia-

C rò

(a) *Ist. di Nap. lib. 7. cap. 1. pag. 29.*
(b) *To. 4. pag. 104.*

rò sostituito a' 20. Ottobre del 1523. E finalmente scrive, che in occasion di questa guerra la nostra Città fatto avesse un donativo di docati 50. mila per mantener l'esercito, e questo sarebbe stato il primo salasso, che ricevuto avrebbe sotto questo nuovo governo; ma vagliate poi a dovere le notizie di questo Storico, scorgesi, che non meritino tracannarsi senza un più esatto esame.

21. *Motivi de' disgusti di Carlo Borbone col Re di Francia.*

Meriterà intanto maggior fede il *Parrino*, perche l'appuratissimo *Muratori* porta giunto il Launoy in Bologna verso la metà di Dicembre del 1523., e ben combina, che a' 20. del precedente Ottobre avesse quì lasciato il suo Luogotenente. Passò poi a Parma, ed ivi unissi con lui Carlo Duca di Borbone, il quale adizzato stava col Re di Francia, perche occupato aveagli i suoi Stati, o perche avea aggiudicato alla di lui Madre alcuni Castelli del suo Ducato (a); e querelatosene col Re, non ricevette altro, che parole, il perche vieppiù si accese di sdegno. Il Re pensò di condurlo seco, e non lasciarlo in Francia; e andandolo a visitare mentre era infermo, gli disse, che andar doveano all' impresa di Milano. Il Borbone rispose esser contento, ma facendo condurre una lettiga colle sue insegne, fe credere, che in essa fosse trasportato; ma dopo aver quella fatto poco cammino, egli se ne passò in Borgogna, ove si assoldavano dieci mila Tedeschi per l' Imperadore, col disegno di assaltar la Francia subito, che il Re se ne fosse partito (b): quindi lasciato avendo il di lui servizio, tutto voglioso stava per vendicarsene. Con Launoy, e Borbone, che occupava la carica di Luo-

(a) *Parrino Teat. de' Vicerè to. 4. pag. 92.*
(b) *Dolce, Vita di Carlo V. pag. 27.*

Luogotenente Generale di Cesare si accoppiò il Marchese di Pescara, che condotto avea mille fanti dal nostro Regno. Così uniti passarono a Pavia, e di là a Milano verso la fine dell' anno, ove ritrovarono ancor vivente il Colonna, il quale si morì nel dì penultimo di Dicembre, come dal *Guicciardino* ne si avvisa.

22. *Si consulta la futura campagna, e come Clemente VII. dà soccorso a Carlo V.*

Sul principio del 1524. gran consiglio si tenne per condotta della futura Campagna. Tutti i suoi avvenimenti non mi trattengo io a descrivere, perche colla solita felicità, e distinzione si son rapportati dal *Muratori* (*a*), e ne rammenterò solo alcuni, che affacevoli sono a questa Storia, per meglio intendere con quali circostanze fu eseguita la celebre battaglia sotto Pavia. Attendevano adunque i Generali Cesarei seimila fanti, che dall' Arciduca Ferdinando dovean colà inviarsi, e 'l Papa Clemente quantunque dasse ad intendere a' Ministri del Re di Francia, che niuno interesse prender volea in quella guerra, dicendo, che nelle discordie de' Cristiani conveniva a' Pontefici non essere inclinato più ad uno, che ad un' altro, con dover proccurar la pace; nondimeno inviò di soppiatto ventimila scudi d'oro agl' Imperiali, ed altri trentamila ne fe pagare da' Fiorentini, costrignendo loro a sborzargli per effetto di quella convenzione cennata, che stipolata erasi in tempo di Adriano VI. (*b*). Giunto l'aspettato soccorso, uscì in Campagna il Launoy col suo esercito di 24. mila uomini in circa. Passò il Ticino, e poi andò per la Lomellina, per impedire il trasporto de' viveri nel campo Franzese, che dall' Ammiraglio Bonivet era comandato.

Intanto feronsi varie scorrerie, e diverse scaramuc-

(a) *In an.* 1524.
(b) *Guic. Ist. lib.* 15. *pag.* 444.

23. I Franzesi posti in fuga, gl' Imperiali si portano in Provenza all' assedio di Marseglia.

cie sortirono anche colla presa di alcune Città presidiate da' Franzesi, quali ridotti in pessimo stato, in ogni conto il Borbone volea attaccargli, per tutti distruggere in un giorno. Dicean per contrario gli altri Capitani il solito adagio, *Al nemico, che fugge il Ponte d' oro*, che dal Marchese di Pescara era anche approvato. Nondimeno il Bonivet continuò la sua fuga dalla Lombardia, in cui eravi soltanto rimasta Alessandria a sua divozione, la quale anche restò soggiogata dal Marchese di Pescara. Queste incontrate prosperità feron sì, che il Borbone persuadesse l' Imperadore a spigner le sue vittoriose armi fin' anche nella Francia. Di fatto così fu eseguito; ben vero contro il sentimento del Borbone i Capitani Cesarei si portarono all' assedio di Marseglia nella Provenza. Essendo stata ben guernita di truppe questa Piazza, e sapendosi, che il Re Francesco con forte armata raunata nella Francia opporre voleasi a cotal tentativo, ne sloggiarono gl' Imperiali, i quali si accantonarono quindici miglia distanti da quella Città, ivi tenendo di mira, qual piega prendessero i Franzesi.

24. Si avvicina colla sua truppa il Re di Francia, e gl' Imperiali si allontanano da Marseglia.

Questi dimostrarono indrizzarsi per la conquista dello Stato di Milano, che lo sapevan già sguernito di difensori, come effettivamente lo era. Sul principio di Ottobre giunto il Re a Susa, condusse seco l' esercito, che componevasi di trenta mila uomini tra Cavalleria, e fanti; di che avendone avuto l' avviso il Borbone, si affrettò di ritornare in Italia. All' incontro il Launoy sprovveduto di gente, perche andata era in Provenza, confuso era come potesse resistere a quella piena de' Franzesi, che gli si avvicinavano; quindi pensò di passare in Alessandria per unirsi coll' armata, che ritornava: Nello stesso giorno, che il Marchese di Pescara giunse

ad

ad Alba, arrivò a Vercelli il Re di Francia. Paſsò poi il Launoy in Pavia, ed inſieme col Peſcara accorſero alla difeſa di Milano, ove non potè penetrarvi il Duca Franceſco Sforza. Ma conoſcendo diſperata l' impreſa, ſi pensò di paſſare a Lodi, e mentre per una Porta ſi uſciva da Milano, vi entrò per un' altra la vanguardia Franzeſe, la quale ſi attaccò colla retroguardia, che conducevaſi dal Peſcara. Scriveſi, che ſe il Re di Francia aveſſe inſeguito i Ceſarei in queſta congiuntura, terminato avrebbe la guerra con ogni ſuo vantaggio; ma ſe ſcapparſi dalle mani sì bella occaſione.

25. *Launoy, Borbone fortificano Pavia, e paſſano a Cremona.*

Intanto il Launoy, e'l Borbone dopo aver guernito Pavia con numeroſa truppa, ſe ne paſſarono a Cremona, laſciando quella Città ſotto la difeſa del celebre Capitano Antonio de Leva. Nel tempo medeſimo buon preſidio poſero in Aleſſandria, Como, e Trezzo.

26. *Franceſco I. aſſedia Pavia, e come ne ſeguiſſe l' attacco.*

In queſto ſtato di coſe Franceſco I. non ſi curò di entrare in Milano, e ſi contentò di commetterne ſolo l' aſſedio del Caſtello da un ſufficiente corpo della ſua truppa, mentre paſsò egli a quello di Pavia, ove giunſe ad accamparſi nel dì 28. di Ottobre, facendo la ſua reſidenza nella rinomata Certoſa cinque miglia in circa diſtante da quella Città. Terribile fu il fuoco fatto dall' artiglieria Franzeſe; ma il Leva toſto accorreva a riparare le cagionate breccie; e perche vedeaſi quaſiche diſperata l'impreſa da quella parte, ove eraſi fatto l' attacco, fu propoſto al Re di farlo dalla parte del Ticino, ove il Leva fidato per la ſua natural difeſa, penſato non avea di fortificarſi, perche ne bagnava le mura. Con gran fatica da' Guaſtatori ſi proccurò deviare il corſo del fiume, portandolo in altro letto; ma infrante le frappoſte argini dalle acque da copioſa pioggia accreſciute, ripigliò quello il corſo primiero. Terminata la piog-

pioggia il Re di Francia ordinò un'attacco da due parti, ma infelice ne fu la riuscita.

27. *Clemente VII si unisce col Re di Francia, e invia munizioni di guerra al suo esercito.*

Tra questo incerto esito dalla guerra confuso, e perplesso ne stava Papa Clemente VII., e ne vivea dubbioso del partito, cui dovesse appigliarsi. Ricusato avea egli la lega, che il suo Predecessore Adriano fatto avea coll'Imperadore, e temeva di strignerla col Re di Francia. Da una parte osservava le costui forze superiori nell'Italia, e dall'altra dispiacevagli, che l'Imperadore già Re di Spagna, di Napoli, e Sicilia, anche Milano possedesse; ma alla fine traboccar fe la sua bilancia verso del primo, con cui segnò un segreto trattato, mettendo sotto la dilui protezione gli Stati della Chiesa, e Firenze, e provvedello di poi di gran munizioni di guerra, di cui gran penuria assaggiava il Franzese esercito.

28. *Francesco I. tenta la conquista del nostro Regno.*

Tuttavia resisteva Pavia agli Assalitori, mentre il Borbone passato era in Germania a fare altro ammasso di Truppe, giacche il Launoy ne restava provveduto a sufficienza. Quantunque però tutto ciò ignoto non fosse al Re di Francia, credette presentarsegli favorevole l'occasione a poter fare la conquista del nostro Regno, perche sprovveduto era di gente; ma sì fatta risoluzione non solo riuscì per lui dannosa, ma portò seco un trascino di rovine specialmente per la nostra Città, come, tra poco vedrassi. Ridusse pertanto in blocco l'assedio di Pavia, tenendo per sicuro, che nel corso dell'inverno Napoli già sua divenisse. Non è mancato, chi scritto abbia, che il Pontefice soffiato avesse questa risoluzione, di cui dovette non poco pentirsene.

29. *Carlo V. si duole col Pontefice di questa impresa, e ne assegna le ragioni.*

L'esercito destinato per questa impresa consisteva in quattordici mila uomini in circa, e comandato era da Giovanni Stuardo Duca di Albania. Ma penetratosi da

da Carlo V. il tenuto concerto tra 'l Re di Francia, e'l Pontefice, non poco se ne dolse con questi per mezzo de' suoi Ministri. Clemente però rispose all'Imperadore, allegandogli le cagioni della lega fatta col Re di Francia, ricordandogli i servizj a lui prestati sotto Lione X., mentre era ancor Cardinale; e divenuto Pontefice non pochi segni di amorevolezza aveagli dimostrati, con avere obbligato i Fiorentini a dargli ajuto di denajo (*a*). Ma queste ragioni bastevoli non erano a far conoscere ingiuste le lagnanze dell'Augusto Carlo. Tra le altre cose, egli diceva, che nè odio, nè ambizione indotto aveanlo a prender la guerra contro il Re di Francia, ma le sole persuasive, e l'autorità del Pontefice Lione, confortato da esso Clemente, mentre era Cardinale; che dimostrogli d'importar molto alla pubblica salute il cooperarsi, che il Re di Francia nulla possedesse nell'Italia. Soggiugneva, ch' esso medesimo Clemente prima di ascendere al Pontificato fu Autore della precedente confederazione fatta con Adriano VI., onde disdicevole cosa era di poi abbandonarlo in quei pericoli, de' quali egli solo n'era stato l'Autore. Così ci si avvisa dal *Guicciardino* (*b*), che molto più si diffonde su questo punto.

30. *Varie oppinioni de' Capitani imperiali intorno al dover soccorrere il nostro Regno.*

Mentre che imminente era la perdita del nostro Regno, il Vicerè Launoy lasciar volea la Lombardia per accorrere alla difesa di quello col suo esercito; ma il Marchese di Pescara valse sì bene a persuaderlo, onde vi si fermò, e si scorgette cogli effetti, quanto saggio stato fosse il consiglio di quel prode Capitano: Imperciocche diceva, che le forze de' Franzesi non eran di tai posso, che

(a) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 34.
(b) *Guic. Ist. lib.* 15. *pag.* 453.

che poteſſero in uno ſteſſo tempo far la conquiſta del noſtro Regno, nè poteano con tanta celerità condurviſi. Riflettea anche, che nella loro lontananza far poteaſi la conquiſta di Milano, dopo di cui altresì Napoli ricuperavaſi; onde guadagnando Milano, vincevano Napoli; ma difendendo Napoli, perdevano ſicuramente Milano (*a*).

31.
L' Eſercito Ceſareo riceve ſoccorſo da Germania, e ſi avvicina al Franzeſe.

Pavia tradditanto continuava a mantenerſi, ed oſtinato il Re ne ſeguitava l' aſſedio, avendo fatto mutare l' alloggiamento a' ſuoi Soldati, per farne più preſto la conquiſta (*b*); ben vero peſſimo era lo ſtato sì degli aſſalitori, che degli aſſaliti. Il campo Franzeſe tra per le infermità cagionate dal rigido inverno, e per la ſpedizione fatta per queſto Regno, ridotto eraſi ſnervato di forze. Frattanto il Borbone conduſſe da Germania ſeimila fanti, ed altrettanti inviato ne avea l'Arciduca Ferdinando, onde numeroſo ſi rendette l'eſercito Ceſareo, a ſegno che il Launoy cogli altri Capitani lo videro di tal nerbo, che tentar poteſſe la liberazione di Pavia, che aſſaggiava l'ultima eſtremità ne' viveri. Quindi facendo il conto, ritrovarono la loro armata forte di ventimila uomini, ſenza la guarnigione dell'aſſediata Città. Finalmente a' 14. Febbrajo l'eſercito Ceſareo in Lombardia ſi avvicinò a quello de' Franzeſi, in cui ritrovavaſi il Re; onde avvedutiſene gli aſſediati, ſperarono di avere un ſollecito ſoccorſo in quell' agonia che ſoffrivano, come difatti lo ricevettero.

32.
Battaglia ſotto Pavia, in cui il Re di Francia reſta prigioniere degl' Imperiali.

Stavano già le due armate a fronte, e Clemente ſempre palpitando dell' incerto evento della battaglia con

(a) *Guic. Iſt. lib.* 15. *pag.* 452. *a t.*
(b) *Ibid. pag.* 457.

con continue lettere cercò di persuadere il Re di Francia a fuggirne il cimento con ritirarsi dall' altra parte del Ticino. Ma quello credette, che di codardia potesse aver la taccia, se abbandonava l' assedio; onde sapendo la deliberazion de' nemici di volerlo attaccare, inviò il grosso bagaglio di là di quel fiume, per attendergli con maggior libertà. Nel giorno 24. Febbrajo dedicato all' Appostolo S. Mattia, seguì sanguinoso il conflitto, in cui rovesciati, e disfatti restarono i Franzesi. Il Re Francese con prodigioso valore si condusse in quella mischia, nè poco si affaticò nell' opporsi alla fuga de' suoi Soldati, che sbandarono. Il Cavallo, che ei avea sotto gli fu ammazzato, e ferito anche fu nel volto, onde campar non potè dalle mani de' suoi nemici, che prigioniero lo ferono. A cinque Soldati, che cercaron di prenderlo, mai volle arrendersi. Scrive il *Giovio*, che confortato fu a darsi nelle mani del Borbone, ma fremendo nell' ascoltare il nome di quel suo ribelle, volle, che chiamato si fosse il Launoy, cui si diede a conoscere, e gli si rendette prigioniere. Indi trasportato ne venne a Pavia, ove da suo pari alloggiato fu, e curato, e dipoi dallo stesso Launoy fu condotto in Madrid.

33. *Prigionieri, che restarono in questa battaglia, di cui avutone notizia il Duca di Albania, abbandona l'impresa del nostro Regno.*

Le particolarità di questa battaglia descritte ne vengono da *Alfonso Ulloa* nella vita di Carlo V. (*a*), ed altresì dal *Guicciardino* (*b*), che reca anche un particolar dettaglio della stragge fatta nel Campo Franzese, e de' tanti illustri Capitani, che vi restaron prigionieri, tra quali novera il Re di Navarra. Oltre questi soffrì la stessa sorte Girolamo Leandro Vescovo di

D. Brin-

(a) *Lib. 2. pag. 68*
(b) *Guic. Ist. lib. 15. pag. 459.*

Brindesi Nunzio del Pontefice, il quale preso da tre Spagnuoli, gli posero di taglia tremila scudi; ma menato in Pavia, ed ivi conosciuto, acquistò la libertà con dare ducento docati a ciascun di quelli, di sorteche fu sì grande la preda, che mai più i Soldati furono tanti ricchi nell' Italia. Tosto giunsero tai funeste novelle al Duca di Albania, che accampato stava nelle vicinanze di Roma, per far l'impresa del nostro Regno; onde questi licenziata la sua gente in parte, ed altra imbarcatane sulle Galee di Francia, tosto ne sgombrò, ritirandosi in Provenza. Scrive il *Summonte*, che fosse penetrato fin'anche nell'Apruzzo, essendo questa per altro la solita porta per entrare nel nostro Regno, e che fosse stato l' undecimo Principe, che l'avesse travagliato.

34.
Francesco I. è condotto prigioniere a Madrid.

A queste notizie, delle quali per la più parte mi son provveduto sugli *Annali* esatti del *Muratori*, e sulla prima fonte del *Guicciardino*, da cui ei le trasse, soggiugne il *Summonte* (a), che l' Imperadore non dimostrando alcun segno di contento nell' avere un Re di Francia suo prigioniere, ordinò, che si fosse condotto in Napoli con guardarsi nel Castello nuovo; onde il Vicerè impose l'accomodo delle stanze, e poi colla scorta di dieci Galee s'incamminò per costà. Ma giunti a Portofino vicino Genova, il Re pregò quei, che lo coducevano a trasportarlo in Ispagna, ove trattando da vicino coll' Imperadore, riuscivagli di ottener più facilmente la sua libertà. Comechè sembrò ragionevole la dimanda, fu esaudita, voltandosi le prore verso Barcellona, ove giunse in dieci giorni di viaggio, che poi per terra continuollo fino a Madrid. Ivi Cesare gratificar volendo il Launoy, gli donò due Città nell'Apruz-

zo,

(a) *Ist. di Nap. lib. 7. cap. 1.*

zo, cioè Sulmona, ed Ortona col titolo di Principato *ad futuram rei memoriam*.

Soggiugne anche lo ſteſſo *Storico*, che il Marcheſe di Peſcara avendo inteſo, che il Re di Francia era ſtato condotto in Iſpagna, ſenzache egli nulla ſapeſſe, e gli altri Capitani, montò a tal ſegno in collera, che sfidò a duello il Launoy, e gran difficoltà incontrò l' Imperadore per ſedare gli alterati animi. A dir vero però dubbia ne ſembra la notizia del *Summonte*, per non dirla falſa, poicche quando l' Imperadore ordinato aveſſe il traſporto di quel Sovrano prigioniere in Napoli, non potea mai prenderſi la libertà il Launoy di condurlo in Iſpagna; e nulla oſtante qualunque ſuo acquiſtato merito, riſparmiar egli non potea il gaſtigo della ſua diſubbidienza, ſpecialmente praticata in congiuntura cotanto ſeria, e dilicata; giacchè in rincontri di lunga mano di minor peſo, gli ordini de' Sovrani traſgredir non ſi poſſono; onde convien dire, che il traſporto in Iſpagna ordinato ſi foſſe, e favola ſarà la propoſta disfida del Marcheſe di Peſcara.

35. *Conteſa ſurta tra Launoy e'l Marcheſe di Peſcara intorno all' andata del Re in Iſpagna.*

Su queſto memorando accidente però varia è ſtata la penna degli Storici. Scrive il *Dolce* (*a*), che l' Imperadore nel ricever la notizia della vittoria, non diede ſegno alcuno di allegrezza, ma conſiderò la ſtranezza degli umani accidenti. Con ſua lettera impoſe a D.Carlo Launoy di confortare il Re ad abbracciare l' avverſa ſorte, onde condotto fu prigioniere a Pizzichiton, ove dimoſtrando ſempre diſinvoltura, e ſingolar fortezza d'animo, diſcorreva della ſucceduta battaglia con ſomma indifferenza. Di là traſportato fu in Madrid, ove cuſtodito ne ſtava da buona guardia. L' Imperadore andò a far-

36. *Vario racconto degli Storici ſul traſporto del Re di Francia in Iſpagna.*

D 2

(a) *Vita di Carlo V. pag.* 31.

fargli visita, promettendogli presto la sua libertà. Ne avvisa poi il *Guicciardino* (a), che condotto fosse a Genova, per poi trasportarlo in Napoli nel Castel nuovo, ove preparavasi l'abitazione. Egli però desiderava andare in Ispagna, e lo stesso ambiva il Vicerè, per far più glorioso il suo trionfo; ma temea dell'armata di Francia. Ma poi vi fu condotto coll'accompagnamento di sei Galee di Francia, che stavano a Marseglia, e sedici dell'Imperadore ben corredate di Soldati; ed essendo partito da Portofino a' 7. Giugno, nell'ottavo giorno giunse a Roses Porto della Catalogna, dove fu custodito nella Rocca di Sciativa. Il Vicerè ottenne poi da Cesare, che passato fosse a Valenza in una Villa, in cui eravi divertimento di caccia, ed ivi lasciatolo in custodia del Capitano Alarcone, andò in Ispagna a rappresentare a viva voce le cose d'Italia insieme con Memoransi, i quali dopo essere stati intesi, deliberò l'Imperadore, che il Re trasportato fosse in Castiglia nella Fortezza di Madrid.

37. *Francesco I. s'inferma, ed è visitato dall'Imperadore.*

Mentre Francesco I. ivi ritrovavasi, attaccato fu da una fiera infermità, che lo ridusse all'estremo della vita, onde i Medici ferono sentire a Cesare, che se non andava a visitarlo, e dargli speranza della libertà, senza meno se ne sarebbe morto. Il gran Cancelliere però ne lo dissuase, dicendogli, che l'onor suo ricercava di non andarvi, se non con disposizione di subito liberarlo senza veruna convenzione, altrimenti era una umanità non Regia, ma mercenaria, ed un desiderio di farlo guarire non per carità della dilui salute, ma per conto del proprio interesse, acciò non perdesse colla morte del Re i sperati vantaggi dell'ottenuta vittoria. Il *Guicciardino*

(a) *Ist. lib.* 16. *pag.* 471. *a t.*

no chiama memorabile questo consiglio, e degno di essere accettato da ogni Principe. L'Imperadore però guidandosi coll'altrui parere, si portò a visitarlo, e poco vi si trattenne, perche la gravezza del male tanto permetteva. In quei pochi momenti speranza ferma gli diede di tosto liberarlo, dapoiche fosse guarito; ma o fosse questa grata promessa, o la gioventù robusta, che superasse l'infermità, certa cosa fu, che dopo tal visita non tardò il Re a ricuperare la salute primiera.

38. Motivi dello sdegno del Marchese di Pescara contro Launoy.

Per quanto poi si attiene a' passati dissapori del Marchese di Pescara, che di pari assaggiaronsi dal Borbone, ne riferisce il *Guicciardino* (*a*), che questi surseró da una somma gelosia, che ricevettero dal Vicerè, il quale volle far sua tutta la gloria, che essi credevano, che meritar non dovesse. Il Borbone ritrovandosi scacciato dalla Francia, avea impegno di esser presente in ogni accomodo, che far si potesse; onde risolvette di portarsi nella Spagna. Il Pescara all'incontro si accese di sdegno contro del Vicerè, come se dispreggiato l'avesse nel condurre il Re prigione in Ispagna senza la sua scienza, quandoche mercè del suo valore erasi quello preso, e per effetto del suo consiglio non erasi perduto Milano; onde scrisse lettere piene di contumelie a Cesare contro del Vicerè, per essere andato a trionfare di una vittoria, a lui solamente dovuta, non poco lagnandosi, che de' suoi prestati servizj, specialmente nella battaglia di Pavia, di esso tanto poco conto si tenesse.

39. Dimande fatte da Carlo V. per dar la libertà al Re di Francia.

Già ristabilito il Re, non pochi maneggi adopraronsi per la sua libertà; ma per accordarla feronsi poi da Cesare esorbitanti dimande. Fu finalmente il Re astrer-

(a) *Guic. Ist. lib. 16. pag. 472. a t.*

ſtretto ad accettare le dure condizioni impoſtegli, e tra queſte eravi quella di dover rinunciare ad ogni pretenſione, che aver poteſſe ſopra il Regno di Napoli. Si credette intanto inalterabile l'unione per l'avvenire tra queſti due Sovrani, per eſſerſi nello ſteſſo tempo determinato il matrimonio di Franceſco I. vedovo di Claudia di Francia con Eleonora d'Auſtria Sorella primogenita dell'Imperadore, che vedova era di Emanuele Re di Portogallo (a), ma vane riuſcirono le altrui luſinghe. L'iſtrumento di queſta Capitolazione ſtipolato fu a Madrid a' 14. Gennajo del 1526., che rapportaſi dal *Lionard* (b), ed in eſſo ſi vollero eſtinte tutte le ragioni, che il Re di Francia anche rappreſentar potea su di Napoli per effetto delle ricevute inveſtiture dalla S. Sede, acciò per l'avvenire ſpento reſtaſſe ogni altro preteſto da poterlo invadere.

40. *Capitolazioni ſtipolate per la pace tra Carlo V., e Franceſco I.*

Il *Guicciardino* (c) porta con maggior eſtenſione tutte le giurate Capitolazioni, che le dice ſtipolate a' 14. Febbrajo, ma vien corretto dal *Muratori* (d), che le aſſegna a' 14. Gennajo. Tra queſte eravi, che tra ſei ſettimane ſeguenti Franceſco I. conſegnar dovea all'Imperadore il Ducato di Borgogna, la Contea di Carolois, la Signoria di Nejers, ed altro, che da quello dipendeva. Lungo ſarebbe il riferire il di più, che ſi contiene, e chi ne ſia curioſo, lo ritroverà rapportato nella di lui Storia. Ivi anche ſi avviſa, che concliuſa la pace, Ceſare ſcriſſe al Pontefice, ragguagliandolo, che dimentico delle ſofferte ingiurie, avea dato la libertà al Re di Francia, dandogli anche ſua Sorella per mo-

(a) *Egliſ. Hiſt. des Rois des deux Sicil. to. 4. pag.* 108.
(b) *To. 2. pag.* 220.
(c) *Iſt. lib. 16. pag.* 486.
(d) *In an. 1526. to. 10.*

moglie, e che l'avea eletto per conservator della pace, giacche esser volea suo ubbidientissimo figlio. Di poi gli scrisse altra lettera di suo proprio pugno, cui il Papa rispose con parole mescolate di dolce, e di amaro. Questo carteggio riguardava la restituzione dello Stato di Milano in benefizio di Francesco Sforza, nel cui favore il Papa ne avea disteso un Capitolo. Ma l'Imperadore accettar non volle quanto in esso conteneasi, specialmente non ammettendo, che lo Stato di Milano prender dovesse il sale da quello della Chiesa, *nè di riferirsi in quanto alle collazioni beneficiali del Reame di Napoli a tenore delle investiture, ma all'uso de' Re passati, i quali in molti casi avevano disprezzato le ragioni, e l'autorità della Sede Appostolica.*

41. *Il Re di Francia si protesta contro le Capitolazioni.*

Tal giurato patto dal Re di Francia tosto s'intese dileguato per una protesta fatta appena che la libertà ricevette. Fu sua idea, che con violenza si fosse estorto, mentre era prigioniere, e che perciò tenuto non fosse di adempierlo. Sul principio di Marzo fe il suo ritorno in Francia, e giunto a' confini, consignati furono a Carlo V. in ostaggio il Delfino, e 'l secondogenito, da tenersi fintantoche il Concordato non si fosse in tutto adempiuto, ed a quello contravenendosi, obbligossi il Re di ritornar nuovamente in prigione (a).

42. *Nasce gelosia nelle Italiane Potenze per tal pace seguita.*

Per questa pace in tal guisa seguita non poca gelosia si destò nelle Italiane Potenze. Il vedere quasi l'Italia tutta sotto il dominio dell'Imperadore, Principe cotanto valoroso, e potente, ne chiamò a partito il lor cervello. La Repubblica di Venezia tra le altre si pose a fare i suoi conti, e più di tutti il Pontefice Clemente VII., il quale entrato era in maggior sospetto, per

(a) *Murat. in an.* 1526.

per aver veduto, che di lui ninna particolar menzione erasi fatta nella stipolata concordia, nè della sicurezza degli Stati d'Italia; onde sempre più temeva, che la grandezza di Cesare cagionar dovesse la sua servitù; ed oltre ciò già alcun disgusto avea ricevuto per la gente, che mandata erasi in Parma, e Piacenza (a). Intanto i Veneziani furono i primi, che inviarono Andrea Rosso lor Segretario in Francia per iscorgere, se quel Re osservar volea il tenuto trattato, poicche ricedendone, avrebbono con lui stretta lega contro dell'Imperadore.

43. *Clemente VII. procura indagare, se il Re di Francia osservar volea i convenuti patti coll'Imperadore.*

Lo stesso praticò dopo il Pontefice, inviandovi Paolo Vettori Fiorentino Capitano delle sue Galee, per ispiar la mente del Re, tostoche giugnesse in Francia, per sapere se volea mantenere il fatto accordo; quantunque in apparenza si dicesse inviato colà per rallegrarsi della ricevuta libertà; ma morto tra'l viaggio il Vettori (cosa che prese in sinistro augurio il Papa) vi spinse Capino da Mantova. I Veneziani andavano rammentando le spesse ingiurie, e i passati odj tra essi, e la Casa d'Austria, e le sofferte guerre coll'Imperador Massimiliano. Il Papa all'incontro vedeasi disarmato, e senza denaj, collo Stato debolissimo della Chiesa, i cui Popoli divisi erano in parte Guelfa, e in parte Gibillina, essendo la seconda maggiore per una naturale inclinazione verso gli Austriaci, e sovrattutto mirava con passione le cose di Firenze, che costituivano la propria, ed antica grandezza della sua casa; onde ognuno scorger potrà, in qual panico timore esser potevano le potenze d'Italia (b).

Ma

(a) *Guicc. Ist. lib. 16. pag. 485.*
(b) *Idem pag. 460.*

Ma nè punto, nè poco vi volle per iſcorgere la deliberazione del Re di Francia nel non voler mantenere la ſtipolata concordia. Molto mal ſoddisfatto ei ſi dichiarò, ſpecialmente del modo, con cui ſofferto avea la ſua prigionia. Allegava ei l' eſempio di Odoardo Re d'Inghilterra, cui eſſendoſegli preſentato prigioniere Giovanni altro Re di Francia preſo nella giornata di Pottieri dal Principe di Galles ſuo figliuolo, non ſolo avealo benignamente ricevuto, ma laſciandolo in libertà per l' Iſola, trattollo con ſomma dimeſtichezza, e confidenza, invitandolo alle caccie, e a' conviti, talche il Giovanni quantunque poi libero in Francia, dopo alcuni anni ritornò in Inghilterra per rivederlo (a). Soggiugneva, che non potea eſſer tenuto a quella Capitolazione, che chiamava iniqua, poiche ritrovandoſi tanto in Pizzichiton, come nella Fortezza di Madrid, eraſi proteſtato contro Ceſare, che ſtretto dalla neceſſità, avrebbe accettato le condizioni impoſſibili ad eſeguirſi, e niente oneſte, onde ſe ne ſarebbe vendicato. Diſſe anche non eſſere in poteſtà de' Re di Francia, come era per tutti gli altri Regni, il poterſi obbligare ſenza il conſenſo degli Stati generali del Regno ad alienare coſa alcuna appartenente alla Corona, vieppiù, che i Re di Francia conſacrati a Reims col celeſte olio, premettono il giuramento di tenerne ſempre ſalvo il dilei patrimonio. Ed in fine le criſtiane leggi non permettevano, che un prigione di guerra reſtaſſe in perpetuo carcere a guiſa di ogni altro uomo di male affare; onde tenuto così riſtretto, oſſervar non doveva quel ſeguito accordo. Di fatto ratificar non lo volle, e fe ſentire all'Imperadore, che per mantener con lui la novella ſtretta amici-

44. Il Re di Francia dichiara di non voler oſſervare le Capitolazioni, e ne adduce i motivi.

E

(a) *Ibid. lib. 17. pag. 2. a t.*

cizia, e 'l conchiuso parentado, contentavasi in luogo della Borgogna, pagargli due milioni di scudi, restando ferme tutte le altre cose convenute, e così nella buona corrispondenza, giacche non gli mancavano offerte, e stimoli del Pontefice, del Re d' Inghilterra, e de' Veneziani per incitarlo a rinovar la guerra (*a*).

45. *Si stipola la lega a Cugnac a' 22. Maggio del 1526., e suoi patti.*

Non vi bisognò altro perche la lega si conchiudesse; ma per quanto da un *Francese Storico* (*b*) ci si avvisa, fu quella dallo stesso Re proposta, e che fu immantinente accettata. Fu questa stipolata a Cugnac a' 22. Maggio del 1526. da' Deputati di diverse Potenze; e si furono il Papa, il Re di Francia, la Repubblica Veneta, quella di Firenze, e Francesco Sforza, cui l' Imperadore ricusava di dare poi il possesso del Milanese. *Gregorio Rosso* (*c*) vi pone anche l'Inghilterra, come altresì il *Summonte* (*d*), che si riporta al Tarcagnota; ma l' *Egly* (*e*) dice, che fu invitata ad accedervi, ponendosi in sua libertà, come infatti vi si volle comprendere, avendo praticato lo stesso gli Svizzeri. Scrive il *Muratori* (*f*), che con non lieve abuso della Religione, appellata fu *lega santa*, perche capo ne era il Pontefice, che pronto fu ad assolvere il Re di Francia da' dati giuramenti, e promesse fatte all' Imperadore. Nel XV. articolo convenuto fu „ che i Confederati do„ po aver cacciato gl' Imperiali dal Milanese, e termi„ nata la guerra in questa parte dell' Italia, attaccareb„ bono il Regno di Napoli per terra, e per mare: che „ lad-

(a) *Guic. lib. 17. pag. 7.*
(b) *Egly Hist. des Reis de deux. Sicil. to. 4. pag. 109.*
(c) *Ist. di Nap. pag. 3.*
(d) *Ist. di Nap. to. 4. lib. 7. cap. 1.*
(e) *Ibi pag. 110.*
(f) *In an. 1526.*

„ laddove per la ſorte delle ſue armi ne foſſe ſpogliato
„ l' Imperadore, queſto Regno reſterebbe alla diſpoſi-
„ zion del Papa, con condizione però di obbligarſi lui,
„ e i ſuoi ſucceſſori di aſſicurare la Francia per inden-
„ nizarla de' ſuoi diritti per lo pagamento del cenſo an-
„ nuale, come gli ſembrerebbe convenevole, ma che
„ non poteſſe eſſer meno di ſettantacinque mila ſcudi
„ d'oro al ſole: ciò, che Franceſco I. non accordava,
„ che nel caſo, che queſta Monarchia cambiaſſe di
„ natura, cioè a dire, che diveniſſe propria de' Ponte-
„ fici, riſerbandoſi le ſue intere ragioni, ſe altrimenti
„ addiveniſſe (*a*). Gli altri Capitoli legger ſi poſſono
preſſo il *Guicciardino* (*b*), e diverſi ne ſono repilogati
dal *Giannone* (*c*); ove potranno diſtintamente avvi-
ſarſi.

46. *Carlo V. ſpoſa Iſabella figlia del Re di Portogallo. Morte di Avalos. Andrea Caraſſa Luogotenente in Napoli.*

In queſto anno 1526. l'Imperadore, come ne av-
viſa *Gregorio Roſſo* (*d*), ſposò D. Iſabella Sorella di
Giovanni Re di Portogallo, e ſcrive il *Summonte* (*e*),
che in queſta occaſione a' 6. Luglio in un general Par-
lamento dalla noſtra Città ſi foſſe fatto un donativo di
200. mila docati, ma nel volume delle noſtre *Grazie*
non ſe ne fa motto, come per tutti gli altri, ſi è pra-
ticato, come ſe ne ragionerà a ſuo tempo. La dote,
ch'ei preſe, aſſegnolla per pagar l'eſercito in Lombar-
dia. Penetrato avendo la lega contro di lui fatta, ſpe-
dì in Roma D. Ugo di Moncada, che fu poi Vicerè
di Napoli, a trattar di pace con Papa Clemente, che
ineſorabile fu alle vantaggioſe propoſizioni fattegli; e
E 2 per-

(a) *Egly. ibi pag.* 109.
(b) *Iſt. lib.* 17. *ib. lib.* 16. *pag.* 472.
(c) *Iſt. Civ. to.* 4. *lib.* 31. *cap.* 3.
(d) *Iſt. di Nap. pag.* 1.
(e) *Iſt. di Nap. to.* 4. *lib.* 7. *cap.* 1. *pag.* 42.

perchè a' 29. Novembre del 1525. (a) morto era Francesco Ferdinando d'Avalos Marchese di Pescara nell'età di soli trentasei anni con gloria di valoroso Capitano, fu a lui sostituito nel comando delle armi di Cesare, il Duca Borbone ribelle già del Re di Francia. Il di lui corpo a' 11. Maggio di questo anno giunse in Napoli, e trasportato dalla Lombardia, seppellito fu nella Chiesa di S. Domenico (b). Nel mese di Giugno di questo anno si morì anche in età settuagenaria Andrea Caraffa, che lasciato Luogotenente nel Regno dal Launoy, governollo poco men di tre anni con molta lode (c). A suo tempo seguì lo spaventevole incendio nel Palagio della G. C. della Vicaria, sito allora nel Quartiere di Forcella, oggidì chiamato *Vicaria Vecchia*. Per quante diligenze praticate si fossero, estinguer non si potè il fuoco, nelle cui ceneri sepelliti restarono tutti i Processi, e le scritture, che ivi conservavansi. A suo tempo prese anche possesso dell'offizio di gran Protonotario del Regno il Duca di Castrovillari della famiglia de' Spinelli. Fu posta la prima pietra al Campanile della Chiesa, ed Ospedale della Santissima Annunciata, e pompose celebraronsi le feste per lo contratto matrimonio dall' Imperadore.

47. *Risoluta dal Re di Francia la conquista del nostro Regno, Launoy ne fortifica le Castella.*

Dal Re di Francia dichiarata già la guerra, venne in Napoli il Launoy, e frettoloso ordinò la fortificazione di diverse Castelle del Regno, e specialmente di quelle site verso il mare Adriatico per timore, che da' Veneziani non fossero assalite, commettendone la cura a Gio: Battista Pignatelli, chiamato allora Vicerè d'Otranto,

(a) *Summ. Ist. di Nap. lib. 7. cap. 1. pag. 40.*
(b) *Rosso pag 2.*
(c) *Parrino Teat. de' Vic. pag. 107.*

to, e di Bari (a). Nulla dice il *Rosso* nel suo giornale, in qual mese fosse quì venuto il Launoy; ma se fede prestar vogliasi al *Muratori* (b), scrive, che inviato fu in Italia con una flotta, che conduceva quattromila fanti Spagnuoli, la quale restò malmenata per lo ricevuto assalto da quella comandata da Andrea d'Oria, ch' era al servigio del Papa, e da Pietro Navarro Condottiere delle Galee di Francia, e de' Veneziani; onde in cattivo stato si ridusse in Napoli.

48. *Moncada muove i Colonnesi contro del Papa. Siegue il sacco di Roma.*

Intanto il Moncada, avendo scorto il Pontefice inflessibile alla pace, istigò i Colonnesi, perche si adoprassero a farlo abbandonare il Re di Francia. Avendo essi le armi alle mani cogli altri Capitani Imperiali destinati alla difesa del nostro Regno, assalirono all' improviso il Palazzo Vaticano, onde il Papa salvar si dovette nel Castello di S. Angiolo. Il *Guicciardino* (c) minutamente rapporta, qual fosse stata la Capitolazione fatta a' 22. di Agosto di questo anno 1526. dal Papa con Vespasiano Colonna, sulla cui fede riposando, più che non fosse stata quella di Vespasiano Augusto, licenziò la truppa, che presa avea a soldo; ma poi la notte de' 20. di Settembre giunsero i Colonnesi improvisamente sopra Roma, di cui ne occuparono tre Porte, assistendo loro non solo l'Ascanio, e'l Vespasiano Colonna, ma anche il Moncada. Quindi soprafatto il Pontefice dal ricevuto inganno, morir volea vestito de' suoi Pontificali abiti seduto sull' Appostolica Sede, come pensato avea Bonifacio VIII. nel ricevuto insulto da Sciarra Colonna; ma a persuasiva de' Cardinali, per non fare sce-

(a) *Greg. Rosso pag.* 4.
(b) *In an.* 1526.
(c) *Ist. lib.* 17. *pag.* 28. *a t.*, *e* 30.

ſcelleratamente offender l'onore di Dio, finalmente con alcuni ſuoi più confidenti ſi ritirò nella diviſata Rocca; onde a man franca seguì poi il ſacco anche de'ſacri ornamenti della Chieſa di S. Pietro. Queſto ſaccheggio il *Roſſo* (*a*) portalo anche ſeguito a'20. Settembre del 1526., per cui ricevuto avendo Clemente non poco ſpavento, s'induſſe a trattar l'accordio col Moncada, dandogli per oſtaggio due Cardinali, che furono Cibo, e Ridolfi ſuoi parenti; ma perche ingannato ſi vide da' Colonneſi, privò della porpora Pompeo Colonna, il quale difender volendoſi colla Bolla della Simonia, avea fatto pubblicare appellazioni in Napoli al futuro Concilio (*b*). Di più mandò Vitello colle ſue genti a danno de' Colonneſi, per far brugiare, e ſpianare le loro Terre, come lo eſeguirono in Marino, Monteforttino, Gallicano, e Zagarolo, dicendo, che tenuto non era a ſerbar la fede del paſſato accordio, per eſſere ſtato con ſomma frode ingannato.

49.
Il Pontefice invita Vaudemont alla conquiſta del Regno, e ſuoi progreſſi.

Sempre più irritato il Pontefice, fermò tutto il ſuo principal diſegno nel portar la guerra nel noſtro Regno; onde da Roma invitò per farne la conquiſta Renato Conte di Vaudemont, che ſi faceva Erede de'rancidi diritti del Re Renato d'Angiò. A man baciata accettò quello l'invito, poiche molto gradiva di divenir Re di Napoli; onde ſul principio di Marzo del 1527. montato ſulla flotta Veneta, e Pontificia, cui anche la Franzeſe unir doveaſi, s'incamminò verſo il noſtro littorale, e s'impadronì toſto di Caſtellamare di Stabia, della Torre del Greco, e di Sorrento, e ne paſsò anche a Salerno, che occupò con poca fatica; anzi nel dì ſecondo di Quadrageſima ſi appreſsò tanto al noſtro Molo, che ſi eſpoſe a' tiri del can-

(a) *Giorn. pag.* 4.
(b) *Guic. Iſt. lib.* 17. *pag.* 32. *a t.*

cannone del Castello, e delle nostre Galee (a). Ecco la duodecima visita fatta da' Franzesi al nostro Regno. All' incontro il Moncada, e non già Lannoy, come per ventura abbagliando scrisse il *Giannone* (b), precedentemente risaputo avendo l' invito del Vaudemont, si determinò di assalire lo stato Ecclesiastico, e portando in esso la guerra, si fermò col suo Campo in Frosonone, ove avendo a combattere colla truppa Pontificia, stimò di ritirarsi a Cesano, e Ceparano (c). Intanto il Papa inviato avea Renzo da Ceri in Apruzzo con sei mila fanti, il quale vi occupò l' Aquila, Tagliacozzo, ed altri luoghi, e si condusse poi alla volta di Sora. Ma comechè mancava denajo per pagar la milizia, e scarseggiava Roma di vettovaglia, una gran diserzione patì l' armata Papale; a segnoche dovette il Renzi ritirarsi in Roma senza fare altri progressi.

50. *Carlo V. invia Cesare Ferramosca al Papa per calmarne l'animo.*

Avvegnacche l' Imperadore giusto motivo avesse di essere irritato contro del Papa, nondimeno sul principio del 1527. gl' inviò Cesare Ferramosca con lettere piene di umiliazione, e di affetto per trattare qualche accordio, protestando, che molestissima eragli stata l' entrata del Moncada, e de' Colonnesi in Roma (d), e che tutto era avvenuto senza suo ordine, e senza sua scienza; onde promettea ristorarlo di ogni sofferto danno, non solo come Imperadore, e suo Feudatario nel Regno di Napoli, ma altresì qual successore di quel Re, che meritamente ottenuto avea il cognome di Cattolico (e). Giunse il Ferramosca in Roma a' 21. Febbrajo, e per quan-

(a) *Guic. Ist. lib.* 18. *pag.* 41.
(b) *Ist. Civ. to.* 4. *lib.* 31. *cap.* 3.
(c) *Guic. Ist. lib.* 18. *pag.* 40. *Ros. giorn. pag.* 5.
(d) *Guicciard. Ist. lib.* 18. *pag.* 40. & 41.
(e) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 38.

quanto adoperato si avesse, nulla potè ottenere, perche grandi speranze nudriva il Pontefice di abbattere la imperial potenza, fidandosi sulle conquiste rapide, che fatte avea il Vaudemont colla sua flotta condotta dalla Francia. Ne avvisa *Gregorio Rosso* nel suo giornale (a), che soggiogato Salerno da' Franzesi, il Principe si sdegnò co' suoi Vassalli, perche eransi ad essi sottoposti, onde armò alcune compagnie, per dare il sacco alla Città; ma mentre a ciò disponeasi, si vide sulle dilei mura gran numero di soldati con quattro Capitani armati di splendidissime armi, che la difendevano, e creduto fu, che fosse l' Appostolo S. Matteo in compagnia degli altri Santi protettori, che la proteggessero, onde cambiò sentimento. Ma la lor protezione non giunse a reprimere la rapacità de' Franzesi, i quali non contenti di aversi presi i vasi di argento destinati al sacro culto di quello Appostolo, si rubarono anche il vaso, ove la sua manna raccoglievasi, e fin' anche quel tubo d'argento, con cui quella tiravasi sopra; quindi si è osservato dalla pia gente, che dopo tal tempo mai più la manna nella sua prima copia è scaturita.

51.
Nuovo accordio fatto tra Carlo V., e'l Pontefice.

E' molto lunga la lettera di Carlo V. esibita dal Ferramosca al Pontefice scritta in lingua latina, e porta la data di Granata de' 9. Novembre del 1527.; ed avvisar si potrà in essa come l' Imperadore cercò giustificare in mille modi la sua condotta. Se taluno curioso fosse di leggerla, viene interamente rapportata dal *Summonte* (b), che dice averne avuto copia fedele dall' eccellente Medico di quel tempo Sebastiano Ajello diligentissimo nel serbare tai antichi monumenti. Sia dunque,

(a) *Pag.* 7.
(b) *Tom.* 4. *lib.* 7. *cap.* 1.

que, che l' esposte ragioni persuaso avessero il Pontefice, o perche gran timore egli avea concepito dell' armata Cesarea condotta dal Borbone, che tuttavia calava in Italia, si dispose finalmente di ascoltare quei trattati di pace, che dal Launoy eransigli offerti, sebbene gli Oratori Franzesi, e de' Veneziani facessero in Roma ogni sforzo per mantenerlo costante. Partecipata al Ferramosca questa buona disposizione del Pontefice, tosto ne diede l' avviso al Launoy, il quale a' 25. Marzo senza indugiare si portò in Roma. Ivi conchiuso fu il trattato, con cui si convenne, che sospese si fossero le armi per otto mesi, di pagare all' esercito imperiale 60. mila docati, e che il Pontefice avesse dovuto restituire le Terre occupate nel nostro Regno, e nello Stato della Chiesa, e finalmente render si dovea al Pompeo Colonna la dignità di Cardinale, assolvendolo dalle Censure, oltre il più notato dal *Guicciardino* (a). Ma niuna cosa più premeva, che arrestare il cammino all'armata, che conduceva il Borbone verso Roma; onde restò anche convenuto, che il Launoy senza frapporre tempo portar si dovesse ad incontrare quel Capitano della imperial milizia per indugiar la dilui marcia, come già il Ferramosca erasi già prima incamminato per ottenere l' istesso intento, saper facendo la conchiusa tregua.

52. Il Launoy, e 'l Ferramosca non giungono ad impedire la venuta di Borbone.

Il Launoy partì da Roma a' 3. di Aprile per incontrare il Borbone; ma così egli, che il Ferramosca, il quale già prima arrivato era, non giunsero a distoglierlo della sua presa risoluzione, quantunque il Vicerè avesse promesso pagargli altri venti mila docati dal Regno di Napoli, oltre i prima sessantamila (b). Ma egli fe ri-

F

(a) *Guic. Ist. lib.* 18. *pag.* 47.
(b) *Id. ibid.*

rispondere, che obbligato non era ad accedere a quel vergognoso accordo; e portava anche per iscusa, che fermar non potea il suo esercito, perche non andasse avanti. Comechè quello conseguir dovea molte paghe, non potean queste soddisfarsi, che col sacco di Roma promessogli. Da questo già allettati erano i suoi soldati; onde sarebbe loro molto dispiaciuto il privargli di tal nudrita speranza. Recenti erano allora le sparse massime dall' Eresiarca Lutero contro la Romana Corte; perciò la più parte di essi, che dalla Germania ne venivano, credevano quasiche meritoria la sperata preda.

53. *Borbone s'incammina verso Roma, e si unisce colle truppe di Frondisperg.*

All'incontro il Borbone circa la metà di Gennajo andò ad unirsi in Firenzuola con Giovanni Frasperg, che a differenza del *Muratori* chiamalo il *Guicciardino* (a) Giorgio Frondisperg. Costui, come descrivelo lo stesso Storico (b) fu un Soldato di fortuna molto affezionato a Cesare, e alla gloria della sua nazione, avendo più volte in Italia combattuto contro i Franzesi con sommo valore. Gli saltò poi in testa di sostener quello, in cui mancavano i Principi, impiegandovi le sue facoltà. Quindi se ne andò in Germania, e coll' autorità acquistatasi raunò molta truppa senza promettere altro soldo, che la speranza di predare, e di arricchirsi in Italia, dando a ciascuno un solo scudo, e così dovean tenergli dietro per andare al soccorso di Cesare; al qual' effetto ottenne l' artiglieria dall' Arciduca. Intanto co' suoi Tedeschi accampato erasi verso Piacenza, ed a lui si unirono cinque mila Spagnuoli, e circa due mila fanti Italiani; onde si formò un poderoso esercito, con cui risoluto erasi di dare il sacco alla Città di Roma.

Per

(a) *Guic. Ist. lib. 15. pag. 424. a t.*
(b) *Lib. 17. pag. 31. a t.*

Per contrario il Vaudemont erasene andato per mare alla volta di Marseglia, come in sicurissima pace, ed il Pontefice con qualche ragione affidato sulla fatta tregua, e sulle promesse del Launoy, licenziato avea la maggior parte della sua milizia, e specialmente le bande nere del fu Gio: de' Medici, che componeansi di veterana gente. Comechè vide giunto il Vicerè a Roma, e restituite le Terre, avendo come eseguita la convenzione, credette di non più temere; ma colpato fu di errore, perche attender prima dovea le mosse del Borbone, ed assicurarsene per non paventare altro male. Quindi mentreche così ne stava sprovveduto di forze, improvisamente se lo vide venir sulle braccia col Frasperg, il quale era Luterano, e voce fu, come scrive il *Muratori* (*a*), che seco portasse sempre un capestro, con cui vantavasi di volere strangolare il Papa. Nel corso del tenuto cammino descrittoci dal cennato *Annalista*, colpito fu da apopletico accidente il Frasperg, onde lo condussero a Ferrara ad implorare l'ajuto dalla galenica scienza (*b*). Vedendo finalmente il Launoy, che arrestar non potea l'intrapreso viaggio, per far conoscere, che mantener volea la promessa fede al Papa, o che pur lo fingesse, se ne passò a Firenze. Non lasciò di far sentire al Borbone, che avea esso ricevuto facoltà dall'Imperadore di far pace, tregua, e guerra, anzi comandò a tutti gli Uffiziali sotto gravissime pene di non continuare il viaggio; ma questo espediente sol produsse, che il Marchese del Vasto con alcuni altri Signori Napoletani abbandonato avessero l'esercito. Alla perfine avea risoluto di portarsi di persona al campo

54. Vaudemont si ritira a Marseglia, e 'l Papa licenzia la sua truppa.

F 2 per

(a) *In an.* 1527.
(b) *Guic. Ist. lib.* 18. *pag.* 44.

per persuader da vicino quello arrabbiato Capitano; ma avvisato fu, che se colà compariva, in periglio era la sua vita. Il *Giovio* scrive però, che vi fosse andato, ed abboccatosi col Borbone, ma costretto fu tosto partirne per le tumultuanti grida de' soldati.

55. *Borbone avvicinato a Roma, il Pontefice ne prende timore per più motivi.*

Intanto nel principio di Aprile incamminossi l'esercito Cesareo verso la Romagna, ed a' 26. dello stesso mese poco lungi era da Roma. Su questo avviso non poco scorossi il Pontefice per moltissime cagioni. Era la prima, e forse l'assorbente, che stava sprovvedutissimo di denajo: la seconda, che abortiva il disegno di farsi l'impresa del nostro Regno: la terza finalmente, perche mendaci in tutto erano state le promesse fattegli da' Franzesi. Che non fe per rimediare al primo bisogno, ma tutto riuscì vano. Creò tre Cardinali per denari, i quali in quelle angustie neppure gli furon pagati. Convocò i Romani, ponendo loro avanti la difesa della Patria, perche prendessero le armi, ed i più ricchi somministrassero il modo di assoldar gente, ma fu un parlare a' sordi. Appena fuvvi un' uomo ricchissimo sopra tutti, che offerì solo l'impronto di cento docati, chiamato Domenico di Massimo, ma la sua avarizia ricevette il meritato fio, perche le sue figliuole, ed i suoi figliuoli divenuti preda de' soldati, somma eccessiva sborzar dovette per ottenerne la libertà (*a*).

56. *Launoy, e Avalos s'incamminano verso Napoli, e 'l primo si muore in Aversa.*

Il Launoy ravvisando, che nulla più far potesse, risolvette insieme col Marchese del Vasto, facendo altra strada, di condursi verso Napoli. Scrive il *Rosso* (*b*), che soleva dire il Papa, che di tutti i Capitani dell'Impera-

(a) *Guic. Ist. lib.* 18. *pag.* 50.
Dolce, Vita di Carlo V. pag. 40.

(b) *Giorn. pag.* 9.

peradore, ſolamente Criſtiano era il cennato Marcheſe. Il Vicerè però ammaloſſi mentre era in Averſa, e tra pochi giorni ſe ne morì nel ſeguente meſe di Maggio, ſuccedendogli nel governo di queſto Regno D. Ugo de' Moncada Spagnuolo di nazione, e creder debbo, che abbaglio preſo abbia il *Summonte* nel notar la morte di queſto Vicerè, che chiama quinto del noſtro Regno, nel principio di Dicembre, quantunque il *Parrino* (*a*) ſcriva, che anche altri così abbian creduto. Il dilui cadavere traſportato fu in Napoli, e ſepellito nella Chieſa degli Olivetani. Ne avviſa anche il *Parrino* (*b*), che a' ſuoi tempi eravi chi veduto avealo più di una volta veſtito di abito lungo di velluto negro, ſenza mancargli alcun membro, denti in bocca, o capelli in teſta, nè indagar ſapeaſi la cagione, perche quei Religioſi ſeppellito lo aveano in quella Cappella dipinta a freſco, e iſtoriata col fatto di Giona Profeta, ſenza eſſervi ſtato alcuno de' ſuoi poſteri, che in eſſa alcuna memoria vi aveſſe fatto ſcolpire di un sì illuſtre Capitano, che tanti rinomati Feudi poſſedette nel noſtro Regno.

57. *Varie oppinioni intorno al numero de' ſoldati del Borbone, e quando giugneſſe a Roma.*

L' eſercito, che conduceva il Borbone il *Summonte* (*c*) lo vuole di quarantamila ſoldati, tra' quali eranvi ventimila Tedeſchi, eſſendo Spagnuoli, ed Italiani gli altri. Il *Muratori* (*d*) lo fa molto meno, ed intorno al giorno, che giugneſſe a Roma anche diverſe ſe ne portano le notizie. Il *Guicciardino* (*e*) lo dice partito dal Contado di Arezzo a' 26. Aprile di queſto anno 1527., ſenza artiglierie, e ſenza carriaggi, per eſſere più

(a) *Teat. de Vic. to. 1. pag. 101.*
(b) *Ibid.*
(c) *Iſt. di Nap. to. 4. lib. 7. cap. 1.*
(d) *In an. 1527.*
(e) *Iſt. lib. 18. pag. 50.*

più ſpedito il ſuo cammino. A' 5. Maggio lo ſcrive arrivato su quei prati l' *Annaliſta*, il *Roſſo* (a) lo porta giunto alle mura a' *6*. dello ſteſſo meſe, e a' 14. il *Summonte*; qual varietà di ſcrivere su queſto arrivo non la noce al punto della Storia. La verità però, che comunemente ſi atteſta, ella ſi è, che ſcalate le mura di quella Città, tutti egualmente menaron le mani, ed in quel rincontro gli affamati ſoldati non da Luterani ſi conduſſero, ma come ſe niuna Religione aveſſero. Il Borbone però, che di eſempio eſſer volle, nel primo aſſalto verſo la porta di S. Spirito, ferito da una archibuggiata, vi laſciò la vita.

58. *Borbone mal veduto, perche ribelle del Re di Francia.*

Non rincreſcerà di ſapere, che giunto egli alla Corte di Ceſare, a' 14. Novembre del 1525., quantunque accarezzato ne foſſe come Cognato, e aveſſe ricevuto tutti i poſſibili onori., nondimeno tutti gli altri Signori della Corte l'abborrivano come perſona infame, chiamandolo traditore del Re. E' da notarſi ancora, che uno di quei Signori richieſto fu dall'Imperadore per contentarſi, che il ſuo palagio ſerviſſe per alloggiamento del Borbone, ed egli con grandezza di animo caſtigliano riſpoſe, che nulla negar potea a Ceſare, ma ſaper dovea, che appena ne foſſe partito, l'avrebbe bruggiato, come infetto d' infamia, onde riduceaſi a non eſſer più abitato da uomini di onore (b). Il tradimento fu ſempre abborrito, ed in fatti ne avviſa il *Boilau*, che Laſteno Olintiano avendo tradito, e venduto la ſua Patria Olintia, chiamato fu traditore da' ſuoi concittadini. Andò egli a lagnarſene con Filippo Re Macedone, il quale freddamente riſpoſe, che compatir dovea

vea

(a) *Giorn. pag. 9.*
(b) *Guic. Iſt. lib. 16. pag.* 478.

vea i suoi Vassalli, i quali eran sì grossolani, che non sapean chiamar le cose, che col proprio nome (a). Quindi apprender si deve, che il tradimento reca nausea anche a quello istesso, che ne riceve il vantaggio.

59. *Sacco di Roma, come eseguito.*

Intanto mancato il Capo a quella indomita truppa, ognuno comprender potrà, come alla cieca si menassero le mani, e quai furti, e quai rapine si commettessero. Una gran quantità de' Cittadini fu posta a pezzi, le donne di qualunque stato violate furono: le sacre reliquie calpestate di qualunque valore ne fosse stato l' ornamento, e fin' anche oltraggiaronsi tutte le statue di marmo. Nulla dico de' Cardinali, e de' Prelati, de' quali si fe un crudele strapazzo, e fin' anche i loro abiti, non che dello stesso Pontefice, impiegati furono in loro dispregio (b). Renzo da Ceri incaricato era della difesa di quella inclita Città, una volta Capo, e Signora del Mondo, ma debile riuscì, per essersi eseguita da gente non avezza al mestiere delle armi, che fu tumultuariamente raccolta dalle stalle de' Cardinali, e de' Prelati, dalle Botteghe degli Artefici, e dalle Osterie. Fuvvi anche l' accidente, che sull' apparir del giorno folta nebbia levossi, che celava il nemico esercito, talche dal fuoco, che faceva il Castello di S. Angiolo, quello niun danno ricevette. Altre particolarità descriver potrei, che avvennero in questo funestissimo accidente, ma oltre i tanti Storici, che l' un l' altro copiaronsi, anche con qualche diversità, tutte riunite ritrovansi nella continuazione della Storia Ecclesiastica fatta a quella dell' *Abbate Fleury*, ove minutamente sono additate (c).

Scri-

(a) *Boileau to. 1. sat. 1. pag. 20.*
(b) *Dolce, Vita di Carlo V. pag. 39.*
(c) *Histoire Ecclesiast. pour servir a la continuacion a celle de Monf. l' Abbè Fleury Tom. 26. pag. 473. edit. Paris. an. 1754.*

60.
Riflessione fatta dal Summonte sul sacco di Roma.

Scrive il *Summonte* : *ma fu miracolosa cosa , e di gran stupore , che in termine di due anni non si trovarono di tanto esercito cento vivi*. Ma in appresso, come dirassi, si ritrova mendace, perche quando descrive l'impresa fatta da Carlo V. su de' Turchi nell' Africa colla presa di Cataro , che fu nel 1538. , porta , che in quel Castello vi avesse lasciato 400. Spagnuoli , ch' eransi ritrovati al sacco di Roma , e che poi furon da' Barbari trucidati (*a*). Dunque molti anni dopo ne seguì la loro morte. Gran conto appurato dovette egli prendere sulla vita di quarantamila persone, per sapere il numero di coloro, che restarono in vita. Potea per altro fare a meno di entrare a spiare i divini giudizj, e con più di ragione dir potea, che per ventura altri peccati annidavansi in quella Città , che il Signore Iddio col braccio de' suoi nemici gastigar gli volle . Nel tempo di S. Gregorio Magno anche Roma da Attila restò saccheggiata , e nel V. secolo dell' era cristiana da' Goti, e da' Vandali restò sovente manomessa ; ma quel Santo Pontefice con maggior senno dicea: *peccatis nostris barbari fortes fiunt*. E di fatti con più di senno il *Muratori* dopo aver delineato con esatte pennellate una cotanto detestabile , ed orrorosa sciagura , ne soggiugne: *Giusti , ed adorabili sempre sono i giudizj di Dio ; e certamente i saggi di allora , tra' quali Tommaso da Vio Cardinal Gaetano , e Giovanni Fischero Vescovo Roffense poscia Cardinale , e Martire , non lasciaron di riguardar sì strepitosa calamità per flagello inviato da Dio alla non poco allora corrotta Corte di Roma*.

61.
Il Pontefice si ritira nel Castel S. Angiolo , e D. Ugo Moncada giugne in Roma.

Appena che Clemente VII. riseppe , che sboccata era nella Città la piena della indisciplinata masnada ; riti-

(a) *Ist. to. 4. lib. 7. cap. 7. pag. 127.*

tirossi in Castel S. Angiolo co' Cardinali, e Prelati del suo seguito, ove afflitto tratteneasi, rammentando seco stesso gli amari frutti de' suoi tenuti impegni, lusingandosi nel tempo medesimo, che giugner potesse l'esercito della lega per liberarlo. Ma a' 10. Maggio arrivò in Roma D. Ugo Moncada, e 'l Cardinal Pompeo Colonna, i quali colla loro autorità alcun freno posero alle molte scelleraggini, che dalla sregolata milizia praticavansi.

62. *Nascita di Filippo II., e dispiacere ricevuto da Carlo V. per la seguita prigionia del Pontefice.*

A 21. Maggio di questo calamitoso anno 1527. nacque in Ispagna il Principe Filippo, che detto fu il II. di questo nome, e ne giunse la lieta novella (a) in Napoli, ove feste grandi si ferono. Ma mentre molto maggiori se ne faceano nella Imperial Corte, giunse colà l'infausto avviso della prigionia del Pontefice; quindi fu, che l'Imperadore vestissi a bruno per dimostrarne al pubblico il ricevuto cordoglio, ed ordinò, che tosto quelle si sospendessero. Vero è però, che notato fu, che l'esterno duolo corrispondente non fu agli effetti; perciocchè non dimostrò alcun calore per la di lui libertà, anzi si credette, che desiderio nudrisse di vederlo condotto in Ispagna: talche dubbio mi rimane nel credere, che punito avesse di morte tutti quei, che di quello esercito capitarono nelle sue mani, come vuole il *Summonte* (b). Ma per contrario rapporta il *Dolce* (c), che Cesare subito inviò varj messi in Italia, imponendo a' suoi Capitani la sollecita libertà del Papa, con vietarsi a' Soldati il portarsi il rimanente della preda fatta.

I Re però di Francia, e d'Inghilterra anche impe-

(a) *Rosso giorn. pag.* 10.
(b) *to.* 4. *lib.* 7. *cap.* 1.
(c) *Vita di Carlo V. pag.* 40.

63. *Nuova lega contro Carlo V.*

pegnati dimostraronsi nel recare ajuto al Pontefice; ma questa lor premura piuttosto dipendeva dal voler depressa la gran potenza di Carlo, che sempre più si avanzava; onde di male occhio guardavanla, e pieni d' invidia la soffrivano, e con privato odio. Si uniron dunque tutti a suoi danni, entrando nello stesso impegno i Veneziani, gli Svizzeri, i Fiorentini, il Duca di Milano, e fin' anche in nome del Sacro Collegio quei Cardinali, che posti furono in libertà. Il *Giannone* nella sua Storia Civile (*a*) ha con ogni distinzione descritta questa guerra, ed indi la conchiusa pace tra 'l Re di Francia, e l'Imperadore, guidandosi dietro il giornale del *Rosso*. Ora io ripetendola ne prenderò le notizie non solo dallo stesso *Rosso*, ma anche dal *Guicciardino*, e da altri Storici, poco curando la pena di tutti riscontrargli, per appurarne per quanto sia possibile la verità degli avvenuti fatti, nel cui rapporto non sono tutti unisoni.

64. *Capitolazioni passate tra Carlo V., e 'l Pontefice.*

Il Re di Francia prese adunque al suo soldo dieci mila Svizzeri, ed unitigli all' altra sua truppa, compose un potente esercito, che inviò nell' Italia sotto il comando di Odetto di Foix Signore di Lautrec. Lascio nella penna quanto questo Capitano oprato avesse nel Milanese per combattere i Cesarei, perche molto dovrei dilungarmi in racconto, che non tocca il nostro Regno. Tra questo tempo il Papa co' suoi Cardinali stava come prigione, e tutto inteso era a proccurar la sua libertà. Il Lautrec, che facea mostra di essere inviato per farcela acquistare, tepidamente spingeva i suoi passi sul ricevuto avviso, che trattavasi la pace tra 'l suo Sovrano, e l'Imperadore; ma finalmente chiamato

fu

(a) *to.* 4. *cap.* 4. *lib.* 31., & *cap.* 5.

fu a Roma D. Ugo de Moncada già Vicerè successore del Launoy, e nell' ultimo di Ottobre trattato fu l'accordo, con cui restò convenuto, che il Papa dovesse obbligarsi di non esser contrario all'Imperadore riguardo alle cose di Milano, e del nostro Regno. Fu conceduta la crociata in Ispagna, ed una decima sopra le rendite Ecclesiastiche in tutti i suoi Regni. In mano di Cesare restar doveano Ostia, Civita Vecchia, e la Rocca di Forlì. Dovean darsi per ostaggio Ippolito, ed Alessandro suoi Nipoti, finche non giugnessero da Parma i Cardinali Pisano, Trivulzio, e Gaddi, che poi condotti furono nel nostro Regno. A Tedeschi dar si doveano ducati 75. mila, e 35. mila a Spagnuoli, per uscirsene libero da Roma co' suoi Cardinali, con portarsi in Orvieto, Spoleto, o Perugia. Dopo questa sua uscita sborzar dovea tra quindeci giorni a Tedeschi altrettanta somma, e 'l restò poi fino a più di duc. 350. mila tra tre mesi a Tedeschi, e Spagnuoli per dividersselo secondo le loro rate. Oltre le decime, permesso anche fu il poter alienare i beni di Chiesa; e per sicurezza di queste promesse diede per ostaggi i Cardinali Cesi, ed Orsino, i quali dal Cardinal Colonna condotti furono a Grotteferrata. Quindi accordato fu, che nel nono dì di Dicembre gli Spagnuoli accompagnar lo dovessero in luogo sicuro, in tal guisa *convertendosi per concessione del Vicario di Cristo (così sono profondi i giudizi divini) in uso, e sostentazione d'Eretici quelche era dedicato al culto di Dio*, come non potè fare a meno di esclamare il *Guicciardino*, che ci fa un tal racconto (a). Dice però il *Muratori* (b), che Clemen-

(a) *Ist. lib.* 18. *pag.* 63.
(b) *In an.*1527.

te sebbene a tutto avesse adempiuto per conseguir la sua libertà, anche diffidava de'Spagnuoli; onde di notte tempo uscissene dal Castello in abito di Ortolano, e raccolto in Prata da Luigi Gonzaga, condotto fu a Montefiascone, e poi in Orvieto senza seguito di alcun Cardinale, ed in istato tanto meschino, che uguagliar poteasi a' Pontefici de' primi secoli della Chiesa, quando perseguitati erano dagli Augusti Pagani.

65. *Scrive il* Summonte *essersi dati a' soldati* 400. *mila docati*.

Ne fa sapere il *Summonte* (a), che a' Soldati dati furono 400. mila docati, e perche mancava la moneta, dovettero fondersi tutti gli argenti, e vasi d' oro, che salvati eransi nel Castel S. Angiolo; anzi perche neppur bastava, uopo fu di esponere all' incanto tre Cappelli di Cardinali, da quali si ricavò grossa somma, che necessaria fu per soddisfare il contratto debito. Resto però nel dubbio, se questi tre Cappelli fossero gl' istessi, che da Clemente venduti furono in quella urgentissima necessità di preparar la difesa di Roma.

Presso il *Chioccarelli* (b) ritrovansi tai Capitoli sottoscritti colla data degl' 11. Dicembre del 1528., e di più si rapportano diverse commessioni date da Clemente VII. colla data del 1527., 1528., 1529., e 1530. dirette a Fabio Arcella Chierico di Camera suo Nunzio, e Commissario nel nostro Regno, dandogli la facoltà di riscuoter le decime da lui imposte, di vender parte de' beni stabili delle Chiese per aver denajo da pagarsi per la libertà di esso Pontefice, e de' Cardinali assediati nel Castello di S. Angiolo, e per pagare le somme promesse, e prese ad imprestito a cagion della medesima. Anzi leggesi un Regio *exequatur* accordato dal

(a) *To. 4. lib. 7. cap. 1.*
(b) *M. S. G. tom. II.*

dal Vicerè Launoy nel 1. Luglio del 1527. ad un Breve di Papa Clemente segnato a' 10. dell' antecedente Giugno nel cennato Castello, con cui s' impongono alcune decime nel nostro Regno, onde il Vicerè ne incarica l'esazione agli Uffiziali, poiche l' Imperador suo Padrone desiderava, che S. S. fosse onorata, e fuora d' ogni travaglio. Lo stesso praticò il Vicerè Moncada a' 19. Ottobre del 1527. per un ordine del Vescovo di Aversa, e del Reverendo Lucio Falmibeni Collettori di queste Decime, scrivendo al Percettore in Terra di Bari, acciò il denajo, che ne perveniva si fosse condotto a rischio delle Regia Corte in poter de' Succollettori. Su del qual punto poi altri monumenti ci restano presso lo stesso *Chioccarelli*, da' quali si rileva la premura per farsi una simigliante esazione, perche la medesima andava a ricadere, benche indirettamente, in benefizio dell' istesso Imperadore.

66. Lautrec s'incammina per la conquista del nostro Regno.

Il Lautrec intanto fermato erasi in Parma, e Piacenza, e di là passò a Reggio, ove seppe la ricevuta libertà del Papa; e perche notiziato fu, che a' 25. Gennajo del 1528. dichiarata già erasi la guerra contro l' Imperadore, diede mossa al suo esercito per invadere il nostro Regno, per la cui facile conquista determinato fu, che l'armata Franzese guidata dall' Ammiraglio Andrea d'Oria con quella de' Veneziani, portar si dovesse ad invader la Sardegna, per così divertire le Cesaree forze. Ma portò l'accidente, che il disegno rotto fu da contrarj venti; onde in vece di quella impresa, si condusse sul nostro littorale, per così meglio secondare l'impresa sul nostro Regno.

67. Strada tenuta da Lautrec per farne la conquista.

All' incontro il General Franzese aspettar non volle la primavera, ma a' 9. di Gennajo partito da Bologna, e a' 10. del seguente Febbrajo per la via della Ro-

Romagna giunse al fiume Tronto confine del nostro Regno dalla parte dell' Apruzzo (a). Le Città di questa Provincia furon tosto manomesse, poiche ritrovavansi sprovvedute di ogni difesa; onde apriron le Porte, andando dietro l'esempio dell'Aquila, la quale fu anche la prima al tempo di Carlo VIII. a dichiararsi a favor de' Franzesi (b). Avendo ivi fatto la rassegna del suo esercito, ritrovollo nel numero di 35. mila fanti, e cinquemila Cavalli, siccome rapportato viene dal *Gregorio Rosso* (c). Ma se al *Muratori* voglia prestarsi fede, non potea mai muoversi da Bologna il Lautrec a 9. Gennajo, quandoche a' 28. dello stesso mese dichiarata erasi la guerra a Burgos contro l'Imperadore, onde dopo un proporzionato tempo spinger dovea la sua truppa per la designata conquista. Di comune avviso son però tutti gli Storici, che sul comparire del Lautrec, tutte le Città di quella Costiera di buon grado si sottoposero alle armi Angioine.

68. *Si parte da Roma l'esercito Cesareo comandato dal Principe di Oranges.*

Intanto per la morte del Borbone l' armata dell' Augusto Carlo comandata era dal Principe di Oranges, e dopo quel gravissimo salasso dato alla Città di Roma, onusta delle Ecclesiastiche spoglie, di là partissene a' 16. Febbrajo per la difesa del Regno. Il *Guicciardino* però (d) ne segna la partenza a' 17. dello stesso mese, e ne rapporta la cagione: Imperciocche dimandavano i Soldati esser pagati, e 'l Papa per vedersi libero da quei perniciosi ospiti, sborzò loro altri ventimila duc., sotto colore di liberare i due Cardinali statichi, ed altri ventimila ne ricevettero dal Popolo Romano. In somma fama fu, che ne uscissero da Roma mille, e cinquecento Caval-li,

(a) *Ist. Civ. to. 4. lib. 31. cap. 4.*
(b) *Egly to. 4. pag. 113.*
(c) *Giorn. pag. 12.*
(d) *Ist. lib. 18. pag. 68. a t.*

li, e quattromila fanti Spagnuoli, due in tre mila fanti Italiani, e cinquemila fanti Tedeschi, giacche la peste gli avea di molto diminuiti. Con essi accompagnossi il Marchese del Vasto, che comandava la fanteria Spagnuola, la quale a mal' in cuore ubbidir volea all' Oranges. Ritrovandosi in qnesta gravissima tempesta il nostro Regno, la più parte de' potenti, e ricchi Baroni di lor grado portaronsi al Vicerè Moncada ad offerire in servizio del Padrone la roba, il denajo, e'l proprio sangue (a). Ma quella offerta transatta fu in moneta contante, che chiedette il Vicerè per supplire a quelle urgenze, che allora vi erano, ed in compenso della praticata generosità, diede la licenza, che in caso di necessità alzar potessero le bandiere della Francia, senzache loro imputato fosse alcun delitto di fellonia, o di ribellione. Ma come tra non guari dirassi, non così l'intese il Principe di Oranges, che cagionò la rovina di molte case, perche appoggiate sulla buona fede, e sulla licenza data da un Viceregnante, servite eransi dell' accordato permesso.

Penetratasi dal General Francese la mossa dell' armata di Cesare, stimò di prendere il cammino della Puglia, giacche quello degli Apruzzi malagevole al sommo riusciva per lo trasporto dell' artiglieria. Per descriversi con maggior sicurezza la tenuta strada, mi prenderò la guida dall' appurato giornale del *Rosso* (b). Ei fa saperci, che agli 8. Marzo giunse Lautrec a S. Severo, e Lucera di Puglia, e a' 12. uscì in Campagna, mentre gl' Imperiali giunti da Roma, ritrovavansi in Troja, Manfredonia, e Barletta con idea di combattere l'eser-

69. Qual cammino tenesse Lautrec per venire a Napoli.

(a) *Rosso giorn. pag.* 13.
(b) *Pag.* 14.

l'esercito Franzese. Infatti a' 14. dello stesso mese vi fu una scaramuccia, in cui andaron di sotto i Tedeschi, che furon costretti ritirarsi a Troja dopo aver perduto molta gente, e tra questa D. Garzia Cavaniglia Zio del Conte di Montella. All' incontro l' *Egly*, che anche fa il minuto racconto di questa impresa, scrive (*a*), che gl' Imperiali abbandonarono Troja, ove i Franzesi ritrovarono abbondanza di viveri, e di munizioni, delle quali scarseggiavano al sommo.

70. *Lautrec per qual motivo va lento nell' impresa.*

Ne avvisa poi altro Storico (*b*), che Lautrec giunto, ad Ascoli, inviò Pietro Navarro all' Aquila colla sua fanteria, mentre gli si erano già arrendute le Città di Teramo, e Giulia nova. Il Marchese Salluzzo colla sua gente s'incamminò per la Lionessa, che con altra truppa seguito era da Orazio Baglione. Tradditanto avvisato fu il Lautrec, che l' assegnamento fattogli dal Re, quando partì da Francia, in ducati cento trentamila il mese per le spese della guerra (de' quali ne avanzava circa ducati 200. mila) erasi ristretto, e che per tre mesi in avvenire a' soli docati 60. mila per mese riscuoteva, perciò cominciò a lagnarsi del suo Sovrano, come quello, cui mancava la fede, la memoria, e l'esempio del proprio danno; quindi per tal difetto cominciò a camminar lentamente l'impresa.

71. *Il Navarro conquista gli Apruzzi, e varj movimenti degli eserciti.*

Il Navarro intanto dopo la conquista dell' Aquila, da dove partissene il Principe di Melfi, dietro questo esempio occupò tutti gli Apruzzi. Si pensò di mandare quel Capitano in Foggia per riscuotere la rendita di quella Dogana in ottantamila ducati, che maturava per tutto Marzo. Il Marchese del Vasto cercò di opporvisi,

(a) *Tom.* 4. *pag.* 114.
(b) *Guic. Ist. Cap.* 18. *pag.* 68. 69.

si, e colla gente, che avea raccolta passò a S. Severo; ma intanto il Navarro entrò in Lucera, e dipoi in Foggia, ed i Spagnuoli ritiraronsi in Troja, Barletta, e Manfredonia. Il Lautrec col Marchese Saluzzo designato aveano d'ivi combattergli; ma riseppero dal Navarro, che inviato aveano a spiarne il sito, che in Troja vi erano da dodici mila uomini; quindi risolvettero agli 8. Marzo di ritirarsi in Lucera, e Foggia, poichè i grandissimi freddi della stagione non permettevano di stare in campagna. A' 12. dello stesso mese si accostò poi a Troja, ove uscirono i Tedeschi a scaramucciare; onde il Lautrec cercò di prendere altro sito, a tal segno, che l'esercito imperiale ridotto fu tra quello de' Franzesi, e S. Severo, da dove però andar non poteano i viveri al loro campo. In questo stato di cose il Marchese del Vasto fu in oppinione di venirsi a giornata, ma prevalse quella dell'Alarcone, che diceva di essere più opportuno di star sulla difesa.

72. *Conquista di diverse Città fatta dal Navarro nel Regno.*

A' 21. Marzo l'esercito Cesareo si ritirò in Ariano, onde il Lautrec stimò d'inviare Pietro Navarro per la conquista di Melfi, stimando opportuno di non lasciarsi dietro questa piazza. Di fatti la prese con assalirla a viva forza, e vi tagliò a fil di spada tre mila persone, come scrive il *Rosso*, o settemila, come slarga più la bocca lo *Storico Franzese*. Tra' prigionieri vi restò Sergianni Caracciolo Principe di Melfi, che valorosamente difendevala (a). Ascoli, Barletta, Trani, Venosa, ed altre Città convicine arrender si dovettero al vincitore, e per la conquista di Monopoli, e di altri luoghi vi cooperarono i Veneziani compresi nella lega, i quali somministrarono duemila uomini all'esercito Franzese.

H Sem-

(a) *Guic. Ist. lib. 18. pag. 70.*

73. *Disparità di pareri intorno la difesa di Napoli.*

Sempre più rinculavano gl' Imperiali; onde a' 24. Marzo passarono all' Atripalda, dipoi a Nola, e finalmente in Napoli. Quivi fu disparità di pareri intorno alla condotta da tenersi. Il Marchese del Vasto era in oppinione, che far si dovesse il campo fuori le mura della Città, riputando vilezza d' animo il rinchiudersi entro di essa. Per contrario il Vicerè Moncada, il Principe di Oranges, l' Alarcone, e gli altri Capitani furon di parere, che l' esercito dovesse tenersi entro la Città, per porre freno a qualche rivolta, che suscitar potessero alcuni Baroni della fazione Angioina; ed in fatti così fu eseguito.

74. *I Franzesi giunti in Napoli, come dispongono il loro campo.*

Intanto i Franzesi dopo aver lasciato qualche rinforzo nelle occupate Città nell' Apruzzo, e Capitanata, a' 3. di Aprile s'incamminarono verso questa Capitale (a). In essa eransi rinchiusi diecimila soldati per difenderla, ed all' Alacone incaricato fu il difender la Città di Gaeta. Porta l' *Egly*, che il Principe di Oranges in questa occasione avesse dato congedo ad una parte della truppa Italiana per una ragione di politica, che si tace dalla Storia. Lo stesso conferma il *Guicciardino* (b); ma questo rimarchevole fatto dal *Rosso*, ch' esser ne potea meglio informato, non vien riferito. Si avvicinarono adunque sempre più con prospera fortuna, poichè Capua, Aversa, Nola, Acerra, Pozzuolo, ed ogni altro luogo si sottopose al Franzese esercito. In fine a' 29. di Aprile si presentò innanzi la nostra Città incontro la porta Capuana, alloggiando in una collina, e propriamente nella masseria del Duca di Montalto, cui da allora innanzi dato fu il nome di Lautrec. Il Navarro

(a) *Guic. lib. 18. pag. 71.*
(b) *Ib. a t.*

ro poi occupò l'altre colline, che sono incontro la porta detta di S. Gennaro, e distese la sua ala fino a quelle del monte di S. Martino.

Dopo aver preso questa situazione il Campo Franzese, surse disputa tra' Comandanti sul motivo di ridurre la nostra Città alla lor divozione. Era questo un punto molto serio, poiche dipendeva da esso la conquista di tutto il Regno. Sapevano essi, che guernita era di scelta truppa, ben difesa da fortezze, e molto più provveduta di viveri, e munizioni, onde stimossi, che assediandola nelle forme, difficile ne sarebbe stata l'impresa, e di lunga durata. Si riflettè nel tempo istesso, che i vicini calori del tempo estivo cagionar poteano diversi accidenti, che contrastar la poteano, quando pure non l'avessero resa vana. Fu adunque conchiuso, come più sicuro partito, di tenere accantonata la truppa intorno alla Città fino al mese di Settembre, e intanto far battere la campagna da grossi distaccamenti, e fare scorrere per mare vicino i nostri lidi la flotta Franzese, poiche in sì fatta guisa impedito ogni soccorso, per necessità la Piazza capitolar dovea.

75. Condotta de' Franzesi nell' assedio della Città.

Contrario però fu il parere di Pietro Navarro, poiche dicea essere informato, che la Città non avea altra provista, che per due mesi, e mezzo; onde sembravagli più espediente di accamparsi più da presso a portata di cannone, e ponersi così in istato di profittare in ogni istante di tutti quei favorevoli accidenti, che ne potean sollecitar la conquista. Faceva anche riflettere, che mancar poteano i soccorsi dalla Francia, che le truppe degli Alleati sbandar poteano per mancanza di paghe, e che in fine eranvi molti funesti esempj di essere svaniti i progetti d'importanza per le frapposte dilazioni. Quindi ricevendo plauso il suo sentimen-

76. Contrario sentimento del Navarro, che fu eseguito.

to, si fe prender posto all' armata presso della Città, mentre Filippino d'Oria con otto galee di Andrea suo zio, e due navi da guerra ebbe ordine di guardare l'entrata del nostro porto, acciò non vi penetrasse alcun soccorso. Cercossi per questo disegno l'ajuto della flotta Veneziana, ma questa rimaner volle ferma per la conquista del rimanente delle piazze marittime del nostro Regno sull' Adriatico, che spettar doveano a quella Repubblica in vigor de' patti della lega, dopo l'intera conquista del Regno.

77. *Difesa disposta dal Principe di Oranges.*

Il Principe di Oranges vedendo così da presso i nemici, dispose diversi posti avanzati fuori la Città, che formavano un considerevol recinto con una specie di circonvallazione. Per supplire poi alla debolezza della più parte de' quartieri, fe alzare de' ridotti in varie distanze; onde con sì fatte precauzioni difficil cosa fu di chiuder per ogni parte la Città; ben vero però, che questa disposizione cagionò diverse scaramucce tra gli assalitori, e gli assaliti. Questi intanto, quantunque sovente restassero perditori, si rinfrancavano il danno, che soffrivano con far passare di notte tra la distanza de' loro ridotti alcuni corpi di cavalleria, che vedevansi rientrar nella Città, portando in groppa de' sacchi di biade, e di farina, che gli abitanti di Gaeta tenean pronti in alcuni luoghi, e poi col favor delle tenebre la somministravano, rendendo così vana la vigilanza dell' Oria, che inteso era colla sua flotta per impedire tal soccorso dalla parte di mare.

78. *Disposizioni eseguite per la difesa della Città.*

Ridotta la nostra Città in sì miserevole stato, intimorito il Popolo, si videro diverse processioni per implorare il divino ajuto; ma con prudenza il Marchese del Vasto, che condiscendente ritrovò il Vicerè Moncada, le fe tosto proibire, dimostrando però, che sommo lor

lor piacere era, che le orazioni privatamente si facessero nelle Chiese, e ne'Monasterj. Il monte di S.Martino fu fortificato, acciò non si occupasse da' Franzesi. La Torre del Sannazaro sita a Mergoglino fu diroccata, onde quel Poeta per lo ricevuto dispiacere fe cantar la sua Musa contro del Principe di Oranges, e pieno di dispetto ritirossi a Roma, ove si morì senza veder più Napoli. E finalmente aperte furono le mura del Monistero di S.Sebastiano, che vi stava attaccato per far correre con più libertà i soldati per difesa della Città, e durante l'assedio le Signore Monache trasportate furono in quello di D. Romita.

79. *Diversi Baroni del Regno si ritirano nella Città.*

Queste furon tutte le disposizioni date dal Comandante Cesareo: e nel mentre in tal periglio si era, parecchi Baroni del Regno si ritirarono colle loro famiglie nella Città, che tutti dal *Rosso* vengon descritti (*a*). Nel dì 2. di Maggio, che fu il primo Sabbato del mese si fe la solita processione per la liquefazion del Sangue di S. Gennaro, e portossi al Sedile di Nido, cui in quell' anno spettava il celebrarne la funzione. Il Signore però non si compiacque di consolare l'afflitto Popolo, il quale entrar volendo scioccamente a spiare i Divini arcani, già prognosticava (ma falsamente) la perdita della Città in quell' assedio, che soffriva. Ma qualora il non liquefarsi quel Sangue alcuna disgrazia presagir dovea, non v'era d'uopo di prevederne le future, perche le presenti allora, cioè della peste, e della guerra erano due visibili flagelli, co' quali la divina onnipotente mano per gli suoi giusti giudizj stava gastigando il nostro Regno. Si cercò in questa occasione di saper quanta gente atta alle armi vi fosse tra 'l Popolo Na-

(a) *Giorn. pag.* 18.

Napoletano, per poterſene ſervire, ove occorreſſe il biſogno; ma i Capitani Spagnuoli dopo alcuni giorni conſumati per tale affare, ſtimarono, che ſoſpender ſi doveſſe l'ordinato rollo, acciò celata reſtaſſe la forza, che quello tenea.

80. *Lettera intercetta da' Franzeſi, che dà loro ſperanza della ſollecita conquiſta della Città.*

Avvenne poi, che nello ſteſſo giorno 2. di Maggio, che da altri diceſi il 7. (*a*), da'Franzeſi preſo fu intercetto un bergantino, ſu di cui eravi lettera diretta dagli aſſediati all'Imperadore, con cui chiedevangli ſoccorſo di gente, e di denajo, aggiugnendoſi, che cominciata era a incrudelire la peſte, e mancate erano le acque, che da Poggio Reale venivano alla Città. Giuntane la novella al General Franzeſe, gli ſi accrebbe la ſperanza di aver preſto Napoli nelle ſue mani, il cui acquiſto avendolo come ſicuro, non avea voluto combatterla a forza d'armi a riguardo della ſua bellezza. Luſinga per vero dire, che avea qualche appoggio, perciocchè oltre la proſpera ſorte fino a quel tempo incontrata, acquiſtato avea al ſuo partito gran quantità de'primi Baroni del Regno, che dal *Roſſo* (*b*) anche mentovati ſono. Tra coſtoro fuvvi quel Principe di Melfi, che rimaſto prigioniere, come fu detto, non avea poi penſato il Principe di Oranges alla ſua libertà, come richiedeva il ſuo valore. Abbandonò intanto il ſervizio di Ceſare, e con eſſo quanto poſſedea nel Regno, e prendendo ſoldo dal Re di Francia, altro compenſo non ricevette per la perdita fatta de' ſuoi Stati, ſe non che l'ordine di S. Michele, di cui fu decorato.

81. *Diſcordie inſorte tra Oranges, e Moncada, che ſeguiti ſono da due partiti.*

Altri fatti rapporta il *Roſſo* nel ſuo *Giornale*, e ſpecialmente la praticata aſtuzia dal Capitan Franzeſe per

(a) *Guic. Iſt. lib.* 19. *pag.* 74.
(b) *Giorn. pag.* 22.

per tirar dalla sua parte Fabrizio Maramaldo Capitano di sommo valore: e già l'Oranges avrebbe fatto recidergli la testa, se il Vicerè Moncada tosto non fosse accorso a riparare sì crudo scempio, con far conoscere la tenuta frode. Or comechè tra 'l Moncada, e il Marchese del Vasto passava grande amicizia, perchè questi in tutte le passate guerre avea più a lui aderito, e non già all'Oranges, da ciò ne avvenne, che nell'esercito due partiti si facessero, cioè uno, che l'Oranges seguiva, e 'l Moncada l'altro. Tra costoro dipoi anche altra contesa surse, allorche accostossi alle nostre spiagge l'armata Franzese, comandata dall'Oria per opporsi ad ogni soccorso, che per mare penetrar potesse nella nostra Città. Conoscendosi la necessità di tenerne da lungi il nemico, ciascun di essi ne volea aver la gloria nell'eseguirlo. In questa impresa, che tentar doveasi, ne pretendea l'Oranges il comando per esser Generale dell'esercito. Il Moncada per contrario con più di ragione ne contendea la precedenza, per esser egli Vicerè, e Ammirante del Mare; ma in fine risoluto fu, che il comando si dasse al Marchese del Vasto, e al Gobbo Giustiniano veterano, ed espertissimo Capitano nel mare; quindi il Moncada per far conoscere, che sol contendea per l'onor della gloria nel servire il suo Sovrano, portar si volle a quella impresa da soldato volontario, dietro il cui esempio si esposero allo stesso cimento Ascanio, e Cammillo Colonna, Cesare Ferramosca, ed altri.

82. *Armata Navale di Napoli, come si componesse, e come quella comandata dall'Oria.*

Nel Porto di Napoli, eranvi sei galee, quattro fusti, e sei bergantini (a), il cui comando dato fu al Gobbo Giustiniano. Il Moncada col Marchese del Vasto s'im-

(a) *Egly Hist. to. 4. pag. 119.*

s'imbarcarono, e 'l Vicerè fe seguirsi da molte barche di pescatori, per dar timore al nemico. All' incontro in Napoli appena sei galee vi erano, e due navi da guerra, che frettolosamente armaronsi con quella più scelta gente, che rinvenir si potesse; talche questa succinta flotta nella notte del dì 1. di Giugno spiegò le vele, drizzando la prora verso l'Isola di Capri (a). Al far del giorno ivi approssimandosi, videro i soldati uscir da una grotta un'Eremita loro molto ben conosciuto. Chiamavasi costui *Consalvo Barretto*, che impiegato una volta al servizio di Marte, poi colà si ridusse a menar solitaria vita in servizio di Dio. Avendo osservato le galee imperiali, che non molto lungi passavano, disse, andate pur felici a combattere, poiche ho veduto in sogno questa notte la rovina, che farete de' vascelli nemici, donde dipenderà la libertà del nostro oppresso Regno: e dopo aver fatto questo avventuroso vaticinio, diede a quelle la sua benedizione. Fu questa ricevuta con infinito giubilo, ed a suono di tromba, a segno che ognuno teneva, come sicura la vittoria. L'effetto però fu contrario, e mendace ritrovossi l'Eremita. Comechè il Lautrec penetrato avea il disegno del Vicerè, e l'armamento, che facea, ne fè tosto avvisato l'Oria, e rinforzò il dilui equipaggio con quattrocento Archibugieri de' più bravi, che tenesse nel suo esercito sotto il comando del Capitan Cros. Così ne avvisa l'*Egly*, ma il *Rosso* vuole, che la notizia giugnesse prima all'Oria, il quale cercò il rinforzo di cinquecento Archibugieri, che imbarcati furono nella marina di Agropoli.

83. Combattimento Navale delle due armate, come seguisse.

Nello stesso primo dì di Giugno seguì la funesta battaglia navale, la quale viene con qualche divario rap-

(a) *Rosso giorn. pag.* 28.

rapportata dagli Storici. L'*Egly* (*a*), che ne ricolse le notizie stando in Francia, ne racconta, che l'Oria stando già pronto per ben ricevere il nemico, il nostro Vicerè partendo da Posilipo, e costeggiando verso il golfo di Salerno, fe prendere il davanti a due sue galee con ordine di procurare di tirare i Franzesi in alto mare. Essendosene avveduto l'Oria, si portò ad attaccarlo col seguito di tutti i suoi navilj, de' quali se ne separarono tre dagli altri, fingendo di evitare il combattimento; ma il loro disegno era di prendere il vento sovra de' Spagnuoli. Si spinse egli a dirittura contro degli altri bastimenti, e col primo colpo tolse di vita quaranta uomini sulla Capitana, tra' quali eravi il Capitano, ed alcuni Uffiziali. Per contrario l'artiglieria de' Spagnuoli collo sparo del primo bordo ammazzò il Capitano della galea dell'Oria, ne ferì il Padrone, ed alquanti marinai, e poi avvicinandosi a portata di schioppo, ne avvenne una vicendevole carneficina.

181. *La vittoria si dichiara in favor de' Franzesi.*

Intanto gli Spagnuoli, ch'eran superiori nel numero de' bastimenti ne tiravan vantaggio. Tre loro galee, mentre vivacemente portaronsi ad investire le Genovesi, quelle distaccate dall'Oria prendendo il vento superiore a forza di vele, e di remi, vennero sopra di esse attaccandone la Capitana, dandogli collo sperone al fianco. Il Moncada con fermezza ricevette l'assalto, ma ebbe il braccio trapassato da un colpo d'archibugio, della cui ferita si morì innanzi, che terminasse l'azione. La galea del Gobo fu anche mandata a fondo, e restò decisa la vittoria a favor de' Franzesi, i quali divennero Padroni delle tre fuste de' Spagnuoli, e delle tre galee, una delle quali montata era dal Marchese del Vasto.

(a) *Ib. To.* 4. *pag.* 119.

ſto. Due altre ſalvaronſi colla fuga, e un'altra ſi arrendette all'Oria.

82. *Prigionieri rimaſti nella battaglia Navale.*

Queſto naval combattimento lo ſteſſo Storico lo porta ſeguito nelle alture di Amalfi, numerando due mila Spagnuoli tra feriti, e morti. Tra 'l numero degl' illuſtri prigionieri, vi fu il Marcheſe del Vaſto, Aſcanio, e Cammillo Colonna, il Principe di Salerno, ed altri Signori, i quali da Filippino d'Oria inviati furono in Genova ad Andrea ſuo zio, come trofeo della ſua riportata vittoria con una delle preſe galee.

83. *Altro racconto del naval combattimento.*

All'incontro *Gregorio Roſſo* Autore ſincrono nel ſuo *giornale* (a) racconta, che le armate incontraronſi a Capo d'Orſo nel golfo di Salerno. L'Oria come eſperto del mare conoſcendo il favore del vento, ſi poſe in diſtanza con cinque galee, e ne laſciò tre altre di retroguardia per accorrere nel maggior fervore della battaglia, ove lo richiedeſſe il biſogno. Il Marcheſe del Vaſto, e 'l Giuſtiniano anche diſpoſero, che delle ſei galee della loro ſquadra, ne foſſero rimaſte due indietro, guadagnando il ſopravento per dar ſopra alle nemiche, quando lo ſtimavan neceſſario. Nel primo aſſalto un colpo di cannone, ruppe l'antenna della Capitana Imperiale, ſu di cui ritrovavaſi il Moncada, il Vaſto, e la gente di maggiore ſtima dell'armata. Queſto diſgraziato accidente la poſe in confuſione grande; e quantunque gagliardamente ſi foſſe combattuto, la vittoria fu de' Franzeſi. Il Moncada, e Ceſare Ferramoſca reſtarono eſtinti, e gli altri di ſopra nominati andarono prigionieri in Genova. Soggiugne anche, che l'Oria in quella congiuntura promiſe la libertà a' Mori, ed a' Turchi, i quali ſciolti da' ferri ferono prodigj di valore. Tal

(a) *Pag.* 29.

84. *Morte di Moncada, e sua condotta nel governo del Regno.*

Tal fu la morte del Vicerè Moncada nell' anno cinquantesimo della sua età. Delle sue virtù, e del suo valore ne tesse il *Parrino* (a) un lungo panegirico, che le di lui gloriose azioni meritar doveano. Egli venne al governo di questo Regno in Settembre del 1527. e ritrovollo esausto, e pieno di tante sciagure, che ne minacciavan vicina la perdita. Altro aver potea in testa, che far *leggi*, o *Prammatiche*, perche distolto sempre fu nell' applicazion della guerra, che sovrastavagli. Per sostener le necessarie spese, per le quali mancavagli il denajo, per non usar violenza, le ricevette da'Baroni di lor grado transigendone il loro personal servizio, e dichiarogli purgati da ogni nota di ribellione, se costretti erano di arrendersi a'Franzesi. Questa praticata politica in quello urgente bisogno non mancò chi l' avesse imputata a delitto, dicendosi, che non potea egli aver la facoltà di sciorre i vassalli dal vincolo della giurata fedeltà verso del Padrone. Non mancarono degli altri, che ferono il processo sulla sua disgraziata morte, dicendola giustamente meritata per divin gastigo, come se dal suo canto anche cooperato avesse al sacco di Roma; ma risponde il *Parrino*, che se le disgraziate morti argomento fossero della vendetta del Cielo, dal catalogo de' Santi toglier si dovrebbe un S. Simone Stilita ucciso da un fulmine sulla colonna, un Beato Giordano annegato nel mare, un S. Luigi Re di Francia estinto nell'Africa dalla peste, e tanti altri, che adoransi su gli Altari, i quali disgraziatamente terminaron la vita. Il cadavere adunque del Moncada condotto fu in Amalfi, e di là trasportossi in Valenza, ove da D. Gulielmo Ramondo Moncada suo zio Vescovo di Terrazona gli fu data

I 2 ono-

(a) *Teatr. de'Vic. to. 1. pag. 113.*

onorevol sepoltura, mentre nel Regno fu dichiarato Vicerè suo successore il Principe di Oranges, il quale ne prese il governo. Per contrario il *Guicciardino* (*a*) di questa naval battaglia fa una distinta descrizione, ma scrive, che tanto il Moncada, come il Ferramosca dopo esser morti, furon gittati a mare, onde segua il Lettore quella oppinione, che tornerà in suo piacere. Ne racconta anche le particolari circostanze di tutta l'azione, nè mi trattengo a ripeterle, perche ne sarebbe la terza narrazione, che inutile riputo.

85. *Lautrec per la succeduta vittoria crede più sicura la resa della Città.*

La descritta vittoria produsse la conquista di Castellamare (*b*), e potrà immaginar ognuno, come incoraggito avesse il campo Franzese, che a momenti attendeva la resa della nostra Città. Dopo di essa a' 10. Giugno giunse anche in Napoli l'armata Veneziana di ventidue galee, dopo aver fatta la conquista di Monopoli, e di Polignano. Anche ella si pose a costeggiar le nostre marine, perche alcun soccorso non vi penetrasse, ma con tutta la praticata diligenza mai mancavane da Sorrento, Capri, Procida, e da altri vicini luoghi, poiche la speranza del guadagno poneva ad ogni rischio quei, che lo conducevano. Tradittanto il Lautrec cominciò a far battere la Città dall'artiglieria sita però in quelle colline, ove accampato erasi Pietro Navarro, e tuttavia succedevano spesse scaramucce tra la gente dell'uno, e l'altro esercito, mentre che D. Ferrante Gonzaga comandava l'armata imperiale per l'infermità del Principe di Oranges. Ma vedendo il Lautrec, che per via della fame vincer non potea l'ostinazion degli assaliti, pensò espugnarla per mezzo della sete, con toglier loro

(a) *Ist. lib.* 19. *pag.* 74.
(b) *Ib. pag.* 75.

loro l'acqua, che dalla parte di Poggio reale s'introduce, e si divide poi ne' formali per lo comune uso. Il pensato espediente, mentre niun danno recò alla Città, che abbonda d'acque sorgenti, cagion fu, che il suo campo ne restasse distrutto. Comecchè volle torre il solito scolo delle acque, si fermaron queste, e non avendo corso in quel tempo estivo, vieppiù aumentarono le infermità nel suo campo, che dalla peste era attaccato.

86. *Lautrec fa altro disegno per introdursi nella Città, ma restò senza effetto.*

Pensò anche l'accorto Generale di rendersi Padrone della Città, con farvi penetrar la sua gente per mezzo di quei aquedotti, per gli quali non passando più l'acqua, comodo dar poteano il cammino per introdurvisi; su di che fidava nell'ajuto di alcuni Tedeschi, co' quali avea intelligenza, prendendo norma da quello, che altra volta praticato avea il Re Alfonso. Ma penetratosi questo disegno da un servitore del Marchese di Montesarchio, che stava nel campo Franzese, se ne partì, e ne recò l'avviso ad Annibale di Capua, il quale comunicò il tutto all'Oranges, e al Gonzaga. Questi senza indugiare, chiuder ferono con grosso muro la bocca del primo formale sito presso Porta Capuana, dal quale l'acqua negli altri si dirama, e di continuo osservar lo faceano, perche non fosse rotto da' nemici.

87. *La fortuna comincia a mancare a' Franzesi, e per quai motivi.*

In tal guisa cominciò a voltar faccia la prospera sorte de' Franzesi, ma il crollo maggiore lo ricevettero con esser loro anche venuto meno l'ajuto dell'armata navale. Come ciò avvenuto fosse, raccogliesi dal *Rosso* (*a*), e dal *Summonte* (*b*). Lo Andrea d'Oria mal soddisfatto era del Re di Francia, il quale volea torre Savona dal governo de' Genovesi. Di più gli avea cercato di man-

(a) *Giorn. pag.* 34.
(b) *Ist. di Nap. to.* 4. *lib.* 7. *c.* 3.

mandargli il Marchese del Vasto, e l'Ascanio Colonna, che teneva prigionieri, ed egli ricusò di farlo, tra perchè promesso avea al Vasto di non mandarlo in Francia, e perche temeva, che non accadesse lo stesso di quello, che avvenne col Principe di Oranges, il quale pervenuto in mano dell'Oria, glie lo chiedette il Re, ed avendocelo rimesso, lo fraudò della taglia, che meritava; ed oltre ciò creditore anche era di molte paghe, che conseguir doveva per le galee, che teneva al di lui servizio. Eran queste nel numero di otto, per le quali corrisponder gli si doveano trentasei mila scudi l'anno (a). In somma allegò moltissime cagioni, per le quali convenivagli abbandonar il servigio della Francia, come presso il *Guicciardino* sono tutte rapportate (b): Adizzato il Re coll'Oria, ordinò a Monsignor di Barbesì suo nuovo Ammiraglio, che quando portavasi in Napoli per condurre gente, monizione, e denajo per lo suo esercito, avesse proccurato in ogni conto di arrestare l'Andrea d'Oria. Ma non riuscì il colpo, poiche costui ritirato erasi a Lerice, fuggendo da Genova, la quale al pari della nostra Città travagliata era dalla peste.

88. *Armata navale di Francia, e de' Veneziani giugne in Napoli, ma senza profitto.*

Giunse poi l'armata del Barbesì alla veduta di Napoli sul principio del mese di Luglio, ed unitasi colla Veneziana, proccurò di tentar lo sbarco della sua gente a Ponte licciardo; ma ne fu impedita da D. Ferrante Gonzaga. Il Lautrec, cui molto importava questo richiesto soccorso, inviò colà il Conte Ugo Pepoli colle sue bande nere, e di poi Valerio Orsini colla cavalleria, quindi attaccatasi una fiera zuffa, poco mancò, che il

(a) *Guic. Istor. lib.* 18. *pag.* 56.
(b) *Ib. lib.* 19. *pag.* 78. *a t.*

il denajo rimesso da Francia non venisse in mano de' Cesarei. Il Pepoli vi restò prigioniere, e cambiato fu con un Cavaliere Spagnuolo, e molte persone di conto restaron ferite in questa mischia (a).

89. *Il Marchese del Vasto persuade Oria a lasciare il servizio di Francia.*

Ma quanto strane sono le vicende del Mondo. L'Andrea d'Oria mentre presso di se teneva prigionieri il Marchese del Vasto, e l'Ascanio Colonna, cercava persuader loro, che abbandonato avessero il servizio dell' Imperadore, con prender quello del Re di Francia, giacchè le cose di Napoli eran disperate, nè speranza eravi da potersi più salvare. Di poi il Marchese del Vasto accortosi del disgusto, che passava tra l'Oria, e'l Re di Francia, cominciò a persuaderlo, che miglior partito avrebbe incontrato, impiegandosi al servizio di Cesare, da cui oltre il ricevere maggiore autorità sul mare, sarebbe stato arricchito colle spoglie de' Baroni ribelli di Napoli, ed oltre ciò salvato avrebbe Genova, che da' Franzesi di quel tempo dicevala tiranneggiata.

90. *Oria lascia il servizio della Francia, e si attacca a quello di Cesare.*

In questo rincontro ritrovandosi battuto l'Oria da due sproni, cioè dal ricevuto oltraggio dal Re di Francia, e dalle larghe promesse, che faceagli il Marchese del Vasto, insieme con questi partissene da Lerice, e ne passò in Genova. Ivi ritrovossi a caso un Frate Zoccolante dell'Ordine di S. Francesco, chiamato Giacomo di Procida, che portavasi in Ispagna per lo Capitolo generale, che far doveva la sua Religione. Era costui nemico del Marchese del Vasto, onde gli consegnò le lettere dirette all'Imperadore, e a Gio: Battista Castaldo, che ivi stava per assistere in quella Corte a' negozj del Marchese. Giunse felicemente il Frate, e'l Castaldo si adoprò con tanta efficacia, che tosto invìò carta

(a) *Guic. Istor. lib. 19. pag. 81.*

ta firmata in bianco dall'Imperadore, in cui l'Oria scriver dovevaci ciò, che desiderava. Quindi ricevuto questo sicuro pegno, inviò Erasmo d'Oria suo parente a giurar fedeltà in suo nome in mano dell'Augusto Carlo, e per fàr ridurre in forma di privilegio quello, ch' ei bramava. Dopo ciò separossi dalle galee di Francia, e scacciò i Franzesi da Genova, gridandosi libertà da' Genovesi, i quali erger gli ferono una statua di marmo nella pubblica piazza per gratitudine di un tanto ricevuto favore. All'incontro il Re di Francia tardi conobbe il commesso errore, e tanti mezzi praticò con varie offerte per tirare l'Oria alla sua divozione. Inviogli Pier Francesco da Nocera per indurlo di nuovo a' suoi stipendj: promise pagargli i venti mila docati de' soldi attrassati, altri venti mila per la taglia del Principe d'Oranges, altra volta preso da lui, e poi liberato dal Re, quando a Madrid fe la pace coll'Imperadore; e nel caso volesse concedergli i prigionieri, che presso lui teneva, l'avrebbe pagato la taglia prima, che uscissero dalle sue mani (a). Ma l'Oria ricusando ogni offerta, posta Genova in libertà, e ricuperata Savona, se ne venne in Napoli co' suoi prigionieri, che liberi divennero. Fu dipoi nel 1531. ricompensato dall'Imperadore, che lo fe Principe di Melfi, donandogli questo specioso Principato, che poco innanzi devoluto era alla Regia Corte per la ribellione di Giovanni Caracciolo, ed oltre ciò decorollo dell'ordine del toson d'oro: e racconta il *Summonte* (b), che per molto tempo udissi motteggiare da' fanciulli, *quando il Marchese andò per mare, Andrea d'Oria fece rivoltare*.

Di-

(a) *Guic. Ist. lib.* 19. *pag.* 80.
(b) *Tom.* 4. *lib.* 7. *cap.* 3.

91. *Peste introdotta nel campo Franzese, e morte di Lautrec.*

Diversi altri fatti di armi seguirono nel Regno, che rapportati sono dal *Rosso* (*a*), e mi dispenso di mentovargli come non necessarj, benche da essi si anderebbe ad individuare, quali fossero quelle famiglie, che il partito Angioino seguivano, e quali l'Imperiale. Intanto fuvvi un bandito di nome Verticillo, il quale ricevuto avea la grazia dal Principe di Oranges de' commessi misfatti, che purgogli con fare uscire ogni notte dall' assediata Città sacchi pieni di grano fracido, e buttarlo poi nelle acque, che beveano i Franzesi. Queste si corruppero a segno tale, che i cavalli bevendola, crepavan tutti, e da ciò può argomentarsi, qual' effetto producessero ne' soldati. In tal guisa smilzo di molto si ridusse il campo Franzese, e molto più lo divenne col maturarsi delle uve, delle quali la famelica truppa fe orribile guasto; talche la pessima aria del sito, ove era accampata, l'acqua corrotta, e lo smoderato cibarsi di quel frutto, cagionarono un morbo pestilenziale, che da giorno in giorno empier facea le sepolture di migliaja di uomini (*b*). Dice l'*Egly* (*c*), che tutto l'esercito si ristrinse a quattromila uomini a piedi, e non più che a cento genti d'armi capaci a poter combattere. Di che avvedutosi il campo de' nostri assediati prese tale ardire, che uscì dalla Città, andando a far strage de' Franzesi fin dentro i loro ridotti. Quantunque però il Lautrec consigliato fosse a mutar sito, cocciuto volle sempre ivi restare, colla lusinga, che tra poco la Città sarebbesi a lui renduta per la fame. Ma sempre più scorgendo abortito ogni suo disegno, pien di dispetto s' infermò,

K

(a) *Giorn. pag.* 38.
(b) *Summ. loc. cit.*
(c) *Loc. cit. pag.* 122.

mò, e non ritrovando riparo il suo male, finalmente a' 15. Agosto si morì con fama di poco prudente Generale, tuttochè prima acquistato avesse il nome del primo Capitano della Francia: onde a ragion veduta riflette il Padre Daniele, che molto nuoce la dura testa di un Generale, il quale preferir vuole la sua gloria al vantaggio dello Stato, ed alla salute del suo esercito.

92. *Sepoltura di Lautrec, e di Pietro Navarro.*

Tal fu la fine del famoso Lautrec, che sepellirono nella Villa di Montalto. Si scrive, che da uno Spagnuolo gli si fosse riciso il capo, che sotterrò nella cantina della casa, ove egli abitava nella piazza della Sellaria per farne mercato con qualche Cavalier Franzese. Ma vano riuscì il disegno, perche avutosene la notizia da Consalvo Duca di Sessa, nipote del gran Consalvo, sepellir lo fe in una sua Cappella nella Chiesa di S. Maria la Nova nel sepolcro di marmo appresso il corpo di S. Giacomo della Marca (*a*). L' *Egly* (*b*) lo porta anche così sepellito, e ne chiama in testimonio il *Celano tom.* 4. *pag.* 12. *e* 13. Altresì nello stesso luogo onorata sepoltura si diede a Pietro Navarro, che ritrovossi morto in Aversa, ed a entrambi prodi guerrieri due iscrizioni si ferono, che dal *Summonte* (*c*), e dal *Parrino* (*d*) ritrovansi trascritte.

93. *Fedeltà de' Napoletani in tempo dell' assedio.*

Questa fu la fine del famoso assedio sofferto dalla nostra Città sotto l' Imperador Carlo V., e notato fu, che mentre soffrivasi il grave incomodo della fame, e l' intolerabile insolenza dell' esercito, che angustiavala, non vi fu persona, che di spia servisse a' nemici, e dasse loro alcun ricovero, tanta era la fedeltà, che porta-

(a) *Summonte to.* 4. *Ist. lib.* 7. *cap.* 2.
(b) *Hist. des Roy des deux Sic. pag.* 123.
(c) *Ib.*
(d) *Teatr. de Vicer. to.* 1. *pag.* 126.

tavano verso del Padrone. Se questa fosse stata poi rimunerata a dovere si scorgerà, quando le ricevute *grazie* si esporranno.

94. *Sloggia l' esercito Franzese, e per istrada battuto fu dal Cesareo.*

Le smunte reliquie del Franzese esercito a' 28. Agosto sloggiarono da Napoli sotto il comando del Marchese Saluzzo (*a*), e portaronsi alla volta di Aversa accompagnate da pioggia, tuoni, e lampi, e per istrada essendosi incontrati cogl' Imperiali guidati da D. Ferrante Gonzaga, seguì un altro attacco, in cui restò prigioniere il Navarro, il quale di là a poco ritrovossi morto nel carcere, e fu poi sepellito, come si è detto. Vi restò anche prigioniere il Saluzzo ferito nel ginocchio, con essersene morto in Napoli (*b*). Nel tempo istesso ripresa fu Capua da Fabrizio Maramaldo, mentre quei pochi Franzesi, che vi stavano, facean l'esequie del Conte Ugo de' Pepoli, che comandava i Fiorentini uniti nella lega.

95. *I Franzesi rimasti fan capitolazion col Principe di Oranges.*

Venuto, che fu in Napoli l' Andrea di Oria, i Franzesi, che stavano sotto il comando del Principe di Melfi tolsero l'assedio a Gaeta. Quindi vedendosi privi di Capua, e di Aversa, verso i 6. di Settembre come scrive il *Rosso* (*c*) capitolarono col Principe di Oranges, che succeduto Vicerè era al defonto Moncada. Fu adunque convenuto, che restituita si fosse Aversa agl'Imperiali, e che i Capitani Franzesi si adoperassero, che tutto il rimanente del Regno da essi posseduto, e da'Veneziani ritornasse alla devozione dell'Imperadore, potendosene andar liberamente, ove volessero, e che gl' Italiani non dovessero per sei mesi servire contro di Cesare.

 L'ar-

(a) *Guicc. Ist. lib.* 19. *pag.* 82.
(b) *Rosso giorn. pag.* 45. 46.
(c) *Pag.* 48.

96. *I Franzesi, come lasciano la Puglia.*

L'armata Veneziana divisa dalla Franzese s' incaminò verso Levante, e verso Ponente questa, che rotta fu dall'Andrea d'Oria, quando ne ricevette la notizia della sua partenza. Nella Puglia, e nell' Apruzzo annidavano altri Franzesi, ed altri pochi ne stavano nella Calabria, de' quali non si teneva conto. Come ne fossero sloggiati, sarà miglior cosa di separatamente ragionarne. In quanto alla Puglia l'Oranges vi mandò D. Ferrante Gonzaga colla cavallaria per tenersi a freno quei, che ritirati verso la riviera dell'Adriatico, vi si erano fortificati colla speranza di aver soccorso dalla Francia, e di ritornare altra volta verso Napoli, e intanto infestavano con continue scorrerie le vicine Provincie.

97. *Alarcone, e'l Marchese del Vasto inviati a tale esecuzione.*

Nel giorno dell'Epifania del seguente anno 1530. spedito fu nella Puglia D. Ferrante d'Alarcone, per essersi preinteso, che da' Veneziani faceansi apparecchi per rinovare con maggior vigore la guerra in quelle marine. Nel mese poi di Febbrajo stimò l'Oranges di mandare il Marchese del Vasto colla sua Fanteria Spagnuola in Puglia, ove i Franzesi tenevano ben guarnita Barletta, e gli Veneziani Trani, Polignano, e Monopoli. Il Vasto ivi giunto, lasciò di assediar Barletta, in cui eravi il nerbo delle forze Franzesi, e tirò verso Monopoli, che tenne assediata, battendola senza profitto colla sua artiglieria. Lo stesso avvenne a Luigi Farnese, Marzio Colonna, e Colantonio Caracciolo, che il Vasto inviato aveagli a ricuperar Viesti, e Vico nel Monte S. Angiolo, che ancor da' Franzesi si tenevano.

98. *I Franzesi, come si difendono nella Puglia.*

Verso il principio di Maggio Federico Caraffa Luogotenente di Simone Romano uscì dal Monte S. Angiolo, ed occupò S. Severo, e dopo unitosi col Principe di Melfi occuparono Molfetta. All'incontro il Simone Romano

mano

mano uscito da Barletta coll' ajuto dell' armata Veneziana tentò di occupare la Città di Bari; ma perche gli fu detto, che il Re Ferdinando I. per prendersi gli argenti dalla Chiesa di S. Nicola per servirsene per la guerra di Otranto contro i Turchi, se n' era il Santo molto offeso, tal che sì lui, come la sua casa da giorno in giorno era andata da male in peggio, perciò spinto dal rispetto della religione, se ne passò a Brindisi. In fatti gli riuscì di occupar quella Città coll'ajuto dell' armata Veneziana, ma facendo l' assedio del Castello vi restò ammazzato da un colpo di artiglieria.

99. *Carattere di Simone Romano.*

Questa picciola guerra fatta nella Puglia, anche distintamente, oltre il *Rosso*, la descrive il *Guicciardino* (a), e ne forma del Simone Romano il carattere di uno scorritor di Campagna, anziche di un Capitano di truppa regolata. Comandava egli un picciolo corpo di cavalli leggieri, e di duecento cinquanta fanti, e con essi girando per ogni dove potesse far preda, conduceva poi in Barletta ogni sorte di vivere. Quando si parlerà della Calabria, si vedrà come anche questo prode predone facesse le sue bravure.

100. *In Apruzzo gli Aquilani prendono le armi in favor de' Franzesi.*

Passo ora agli Apruzzi, lasciando per anche molta porzion della Puglia in mano de' Franzesi. Ivi avvennero gran rumori tra quei Popoli, e gli Aquilani presero le armi. Istigati essi furono da alquanti Cittadini potenti di casa Franchi (*b*), da'quali convien credere, che discenda la nobil famiglia del nostro chiarissimo Avvocato D. Carlo Franchi, che addita l' Aquila per sua Patria, onde si saccheggiarono molte case, e specialmente quella di

(a) *Guic. Ist. lib. 19. pag. 87. a t.*

(b) Il Parrino dice: *sollevatasi una gran turba di Contadini col favore de' Franchi principali Cittadini di essa. Teatr. de' Vic. tom. 1. pag.* 128.

di Giulio di Capua, detto allora Vicerè della Provincia, che oggidì col nome di Preside si spiega: Gio: Giacomo Franchi occupò la Matrice, ed inalzò le bandiere della Francia. Si vuole anche, che il Vescovo di quella Città avesse di molto contribuito a tali mosse per farsi alcun merito con quel Re. Gli Apruzzesi, che vassalli erano del Duca di Atri negarono l' ubbidienza ad Ascanio Colonna, cui dato fu quel Ducato, per essersi avuto come ribelle il Duca di Conversano. Ma poi essaminatasi meglio la causa del vecchio Duca di Atri, si ravvisò, che in lui non cadeva alcun sospetto di ribellione, poicche non dovea esser tenuto della mancanza de' suoi vassalli; quindi ricuperò lo Stato, e 'l Colonna ne fu in altra guisa ricombenzato.

101.
Il Marchese del Vasto riduce l'Aquila all' ubbidienza, e come i Cittadini ne restaron puniti.

Molto più felice riuscì l' impresa dell' Aquila eseguita dal Marchese del Vasto, perche arrivandovi da presso, presero la fuga tutti i colpevoli. Vi entrò poi il Principe di Oranges, e ne gastigò i cittadini colla pena di pagar cento mila ducati. Scrive il *Guicciardino* (a), che gli avesse loro tolta la cassa di argento, che Luigi X. Re di Francia dedicata avea a S. Bernardino, il cui corpo ivi erasi riposto. Ma è più verisimile quello ne avvisa il *Rosso* (b), cioè, che per pagarsi la somma tassata, vender dovettero gli Aquilani gli argenti delle Chiese, tra' quali fuvvi la mentovata cassa. Questa vendita però neppure bastò a pagare il debito, onde fu loro fatta la grazia del di più, che restavano a dare. Con questo esempio ricuperata fu anche la Matrice, che custodivasi da Camillo Pardo con quattrocento fanti. Egli stimò di uscirsene colla promessa di ritor-

(a) *Ist. lib.* 19. *pag.* 87.
(b) *Giorn. pag.* 57.

tornarvi, ma più non si vide, portandosi seco tutti i denaj, che i Fiorentini inviato aveano per sostener quel luogo. Colla Matrice finalmente si arresero Lanciano, e tutti gli altri luoghi dell'Apruzzo.

102. *Prosperi successi di Simone Romano nella Calabria.*

Il Simon Romano avendo seco due mila fanti tra Corsi, e Paesani nella Calabria, avea prima avuto prosperi successi, quantunque a lui opposto si fosse il Principe di Bisignano, ed un figliuolo dell'Alarcone con mille, e cinquecento fanti. Ma non potendogli resistere, si ritirò in Taranto, onde il Romano acquistò Cosenza per accordo, ed una vicina Terra, ove prese il Principe di Stigliano, e 'l Marchese di Laino suo figliuolo, e due altri di essi (*a*).

103. *Oranges come gastiga i Baroni, che creda ribelli.*

Prima però, che l'Oranges ponesse mano a far sloggiare i Francesi dal Regno, che poi per effetto dell'immediata seguita pace ne restò purgato, comechè bisogno avea di denajo, procedè ad una rigorosa confiscazione, e condanna di diversi Baroni, che chiamò ribelli, perche acclamato aveano i Franzesi per campare dal furor della guerra. Eransi eglino fidati sulla ricevuta sicurtà datagli dal Moncada in tempo, che ne ricevette il soccorso di denajo in quel calamitoso tempo, in cui teneane un preciso bisogno. A nulla valse la parola datagli da quel Vicerè, e la buona fede, colla quale procedettero, fu stimata da nulla. In questa processura si servì l'Oranges del consiglio di Geronimo Morone, che dal *Rosso* (*b*) si vuol di Nazion Milanese, e Genovese dal *Giannone* (*c*). Il Duca di Bojano, e 'l Conte di Morcone ebbero la testa mozzata, e lo stesso praticato avreb-

(a) *Guic. Ist. lib. 19. pag. 75. a t.*
(b) *Giorn. pag. 49. 50.*
(c) *Ist. to. 4. lib. 31. cap. 4.*

avrebbe del Principe di Melfi, del Duca di Somma, del Marchese di Montesarchio, del Conte di Nola, del Conte di Castro, del Conte di Conversano, di Pietro Stendardo, e di Berardino Eilingiero, se avesse potuto avergli nelle mani; ma il Montesarchio, il Conte di Nola, e 'l Filingiero si morirono per buona loro sorte innanzi che i Franzesi sgomberati fossero dal Regno, e gli altri andarono a ricoverarsi in Francia.

104. *Dubbio, che nasce sulla decapitazione del Conte di Morcone.*

Su questo funesto racconto avvertir però conviene, che il *Giannone* vuole il Conte di Morone colla testa mozzata, e ne allega il *Rosso* in testimonio. Questo Autore però dice, che stato fosse il Conte di Morcone, ma talvolta questo divario ha potuto nascere da un error di stampa nello scrivere *Morone* per *Morcone*, non potendosi tai falli evitare per quanta diligenza si pratichi. Ma quando si volesse il Morcone decapitato, nè anche sarebbe vera la notizia, se pur sia stato quello il Giacomo Maria Gaetano. Poicche si ha, che nel 1532. in tempo del donativo de' doc.600.mila fatto dalla Città sotto il governo del Cardinal Colonna, tra le grazie richieste, e sottoscritte dall' Imperadore in Ratisbona, vi fu quella contenuta nel Cap. XXIX. (a), con cui chiedevasi restituirsi il Conte di Morcone Giacomo Maria Gaetano nel suo onore, e nel possesso de' suoi Beni confiscati, nulla ostante la sentenza, con cui per la sua ribellione era stato anche condannato a carcere perpetua, oltre la confiscazione sudetta: e la risposta si fu: *Cæsar. & Reg. Majestates usæ sunt, & deinceps utentur in his ea, quæ decet clementia*, come potrà leggersi nel §. 43. del seguente libro. Sicchè ravvisar non si saprebbe la clemenza di Cesare, se recisa la testa avesse voluto a colui, che

(a) *Fol. 92.*

che al solo perpetuo carcere era già stato condannato. Oltre ciò questa tragedia si vorrebbe seguita in tempo del Principe di Oranges. E la grazia chiesta fu in tempo del Cardinal Colonna, che nel Viceregnato gli succedette: nè in questo tempo vivo esser potea quel Conte, se alla disgraziata morte descritta dal *Rosso* soggiaciuto fosse più anni prima: Sicchè dovrà dirsi, che o egli preso abbia abbaglio, e con lui il *Giannone*, che seguillo, o che pure altro Conte di Morcone vi fosse, di cui nel nostro Regno non vi ha notizia.

105. *Baroni, che patirono la confiscazione de' loro beni.*

Egli è a credersi, che tutti quei dianzi descritti notati fossero di maggior delitto, perche altri Baroni si scusarono, mercè il permesso datogli dal Moncada nel poter alzare le bandiere Franzesi: ma appena giovò quello per non far perder loro la vita, poicche la roba fu tutta aggiudicata al Fisco. Lor disgrazia fu, che morto si fosse il Moncada in quella battaglia navale, perche se ancor vivea da Vicerè, difficilmente mancato avrebbe nel sostener la sua parola. Soffrirono adunque questo amaro colpo il Duca di Ariano, il Conte di Montuoro, e'l Barone di Solofra di Casa Zurlo, il Barone di Lettere, e Gragnano di Casa Miroballo, il Duca di Gravina, e Roberto Bonifacio di recente divenuto Marchese d'Oira. Questi due ultimi però con transazione ricuperarono i loro Stati, come anche il Duca di Atri.

106. *Si contende, se l'Aquila fosse stata separata da' suoi Casali.*

Scrive il *Giannone* (a), che in questo rincontro i più rinomati Giureconsulti dell'Italia impiegaron la loro penna in difender l'innocenza de' Baroni, tra' quali *Decio* ne compilò più *consigli*. Dice anche, che l'Aquila fosse stata spogliata della giurisdizione, che teneva sopra molti Casali, che l'Oranges donò ad alcuni Ca-

L pi-

(a) *Ist. civ. to. 4. lib. 31. cap. 4. in fin.*

pitani del suo esercito; ma questo ultimo fatto si tace dal *Rosso*, le cui orme ha egli esattamente seguito in questo racconto, nè addita alcuno Autore, donde tratta abbia una tal notizia, che rimarchevole sarebbe. Ma omai questa dismembrazione lungi è già da ogni dubbio, e solo tuttavia nel Tribunale della Regia Camera si sta altercando, se per effetto di questa separazione de' territorj, la Città dell' Aquila su di essi perduto abbia la sua giurisdizione. Pretendono i Castelli dell' abolito Contado, che gli Aquilani soggiacer debbano al peso della bonatenenza per quei terreni, che ivi possedono. Per contrario sostiene la Città, che scevera esser ne debba, come quella, che sofferto non abbia un tal dismembramento. Due Avvocati luminosi del nostro tempo impegnato hanno le loro penne dando alla luce varie scritture, con cui con somma erudizione sono stati intesi a fondar la lor diversa ragione, ponendo in lambicco la Storia de' bassi, e de' mezzi tempi.

107. *Ragioni addotte dall' Avvocato Franchi in difesa dell' Aquila.*

Ma vicende del Mondo! Carlo Franchi anche ora troppo celebre nel Foro per la sua dottrina, quantunque ne additi la Storia, che i suoi maggiori (come convien credere) i primi stati fossero ad innalzare le Franzesi Insegne, prendendo le armi in favore di quel Re, difendendo egli ora la sua Città, tersa la vuole da ogni macchia di ribellione, e chiama violentissima militare esecuzione quella, che fe l' Oranges, e sostiene, che ogni preteso delitto purgato restasse coll' ottenuto privilegio da Carlo V. nel 1542. con cui innocente dichiarolla. Quindi vuole, che i Castelli, e Terre separate dall' Oranges ripreso avessero l' unione primiera, la quale tuttavia compone l' Aquilano Contado succeduto a quei di Amiterno, e Forcona, de' cui dispersi abitatori l' Imperator Federico II. ne formò la novella Città dell' Aquila. Tut-

108. *Come le contrasta l'Avvocato de Angeli, che difende i Casali.*

Tutto però gli contende Matteo de Angelis nelle sue dotte scritture, colle quali inteso è a sostenere la separazion delle Castelle, e con pari erudizione si oppone al Diploma di Federico, che come falso l'impugna, e si fa ad esaminarne il suo vigore, quando anche vero si fosse. Crede in fine, che ponendosi da banda ogni altro Storico, che scritto abbia sulla sorpresa fatta dall'Oranges a quella Città, tener dietro si debbe a quanto ne avvisa il *Berardino Cirillo* Cittadino Aquilano, il quale nel 1535. terminò i suoi annali, e come testimonio di veduta esser potea più sincero nella narrativa di quei fatti avvenuti a suo tempo; laonde da questa fonte bevendo ei le sue notizie sulla ribellione di questa Città, ne reputa più veritiero il racconto. Ha meritato questa causa, che mentovata si fosse nella Storia letteraria d'Italia stampata in Modena nel 1757. come ivi può leggersi, dandosene un minuto ragguaglio (a). Ma qual de'due più al vero si apponga, deciderallo il Tribunal della Regia Camera, non essendo del mio carico l'esaminarlo.

109. *Come ne avesse fatta la distribuzione l'Oranges.*

Riprendendo intanto l'intralasciato cammino, notizia ci si reca, che l'Oranges si tenne per se la Città di Ascoli. Melfi colla maggior parte dello Stato dato fu all'Andrea d'Oria. Il Marchese del Vasto ricevette Montesarchio, Airola, Lettere, Gragnano, ed Angri. La Valle Siciliana data fu all'Alarcone, e dopo il Contado di Rendi, che era del Duca di Somma. Ariano a D. Ferrante Gonzaga. Lo Stato del Duca di Atri ad Ascanio Colonna, che poi restituillo, come fu detto. L'Ammiraglio Cardona ricevette Somma. A D. Filippo Launoy figlio del Vicerè D. Carlo Principe di Sul-

L 2 mona

(a) *Lib. I. cap. 10. pag. 212.*

mona fu dato Venafro. Ottajano a Fabrizio Maramaldo. Quarata a Bervio Fiamengo. Castro al Segretario Gattinara. A Girolamo Colle Monteaperto. Girolamo Morone finalmente in premio della sua severità, come spiegasi il *Rosso*, in aver consigliato l'Oranges alle cennate morti, e confiscazioni, si prese la Città di Bojano (a).

110. *Dubbio, che nasce su tal distribuzione.*

In questa distribuzione fatta dall'Oranges, per vero dire alcun dubbio ne nasce, per non sapersi qual facoltà gli si fosse comunicata dall' Imperadore per poterla eseguire a suo talento. Egli altro carattere non avea nel nostro Regno, che di Vicerè; e questo non bastava, perche fosse in sua balia il disponere di Stati cotanto rimarchevoli, e dargli cui gli tornasse in grado. Fintantoche punito avesse i ribelli, ben s'intende, che praticar lo potea, perche la sua giurisdizione glie lo permetteva: ma non potea quella estendersi, perche con dispotica mano disponesse di tante cospicue Città del nostro Regno, come se dal suo arbitrio ne dipendesse privarne quella Corona, nel cui benefizio ei credette, che per gli delitti commessi da' loro possessori, ricadute fossero. Non può negarsi, che giusta cosa fosse il rimunerare la fedeltà di quei, che esposto avean la loro vita in servizio del Principe; ma altrettanto era di ragione, che dalle costui mani il guiderdone si ricevesse. Il gran Consalvo non solamente fu Vicerè, ma plenipotenziario nel nostro Regno, la cui conquista Ferdinando il Cattolico da lui la riconobbe. Anche con larga mano ricompensò quei, che in quella guerra lo assisterono; ma di conferma bisogno ebbero le donazioni da lui

(a) *Ros. giorn. pag.* 51.

lui fatte (*a*); onde è a crederſi, che lo ſteſſo avvenuto ſia per gli poſſeſſori di quel tanto donato fu dall'Oranges, perche giuſto titolo vantar poteſſero del loro poſſeſſo. Ed in fatti l' Andrea d' Oria ricevendo il Principato di Melfi, ſpecial privilegio ne ottenne dall' Imperadore: e così di pari è a ſupporſi, che aveſſero praticato gli altri, de' quali la *S*toria nulla ne dice. Di buon grado però laſcio l' eſame di queſto punto, poicche lungi è dal mio iſtituto, e ſtimo ſolo degno di riflettere, che Franceſco I. riputò, come nulle le ceſſioni di quelle Provincie, che fe all' Auguſto Carlo per ottener la ſua libertà, dicendo, che non foſſe in ſuo arbitrio il poterle diſmembrar dalla Corona, come tra non guari diraſſi.

III. *Si conchiude la pace tra l' Imperadore, e'l Pontefice.*

Mentre che però la noſtra Città miſera, ed oppreſſa ne giacea da sì fatte ſciagure, vedendo il ſuo ſuolo bruttato da tanto ſangue, e di morti ripiene le ſepolture, che il contagioſo male ſeppelliti avea; eccoche la onnipotente mano ſtanca non già, ma piena di miſericordia fe conoſcere, che ceſſati volea i divini flagelli. L'anno *1529.* ſi fu quella felice epoca, in cui il noſtro Regno aſſaggiò la tanto deſiderata pace, e che della peſte ritrovoſſi libero. Le perdite de' Franzeſi avvenute nell' Italia, e le loro declinate forze non furon di poca ſpinta nel far determinare il Pontefice di unirſi coll' Imperadore; e ſebbene tra ſe ſteſſo rammemoraſſe i ſofferti affronti, ſpecialmente nel ſacco di Roma, nientedimeno prevalſe in lui la ſete, che avea di vendicarſi de' Fiorentini, onde a conſeguir l' intento credette, che più a propoſito eſſer poteſſe la creſcente potenza dell' Imperadore, e non già la troppo diminuita del Re di Francia. De-

(a) Come ſi è mentovato nel *lib. XXII.* di queſta Iſtoria §. 22., e 44. *pag.* 109. *e* 128.

112. *Trattato di pace, come conchiuso, e per quai motivi.*

Destinò il Pontefice per trattar questo sì delicato affare il General de' Francescani, che il *Guicciardino* chiamalo Generale Spagnuolo (*a*), il quale poi creato fu Cardinale del titolo di S. Croce. Costui più volte portandosi da Roma in Ispagna, e da colà in Roma, ebbe finalmente la sorte di riponere in buono stato il desiato accordo. Di tutto ciò ne giunse la felice novella in Napoli sul principio del 1529. onde ognuno con anzietà bramava la fine di questa cotanto molesta guerra (*b*). Fermate le prime basi della pace dal cennato Cardinale, mercè de' suoi replicati viaggi, vi pose l'ultima mano in Roma Gio: Antonio Muscettola, che ivi ritrovavasi Ambasciatore di Cesare. Costui voglioso di passare in Italia, di molto bramava l'amicizia del Pontefice, cui accordò quanto potè, anche acciò dimenticato si fosse de' ricevuti oltraggi col sacco di Roma. Volea il Papa in ogni conto ristabilita la sua casa in Firenze, quindi l'Imperadore promise di dare in isposa Margherita d'Austria sua figliuola naturale ad Alessandro de' Medici figliuolo di Lorenzo, e nipote di Clemente, con rimetterlo in Firenze nelle sue prime grandezze, come lo furono i suoi innanzi di esserne cacciati (*c*). All' incontro l' Alessandro anche creduto fu figliuolo naturale di Lorenzo, e di una schiava chiamata Anna: benvero scrive il *Segni*, che altri avessero avuto commercio con quella vil donna (*d*). Dovea essere il Papa con questo accordo anche rimesso nel possesso di Modena, Reggio, e Rubiera, come altresì di Cervia, e Ravenna occupate da' Veneziani, ed oltre ciò

(a) *Ist. lib.* 19. *pag.* 87.
(b) *Rosso giorn. pag.* 53.
(c) *Giannone Ist. civ. to.* 4. *lib.* 31. *cap.* 5.
(d) *Murat. to. X. in an.* 1529.

ciò dovea essere assistito per ispogliare la Casa di Este del Ducato di Ferrara sotto il pretesto di fellonia, e di rebellione del Duca Alfonso (a).

113. *Capitolazioni appartenenti al nostro Regno.*

Riguardo al nostro Regno convenuto fu, che partir volendone l'esercito Cesareo, aver dovesse libero il passo per le Terre della Chiesa; e passando l'Imperadore in Italia, abboccar si dovesse col Pontefice, come seguì già in Bologna, per applicarsi uniti per la universal quiete del Cristianesimo, trattandosi infra loro colle consuete cerimonie.. Nuova investitura dovea farsi di questo Regno, con rimettersi tutti i censi attrassati, ed in ricognizione del feudo non altro, che un cavallo bianco presentar si dovea al Papa nel giorno di S. Pietro, e Paolo. In tal guisa transatto fu, e tolto di poi ogni censo, che pagavasi prima in danajo, che in varie somme soddisfaceasi; ma nulla ostante quella Capitolazione, Paolo IV. rinovò le prime pretenzioni contro Filippo II. fino a pretendere devoluto il Regno, come dirassi, quando ne tornerà l'occasione.

114. *Arcivescovati, e Vescovati, che dichiarati furono di nomina Regia.*

Fino a quel tempo eravi anche sempre stata controversia colla Corte di Roma intorno alla nomina di ventiquattro Chiese Cattedrali del Regno, onde restò anche questa supita. Furono adunque dichiarate di nomina Regia gli Arcivescovadi di Taranto, Salerno, Otranto, Reggio, Brindisi, Lanciano, Trani, e Matera, ed i Vescovati di Gaeta, Pozzuoli, Castellamare di Stabia, Acerra, Ariano, Aquila, Cotrone, Cassano, Gallipoli, Giovenazzo, Motola, Monopoli, Potenza, Trivento, Ugento, e Tropea. Tutti gli altri poi, che non fossero di Padronato, come i benefizj, restarono all' ele-

(a) *Mur. ib.*

elezione della Corte di Roma (*a*). In premio di queſta ſeguita pace, il Gio: Antonio Muſcettola ottenne dal Pontefice Clemente il baliaggio di S. Stefano di Puglia per D. Cammillo Muſcettola ſuo fratello Cavaliere, eſſendo ſtato così rimunerato per la ſua tenuta opera (*b*).

115. *Capitolazioni quando ſtipolate, e quali altri patti conteneſſero.*

Queſte Capitolazioni ſoggiate furono in Barcellona, e ſtipolaronſi a' 29. Giugno del 1529. e con queſta data ritrovanſi anche preſſo il *Chioccarelli* (*c*). Mercurio Gattinara, e Lodovico di Fiandra intervennero, come Ambaſciatori dell' Imperadore, e per lo Pontefice il Veſcovo Giacomo Sadoleto, ch'era ſuo Maggiordomo, e con ſolenne giuramento ratificate furono avanti il grande Altare della Cattedrale di Barcellona (*d*). Queſta ratifica il *Guicciardino* (*e*) la porta ſeguita a' 20. Giugno; e quando ciò vero ſia, non potea eſſere ſtipolata la pace a' 29. dello ſteſſo meſe, e veriſimilmente a' 19. ſcriver doveaſi nella Storia Civile, onde egli è da crederſi error di ſtampa, eſſendoſi ſcritto 20. in vece di 29. Sono eſſe rapportate dal *Summonte* (*f*), e terminano con dirſi: *Item quod dicta Cæſarea Majeſtas habebit in particularem protectionem totam familiam de Medicis*, che fu il principale ſcopo, cui Clemente VII. drizzò ogni ſua mira. Il *Guicciardino* però oltre le coſe già dette, molte altre ne rapporta, che contenute furono in queſta pace, quantunque non legganſi nelle Capitolazioni traſcrittene dal *Summonte*: Cioè, che per effetto di queſta nuova confederazione in quanto alle coſe d'Italia niu-

(a) *Parrino Teat. de' Vicerè tom. 1. pag. 132.*
(b) *Roſ. giorn. pag. 59.*
(c) *To. 1. M. Giuriſd.*
(d) *Iſt. civ. to. 4. lib. 31. cap. 5.*
(e) *Iſt. lib. 19. pag. 93.*
(f) *Iſt. di Nap. to. 4. lib. 7. cap. 2. pag. 65.*

niuno aveſſe potuto far nuove leghe, o oſſervarne altre, che le foſſero contrarie: Che aveſſero potuto accedervi i Veneziani, i quali intanto reſtavano nel poſſeſſo di quello aveano acquiſtato nel noſtro Regno. Che l'Imperadore, e Ferdinando ſuo fratello fatto aveſſero tutto il poſſibile per ridurre gli Eretici alla vera Religione, come il Papa all'incontro praticato avrebbe i rimedj ſpirituali; e laddove reſtaſſero contumaci, forzar ſi doveano colle armi, e 'l Papa avrebbe curato per l'aſſiſtenza degli altri Principi Criſtiani a concorrervi colle loro forze. A Margherita d'Auſtria corriſponderſi doveano venti milà docati annui per le ſue doti per lo matrimonio, che contraeva coll'Aleſſandro de'Medici.

116. Articoli ſeparati della ſteſſa pace.

Oltre queſti vi furono anche altri articoli ſeparati: cioè, che il Pontefice concedeva all'Imperadore, e al ſuo fratello il quarto delle rendite de' benefizj Eccleſiaſtici, come praticato avea Adriano ſuo predeceſſore, per difenderſi contro i Turchi: Che rimaneſſero aſſoluti tutti quei, che in Roma, o in altri luoghi peccato aveſſero contro l'Appoſtolica Sede con dar conſiglio, ajuto o favore, approvando tacitamente, o eſpreſſamente le coſe fatte: Che non avendo l'Imperadore pubblicato la Crociata conceſſagli, perche non era troppo ampla, come lo furono quelle concedute da' Pontefici Giulio, e Leone, perciò il Pontefice dichiaravala eſtinta, e ne accordava un'altra, come furon le prime.

117. Altra pace fatta tra Carlo V., e 'l Re di Francia.

Se il Papa avea gran premura di accomodare i ſuoi vantaggi, minore non era quella, che nudriva Franceſco I. nel ricuperare i ſuoi figli, che ancora in oſtaggio ſtavano. Meſſi andavano, e venivano per trattar queſto accordo, e la Città di Cambrai deſtinata fu per ivi conchiuderſi. Non già uomini furono quei, che maneggiar lo doveano, ma in mano di donne per al-

tro illustri riposto fu il doverlo conchiudere. Una si fu Madama Alvigia, altrimenti detta Luisa madre del Re, e Madama Margherita zia dell'Imperadore, e figlia di Massimiliano si fu l'altra (*a*). Francesco I. in questa congiuntura tratto dalla passion di padre con industriosa arte s'indusse a promettere agli Ambasciadori de' Collegati d'Italia ciocchè egli nel suo animo voglia non avea di osservare. Il Re d'Inghilterra desiderava la pace, che si facesse col suo consenso; ma per contrario temeva, che prevenuto dagli altri, restasse escluso dall'amicizia di tutti (*b*).

118.
Come fu la pace trattata.

Furono adunque alloggiate le cennate Principesse in due contigue abitazioni, che permettevano loro comodamente il potersi parlare l'una all'altra in un giorno medesimo. Gli Agenti cominciarono a proporre gli articoli, e perchè i Veneziani in alcun timore entrarono per questa unione, mandarono i loro Ministri a Compiegni, per poter ivi risolvere più da presso le difficoltà, che occorressero. Il Vescovo di Londra, e il Duca di Sulfolc facean le veci del Re d'Inghilterra, col cui consenso trattavasi l'accordo; ed in fine il Papa intervenir vi fe l'Arcivescovo di Capua, per quanto potesse riguardare il suo interesse.

119.
Difficoltà nate, e poi superate.

Nel corso di questi maneggi giunse in Cambrai l'avviso della Capitolazione fatta tra'l Pontefice, e Cesare. Questa notizia nascer fe alcune difficoltà, le quali per poco non fecero, che di là si partisse Madama Luisa, senza nulla conchiudersi; ma il Legato del Papa adoprossi in maniera, che l'insorto dubbio rimanesse dileguato.

A' 5.

(a) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 42.
(b) *Guic. Ist. lib.* 19. *pag.* 93. *a* t.

120. *A' 5. Agosto 1529. si conchiude la pace, e suoi articoli.*

A' 5. Agosto di questo anno 1529. fu adunque la pace conchiusa, e pubblicata solennemente nella Chiesa maggiore di Cambrai, i cui articoli con qualche differenza vengon riferiti dagli Storici. V'ha chi scrive (*a*), che il Re di Francia si fosse obbligato pagare all' Imperadore due milioni di scudi d'oro del Sole, concedergli quanto egli possedeva nello Stato di Milano, e nel Regno di Napoli, come altresì tutti quei diritti, che avea la Corona di Francia sopra la Fiandra, e l'Artesia. Avvisano però altri (*b*), che la taglia convenuta da pagarsi dal Re di Francia per dar la libertà a' suoi figliuoli, fosse stata di un milione, e duecentomila ducati, oltre altri ducati duecentomila al Re d'Inghilterra. Restituir doveasi all' Imperadore tra sei settimane dopo la ratifica tutto ciò, che il Re di Francia possedea nel Ducato di Milano, lasciandogli solo Asti, e cederne le ragioni. Abbandonar anche dovea quanto più presto potesse la Città di Barletta, e quanto ancor tenea nel Regno di Napoli. Protestar dovea anche a'Veneziani, acciò secondo la forma de'Capitoli di Cognach restituir dovessero le Città da essi occupate nella nostra Puglia; e laddove nol facessero, dichiaravasi lor nemico con dare ajuto a Cesare per poterle ricuperare, somministrandogli trentamila scudi il mese, dodici Galee, quattro Navi, e quattro Galeoni pagati per sei mesi. Soddisfar anche dovea tutto ciò, che ancora avea in suo potere delle Galee prese a Portofino, o il suo valore, togliendone quello, che forse preso aveasi Andrea d'Oria, o altri Ministri dell' Imperadore. Restava abolita la superiorità sopra la Fiandra, e l'Artois, ceden-

M 2 do

(a) *Murat. in an.* 1529.
(b) *Guic. loc. cit.*

do le ragioni ſopra Tornai, e Aras, come prima era ſtato convenuto a Madrid. Dovea reſtar nullo il Proceſſo, ch' eraſi fatto contro del Borbone per la commeſſa ribellione, con reſtituirſi l'onore al defonto Capitano, e i beni a di lui Succeſſori. Reſtituir anche ſi doveano i beni altrui occupati in tempo della guerra, con darſi a' loro ſucceſſori. Ben vero queſti due primi articoli, toſtoche il Re di Francia ricuperò i ſuoi figliuoli, non curò di oſſervargli, poiche i ſucceſſori del Borbone nulla ricuperarono, e neppure reſtituito fu quanto perduto avea il Principe di Oranges, talche l'Imperadore giuſto motivo ebbe di querelarſene.

121.
I Veneziani, e Fiorentini come compreſi nella pace.

In queſta conchiuſa pace, che dal *Lionard* nella ſua raccolta rapportata viene (*a*), vi ſi compreſero anche i Veneziani, ed i Fiorentini, ſe però tra quattro meſi aveſſero accomodato le diſcordie, che teneano; nè parola fu fatta intorno a' Baroni del noſtro Regno. Ma riguardo a' primi ne furono quaſiche tacitamente eſcluſi, poiche ben ſapeaſi, che con difficoltà poteſſe venire a capo la propoſta condizione.

122.
Conchiuſa la pace, il Re di Francia viſita Margherita di Auſtria.

Toſtoche la notizia giunſe al Re di Francia del ſeguito accordo, portoſſi egli a Cambrai per viſitare Margherita d'Auſtria; e come ſe di una vergogna notato foſſe, per qualche tempo con varj preteſti ſfuggì l'incontro degli Ambaſciadori de'Collegati. Alla fine loro ammiſe alla ſua udienza, ſcuſandoſi, che il deſiderio di ricuperar i ſuoi figliuoli a tanto lo aveano indotto, non laſciando di dargli varie ſperanze, come fe ſpecialmente co' Fiorentini, inanimandogli ad ajutarſi in quei pericoli imminenti, promettendo anche d'improntar loro quarantamila ducati; ma fu anche vana al

(a) *To. 2. pag. 346.*

al pari delle altre questa promessa.

Terminata così la pace, premura avea il Pontefice, che adempiuta si fosse quella fattagli dall' Imperadore, nel far rimettere in Firenze la sua casa de'Medici, che fu sempre l'unico obbietto della sua capitolazione fatta. Quindi l'Imperadore eseguir volendola, nominò per tale impresa il nostro Vicerè Principe di Oranges, destinando al Governo di questo Regno in tempo della di lui lontananza il Cardinal Pompeo Colonna, che si vuole il settimo Vicerè di Napoli (a).

123. *Il Princi pe di Oranges destinato per l'impresa di Firenze, lascia il Cardinal Colonna per suo Luogotenente.*

Partissi adunque da Napoli il Principe di Oranges, e portatosi all' Aquila, proccurò raccogliere ne' confini del Regno la sua truppa per la destinata impresa. Il Pontefice all' incontro premura davagli, perche più spedito tenesse il suo cammino; onde nell'ultimo giorno di Luglio si condusse in Roma per trattar con Clemente sulle provisioni, che a lui bisognavano per quella spedizione, e poco mancò, che se ne arretrasse il corso, perche il Papa ritroso mostravasi nel cacciar danajo. In fine restò accordato, che immantinente gli dasse ducati trentamila, ed altri quarantamila tra poco tempo, acciò in primo luogo ridotto avesse Perugia all' ubbidienza della Chiesa, e passasse indi ad assaltare i Fiorentini, con riponere l'Alessandro de'Medici nell'antico perduto possesso, che facil cosa riputava il Pontefice a potersi conseguire. Quanto avvenne in questa congiuntura, già dagli Storici vien descritto (b); onde di buon grado tralascio il riferirlo, per essere alieno dalla Storia, che si appartiene al nostro Regno.

124. *Condotta tenuta dall'Oranges in questa spedizione.*

Se

(a) *Summ. Ist. di Nap. to. 4. lib. 7. cap. 2. pag. 68.*
(b) *Guic. Ist. lib. 19. pag. 94. a t. Murat. in an.* 1529. *Parr. Teat. de' Vic. to. 1. pag.* 133. *Ross. giorn. pag. 60.*

125. *L'Imperadore si porta in Italia.*

Se il Re di Francia ricuperato avea i suoi figli per effetto della conchiusa pace, non minore impegno dimostrò l'Imperadore di ricoglierne frutto dalla medesima col suo passaggio, che premeditato avea di fare in Italia, non tanto per l'impegno di prender la Corona Imperiale dalla mano del Pontefice, ma piuttosto per abboccarsi con lui ad oggetto di dar sistema a più cose serie, ed ancor fluttuanti in Italia. Quindi imbarcatosi in Barcellona a' 28. Luglio sulla Capitana di Andrea d'Oria, accompagnato da 28. galee, 60. barche, e molti altri navigli, ne' quali conduceva seimila fanti, e mille cavalli, felicemente sbarcò a Genova a' 12. del seguente Agosto, ove confermò la pace di Cambrai, che fatto avea coi Re di Francia, e d'Inghilterra (*a*): Ivi da' Genovesi ricevette grandi onori, e da Napoli molti Baroni vi concorsero per vedere il lor Padrone, e per esser presenti ad una solennità stimata rara. Tra questi sono numerati i Principi di Salerno, e di Stigliano. Il Duca di Nardò, il Marchese di Laino, e 'l Conte d'Apici vi si portarono anche per querelarsi della morte di D. Antonio Guevara contro il Marchese di Polignano, e quello della Valle, dapoichè disbrigati furono dagli affari della Puglia (*b*). Ma appena giunto Cesare, vi si presentarono gli Ambasciadori de' Fiorentini, per implorare il di lui ajuto, però altro non ne riportarono, che un amorevol consiglio di accomodarsi col Papa, e di ricorrere al medesimo.

126. *Siegue l'incoronazione in Bologna.*

Seguir dovea l'incoronazion dell'Imperadore, la quale non già in Milano, o in Monsa, o pure in Roma ebbe il suo effetto, come ne' passati secoli erasi pra-

tica-

(a) *Ross. Giorn. pag. 60.*
(b) *Ib. pag. 62.*

ticato, ma bensì in Bologna, ove passò il Pontefice nella fine di Ottobre. All' incontro l'Augusto Carlo dopo essersi intrattenuto diciotto giorni in Genova, a' 30. Agosto prese la volta di Piacenza, da dove si condusse anche in Bologna, a' 5. Novembre del 1529. Ivi condotta fu da Monsa la Corona di ferro, guarnita di oro, e di gemme, ma senza merli, che impiegasi in tal funzione, per dinotar l'antico Regno d'Italia, perciocchè quella di argento aveala già ricevuta nella Città di Aquisgrana (a). Vien descritta quella prima Corona tanto dal *Giovio*, come dal *Rainaldi* ne' suoi *Annali Ecclesiastici* per un cerchio d'oro, largo più di cinque dita, con aver da dentro una lamina di ferro, perche più forte si rendesse, diceria essendo, che fosse quello un chiodo della passion del Signore, che lavorato poi, ridotto fu in quella lamina (b).

127. *Come ne seguisse la cerimonia.*

Nel giugner, che fe l'Imperadore col suo esercito, accolto fu sotto un baldacchino, o sia pallio di velluto cremisi broccato di oro riccio, e condotto fu con ricchissima gala in compagnia di tanti Signori nella Chiesa maggiore di S. Petronio. Ivi attendevalo il Papa seduto su di un gran palco riccamente adornato (c), ove giunto l'Augusto Carlo, si prostrò a' suoi piedi, protestandogli, che l'esercito comandato dal Borbone, tutto fatto avea senza sua scienza, onde potea ben egli cavar la spada dalla vagina, e riponercela, come a lui tornasse in grado. Dopo queste espressioni, che da un solo Storico si rapportano (d), il Papa rizzollo in pie- di

(a) *Parrino pag.* 134.
(b) *Murat. An. to.* 10. *in an.* 1530.
(c) *Summonte Ist. di Nap. to.* 4. *Parrino to.* 1. *pag.* 134. *Rosso giorn. pag.* 64.
(d) *Dolce, Vita di Carlo V. pag.* 43.

di, ed abbracciandolo, baciollo in fronte, dimostrandosi pago delle fatte discolpe. Indi unto fu l'Imperadore coll'olio santo sulla spalla destra da un Cardinale, e ricevette dal Papa la corona ferrea, che portato aveala il Marchese di Monferrato, lo Stocco condotto dal Duca di Escalona, lo scettro portato dal Marchese di Astorga, e 'l Mondo da Alessandro de' Medici nipote di Clemente (a). In questa cerimonia convengono tutti gli Storici, nè saprei, perche scriva il Muratori (b) tanto da me, e da tutti venerato, che a' 22. Febbrajo nella Cappella del palazzo Pontificio l'Imperadore dal Papa tal corona ricevette, come se in Roma tal funzione fosse seguita, se pure intender non voglia, che Cappella del Pontificio palazzo s'intendesse quella Chiesa di S. Petronio, onde suole dirsi col comune adagio *ubi Papa, ibi Roma*.

128. *Illustri Personaggi, che v'intervennero.*

Vero egli è però, che tosto soggiugne di essersi celebrata la funzione della incoronazione nel vasto Tempio di S. Petronio nel dì 24 di Febbrajo festa di S. Mattia, giorno molto segnato di prosperità per Carlo, per esser nato in tal dì, e per esser divenuto suo prigioniere Francesco I. Tra i più illustri Personaggi, che v'intervennero, fuvvi il Marchese di Monferrato, il Duca di Urbino, un de' Principi di Baviera, come anche Carlo III. Duca di Savoja, che con grandioso corteggio portossi ad accrescer la pompa di tal funzione, attestando colla sua presenza l'amore, e l'affetto, che portava verso suo cognato. Terminò poi questa mai più veduta funzione con una cavalcata. Sotto di un pallio condotto fu il Papa vestito cogli abiti Ponteficali, e col Ca-

(a) *Rosso giorn. pag. 69.*
(b) *An. to. 10. in an. 1530.*

Camauro, portando alla sua sinistra l'Imperadore col manto, e Corona imperiale, e così andarono fino alla Chiesa di S. Domenico, ove separaronsi, quantunque restassero alloggiati in uno stesso palagio, in cui di notte tempo segretamente, e con maggior comodo trattar poteano i loro interessi (*a*), e tra questi, come scrivesi (*b*), la restituzione dello Stato al Duca di Milano, e la pace co' Veneziani ebbero il primo luogo.

In questa sì lieta congiuntura Giovanni Antonio Muscettola la cura ebbe di regolar le cerimonie, assegnando a ciascuno il suo luogo (*c*). Molti Signori anche del Regno ricevettero l'onore in Bologna di covrirsi davanti l'Imperadore, e si furono il Principe di Salerno, il Marchese del Vasto, il Principe di Stigliano, il Marchese di Laino, D. Ferrante Spinelli gran Protonotario del Regno, il Duca di Castrovillari, il Conte di Cariati, e diversi altri. Nel racconto di questa funzione, che segnalato spettacolo fu per tanti Principi, che portaronsi ad assistervi, non istimo di più intrattenermi, perche se taluno le più sue minute circostanze saper ne voglia, troveralle dal *Summonte* registrate (*d*), e lungamente dal *Rosso* (*e*) in più pagine descritta viene la numerosa cavalcata, che con infinita pompa fatta fu nell'uscire, che fecero il Papa, e l'Imperadore dalla Chiesa di S. Petronio.

129. Signori, che intervennero in tal funzione.

Infra tanti però, che consolati restarono, i soli Fiorentini niun suffragio ricever poterono a' loro travagli, perche Clemente sempre più ostinato all'ingrandi-

130. Città del Regno restituite all' Imperadore, che dà l' Isola di Malta a' Cavalieri di Rodi.

N men-

(a) *Parrino Teat. de' Vic. to. 1. pag. 135.*
(b) *Rosso giorn. pag. 64.*
(c) *Rosso ib. pag. 71.*
(d) *Ist. to. 4. lib. 7. cap. 2. pag. 74.*
(e) *Ib. pag. 71.*

mento della sua casa, fu cagione, che Carlo non avesse potuto dare orecchio alle loro preghiere, senza controvenire alla Capitolazione cón esso stipulata. Della loro sorte ne darò tra non guari un brieve ragguaglio, per non appartenere alla mia Storia di molto fermarmici. Del rimanente pubblicata, che fu la pace, Trani, Molfetta, Polignano, Monopoli, Brindisi, ed ogni altro luogo, che i Veneziani occupato aveano nella Puglia, restituito fu all' Imperadore, il quale in sì lieta congiuntura dispensò onori grandi a quei, che vi furon presenti, ed in questo rincontro diede l' Isola di Malta, e del Gozo a' Cavalieri della Religione di Rodi, per avere un luogo di permanenza, e per essere anche a portata di arrestare in quel canale le scorrerie de' Turchi (*a*), onde ne presero il possesso, formando ivi uno inespugnabil baloardo in difesa del cristiano nome (*b*). Finalmente l' Augusto Carlo tra le pubbliche acclamazioni partissene da Bologna per la Germania a' 22. del mese di Marzo, e a' 31. dello stesso mese il Papa s' incamminò verso Roma, ove giunse a' 9. del seguente Aprile, in attenzione di quello avvenir dovea in Firenze.

131. *Dubbioso il partito da prendersi da' Fiorentini, che poi restaron soggiogati.*

Portatosi intanto all' impresa di questa Città l' Imperiale esercito, che a tal effetto ritenuto erasi a Milano, dubbiosi stavano i Fiorentini, non sapendo a qual partito appigliarsi. Pensavano alcuni, che il più sano consiglio fosse di andarsi ad umiliare a Clemente. Altri per contrario ne volean la difesa con fortificarsi, e ne speravan buon successo sulla lusinga, che ajuto aver potessero dal Re di Francia: ed infatti questa oppinion preval-

(a) *Rosso giorn. pag. 67.*
(b) *Murat. an. to. 10. in an. 1530.*

valse; ma pentir se ne dovettero, perche cattiva piega presero le cose loro. Il racconto di questa guerra minutamente lo fa il *Guicciardino* nel vigesimo libro, ch' è l'ultimo della sua Storia, onde colui, che ne fosse curioso, potrà ivi soddisfarsi. Basta a me dirne, che nel dì 2. di Agosto del 1530. quantunque per diece mesi valorosamente i Fiorentini difesi si fossero, seguì a Cavinana una fiera battaglia, la cui vittoria per gl'Imperiali dichiarossi, sebbene perduto vi avesse la vita il Principe di Oranges lor Capitano con un colpo di archibugiata, restandovi morti da due mila, e cinquecento Fiorentini.

132. *Per la morte del Principe di Oranges succedè nel Viceregnato D. Pietro di Toledo.*

Morto l'Oranges, prese il comando delle armi D. Ferrante Gonzaga fratello del Duca di Mantova, e nel Viceregnato di Napoli gli succedè D. Pietro di Toledo, giacchè il Cardinal Colonna fu di lui Luogotenente, mentre applicato fu all'impresa di Firenze. Il suo governo si vuole, che stato fosse di due anni, e mesi, ed in questo tempo altro non fece, che il far ponere in osservanza una *Prammatica* dell'Imperador Carlo V. con cui ordinavasi, che i privilegj in vigor delle suppliche decretate *per verbum fiat*, spedir si dovessero tra quattro mesi con tutte le solennità della Regia Cancellaria, altrimenti nulli riputar si dovessero (*a*).

133. *I Fiorentini si accordano con loro svantaggio.*

La svantaggiosa giornata ricevuta da' Fiorentini, chiamò il lor cervello a partito, vieppiù perche ritrovavansi sprovveduti di vettovaglia, e temevano, che restasse esposta al sacco la loro Città. Spedirono adunque Ambasciatori al Gonzaga, e nel dì 12. Agosto conchiusero l'accordo, che principalmente si ridusse nel rimettersi all'Imperadore, il quale tra quattro mesi sta-

N 2 bilir

(a) *Parrino Teat. de Vic. to. 1. pag. 137.*

bilir dovea la forma del governo di Firenze, pagando intanto ottanta mila ducati di oro all'armata Cesarea, in compenso di quel ricevuto complimento. Ma questo fu un picciolo salasso riguardo a più milioni spesi in questa guerra, oltre le ricevute desolazioni (a). Ne avvisa il *Muratori* (b), che a'28. di Ottobre di questo anno 1530. pubblicato si fosse un decreto dell'Imperadore in Germania, con cui dichiarò capo della Fiorentina Repubblica Alessandro de' Medici, e i di lui figli, e discendenti, e nella costoro mancanza uno della casa de' Medici. Ne appoggia egli la notizia sul *Du-Mont* nel suo *corpo diplomatico*: ma il *Guicciardino* (c) alloga questi fatti, come avvenuti nel 1532. quantunque due anni innanzi precedettero. I Fiorentini internamente non poco si dolsero di questa decisione, la quale operava a far sì, che si costituisse nell'Imperadore un' autorità di dar l'investitura dello Stato di Firenze, cui fosse in suo grado, perdendo quella libertà per tanti lustri conservata. E di fatto l'Imperial Corte ha continuato poi a disponere dell'ameno paese della Toscana, render dovendone le grazie al Pontefice Clemente VII. che cagione fu di far ponere la sua Patria in cotal soggezione.

134. *Alessandro Medici dichiarato Duca di Firenze.*

Tra questo tempo l'Alessandro Medici era presso l'Imperadore in Fiandra, e di là partito, giunse a Firenze a' 6. Luglio del 1531. ove dichiarato fu Duca di quella Repubblica con la promessa di sposare Margherita d'Austria figlia naturale dell'Imperadore (d). Così dunque riuscì a Clemente VII. fissare il chiodo della gran-

(a) *Murat. an. to.* 10. *in an.* 1530. *Guicciar. Ist. lib.* 20. *pag.* 105. *a t.*
(b) *Ibid.*
(c) *Ist. lib.* 20. *pag.* 105. *a t.*
(d) *Vita di Carlo V. pag.* 46.

grandezza della sua casa, crear poi facendo un Magistrato, in cui specialmente ebbero autorità Baccio Valori, e lo Storico Francesco Guicciardino, i quali decretarono, che cessasse il nome della Signoria, e se ne regolasse la successione dopo la morte del costituito Duca Alessandro Medici nella guisa pocanzi accennata.

135. *Il Re Ferdinando dichiarato Re de' Romani.*

Addì 5. Gennajo di questo medesimo anno col comun consenso degli Elettori dichiarato fu Re de' Romani Ferdinando Re di Boemia, e di Ungheria, fratello dell'Augusto Cesare, ed agli 11. dello stesso mese fu solennemente coronato in Francofort, e a' 21. del seguente Febbrajo ne giunse la novella in Napoli. Nella dieta tenuta in Augusta per tale occasione trattossi anche di porre alcun riparo alla Luterana eresia, di cui fautori eran divenuti alcuni Principi della Germania, onde creduto fu, che un Concilio generale vi bisognasse per estinguere quel fuoco, che da tante varie, e diverse oppinioni acceso erasi; ma molto tempo ne passò, finche avesse avuto il suo effetto, come lo avvisano le Storie di questo Concilio, e specialmente quella del *Soave*, e del *Pallavicino*.

136. *Si chiede altro donativo per la nuova guerra col Turco.*

Intanto tra questo tempo minacciava Solimano un altra volta l'assedio di Vienna, ove di persona portar voleasi, perciò si vide in obbligo il nostro Regno di fare un donativo all'Imperadore de' seicento mila docati per soccorrerlo in quell'urgente bisogno per difesa propria e della Cristianità (a). In quanto alla somma però alcun dubbio ne rimane, perche convocatosi a' 11. Luglio il general Parlamento nel solito luogo di S. Lorenzo, ivi avendo esposto il Cardinal Colonna i bisogni di Cesare, non ricusarono i Deputati di volerlo soccorrere, non ostan-

(a) *Rosso giorn. pag.* 81.

ſtante la miſeria, in cui era la Città per effetto delle paſſate guerre. Pretese il Cardinale i docati 600. mila, ma gli ſi rappreſentò la impoſſibilità di ſmugnergli da un Regno eſauſto, e depopolato dalla recente peſte ſofferta, e dall' inimico ferro; vieppiù, che paſſato non era gran tempo, che altro donativo eraſi fatto di docati 300. mila, quando l' Imperadore fu coronato.

137. *Conteſe avute in queſta occaſione dalla Città col Cardinal Colonna.*

Con poco piacere aſcoltò il Cardinale le addotte ſcuſe, ma alla perfine i Deputati tra le anguſtie involti di diſpiacere al Vicerè, e di voler ſoddisfare il Sovrano, s' induſſero al donativo di docati 300. mila. Fu queſta ſomma ricuſata, e con oſtinazione i doc.600. m. pretendeanſi. Queſta richieſta, comechè credeaſi non poterſi recare ad effetto, riſoluto fu dalla Città d'inviare il Principe di Salerno all' Imperadore per eſponergli le ricevute violenze dal Vicerè, e quelle ragioni, cui il medeſimo non avea voluto arrenderſi. La preſa riſoluzione molto diſpiacque al Colonna, onde per farla abortire non ſolo ricusò il permeſſo al Deputato di partir da Napoli, ma ſtudioſſi di rimuovere il Popolo da queſta elezione, per farla cadere in perſona, che foſſe ſua dipendente. Quindi vedendo i Deputati tolto il mezzo di far pervenire le loro lagnanze all' orecchio dell' Imperadore, riſolverono ſervirſi della perſona di Gio: Paolo Coraggio, che ſervitore era del Duca di Monteleone D. Ettore Pignatelli Vicerè allora di Sicilia. Coſtui eſpoſtoſi col periglio della vita a molti diſaſtri, finalmente giunſe in Bruſſelles, onde il tutto rappreſentò a Ceſare, il quale propoſto l' affare nel ſuo conſiglio, riſpedì il Coraggio con favorevoli riſpoſte, e ſollecitò la venuta in Napoli di D. Pietro di Toledo (a).

Se

(a) *Parrino Teat. de' Vic. to. 1. pag.* 142.

Se però fede prestar vogliasi al *Rosso* (a), egli ci avvisa, che saputasi dall' Imperadore la morte del Colonna, allora provide del Viceregnato il Toledo, il quale nel 1. dì di Agosto partissi da Brusselles colla diligenza delle poste per questa volta. Anzi soggiugne, che accompagnossi con lui Colantonio Caracciolo fatto poi Marchese di Vico, il quale giunto in Napoli raccontava, che da' discorsi tenuti in tempo del viaggio, avea già fatto conoscere, quale animo nudrisse nel voler fare un aspro, e rigoroso governo. Quindi scrivesi (b), che il Toledo giugnesse in Napoli nel dì 4. di Settembre con cattivissimo tempo, e nel seguente giorno portossi all' Arcivescovato a prendere il possesso della sua carica. Certo è però, che il Cardinale attender non volle la sua venuta, poicche partissene non solo da Napoli, ma dal Mondo anticipatamente per essersene morto ne' principj del mese di Luglio del 1532. in età di anni 53. non senza sospetto di veleno preparatogli in alcuni fichi da un tal Filippetto Francese di Nazione, il quale servivalo da trinciante nella sua tavola (c). Quantunque però incerta si fosse la somma del donativo, fu questo soddisfatto, e'l danajo non andò già in Germania per soccorso della guerra, che minacciava il Turco, ma impiegato fu a pagar la truppa, che in Toscana ancora era, e che la guerra fatto avea contro i Cristiani (d). Fa mestieri intanto, che su questo esempio ognun rifletta, quale, e quanto vantaggio rechi la presenza del Principe, specialmente quando pronto sia ad ascoltare i suoi sudditi, poiche hanno il piacere di esponere le loro giuste lagnan-

138. *Seguita la morte del Cardinal Colonna, viene in Napoli D. Pietro di Toledo.*

(a) *Giorn. pag.* 84.
(b) *Rosso ib. pag.* 87.
(c) *Parr. Teat. de' Vic. tom.* 1. *pap.* 144.
(d) *Rosso giorn. pag.* 81., *&* 83.

gnanze, che ragionevoli riconosciute dal Sovrano, sono nella speranza di riportarne le bramate grazie, onde *Cassiodoro* (*a*) in una sua epistola così dir facea al Re Teodorico. *Nam cui libet habere nostra colloquia, munera credit esse divina* (*b*). Le grazie accordate per questo donativo leggonsi nel solito volume *pag.* 87., e sarà materia da ragionarsene nel seguente Libro.

139. *Nuovi torbidi per gli preparamenti fatti dal Turco.*

Pien di mestizia cominciò l'anno 1532. per gli gran preparamenti, che fatti avea il Turco per invadere l'Ungheria, dicendosi, che impiegar vi volea cinquecento mila combattenti. In Napoli a tutto potere si assoldava gente per inviarla in Germania, verso dove incamminossi il Duca Alessandro Medici per comando dell'Imperadore, conducendovi quello esercito, ch'era in Toscana. La Fanteria dal Marchese del Vasto comandavasi, e da Ferrante Gonzaga succeduto all'Oranges la Cavalleria. Il Papa credette anche suo dovere di prendere interesse in questa spedizione, onde v'inviò il Cardinale Ippolito de Medici, come suo Legato *a latere* con gran somma di danajo, e 'l Duca di Ferrara con altra sua gente cercò di dare ajuto a questa comune difesa. Ma inoltratasi nell'Austria questa sì poderosa armata, e nel tempo istesso Andrea d'Oria Ammiraglio Imperiale avendo fatto in Levante l'acquisto della Città di Corone, e di Patrasso per così divertire la potenza Ottomana, tutto ciò motivo diede al gran Soldano di abbandonar la meditata impresa, ritirando il suo esercito, contento di aversi condotto in ischiavitù da trenta-

(a) *Lib.* 3. *ep.* 22.

(b) Sulle trascritte parole leggesi la seguente nota: *Nostra colloquia: Colloqui cum Imperatore magnum quidpiam rex Theodoricus censet: ut & mensae adhiberi, qua de re infra pluribus, lib. 6. form. 9., & nos nonnihil lib. 3. cap. 13. Select. attigimus.* Forner.

tamila Contadini Ungheri. Ma non lasciò pertanto Napoli di dimostrare il giubilo con varie illuminazioni, e feste di allegrezza; quindi l'Imperadore sgomberato l'animo dal concepito timore, licenziò le truppe, che superflue erano, e deliberò di nuovamente portarsi in Italia con andare a Genova, per ivi imbarcarsi, e passar nelle Spagne.

140. *L'Imperadore propone di abboccarsi col Papa, come siegue in Bologna.*

Se però del Turco occasion non avea di temere, non poco sospetto recavagli il mal' animo dei Re di Francia, e d'Inghilterra, poiche penetrato avea, che muover guerra gli voleano, mentre egli contro il Soldano ritrovavasi impegnato. L'accorto Cesare pensò dunque di proponere un abboccamento col Papa per istabilire una lega in Italia ad oggetto di assicurar lo Stato di Milano da qualche sorpresa, che aver potesse da'Franzesi. Di fatto incamminossi per questa volta, e giunse a Mantova a' 7., o 8. di Novembre del 1531., come variamente scrivesi (*a*), da dove mandò a chiamare Andrea d'Oria, perche venisse colle sue Galee per tragittarlo in Ispagna. Clemente all'incontro in questo tempo covava dentro di se qualche disgusto coll'Imperadore per la costui dichiarazione fatta per Modena, e Reggio in favore del Duca di Ferrara, poiche pretendeva, che tali Città spettassero alla Chiesa. Infrattanto, benche fossero lontani, cominciò a maneggiarsi da' loro Ministri il come, e 'l dove incontrar si dovessero. Avrebbe voluto il Papa, che Carlo fosse ito a Roma, e destramente fe sentire all'Ambasciatore Majo, che in luogo del Muscettola era succeduto, non esser conveniente di fare il viaggio di Spagna in tempo d'inverno, onde passar se ne potea in Napoli aspettando ivi la primavera, qual de-

O

(a) *Rosso giorn. pag. 84. Murat. ann. to. 10. in an. 1731.*

determinazione prendendo, lo avrebbe aspettato a Roma, o pure a Bologna. Questa ultima offerta fatta sol per cerimonia, abbracciata fu dall'Imperadore; onde non potè fare a meno Clemente di non portarvisi, come in fatti incamminossi per quella volta agli 11. di Novembre, ed a'20. di Dicembre vi giunse l'Imperadore.

141. *Consultasi la Facoltà della Teologia di Parigi sul regolamento de' poveri.*

Mi si permetta di uscire un poco dalla nostra Istoria, col rammentare ciò, che avvenne nella Fiandra, mentre era sotto il dominio dell'Imperadore, poiche conduce a far conoscere come si pensasse in quei tempi per lo sollievo de'veri mendici. In questo anno 1531. fu consultata la Facoltà della Teologia di Parigi dal Magistrato della Città d'Ipri sopra un'eccellente regolamento, che avea fatto fin dal 1525. per nudrire i poveri, senza che obbligati fossero di mendicare. Il Magistrato rappresentò nella sua lettera, che per più facilmente soccorrersi dalla Città a' loro bisogni, e per dar rimedio a tutti gli abusi, e furberie, che tuttogiorno commettevansi sotto il pretesto della povertà, erasi dato fuora un ordine, di non più mendicarsi pubblicamente, e che alcuni particolari raccogliessero le limosine, e le distribuissero poi secondo i bisogni, e nel modo prescritto; e che dopo cinque o sei mesi, che ciò erasi praticato, eransi sollevati i veri poveri dalla loro miseria, e stava in riposo il Popolo. Ma comechè desideravasi continuar la incominciata opera, si pregava la Facoltà a consigliare, ed esaminare tutte le circostanze del fatto regolamento, perche nulla volea intraprendersi, che cagionar potesse qualche scrupolo, e caricar la loro coscienza.

142. *Risposta data dalla Facoltà di Parigi.*

La Facoltà dopo avere il tutto vagliato diligentemente, rispose, che difficile era la loro impresa, ma nel tempo medesimo pia dir doveasi, salutare, vantaggiosa, e conforme al Vangelo, e alla dottrina degli Appostoli. Facea

cea d'uopo però di osservar queste condizioni: cioè, che se la borza comune non bastava per nudrire tutti i poveri, non s'impedissero di mendicare: che i ricchi non lasciassero di assister quei, che fossero in estrema necessità: che non si vietasse far loro la limosina in pubblico, o in privato: che i Laici non si prendessero sotto questo pretesto i beni degli Ecclesiastici: che non si vietasse a' Religiosi mendicanti di chieder la limosina, come a i poveri della Campagna. Non si lasciò di approvare il regolamento, come utilissimo per lo nudrimento de' poveri, e proprio per lo rimedio di molti mali. Benvero solamente, osserva il dotto *Fleury* (*a*), che quello non debba considerarsi, come una legge immobile di sua natura, da cui giammai convenga allontanarsi, ma come una determinazione, che ricever può delle interpetrazioni, e delle modificazioni secondo il giudizio degli uomini, e secondo le circostanze de' luoghi, e de' tempi.

143. *L'Imperadore desidera la convocazion del Concilio.*

Unitisi intanto insieme l'Imperadore col Papa, ne' primi tenuti colloquj ricordogli i varj ragionamenti seco tenuti nell'altra volta, che in Bologna incontraronsi specialmente per la necessità di convocare un Concilio, acciò si sedassero quei tumulti, che da' Protestanti suscitavansi; e desiderato vi avrebbe la presenza dallo stesso Pontefice per niente ledersi la sua dignità, e la sua autorità. Ma per quanto ne dicesse, pur nulla si conchiuse, e 'l *Muratori* usando di sua solita modestia, ne esprime così la cagione (*b*). *Pensano il Guicciardino, ed altri, che Clemente vi abborrisse, per timore che ne scapitasse la Corte Romana, e che troppo si venisse a taglia-*

O 2 re;

(a) *Hist. Eccles. to. 27. liv. 133. §. 129. an. 1531. pag. 258.*
(b) *Tom. 10. an. 1532.*

re; e quando anche consentiva, proponeva di tenere esso Concilio in Roma, o Bologna, o Piacenza, Città del suo dominio, acciochè sempre restasse a lui la briglia in mano.

144.
Si conchiude la lega contro del Turco.

Altri punti volea anche Carlo accomodar col Papa, e specialmente la lega ultima fatta in Bologna con tassarsi quel danajo, che da ciascuno dovea contribuirsi nel caso, che l'Italia assalita fosse da' Franzesi. E perche in ogni conto lungi tener volea questi dallo Stato di Milano, desiderava, che Catterina de Medici nipote di Clemente data si fosse in moglie a Francesco Sforza, poiche penetrato avea, che quello trattava di darla in isposa al Duca di Orleans secondo figlio del Re di Francia. Il Pontefice però sempre schermivasi di prendere alcuna confederazione, rispondendo di voler esser neutrale tra' Principi Cristiani: ma effettivamente temeva di perder l' ubbidienza del Re d'Inghilterra, che da quello di Francia istigato era; onde sfuggir volea anche il parentado col Duca di Milano, tra per non rendersi aperto nemico di quel Sovrano, e perche con esso ambiva strignerlo in effetto della promessa fatta, di dar la sua Nipote al Duca di Orleans, la quale figlia legittima era di Lorenzo Medici il giovane già Duca di Urbino (a). Dopo varj maneggi, ne' quali più mesi consumaronsi, fu finalmente conchiusa la lega tra 'l Pontefice, l'Imperadore, Ferdinando Re de' Romani, il Duca di Milano, il Duca di Ferrara, il Duca di Savoja, quello di Mantova, Genovesi, Sanesi, Lucchesi, e tacitamente anche i Fiorentini vi si compresero, che nel giorno di S. Mattia pubblicata fu in Bologna contra il Turco, e contro ogni perturbatore della quiete d'Italia.

Ter-

(a) *Guic.ist.lib.*20.*pag.*108.*a* *t. Murat.* *to.*10. *in an.* 1532.

Terminati così gli affari, l'Imperadore nell' ultimo giorno di Febbrajo dell' anno 1533. prese congedo dal Papa, ed incamminossi verso Pavia. Ivi osservar volle il Parco, ove fu fatto prigioniere Francesco I., designandone le circostanze di quell' azione il Marchese del Vasto, il quale seco era per accompagnarlo nella Spagna (*a*). Degno però è da notarsi, che questo Monarca, quando in tanti varj affari impicciato era, mentre stava in Bologna, pure inteso fu a regolare il nostro S. Consiglio, leggendosi la *Pram. XLI.* sotto il *tit. de Offic. S. R. C.* da colà spedita a' 26. Febbrajo, che a' 30. Settembre eseguita fu dal Vicerè Toledo, con cui molti savj provvedimenti si diedero per la più sollecita spedizion delle cause, come a suo tempo ne sarà ragionato.

145. *L'Imperadore s' incammina per la Spagna.*

Di là a pochi giorni s'incamminò anche il Papa per la volta di Roma, accompagnato da due Cardinali Franzesi, a' quali colla sua arte avea dato ad intendere, che niun timore prender doveano dalla conchiusa confederazione, poiche questa cagionava maggior utile al Re di Francia, non che danno alcuno; merceche con essa non solo sbandavasi l'esercito Cesareo, ma altresì partorir dovea varj impedimenti, e molte difficoltà nel recarsi ad effetto. All' incontro il Re di Francia sommamente ambiva, che il Pontefice si portasse a Nizza, riputando a sommo onore di riceverlo nel suo dominio. Ad oggetto di potervelo tirare, fe' sentirgli, che nulla pretendevane o per nuova confederazione, o per affare di guerra, o per creazione di nuovi Cardinali, o per impedire, che si esaminasse per termini di giustizia la causa del preteso divorzio del Re d'Inghilterra. Vero era però,

146. *Il Pontefice s' incammina verso Roma, e 'l Re di Francia lo desidera a Nizza.*

(a) *Rossi giorn. pag. 93.*

però, che questi ne dava la spinta maggiore per tale abboccamento, poiche resa di lui gravida l'Anna Boleno, premura avea, che si pubblicasse il matrimonio, che avea con lei solennemente contratto. E comechè si sgravò di una figliuola, che dichiarata fu Principessa del Regno d' Inghilterra in pregiudizio di quella, che dalla prima moglie avea ricevuta, perciò il Pontefice dissimular non potendo il recato oltraggio all' Appostolica Sede, non potè fare a meno di non condannare nel Concistoro il commesso attentato.

147. *Clemente si porta a Marseglia, e per qual motivo.*

Risolvette finalmente il Pontefice di portarsi a Nizza; ma vietato gli fu dal Duca di Savoja, che non volea incorrere nella indignazione di Cesare, onde passar dovette a Marseglia, e dava ad intendere a tutti, che il motivo del suo viaggio era per trattar la pace, di sostener la guerra contro gl' Infedeli, e di ridurre al dovere il traviato Re d'Inghilterra. Ma non potè in tal guisa buttar la polvere sull' altrui occhi, perche non si comprendesse, che tutta la sua mira fosse di conchiudere il parentado col Duca di Orleans, col matrimonio di sua Nipote. Di fatto prima che egli intraprendesse il suo cammino, anticipar fe l'andata della Fanciulla a Nizza, che trasportata fu dalle Galee di Francia, le quali ritornate a Porto Pisano, a' 4. Ottobre condussero il Papa a Marseglia.

148. *Siegue il matrimonio di Catterina de' Medici nipote di Clemente col Duca di Orleans.*

Ivi anche giunto il Re di Francia, dopo le scambievoli dimostrazioni di affetto, richiedette al Papa, che da Nizza facesse colà condurre la sua Nipote; quindi ricevendo a man baciata l'invito, tosto la fè venire, ed immediatamente ne seguì il matrimonio, e la sua consumazione con piacere indicibile di Clemente, che giunto era al colmo del suo desiderio. Dopo tutto ciò seguito, cominciò a far conoscere, che necessaria era la con-

conquista dello Stato di Milano per investirne il Duca di Orleans già divenuto marito di sua Nipote, perche così ogni briga dileguavasi tra' figliuoli del Re dopo la sua morte, e credeva tirarcelo, ben sapendo, che estinto non erasi lo sdegno, che alimentava contro dell'Imperadore. All'incontro il Re cercò frapporsi per quietare le pretensioni del Re d' Inghilterra, ma nulla potè ottenere, perche pien di boria i Ministri Inglesi in vece di calmare il giusto sdegno di Clemente, molto più lo adizzarono facendo varie proteste, e promovendo appellazioni al futuro Concilio; quindi fu, che questo inurbano tratto operò, che il Re di Francia abbandonasse l'intrapreso impegno, e che si riducesse a chiedere la promozione di tre Cardinali della sua Nazione, cui a malincuore condiscendette il Pontefice, per esservene sei altri Franzesi, onde imbarazzo nascer potea nella elezione di un nuovo Pontefice. Passata poi l'està, imbarcossi Clemente sulle stesse Galee di Francia, e con tempestoso mare giunse a Savona, e di là con quelle di Andrea d'Oria condotto fu a Civita vecchia, e di là passò in Roma.

149. *Morte di Clemente VII. e suo carattere.*

Ivi giunto, come presago dalla sua imminente morte preparò l'anello, e tutti gli abiti soliti, che portano i Pontefici nel seppellirsi. Cominciò intanto il suo male dallo stomaco, che per non brieve tempo travagliollo; ma in fine resister più non potendo all' infermità, vi soccombè nel dì 25. di Settembre. Lasciò nel Castel S. Angiolo molte gioje, e molti uffizj nella Camera Appostolica, ma poco danajo contro la comune oppinione. Il *Guicciardino*, da cui ho tolto questo racconto, colla di lei morte termina la sua Storia, in cui, quantunque di più Pontefici fosse stato Ministro, nondimeno con ogni sincerità di Clemente VII. ne lascia

que-

questo ritratto. „ Pontefice essaltato di grado basso con „ ammirabile felicità al Ponteficato, ma in quello pro„ vata fortuna molto varia. Ma se si pesa l' una, e „ l'altra, molto maggiore la sinistra, che la prospera, „ perche quale felicità si può comparare alla infelicità „ della sua incarcerazione? all' avere veduto con si gra„ ve escidio il sacco di Roma? all' essere stato cagione „ di tanto esterminio della sua Patria? Morì odioso alla „ Corte, sospetto a' Principi, e con fama più presto gra„ ve et odiosa, che piacevole; essendo riputato avaro, „ di poca fede, et alieno di natura da beneficare gli „ uomini. Quale altro simile encomio ne faccia il *Muratori* (*a*), potrà leggersi ne' suoi Annali, rincrescendomi impiegar la penna in questa critica.

150. *Alessandro Farnese eletto Pontefice, prende il nome di Paolo III.*

Dopo la di lui morte, la stessa sera, che i Cardinali si rinchiusero nel Conclave, che fu agli 11. di Ottobre (*b*), concordemente eleggerono per Pontefice Alessandro Farnese Romano di Nazione, il quale prese il nome di Paolo III. Egli si fu questo, che con gran costanza nel 1534. profferì la sentenza contro Arrigo VIII. Re d' Inghilterra a cagion del divorzio, che fatto avea da Catterina d' Austria sua legittima moglie. Quanto questa risoluzione riuscita fosse funesta alla Chiesa, è troppo conto al Mondo Cattolico. La felicità de' Nipoti di Clemente anche fu di brieve durata, essendo altresì infra loro nemici. Il Cardinale Ippolito non senza sospetto di veleno si morì innanzi, che terminasse l'anno della morte del Zio, e l'altro Nipote Alessandro, mentre dominava in Firenze, con somma sua imprudenza ammazzato fu occultamente

(a) *To. 10. ann. in an.* 1534.
(b) *Rosso giorn. pag.* 103.

te in una notte da Lorenzo della medesima famiglia de Medici. Le nozze di Margherita di Austria col Duca Alessandro Medici il *Summonte* (a) le porta celebrate in Napoli nel 1535. ma dir dovea nel 1536. e la di lui morte seguita in Gennajo del 1537. A lui succedette nel dominio di Firenze Cosmo de Medici, precedente la conferma dell' Imperadore, il quale assentir non potè alle desiderate nozze dal Cosmo della Margherita vedova dell' Alessandro, perche promessa aveala al Duca Ottavio Farnese Nipote di Paolo III., come in fatti seguirono nel 1538.

151. *Motivo di dubitare, se Margherita di Austria sia venuta in Napoli per essere educata.*

A queste notizie vi aggiugne il *Muratori*, che la Margherita di Austria, quando fu promessa dall' Imperadore in ispofa ad Alessandro Medici, comechè era di anni dodici, fu inviata in Napoli per essere educata dalla moglie del Vicerè Toledo: ma non saprei, donde egli abbia tolto questo fatto, perche in silenzio ne sono i nostri Storici, e notato l' avrebbe il *Rosso* nel suo appurato *giornale*, in cui cose racconta di molto minor peso. Dice di più, che per le nozze contratte da Catterina de Medici, si obbligò il Papa di pagar cento mila scudi d'oro in contanti, oltre la cession degli Stati posseduti in Francia dalla di lei Madre, che davan di rendita circa dieci mila ducati d'oro l'anno. Per contrario questa dote si tace dal *Guicciardino*, e per ventura presa ne avrà la notizia dall' istromento, che leggesi stipolato a' 27. Ottobre per tal matrimonio, che rapportasi nel Corpo diplomatico del *Dumont*. Del rimanente dal cennato *Rosso* altro non si avvisa (b), che il Papa fosse entrato in Marsiglia a' 6. Ottobre, e che nel dì

(a) *Ist. to. 4. cap. 3. pag. 78.*
(b) *Giorn. pag. 100.*

seguente vi sovraggiunse il Re, e la Regina di Francia con tre loro figliuoli, e seguì il matrimonio. Soggiugne, che anche fama fu di essersi più cose appuntate contro l'Imperadore, perche il Papa in ogni conto volea Modena, e Reggio, e 'l Re di Francia aspirava al Ducato di Milano, o pure al nostro Regno di Napoli, e che entrambi erano in accordo nel non volere il Concilio, che tanto l' Augusto Carlo desiderava per estinguere la Luterana eresia.

152. *Papa Clemente, come con poca giustizia impose le decime sopra gli Ecclesiastici.*

Gloriosa sempre più stata sarebbe la fama di Papa Clemente, se da senno le sue tante cure, e maneggi, che teneva colle Potenze di Europa, fossero stati indiretti a difendere il suo Cattolico gregge dall'insulto de' Turchi. Questa era la divisa, che portavan le sue confederazioni, e le conchiuse leghe; ma il suo vero impegno erasi d'innalzar la sua famiglia con parentadi de' Monarchi primarj dell'Europa. Gran tempo era, che gli Ecclesiastici gemevano sotto il grave peso delle decime, che soffribile non che giusto potea dirsi, se per la difesa della Cristianità impiegate si fossero; ma intollerabile rendeasi l'aggravio nel vedersi, che nelle sue private guerre, e de' Cristiani Principi a colare andava il danajo. Memorevole perciò fu l'eccesso avvenuto in Parma nel 1532., poiche datosi in appaldo a varie persone il riscuoter tai decime, cercaron di trarne maggior profitto, praticando eccessivi rigori con voler esigere quelle dianzi non pagate. Il Commessario del Papa attentò di esporre i Cedoloni al Duomo contro i renitenti, ma saltò fuora il Clero, cui si unì il Popolo contro di tal Ministro, che postolo in fuga, non ritrovò sicuro asilo, che lo liberasse dal ricever le tante ferite, dalle quali restò trucidato. Quindi fu, che il Papa pose Parma sotto l'interdetto, come praticato a-

vea

vea a' 17. Ottobre in Ferrara contro quel Clero per lo stesso debito; e in tal guisa gl' innocenti secolari pagarono il fio, per la commessa mancanza dagli Ecclesiastici (a).

153. *Il Corsaro Barbarossa si apparecchia a danni del nostro Regno.*

Or mentre così smugnevasi il danajo su de' beni alla Chiesa consagrati, quanto è dire in sollievo de'poveri, come ne ragionano più Concilj, ed i Santi Padri (b); molto più dispiacere sentivasi, che in vece di reprimersi la Ottomana potenza, con maggior baldanza questa si accresceva al danno de' fedeli. Ancor Clemente VII. era tra' mortali, mentre Ariadeno Barbarossa famoso Corsaro, divenuto Ammiraglio delle Galee del Gran Turco nella Primavera del 1533. si apparecchiò a' danni del nostro Regno colla compagnia numerosa di ottanta Vascelli. Vendetta creder conviene, che fosse questa della presa della Città di Corone, che l'Augusto Carlo eseguir fè contro de' Turchi dall' Andrea d' Oria, come avvenne anche per Patrasso. Tai luoghi poi abbandonar dovette per la grande spesa, che vi bisognava per mantenervi un nerboruto presidio, al cui sostegno il Re di Francia, il Papa, che esigevasi le decime, i Veneziani, e con più meraviglia il G. Maestro di Malta contribuir non vollero, col dire, che mandavasi

 a per-

(a) *Murat. Ann. To. 10. in an. 1532.*

(b) *Res Ecclesiis conlatæ, sunt propriè pauperum alimenta*: Synod. Tolet. VI. cap. 15., & in Synod. Sardic. cap. 12. Synod. Agat. cap. 7. Concil. Aurelian. I. *Vis domum Dei ædificare? da fidelibus pauperibus unde vivant, & ædificastis rationabilem domum Dei . . . non gaudent Martyres, quando ex illis pecuniis honorantur, pro quibus plorant pauperes.* S. Joa. Chrysost. in Evangel. Matth. *O vanitas vanitatum, sed non vanior, quam insanior! fulget Ecclesia in parietibus, & in pauperibus eget! suos lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum. Inveniunt curiosi, quo oblectentur, & non inveniunt miseri, quo sustententur.* S. Bern. in apolog. ad Guilhelmum Abbat.

a perder la gente con tanto pericolo in mezzo a quei crudelissimi nemici (*a*).

154.
Scorreria fatta nel nostro Regno nel 1534.

Adunque il Barbarossa verso la fine di Luglio passò il faro di Messina, ove brugiò alcune Navi, e combattendo la sua retroguardia con alcune Galee di Antonio d'Oria, che ivi ritrovaronsi, la prima visita la fè in Calabria, ponendo a sacco S.Lucido, lasciandolo in tutto depopolato. Di là se ne passò al Cetraro Feudo de' Padri Benedettini di Monte Casino. Gli abitanti pronti furono a ponersi in fuga, onde se ne vendicò con darlo alle fiamme, brugiando anche sette Galee, che per comodo del legname, che si ha in quei luoghi, eran già per compiersi in servizio della Corte. Venne sopra Pisciotta Feudo ora dell' Illustre Principe di Centola, ed a' 7. Agosto passando alla veduta di Napoli, ove non destò picciol timore, saccheggiò l'Isola di Procida. Indi improvisamente andossene sopra Sperlonga, e inviò gente fino alla vicina Città di Fondi per poter sorprendere D. Giulia Gonzaga, che per trofeo presentar la volea al Soldano, comechè era una Dama dotata di somma bellezza: ma costei appena ebbe tempo nel bujo della notte di fuggirsene in camiscia, rubandosi dalle mani di quei Barbari. Fondi fu posta a sacco, e lo stesso avvenne in Terracina, onde fu, che il Papa ne prendesse grande spavento, mentre afflitto ne stava da quel male di stomaco, che lo condusse poi alla tomba.

155.
Altra sorpresa seguita nell' antecedente anno 1533.

Questa molesta spedizione, che non poco travagliò il nostro Regno, il *Muratori* (*b*) la porta avvenuta nel 1534. sotto il Ponteficato di Clemente VII., e così anche il Rosso (*c*) autor sincrono, che la descrive nel suo

(a) *Rosso giorn. pag.* 101.
(b) *Tom.* 10. *in an.* 1534.
(c) *Giorn. pag.* 102.

ſuo giornale. Nello antecedente anno poi 1533. nota il *Summonte* (*a*) un' altra ſorpreſa, che nel meſe di Maggio ricevette il noſtro littorale guidata da Sinam Giudeo. Queſti con 22. Galee improviſamente piombò ſopra Cetara, ove gran preda fè di robe, conducendo in iſchiavitù da 300. Cetareſi, onde gran timore ne ricevettero tutti quei convicini luoghi: e piacegli di ſoggiugnere, che in cotal rincontro sboccaſſe in Napoli una piena di Cetareſi, e Cavajoli, i quali colla loro aſtuzia, e ſtretto modo di vivere, ponendoſi a negoziare, ſi ferono gran danajo, e 'l Popolo ſentivaſi mal ſoddisfatto nel contrattarci a cagion della lor ſottigliezza, onde maledicevano quel Corſaro, che occaſione dato avea alla di loro venuta.

156.
Carlo V. riſolve di far guerra nell' Africa, e riceve il donativo di duc. 150. mila.

Comechè il Barbaroſſa Re di Algieri ſcacciato avea da Tuniſi Muleaſſen Re molto amato da' ſuoi Sudditi, che rammaricati non poco reſtarono per vederſi ſotto il di lui dominio, perciò volendo l' Auguſto Carlo punire la cotanto uſata baldanza, e premura avendo di non aver vicino un sì potente nemico, che infeſtar ſempre potea la Sicilia, e 'l noſtro Regno, riſolvette di portarſi di perſona in Africa per iſcacciarlo dall'uſurpato Regno; vieppiù perche il Muleaſſen eraſi offerto farſi ſuo tributario, purche ripoſto foſſe nel ſuo perduto dominio. Scorgendo i Napoletani, che il lor Sovrano eſporre anche volea la propria vita per la loro difeſa, in un general Parlamento tenuto in Monteoliveto gli fecero un donativo di 150. mila docati (*b*). In queſto tempo reſtava ancora a farſi l' ultima paga dell' ultimo donativo de' docati 600. mila, onde altre *grazie* ſi dimandarono, che

(a) *Iſt. to. 4. cap. 4. pag. 79.*
(b) *Summ. to. 4. Iſt. lib. 7. cap. 5.*

che leggonsi nel *fol.* 95. del nostro *Volume*, e sottoscritte furono dal Vicerè Toledo a Posilipo a' 22. Giugno del 1535., come si rapporteranno a suo luogo.

157. *Si fanno i preparativi per questa spedizione e s'impone nuova gabella.*

Inviò adunque l' Imperadore per tutti i suoi Stati ad arrollar gente, talche non poca gelosia destò presso i Principi, sebbene dicesse prepararsi contro il Re di Francia, il quale unito con quello d'Inghilterra, romper volea i patti della pace di Cambrai. Molti legni ebbe dal Re di Portogallo, e da' Genovesi, e fin' anche dieci Galee dal Pontefice. Per tutto l' inverno in Napoli gran preparamenti si fecero, e 'l Vicerè a sue spese una Galea fabbricar volle, dietro il cui esempio lo stesso fecero il Principe di Salerno, quello di Bisignano, il Duca di Castrovillari, e quello di Nocera, il Marchese di Castelvetere, l' Alarcone Marchese della Valle, ed infiniti altri Signori si accinsero in questa impresa, di cui l'Imperadore esser ne dovea il Duce, e condottiere (*a*). In sì preciso bisogno, in cui il comune utile trattavasi, a' 20. Marzo imposta fu una gabella di un danajo per rotolo, e cominciò a riscotersi quella di un tornese a rotolo sopra il pesce, cascio, e salume per la mattonata della Città, che non ancora erasi fatta, onde in quel tempo si principiò a torre le selici, con ponersi li mattoni nelle strade (*b*).

158. *Siegue l' imbarco di molti personaggi distinti per accompagnar l'Imperadore.*

Nel principio della primavera il Marchese del Vasto partitosi da Ischia passò a Genova, per ordine dell' Augusto Carlo, per abboccarsi col Principe d' Oria, e da colà ritornò in Napoli con molte Navi, e molta gente sparsamente raccolta, e nel passaggio per Civita vecchia ricevette la benedizione dal Papa, che in persona

(a) *Rosso giorn pag.* 105.
(b) *Ib.*

ſona venne a darla, conſegnando anche lo Stendardo di Generale della Chieſa a Virginio Orſino. Sulle condotte Navi quivi imbarcaronſi D. Federico, e D. Garzia di Toledo figli del Vicerè, il Marcheſe del Vaſto, D. Antonio di Aragona figlio del Duca di Montalto, il Marcheſe di Laino, il Marcheſe di Vico, il Marcheſe di Quarata, il Conte dalla Novellara, il Conte di Pepoli, quello di Anverſa, D. Scipione Caraffa fratello del Principe di Stigliano, D. Diego Cardinez fratello del Marcheſe di Laino, Ceſare Berlingiero, Baldaſſarre Caracciolo, Biaſe di Somma, Cola Toraldo, Coſtanzo di Coſtanzo, ed altri, che preparati eranſi per queſta sì glorioſa impreſa. Partiron da Napoli nel meſe di Maggio, e andarono in Palermo, ove più Navi, ed altra gente raccolſero, e di là paſſarono a Cagliari nell'Iſola di Sardegna, ove agli 11. Giugno ſovraggiunſe l'Imperadore colla Squadra di Spagna, di cui n' era Generale D. Alvaro Bazan. In eſſa, quaſi tutta quella nobiltà eraſi imbarcata; anche ſeco conducendo le Galee di Andrea d'Oria Principe di Melfi, che dichiarato fu Ammiraglio di sì poderoſa Flotta, che di tanti valoroſi combattenti di varie nazioni eraſi compoſta.

159. *Giugne in Africa e conquiſta la Goletta coll' acquiſto di molte Navi e cannoni.*

Scriveſi (a), che quella ſi foſſe di 168. Navi da guerra, 130. Galee, 25. Galeotte, tre Galeoni, una gran Caracca della Religione di Malta, 24. Caravelle Portogheſi, 80. Squarciapini, 30. Fuſte, ed altri legni d'inferior portata. All' incontro l' eſercito imbarcato era di 32. mila perſone, tra' quali eranvi mille uomini d'armi, e 500. cavalli leggieri. Con proſpero vento l'Imperadore giunſe nell'Africa in tre giorni di cammino, quanto è dire a' 16. di Giugno, giacchè a' 13. di queſto

(a) *Summ. Iſt. to. 4. lib. 7. cap. 5.*

sto mese si vuol partito da Cagliari, e per cammino non incontrò miglior complimento, se non che l' acqua di S. Pietro Martire, che colle Navi da Napoli erasi valicata (a). Dopo ostinato combattimento presa fu la Goletta a' 4. di Luglio, in cui perderon la vita il Conte di Sarno, Cesare Berlingiero, ed altri nobili Napoletani: ed il *Summonte* avvisa, che a' 24. del mese ne succedesse la resa (b). Con essa si guadagnarono 150. pezzi di artiglieria di bronzo, e 50. grossi cannoni di ferro, 46. Galee, sei Galeotte, e otto Fuste, che erano in quello Stagno. Si vuole anche, che questi legni presi si fossero, combattendogli, e che tra questo tempo giunto fosse un rinforzo di assai grosse Navi cariche di vettovaglia, condotto da D. Ferrante Gonzaga dalla Sicilia (c).

160. *Barbarossa rimane poi disfatto in una battaglia, e Tunisi è posto a sacco.*

Dopo espugnata la Goletta se ne passò l'Imperadore a Tunisi dieci miglia distante, ove ebbe l' incontro dell' esercito de' Barbari composto di centomila fanti, e sedici mila cavalli. Seguì fiera la battaglia, in cui l'Augusto Cesare diede pruova grande del suo valore, mercè del quale restò disfatto il Barbarossa, che comandavalo; onde postosi in fuga, se n' andò a Bona, e di là con 14. Galee, che vi teneva se ne passò al suo Regno di Algieri. Tunisi posto fu a sacco. Oltre i morti, dodici mila furon fatti prigionieri, venti mila Cristiani ricuperaron la libertà, tra' quali eranvi 4000. Zitelle, e 3000. donne, che a ginocchie piegate grazie renderono al loro liberatore, che soccorso gli diede di da-

(a) *Rosso giorn. pag.* 108.
(b) *Summ. ib.*
Dolce Vita di Carlo V. pag. 62.
Ulloa vita di Carlo V. pag.
(c) *Murat. to.* 10. *an.* 1535.

danajo, e di vettovaglia, perche ritornar potessero al patrio tetto. Andrea d' Oria andò a perseguitare il Barbaro a Bona, ma non avendolo ritrovato, ne rovinò la Città, espugnò la Rocca, e vi lasciò l'opportuno presidio. Dopo di ciò a' 28. dello stesso mese il Moleassen si presentò a Cesare dichiarandosi suo tributario, onde riposto nel suo stato primiero, ne stipolò la Capitolazione, che dal *Summonte* ne viene trascritta (*a*).

161. *Diversi rendimenti di grazie si fanno in Napoli al Signore per le conseguite vittorie.*

A' 28. Luglio giunse in Napoli la lieta novella delle conseguite vittorie, e proceduto da cavalcata si portò il Vicerè al canto del *Te Deum* nell'Arcivescovato, avendo a' suoi fianchi D. Tiberio di Gennaro Eletto allora del Sedile di Porto. Nel dì seguente seguì la general processione dall'Arcivescovato fino all' Annunciata anche in rendimento di grazie, e v' intervenne il Marchese d' Oria Eletto del Sedile di Porta Nova. A' 4. Agosto altro *Te Deum* solennemente cantato fu all' Arcivescovato per la presa di Tunisi, e per la fuga del Barbarossa, e cavalcò col Vicerè Pietrantonio Crispano Eletto del Sedile di Capuano, e nel seguente dì si fe altra processione dall' Arcivescovato alla Chiesa di S. Agostino, e 'l Vicerè accompagnato fu da Giacomo Carmignano Eletto del Sedile di Montagna (*b*).

162. *Carlo V. s'incammina verso Napoli, e qual strada tenesse.*

Dopo questi prosperi avvenimenti, altra notizia giunse in Napoli, che quivi volea portarsi l'Imperadore. Di fatto lasciò due mila fanti per presidio della Goletta coll' artiglieria ivi ritrovata; e licenziando l'armata di Spagna, e di Portogallo, nel mese di Agosto s'incamminò per la Sicilia. Giunto a Trapani, vi dimorò quattro giorni; e per terra andar volle a Monreale.

Q Ivi

(a) *Ist. to.* 4. *lib.* 7. *cap.* 5. *pag.* 89.
(b) *Rosso giorn. pag.* 109., *e* 110.

Ivi si riposò otto giorni, ed a' 13. di Settembre, come scrive il *Summonte* (a), o pure a' 20., come nota il *Rosso* (b) arrivò a Palermo. Fu ivi ricevuto con superba pompa, confermando i privilegj di quella Città, e e di là passato a Messina, emola fu questa nel preparare lo stesso sfarzoso accoglimento. Lasciato ivi per Vicerè D. Ferrante Gonzaga, si portò in Calabria, ponendo il suo primo piede a Reggio, e di là di mano in mano visitando il nostro Regno, a' 22. Novembre giunse a Pietra bianca. Lascio nella penna i ricevuti onori da' nostri Baroni nel suo tenuto viaggio, perche molto lungo ne sarebbe il racconto. Dico solo, che nella Città della Cava gli si presentò un bacile d' oro tutto pieno di moneta dello stesso metallo, e l'Imperadore dimandò, se quella era la Cava, che pretendeva il Principe di Salerno, e rispostogli di sì, fe conoscere, che non piccola era la di lui dimanda.

163. *Giugne in Napoli, e qual cerimonia seguisse.*

Comechè non per anche eran pronti i magnifici parati, che nella Città preparavansi a tutta fretta, perciò far non vi potè il suo solenne ingresso, che seguì poi nel dì 25. di Novembre dedicato alla Vergine, e Martire S. Catterina. Se descriver volessi le praticate cerimonie da' nostri Eletti, il pomposo ricevimento fatto, i tanti emblemi notati negli archi trionfali, che innalzati furono, uscirei molto fuor di cammino, poicche vi consuma più pagine il *Summonte* (c), ed anche molto ne scrive il *Rosso* (d) nel suo *giornale*; e chi ne sia curioso, ivi potrà soddisfarsi. Degno è solo da notarsi, che nel primo incontro seguito de' nostri Eletti con Carlo fuori

Por-

(a) *Ist. tom. 4. lib. 7. cap. 5. pag. 91.*
(b) *Giorn. pag.* 110.
(c) *Tom. 4. Ist. lib. 7. cap. 6.*
(d) *Pag.* 114. *& seq.*

Porta Capuana, smontati essi da cavallo, dopo avergli baciato il ginocchio, Gio: Francesco Caraffa gli presentò le chiavi d'oro della Città, che ricevutele con piacere, le restituì, dicendo: *Estas claves stan bien guardadas en poder d'esta Fedelissima Ciudad*. Nè lascia di notar la nostra Storia il come vestisse l'Imperadore, che altro abito non indossava, che di velluto paonazzo, calza bianca, e 'l cappello anche di velluto con pennacchio bianco, portando il tesone in petto, per dare esempio a' suoi sudditi, che lungi fossero da ogni pompa: e creder lice, che imitar volesse l'Imperador Federico III., il quale al rapporto del *Costanzo* (a), quando si portò in Napoli per visitar Alfonso I. suo Zio, entrò nella Città di Fondi, vestito di vilissimo panno, con cappello anche dello stesso, che circondato però era di gioje del valore di cento mila ducati, come fu scritto altrove (b). Sicchè nella venuta di Carlo, se i Napoletani non fossero stati frenati dalla *Prammatica*, Parigi, ed ogni altra Città dell'Italia vuotato avrebbe in quella occasione ogni più preziosa stoffa, se pure in quel tempo state vi fossero le arti di lavorarle pulite, e le contagiose mode quì si fossero innestate.

164. *Giura l'osservanza de' nostri Capitoli, e Privilegj.*

Giunto finalmente all'Arcivescovato, e ricevuta la benedizione dal Vicario, Antonio Mormile, che ritrovavasi Eletto, in presenza di tutti que' Principi, e Baroni, che ivi erano, presentò a Carlo il Messale, e mentre l'Eletto del Popolo teneva in mano i Capitoli delle nostre Grazie, Ettore Minutolo diede il suo giuramento, e poi rivolto all'Imperadore gli disse: „ Sacra Cesarea e Cattolica Maestà, sogliono i Sapientis-

(a) *Ist. del Regn. di Nap. lib. 19. pag. 841.*
(b) *Ist. delle Leg. e Mag. to. 4. §. 64. pag. 340.*

pia grande vi fu de' primi Perſonaggi, ſpecialmente dell' Italia. Già vi ſi ritrovava D. Franceſco d' Eſte Marcheſe della Padula, ma poi vi giunſe il Duca di Ferrara, il Duca di Urbino, e D. Ferrante Gonzaga Principe di Molfetta. A' 12. Dicembre vennero anche due Cardinali Legati, e furono Siena, e Ceſarino, ed oltre queſti i Cardinali Caracciolo, Salviati, e Ridolfi, ed anche il Cardinale Ippolito de Medici arrivato vi ſarebbe, ſe la morte non l' aveſſe troncato i paſſi in Itri.

165. Perſonaggi diſtinti, che vengono in Napoli in queſta occaſione.

Intanto avvenne, che tra queſto tempo morto ſi fuſſe il Duca di Milano, ſul cui Stato teneva ſempre fiſſo lo ſguardo il Re di Francia, perciò timore vi fu, che nuova guerra divampaſſe in Italia, tanto più, che quello aveala già dichiarata al Duca di Savoja cognato dell' Imperadore. Nel tempo ſteſſo i Legati del Papa dopo adempiute le cerimonie, trattar voleano la pace tra queſti due emoli Sovrani, e l' Ambaſciadore del Re di Francia ſi avanzò a far la richieſta in Milano in favore del Duca d' Orleans, che marito già era della Catterina de' Medici. E comechè il Duca di Firenze Aleſſandro de' Medici notizia avea ricevuto, che ribellati eranſi i Fuoraſciti, ſtimò di decretare l' Imperadore in di lui favore, e riconoſcerlo per Signore di quella Città: anzi in queſto anno 1536. gli diede in Iſpoſa la tante volte richieſta Margherita d' Auſtria ſua figlia naturale, riputando ſano conſiglio, che eſſendoſi nel timore della proſſima guerra col Re di Francia, miglior coſa foſſe, che i Fiorentini affezionati de' Franzeſi, frenati reſtaſſero da un Capo, che foſſe di ſua divozione; quindi celebrate le nozze, che non poco danajo coſtarono al Duca Aleſſandro, toſto ſe ne ritornò in Firenze (a); ed in sì fatta guiſa vane reſtarono le pre-

166. Nuovo timore di guerra nell' Italia, e per qual motivo.

(a) *Murat. tom. 10. in an. 1536.*

pregherie, che i Cardinali Salviati, e Ridolfi diedero all'Imperadore, perche Firenze riposta si fosse nella sua libertà primiera.

167. *Fatto avvenuto all'Eletto del Popolo Gregorio Rosso.*

Mentre egli trattenevasi in Napoli, tutto dipendente era dal D. Pietro di Toledo, che il pubblico odio aveasi acquistato per la sua rigorosa giustizia, come se ne parlerà a suo luogo. Nel giorno di Giovedì, che correva il 16. di Dicembre mandò a chiamarsi Gregorio Rosso, che esercitava allora la carica di Eletto del Popolo, e lo richiedette di quello, che far potea in di lui beneficio: ma egli con somma sincerità rispose (a), *che era fedelissimo, e amantissimo della sua Corona, e che per mantenerlo soddisfatto, e contento non ci bisognava altro, che mantenerlo abbondante senza angarie, e che ognuno magni allo piatto suo, con la debita giustizia, e che stava per l'ultimo assai risentito, e disgustato per le nove gabelle poste dal Vicerè.* Ma poi tosto soggiugne: *Questo mio parlare libero conforme la coscienza, forsi fu causa, che alli 17. dello medesimo fussi levato dall'Elettato, & in loco mio fu fatto Andrea Stinca Rationale della Summaria, in tutto, e per tutto dipendente dallo Vicerè.* Or su questo modello ognuno guidar potrà la sua condotta in simiglianti incontri.

168. *Si risolve dalla Città di farè un donativo di un milione e 500. m. duc. e nascono varie contese.*

Se piacere ebbe la nostra Città delle conseguite vittorie dal suo Sovrano, alcun compenso ebbe quello da un donativo, che dovette fargli a cagion delle spese sofferte. Si congregò adunque a' 8. Gennajo del 1536. general Parlamento in S. Lorenzo (b) in presenza dell' Imperadore, che vi si portò con una nobilissima compagnia

(a) *Giorn. pag.* 124.
(b) *Vol. di graz. fol.* 100.

gnia di Cavalieri, e Signori a cavallo. Ivi il Baronaggio, che dalla propria bocca del Padrone avea inteso quanto danajo impiegato erasi in varie guerre per la sicurezza del nostro Regno, determinò fargli un donativo di un milione, e cinque cento mila docati, di cui non eravi esempio in Napoli, o altrove. Raunatasi indi la Deputazione a' 12. dello stesso mese, la prima grazia, che si risolvette di dimandare si fu la rimozione di tutti i Ministri tanto maggiori, che minori, affinchè sotto questa richiesta vi si comprendesse tacitamente il Vicerè Toledo, che odiato era dalla più parte della Città. Senza esitare tutti i Deputati vi concorsero men che il Duca di Gravina, il Marchese della Tripalda, Cesare Pignatelli, Scipione di Somma, e i due Eletti del Popolo Andrea Stinca, e Domenico Terracina. Gran contese perciò surfero, onde nulla potea conchiudersi, talche non poco si alterarono gli animi del Marchese del Vasto, e di Scipione di Somma.

169. *Si procura la rimozione del Vicerè Toledo, ma non si ottiene e per qual motivo.*

Acceso questo fuoco, stimò il Vasto con altri di suo seguito di coglier opportuna l'occasione di far presente all'Imperadore, che convenivagli levare il Toledo dal governo di Napoli: ma perche vi ravvisò una contraria disposizione, stimò di non più d'intervenire nella Deputazione a S. Lorenzo (*a*). Il susseguente giorno lo Andrea Sinca, e 'l Terracina come Deputati in nome del Popolo andarono espressamente a rappresentare, che la Nobiltà in verun conto volea il Toledo per Vicerè, perche opprimeva, e maltrattava i suoi sudditi, e che se ne asteneva allora per la soggezione, che avea della presenza di S. Maestà; ma furon tutte parole but-

tate

(a) *Rosso giorn. pag.* 132. 133.

tate al vento. Come da queſte rappreſentanze ne reſtaſſe irritato il Toledo contro la Nobiltà Napolitana dal *Folietta*, ne viene avviſato (*a*). Quindi ſaper anche conviene, che il non arrenderſi di Carlo alle ricevute preghiere, ſi fu, perche l' Eletto del Popolo Andrea Stinca in un lungo ſegreto colloquio con lui tenuto, aveagli rappreſentato, che l' odio nudrito dalla Nobiltà di Napoli contro del Vicerè, derivava ſoltanto, perche coſtui avea ripreſſo la baldanza, e l' oppreſſione, che i Cavalieri praticavano ſopra l' oneſta gente, poco conto facendo della giuſtizia, la cui diſciplina, quaſichè ſpenta eraſi, onde tra gli altri, gli Artegiani gran danno ne ſoffrivano. Ma queſto libertinaggio, che con più prudente condotta avrebbe dovuto corrigerſi ſul ſuo primo naſcere, quando tutto in una volta ſchiantar ſi volle, produſſe poi de' cattivi effetti nel 1546. ſotto il colore dell' Inquiſizione, che paventavaſi poterſi introdurre nel noſtro Regno (*b*). In ſomma a' 3. Febbrajo conchiuſo fu il donativo, e l' Imperadore collo ſteſſo accompagnamento portoſſi a S. Lorenzo a ringraziarne la Città con parole piene di umanità, e di affetto (*c*). La ſomma donata

(a) *Ad extremum cum Cæſar bello Africano confecto, Neapolim veniſſet, duo ex principibus Nobilitatis, Ferdinandus Sanſeverinus Princeps Salernitanus, & Alfonſus Davalus Marchio Vaſti, adhibito Andrea Auria, ſummo maritimarum rerum Præfecto magna parte Nobilitatis adnitente ac ſtudiis conſociatis, ſumma contentione cum Cæſare egerant, ut Petrum è Provincia revocaret, neve ullo modo Neapoli dimitteret: virum, quem omnibus bonis offenſum, cuique omnia venalia eſſe dicerent, tum autem diſſolutum & ignavum: qui regnum florentiſſimum in pace eſſet everſurus. Cæterum perpetuam conſtantiam retinuit Cæſar, ne virum quem ſemel extuliſſet, ſine graviſſima cauſa everteret.* Ubertus Folietta Tumult. Neapolit. *pag.* 34.

(b) *Summ. Iſt. to.* 4. *lib.* 8. *cap.* 1. *pag.* 177.

(c) *Roſſo giorn. pag.* 133.

nata pagar si dovèa da' Baroni, e dalle Università del Regno, eccettuandone la nostra Città, giusta il solito, e conchiuso fu dimandarsi 31. *Capitoli di grazie*, oltre altre 24. in favor di alcune Provincie, e di altri Particolari (*a*), come nel seguente Libro ne sarà ragionato.

170. *Il Re di Francia occupa varie Terre nel Piemonte, e Carlo V. parte da Napoli.*

Mentrecche però l' Augusto Carlo in Napoli riceveva ogni qualunque divertimento, che l' affetto de' suoi sudditi preparar gli potesse, ecco che giunse il Duca di Sessa ad interromperne il corso. Portò egli il molesto avviso, che già il Re di Francia entrato nel Piemonte, avea ivi varie Terre occupato sul Ducato di Savoja. Di questa sorpresa, che già temeva, ne assaporò non poco dispiacere, onde rivolse il pensiere a partire, come lo eseguì nel giorno 22. di Marzo del 1537. prendendo la via di Roma. Nella prima sera riposò in Aversa, e continuando il suo viaggio, giunse in quell' alma Città nel giorno 5. del seguente Aprile. Ebbe ivi lunghi colloquj con Paolo III. e tenutosi il Concistoro, in cui ammessi vi furono gli Oratori del Re di Francia, non poco con essi si dolse l' Imperadore dell' ingiusta guerra, che mossa erasi contro il Duca di Savoja suo cognato. Il *Muratori* (*b*) lo chiama zio, ma cognato era, perche le due sorelle del Re di Portogallo essi aveano avuto in moglie. Il Pontefice cercò di calmare lo giusto sdegno di Cesare, anzi si esibì mediatore per la pace, perche non adottava le turbolenti massime de' suoi Predecessori. Ma tutto fu perduto, perche ostinatamente il Re Francesco volea lo Stato di Milano per lo Duca di Orleans, che sposato avea la Catterina de' Medici, come di pari adoperato erasi Clemente VII.

R All'

(a) *Summ. Ist. to. 4. lib. 7. cap. 6.*
(b) *To. 10. An. in an. 1536.*

171. *S'incammina per la Toscana, e ricupera le perdute Piazze.*

All' incontro in Roma andavan sparlando i Franzesi, con dire, che l'Imperadore promesso avea il Ducato di Milano al loro Re, e che poi venuto meno era di parola, perciò Carlo cercò al Papa una pubblica udienza, in cui espressamente negò una tal promessa, e lagnandosi delle ricevute mancanze, lo disfidò a particolar duello, perche si risparmiasse il sangue di tanti Cristiani (a). Brieve fu adunque la dimora di Cesare in Roma, da dove partinne a' 9. o pure a' 18. di Aprile, come variamente rapportasi, prendendo la via della Toscana. Il *Muratori* (b) ne descrive il suo tenuto viaggio, e nota, che ovunque passava, ricoglieva danai per le meditate imprese. Quanto avvenne coll' Esercito Franzese, e come ricuperate si fossero le perdute Piazze dal Duca di Savoja, altresì se ne reca la notizia, che di proposito tralascio di rapportare per farmi breve su di un punto, che non tocca la mia Storia.

172. *Ritorna l'Imperadore nell' Italia, temendosi i nuovi preparamenti del Turco.*

Ritornò poi l'Imperadore in Italia, e per mare giunse a Genova, e a' 25. Novembre del 1537. se ne passò a Barcellona, destinando il Marchese del Vasto per supremo Comandante delle sue armi in Italia, e 'l Principe di Salerno si ritirò in Napoli lasciando il carico di Generale della Fanteria Italiana. Ma mentre nel nostro Regno credevasi godere la bramata pace, eccola già intertotta da' nuovi preparamenti, che facea Solimano istigato dal Barbarossa, e da altri banditi del nostro Regno, e specialmente da Troilo Pignatelli. Molti lusingavansi, che piombassero sull' Ungheria, ma altri con più di ragione ne temevano infestati i nostri lidi. Ciò

(a) *Rosso giorn. pag.* 138.
Summ. Ist. to. 4. *lib.* 7. *cap.* 6. *p.* 124.
(b) *To.* 10. *An. in an.* 1536.

Ciò avvenne nel 1537., ove termina il suo giornale Gregorio Rosso, in cui, sebbene promette di notare gli ulteriori fatti in un altro libretto, e così continuare in appresso, prendendo l'esempio da quello avea fatto Giuliano Passaro, nondimeno prevenuto dalla morte creder dovrassi, che adempier non potè la sua promessa.

173. *Fa tregua col Re di Francia, e si conchiude la lega contro il Turco.*

Mentre che però quel fuoco, il quale acceso erasi nel Piemonte tra gli eserciti Imperiale e Franzese, erasi cominciato ad estinguere per mezzo di una tregua conchiusa di sei mesi, divampò quello del Turco, che guerra mosso avea a' Veneziani. Una poderosa armata posto avea in piedi Solimano, con cui minacciava l'invasione de' confinanti Regni Cristiani (*a*). Lo adizzato Barbarossa baldanzoso scorreva per gli mari della Calabria e della Sicilia, e l'Italia tutta teneva in timore. Essendo a cuore a Paolo III., come Padre comune, che sollecito argine si ponesse a quei danni; che sovragiugner potessero, indusse l'Imperadore, Ferdinando suo Fratello, e i Veneziani a fare una lega per armarsi contro sì formidabile nemico. Più di ogni altra cosa si maneggiò, perche nella Città di Nizza nella Provenza in sua presenza convenuti fossero Carlo, e 'l Re di Francia, acciò tutti tre uniti si potesse tra quei Sovrani stabilire una ferma pace, che non poco conferiva a debellare il Turco. Di fatto ne seguì l' abboccamento, e dopo varj congressi non potè ottenersi altro, che una prolungazion della tregua per altri diece anni, restando ognuno nel possesso frattanto di quello, che avea preso. Ne fu stipolato l'istrumento a' 18. Giugno del 1538.,

 che

(a) *Raynaldus in annal. Eccles.*
Spondan in annal. Eccles.
Summ. Ist. to. 4. lib. 7. cap. 7. pag. 126.

che leggesi nel Corpo Diplomatico del *Dumont*, e immediatamente se ne partì il Re di Francia, come se Cesare per le Spagne, e 'l Papa verso Roma ove giunse a' 24. Luglio (*a*).

174. *Nuovo Monte sorge tra Baja e Pozzuoli.*

In questo anno 1538. verso i 29. di Settembre in circa le ore due di notte nella marina tra Baja, e Pozzuoli seguì quella smisurata eruzione di sassi, ceneri, e fumo, che trasportati dal vento ne restarono ingombrati i vicini, e i lontani Paesi, nonche la nostra Città. Il mare si ritirò da duecento passi, e vi fu gran morte di pesci. I sassi poi, che per due continui giorni furon vomitati, formaron quel monte, che oggidì monte nuovo appellasi (*b*).

175. *Si fa nuovo donat vo di doc.360.mila.*

Giunta intanto la notizia in Napoli della stabilita lega, congregossi nel solito luogo di S. Lorenzo il general Parlamento per fare un donativo, che conchiuso fu per docati 360. mila per impiegarsi nelle spese di questa guerra. Il *Summonte* (*c*) dice, che fosse ciò seguito agli 8. Aprile dello stesso anno, ma nel *Volume* delle nostre *grazie* fol. 117. sta notato a' 10. di questo mese, e a' 24. si descrivono le prese risoluzioni per adempierlo; anzi nel foglio 118. si rapporta la risposta dell' Imperadore data da Lerida nell' ultimo di Luglio intorno alle nuove *grazie*, che si dimandavano. Alcuno abbaglio però ha potuto prendersi nel notarsi la lega conchiusa nel mese di Giugno, giacche il donativo per sostenerla determinao fu nel precedente Aprile, percioccghe questo sussidio susseguir a quella dovea, e non già precedere. Certo è però, che nel Settembre pronta

(a) *Murat. Annal. to. IV. in an.* 1538.
(b) *Summ. ib pag.* 131.
(c) *Ist. to.* 4. *lib.* 7. *cap.* 7. *pag.* 126.

ta fu l'armata Navale composta di due cento Galee, e cento Navi, che dall'Imperadore, da'Veneziani, e dal Papa si arrollarono, con esservisi uniti i Cavalieri di Malta. Portossi questa ad investir Barbarossa, e mentre sicura se ne teneva la vittoria, non si sa per qual fato si ridusse in una vergognosa fuga. L'Oria, che comandava l'armata Imperiale, tanto prode Capitano in mare, si ritirò con perpetuo suo scorno, lasciando i Veneziani in preda del nemico. Gran mormorazioni s'intesero su questo fatto, ma creduto fu, che l'ambizione, e la superbia di diversi Capitani, che tra loro dividersi non voleano la gloria, cagionato avesse questo disordine. Il rimanente della Flotta per coprir il ricevuto affronto, stimò di far qualche cosa, onde ne passò al Golfo di Cataro nella Dalmazia, e soggiogò Castel nuovo Fortezza importante del Turco. Vi fu lasciato in presidio Francesco Sarmiento con 400. Soldati Spagnuoli, avanzati dal sacco di Roma; ma partitasi l'armata navale a' 18. Luglio del seguente anno 1539. fu ricuperata dal Barbarossa, che trucidatone il presidio, condusse il Sarmiento incatenato al Soldano (*a*). Tutto ciò essendo avvenuto, temendo i Veneziani, che la seguita tregua durar non dovesse tra l'Imperadore, e 'l Re di Francia, e che essi restar potessero bersaglio dell'Ottomano Impero, o che pure i loro Stati della Lombardia potessero ricevere alcun danno, stimarono accomodarsi col Turco dandogli Malvagia, e Napoli di Romania, ch' eran due forti Città della Morea (*b*): leg-

(a) *Summ. Ist. to. 4. lib. 7. cap. 7. pag.* 127.
(b) *Andrea Maureceno.*
Alessandro Sardi.
Segni.
Murat. to. 10. *An.in an.* 1540.

leggendosi nel Corpo diplomatico del *Dumont* l' istrumento di questa pace, che stipulata fu à' 10. Ottobre del 1540.

176. Muore l'Imperadrice, e Carlo passa in Fiandra.

In questo anno 1539., mentre l'Augusto Carlo era in viaggio per la Spagna, ricevette l'infausta novella della morte dell'Imperadrice Isabella nell' età di anni 36. mentre era per partorire. Appena, che fu ivi giunto, dovette tosto partirne per portarsi in Fiandra nella Città di Gantes, che sollevata erasi per alcune gravezze imposte dalla Regina Maria sua Sorella, che ne avea il governo. Nell'andarvi pafsò per la Francia, ove grandissimi accoglimenti ricevette da Francesco I., che accompagnollo finche giugnesse a' confini della Fiandra, donde se ne partì dopo aver gastigati i Capi della ribellione, facendo edificare una Fortezza nella Città per tenere a freno i Gantesi. Fe il suo cammino per lo Milanese, e si portò a Lucca, ove atteso era da Paolo III., che sempre più affatigavasi, perche una pace si facesse tra Carlo, e 'l Re di Francia; ma non v'incontrò la bramata disposizione, perche tra le lagnanze, che facea l'Imperadore, eravi, che quello, quantunque portasse il titolo di Cristianissimo, nondimeno amicizia teneva co' Turchi, da cui il danno della Cristianità ne derivava; quindi il Papa disperando di ottener l' intento, ritirossi a Roma.

177. I Gantesi perche si ribellarono contro l' Imperadore.

Della ribellione de' Gantesi, e del tenuto cammino dall' Imperadore per la Francia, e per quai motivi lo facesse, ce ne reca un minuto ragguaglio il *Muratori* (a), cui piace con somma libertà di soggiugnere: *Ed appunto osserva* il Segni, *che questo Imperadore con mostra di gran Religione e giustizia aggravava poi smisuratamente di*

(a) *Ann. to.* 10. *in an.* 1540.

di tributi i ſuoi popoli di Fiandra, Milano, Napoli, e Sicilia; e che i Governadori ſuoi cavavano il cuore a i Sudditi con eſorbitanti aggravj: del che non ſi allegava eſempio ſimile di crudeltà ſotto i precedenti Principi. Che libri di Religione leggeſſe queſto Monarca non vel ſaprei dire. Di queſta ſfigurata Religione viene accuſato da eſſo Segni *anche* Coſimo de' Medici, *novello Duca di Toſcana*. Or coſtui comechè ottener non potè per iſpoſa da Carlo la ſua figlia Margherita, perche dar la volle ad Ottavio Farneſe, ed all' incontro nel paſſato anno era ſtato confermato per Signore e Duca di Toſcana, perciò dimoſtrar volendoſi tutto dipendente dal ſuo benefattore, vieppiù perche le Cittadelle di Firenze, e di Livorno ſtavano in man de'Spagnuoli, perciò per cattivarne l'animo, lo richiedette di provederlo di moglie. A tal richieſta l'Imperadore volendo condeſcendere, gli ſcelſe D. Eleonora figlia del Vicerè Toledo, che ſenza perder tempo il Coſimo mandò a prenderſela, e a' 22. Marzo del 1539. giunta a Livorno, condotta fu a Firenze, ove ſontuoſamente ſe ne celebraron le nozze.

178. *Carlo ſi riſolve per l'impreſa di Algieri.*

Mentre Carlo era in Bruſſelles a' 11. Ottobre del 1540. inveſtì del Ducato di Milano il Principe D. Filippo ſuo figliuolo. Di là paſsò in Germania per applicarſi a quietare quei torbidi della Religione, che ſurti erano dalle novelle ereſie, ed anche per diſporre qualche argine alla guerra, che il Soldano minacciava in Ungheria. Trattoſſi anche della celebrazione del general Concilio, ma nulla fu conchiuſo, perche ſulla ſcelta del luogo da congregarſi nacquero non picciole diſpute. Intanto inviò Ferdinando ſuo fratello il ſuo eſercito all' aſſedio di Buda, ma ne riportò una conſiderevol rotta, che gli diede l'armata Ottomana. L'Imperadore però ſempre più ſpinto dall' amor della gloria, nul-

nulla curando, quanto la sua presenza giovar potesse nella Germania, risolvette di far l'impresa d' Algieri, che nido era di Corsari, e sede del fiero Barbarossa, che i lidi del Mediterraneo Cristiano, non che della Spagna teneva sempre in timore. Una poderosa Flotta perciò preparò sì nella Spagna, come nell'Italia, di cui ne diede il comando ad Andrea d' Oria. Se ne passò poi a Trento, di là a Milano, e poi a Genova. Concertato avea di novellamente abboccarsi in Lucca col Pontefice Paolo III., il quale a' 27. Settembre partì da Roma, e premura grande avea d'impedire una nuova guerra, che già Francesco I. di muover meditava contro di lui. Agli 8. del seguente Ottobre giunse il Papa a Lucca, e a' 10. Cesare, e varie conferenze infra loro si tennero. Scrive il *Segni*, che il di lui abito era in una Cappa di panno negro, in un simile sajo senza alcun fornimento, in capo avea un Cappelluccio di feltro, e stivali a gamba, e sotto questo semplicissimo abito nascondeva un ambizione superiore a quella di Ottavio Cesare.

179. *Tiene varj congressi, perche si adunasse il general Concilio.*

I tenuti congressi nulla operarono, perche in quanto al Concilio, non ne fu determinato il luogo. Intorno alla pace col Re di Francia, piuttosto si andò a rompere, non che a rimarginare, perche quello per mezzo de' suoi Ambasciadori richiedè alcune soddisfazioni, che negate gli furono, onde fu che adirato dallo spirito di vendetta, fè lega co' Re di Svezia e Danimarca, ed altri Principi eretici, e sempre più strinse l'amicizia col Gran Signore a' danni di Cesare, lo che mandò più in lungi l'adunanza del Concilio. Proccurò il Papa unito con Andrea d'Oria di dissuaderlo dall' impresa di Algieri, facendola vedere, come dubbia fosse in quella avanzata stagione, in cui pericolose si rendono le navali spe-

ſpedizioni; ma nulla potè ottenere, perche fidandoſi Carlo alla ſua propizia ſorte, nulla paventava, come ſe gli aſtri, e le ſtagioni dal ſuo cenno dipendeſſero. Quindi dopo tre giorni partiſſi da Lucca, e paſſato il Golfo della Spezie, ſpiegò le vele verſo Majorica, ove fatto eraſi l'imbarco di tutta la numeroſa truppa per la deſtinata impreſa.

180. *Si chiede altro donativo, che ſi fa di duc. 800. m.*

Ora in queſto rincontro calzerebbe bene il detto di Orazio. *Quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi* (a), perche la noſtra Napoli danno ſoffrir dovette da queſta mal conſiderata guerra. Le fu dunque taſtato il polſo, e guarir ſi dovette col ſalaſſo di ottocento mila docati; imperciocchè Carlo avendo fatto ſapere a' Baroni del Regno la riſoluta impreſa, ne chiedè da loro un opportuno ajuto. Quindi a' 21. Luglio del 1541. convocatoſi il General Parlamento in S. Lorenzo, eletti furono i Deputati per tal donativo, e a' 29. dello ſteſſo meſe fu quello conchiuſo, appuntandoſi nuove *grazie*, che chieder ſi doveano (b). Ognun vede perciò, quanto degno d'invidia ne ſia il tempo preſente, perche per l'affetto, che nudriſce il noſtro Sovrano verſo de' ſuoi naturali ſudditi, neppure ha voluto, che alcun gratuito dono gli ſi faceſſe in un tempo, che molto proprio era per dimoſtrargli il loro animo.

181. *Carlo giugne in Algieri, ed infelice rieſce la ſua impreſa.*

A' 18. Ottobre del 1541., s'incamminò l'Auguſto Carlo verſo Algieri, ove giunto, ne diede principio all' aſſedio. Gli riuſcì, che ſenza ricevere impedimento ſmontaſſe la Fanteria, la quale di tre nazioni era compoſta cioè Tedeſca, Italiana, e Spagnuola, e in tre differenti luoghi la fe operare. Fiero attacco vi fu co-

S gli

(a) *L. 1. ep. 11. n. 14.*
(b) *Vol. di graz. pag. 141. & a t. & 142.*

gli Arabi, ma dal valore della cesarea truppa ne restaron rovesciati. Mentre sbarcavasi l'artiglieria, e le munizioni nella notte di S. Simone e Giuda cominciò a dimostrarsi contraria la sorte, poiche sovraggiunse una dirottissima pioggia, che impedì a' Soldati d'impiegar le armi da fuoco, onde a man salva erano offesi. Tuttavia avanzossi l'acqua, che da strepitoso vento era accompagnata, e non avendo quelli alcun ricovero, perche ancora mancavan loro i Padiglioni, esposti restarono all'inclemenza dell'aria, ed all'offesa de' Barbari, che ne ferono non picciola strage. Il mare congiurossi di pari al costoro vantaggio, perche divenuto tempestoso, le Navi, e le approdate Galee a dispetto delle ancore, le cui funi infrante restarono, si ruppero ne' vicini scogli, altre sommersero, e preda delle onde divennero le munizioni, i Cavalli, e gli Uomini, che mentre nuotando si affatigavano per salvar la vita, incontravan la sicura morte ne' lidi, ove appena giunti eran da' nemici ammazzati; talche piuttosto molti di perir contentavansi nelle acque. Quindici Galee, e più di cento navi si perderono, e con esse tutta la vettovaglia, che a sostener l'esercito impiegar doveasi, onde mancogli il modo da vivere, giacche i Soldati quando sbarcarono per girne più spediti, non più, che per due giorni provederonsi di pane. L'Imperadore però sempre intrepido per accorrere a tanta sciagura, ammazzar fe i Cavalli destinati allo trascino delle artiglierie, e con quella carne per tre giorni riparò la molesta fame del suo esercito.

182. *Lascia l'Africa e passa di nuovo nelle Spagne.*

Si persuase in fine, che col suo valore contender non potea con quello degli astri, quindi dopo il festo giorno risolvette sloggiare da quel troppo infausto suolo. Calmato alquanto il mare, determinossi, che il Prin-

Principe d' Oria ne andasse al Porto di Matafusa col misero avanzo de' suoi legni, ove per terra vi si condusse il Monarca Cesareo colle reliquie del suo malconcio esercito, che alla coda fu sempre da' nemici bersagliato. Il mare però non secondò la presa risoluzione, perche divenuto di nuovo tempestoso, condusse l' Oria al porto di Boggia, ove i Soldati ebbero qualche ristoro in quel Castello, che poco innanzi preso da Pietro Navarro, eravi entro il presidio de' Spagnuoli. Carlo poi osservando, che spirasse vento, che nella Sicilia potesse condurlo, diede il congedo a Gonzaga, la cui armata insieme colle Galee di Malta sbalzata fu nel Portó di Utica. Di là felicemente approdò in Trapani, ove profittò dell' opportuno tempo per passare a Majorica, e poi nelle Spagne, prendendo il porto di Cartagena, a' 3. di Dicembre giugnendovi forse non poco pentito della sua inconsiderata spedizione (*a*).

183. *Francesco I. assalisce gli Stati dell' Imperadore, e si unisce col Turco a' di lui danni.*

In queste avverse peripezie, e mentre nell' Africa l'Imperadore impiegato teneva le sue armi, Francesco I. coglier pensava opportuna l' occasione di muovergli guerra, varj pretesti prendendo per lo scioglimento dalla fatta tregua. Il savio Pontefice Paolo III. non poco si affatigò nel trattenerlo, facendogli conoscere, che degna di vituperio in faccia del Mondo tutto comparsa sarebbe quella sua mossa contro di un Principe, mentre impegnato era a debellare il comune inimico. Tosto però, che terminata vide la guerra di Africa, sul principio della primavera del 1542., in quattro differenti luoghi inviò le sue truppe per assalire gli Stati dell'Augusto Cesare. Arrigo il Delfino suo figliuolo spedito fu

 con

(*a*) *Summ. Ist. to. 4. lib 8. cap. 1. pag.134.*
Murat. to. 10. Ann. an. 1541.

con poderoso esercito nel Rossiglione ad assediarne Perpignano, che n'era la Capitale. Della Ducea di Lucemburgo, ne fu commesso l'assalto al Duca di Orleans, che altro vigoroso Corpo comandava. Il Duca di Cleves con altra truppa contra il Brabante incamminar doveasi, e per la Picardia al Duca di Vandomo ingionto ne fu il carico di doverla invadere. In questa precipitosa risoluzione il Re di Francia, che dall' appetito della vendetta, e dell' ambizione al pari era tormentato, dimentico di esser Cristiano, non che Cristianissimo si maneggiò col Gran Signore per averlo compagno contro l'Imperadore, e Ferdinando suo fratello, onde infra loro convenuto fu, che mentre l' Oste Franzese su gli Stati dell'Impero stava intesa a far la guerra, il Barbarossa con potente armata navale portar doveasi nel Mediterraneo ad unirsi co' Franzesi, e Solimano con duecentomila combattenti in persona attender dovea all' acquisto dell' Ungheria (*a*).

184. *Carlo fa giurare omaggio a D. Filippo suo figlio, che prende in isposa Maria figlia del Re di Portogallo.*

Si riseppero già dall' Augusto Carlo sì terribili preparamenti di truppe, che sulla Fiandra, e sull' Italia piombar doveano, e di pari temendo l'Ottomano nemico, che nel Mediterraneo, e nell' Ungheria dovea fargli guerra, determinò lasciar la Spagna, e di portarsi in Italia per girne poi in Germania per accudire, ove il maggior vopo il richiedesse. Innanzi però di prendere il suo cammino, stimò di far riconoscere D.Filippo suo figliuolo per successore ne'suoi Regni, facendogli giurar omaggio da'Principi, e dagli Ambasciadori delle Città. Nel tempo istesso pensò a dargli in moglie Maria figlia di D. Giovanni Re di Portogallo. Ciò avvenne nel 1543. con celebrarsene le nozze nel mese di Marzo di que-

(a) *Murat. to. 10. Ann. in an.1542.*

questo anno, mentre il Principe era nella fresca età di anni tredici (*a*), o pur di anni 16., come altri scrivono (*b*); quindi fu, che assegnogli il suo antico Segretario Cuovos per poterlo governare. Cercò anche di far lega con Errico VIII. Re d'Inghilterra per esser sicuro di quel Principe, acciò altronde molestar non lo potesse. Risoluzione però fu questa, che poco gradissi dal Pontefice Paolo, poiche guardava già Errico come ribelle della Religion Cattolica.

Dopo essersi tutto ciò disposto, s'imbarcò l'Imperadore a Barcellona, e passò a Genova, ove fu avvisato dal Cardinal Farnese ivi inviato, che il Pontefice volea con lui abboccarsi, innanzichè passasse in Germania. L'Augusto Carlo però con dispiacere veniva a questo incontro, che finalmente seguì a Busseto a' 21. del mese di Giugno. Per più ore ne seguì infra loro uno stretto colloquio, ma tutto riuscì inutile, poiche non potè il Papa indurre l'Imperadore a ceder lo Stato di Milano al Duca d'Orleans figlio del Re di Francia, dalla cui cessione, seguita ne sarebbe quella pace, al cui effetto erasi il Pontefice spinto a far quel viaggio, quantunque molto carico di anni ei si vedesse. Vero è però, che fama fu, che non già la pace obbietto primiero stato fosse di un tanto suo incomodo, ma l' ingrandimento della sua casa. Comechè saldo sempre fu l' Imperadore a non ceder Milano al Duca di Orleans, ne dimandò il Papa la cessione, come per mezzo termine in favor di Pier Luigi Farnese, o pur di Ottavio suo nipote. Resistè però ad ogni assalto l'Imperadore, e fermo fu nel negar la richiesta fattagli, quantunque accoppiata venisse

185. *Passa in Genova, ed ha abboccamento con Paolo III. che nulla ottiene delle sue richieste.*

(a) *Murat. to. 19. in an.* 1543.
(b) *Summ. Ist. tom. 4. lib. 8. cap. 2. pag.* 138.

se dalle lagrime della Duchessa Margherita figliuola di esso Augusto, che divenuta era già moglie dell' Ottavio (a).

186. *Ritorna nelle Fiandre, e intanto Barbarossa fa guasto nel nostro Regno.*

Spedito Cesare dal tenuto congresso, se ne passò in Fiandra, avendo seco un potente esercito, che più volte incontratosi co' Franzesi varie azioni vi furono, e diversi incontri, ne' quali vennero alle mani. Fra di tanto che nella Fiandra combattevasi, il Barbarossa per ordine del Soldano avendo allestito la sua Flotta imbarcata da quattordicimila Turchi, verso la fine di Aprile spiegò le vele, e sul fine di Giugno comparve nel Faro di Messina con cento e dieci Galee, e varie Fuste. Reggio ne restò all' estremo malmenato, dapoiche la Città fu dagli abitatori abbandonata. Pose a sacco poi la Rocca, dopo aver fatta la presa di sessanta Spagnuoli, che la difendevano. Appena n' ebbe la libertà il Governadore colla sua famiglia, men che una di lui figliuola di somma bellezza, che il Barbarossa la ritenne per se, e ridottala alla Maomettana fede, indi sposolla, e di là a un certo tempo essendo il Padre andato a vederla, egli trattollo come suo suocero, facendogli tutti i possibili carezzi. Molti danni apportò anche questa armata nella Puglia, e nella Lucania. Passò anche a far l' assedio di Nizza unita con quella del suo collegato Re di Francia; ma il Duca di Savoja seppe ben difendersi. Nel suo ritorno visitò di nuovo i nostri mari, e mentre assalir volea Salerno, e la costa di Amalfi, ne fu dal vento sbaragliata, onde portossi a Policastro, che saccheggiollo, e carica di preda, se ne passò a Lipari

(a) *Ray. in annal. Eccl.*
Sardi Ist. manus.
Panvin. vite de' Pap.
Angeli Ist. di Parma.

pari, da dove ritornò in Calabria, ivi facendo gran preda sopra Cariati, e finalmente doviziosa delle fatte rapine, e de' tanti Cristiani, che menava in ischiavitù, ritirossi in Costantinopoli (a).

187. *Si conchiude la pace tra l' Imperadore, e Francesco I. per opera de' loro Confessori, ed il Papa pubblica il decreto per la congregazion del Concilio di Trento.*

Mentre che però cotanto impegnate ritrovavansi le due armate Imperiale, e Franzese, e tante diversioni tentato avea Francesco I. anche coll' ajuto di Solimano per farsi superiore a Cesare, sempre più il Pontefice adopravasi, perche pace si facesse tra queste due emole Potenze. Inviò a questo effetto il Cardinal Morone all' Imperadore, e 'l Cardinal Grimani al Re di Francia, come suoi Legati per maneggiarla. La gloria però di ridurla a porto si fu de' due Confessori di quei Principi. Stipolata fu a Crespì a' 18. Settembre del 1544., e tra' primi articoli vi fu, che da Carlo dar si dovesse la sua figlia Maria Principessa di Spagna in moglie a Carlo Duca di Orleans figlio secondogenito del Re Franzese, portando in dote la Fiandra, co'Paesi bassi, o pure Anna figlia di Ferdinando Re de' Romani, che avrebbe dato in dote il Ducato di Milano, qual matrimonio tra quattro mesi dovea dichiararsi. Al Duca di Savoja dovean poi restituirsi i suoi Stati (b), che in sua vita però mai potè ricuperare. Per parte dell' Imperadore ne giurò gli articoli Niccolò Perenotto, di Granvela, ch' era di lui Gran Cancelliere, il cui figliuolo D. Antonio Cardinale nel 1571. in tempo di Filippo II. destinato fu per Vicerè nel nostro Regno (c), e Monsignor di Aribano praticò lo stesso in nome del Re di Francia. Comune fu però l'oppinione, che tal pace

(a) *Summ. to.4. Ist. lib. 8. cap. 2. pag. 150.*
(b) *Du-Mont Corp. Diplom.*
Murat. to. 10. in an. 1544.
(c) *Parrin. Teat. de' Vic. to. 1. pag. 279.*

pace, come ſvantaggioſa all' Imperadore, di poca, o di niuna durata ſi foſſe, poiche avrebbe ſaputo co' ſuoi raggiri ridurla a niuno effetto. Ma la ſua propizia ſorte fe, che ſenza ſua opera vana ſi rendeſſe, perche vi ſi frappoſe la morte in ſuo favore, con togliere dal Mondo il Duca di Orleans ſuo futuro Genero nell' età di 23. anni agli 8. di Settembre in pochi giorni, mentre eraſi portato a far complimenti all'Auguſto Carlo, onde ogni trattato inutile ſi rendette (a). Nè vi mancò chi in quel tempo ſoſpicaſſe, come era in coſtume, che per veleno fattogli dare dall' Imperadore tutto ciò foſſe avvenuto. Alcun vantaggio però ſe ne ritraſſe, poiche il Pontefice credendo calmati gli animi di tai Sovrani, nell' ultimo di Novembre pubblicò il ſuo decreto per congregarſi il general Concilio in Trento a' 25. Marzo del ſeguente anno 1545.

188. Preteſto ritrovato dall' Imperadore per non recarſi ad effetto l'appuntato matrimonio.

In fatti non fu fuor di ragione il concepito ſoſpetto; imperciocchè, ſebbene nel principio dell' anno aveſſe dichiarato l'Imperadore, che avrebbe data la ſua Infante Maria al Duca di Orleans, e in dote lo Stato di Milano, nondimeno fe ſentire al Re di Francia, che dovea aſſegnare al ſuo figliuolo qualche Stato nella Francia, poiche deforme coſa ſembrava, che una figliuola di un Imperadore e di un Re di Spagna ſpoſato aveſſe un Principe, che la ſola ſpada aveva in ſuo retaggio. Queſto per altro fu un ſottile ritrovato di quella gran teſta di Ceſare, perche queſta ſua richieſta quantunque ragionevole, ma fuor di tempo, come fatta dopo ſottoſcritta la pace, eccitar potea gran gara tra 'l Delfino Errico, e 'l Duca di Orleans, che fra loro di genio eran molto diſcordi; onde tempo ne avrebbe paſ-

(a) *Summ. Iſt. to. 4. lib. 8. cap. 2. pag. 140.*

fato, finche tai interessi si fossero appianati; ma il mancar di vita del secondo fratello estinse ogni contesa, che nascer potea (*a*).

189.
I Principi protestanti della Germania muovon guerra all' Imperadore, da cui restano umiliati.

Mentre ne stava nel 1546. l' Imperadore in Germania, ove goder potea qualche riposo per la conchiusa pace, ecco che la Religione in nuove guerre l'impegna. Quantunque a' 7. Febbrajo con improvisa morte tolto fosse dal Mondo l'eresiarca Lutero, alte pertanto eran le radici, che tenevano i suoi malvagi dogmi, che già garentiti venivano da più Principi protestanti della Germania. Tra costoro conchiusa fu una lega in Smacaldia, la quale fuori dell' apparenza, contro la potenza di Cesare tendeva la sua mira. Facea dunque mestieri di distruggere il commesso attentato, che senza una poderosa armata conseguir non si potea. Ecco un' altra guerra in piedi, in cui l'Italia, e la nostra Napoli coll' ajuto di truppe interessar si dovette, mentre lusingavasi, che terminato si fosse ogni influsso di Marte. Il Pontefice Paolo III. scompagnar non si volle dall' Imperadore in questa urgenza cotanto premurosa, poiche non poco stavagli a cuore la custodia del suo Cattolico gregge. A' 22. Giugno del 1546. pubblicati furono i Capitoli della sua lega, con cui si obbligò di soccorrere l'Augusto Carlo con dodici mila fanti, e di dare tra un mese duecento mila scudi d' oro. Ne furon nominati i Generali, che l'armata comandar doveano, e dopo varie vicende, che di proposito lascio di mentovare per farmi breve, riuscì finalmente, ed ebbe il piacere nella fine dell' anno e nel seguente di vedere umiliati tutti i suoi nemici (*b*). A' 27. Aprile del 1547. dopo fiera bat-

T

(a) *Murat. to. 10. in an.* 1545.
(b) *Murat. to. 10. in an.* 1546. *Summ. Ist. to. 4. lib. 8. cap. 4. pag.* 163.

battaglia, sconfitto l'Elettor di Sassonia, ed anche ferito, fu preso, e presentato a Cesare. Il Langravio di Assia inginocchiato gli cercò perdono, e così punito restò il Luterano esercito, colla perdita di tanti cannoni, de' quali anche Napoli n' ebbe la sua parte.

190. *Si muore Francesco I. ed Errico VIII.*

In questo anno 1547. l'Imperadore dopo aver superato i suoi nemici, restò anche privo del suo forte competitore Francesco I., che in età di 53. anni tolto fu dal Mondo. La di lui morte preceduta anche fu da quella di Errico VIII., che lasciato avea di vivere a' 28. Gennajo. Furon questi due Sovrani, che per differenti riguardi, messe grande han somministrato alle tante Storie, che lodando, o vituperando le loro gesta, furon date alla luce. La loro morte però v' ha chi la porta avvenuta nel precedente anno (a). Al Re di Francia gli succedette Errigo II. suo primogenito, il quale dopo aver celebrato gli onori funebri al defonto Padre, fe la sua solenne entrata in Parigi con Catterina de' Medici divenuta già Regina di Francia.

191. *Il Cardinal Caraffa cerca introdurre il Tribunal dell'Inquisizione, per cui si cagiona tumulto nella Città.*

Feroce fu quest' anno di varj avvenimenti, che non poco travagliarono la nostra Città, in cui il Cardinal Caraffa allora suo Arcivescovo per ordine di Cesare, cercò d'introdurvi il cotanto odiato Tribunale dell' Inquisizione. Credette la nobiltà, che il Vicerè Toledo, di essa dichiarato nemico, sotto questo pretesto potesse più a man franca vendicarsene. Vi si accoppiò il Popolo, che in sommo abborrimento avea quel modo di procedere, con cui gl' innocenti Cittadini, quantunque zelanti per la Cattolica fede, in essa accusati restar poteanò dalle altrui insidiose testimonianze. Ecco acceso un fiero tumulto, al cui furore esposto si vide ognuno, av-

(a) *Dolce Vita di Carlo V. pag. 116.*

vegnache non fosse colpevole. Arse questo per più mesi, nè sedato si vide, che a' 12. del mese di Agosto, allorche pubblicato fu un generale indulto, che costò il donativo di centomila docati, i quali per pagarsi, nuova gabella dovette imponersi, il cui peso tramandato fu a' successori, che di niun delitto rei furono. Il Principe di Salerno, e 'l D. Placido di Sangro, i quali come Deputati del Pubblico portaronsi ad informare l'Imperadore delle avvenute peripezie, comechè prevenuti furono dal Toledo, contro di cui ogni accusa drizzavasi, nulla ottennero, anzi restò il primo dichiarato ribelle, onde miseramente terminar dovette la sua vita di anni 71. in Francia nel 1568. con essersi attaccato all'eresia degli Ugonotti (a). Io, che scrivo la Storia delle *Leggi* e *Magistrati* del nostro Regno intrattener non mi debbo in simigliante racconto, poicche in quel rincontro si cercò piuttosto distruggere sì l'une, che gli altri, non che crearle, e farne de' nuovi; e reca ribrezzo nel cuore di un fedel Cittadino il rammentar quei fatti, i quali in alcuna guisa la praticata disubbidienza additano. *Uberto Folietta* precisamente ha cotal tumulto descritto, e 'l *Summonte* vi consuma tutto il libro IX. della sua Storia, e finalmente il *Giannone* (b) si ha leccato le dita in questa scudella, in cui ha ritrovato cibo adatto al suo palato, onde mi dispenso il ripetere quello, che lungi è dal mio istituto, ed è stato da altri diffusamente scritto.

192. *Carlo V. fa passare Filippo suo figliuolo dalle Spagne in Germania.*

Lasso omai l'Augusto Carlo, che per anni trenta governato avea l'Impero, e cagionevole resa la sua salute per gli tanti sofferti trapazzi, prese cura nel 1548. di

(a) *Summ. Ist. to. 4. lib. 9. cap. 2. pag. 249.*
(b) *Ist. Civ. to. 4. lib. 32. cap. 5.*

di richiamare dalla Spagna in Germania il Principe Filippo suo figliuolo. Perche quei Regni per la costui lontananza ben governati fossero, stimò provvedergli di un Vicerè, su di cui fidar potesse una sì gelosa carica; quindi destinò l'Arciduca Massimiliano suo nipote, che figlio era di Ferdinando suo fratello, cui diede in isposa, precedente Pontificia dispensa, la Infanta Maria sua primogenita, le cui nozze furono in Madrid con pompa solenne celebrate. Imbarcatosi Filippo nella Catalogna sulle Galee di Andrea d'Oria sotto la direzione del Duca d'Alva, per essere allora nell'età di circa venti anni, a' 22. Novembre pose il piede in Genova. Di là facendo la strada di Trento, se ne passò a Brusselles, ove se la sua entrata nel 1. dì di Agosto, e l'Augusto Padre se giurargli fedeltà da' Popoli della Fiandra, poicche questo si fu l'unico obbjetto della dilui chiamata. Lo avrebbe anche desiderato Re de' Romani, ma il Re Ferdinando non si ritrovò condescendente a cedergli cotal dignità, nè i Principi della Germania avrebbono permesso la continuazione di una tanta potenza.

193. *Morte di Paolo III., cui succede Giulio III.*

Verso la fine del 1549. si morì Paolo III. nell'età di anni 82., e propriamente a' 10. Novembre lasciando di se la fama di degno Pontefice e di saggio Principe. Se altro fatto non avesse, bastavagli di aver aperto il tanto desiderato general Concilio in Trento. Egli si fu anche quello, che confermò l'istituto de' Cappuccini, e varj abusi riformò, che deturpavano la Chiesa di Dio. Visse egli in un tempo, in cui non poche occasioni incontrò, le quali conoscer fecero di quanta prudenza fosse dotato per custodire, qual zelante Pastore il suo cattolico gregge, che in periglio era di esser divorato dalle recenti eresie. Se di alcun neo venne notato, egli quello dell'immoderato prurito, che ebbe d'innalzare Pier Luigi Farnese suo figliuolo, che dopo

varie

varie contese, e tenuti maneggi, pur la vinse con farlo dichiarar Duca di Parma e Piacenza (a). Contro degli Eretici poi, e degl'Infedeli fu sempre acceso di appostolico zelo; e la Città di Roma molto tenuta è alla di lui memoria, per averla in varie guise con più fabbriche adornata. Non prima della notte degli 8. Febbrajo del seguente anno 1550. il Cardinal del Monte eletto fu per Pontefice, perche non picciole furono le fazioni surte nel Conclave, e prese egli il nome di Giulio III., il quale non poco affaticossi, perche in Trento di nuovo si riaprisse l'interrotto Concilio, essendo inteso non solo alla riforma della disciplina, ma bensì ad isgravare il Popolo Romano da varj dazj, cui il suo Antecessore Paolo avealo con gran doglianza de' poverelli sottomesso.

194. *Si fa nuova guerra co' Turchi, e siegue la presa di Tunisi.*

In questo anno 1550. di nuovo si fecero vedere i Turchi nel Mediterraneo. Fin da che partito era da Napoli l'Imperadore, D. Pietro di Toledo avea fatto guarnire di Torri le marine del nostro Regno per aversi una pronta difesa nelle improvise incursioni di tai Barbari, che di continuo si temevano (b). Eran questi guidati dal feroce Corsaro Dragut Rais, e Errico II. le vestigie seguendo di suo Padre, ne proteggeva le di lui scorrerie, per dar così qualche impaccio all'Augusto Carlo, la cui potenza per l'ereditario sangue, che aveva nelle vene, non miravala di molto buon occhio. Ad oggetto di reprimere questa baldanza, e per soddisfare alle doglianze de' suoi Popoli, allestir fe Cesare una poderosa flotta in Sicilia da Andrea d'Oria, e vi si unirono le Galee del Papa, e de' Cavalieri di Malta. Ve ne furono anche quattro del Duca di Firenze, e 'l nostro Vicerè

(a) *Murat. to. 10. in an. 1435.*
(b) *Gian. Ist. Civ. to. 4. lib. 32. cap. 6. in fin.*

cerè Toledo v' inviò D. Garzia suo figlio, che in qualità di Generale comandò la truppa di terra (a). Di fatto ne seguì l' impresa di Tunisi, e restò soggiogata quella forte Città colla presa di ottomila di quei Barbari, che venduti furono nella Sicilia, e nella Sardegna. Il Dragut si ritirò colle sue galeotte alle Gerbe, e lasciato fu nella Città un competente presidio di Spagnuoli.

195. *Filippo II. ritorna nelle Spagne, e passa per Trento.*

Il Principe D. Filippo dopo essersi per poco tempo trattenuto in Fiandra, e in Germania, volle ritornare in Ispagna, ed a' 6. Giugno del 1551. giunse in Trento, ove nel primo del precedente Maggio erasi riaperto il Concilio per ordine del Papa. Arrivato a Genova, seguì il suo viaggio per mare, e le stesse Navi, e Galee, che lo condussero, impiegate furono a riportare in Italia Massimiliano Re di Boemia con Maria d' Austria sua Consorte, che nel venturo Dicembre continuarono il lor cammino per la Germania.

196. *Errico II. si unisce co' Principi protestanti, e col Turco contro l'Imperadore.*

Intanto Errico II. andando dietro le paterne orme, non seppe più trattenersi per non muover guerra contro l' Imperadore, la cui potenza soffrir non potea. Da se solo non era da tanto per poterlo combattere, onde andò in cerca de' Principi protestanti della Germania, con cui fece lega per ottener l' intento, e di più unissi colla Porta Ottomana, perche movesse le sue armi contro di Cesare. Nè si fe questa pregar molto nell' accettar l' invito, poiche spinse tosto una numerosa flotta nel Mediterraneo, con cui unito erasi il Corsaro Dragut. Era quella comandata dal Bassà-Sinan, che giunto nello stretto di Messina, danneggiò le coste della Sicilia, prese la Città di Agosta, saccheggiò Malta, e la vicina Isola del Gozo, menandosi seco da quattromila

Cri-

(a) *Summ. Ist. to. 4. lib. 8. cap. 2. pag. 239.*

Cristiani. Indi se ne passò a' 5. Agosto a Tripoli, e di là a dieci giorni ne ottenne la resa: ed ecco cominciata a soddisfarsi la brama del Re di Francia.

197. *Armata Turca invade di nuovo il nostro Regno.*

Nel seguente anno poi 1552. altra più orribile tempesta erasi preparata su di Napoli, poiche quel Principe di Salerno già dichiarato ribelle per occasion della tentata, e poi respinta Inquisizione, essendosi ritirato in Francia, avea dato ad intendere a quel Re, che per le sue parentele, ed amicizie, che avea nella Città, al suo primo comparire si sarebbe il Regno posto in rivolta con togliersi dall' ubbidienzà di Cesare. Maneggi perciò si tennero col Soldano: quindi fu che nel mese di Luglio comparir si vide la sua poderosa flotta nel mare di Sicilia. Piombò indi sopra Reggio nella Calabria, ponendo a fuoco quella Città, e passò poi a Pozzuoli danneggiando quei lidi, e di là andò a buttar l'ancore nelle acque dell'Isola di Ponza distante cinquanta miglia da Gaeta. Accorse da Genova Andrea d' Oria con quaranta Galee, e tremila Tedeschi imbarcati per la difesa di Napoli; ma non sapendo l' aguato, nel passare, che se per Ponza, gli fu sopra il Corsaro Dragut colla sua Squadra; e perche credette l' Oria, che combatter dovesse con tutta l' armata Musulmana, cui non avea forza da resistere, voltò la prora verso Genova; ma non potè riparare, che sette delle sue Galee con settecento Tedeschi non cadessero in mano de' Turchi.

198. *Ne sloggia improvvisamente, e per qual motivo.*

Mentrecche però in Napoli paventavasi la sorpresa, che far potessero gl' Infedeli, i quali tanto eransi avvicinati, eccoche a' 10. Agosto s' intese di esser sloggiati da Ponza, facendo vela verso Levante, e che già passato aveano il Faro di Messina. Di cotale inaspettata mossa, che fu a tutti d' inesplicabil consuolo, indagar sul principio non sapeasi il motivo: Ma tra non

gua-

guari si penetrò, che il Principe di Salerno inviato dal Re di Francia colla sua Flotta, ch'era in Marsiglia, comechè non potea così tosto ponersi in cammino, spedito avea per terra Cesare Mormile, altro al par di lui bandito da Napoli con lettere dirette all'Ammiraglio Turco, con cui pregavalo ad attenderlo, perche tra poco tempo venuto sarebbe ad unirsi con lui. Giunto a Roma il Mormile, presentossi all'Ambasciador Cesareo, cui scovrì la sua incombenza, dicendogli, che da esso dipendeva il fare allontanare i Turchi da' nostri lidi, purche rimesso fosse nella grazia di Carlo, e gli si restituissero i suoi beni. A man baciata ricevuto fu il partito, onde portatosi sconosciuto in Napoli, ricavò dal Vicerè Toledo duecentomila ducati, che in nome del Re di Francia sborzò al General de' Turchi, e valendosi delle sue lettere credenziali, lo ringraziò in nome del suo Sovrano, e lo dispose a partire.

199.
Sovragiugne il Principe di Salerno colle Galee di Francia, e ritrova partiti i Turchi.

Il Principe di Salerno in fatti non indugiò a venire con ventisei Galee a' 18. Agosto; ma avendo saputo la ritirata de' Turchi suoi collegati, gli tenne dietro per indurgli a ritornare. Raggiunse l'Ottomana Flotta a Prevesa; ma avanzata la stagione, nulla potè ottenere; onde si fermò nell'Isola di Scio colla speranza di tirare i Turchi all'intralasciata impresa, e continuarla nell'anno vegnente. Passò anche poi a Costantinopoli, ove fu ricevuto da Solimano con grandi finezze, e gli riuscì, che di nuovo quell'armata contro il nostro Regno s'incamminasse.

200.
Carlo V. tiene la Dieta in Augusta, e pubblicò la nota Scrittura detta dell' Interim.

Or quì rammentar conviene, che nel 1548. surserò alcune discordie tra l'Imperadore, e 'l Pontefice Paolo III. intorno alla continuazione del Concilio in Trento; ma perche tuttavia i torbidi della Religione per ogni

ogni dove divampavano, e gran licenza ognun prendeasi nello stabilirne i suoi Dogmi, credè perciò l' Augusto Cesare, mentre era nella Dieta di Augusta di porre alcun freno ad una cotanto perniciosa libertà. Fè perciò stendere una Scrittura, che pubblicolla a' 15. Maggio, che nominata fu l'*Interim* di Carlo V. in cui notossi quello, che doveano i Protestanti credere, ed insegnare, finchè dal General Concilio decisa non si fosse la vera dottrina della Chiesa. Questa presa risoluzione ugualmente gradita non fu sì da' Cattolici, che da' Protestanti, anzi amare doglianze ne fè il Papa, perche diceva di aversi preso l'Imperadore la libertà in determinar punti di Religione, mettendo così la falce fuori della sua messe.

201. *I Principi protestanti della Germania cercan di far guerra all' Imperadore.*

All' incontro fin dal 1547. restava prigioniere dell' Imperadore Filippo Langravio d' Assia, e quantunque colla cennata deliberazione credevasi, che tra' Principi Protestanti almeno una tregua ottener si potesse; nulla di manco questi, mentre Errico II. travagliar facea Cesare anche per mezzo de' Turchi, di pari essi a sua istigazione si mossero nella Germania contro di quello: Perciò non picciole armate si posero in piedi, nè pochi fatti di armi avvennero, a segno che entrato un gran timore ne' Padri raunati nel Concilio di Trento, a' 28. Aprile del 1552. lo sciolsero, riserbandone la riunione in tempo più tranquillo.

202. *Siena fa tumulto, e parte il Vicerè Toledo da Napoli per sedarlo.*

Addivenne anche tra questo tempo il tumulto nella Città di Siena, la quale stando sotto la protezione di Cesare, vi teneva per Governadore D. Diego Urtado Mendozza. Diede costui sospetto a' Sanesi di toglier loro la libertà, facendo ivi fabbricare una Cittadella, con cui i Spagnuoli con poca gente potessero difendersi. Sapendo essi, come il Re di Francia ad ogni invito con

piacere accorreva, ove contro di Carlo impiegar dovesse le sue armi, perciò a lui ricorsero, chiedendone la protezione. Tosto quel Sovrano vi spedì da sei in settemila uomini tra' fanti, e cavalli, che comandati dal Conte di Pitigliano vi entrarono, facendosi gridar *libertà* al Popolo. Non poco dispiaceva a Cesare, che i Franzesi ivi si fossero annidati, onde subito inviò ordine al Vicerè Toledo, che raunata bastante truppa per iscacciargli, si portasse in Firenze. Mal volentieri ricevuto fu questo comando, e con varie scuse dell' avanzata età, e del rigor dell' inverno, proccurò il Toledo di evitare il suo viaggio, che per mare far dovea. Nulla prevalse ogni allegato pretesto, onde bisognò partire, e fama fu, che l'Imperadore ristuccato già dalle tante ricevute querele contro di lui, colto avesse questa occasione per rimuoverlo con suo onore dal governo di Napoli. Destinato fu Andrea d'Oria per condurlo colle sue Galee, nelle quali imbarcatosi a' 6. Gennajo del 1553. tutto molle di lagrime, portossi a Livorno, e di là a Firenze.

203. *Il Vicerè Toledo giunto a Firenze, di là a poco si muore senza esser da veruno compianto.*

Nel precedente Dicembre cura sua fu di raunare in Napoli con ogni sollecitudine da dodici mila uomini, che spedigli per la volta della Toscana sotto il comando di D. Garzia suo figlio, il quale entrato col suo esercito nel distretto di Siena, molti luoghi gli si arrenderono, e la resa ne capitolarono altri (*a*). Qual fine però avesse avuto questa guerra, e come propizia fosse riuscita all'Imperadore, legger si potrà negli *Annali* del *Muratori*. In Napoli

(a) *Alessandro Lardi*.
Adriani.
Segni.
Mambrin Roseo.
Murat. to. 10. in an. 1553.

li poi a poterlo governare in tempo della sua lontananza, vi lasciò D. Luigi suo figlio, che numerato fu il quinto Luogotenente tenuto da' nostri Vicerè (a). Giunto il Toledo a Firenze, mentre visitar volea Cosimo de' Medici suo Genero, ed accudire più da presso alle militari spedizioni, gli si accrebbe il catarro, che fin da Napoli portato avea, e sovraggiuntagli la febbre, tolto fu a mortali a' 12. Febbrajo del 1553. Scrive il *Muratori* (b). *Si cercò in Napoli uno, che piagnesse per la sua morte, e non si trovò*. Comechè rigido, e severo molto fu il di lui governo, specialmente contro la Nobiltà, perciò il praticato eccesso anche a difetto imputar gli si dovea. Il D. Luigi suo figliuolo per pochi mesi esercitò la sua carica, perche giunta all' Imperadore la notizia della morte del Padre, destinò per suo Successore il Cardinal D. Pietro Pacecco Spagnuolo, che giunse in Napoli a' 3. Giugno del 1553., e fu il nono Vicerè del nostro Regno, e perche nel suo primo arrivo intese, che il Re di Francia di nuovo istigava il Turco a portarsi ne' mari d'Italia, stimò di richiamar la truppa inviata in Toscana, per istar meglio provveduto per la propria difesa.

204. *Filippo dichiarato Re di Napoli sposa Maria Regina d'Inghilterra.*

Il Principe D. Filippo dall'augusto suo Padre dichiarato fu Re di Napoli, e Duca di Toscana in occasione delle nozze, che a' 24. Luglio del 1554. contrasse colla Regina Maria d'Inghilterra, poiche disse Cesare, che a lei un Re per marito si conveniva. Con quali pompe solennizato si fosse tal matrimonio, e con quanto piacere di tutti i Regni, che professavan la Religion Cattolica, ognun potrà immaginarlo, e di buon grado mi dispenso da questo racconto, che inutile reputo per lo

(a) *Summ. Ist. to. 4. lib. 8. cap. 2. pag. 251.*
(b) *to. 10. in an. 1554.*

lo mio istituto, vieppiù, che presso altri Storici si ritrova eseguito (a).

205. *Muore Giulio III. e gli succede Marcello II., e poi Paolo IV.*

Mentre Giulio III. anzioso attendeva, che per tal matrimonio vedesse al bacio de' suoi piedi un Ambasciatore Inglese, eccoche a' 29. Marzo del 1555. venne la morte a toglierlo dal Mondo. A' 9. del seguente Aprile innalzato fu al Vaticano il Cardinal Marcello Cervino, che il nome prese di Marcello II. ma brieve fu il suo Ponteficato, perche nell'età di anni 55. nella notte precedente al primo di Maggio partissene per l'altra vita. Mansueto ed amabil Pontefice fu da tutti riputato, onde universalmente compianto, e perciò al suo paragone molto aspro, ed insoffribile sembrò il suo successore Paolo IV. Fu costui Gio: Pietro Caraffa nostro Napoletano; e quanto la sua Patria gli fosse poco tenuta per le tante calamità, nelle quali per sua cagione si vide immersa, sarà materia, che nel seguente *Tomo* dovrà maneggiarsi. Nacque egli nel 1476., e perche Vescovo era stato di Chieti, detto fu il Cardinal Teatino. Creduto fu, che il Cardinal Farnese proccurato avesse la sua esaltazione, perche nudriva un genio tutto contrario agl' Imperiali, e dipendente era da' Franzesi. Queste scintille bastano a far conoscere, qual fuoco avesse fatto accendere nel nostro Regno, come in opportuno luogo ne sarà ragionato.

206. *Carlo V. rinuncia a Filippo suo figliuolo i Paesi bassi, e la Borgogna.*

Fin da' 25. Aprile del 1553. si morì Giovanna di Aragona Madre dell'Imperadore in Tordesiglia Città della Spagna, che giunta era all' età di anni 74. onde quello ne restò non poco afflitto. Il male della podagra tuttavia crescevagli, talche la sua salute da giorno in giorno

(a) *Summ. ist. to. 4. lib. 8. cap. 4. pag. 263. Murat. to. 10. in an. 1554.*

no sempre più s'infievoliva, onde cominciò a temere, che vicino esser potesse quel punto, in cui ad ogni più vile creatura della terra assomigliavasi, come lo fu nel suo nascere. Quindi stanco anche per gli ricevuti strapazzi stimò nel 1555. di rinunciare i suoi Stati al Re Filippo suo figliuolo. Chiamollo perciò a Brusselles, ed in presenza degli Stati a' 25. Ottobre gli fe un ampia cessione de' Paesi bassi, e della Borgogna. Gran costanza usò in questo rincontro, mentre dagli astanti non poteronsi trattener le lagrime, e l'Europa tutta ammiratrice restò di un azione sì rara. Il solo dispiacere, che angustiavalo si era il lasciar Filippo involto tra'pericoli, ed i torbidi della guerra, che tuttavia ardeva co' Franzesi; ma i mediatori, tra'quali era il Cardinal Polo, tanto si adoprarono, che giunsero a far conchiudere una tregua a' 4. Febbrajo del 1556. per cinque anni col Re di Francia, con ritenere intanto i contraenti quello, che sì nel Piemonte, come nella Toscana possedeano (a).

207. *Rinuncia il dippiù, che possedeva, e cede l'Impero a Ferdinando I. Re de' Romani.*

Appena che fu questa stipolata, a' 6. dello stesso mese l'Augusto Carlo assiso in Trono avendo alla sua destra il suo figliuolo Filippo, poicche Re era d'Inghilterta, fe al medesimo la rinuncia del vecchio, e del nuovo Mondo. Vi furono anche presenti le sue due sorelle vedove, Eleonora già Regina di Francia, e Maria già Regina di Ungheria, come altresì il Duca di Savoja, che dichiarollo Governatore de' Paesi bassi, ed infinita Nobiltà, che a sì tenera funzione assisterono. Nè anche poi fu contento di ciò, perciocche nel prossimo Settembre spogliar eziandio si volle del titolo Cesareo, e dell'amministrazion dell'Impero, cedendo tutto a Ferdinando I. Re de'Romani, cui inviò lo scettro, e la Imperial coro-

(a) *Dumont corp. diplom.*

rona, pregando gli Elettori per l'approvazione di sì fatta cessione. Non fu però questa approvata da Paolo IV. poicche credeva, che per esser valida, intervenir vi dovesse il suo consenso. Pertanto ne scrisse più forti lettere agli Elettori, a segno che Ferdinando non prima del 1558. riconosciuto, e proclamato fu per Imperadore (a). Ei è a credersi, che adottasse le massime di Clemente III., che ci ha lasciato un *Testo Canonico* (b), con cui si vuole attribuito a' Pontefici il poter esaminare, approvare, o ributtare l' elezion degl' Imperadori. Questa cessione dell' Impero da altro Storico (c) portasi seguita a'24. Febbrajo del 1557., che giorno fu della sua nascita. Nel mese di Agosto di questo anno ritrovandosi a Gante diede il congedo a tutti gli Ambasciatori, che presso di lui erano, a' suoi Ministri, a' Principi, e a' Capitani, dicendo, che più di loro non avea bisogno, e sol raccomandogli il suo figliuolo Filippo.

208. *Si porta al Monistero di S.Giusto, ed ivi si prepara per la morte.*

Il viaggio, che intraprese Carlo per portarsi da Gante, ove ritrovavasi fino a che giugnesse al Monistero detto di S. Giusto abitato da alcuni Monaci di S. Girolamo, quantunque il *Dolce*, e 'l *Summonte* convengano, che seguito fosse nel dì 14. di Settembre, discordano però nell'anno; poiche scrive il primo, che diede fuora la sua Storia nel 1561. che avvenuto fosse nel 1557., e 'l secondo (d), che la scrisse nel 1643. lo porta nel 1556. Un'anno più o meno della morte di questo Cesare non è di picciol peso per le leggi da esso promulgate. Nel riferirne le circostanze, che destano te-

(a) *Murat. to. 10. in an. 1556.*
(b) *Cap. Venerabilem in lib. 11. decretal.*
(c) *Vita di Carlo V. pag. 156.*
(d) *Vita di Carlo V. pag. 156.*
Summ. Ist. to. 4. lib. 10. cap. 2. pag. 296.

tenerezza, son quasi univoci, e lo dipingono in guisa, che poco mancarebbe a beatificarne la vita. Tralascio di mentovare la sua cristiana condotta innanzi, che si riducesse al destinato ritiro; ma ivi giunto, consumò il picciolo avanzo della sua vita in santi, e spirituali esercizj uguagliandosi a quei Religiosi, che soggiornavano in quello ascetico luogo, ove con indicibile franchezza di animo si preparò ad attender la morte, come unico sollievo della sua misera vita. Da questa finalmente si ritrovò sciolto nel dì 21. Settembre del 1558. dedicato all'Appostolo S. Matteo, dando esempio agli astanti di una rara pietà, e di una robusta religione. Anzi il *Summonte* (*a*) ne descrive una preghiera, che fe al Signore nell'ultimo punto, che esalò l'anima, di cui potrebbono farne uso quei, che la cura hanno di assistere a' moribondi.

209. *Quanto durasse il suo regnare.*

Gran partite però accomodar egli dovette col vero Re de' Sovrani, poicche della sua vita, che fu di anni 57. mesi sei, e giorni 27. per esser nato a'24. Febbrajo del 1500. ne regnò anni 41., e per 38. ne resse l'Impero (*b*). L'enfatico *Alfonso Ulloa* nella vita, che ne ha scritto, dice (*c*) che avesse vivuto 1552. anni, sette mesi, e giorni 21., e che regnato avesse per anni 1554. Or veggasi, come a slargar la bocca giugne il detestevol vizio dell'adulazione. Le sue morali, e cristiane virtù a piena bocca sono state esaltate, e di varie scienze fu anche culto, oltre il parlare in diverse lingue, comechè menava una sobria vita, non tralasciava di rubar le ore per potervisi applicare; nè lasciano le adulatrici pen-

(a) *Ibid. pag.* 299.
(b) *Summ. Ist. to.* 4. *lib.* 10. *cap.* 2. *pag.* 303.
(c) *pag.* 248. *a t.*

penne di uguagliarlo a Cesare, e a Carlo Magno. Non ha dubbio però, che in varj rincontri sfavillar fe la sua prudenza, non che la sua accortezza, essendosi imbattuto in quei tempi così pericolosi, ne' quali tanto scempio soffrì la Cattolica Religione, per la cui difesa fu sempre impegnato. Ebbe a fare con accortissimi Pontefici, come lo furono specialmente Lione X. e Clemente VII. i quali non saprei, se colla stessa avvedutezza intesi stati fossero al governo della Chiesa, come lo furono per lo innalzamento delle loro famiglie. Emolo, e forte competitore fu di Francesco I. per tutto il tempo, che visse, che più volte spinse a' suoi danni le musulmane schiere, dietro il cui esempio camminò Errico II. suo figliuolo, come se per retaggio in esso tramandata si fosse la paterna condotta. Pronto, e sollecito era nelle sue risoluzioni, ma non potè fare a meno di non soggiacere alle varie vicende della sorte, che sebbene sovente propizia l'incontrasse, anche tal volta contraria assaggiar la dovette.

210. *Si muojono le due zie di Filippo II.*

Nella stessa Chiesa del Monistero, ove morì, fu seppellito, e di poi nel 1574. trasportossi il suo corpo nella Chiesa di S. Lorenzo nell'Escuriale, che edificata fu da Filippo suo figliuolo. Ma qual cambiamento hanno le umane vicende! Questo Principe appena, che giunto era al possesso di sì vasta Monarchia nello stesso anno 1558. privo restò delle due sue zie Eleonora Regina di Francia, e della Regina Maria, che al defonto fratello Augusto feron compagnia. Il crollo maggiore lo ricevette però dal mancar di vita di sua moglie, mentre ritrovavasi in Brusselles, poicche con lei perdè anche il Regno d'Inghilterra.

211. *Cominciano torbidi nel Regno per opera di Paolo IV.*

Lasciò l'Augusto Carlo di se Filippo, che fu il Monarca delle Spagne suo successore, ed un bastardo, e di

di più Maria Regina di Boemia, e Giovanna Regina di Portogallo, ed oltre queste vi fu Margherita sua figliuola naturale, la quale, come scritto fu, presela in moglie il Duca Ottavio Farnese. Ancor vivente era l'Augusto Carlo, e cominciarono i torbidi nel nostro Regno per opera di Paolo IV. Costui piccato dell' opposizione fatta dagl' Imperiali alla sua elezione, e per altri motivi, scacciar gli voleva dall' Italia, onde dietro le orme di Lione X. come questo adescato avea Francesco I. alla conquista del nostro Regno, lo stesso praticò egli con Errico II. di lui figliuolo. In tal guisa pensò egli di accomodare i suoi interessi, e prender la vendetta de' Colonnesi, che all' Imperial partito erano attaccati: ed ecco Filippo II. appena divenuto Re di Napoli, ritrovò chi toglier glie ne volea il dominio. Ma perche tai avvenimenti, benche in tempo di Carlo V. succeduti fossero, toccano il regnare di Filippo suo figliuolo, perciò stimo ragionarne, per non interrompere il corso della Storia, allorche di questo Sovrano dovrò nel seguente *Tomo* continuarla.

212. *I presi abbagli donde poteron derivare.*

Questo è quanto ho stimato raccogliere da diversi Storici, che hanno scritto ciò, che avvenuto sia in tempo di questo Cesare, avendone io scelto quello, che affacevole era al mio argomento. Se i fatti non siensi rapportati a dovere, o alcuno abbaglio abbia preso nell' epoca de' tempi, non devo io esserne colpato, ma chi ce ne ha con poco esattezza tramandato le memorie. In quel tempo, che quelli avvennero, molti Storici non erano ancor tra vivi, o pur non furon presenti, onde uopo fù, che da altri gli apprendessero, come ho fatto io, che dietro la loro notizia mi son tenuto. Livio, Erodoto, e Curzio così hanno anche scritto le loro Storie, e perciò non meritano essi quella fede, che devesi a Polibio,

Salluſtio, Ceſare, Tucidide, e Senofonte, i quali teſtimonj furon di veduta di quello, che rapportano. Queſta regola adunque ſerbar ſi dovrà per gli altri Storici, da' quali ho ricolto io la mia meſſe, perche ne faccia il lettore il ſuo uſo, con riſparmiarmi di quella critica, che su queſto punto credo di non meritare.

DEL-

DELLA

ISTORIA

DELLE LEGGI E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXV.

In cui si ragiona di tutti gli Ordini , Capitoli , *e* Grazie *spedite sotto il governo dell' Imperador Carlo V.*

I. *Epigrafe del presente libro.*

Raccoglier dovendo tutti gli *Ordini*, i *Capitoli*, e le *Grazie*, che concedute furono alla nostra Città in tempo , che il nostro Regno fu sotto il dominio dell' Imperador Carlo V. ne farò un' analisi con quella brevità , che mi si permette seguendo il metodo tenuto in quel registro fattone nel *Volume* , in cui sono esse descritte . Quando poi nel seguente Libro le *Prammatiche* si dovranno esporre , si osserverà , che molte di esse colle parole de' *Capitoli* , e delle seguite *decretazioni* furono foggiate . De' Vicerè , che nel tempo medesimo lo governarono non intendo particolarmente ragionare , perche questa cura si prese il *Parrino* , che in tre *Tomi* ne ha dato di essi quelle particolari notizie , che non confacevoli sono al mio istituto . Di essi si è anche detto quello conveniva nell' antecedente Libro riguardo alle militari spedizioni , nelle quali furono quasi sempre impiegati , come special-

 men-

mente avvenne per lo Moncada, per lo Launoy, e per lo Principe di Oranges. Del D. Pietro di Toledo, di cui molto lungo fu il governo, non poco ragionar si dovrebbe, ma esponer dovendo le *Prammatiche* promulgate a suo tempo, allora caderà per mano il rammentare la sua tenuta condotta, perche non si ripetano le stesse cose, e si cammini lungi, quanto possibil sia dalla confusione. Sicche seguendo l'epoca de' tempi, registrerò quanto convenga, e che degno sia di esser notato intorno a quelle *leggi*, e *decreti*, che di esempio giovarebbono, se somiglianti dispute nel Foro nascer potessero.

2. *Il Vicerè Cardona nel 1516. concede generale indulto a' Napoletani, eccettuando alcuni delitti.*

Mentre però al governo del Regno era il Vicerè Cardona, da questi a' 23. Febbrajo del 1516. la Città ne riportò un generale indulto, da cui eccettuati ne furono i rei di lesa Maestà, ed i forgiudicati per causa di omicidio in persona de'Napoletani, se tra un anno ottenuto non avessero la remission della Parte; e liberati anche furono tre inquisiti, che carcerati erano per aver falsati alcuni Processi del Tribunal della Camera (a).

3. *Lettere dell' Imperadore a favor del suo provveduto nel Consolato di Majorica.*

Nel *Volume* delle nostre *grazie* più lettere sono inserite colla data di questo medesimo anno, che scritte furono dalla Città al novello Sovrano, e si hanno le sue affettuose risposte, che portan la data di Brusselles de' 9. Aprile, e di Valladolid de' 16. Febbrajo, essendo stata scritta l' ultima in favor del Reggente Lodovico Montalto (b). Vacato poi tra questo tempo il Consolato nella Città di Majorica, della cui carica ne spettava a' Napoletani l'esercizio; il Re la provedette in perso-

(a) *Vol. di graz. pag.* 78. *a t.*
(b) *Pag.* 79. *&* *a t.*

fona di Luigi Salvatore ajutante della fua general tefo-reria a riguardo della di lui abilità, ed ordinò, che gli fi fpediffe il privilegio. Ma perche, (come foggiugne nella fua lettera de' 20. Dicembre del 1517. da Valladolid) avea faputo di appartenerfi alla noftra Città fimigliante elezione in cafo di vacanza, perciò così fpiegoffi, *quanto encargadamente podemos vos rogamos* di ammettere la perfona del fuo nominato: Termini in vero troppo obbliganti in bocca di un Sovrano, che fol comanda i fuoi fudditi (a). Nello fteffo anno poi ftando in Saragoza fcriffe altra lettera in data de' 30. Giugno anche per lo fteffo affare della provifta fatta del Confolato di Majorica, perche fi confermaffe la perfona, che avea egli eletta (b).

Nel tempo ifteffo del Cardona varie contefe occorfero, che con fuoi decreti reftaron fupite, che non farà inutile il rammentarle. Briga è a crederfi, che furta foffe intorno al portarfi il Pallio nel nuovo, e primo ingreffo, che far dovea l'Arcivefcovo di Napoli Vincenzo Caraffa, poiche concorrer volevano a quefta funzione quei della Piazza del Popolo unitamente con quei de' Sedili de' Nobili; quindi fu, che dal Collateral Configlio con effervi aggiunti i Configlieri Bernardino Galeota, e Nicola Majorana a' 9. Giugno del 1518. reftò decifo, *quod in ingreffu prædicti Reverendi Domini Archiepifcopi Neapolitani Nobiles Sedilis Capuanæ deferant pallium per diftrictum dicti Sedilis., ufque ad Majorem Ecclefiam cum pallio folito, & more confueto* (c).

4. *Contefe furte in tempo del Viceré Cardona, che reftaron fupite co' fuoi decreti.*

Ritrovavafi in quel tempo efercitando la carica di Reg-

(a) *Vol. di gr. pag.* 80.
(b) *Ib. pag.* 80. *& a t.*
(c) *Vol. di graz. fol.* 80. *a t.*

5.
La Città dimanda esser mantenuta nel possesso di avere il Reggente della Vicaria forestiere.

gente della Vicaria Rodorico di Pegnalosa, che Cittadino Napoletano era, onde gli Eletti ricorsero al Vicerè per la di lui rimozione, per esser mantenuta la Città nel quasi possesso di aver forestieri nell' esercizio di tale impiego: e di fatto con decreto del Collaterale de' 30. Febbrajo del 1520. così fu deciso. Benvero col consenso de' ricorrenti si ordinò, che il Pegnalosa avesse continuato il suo esercizio per tutto il seguente mese di Agosto, *& ab inde in antea dicta Civitas conservetur in dicta quasi possessione, quod nullus Civis sit Regens dictæ M. C. nec ex hoc generatum esse eo aliquod præjudicium* (a). Godeva in quel tempo la nostra Città questo privilegio, a cagion che aveasi per vero, che il Cavaliere Napoletano esercitar non potesse tal carica con quella libertà, ed indipendenza, che la medesima richiedeva per amministrarsi ugualmente la giustizia a tutti. Creduto fu, che la parentela, l' amicizia, ed altri attacchi, che quello aver potesse, lo privassero di quella indifferenza, in cui tal Magistrato viver deve nel determinarsi in quei affari, che bene spesso improvisamente gli si proponevano. Fu per altro un giusto pensare in quel tempo, in cui lontano era il Rè: ma la presenza del Principe rende poi anche plausibile una contraria pratica, perche lungi si è da ogni timore, che la giustizia non sia a tutti con ugual bilancia distribuita, e senza contemplazione.

6.
Cardona chiede il donativo, che fu fatto per doc. 300. mila.

Mentre ancora governava il Regno il Vicerè Cardona, da questi si chiedette un donativo in occasione dell' incoronazione dell' Imperadore, come in fatti fu conchiuso per docati 300. mila nel pubblico Parlamento.

(a) *Ibid.*

to. Dovean essi pagarsi in tre anni alla ragione di docati 100. mila per volta, con farsi la prima paga nel Natale del 1521., e così continuare in appresso. Molte condizioni si proposero, e tra queste si fu la più rimarchevole, che nel corso di questo tempo non dovesse chiedersi altra somma, o tentarsi altra imposizione, e pure proseguirsi per più tempo quel primo promesso pagamento; e laddove si fosse contravenuto, la Città dichiaravasi di non ubbidire a qualunque ordine, senza esser notata di contumacia, o di ribellione. Si soggiunse anche, che non intendevasi fatto il donativo, se prima tai condizioni non si fossero accettate, e che con esso non s'intendesse derogato al possesso, che aveasi della grazia fatta dal Re Cattolico di non potersi imponere alla Città altro estraordinario pagamento. Ed in effetto il Vicerè in nome del Sovrano accettò le apposte condizioni precedente voto, e decreto del Collaterale de' 20. Novembre del 1520., promettendone tra due mesi la di lui conferma (a). Già fu questa spedita in Vormazia nel primo di Gennajo del 1521., con inferirsi dentro tutto l'intero Capitolo, che richiedeva le cennate condizioni: ma tutte esposte restarono al vento, e come se ne fosse tenuto conto, si renderà palese nel corso della Storia; bastando contare per ora questo primo donativo per la detta somma di docati 300. mila, acciò con questo gli altri, che seguirono calcolar si possano (b).

7. *Grazie dimandate al Vicerè Cardona dalla Piazza del Popolo nel 1522.*

Nel 1522. mentre il Cardona era ancora Vicerè in Napoli, dalla Piazza del Popolo gli furono presentati alcuni *Capitoli*, ne' quali più *grazie* si dimandarono.

Que-

(a) *Vol. di graz. pag.* 81.
(b) *Ibid. pag.* 82.

Queste non sono però comprese nel nostro solito *Volume*, ma solamente sono rapportate dal *Summonte* (a), e quasi tutte raggiransi sul reggimento popolare, sul regolamento di alcune processioni, e specialmente per quella del *Corpus Domini*, e sul regolamento da tenersi per la nuova elezione dell'Eletto del Popolo, e de'suoi Consultori, anche per quanto toccava al tempo dell'esercizio della lor carica. E se nelle fatte richieste spiar si volesse il vero utile del pubblico, vi sarebbe quella contenuta nel *cap.* 17., in cui si dimanda doversi destinare quattro Maestri di Grammatica, e di abaco, e scrivere, addetti ad insegnare i figliuoli de' Cittadini, con dare loro la provisione fino alla somma di annui ducati 200. ad arbitrio dell'Eletto, e de'suoi Consultori. In fatti approvata fu la richiesta, ma non traluce notizia, che un cotanto giovevol regolamento, che converrebbe desiderarlo, recato si fosse ad effetto.

8. *Secondo donativo di duc. 50. mila fatto dalla Città in tempo del Principe di Oranges.*

Mentre era poi il Principe di Oranges al comando dell' armata, quantunque Vicerè di Napoli tuttavia si fosse, scrisse alla nostra Città i suoi progressi, che fatto avea contro i Franzesi con avergli mandati fuora dall' Italia, onde ella si vide nell' obbligo di fare un altro donativo di ducati 50. mila in attestato del ricevuto piacere, e per soccorrere l' esercito per quanto potea riguardo alla strettezza de' tempi, e già siamo al secondo, che unito col primo fan ducati 350. mila. Questo atto di gratitudine fu perciò molto gradito dal Re, onde ritrovandosi in Valladolid con sua lettera segnata a' 17. Agosto del 1524. rispondendo a quella de' 16. Luglio inviatagli dalla Città colla suddetta offerta, non poco la ringraziò del soccorso dato alle sue armi, che erano in Lom-

(a) *To.* 4. *Ist. lib.* 6. *cap.* 1. *pag.* 30.

Lombardia, comandate dal suo Vicerè, e Capitano di quella santissima lega (a).

Governava intanto da Luogotenente il nostro Regno il Conte di Santa Severina, e ricevè querele da' nostri Eletti contro il Governatore di Lucera, perche carcerato avea un tal Giovanni Ciaramiello, per aver estratto alcune salme di grano da quella Città per ridurle in farina in servizio della grascia della Città senza di lui licenza, onde avea fatto pagargli la pena di carlini venticinque. Ciò saputosi dal Conte, tosto ne ordinò la sollecita restituzione, e che ad ognuno permesso fosse comprare, ed estrarre grano da luogo a luogo per la grascia della Città senza ricevere impedimento, o molestia alcuna. Questo ordine leggesi spedito a' 24. Settembre del 1526. (b). All'incontro il *Parrino* (c) ne avvisa, che questo Luogotenente fosse morto nel precedente Giugno di questo anno, onde esser ne potrebbe scorretta la data, quantunque sia vero.

9. Il Conte di S. Severina dà ordini opportuni per non trattenersi il commercio de' grani nel Regno.

Nuova richiesta ricevette la nostra Città dal Principe di Oranges per un altro donativo, sebbene recente fosse la memoria delle promesse fatte nel 1520., nulla valendo le accennate condizioni, onde congregatisi gli Eletti in Monteoliveto a' 3. Settembre del 1528. lo conchiusero per doc.200.mila, e sarebbe questo il terzo, con esser già giunti alla somma di doc.556.mila. Questa impiegar doveasi per ponere in istato il Cesareo esercito a potere uscire dal Regno, e portarsi al suo destino, giacche in questo tempo liberata era la Città dal sofferto assedio. Dovean quelli però pagarsi in tre terzi, e sotto

10. Altro donativo richiesto dal Principe di Oranges.

(a) *Ib. pag.* 85. *a t.*
(b) *Ib. pag.* 84. *a t.*
(c) *Teat. de Vicerè to.* 1. *pag.* 107.

ſotto le ſeguenti condizioni, le quali eſpoſte all'Oranges, furono dal medeſimo accettate. Si fu la prima; che il peſo di ſoddisfar queſta ſomma ugualmente ripartir ſi dovea ſenza eſſerne immune qualunque Terra demaniale, o di Barone, e che dal Tribunal della Camera ſe ne faceſſe il ripartimento, e l'impoſizione, che non eccedeſſe il debito. La ſeconda, che la Città rimaner doveſſe libera dall'alloggio de' ſoldati, poiche dalla forza, e dalla neceſſità era ſtata pregiudicata su queſta ricevuta *grazia*. La terza, che libero foſſe il commercio de'Regnicoli, e de'Mercanti nel poterſi portare in Napoli a contrattare ſenza il pericolo di ſoffrir violenze da' ſoldati, de'quali forſe in quei tempi rilaſciata n' era la diſciplina. La quarta finalmente, che tutti quei, che prigioni furon fatti nella Città di Averſa, ſi foſſero liberati, giacche quella non poco danno avea ſofferto in quelle recenti calamità (*a*).

II. *Conteſa tra l'Oſpedale di A. G. P., e gli Eletti della Città per la dichiarazione de' Vitelli.*

Conteſa nacque in queſto tempo tra gli Economi dell'Oſpedale di A. G. P., e gli Eletti della noſtra Città intorno alla gabella, che pagar ſi dovea per gli Vitelli, poicche dichiarar conveniva, quali queſti ſi foſſero; onde fu, che con ogni ſolennità ſi eſaminaſſe tal cauſa nel Tribunale della Regia Camera. Da queſta con ſuo decreto de' 28. Settembre del 1530. deciſo fu, che per vitella intender doveaſi quell' animale vaccino, che non ligavaſi, nè potea ligarſi nelle ſue corna (*b*), onde per eſſo pagar doveaſi il ſolito diritto, a differenza di quello, che ſi pagava per ogni altro, che nelle corna ligar ſi poteſſe.

In

(a) *Ibid. pag.* 83.
(b) *Ib. pag.* 84. *a t.*

12. *Ordini spediti per impedire le represaglie, che facevansi da' Capuani.*

In questo anno 1530. varj ordini si spedirono dal Collaterale per impedire le represaglie, che facea un tale Ansaldo delli Monti affittatore del passo della Città di Capua sopra quei, che introducevano la grascia in Napoli, poicche su di questo punto varie contese vi furono, e diverse *grazie* si mentovarono riguardo a' privilegj vantati da' Capuani, onde non mi trattengo sugli ordini dati su tal particolare, non essendo cosa, che merita una mia maggior digressione (a).

13. *Laudo del 1532. intorno all' esazione della gabella di Piazza maggiore.*

Degno stimo però di far parola di un laudo, o sia sentenza, che a' 6. Marzo del 1532. profferita fu nel Tribunale di S. Lorenzo coll' assistenza del Presidente della Regia Camera Antonio Bardassino, e di Girolamo Severino sulla controversia, che agitavasi tra gli Eletti, e Deputati della nostra Città, e Sigismondo Loffredo Reggente allora della Cancellaria, e possessore anche della gabella di Piazza maggiore intorno all' esazione, che per essa conveniva farsi. Lite grande era stata su questo punto, onde più cose restaron determinate. La prima, che i Napoletani avessero la libera facoltà di comperare ogni sorte di animale per macellarsi nella Città, non solo per trenta miglia intorno, ma molto più lungi, senza esser tenuti a pagare alcun dazio alla detta gabella. La seconda, che per le *sarache* non si esigesse alcun diritto, men che quello, il quale era solito pagarsi nel Fondaco, o sia Dogana di Napoli. La terza, che per gli *Sardoni* si fosse pagato il diritto solito ad esigersi *ante litem motam* dal Loffredo, per essersi nel possesso *exigendi jus salati, & minutilli a dictis sardonibus*. E finalmente si stabilì, che i Macellaj tanto allora presenti, come futuri comperar non

(a) *Ibid. pag.* 86., *& a t.*

potessero animali per vendergli ad altri dello stesso mestiere, ma solo per gli macelli della Città, su di che gli Eletti aver dovessero particolare attenzione per farlo eseguire (*a*).

14. *Altro donativo richiesto dal Cardinal Colonna di doc. 600. m.*

Detto già fu in qual periglio si ritrovasse il nostro Regno nel poter essere assalito dalla Ottomana armata; ma vero o efimero stato fosse il timore, fu ciò di spinta al Cardinal Colonna, perche chiedesse il donativo di ducati 600. mila, sulle cui vicende innanzi ragionossi. Fu già questo conchiuso da pagarsi nel corso di quattro anni, e sarebbe il quarto, con esser giunti alla somma di un milione, e 150. mila ducati. Per potersi soddisfare, appurar doveasi il tangente per ciascun fuoco, con tassarsi i Baroni per quanto importasse un adoa; e quei, i quali ne avean fatto la compera al 10. per 100. dovean contribuire secondo la tassa antica o nuova riguardo alle Terre, Città, o altri luoghi, su de' quali avean fatto le compre, e tutto il di più dagli altri pagavasi. Si fè la solita protesta, che durante il tempo dell' esazione, non dovesse soggiacersi ad altra imposizione, e intanto da quella già stabilita, niuno esser dovea esente, come neppure le Chiese, includendovi anche quei, che possedevan Feudi conceduti dal Principe di Oranges. In occasion poi di questo donativo richieste furono le seguenti grazie, le quali accordò l'Imperador Carlo V. a' 29. Luglio del 1532., mentre ritrovavasi nella Città di Ratisbona. Quali esse si fossero, si osserverà dal seguente brieve epilogo, e si rifletta anche, come accorte ne furon le risposte, che recavan sempre motivo di nuovamente ricorrere (*b*).

I. Nel-

(a) *Ib. pag.* 85.
(b) *Ibid. pag.* 87.

I. Nella prima di esse già ascoltasi la solita cantilena nel raccomandare le Chiese, i Monasterj, e i Conventi de' Frati, perche mantenuti fossero nel possesso de' loro beni, e delle ricevute immunità. Questo medesimo già sempre fu ripetuto nella richiesta delle antecedenti *grazie*, ed è a credersi, che ciò nascesse da una specie di rito, che osservavasi in simili occasioni, o pure dalla pietà de' Napoletani, che tra tutte le altre Nazioni, sempre più si è distinta. Ma non sarà fuor di proposito anche il credere, che da tai Sacri asili non poco vantaggio ritraesse il Pubblico, per lo ricovero, che ivi pronto ritrovano molti Cittadini, i quali sebbene ottimi Religiosi non riescono, ed atti alla coltura della vigna del Signore, non poco sollievo però recano con tal ritiro alle loro case, che soffrir non potrebbono il loro decoroso mantenimento.

15. *Si raccomandano le Chiese, i Monasterj, ed i Conventi de' Frati.*

II. Si dimandò, che gli Uffizj, e i Benefizj si fossero provveduti in persona de' Napoletani, e Regnicoli, o oriundi della Città, e Regno, come conceduta ne fu la *grazia* dal Re Cattolico. Si risponde: *Placet Regiis Majestatibus ea ut plurimum conferre regnicolis, eosque in his & aliis rebus omnibus singulari semper favore, & gratia prosequentur.*

16. *Che gli Uffizj, e benefizj si provvedessero a Napoletani, e Regnicoli.*

III. Si dimandò confermarsi la *grazia* fatta da Ferdinando suo Avo, cioè che ritrovandosi nel Regno, almeno una volta il mese dar dovea pubblica udienza per farsi giustizia agli oppressi; onde la stessa desideravasi da' suoi Vicerè, e Luogotenenti una volta in ogni settimana coll'assistenza del loro Consiglio, e degli altri Tribunali della Città. Si risponde: *Placet Reg. Ma. ad idque diem Veneris instituunt.* Questa pubblica udienza nel giorno di Venerdì anche promise di darla Alfonso I. sul principio del suo governo a persona di qua-

17. *Che una volta in ogni mese il Re dasse udienza pubblica, e il Vicerè in un giorno di ogni settimana.*

qualunque condizione si fosse, come si rileva da un *Capitolo* di *grazia* chiestagli dalla nostra Città, di chi altrove fu ragionato (*a*). Anzi eliggè l'Avvocato per difendere i poveri, con assegnarseli il salario dalla Regia Corte.

18. *Che dovesse assegnarsi la provisione a' Governadori, e agli Uditori delle Provincie.*

IV. Grande abuso allora praticavasi da' Governadori, ed Uditori delle Provincie, poiche non avendo assegnate le loro provisioni, commettevano gravi estorsioni in quei luoghi, ove portavansi, e talvolta con numerosa compagnia; quindi si dimandò doversi pagar loro la provisione dalla Camera, senza nulla ricevere sotto nome di proventi, o altro *etiam a sponte offerentibus*, e chiedendolo, potesse impunemente negarsi senza incorrersi nella pena *spreti mandati* in vigor di questo *Capitolo*. Si risponde. *Placet Reg. Maj. prout in præsenti Capitulo continetur*.

19. *Che il Re restasse informato di alcune cause, senza trattenersene la spedizione.*

V. Si dimandò, che si fosse il Re informato di alcune cause, che avverrebbono nel nostro Regno, o di altre, che in atto agitavansi tanto appartenenti a corpi burgensatici, che feudali, anche con essevi l'interesse del Regio Fisco; benvero durante il tempo dell'informo da prendersi, non se ne fosse trattenuta la loro spedizione, e l'esecuzione di quello sarebbesi ordinato. Si risponde. *Cæs. & Cath. Maj. nisi ob justissimas causas nihil hactenus aliud imperarunt, nec deinceps imperabunt*.

20. *Che fosse vietato a' Reggenti della Cancellaria l'esiger trigesime, sportule &c.*

VI. Comechè in vigor di un *Capitolo* di *grazia* spedito dal Re Cattolico, vietato era agli Uffiziali di giustizia il poter esigere trigesime, e i Reggenti della Cancellaria l'interpetravano, che sotto quello essi non fossero compresi, come se a' soli Uditori si fosse driz-

(a) *Ist. delle Leg. e Mag. to.* 4. *lib. XIX.* §. 13. *pag.* 283.

drizzato, perciò si dimanda, che vietato anche loro si fosse il riscotere trigesime, sportule, o sian candele di qualunque sorte da ogni persona, e per qual si volesse causa, quantunque si dicesse, che l'Uffizio de' Reggenti diverso fosse da quello degli Uditori. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

VII. Ragionandosi delle *grazie* fatte dal Re Cattolico, si rammentò, che fattasi l'investitura, o sia concessione di un Feudo, ancorche fosso nuovo colla clausola *pro se, & hæredibus de suo corpore legitimè descendentibus*, laddove mancata fosse questa discendenza *ex corpore*, colla ottenuta *grazia* aperta fu la successione al Patruo dell' ultimo discendente desonto, quindi surse dubbio nel Tribunal della Camera, se lo stesso per l'Amita praticar si dovesse. Così pretendeva la Contessa di Oppido per l' avvenuta morte di Federico Spinelli suo Nipote, perche figlio di Trojano di lei Fratello, e 'l Fisco vi si opponeva, dicendo che la *grazia* al solo Patruo si estendeva. Si dimandò pertanto, che la stessa *grazia* anche per la successione in benefizio dell' Amita intender si dovesse, come unisona alla mente del Re Cattolico, che la concedette, con doversi ciò praticare non solo in quella causa, che allora agitavasi, ma ben anche in tutte le simili allora pendenti. Si risponde. *Placet Reg. Maj. ut servetur forma Capituli per Regem Cath. concessi, & in negotio Comitissæ Oppidi, quod in specie commendant, si pro fisco erit declaratum, erit memor hujus supplicationis.*

21. *Che l' amita dovesse succedere ne' Feudi, come erasi con grazia conceduto al Patruo.*

VIII. Si dimandò, che il pagamento dell' Adoa, siccome decretato fu, esiger non si potesse, se non in tempo di guerra, e non già quando siavi pace; e quando guerra vi fosse, osservar si dovessero le *Costituzioni*, e *Capitoli* del *Regno*, perciò bisognava dichiarare, che con

22. *Dichiararsi, che l' adoa non dovesse esigersi, quando la guerra fosse nel Regno.*

con effetto convenisse una tal esazione, quando la guerra fosse nel Regno, e non già fuori di esso, come molte volte erasi praticato da' Ministri; con soggiugner finalmente, che durante il tempo di questa guerra, che fosse nel Regno, non potesse farsi una tal'esazione, senonche per una sola volta. Si risponde: *Placet R.M., quod non exigatur, nisi in casibus debitis, & permissis juxta Constitutiones Regni.*

23.
Che dovesse farsi la numerazione de' fuochi, dimandandosi dalle Città, Terre, e Castelle.

Si dimandò, che con effetto si eseguisse la numerazion de' fuochi per tutte le Città, Terre, e Castelle, quandoche la dimandassero; poiche per la guerra, e la peste sofferta eransi quelli di molto diminuiti; onde conveniva, che si pagassero, siccome lo erano nel tempo, che tal *grazia* chiedevasi, riservandosi di fare la universal numerazione in tempo più opportuno. Si risponde: *Cæs., & R. Majestates pro publica utilitate commiserunt, ut generaliter fieret numeratio, ne sit qui justam querimoniæ causam habeat.*

24.
Che per qualunque causa non dovessero spedirsi supersessorie.

X. Si dimandò, che siccome da Ferdinando il Cattolico erasi conceduta *grazia* alla Città, che in qualunque causa, da qual si fosse Tribunale del Regno non dovessero farsi supersessorie, perciò era lo stesso a ripetersi; e che ciò intender si dovesse per qualunque causa, in cui si trattasse di beni burgensatici, o Feudali, ancorche vi fusse interesse del Fisco: e laddove alcun' ordine si dasse fuora, con cui si controvenisse alle *Prammatiche*, *Capitoli*, e *Riti* del Regno, s'intendessero spediti per importunità, e che restassero di niuno effetto. Si risponde: *Placet R. M., ut servetur forma Capituli per Regem Catholicum concessi quoad supersessorias, in cæteris autem nunquam hujusmodi quicquam concesserunt, nec concedent, & si quid forte concessum esse prætendunt, exhibeantur, & providebitur, prout juris fuerit.*

XI.Co-

XI. Comechè con altra *grazia* conceduta dal Re Cattolico, vietato era alla Vicaria Criminale di procedere sotto nome di preminenza alla tortura de'Rei senza far precedere la lor difesa, ma col solo processo informativo, si era creduto tanto da' Vicerè, come dal Collateral Consiglio, che non soggiacessero a tal *Capitolo*, come quello, che alla sola Vicaria fosse diretto; onde di loro ordine si torturavano i rei col solo processo informativo; perciò si dimandò, che tale abuso si togliesse, con ordinarsi, che tanto il Vicerè, come il suo Collateral Consiglio al pari della Vicaria lo stesso praticar dovessero. Si risponde: *Placet R. M., ut servetur Capitulum per Regem Catholicum concessum, quæ præterea postulant, propterea non concedit, quod agnoscit saluti Reipublicæ non expedire, injunget tamen Viceregi, ut non nisi maximis, & justissimis causis ad salutem Regni, & Reipublicæ spectantibus ad id deveniatur.*

25. *Che dal Vicerè, e dal Collaterale non si potessero far torturare i rei senza processo informativo.*

XII. Si dimandò, che laddove carcerata sia alcuna persona qualificata per ordine di qualunque Tribunale, e per qualsivoglia delitto, fra il corso di quindeci giorni, da che ne seguì l'arresto, dovessero sentirsi le sue difese, e cominciarsi a procedere alla spedizion della sua causa, poiche avveniva, che molti mesi passavano senza mai parlarsene: Si risponde: *Placet R.M., ut post captum reum intra quindecim dies ad summum procedatur contra eum, prout juris erit, nisi ex justissimis causis ad commodum, & salutem Regni, & Reipublicæ spectantibus ipsi Viceregi, aut Locumtenenti Generali, aliter procedendum videatur.*

26. *Che dovesse cominciarsi a procedere nelle cause di qualunque reo dopo giorni quindici della seguita carcerazione.*

XIII. Erasi da' Tribunali fatto abuso della *grazia* conceduta dal Re Cattolico, di non doversi carcerare alcun Napoletano di fatto, ma solamente *servata forma juris*; onde si chiede la conferma di questa *grazia*, con or-

27. *Che non dovesse carcerarsi alcun Napolitano senza precedere l'informazione.*

ordinarsi, che sì da ogni Tribunale, come dallo stesso Vicerè, e dal suo Collateral Consiglio, sotto la pena della perdità dell' uffizio, e di altra, che fosse del Sovrano piacere, di non procedere a tai carcerazioni, se prima non siesi presa l'informazione, da cui costasse il preteso delitto. Si risponde: *Placet R. M.*, *ut non procedatur ad capturam Rei, nisi præcesserit informatio, aut in fraganti crimine sit deprehensus, serveturque in hac forma Capituli per Regem Catholicum concessi.*

28. *Che i Tesorieri del Regno prima di pagare i Soldati, chiamassero i loro Creditori.*

XIV. Si dimandò l'osservanza dell'ordine dato dal Re Ferdinando I. d'Aragona, con cui ingiunto fu a' Tesorieri del Regno, che prima di pagare ciò, che conseguir doveano i Soldati, che in varie parti di esso alloggiavano, precedente bando, s' invitassero i loro Creditori per esser soddisfatti di quello, che da essi conseguir doveano, o per debito, o per altro danno, che avessero commesso. Si risponde: *Placet R. M.*

29. *Che si confermassero le composizioni fatte dal Cardinal Colonna.*

XV. Si dimandò, che confermar si dovessero tutte le composizioni, che il Cardinal Colonna avea fatto per taluni, che gli avea preteso ribelli, con ratificare i privilegj, e le cautele, che nel di lor favore eransi spedite. Si risponde: *Visis instrumentis compositionum Reg. Maje. habebunt debitum respectum ad ea, quæ postulant.*

30. *Che i Percettori pesar dovessero le monete, che loro pagavansi.*

XVI. Si dimandò, che i Percettori delle Provincie nel riscuotere i pagamenti fiscali, servir si dovessero delle picciole bilancie mercate dalla Regia Zecca per pesare le monete, che riceveano in oro, o in argento, per evitarsi le frodi, che commettevansi da' loro Subalterni nel peso di tai monete. Si risponde: *Placet Regiis Majestatibus.*

31. *Che si confermasse la tassa de' diritti della Cancellaria fatta dal Re Cattolico.*

XVII. Si dimandò la conferma della *Prammatica* fatta dal Re Cattolico nella Città di Toro a' 30. Gennajo del 1505., con cui tassò, e stabilì i diritti da pagar-

garsi nella Regia Cancellaria, e nella Regia Camera per la spedizione de' privilegj, provvisioni, o altra scrittura; poiche erasi fatto abuso con esigersi maggior pagamento. Si risponde: *Placet Reg. Maj., ut servetur Pragmatica per Regem Catbolicum desuper edita, cum post data ejusdem.*

XVIII. Si dimandò la ratifica, e la conferma di tutte le rendite di Terre, Castelle, Feudi, e di altre rendite del Contado di Nola, le quali eransi fatte dal Principe di Oranges, e dal Cardinal Colonna con ispecial proccura di esso Imperadore, acciò i Compratori rimanessero sicuri de' loro contratti in tal guisa eseguiti. Si risponde: *Exbibitis instrumentis venditionum debitè providebitur, & quæ confirmanda fuerint, confirmabuntur.*

32. *Che si ratificassero le vendite de' Feudi del Contado di Nola, fatte dal Principe di Oranges, e dal Cardinal Colonna.*

XIX. Si dimandò, che non dovesse alterarsi la tratta antica, solita pagarsi per la estrazione de' grani, ed altre vettovaglie dalla Sicilia per uso, e grascia della nostra Città. Si risponde: *Placet R. M. per sex annos immediatè sequentes, quibus peractis semper erunt memores fidei, & meritorii hujus fidelissimæ Civitatis.*

33. *Che non dovesse alterarsi la tratta de' grani dalla Sicilia.*

XX. Si dimandò, che il sale, che dar deve la Regia Corte, esser dovesse di buona qualità, e non già quello di Trapani, il qual' era cattivo, e tutto ciò ricadeva nel danno de' Popoli, e nel solo profitto de' soli Arrendatori: Si risponde: *Placet Reg. Majestatibus.*

34. *Che fosse di buona qualità il sale, che dar dovea la R.C.*

XXI. Si dimandò la conferma di tutte le *grazie* e *privilegj* conceduti da' Re Aragonesi a tutti i Baroni, e Feudatarj del Regno, senza farsene da' Tribunali alcuna abusiva interpetrazione, purche da' medesimi non si cagionasse alcun pregiudizio ai *Capitoli*, preminenze, e *privilegj* della Città di Napoli. Si risponde: *Exbibeant privilegia, & confirmabuntur in forma.*

35. *Che si confermassero le grazie fatte da' Re Aragonesi.*

XXII. Si dimandò ordinarsi essere in arbitrio delle

36. *Che l'alloggio de' Soldati si componesse per duc. due per ciascuno.*

Terre, Caſtella, ed altri luoghi del Regno, ove alloggiavano Soldati di dar loro ciò, che la *Prammatica* avea diſpoſto, o pure docati due per ciaſcun meſe ad ognuno di eſſi, come altra volta eraſi praticato per evitarſi l' eſtorſioni, che far potevano. Si riſponde: *Placet Reg. Majeſtatibus, ut ſervetur Pragmatica ſuper hoc edita, cætera autem Vicerex ordinet, & diſponat, quemadmodum ſaluti, & utilitati Regni expedire judicabit.*

37. *Che reſtaſſero eſiſtenti i cinquanta Continui.*

XXIII. Si dimandò rinnovarſi la *grazia* per l' eſiſtenza de' cinquanta *Continui*, acciò ne ſia compiuto il numero, con eſſer poi pagati della ſtabilita proviſione di annui ducati duecento per ciaſcuno. Si riſponde: *Placet Reg. Majeſtatibus.*

38. *Che ſi reſtrigneſſe l'autorità dell'Avvocato, e Procurator Fiſcale.*

XXIV. Lagnanza fè la Città ſul procedere dell' Avvocato Fiſcale, che pretendeva intervenire nell' eſame de' teſtimonj, e fargli eſaminare ad iſtanza del Regio Fiſco, dar la corda, far carcerare a ſuo arbitrio, ed intervenire nella deciſion delle cauſe criminali; anzi ſe avveniva, che il Reggente, o i Giudici ordinavano l'eſcarcerazione di alcuno inquiſito, eſſo opponevaſi, e ne impediva l'eſecuzione, perciò dimandata fu la *grazia*, che l'Avvocato Fiſcale in qualunque Tribunale altre parti far non poteſſe, ſe non quelle di proponere le ragioni del Regio Fiſco, ſenza ingerirſi in altro, con laſciare i Giudici di far liberamente la giuſtizia, che conveniva, e che lo ſteſſo intender ſi doveſſe riguardo al Procurator Fiſcale: Si riſponde: *Placet Reg. Majeſtatibus, quod Advocatus, & Procurator Regii Fiſci non dent opinionem in deciſionem cauſarum, nec impediant, quominus opiniones Judicum exequantur, & in cæteris omnibus ea faciant, quæ ad eorum officia ſpectant.*

39. *Norma da ſeguirſi per l'eſazion de' peſi Fiſcali.*

XXV. Grandi angherie, ed oppreſſioni praticavano i Commiſſarj, che ſpedivanſi per l'eſazione de' peſi fiſca-

scali, onde le Università sommo danno soffrivano; quindi si dimandò ordinarsi, che il Commissario intimasse i pagamenti allorche maturavano, e che i Baroni ordinassero nelle loro Terre, di deputarsi due o tre salariati per far l'esazione, che consegnar doveano a' Commissarj, e in caso di mancanza, ricadesse il danno su di tali esattori, i quali per la mercede, che riceveano, soggiacer poteano a questo pericolo. Si risponde: *Placet Regiis Majest. ut Universitates & Barones possint pro suo arbitrio eligere, & deputare personas, quæ in exactionibus jurium fiscalium assistant, dummodo nec exercitium Commissariorum impediatur, nec solutiones differantur, fiatque minori, quam fieri possit populi impensa, & gravamine.*

Su questo piede introdotti poi si sono gli affitti dell' esazioni di tai rendite fiscali, facendosene i partiti forzosi, talche il peso, e l'obbligo di soddisfargli alla Regia Corte sia di questi Affittatori, i quali compensano il pericolo, e l'incomodo dell' esazione col di più, che ricavano dalla medesima.

40. *Che si moderasse la spesa del Regio* exequatur, *e s'interponesse col Papa per non gravarsi il Clero coll' imposizione di nuove decime.*

XXVI. In questo *Capitolo* due *grazie* si chiedono, si è la prima per la moderazion della spesa, che faceasi per la spedizione del Regio *exequatur* per le Bolle, Brevi, o altre provisioni, che venivano da Roma specialmente per le materie, e liti beneficiali, onde si dimandò, che questa spedizione rimetter si dovesse al Cappellan Maggiore per ottenersi con minor dispendio. Si è la seconda, che avesse dovuto il Re interponer le sue parti col Pontefice, perche lasciasse in pace per qualche tempo il povero Clero col non gravarlo coll' imposizione di altre decime, giacche le Chiese ritrovavansi esauste, a segno che avean dovuto vendere gli stabili, e gli argenti destinati al divin culto per poterle soddis-

fare,

ſare, onde eraſi queſto abbandonato in molti luoghi, poicche numeravanſi ventotto decime impoſte in tempo di quel Pontificato, (cioè di Clemente VII., di cui parloſſi nel precedente libro). A queſte dimande ſi riſponde. *Placet Regiis Majeſtat. ut literis ubi non executoriales, nec brachium ſeculare poſtulatur, niſi licentia tantum, ſufficit a tergo ſcribere, exequatur, id quod per unum ex Regentibus Regiam Cancellariam, & per Secretarium regium ſubſcribatur, ut Partium parcatur expenſis; de decimis autem Majeſt. ſuæ dabunt operam, ut non niſi juſtiſſimis cauſis imponantur, & Clerus, quantum fieri poterit hujuſmodi impoſitionibus levetur*.

41. *Norma da tenerſi, ſe le nuove decime s'imponeſſero.*

XXVII. Si dimandò, che quando biſogno vi foſſe per l'avvenire d'imponere al Clero alcun pagamento di decime, o altro peſo, doveſſero convocarſi tutti i Prelati, Abati commendatarj, e Capitoli del Regno, e con eſſi doveſſe trattarſi nel ritrovare il proprio eſpediente per lo ſervizio dell'Appoſtolica Sede, e di S.M. ſenza ſoffrirſi l'eſtorſioni, che faceanſi da' Succollettori con grave intereſſe del Clero. Si riſponde: *Regiæ Majeſtates ita in his providebunt, ut omnes abuſus e medio tollantur*.

42. *Norma da tenerſi nell'eſazion de' ſpogli, che faceaſi dalla Camera Appoſtolica.*

XXVIII. Faceaſi allora abuſo dalla Corte di Roma nel moleſtare i Laici, allorche ſi morivano i loro Parenti Eccleſiaſtici, pretendendo i Commiſſarj Appoſtolici eſiger da quelli i ſpogli non ſolo per quello, che alla Camera ſpettava, ma altresì su gli acquiſti, che fatto aveſſero co' loro beni patrimoniali, che da' proprj congionti èran pervenuti. Quindi ſi dimandò, che lo ſpoglio ſolo cader doveſſe su di quello, che acquiſtato eraſi *intuitu Eccleſiæ*, e non in altro, poiche anche così praticato fu in tempo de' Re Aragoneſi. Si riſponde: *Reg. Majeſt. de his inſtructæ, commiſerunt Viceregi, ut*

ut quæ ad commodum, & salutem Regni spectant in his provideat.

XXIX. Nel corso della Storia nell' antecedente libro (*a*) detto fu, come il Conte di Morcone tra gli altri avesse avuto la testa mozzata, ma fu avvertito, come abbaglio facilmente si fosse preso; poiche in questo *Capitolo* si espone, che restò condannato come ribelle a carcere perpetua con essergli stati confiscati tutti i suoi beni. Quindi si dimandò di essere ammesso a composizione, e restituito nella grazia primiera; vieppiù perche i di lui beni ritrovavansi obbligati a diversi Creditori nella somma più di docati 40. mila, e lite vi era intorno alla successione dello Stato riguardandosi la paterna disposizione. La medesima *grazia* si chiedette anche per tutti gli altri sottoposti alla stessa condanna, e che appellato aveano delle ricevute sentenze. Si risponde: *Cæs. & Reg. Majest. usæ sunt, & deinceps utentur in his ea, quæ decet clementia.*

43. *Che al Conte di Morcone si facesse la grazia.*

XXX. Chiedesi con questo *Capitolo*, che restituito si fosse l'uffizio di Percettore delle significatorie della Regia Camera a Gio: Tommaso di Gennaro figlio di Antonio, che Presidente fu del S. C., poiche n' era stato privato dalla Regia Corte, quantunque ne godesse il titolo, e la concessione fattagli da Ferdinando il Cattolico, la quale anche era stata confermata da esso Imperadore. Ma a questa dimanda si risponde. *Quia hujusmodi Officium omnino superfluum est, non censent Regiæ Maj. ut ejus exercitium restituatur, volunt tamen ut mag. Joan. Thomæ de Januario salarium suis terminis persolvatur.*

44. *Che si restituisse l' uffizio di Percettore delle significatorie a Gio: Tommaso di Gennaro.*

XXXI. Essendosi a cagion dell' ottenuta vittoria dalle armi Cesaree promulgato indulto anche per gl' inqui-

45. *Dovesse dichiararsi, se la restituzione de' beni contenuta nell' indulto, comprendesse i conceduti dal Principe di Oranges.*

(a) §. 104. pag. 80.

quisiti di delitto di lesa Maestà, con restituirsi loro i beni sì burgensatici, che feudali, si dimandò, che dovesse dichiararsi, se nello stesso indulto compresa veniva la restituzione delle robe burgensatiche e feudali, che concedute, ed alienate furono dal fu Principe di Oranges, e da qualunque altro. Si risponde: *Placet Reg. Maje. ut Vicerex Partibus auditis, quod juris fuerit decernat.*

46. *Che si restituisse la Città di Nardò al suo Duca.*

XXXII. Avvenne, che in tempo della invasione fatta da' Franzesi nel nostro Regno, la Città di Nardò si fosse arrenduta a quelli, mentrecche il suo Duca allora Belisario di Acquaviva stava in Napoli, e 'l suo figliuolo primogenito nella Città di Taranto. Indi Nardò, quantunque per più mesi inalzato avesse le Franzesi bandiere, ritornò poi alla divozion dell' Imperadore, il perche ordinato fu al Cardinal Colonna, che ne avesse restituito nel possesso il cennato primogenito, non ostante qualunque promessa fatta a quei Cittadini di dover restare sotto il Regio demanio. Ma comechè dicevan questi, che più gravami ricevuto aveano dal Duca Belisario Padre, e che patto aveano di ricomprarsi, la qual cosa dal possessore negavasi, perciò si dimandò la grazia, che si restituisse il possesso di quella Città, e che per termini di giustizia esaminati si fossero i pretesi gravami, e la facoltà di ricomprare; non convenendo, che restasse quella Terra confiscata, specialmente quando commesso non erasi delitto di lesa Maestà. Si risponde. *Placet Reg. Maje. ut exequatur, si hactenus exequutum non fuit.*

47. *Che non dovesse contribuirsi nella fabbrica nelle Terre demaniali, e Castella del Regno.*

XXXIII. Dimandossi, che far dovendosi alcuna fabbrica nelle Terre demaniali del Regno, o sian Castella, non dovessero contribuirvi in danaro, o colle persone; e quando alcun peso si fosse posto, si dovesse to-

togliere. Si risponde. *Placet Regiis Majestat. ut non nisi ex justissimis, & legitimis causis ad salutem, & defensionem Regni spectantibus fiat.*

XXXIV. Essendo stata sempre annidata negli uomini la malizia, e la frode, come lo sarà per l'avvenire, poicche *erunt vitia donec homines*, perciò per accorrere a quel male, che di continuo esperimentasi nella civile società in materia de' contratti, da' quali scaturiscono come fonte perenne tante liti nel nostro Foro, per vedersi un medesimo stabile a tanti ipotecato, essendo ignoto all' ultimo, quale stato fosse il primo creditore, onde contraendo taluno sulla buona fede, si ritrova poi nel concorso deluso, e fuor di speranza di esser soddisfatto, perciò per porsi argine ad un sì grave disordine di non poco pregiudizio alla tranquillità dello Stato, si buccinò anni addietro, quando dall' Augusto Carlo Borbone si pensò di recare al suo termine la magnifica fabbrica cominciata fin da' tempi del Conte di Lemos per comodo de' pubblici Studj, che si ponesse ivi un Archivio, ove notar si dovessero tutti i contratti, che stipulavansi, per darsi ad ognuno il comodo di osservare, quali beni ipotecati anteriormente fossero, e se quei, che obbligavansi, ad alcun peso fossero sottoposti, per così aversi la bramata cautela. Ma o che prevalesse il politico maneggio di alcuni, che vi si opposero, perche non conveniva il palesarsi gli altrui debiti, o perche la divina provvidenza lasciato abbia il compimento di questa gran opera al nostro Principe, certa cosa è, che recata non fu ad effetto con dispiacere de' buoni, e gusto de' cattivi, che a tali frodi sono intesi.

48. *Che in S. Lorenzo si tenesse l'archivio per notarsi in esso tutti i contratti.*

Or comechè questo male alte tiene le sue radici, fin da' tempi dell' Imperador Carlo V. pensò la nostra Città a sbarbicarle; quindi per ispecial *grazia* chiedette,

che un tale Archivio, o sia Registro tenuto si fosse in S. Lorenzo, ove il suo Tribunale risiede, per ivi descriversi, e notarsi ogni qualunque contratto si facesse, con destinarsi persona adatta a questo impiego, e prescriversi non più, che giorni sei per eseguirsi tal notamento, il quale acquistar facea l' ipoteca, e la cautela al contraente. Questo tempo indi scorso, e non seguito tal registro, potea il secondo sicuramente contrattare, senza tenersi alcun conto dell' istrumento prima stipolato, non ostante qualunque giuramento, o altro patto, che in esso si contenesse. Anzi altra frode riparata si volle, che praticar poteano alcuni, i quali dopo avere stipolato il contratto della compra tra i sei giorni, che dovean registrarlo, avessero venduto quello, che comprato aveano, onde questo inganno punito si volle colla privazione di tutti i beni burgensatici, e feudali da applicarsi per metà alla Regia Corte, e per l' altra alla Parte, con darsi al reo il perpetuo esilio dalla Città. Quindi fu, che ridondando questa dimanda in benefizio de' suoi sudditi, subito rispondesse l' Imperadore. *Placet Reg. Maje.*, *& deputabunt ad id personam idoneam*, *cujus jura per Viceregem taxari debeant*.

49. *Che si dispensasse alla* Costituzione *di Federico II.*, *che comincia* Bajulos, & omnes Judices.

XXXV. Con una *Costituzione* dell'Imperador Federico II., la quale incomincia *Bajulos*, *& omnes Judices*, che è la 74., di cui se ne parlò altrove (*a*) ritrovasi ordinato, che i contratti, e specialmente i testamenti esser dovessero sottoscritti di propria mano dal Notajo, dal Giudice, e da' testimonj; e mancata che sia questa solennità, restassero di niun vigore. Talvolta accadeva, che per la morte di costoro non poteansi reassumere gl' istrumenti, e reassumendosi, non meritavano fede per la

(a) *Ist. delle Leggi e Mag. to. 2. pag. 111. n. 69.*

la mancanza di queste soscrizioni. Or comechè da questo inconveniente non picciol danno ne derivava, perciò pregato fu l'Imperadore con questo *Capitolo* a dispensare alla *Costituzione* di Federico, con ordinare, che laddove i contratti si ritrovassero posti in protocollo da que' Notaj, che gli stipularono, della cui buona fede non accadesse dubitare, potessero reassumersi da' Notaj viventi, che quelli conservavano, surrogando testimonj viventi a quei, che fossero morti.. Per questa richiesta grazia tal ne fu la risposta. *Placet Reg. Majestat. ut Vicerex, & Locumtenens generalis, accedente opinione Consilii & Partibus summariè auditis ex causis legitimis cum Constitutione Imperatoris Federici II. super hoc edita dispensare possit.* Uniforme a questo stabilimento legger anche si potrà la *Prammatica I.* della Regina Giovanna II. mentovata nel IV. *Tomo* di questa Istoria (a). Indi se ne formò la *Prammatica II.* sotto il *tit. de fide instrumentorum*, che si troverà esposta nel §. 74. del seguente Libro.

50. *Che in ogni tre anni mutar si dovessero i Reggenti della Cancellaria.*

XXXVI. Essendo intesa la nostra Città all' esatta amministrazion della giustizia, ed a rilevare i Cittadini dalle gravezze, che ricever potessero da' Ministri, supplicò l'Imperadore, perche in ogni tre anni mutasse i Reggenti della Cancellaria, e che in fine di essi dassero il Sindicato. Dimanda per vero alquanto ardita, e mai più praticata in tempo di tutti gli Antecessori Regnanti, non essendosi mai parlato del Ministero di sì supremo grado, ove ascender sogliono uomini di consumata probità. La risposta fu questa. *Placet Reg. Majest. ut hujusmodi officia non nisi ob Regium beneplacitum deinceps concedantur, quodque tam Regentes Regiam Cancella-*

 riam

(a) *Pag.* 269.

riam, quam Consiliarii Officiales, & Ministri aliorum omnium Tribunalium singulo quoque triennio visitentur, ut si quis forte male se in officio gesserit, admoveatur, & debitis pœnis afficiatur. Ricordar pertanto conviene, che fin dal tempo di Ferdinando I. accordata fu alla nostra Città la *grazia*, che nell' VIII. *Capitolo* si contenne, per cui in esecuzione delle altre concedute dalla Regina Giovanna in ogni anno il Reggente della Vicaria, e suoi Giudici, come altresì quei del Tribunale del G. Almirante in ogni anno mutar si dovessero con essere obbligati a dare il Sindicato (a).

51. *Che le rendite fiscali s' intendessero comprese nell' ordinata restituzion de' beni.*

XXXVII. Comechè in tempo del Principe di Oranges, molti di quei, che restarono colpati di delitto di ribellione, furono dal medesimo anche per composizione fatta, reintegrati nel possesso de' loro perduti beni sì feudali, che burgensatici, come ritrovavansi prima della invasione del Regno, con averne ottenuto privilegio, perciò essendo quì venuti i Commissarj, gli privarono dell' esazione de' pagamenti fiscali, sul motivo, che di questi non si parlasse ne' privilegj; e come se non si comprendessero questi sotto la restituzione degli altri beni, quantunque ciò dovesse intendersi in vigor della lettera dell' Imperadore de' 20. Ottobre del 1530.; quindi per togliersi ogni altro dubbio si dimandò per grazia di spiegarsi, che nel privilegio, sebbene espressamente non si fossero mentovate le dette rendite fiscali, si dovessero anche intender restituite, poiche per legge la restituzione del più, anche il meno abbracciava. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

52. *Che si pagassero le somme improntate alla Regia Corte.*

XXXVIII. Molti avendo improntato denajo alla Regia Corte per sovvenzione dell' esercito, alcune somme

(a) *Ist. delle leg. e Mag. Tom. 4. lib. XX. pag. 391.*

me ne furon soddisfatte, ma altri ne restaron creditori, onde se ne chiede il pagamento. Si risponde. *Placet Reg. Maj.*

XXXIX. Dal Re Cattolico erasi fatta grazia alla nostra Città di poter nominare i Consoli in tutte le Città del Regno, come quelle li nominavano in Napoli. Volendo poi nominare il Console nella Sicilia, si ritrovò, che prima della grazia, era stato colà destinato un Siciliano, e dopo di lui il suo erede, il quale allora era vivente, e possedeva tal carica, onde si dimandò, che dopo la costui morte, potesse la nostra Città nominare il Console in quell' Isola, Città, e Terre del Regno. Si risponde. *Placet Reg. Majestat. ut serventur Capitula per Regem Catholicum super hoc concessa, & quo ad consulatum Siciliæ, adveniente vacatione Reg. Majest. erunt memores hujus petitionis.*

53. *Che la Città restasse nel possesso di nominare il Console nell' Isola di Sicilia.*

XL. Si dimandò la conferma, e *quatenus opus* la nuova concessione del Razionalato della Zecca a' gentiluomini e Napoletani con tutt'i privilegj ed immunità, e colla giurisdizione criminale, civile, e mista col mero e misto impero, *& gladii potestate*, e cognizione delle prime, e seconde cause, come conceduto fu dagli antecessori Regnanti, e loro Vicerè. Si risponde: *Placet Reg. Majest. ut exhibitis privilegiis, confirmetur in forma.*

54. *Che si confermasse il Razionalato della Zecca, per gli Gentiluomini Napoletani.*

XLI. Si dimandò, che il Mastro Razionale esser dovesse Nobile di Piazza. Si risponde: *Adveniente vacatione Reg. Majest. debitè providebunt.*

55. *Che il Mastro Razionale sia Nobile di Piazza.*

XLII. Si dimandò l' osservanza de' *Capitoli*, con dovere esser privati degl'impieghi quei Ministri, che a quelli controvenissero, anzi non dovesse notarsi di mancanza colui, che loro non ubbidisse, allorchè non procedessero a tenor delle ricevute *grazie*. Si risponde. *Placet Reg. Majest. ut suprascriptæ decretationes inviolabiliter ob-*

56. *Che si privassero dell' impiego quei Ministri, che controvenivano a' Capitoli.*

observentur, *& si forte in aliquo contra factum fuerunt admonitæ debitè providentur*.

57. *Che restasse-ro confermate tutte le grazie fatte da Ferdinando il Cattolico.*

XLIII. In fine si chiede la conferma, *& quatenus opus* la nuova concessione di tutte le *grazie* ricevute da Ferdinando il Cattolico, quantunque di esse per qualunque causa la Città non se ne ritrovasse in possesso. Si risponde: *Placet Reg. Majest. ut omnia Capitula per Reg. Catholic. concessa inviolabiliter observentur, prout tempore ejusdem Serenissimi Regis observabantur*.

58. *La Città dimanda al Vicerè Toledo di aversi come non presentati alcuni Capitoli.*

Queste grazie, come fu detto, si sottoscrissero dall'Augusto Carlo in Ratisbona a' 28. Luglio del 1532. anche in nome della Regina Giovanna sua Madre, la quale questo onore riserbato aveasi nella cession de' suoi Regni, come si accennò sul principio. Indi a' 12. del seguente Settembre presentaronsi al Vicerè D. Pietro di Toledo dagli Eletti della Città, ma con una protesta, che da' trascritti Capitoli, tredici toglier se ne dovessero riputandosi, come non presentati, o di niun vigore, riservandosi su di essi di porger nuova supplica al Sovrano col permesso di esso Vicerè. Quando però si viene a farne la memoria, sarebbono nel numero di quattordici, poicche si addita il I., V., IX., X., XV., XXI., XXIX., XXX., XXXIV., XL.; XLI., XLII., e 'l XLIII. Il Toledo però condiscendente fu sulla fatta richiesta, avendo risposto: *Placet Ill. Domino Viceregi admittere dictam præsentationem horum Capitulorum cum supradicta declaratione, & ut iterum super dictis tresdecim capitulis Cæs. & Cath. M. haberi possit recursus* (a).

59. *Ordine dell' Imperadore per darsi il Sindicato da' Governadori, e Uditori delle Provincie.*

Dopo la soscrizione di queste *grazie*, nel giorno seguente de' 29. Luglio sottoscrisse l'Imperadore un altro preciso ordine

(a) *Vol. di graz. pag. 94.*

dine (*a*), che inviò al Vicerè Toledo per la sua osservanza. In esso prescrisse, che tutti i Governatori, ed Uditori delle nostre Provincie, non più che due anni vacar potessero ne' loro impieghi, senza speme di essere prorogati; qual tempo compiuto, riputar si dovessero, come private persone, quantunque nelle ricevute commissioni più tempo vi si leggesse apposto. Indi per lo spazio di cinquanta giorni fermar si doveano ne' luoghi della tenuta residenza, o altri, che si sarebbono destinati dal Re, o dal suo Vicerè per dar conto delle mancanze, delle quali sarebbono querelati di aver commesse ne' loro Uffizj, a que' Dottori di buona fama, ed opinione, che si sarebbono destinati, alla cui giudicatura soggiacer doveano. La costoro cura all' incontro si era di ascoltar le querele de' ricorrenti, ed indi sommariamente procedere, *simpliciter*, *&* *de plano sine strepitu*, *&* *figura Judicii*, facendo una spedita giustizia. Di più tai Sindicatori, se al Vicerè sembrato fosse opportuno, proceder doveano ad istanza del Fisco all' informazione sulle ricevute accuse, e poi rimetterlo, per doversi su di esse procedere, come sarebbe stato di giustizia, avendosi riguardo alla qualità delle cause, e delle persone. Quindi fu anche ordinato, che tai Governatori, ed Uditori innanzi di prender possesso de' loro uffizj, dar doveano idonea pleggieria nel Tribunal della Camera *de stando juri*, *&* *Sindicatui*.

60. *Sindicato in osservanza, ma rilasciata la sua disciplina.*

Su questo punto del Sindicato nell' antecedente *Tomo* (*b*) si epilogarono tutte le *leggi*, e le accordate *grazie* a quella concernenti; ma osservasi, che sempre più se ne incalzavano le richieste, poiche aveasi, come un rime-

(a) *Ibid. pag. 95.*
(b) *Lib. XXII. pag. 207. n. 76., & 77.*

rimedio troppo neceſſario per frenare quell'arbitrio, che fuor di miſura prendeanſi tai Miniſtri. Coſtoro ſtando lungi dall'occhio del Principe, credevano o difficili le querele, o non atte a proſeguirſi, ſe non da quei, che polſo aveſſero a poterle promuovere. Ormai queſta diſciplina tuttavia è nella ſua oſſervanza; ma comechè è già divenuto pabolo de' Forenſi, i quali più trattati ne diedero alla luce; eccola già rilaſciata, e ſenza quella ſua ſimplicità, che recavagli quel ſuo neceſſario, e ſpedito corſo, onde ito in obblio quel procedere *de plano, ſine ſtrepitu, & figura Judicii*, ſtrepitoſa, e lunga tela giudiziaria ſi è formata, che lunghe rende le liti, le quali abborrendoſi da taluno o per amor della quiete, o per non aver modo da ſoſtenerle, vittima ſi rende dell'altrui sfrenato arbitrio.

61. *Ordine dell' Imperadore per evitarſi le frodi del Giuſtiziere.*

Nell'ultimo giorno di Dicembre di queſto medeſimo anno 1532. era in Madrid l'Imperadore, allorche giunſe a lui querela della noſtra Città ſulle frodi, che commettea il Giuſtiziere ſu l'eſazione delle pene, contro quello, che ne' *Capitoli* eraſi ſtabilito; poiche le pene corporali convertivanle in pecuniarie, onde ſi ordinò che ſecondo la richieſta fatta poteſſe deſtinarſi dagli Eletti un Credenziere, che notar le doveſſe, acciò poteſſe così evitarſi ogni frode, ſenza darſi motivo di nuovo ricorſo (*a*).

62. *Ordine dato dal Vicerè Toledo per lo riparo delle frodi de' panettieri.*

Quella ſovraintendenza, che piacque al Re Ladiſlao di concedere a' Nobili della noſtra Città ſopra l'annona, per cattivarſi i loro animi, allorche del Regno ſtabilir ne volea il poſſeſſo, partorì in appreſſo non poco danno al noſtro Pubblico, onde ſi reſtò allora nel dubbio, ſe giovato aveſſe, o recatogli gran pregiudizio, poiche

(a) *Ib. pag.* 94. *a t.*

che in vece dell'abbondanza, la penuria de' viveri esperimentava, e particolarmente provavasi scarsezza grande nel grano, e cattiva qualità del pane. Tra quei medesimi, che governavano non si procedeva colla dovuta esattezza, poiche se alcun Panettiere ritrovato colla frode *in fraganti* carceravasi, in libertà posto era dall'altro, e diversi inconvenienti avvenivano anche nel ponersi l'assisa. Quindi fu, che il Vicerè Toledo a' *9.* Giugno del 1534. ingiunse con suo ordine, che d'allora innanzi osservato si fosse quanto su questo punto ordinato erasi dal Re Federico, e che perciò niuno attentasse controvenire contro quello, ch'erasi risoluto dalla più parte degli Eletti; ma laddove taluno con essi non volesse concorrere, aver potea la libertà di esponer le sue ragioni ad esso Vicerè, il quale dopo averle esaminate con ascoltar l'una, e l'altra parte, ordinato avrebbe ciò, che conveniva, vietando in tanto il poter trattenere il corso di quello, ch'erasi risoluto (*a*).

63. Quinto donativo di duc. 150. mila fatto dalla Città nel 1534.

Già esposto fu ciò, che occorreva intorno al donativo de' ducati 600. mila fatto dalla Città in tempo del Cardinal Colonna, di cui nel 1535. rimaneva ancora a soddisfarsene un residuo: Ma poiche tuttavia cresceva il timore della invasione, che far potesse ne' nostri lidi l'Oste ottomana, perciò la nostra Città ad oggetto di accorrere a' necessarj preparativi, stimò di offerire nel 1534. al Vicerè Toledo altri ducati 150. mila facendo tal donativo per impiegarsi in quelle cotanto premurose vicende. In ordine questo sarebbe il quinto, e siamo alla somma di un milione e 300. mila ducati. Gli si presentò pertanto una supplica, in cui si espose, in qual guisa in tre terzi tal somma soddisfar si dovesse da tutti i Ba-

(a) *Ib. pag. 98.*

roni del Regno, e con essa più *grazie* dimandaronsi, delle quali, per non essere di sommo rilievo, non si stima ragionarne, meno che della seguente,

64. *Grazia accordata intorno al potersi concedere gli assensi dal Vicerè.*

Furon questi Capitoli decretati a' 26. Agosto del 1534.; ma poiche confermati esser doveano dall' Imperador Carlo V. perciò dal medesimo nella conferma fattane in Madrid nel dì 1. di Marzo del seguente anno 1535., la seguente *grazia* si accordò, che dalla Città erasi al Vicerè richiesta. Fu al medesimo esposto, che i Vicerè quì residenti avuto aveano solamente la facoltà di poter dare gli assensi sopra qualunque alienazione, ed obbligo di corpo feudale, ancorche titolato, la quale restò poi ristretta con *Prammatica*, onde un grave pregiudizio recavasi su de' contratti, specialmente matrimoniali, che impediti erano ad eseguirsi, specialmente quando denegato era l'assenso a coloro, i quali dicevansi discesi *a parum Fidelibus*, lo che arrecava una nota di perpetua infamia; quindi si chiedette, che tal *Prammatica* restasse derogata, con essere i Vicerè nella piena libertà di accordar gli assensi, come per l'addietro erasi praticato, ed ecco come benignamente si rispondette: *Placet Cæsareis, & Regiis Majestatibus dispensare cum dicta Pragmatica in eo, quod prohibebatur, ne assensus interponerentur per Vicereges, & Locumtenentes generales in dicto Regno in donationibus, aut obligationibus Feudorum factis his, qui fuissent parum Fideles, aut originem traherent ab Infidelibus: volentes ut dicta Pragmatica, quo ad hoc non obstante dicti assensus interponi possint si, & quemadmodum ante publicationem dictæ Pragmaticæ fuit consuetum. Item placet Reg. M. revocare, quod per præfatam Pragmaticam erat prohibitum, ne assensus interponerentur donationibus factis, reservato dominio, sive usufructu, illudque ad arbitrium Viceregis præsentis, aut pro tem-*

tempore existentis remittere, ut ipsi possint interponere assensus, quemadmodum ante dictam Pragmaticam fieri solebat, quando pater aut mater in casu matrimonii filiis fecerint donationem suorum Statuum, & non in aliis casibus. Placet item Reg. Majest. quod Vicereges possint interponere assensus in casu contradictionis matrimoniorum, ubi donatio fiet per parentes filiis, non obstante dicta pragmatica, quemadmodum ante ejus publicationem fieri solebat. Item placet Reg. Majest. quod deinceps in assensibus expediendis non ponatur clausula, quæ per dictam Pragmaticam ponebatur, quod bona feudalia non intelligantur ligata, nisi in defectu bonorum Allodialium, sive burgensaticorum, & ipsis non sufficientibus ad satisfactionem partis, cujus intererat, quin deinceps dicti assensus expediantur sine prædicta clausula eo modo, ac forma, quo ante ejus promulgationem expediri consuetum fuit. Tali grazie poi presentate al Vicerè Toledo, ne decretò egli l'esecuzione, mentre era nella deliziosa Villa di Posilipo, portando la data de' 22. Giugno dello stesso anno 1535. (a).

65. Cerimonie praticate dalla Città nella venuta di Carlo V. in Napoli, descritte nel Volume delle Grazie.

Nell' antecedente libro si diede un brieve ragguaglio delle praticate cerimonie dalla nostra Città nell'ingresso, che fè Carlo V. nel giorno 25. di Novembre del 1535., ma se taluno con maggior distinzione ne voglia essere informato, nel *Volume* delle nostre *Grazie* ne viene inserita una memoria (b), in cui non solo a minuto si descrivono, quali fossero stati gli Eletti, che intervennero in tal funzione, (tra' quali vi fu il Gregorio Rosso per la Piazza del Popolo, che ci lasciò il suo giornale, che lume hà dato a molti Storici) ma al-

a) *Pag.* 95.
b) *Pag.* 99.

altresì i loro abiti anche ne' colori vengono distintamente notati. Oltre ciò si rapportan tutte le risposte date dall' Imperadore tanto nel ricever l' offerta delle Chiavi, come per lo richiesto giuramento per l' osservanza delle *Grazie*, e privilegj, che si godevano, e qualche divario vi si scorge riguardo alla narrativa fattane da altri Storici, la quale per altro non tocca la sostanza delle cose.

66. Parlamento tenuto nel 1536. per lo sesto donativo di un milione, e 500. mila docati.

Giunto Carlo in Napoli, a' 8. Gennajo del seguente anno 1536. convocato fu un general Parlamento in S. Lorenzo. In esso egli fè presente, quanto fatto avea in difesa della nostra Città, esponendo fin anche la sua propria vita contro i Maomettani per salvar quella de' suoi cari, e fedeli Vassalli, onde supplir dovendosi alle passate spese, come alle altre, che far doveansi, chiedeva un opportuno soccorso per anche così provvedere alla difesa del Regno (*a*). A' 12. dello stesso Mese la Città diede la sua risposta piena di ringraziamento rincorando sempre più il Sovrano a proseguire l'intrapreso impegno. Nel tempo istesso chiedette il permesso di potersi adunare per conchiudere quello far doveasi anche per le *grazie*, che aveansi a cercare. A questo effetto destinarono il primo prossimo Sabato per unirsi alle ore venti i Deputati, senza però farsi alcuna Conclusione, se congregato non fosse tutto il general Parlamento (*b*). Ed in fatti fu questo raunato nel giorno 13. di Febbrajo, e conchiuso restò il donativo per un milione, e cinquecento mila ducati da pagarsi da' Baroni, ed Università del Regno, eccettuandone al solito

la

(a) *Ib. pag.* 99. *a t.*
(b) *Ib. pag.* 100.

la Città, e si conchiusero anche le *grazie*, che chieder si doveano (a). Vero è però, come appresso dirassi, che di questa somma l'Imperadore ne rilasciò duc. 500. m., onde questo sesto donativo segnar si potrà per un milione, che unito a' primi, fanno due milioni, e 300. m. duc.

67. *Offerta del donativo, ed in qual guisa dovesse soddisfarsi.*

Indi ne presentarono l'offerta dicendo, che tal somma si sarebbe pagata da' Baroni per quanto ascendeva alla quantità di tre adoe, ma in nome di donativo, siccome se ne ritrovava fatta la tassa nel Tribunal della Regia Camera, con dichiarazione, che quei, i quali avean comperato al 10. per cento col patto di retrovendere, non potessero essere esenti, se non secondo la tassa, che ritrovavasi fatta in persona de' venditori, e'l di più si sarebbe pagato dalle altre Città, Terre, e Castella del Regno. Si disse di più, che duc. 500. mila si sarebbono pagati tra un anno, cominciando dalla Pasqua del 1536. (anno allora corrente) e'l rimanente milione sarebbesi pagato per redimere i pesi fiscali, acciò per l'avvenire non vi fosse occasione d'imponersene altro estraordinario, prendendo il tempo di anni cinque da cominciare da che sarebbe terminato il primo pagamento. Per questo milione i Baroni contribuir doveano la rata di due adoe, ed ogni rata in tre terzi, e così anche praticar doveano le altre Città, e Terre del Regno. In questa occasione non lasciossi di far la solita (benche inutile) protesta, che non s'intendessero pregiudicati i *Capitoli*, per gli quali non potean pretendersi nuovi donativi, e senza prorogarsi l'imposizione oltre i sei anni, con potersi impunemente resistere ad ogni altra ulterior esazione, che intendesse farsi; anzi

(a) *Ib. pag.* 100.

anzi nel privilegio da spedirsi, spiegar si dovea, che l' intero milione era da impiegarsi per la ricompra de' pagamenti fiscali (a). Finalmente si accetta quella offerta dall' Imperadore, dicendo, che di buon grado riceveva la supplica per le *grazie*, che chiedevansi, per potere con grato animo corrispondere a quella richiesta, che gli si sarebbe fatta.

68. *Grazie dimandate nel numero di XXXI.*

Le grazie, che chiederonsi in tal congiuntura sul principio non furon più, che nel numero di XXXI., e decretaronsi a' 22. Marzo del 1536. (b). Ne darò pertanto la solita parafrasi, e resterà nell' altrui discernimento il decidere, se meritassero esse il grave compenso di un milione, e cinquecento m. duc.

69. *Si dimanda prorogarsi la successione ne' feudi antichi fino al quarto grado* inclusivè.

Esponesi in primo luogo, che secondo l' antico uso de' Feudi, quando essi fossero antichi, vi succedevano i congiunti per linea collaterale fino al settimo grado. Questa successione era stata poi ristretta dalla *Costituzion* del Regno fino al terzo grado *inclusivè*, e comechè dubitavasi, se il Zio per non esser nominato in detta *Costituzione*, potesse escludersi dalla successione del Nipote, perciò colla *Grazia* ottenuta da Ferdinando il Cattolico, (di cui ne fu ragionato nel Cap. VII. delle *Grazie* accordate a' 28. Luglio del 1532. in Ratisbona) restò quella ammessa. Pretendeasi all' incontro lo stesso per l'Amita, o sia Zia; ma tal dubbio non era ancora risoluto, onde dimandasi la *grazia* di ampliare, e prorogare questa successione ne' Feudi antichi, se non fino al settimo grado, almeno fino al quarto nella linea collaterale *inclusivè*, talche morendo il Feudatario senza suoi discendenti legittimi e naturali, succeder potessero le amite, o sian Zie, i fratelli, e sorelle consobrine discen-

(a) *Pag.* 101.
(b) *Pag.* 102.

discendenti da' fratelli, e sorelle carnali, ed altri compresi in tal linea fino al quarto grado, a segno che tutti i congiunti per linea collaterale *utriusque sexus* fino al quarto grado *inclusivè* aspirar potessero alla successione *sexus tamen semper*, & *ætatis prærogativa servata*.

70. *Risposta data dall' Imperadore.*

La risposta dell' Imperadore si fu questa. *Placet Cæsar. & Cat. Maj. & Reg. Maje. ut concessio, & gratia Regis Cath. fælicis memoriæ servetur, & insuper declarat, ut in omni casu, quo patruus comprehenderetur, amita etiam intelligatur comprehensa. Placet præterea, ut extendatur ad fratres patrueles masculos provenientes, & descendentes per lineam masculinam a primo domino, ac stipite feudi* (a).

71. *Questa proroga di successione fu ottenuta sotto il governo di Filippo IV.*

Sul punto di questa *grazia* molto avrebbe a dirsi; ma sarà più opportuno ragionarne nella sposizion delle *Prammatiche*, che abbiamo sotto il *tit. de Feudis*, sulle quali le stesse cose ripeter si dovrebbono. La successione ne' feudi antichi fino al quarto grado per tutte le persone, ed eziandio per le donne, e loro discendenti, sembra che ottenuta si fosse colla *Pramm. XXXIV. de Feudis* mercè la *grazia* fatta dal Re Filippo IV. nel 1655., talche mentre era Avvocato Fiscale Fabio Galeota, l'amita fu ammessa alla successione del nipote, pagando con transazione due terze parti del valore del Feudo al Fisco, come ne rapporta *Rovito* (b), e ne scrisse il *Galeota* (c), onde fu, che questo stile di giudicare s'introdusse nella Regia Camera, che guidossi poi dietro questo pio, siccome ne avvisa *Francesco Maradei* (d).

Co-

(a) *Pag.* 102.
(b) *Dec.* 94.
(c) *Resp. fisc.* 3. 4. & 5.
(d) *Observ.* 20. *n.* 10.

71. *Esame de' gradi fatto dal Pontefice Alessandro II. in Roma.*

Comechè però in appresso non poco discorso far si dovrà su questi gradi in punto di successioni, mi si permetta ricordare, che il Pontefice Alessandro II. d'essi ne fè far l'esame in un Concilio tenuto in Roma nel 1065. Vagliatesi in tal rincontro le *Leggi*, e i *Canoni*, restò appurato, che il diverso modo di contare i gradi della parentela derivava da' loro differenti obbietti (a). Osservossi, che il civil diritto ne ha solo fatto parola a cagion delle successioni, e 'l Canonico per gli matrimonj. Così passando la successione da una in altra persona, l'Imperadore notato ha un grado in ciascuno di esse; ma poicche due persone bisognavano per contrarre un matrimonio, perciò i *Canoni* due persone posero in un grado. *Giustiniano* (b) non ha determinato fin dove la parentela si stendesse, notando, che contar si potessero più gradi, oltre li sei da lui prefissi; ma per contrario i *Canoni* non oltrepassano la settima generazione per la parentela. L'una, e l'altra supputazione però ricade allo stesso, perche due gradi del diritto comune ne formano uno del Canonico, in guisa che i Fratelli, che secondo le leggi sono computati nel secondo grado, sono nel primo secondo il Canonico. I cugini germani secondo le leggi sono nel quarto, e nel secondo, giusta i *Canoni*, e così di mano in mano farassi lo stesso conto. Quindi ne istruiva il Giureconsulto *Paolo* (c). *Gradus dicti sunt a similitudine scalarum, locorumve proclivium, quos ita ingredimur, ut a proximo in proximum, id est, in eum, qui quasi ab ea nascitur, transeamus.*

II.

(a) *V. Fleury Hist. Eccles. to.* 13. *liv.* 61. §. 14. *pag.* 146.
(b) *Instit. lib.* 18. *tit.* 6. *de grad. cognit.* §. 7.
(c) *In l. Jurisconsultus* 10. §. 10. *ff. de Gradib. & affinitatib.*

II. Ritornò la Città a rammentare la ricevuta *grazia* dal Re Cattolico intorno alla provista degli uffizj, che cader dovesse su de' Napoletani, e Regnicoli, ma lagnavasi, che bene spesso n'era stata defraudata, onde viene di nuovo a dimandarla con qualche precisione. Si chiede perciò, che restasse accordata per tutti gli uffizj maggiori, o minori si fossero nelle Provincie di Calabria Citra ed Ultra, di Principato Citra, di Otranto, e di Bari, come altresì per tutti i sette uffizj del Regno, o per la più parte di essi, restando poi in arbitrio del Re il disponere degli altri della Provincia di Principato Ultra, di Apruzzo Citra, ed Ultra, Capitanata, e della Puglia. Lo stesso anche praticar doveasi per gli benefizj, e Prelature di Regia collazione riguardo alle Provincie prima nominate, e per le altre, ne rimaneva la disposizione in beneficio del Re. A questa dimanda si risponde. *Placet Caf. & Cath. Majest. gratiam Regis Cath. confirmare, jubetque illam observari diligenter, curabitque ut regnicolæ, quemadmodum cæteris in rebus, ita etiam in hoc propensum Majest. suæ animum ad eorum commodum, & existimationem cognoscant.*

73. *Si dimanda la grazia per gli Uffizj, e Benefizj con alcuna precisione.*

III. Creder conviene, che in quei tempi grave ignoranza si annidasse ne' Ministri, e che poca puntualità esercitassero nel disimpegno de'loro impieghi; talchè corrotta ne fosse la disciplina, onde la giustizia, che tanto cara esser dee ad ogni Principe, che per gli suoi vassalli nudrisca affetto, troppo oltraggiata ne rimanesse. A tai dissordini, che non poco turbano la tranquillità dello Stato, alcun riparo dar volendo la nostra Città, chiedè per grazia la sospensione di tutti i Ministri di ogni qualunque Tribunale cominciando dal Presidente del S. C., Reggenti del Collaterale, ed in somma fino all'ultimo Subalterno, come appunto lo era-

74. *Si dimanda la sospensione di tutti i Ministri, e che dassero sindicato.*

rano i Barricelli, e gli Algozini con sottoporgli tutti al sindicato, premiando poi i buoni, e gastigando quei, che malamente esercitato aveano le loro cariche. Oltre ciò in ogni tre anni tanto quei, che rimanevano, come coloro, che di nuovo dovean nominarsi, aveano ad esporsi al sindicato di due, che il Re avrebbe deputati, perche la giustizia avesse avuto il suo luogo, e tolta si fosse la sofferta oppressione. Scorgesi perciò poi sì da questa, che dalle antecedenti simili dimande di esser sempre stata la nostra Città in questa disavventura di non esser contenta del suo Ministero, da cui la dovuta giustizia riportar ne dovea. Questa si fu la risposta. *Quum nihil sit apud Majest. suam antiquius, quam quies, pax, & bona justitiæ administratio jam dudum sua Majestas decreverat, ut inquisitio de supplicatis haberetur, idque prope diem fiet, & rebus cognitis, quæ opus fuerint providebit, deinceps autem non tantum singulis, quibusque trienniis, ut supplicat, sed etiam crebrius, si id fieri oportuerit.*

75. *Si dimanda la riforma del S. C. e accrescersi due altri Consiglieri.*

IV. Questo *Capitolo* fu tutto diretto al regolamento del S. C., poiche si chiede, che dovesse esser proveduto di uomini dotti, ed idonei, come si conveniva ad un tanto Tribunale. Di più riformar si dovea con destinarvi dieci Consiglieri, cioè cinque per ciascuna Ruota (non essendo più che due allora le Ruote del S. C.) assegnando loro un conveniente salario, che accrescer doveasi, acciò tai persone dotte, ed idonee di continuo servissero, ed avessero il modo di comodamente vivere, e le sentenze, e decreti da essi profferiti meritassero una più pronta esecuzione, per essersi più maturamente esaminata la loro giustizia. Se poi avveniva, che la causa ascendesse a somma maggiore di docati 2000. e taluno richiamar si volesse del ricevuto

de-

decreto, decider si dovesse unite le due Ruote, coll' intervento di un Reggente della Cancellaria. Quando poi fosse minore di tal somma, esaminar doveasi la reclamazione da' Ministri della stessa Ruota, ove fu prima decisa; benvero restava anche in arbitrio del Vicerè, o del Presidente del S. C. il far unire le Ruote, rimanendo ferma la *Prammatica* fatta su tal particolare, che sarà esposta a suo tempo.

76. *I Ministri che fossero buoni, e dotti.*

Si raccomanda anche di provvedere di buoni, e dotti Ministri il Tribunal della Regia Camera, la G.C. della Vicaria e le Regie Udienze, e specialmente nel primo, in cui trattavasi l'interesse del Real patrimonio, e quello, che i suoi Sudditi aveano col Fisco, volendo però riservato sempre il primo onore, grado, e luogo al S. C. specialmente allor che univasi con Reggenti della Cancellaria. Questa fu la risposta.

77. *Risposta data dall' Imperadore sul regolamento de' Tribunali.*

Sacra Cæs. & Cath. Maje. habita inquisitione supradicta, tum ea, quæ ad personas spectent, tum quæ ad rectam justitiæ administrationem, ac bonum ordinem ejus Consilii, providebit. Quod ad numerum Consiliariorum attinet, Suæ Maje. placet pro maturiore justitiæ administratione in Consilio Sanctæ Claræ duos ultra octo, qui in præsentia sunt Consiliarios, ut supplicatur addi, ita ut deinceps quinque in unaquaque Rota sedeant, atque ut diligentius ad justitiæ, & causarum expeditionem attendant Majest. suæ cuilibet eorum decem Consiliariorum centum ducatorum aureos augebit. Itemque eadem ratione, ac causa ducentos ducatos ipsius Consilii Præsidi. Placet item Suæ Mai. ut in casu reclamationis a ducatis duobus millibus supra interveniant omnes Consiliarii, salva in aliis remanente Pragmatica, in eo autem, quod supplicatur de addendo aliquo Regente, Proreges maturè considerent, & provideant ju. ta qualitatem causarum, personarum & alia-

 rum

rum rerum, quæ considerandà fuerint. Id verò quod supplicatur de Regia Camera Summariæ, sua Cæsar. & Cath. Majest. cognoscet, ut de re maximi momenti, & quæ sibi præcipuæ curæ est, & quantum ad personas attinet, & alia, quæ opportuna videbuntur, providebit pro conservatione sui regii patrimonii. Est etiam animo Majest. Suæ providere circa reformationem magnæ Curiæ Vicariæ tam de personis doctis, & probatæ conscientiæ, quam de omnibus aliis, quæ ad expeditionem, & rectam justitiæ administrationem videbunt convenire, cum augumento salarii unicuique centum ducatorum; quo magis commodè, & integrè munus suum præstare possint.

78. *Prima riflessione sulla dimandata grazia.*

Non merita però questo *Capitolo* di *Grazia*, che scompagnato ne passi da qualche riflessione. Sarà la prima nell' osservare, qual fosse lo stato del nostro Regno, e della Città poco meno di due secoli, e mezzo addietro; poiche la decision di una causa del valore, che oltrepassasse i docati 2000. chiamava l'attenzione di tutto il S. C., che allora di sole due Ruote si componeva, e di soli diece Consiglieri; e da ciò potrà prendersi argomento, di qual peso stato fosse il donativo del milione, e cinquecentomila docati, che ragguagliandolo al tempo presente, per sei milioni valutar si potrebbe.

79. *Seconda riflessione sull' aumento del salario.*

Si è la seconda, nel vedersi, qual cura si avesse preso la Città per l'elezione de' buoni Ministri, ma ben anche perche si fosse loro somministrato un competente salario, perche potessero comodamente vivere, perciocche stimato fu, che con tal mezzo lungi esser potessero da qualche sozzura, in cui esser poteano trascinati dal bisogno, che aveano per potersi sostenere con agio conveniente. Il perche poi cagionava, che oltraggiata rimanendone la giustizia, uopo era, che si ricorresse a chiederne la sospensione per grazia, e con essa il sindicato, e'l

e 'l di loro gastigo. Ma su questo punto mi riserbo alcune poche ponderazioni in occasione del comento, che dovrà farsi verso la fine del seguente *Libro* sulla *Prammatica* unica sotto il tit. *de immunitate Officialium*.

80. *Si dimanda confermarsi la grazia per l' alloggio de' Soldati.*

V. Rammentandosi le *Grazie* concedute dal Re Cattolico si parlò di quella, che conceduta fu per tener libera la nostra Città, e 'l suo distretto dall' alloggio de' Soldati sì a piedi, che a cavallo, senza esser tenuta ad alcuna spesa. Mentre però pretendevasi di essere in possesso di questo *Capitolo*, come quello, che comprendeva anche la venuta dall' Imperadore fatta in Napoli, a maggior cautela se ne dimandò la conferma tanto per lui, come per gli suoi Eredi, e Successori, acciò altra gravezza non si soffrisse con alcuna differente interpetrazione. In fatti accordata fu la *grazia*, ma con alcune limitazioni, che meritano riflettersi, poiche si disse. *Placet Cesaræ, & Catho. Majest. ut complaceat huic fidelissimæ Civitati, quam pro sua fidelitate, & affectione maximo amore prosequitur, tamen reservat tantum sua Majest. pro familiaribus, & Curialibus sequentibus curiam, quibus non convenit, neque decet longe a Majestate sua habitare domos in præsenti existentes; & quæ pro tempore erunt extructæ in burgo Sancti Spiritus nuncupato, in platea Incoronatæ cum quarterio vulgo dicto Sancti Josephi nec non domus, quæ sunt, & fuerint in via seu vico, quæ dicitur la Rua cathalana, & la via, quæ dicitur bancorum cum platea Ulmi, quæ recta vergit usque ad fontem Sancti Petri Martiris, cum aliis domibus, quæ sunt a dicta via versus mare, in quibus viis, & domibus tantum, liceat libere furreriis, seu Officialibus vulgo dictis apposentatoribus Suæ Maje. & suorum Successorum, libere assignare, & dividere hospitia prædictis familiaribus, & Curialibus, prout ipsis bene visum fuerit, pro quibus* vo-

volumus, quod solvatur merces justa, taxanda per duos expertos eligendos, unum per suam Majest. alterum per banc Civitatem.

81. *Si dimanda la puntual consegna de' sali.*

VI. Questa *grazia* si raggira sulla puntuale consegna de' sali, per gli quali ciascun Fuoco pagava li carlini cinque, ed un grano, poicche gli esattori riscoter voleano il debito, senzache il dovuto sale si fosse somministrato; onde chiedesi, che se questo non fiesi ricevuto, neppure dovesse pagarsi il debito della cennata somma, e ritenerlo in conto di quei pesi ordinarj, o estraordinarj, che pagar si doveano alla Regia Corte. Si risponde: *Jubet Maje. sua, & curabit, ut deinceps diligentius exequatur, utque statutis temporibus, ii ad quos munus spectabit, sal debitum distribuant, ne populi suo jure fraudentur. Jubet etiam, ut graviter, & severè plectantur conductores, seu arrendatores salis, & alii omnes ad quos spectabit, si in munere præstando, aut tardiores, aut negligentiores fuerint, providebit autem sua Majest. facta ejus salis, qui debetur liquidatione, solvi id, quod deberi liquebit &c.*

82. *Si dimanda non doversi somministrar vitto a' Soldati.*

VII. Con questo *Capitolo* si chiede la *Grazia* di non esser tenuti, o costretti i Popoli per qualunque urgentissima causa di somministrare spesa di vitto per gli Soldati; e quella fatta dovesse escomputarsi co' pagamenti fiscali, che soddisfar doveano. Si ripete la franchigia per l'alloggio, il quale ricusandosi, non cagionasse alcuna pena. Si risponde: *Sacra Cæs. & Catholica Majest. providebit, & mandabit præstari stipendia militibus, deducetque in præsentia secum omnem peditatum, & partem etiam equitatus, atque ubi pro Regni conservatione, & beneficio, sive milites ipsos, sive alios aliquos in Regnum venire contingerit, vult, ut tàm ii, qui venerint, quàm qui nunc in Regno relicti fuerint in hospitiis, & aliis re-*

rebus omnibus observent, quod per prædecessores Suæ Cæs. Majest. justè, ac moderatè ordinatum fuerit, atque nullo pacto pro arbitrio, seu ut vulgo dicitur ad discretionem, & pressuram Subditorum vivant; & si forsan aliquando eis ad victum necessaria per populos ministrari contingerit, intendit, ut quidquid in hoc impensum fuerit, justè refundatur, fiatque impensa non pro arbitrio, sed ordinate, solvanturque omnia pro ratione, & æquitate.

83. *Che la squadra delle Galee sia numerosa di dieci; e che i Napoletani fossero i Capitani, e Comandandante.*

VIII. Si dimandò, che la squadra delle Galee di Napoli non sia meno di dieci, con essere i loro Capitani Cavalieri Napoletani, e Napoletano anche il General Comandante. Di più accadendo, che le Città del Regno armar dovessero in servizio dell'Imperadore, tutti i Capitani, e Uffiziali de' Vascelli, e Galee; che si armassero, esser dovessero delle stesse Città, e Terre, che armano. Si risponde. *Sacra Cæs. & Cath. Maje. secundum exigentiam, & occasionem temporum, hoc providebit, habebitque rationem in deligendis Capitaneis hujus Regni incolarum juxta eorum experientiam, & qualitatem, quemadmodum visum fuerit expedire; quantum ad illas Civitates, & loca, quæ in posterum triremes construxerunt, placet suæ Maje. ut eorum Capitanei ex illis Civitatibus, & locis deligantur, si qui navigio sint idonei, sin minus ex originariis regnicolis.*

84. *Norma da tenersi per la numerazion de' fuochi.*

IX. Si chiedono persone idonee per farsi la nuova numerazione de' Fuochi, perche si fossero sgravati a tenor dello stile tenuto dalla Regia Camera; e non facendosi a dovere, fossero tenuti i Commissarj a risarcire il danno; e intanto dovesse pagarsi secondo l'antica numerazione, e non secondo la nuova, che eseguir doveasi nel modo descritto in esso *Capitolo*. Si risponde. *Sacra Cæs. & Cath. Majest. quantum ad numerationes facturas attinet, mandabit eas fieri per Commissarios deputatos*

tos, idoneos, integros, & puros homines, atque ut statim ubi fuerit numeratio, revideatur, & provideatur a Regia Camera Summariæ, ne aliquod gravamen populis inferatur utque observentur antiqui ordines & severe animadvertatur in commissarios prædictos tam mulctando privatione salarii, quam aliis omnibus pœnis juridicis, & arbitrariis; injungeturque Proregi, ut circa harum rerum observationem, ac executionem præcipuam curam habeat.

85. *Come dovesse pagarsi l'adoa per gli Feudi alienati, e che si alienarebbono.*

X. Pretendea la Regia Camera di astrignere i Comperatori de' Feudi, e dell'entrate feudali a pagar l'adoa secondo la nuova tassa, che intendeva fare, onde si dimandò, che tanto per gli feudi alienati, come per quelli, che in appresso si alienarebbono, nulla innovato si fosse, e che l'adoa esatta si fosse secondo l'antica tassa, come pagavasi da colui, che vendeva. Si risponde: *Placet Cæs. & Cath. Maje. ut in alienationibus feudorum deinceps nulla sit differentia in æstimatione adohæ, inter venditionem, seu aliam alienationem, & successionem, sed idem jus servetur, & eadem æstimatio fiat in adoha in casu prædictæ venditionis, seu alienationis, quæ servatur, & fit in successione.*

86. *I Creditori della R. Corte avessero l'assegnamento sopra i Percettori.*

XI. Si dimandò, che interamente si soddisfacessero i Creditori della Regia Corte sopra la nuova imposizione con riceverne l'assegnamento sopra i Percettori delle Provincie, giacchè la Tesoreria sempre ritrovavasi esausta; perciocchè quei, i quali somministrato avean denajo in tempo dell'ultima invasione per sovvenire l'esercito, non erano stati pagati, nulla ostante il *Capitolo* di altra *grazia* su di ciò ottenuta. Si risponde *Placet Cæs. Maje. ut liquidatis, quæ supplicantur, solvatur id, quod per Regiam Curiam debetur, & ita exequi.*

87. *Non dovessero vendersi gli Ufizj, ma darsi a persone idonee, e meritevoli.*

XII. Rimarchevole è la *Grazia*, che si contiene in questo *Capitolo*, in cui si dimanda, che più non si per- met-

mettesse la vendita degli Uffizj, come sono Portolanie, Percettorie, Dogane, ed altri simili, poiche contrattavansi a prezzo alto, sebbene la più parte di essi non avesse la rendita di tre o quattrocento duc., e vendevansi da otto, fino a diecimila duc., onde ne venivano esclusi quei, che ne poteano esser provveduti. Potean perciò questi darsi a persone idonee, e meritevoli; e laddove da taluno si fosse venduto, avesse dovuto perder l'uffizio, e'l comperatore il denajo; e facendosi alcuna fraude in tal contratto, dovesse punirsi colla pena di duc. duemila, oltre la già detta. Si risponde *Jamdudum Cæs. Mast. sua sponte decreverat statuere, & ordinare, itaque nunc jubet, & placet, ut deinceps nullis futuris temporibus, neque per regiam Curiam, neque per quascumque personas possint vendi officia cujuscumque qualitatis, quibus inest jurisdictio, aut coercitio, aut pecuniarum ratio, cura, & administratio sub pœna, ut venditor ipso facto & jure cadat ab officio, emptor vero precium amittat fisco applicandum, committentes in his fraudem, aut dolum pro pœna solvant fisco ex arbitrio judicantis usque ad summam duorum millium ducatorum, & insuper sua Maje. ejusmodi venditionibus nullum consensum per se, aut suos officiales præstabit: quod si forte ex ignorantia vel errore præstitus consensus fuerit, is dejecta venditione, aut fraude sit, & habeatur nullus, & revocatus, deinceps autem sua Majestas providebit officia personis idoneis, & bene qualificatis*. Dalla fatta richiesta di tal *Grazia* pentissene poi la Città, e per altra *grazia* ne dimandò la rivoca, come da quì a poco sarà detto.

88.
Dovesse togliersi l'eccezione posta nella grazia fatta per lo disbrigo delle cause de' carcerati.

XIII. Nelle passate *Grazie* dall' Imperadore erasi accordata quella, che i carcerati dopo quindici giorni devessero ammettersi alle difese, e spedirsi le loro cause, ma colla clausola, *nisi ex justissimis causis ad com-*

 mo-

modum, & *salutem Regni*, & *Reipublicæ*, *spectantibus ipsi Viceregi*, *aut Locumtenenti generali*, *aliter procedendum videntur*. Or questa condizione avea reso inutile la *grazia*, perche sempre figuravasi, che utile, e comodo del Regno v'intervenisse; perciò si dimandò, che questa dovesse concedersi senza eccezione alcuna, acciò i carcerati si fossero ne' termini di giustizia o assoluti, ò condannati. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest.*, & *jubet juxta suam decretationem dudum factam*, *rectam*, & *brevem justitiam fieri*.

89. *Assenso del Capitolo dovesse estendersi in favor delle Regnicole*.

XIV. Si dimandò, che l' ottenuta *grazia* dal Re Cattolico per l'assenso detto del *Capitolo* in favor delle donne Napoletane, anche se si maritassero co' forestieri, dovesse estendersi di pari in favore delle Regnicole non solo per le doti realmente pagate, o confessate, ma altresì per l' antefato, terziaria, e donativi, tanto se l' obbligo de' beni feudali si facesse dal suocero della donna, che maritavasi, come da qualunque altro *pro dotibus*, & *juribus dotalibus solvendis*, *assecurandis*, *conservandis*, *aut restituendis*. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest. ut observetur concessio & decretum Regis Catholici* (*a*).

90. *Che i figli de' ribelli succeder potessero ne' beni anche feudali materni*.

XV. In occasion della passata guerra molti condannati furon come ribelli, per quanto nel passato libro ne fu ragionato, ed anche la lor memoria ne restò dannata, perlocche pretendeasi, che i loro figli incapaci fossero a po-

(a) *Adde quod assensus præstitus vigore hujus Capituli*, *extenditur etiam ad fructus dotis*, & *operatur in beneficium cessionarii mulieris*, *dummodo in cessione adsit assensus*. *Camer. in c. Imperialem fol.* 17. *lit.* C.D.
De antefato: *Concessio non extenditur ad causas de præterito*. *Camer. fol.* 53. *lit.* 9., *nec quo ad tertios*, & *quo ad regem possessorem bonorum mariti*, *secus autem*, *quo ad bona*, *quæ possidentur per maritos*. *Vide ibi*.

a poter succedere ne' beni sì feudali, che burgensatici delle loro madri: Quindi si dimandò, che i figli di tai ribelli, che mancato non aveano, restituiti fossero agli onori, ed abilitati alla successione delle doti materne anche feudali, come negli antefati, tanto su de' beni feudali, che burgensatici, con rimettersi nella prima dignità, come lo erano innanzi della paterna ribellione. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maje. in gratiam supplicantium habilitare omnes eorum filios, qui in ultima invasione fuerunt rebelles, dummodo idem filii non sint in eadem, vel alia rebellionis macula notati, ad hoc tantum, ut possint libere succedere in bonis burgensaticis, & maternis.*

XVI. Col Capitolo XXIX. delle *grazie* concedute dall' Imperadore, e sottoscritte in Ratisbona a' 28. Luglio del 1532., come già fu detto, si dimandò, che Giacomo Maria Gaetano fu Conte di Morcone fosse restituito nella di lui grazia, con ricuperare i beni confiscatigli per la sua ribellione, e risposto fu: *Caesareae, & Regiae Majestates usae sunt, & deinceps utentur in his ea, quae decet clementia.* Di fatto si ottenne, che la Città di Napoli designata gli fosse per suo carcere. Ora si ripete la supplica in di lui favore, perche fosse restituito nella sua libertà primiera con esser reintegrato all' onore, e dignità, in preminenze, e prerogative per quanto riguardava la sua persona solamente, nulla ostante la sentenza contro di lui profferita. Si risponde a tal richiesta. *Placet in gratiam supplicantium indulgere Comiti de Marchon quoad personam tantum, ut supplicatur, ea lege, ne exeat ab hoc citerioris Siciliae Regno absque Majestatis suae licentia.*

91. *Che il Conte di Morcone fosse restituito nella sua prima dignità.*

XVII. Si dimandò, che i Percettori, e Tesorieri delle Provincie, ed i loro Esecutori, o sian Commissa-

92. *I Percettori, come far dovessero l'esazion dalle Provincie.*

rj nulla poteſſero riſcuotere dalle Univerſità, e loro particolari per l'eſazion, che facevano, e neppure il tre per cento allorche era quella moroſa. Dippiù che far non doveſſero eſecuzione su le robe, e ſpecialmente su gli animali, ma ſoltanto su le perſone, non già fuora, ma ne' luoghi, ove i pagamenti dovean farſi; e controvenendo, ſoggiacer doveano alla privazion degli uffizj, ed all'emenda del cagionato danno. Si ſoggiugne anche, che delle quantità, le quali riceveano, doveſſero far poliza, ſpiegando in eſſa ciò, che eraſi eſatto prima in conto dello ſteſſo terzo, pure il ſaldo del medeſimo. Si riſponde. *Jubet Majeſtas ſua, ut Proreges vigilanti ſtudio, & cura diligenti hoc faciant obſervari, exequanturque ſeverè pœnas omnes contra illos, qui fuerint in contradicendo culpabiles, prout jam alias proviſum fuerat.*

93. *Che niuno forzar ſi poteſſe a vendere, o a ſervire gli Uffiziali, ancorchè pagar voleſſero.*

XVIII. Dimandato fu, che nella Città di Napoli, e ſuo diſtretto, come per tutto il Regno niuno poteſſe eſſer coſtretto a vendere grano, orzo, formaggio, olio, ed ogni altra coſa commeſtibile, ma che doveſſe comprarſi da chi volontariamente vendevalo. Chiedeſi anche, che i Regj Uffiziali coſtringer non poteſſero alcuno a ſervirgli per loro proprio uſo perſonalmente, e co' loro Vaſcelli, Bovi, Carri, ed altri animali, ancorche pagar voleſſero il ſalario, perciocche tal coazione ſoltanto per ſervizio del Re praticar poteaſi, dovendoſi su di ciò oſſervar la Regia *Prammatica*. Si riſponde. *Placet Caſareæ, & Catholicæ Majeſtati.*

94. *Che non ſi vietaſſe l'immiſſione di roba foreſtiera.*

XIX. Eraſi preinteſo, che voleaſi ſupplicar l'Imperadore, perche vietaſſe con *Prammatica* di non poterſi immettere nel Regno alcuna ſorte di panni, drappi, o ſete, i quali non veniſſero da' ſuoi Regni, qual coſa comechè cagionar potea danno al commercio, alle Gabelle, ed alla Dogana, perciò ſi dimandò, che non ſi pub-

pubblicasse un tale ordine, acciò fosse permessa la immissione di tai robe da qualunque parte si fosse trasportata, come per addietro praticato erasi. Si risponde. *Placet Cæsareæ, & Catholicæ Majestati de supplicatis nihil pro nunc innovari.*

XX. Le Terre demaniali del nostro Regno, godeano amplissimi i privilegj di esser giudicate nelle prime cause da loro Governadori, ed Ordinarj locali, e quantunque quelli notorj si fossero, pur tuttavolta la Vicaria, i Governadori, e gli Uditori delle Provincie per le cause sì civili, che criminali spedivan citazioni contro tai esenti, astrignendoli a comparire personalmente con esibire i loro privilegj; e comparendo teneangli carcerati, finche non si fosse decisa la declinatoria del Foro, e non comparendo, gli dichiaravan contumaci, e procedevan poi a carcerazione, condanna, e sentenza di forgiudica, con danno delle Terre, e pregiudizio de' posseduti privilegj. Perche si dasse riparo a sì fatto disordine, supplicato fu l'Imperadore con questo *Capitolo*, acciò ordinasse, che la G.C., i Governadori, gli Uditori Provinciali, ed altri Tribunali avessero dovuto ammettere coloro, che citavano ad esibire i loro privilegj per mezzo de' loro Procuratori, ancorche criminali fossero le cause, e meritasse il delitto l'ultimo supplizio, nulla ostante la preminenza della Vicaria. Indi fatta la discussione su la declinatoria del Foro, passava a giudicarsi sopra la remission della causa. Questa ne fu la risposta. *Placet Cæsar. & Cath. Maj. sua privilegia observari, quemadmodum jus, & ratio postulat citra ullam vexationem indebitam.*

95. *Che le Terre demaniali si conservassero nel privilegio di esser giudicate nelle prime cause da' loro Governadori.*

XXI. In questo Capitolo si raccomandano i Sindici delle Provincie, ed altre Terre demaniali del Regno

96. *Dovessero accordarsi le grazie, che chiederebbono i Sindici delle Provincie del Regno.*

gno, ed i loro Cittadini per accordarsi loro le grazie, che chiedevano, senza però pregiudicarsi quelle, che concedute erano alla Città di Napoli, suoi Cittadini, ed a' privilegj de' Baroni del Regno. Si risponde *Sacra Cæs. & Cath. Maje. pro eo amore, quo omnes prosequitur habebit eos commendatissimos, prospicietque in iis, & reliquis ea omnia, quæ in eorum commodum, & beneficium fieri poterunt.*

97. *Dovesse rimettersi alle Terre del Regno il residuo dovuto delle passate imposizioni.*

XXII. Essendo alcune Terre del Regno debitrici nel residuo delle passate imposizioni a cagion della sofferta guerra, e del patito contagio, come si sarebbe fatto conoscere dalla nota, che se ne sarebbe esibita; perciò se ne dimandò la remissione di tal debito, acciò più comodamente si fosse potuto soddisfare la imposizione novella. Si risponde: *Declarentur debita, & qui sint debitores, ut Maje. sua quid pro qualitate temporum, & populorum de ea re agendum sit, favorabiliter, & benignè prospiciat.*

98. *Dovessero ammettersi gli assensi dati da' Vicerè dopo la pubblicazion della Pramatica, che li ristrinse.*

XXIII. Si dimandò, che tutti gli assensi accordati da' passati Vicerè, e specialmente dal D. Pietro di Toledo dopo la pubblicazion della *Prammatica*, con cui ristretti furono e limitati, restar dovessero conceduti, come prima di essa praticavasi, con ratificare, ed approvate tutte le ampliazioni, disposizioni, e altre concessioni fatte tanto dal Toledo, come Proccuratore dell' Imperadore, come dal Principe di Oranges, specialmente per titolo oneroso. Si risponde: *Placet Cæs. & Cath. Maje. confirmare omnes venditiones, & alienationes factas per Vicereges, qui ad hoc facultatem habuerunt in iis casibus, in quibus erat necessarium mandatum.*

99. *Che nel Collateral Cons. vi fossero Cavalieri Napoletani, i quali s' impiegassero al servizio del Re, e che un Reggente lo assistesse nella sua Corte.*

XXIV. Si chiede con questo *Capitolo*, che nel Collateral Consiglio vi fossero alcuni Cavalieri Napoletani, o Regnicoli oriundi per intervenire negli affari del

del Regno per esserne informati, come fu quanto trattavasi nel Collaterale, poiche così praticato aveano i Predecessori Re Aragonesi, e specialmente Ferdinando il Cattolico. Si dimandò di più, che per servizio nella sua Corte prescieglier dovesse i Napoletani, e Regnicoli, che a lui sembrassero atti, ed idonei, come servivasi de' Sudditi degli altri suoi Regni, e finalmente che nella sua Imperial Corte tener dovesse presso di se un Reggente Napoletano, acciò più facile stata fosse la spedizione delle cose del Regno. Si risponde: *Sua Majestas pro qualitate personarum, & temporum conditione ita prospiciet, ut in hoc maxime cognoscant, quantum studeat eorum bonori, existimationi fidei consulere. Placet præterea admittere unum Regentem Cancellariam in suo Consilio, prout supplicatur. At circa admissionem personarum in consilio Collaterali providebitur pro earum qualitate, & temporum occasione, & hujus Regni favore, & beneficio.*

XXV. Si dimandò eseguirsi la ricevuta grazia intorno a'Continui, con farsi rimpiazzare quei, che mancavano dal numero di cinquanta, e con farsi pagar loro quello, che restavano a conseguire della provisione degli ann. duc. 200., con ordinarsi parimenti, che questa dovesse soddisfarsi sulla nuova imposizione, con farne l'assegnamento sopra i Percettori, e Tesorieri delle Provincie, acciò fossero sempre in ordine, per ben servire. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath.Maje. id, quod de ea re statutum est observari, atque ita exequi debet, & quod bactenus ob bellorum, & temporum occasionem solvi non potuit, id solvendum curabit.*

100. Che si rimpiazzassero i Continui, e fargli soddisfare.

XXVI. Si chiede, che al numero di venti si riducesse il numero de' Maestri Razionali della Zecca, come conceduto fu con privilegio del Principe di Oranges, il quale dovesse osservarsi. Si risponde: *Placet Cæs.*

101. Maestri Razionali della Zecca si riducessero al num. di venti.

Cæs. & Cath. Maje. eorum officiorum numerum ad quatuor & viginti, quemadmodum supplicatur reduci, neque ullos in eorum locum, qui post hoc vacabunt suffici, donec ad prædictum numerum reducantur.

102. *Dovessero i Capitoli decretarsi, e registrarsi in Napoli.*

XXVII. Si chiede, che sopra i presentati *Capitoli* dovesse consultarne in Napoli, e spedirgli innanzi, che ne partisse, con registrarsene i privilegj da' cinque registratori deputati dal Re Cattolico, e confermati da esso Imperadore, acciò perdendosene le copie, si ritrovassero gli originali nella Cancellaria, senza andare a ritrovargli presso la di lui Corte. Si risponde: *Jamdudum M. sua mandavit negotia, & privata, & publica hujus Regni expediri, curabitque, ut omnino, quemadmodum supplicatur iis ante discessum suum respondeatur.*

103. *Confermarsi i Capitoli conceduti dal Re Cattolico.*

XXVIII. Si dimandò la conferma di tutti i *Capitoli* conceduti dal Re Cattolico, che furono in favor della Città, e del Regno, quantunque non ne fossero in possesso; poicche come successore di quello, tenuto era a confermargli, con dichiararsi anche nulla, e di niun vigore qualunque provvidenza data in deroga e pregiudizio di tai *Capitoli* con riputarsi di niun vigore. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. omnia per felicis memoriæ Regem Catholicum concessa observari.*

104. *Dovesse procedersi civiliter nelle cause tra' Baroni e vassalli.*

XXIX. Si dimandò, cha nelle cause, che agitavansi tra le Università, e Vassalli particolari contro i Baroni, e Feudatarj, non potesse procedersi criminalmente, ma *civiliter*, con formarsene il processo fino alla pubblicazione *inclusivè* da' Tribunali ordinarj della Città. Si risponde. *Sacra Cæs. & Cath. Majest. providebit, quemadmodum rectè, & brevi expeditioni justitiæ conveniet; jubetque ne procedatur ad capturam, seu processum informativum absque urgentibus causis, & consulto prius Prorege.*

XXX.

XXX. Lagnavansi i Lettori nella pubblica Università di non esser soddisfatti delle loro mercedi, poiche quando maturava il terzo, dicevasi dal Tesoriere non esservi allora denajo, perciò si dimandò, che gli annui duc. duemila assegnati dal Re Cattolico, fossero puntualmente pagati, con farsene l'assegnamento sopra i Percettori, e Tesorieri del Regno. Si risponde. *Placet Cæs. Maje. pro bono communi hujus Regni hoc consignari, ita ut solutio in posterum certa sit.*

105. *Il salario dovuto a' Lettori si assegnasse sopra i Percettori.*

XXXI. Lungo è questo ultimo Capitolo, con cui si dimandò un generalissimo indulto per ogni qualunque delitto, che minutamente si espone; talche da quel tempo innanzi tacer doveano i Tribunali, e le carceri votar si doveano, senza darsi alcuna pena, dovendosi tutti riponere nella loro innocenza primiera, libertà, dignità, beni, e stato, come se più processi non vi fossero, o presa informazione. In somma ognuno riputar doveasi come rigenerato coll' acqua graziosa di questo temporal battesimo. Ma poiche lunga fu la richiesta, simile anche esser dovette la seguente risposta.

106. *Generale indulto.*

Placet Cæs. & Cath. Maje. omnibus delinquentibus inquisitis, & non inquisitis, etiam bannitis, forjudicatis, & contumacibus indultum generalem concedere Partibus jam concordatis, vel infra quatuor menses concordandis, non comprehensis iis, qui in præsentiarum reperiuntur carcerati, exceptis tamen criminibus hæresis, rebellionis, falsæ monetæ, publici assassinii, disturbationis stratarum publicarum, raptus mulierum, violentiæ Ministrorum, & Officialium justitiæ, sacrilegii, homicidiorum viarum publicarum extra Civitates, & Urbes &c. Praterea Cæs. & Cath. Maje. ultra prædicta intendit aliquas pragmaticas pro beneficio, justitia, & tranquillitate hujus Regni promulgare, neque sua Maj. aliud unquam ex iis, quæ hujus

Regni beneficio expedierint, vel ex rerum, & temporum qualitate, ac exigentia videbit convenire boni Principis officio, & ſubditorum commodo prætermittet.

107.
Grazia, che ricorreva in danno della Città.

Or di grazia veggaſi, come ſtrano ſi foſſe il penſare allora della noſtra Città, perche per aver compenſo dal milione, e cinquecentomila ducati del donativo, che facea, chiede con tanto impegno l'aſſoluzione totale de' Craſſatori delle pubbliche ſtrade, degli omicidi, degli aſſaſſini, de' falſatori di monete, de' ſpergiuri, de' forgiudicati, e ſimiglianti delitti; e quello che ne deſta più meraviglia ſi è la cauſa finale, su cui poggiavaſi tal richieſta, dicendoſi *pro cauſa Reipublicæ, bono pacis, & ſtabilimento Regni*, quandoche per appunto la pace, e'l vantaggio della Repubblica, dello Stato, e del Regno in altra guiſa ſperar non poteaſi, che col gaſtigo di tali commeſſi reati. Sicche a cariſſimo prezzo ſembrava, che pagar voleſſe, quanto ricadeva a danno de' buoni Cittadini, i quali a danaro contante compravano la libertà per tanti facinoroſi, perche poteſſero ſenza freno riprendere l'antica rea condotta. Ecco dunque, che chiedevaſi una *grazia*, che piuttoſto diſgrazia appellar poteaſi per la civile ſocietà, e per tutto il corpo politico dello Stato, allorche tai putridi membri non ne fuſſero ſtati riſecati colle dovute pene. Quindi fu, che il ſavio Principe ravviſando la vera grazia, che su queſto rincontro far poteaſi alla Città, e al noſtro Regno, riſpoſe con quelle limitazioni di ſopra traſcritte.

108.
Il Parlamento prepara nuovi Capitoli per altre grazie.

I Deputati del Parlamento però ſoddisfatti appieno non s'interero delle fatte dimande, dicendo, che dirette non foſſero all' univerſal benefizio, onde ſtimarono di aggiugnervene altre, che foggiate dir ſi poſſono ſullo ſteſſo modello, e furon le ſeguenti.

I. Che i Governadori delle Provincie aveſſero fatto

to la loro residenza ne' luoghi soliti, con perseguitare i malfattori a spese della Corte, e non per volontà de' Popoli. Si risponde. *Quantum ad primum placet. Quantum vero ad alia, servetur Constitutio Regni.*

109. *Per la residenza de' Governadori delle Provincie.*

II. Che tanto nel S. Consiglio, come nel Tribunal della Camera dovessero destinarsi le giornate per trattarsi le cause, senza contravenirsi, acciò le Parti sieno intese con loro comodo. Si risponde. *Vicerex provideat, quemadmodum videbit convenire bonæ ac brevi administrationi justitiæ.*

110. *Per destinarsi le giornate per votar le cause.*

III. Che moderar si dovessero i pagamenti nella Vicaria, nella Sommaria, e nella Cancellaria, acciò i Negozianti non fossero gravati più dell' antico ordine, e stile. Si risponde. *Vicerex videat, & provideat.*

111. *Per la moderazion de' diritti.*

IV. Che la Città di Napoli, qualor volesse, potesse estrarre grani dalla Sicilia con pagar solamente le antiche tratte. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod servetur concessio, & habebit in hoc Civitatem commendatam.*

112. *Per l' estrazion de' grani dalla Sicilia.*

V. Che nella Regia Dogana di Foggia osservar si dovesse il solito, come era a tempo di Ferdinando I., e del Re Cattolico, nulla ostante qualunque decreto, o consuetudine si allegasse in contrario, senza procedersi dagli Uffiziali di fatto, ma intese le Parti, con ridursi *ad pristinum* tutto l' innovato. Si risponde. *Vicerex videat, & provideat prout juris est.*

113. *Per la Dogana di Foggia si osservi il solito.*

VI. Che il Regio Doganiere servir volendosi degli erbaggi di alcun particolare per estraordinario, dovesse dichiararlo per tutto il giorno di S. Luca, come praticavasi in tempo del Re Cattolico, e non dichiarandolo, ciascuno potea servirsene a suo piacere. Si risponde. *Vicerex bene informatus provideat in hoc, quod videbitur convenire.*

114. *Per la dichiarazion degli erbaggi da farsi dal Doganiere.*

115. *Gli erbaggi si pagassero nel mese di Aprile.*

VII. Che il pagamento degli erbaggi, che riscotevasi dal Doganiere per uso della Dogana si fosse fatto nel mese di Aprile nella Città di Foggia, ove la Dogana reggevasi a tenore del *Capitolo* spedito dal Re Cattolico. Si risponde. *Idem ut in proximo.*

116. *Poterfi seminare nelle difese estraordinarie.*

VIII. Che fosse permesso di fare arare, e seminare nelle Difese straordinarie, che prendeasi il Regio Doganiere, poicche eran esse in tal numero a segno che era impedita la semina; quandocche impinguata erasi la Dogana, e pregiudizio recavasi alla Regia Corte, che riscoteva duc. quattro per ogni carro di grano, che estraevasi. A questo *Capitolo* non si dà risposta.

117. *Rimetterfi al Giudice Ecclesiastico la causa de' sospetti di eresia.*

IX. Avvenuto era, che portatosi in Manfredonia il Reggente Figueroa, avea fatto carcerare alcuni per sospetto di eresia, ed essendosene fatto ricorso al Vicerè, fu rimessa la causa al Vescovo di Bisceglia, cui rimetter doveansi i carcerati insieme col processo. Ciò nulla ostante dopo due anni stavan costoro detenuti nel Castello nuovo di Napoli, e in quello di Manfredonia. Il Vescovo l'avea anche non poco gravati, talche se n' era appellato in Roma, i cui ordini non eransi potuto notificare al medesimo, onde indirettamente restava impedito a potersi procedere, pretendendosi, che ciò fosse contro la giustizia, e contro i *Capitoli* del Regno. Pertanto dimandasi, che tal causa totalmente fosse rimessa al Giudice Ecclesiastico, cui ne spettava la cognizione, senza prendervi ingerenza il Giudice secolare. Si risponde. *Prorex videat contenta in hoc capitulo, & provideat ut videbit expedire rectæ administrationi justitiæ.*

118. *Per l' osservanza delle istruzioni del Re Cattolico.*

X. Si dimandò, che li Reggenti della Cancellaria osservar dovessero il *Capitolo* 79. delle istruzioni, che portato avea Gio: Battista Spinello dal Re Cattolico del tenor seguente. *Item por que nostra voluntad es, que los*

los Regentes nostra Cancellaria del dicho Reyno commetton las causas a los Tribunales aquien perteneze, si non haverria alcuna justa, y rasonabile causa, por que non se deve facer, empo que puedan los dichos nostros Regentes intervenire en los Consejos, en quales quieran causas a su voluntad, porende aries, que assi se rega, poicchè in tal guisa toglievasi l'abuso delle trigesime solite a prendersi col beneficio di tutta la Città, e del Regno. Si risponde. *Sua Cæs. & Cath. Maj. in hoc providebit, & jubebit observari quemadmodum expedierit.*

XI. Si dimandò, che proponendosi qualche affare in Città appartenente agli Uffiziali, non dovessero questi star presenti, come praticavano, acciò ognuno dasse liberamente il suo voto. Si risponde. *Placet, ut ita fiat, ut solitum est fieri.*

119. *Per non esser presenti gli Uffiziali proponendosi loro affare in Città.*

XII. Si dimandò, che i Greci, ed Albanesi abitanti vicini alla Città di Venosa, dovessero colle loro famiglie stare nelle Città, e Terre murate, per evitarsi i furti, le rapine, omicidj, ed altri delitti enormi, che si commettevano, a cagion de' quali i Cittadini di Venosa senza lor colpa venivan molestati, ed oppressi dalle Regie Udienze. Si risponde. *Cæs. & Cath. Maje. injungit Viceregi, quod hoc faciat exequi, ut provisum est.*

120. *I Greci, e Albanesi abitassero in Terre murate.*

XIII. Si dimandò, che i Presidi, e gli Uditori delle Provincie, specialmente quando giravano per esse, non potessero costrignere alcuno a dargli vetture, o altra cosa, e neppure alloggio nelle Città, e Terre ove andavano, acciò i Baroni, e i loro vassalli non soffrissero alcuna molestia. Si risponde. *Ita est provisum per pragmaticas antiquas, & nunc factas.*

121. *I Presidi, e gli Uditori girando per le Provincie non pretendessero alloggio.*

XIV. Che dovesse ammettersi la rinuncia del Vescovato di Tropea, che Sigismondo Pappacoda far volea in beneficio di Cesare suo nipote, poicche era di pa-

122. *Per ammettersi la rinuncia del Vescovato di Tropea.*

patronato Regio, e che dovesse scriversi all' Ambasciatore in Roma, acciò dasse in nome dell' Imperadore il consenso a tal rinuncia. Si risponde. *Quum sit negotium privatum, sua Cæs. & Cath. Maj. videbit, quod conveniet servitio Dei, & bonæ administrationi Episcopatus.*

123. *Per supirsi la lite tra 'l Fisco, e gli eredi di Girolamo Rocco.*

XV. Avendo Paolo Poderico, ed Antonio Cicinelli venduti annui ducati 300., che avevano sopra il Castello di Laurenzano in beneficio di Girolamo Rocco suoi eredi, e successori, come godevali esso Paolo, contro la volontà de'contraenti, e con poca avvertenza si era spedito l'assenso *pro hæredibus ex legitimo corpore*; perlocche essendo succeduto al Girolamo compratore Simone, e Gio: Francesco Rocco, pretese il Fisco la devoluzione in beneficio della Regia Corte, benche gli si rispondesse, che il privilegio del possessore fosse per se, e suoi successori, e che così erasi anche spiegato nell'istrumento della vendita, onde l'assenso come sopra spedito alterar non potea la natura del Feudo; perciò si dimandò, che restasse supita questa lite, o con darsi gli ann. duc. 300. a i detti Simone, e Gio: Francesco, o che pure ritornasse questa rendita al Paolo venditore, con restituirsi da costui il prezzo ricevutone, quando ne fe la vendita, poicche n' era contento. Si risponde. *Jam fuit provisum ad instantiam Partis.*

124. *Per la causa di Lucrezia Caracciolo.*

XVI. Essendo stata assicurata la dote, e sua ragione dotale di Lucrezia Caracciolo moglie di Gio: Battista Abenabole sopra il Castello detto di S. Lorenzo sito nella Provincia di Calabria Ultra, *salvo tamen jure offerenti* la detta dote, pretendeasi poi tal Castello da D. Diego Mendozza, per concessione avutane sì di quello, come di altri, per avere avuto la grazia della sua ribellione; perciò si dimandò, che quello restasse libero alla Lucrezia, con potervi succedere i suoi figli, ed altri

tri

tri fucceffori, poicche l' afficurazione ottenuta con fentenza della Regia Camera, era feguita precedente l'apprezzo fattone, e che oltar. non doveffe l' efferfi detto nella medefima *falvo jure offerenti*. Si rifponde. *Quia eft caufa inter Partes, quæ concernit præjudicium tertii fua Maieftas non poteft id concedere*.

125. *In favor di Ercole Zurlo per lo riacquifto di Solofra.*

XVII. In nome di tutti i Cavalieri del Sedile di Capuana fu data fupplica con quefto *Capitolo* in favore di Ercole Zurlo lor compagno. In effa efpofero, che poffedendo quello la Terra di Solofra, quando le armi della lega vennero ad invadere il Regno, che quafi tutto avean conquiftato, comechè vide di non poterfi opponere a' nemici, ftimò di lafciare ivi moglie, e figli, e di condurfi in Napoli per dimoftrarfi fedele al fuo Sovrano. Le ftrade rotte, che incontrò non gli permifero di continuare il cammino, onde in Terra aliena ne fe folenne proteſta, e fi ritornò in Solofra, che coftretta fu a renderla per le ricevute minacce, e per per non aver modo da difenderla; ben vero mai giurò omaggio, nè alcuno ajuto preftò a' nemici, anzi appena, che quefti ne partirono, fubito egli inalzò le Imperiali infegne, fotto le quali ne godette il pacifico poffeffo. All' incontro Lodovico della Tolfa Barone di Serino fuo antico nemico adoprato erafi coll' ajuto di falfi teftimonj di farlo carcerare, e di privarlo della Terra, e di tutti i fuoi beni, talche ridotto in tale ftato, non potè difenderfi, benvero appellato ne avea all' Imperadore del ricevuto torto, e per la fua decrepita età, e per nulla poffedere non avea potuto profeguire la fua appellazione per effer reintegrato nel poffeffo della perduta Terra, che comprato aveafi lo fteffo della Tolfa; quindi offeriva di pagare quel prezzo, che dato avea il fuo ufurpatore, e chiedeafi in grazia di effer ripofto nel

per-

perduto dominio di Solofra, e nella sua dignità, ed onore. Si risponde. *Caes. & Cath. Maj. jubet, quod cum causa sit inter Partes, & pendeat lis, observetur indultum generale, & in caeteris fiat justitia.*

126. *In favor di Tommaso Scarano per l' ampliazione dell' Uffizio di Mastrodatti.*

XVIII. In questo *Capitolo* si chiede la *grazia* in favor di Tommaso Scarano antichissimo Mastrodatti della Vicaria e Procurator Fiscale, che ridotto in età avanzata, e pieno di acciacchi di podagra e di altri mali, non potea reassumere in forma le Scritture, essendo nel tempo istesso bisognoso, e carico di numerosa famiglia, onde si dimandò il permesso di poter con aliena mano far reassumere gl'istrumenti, gli obblighi, le sentenze, e altri atti, con solo sottoscrivergli, e apporvi il segno del Notariato. Di più, che dovesse ampliarsi il suo uffizio di Mastrodatti per un suo erede *ex testamento*, o intestato, o che avrebbe nominato; vieppiù, che tale uffizio non avea provisione, porche tutto l' utile ricavavasi dal proprio servizio, e quando dalla Regia Corte si fosse dato in affitto, non potea ritrarsene da 24. a 30. ducati l'anno. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maje. quo ad primum. Quantum vero ad secundum sua Majestas non concedit ampliationes.*

127. *Per Colaniello Palmieri per poter aprir la Taverna.*

XIX. Esponesi, che Colaniello Palmieri in tempo dell' ultima invasione sofferta dalla Città, avea alloggiato tre uomini d'armi in sua casa, che gli consumarono tutta la vettovaglia, che vi teneva riposta. Indi dovette componersi con essi, e pagar loro uno scuto e mezzo per giorno, come appariva dalle ricevute, che ne serbava. Intanto il Colaniello tenendo una Masseria nel Casale di Marano, desiderava in compenso del sofferto danno di aprire ivi una Taverna, e cercavasi la *grazia* per se suoi eredi, e successori della franchigia di tutti i diritti spettanti alla Regia Corte, i quali non sarebbono

bono ſtati di tre in quattro docati l'anno. Si riſponde. *Quia in hoc agitur de præjudicio tertii, non procedit.*

XX. Con queſto Capitolo s'interpoſe la Città in favore di Pirro Campanile Percettore della Provincia di Bari, che accuſato come ribelle, avea fatto poi conoſcere la ſua innocenza nel modo, che a lungo ſi eſpone; ſi dimanda perciò, che foſſe reintegrato nel perduto impiego, che poſſedea con titolo oneroſo, obbligandoſi di pagare al Compratore quello, che avrebbe ſtimato il Tribunal della Camera o altro, che ſi ſarebbe deſtinato. Si riſponde. *Sua Caſ. & Cath. Majeſtas injungit Viceregi, quod de ſupra contentis ſe informet, & provideat de juſtitia, quia agitur de intereſſe Partis.*

128. *Per Pirro Campanile Percettore di Bari.*

XXI. Si dimandò, che a Gio: Battiſta Sadya, il quale avea l'uffizio di Uſciere Maggiore del Regno, in vece de' ducati 200. d'oro ſoliti a darſi in occaſione di convocarſi i Parlamenti, gli si duplicaſſero in 400.; poiche quello, che ſi era convocato per ſervizio dell'Imperadore in occaſion del fatto donativo, maggior era ſtato di tutti i precedenti. Si riſponde. *Sua Cæſarea & Cath. Majeſt. providebit, ut conveniet, & habebit illum commendatum.*

129. *Per Gio: Battiſta Sadya Uſciere Maggiore.*

XXII. Si dimandò la conferma de' privilegj, che ottenuto avea l'arte della ſeta, e della lana da' paſſati Re Aragoneſi, che confirmati furono dal Re Cattolico. Si riſponde. *Oſtendant privilegia, ut videantur, & provideatur quemadmodum conveniet.*

130. *Per la conferma de' privilegj dell'arte della ſeta.*

XXIII. Si dimandò la grazia per Michele Angiolo Griſone Gentiluomo Napoletano, il quale ne' paſſati tempi ſottopoſto fu a ſentenza di ribellione, perche foſſe ripoſto nel poſſeſſo de' primi onori, e dignità, come altresì della ſua roba, la quale fino a quel tempo non era alienata, nè ad altri conceduta. Si riſpon-

131. *Per Michelangelo Griſone, acciò foſſe reintegrato nell'onore.*

 de.

de. *Sua Cæs.*, *& Cath. Maj. se informabit*, *& providebit*.

132. *Per darsi facoltà maggiore al Vicerè.*

XXIV. Finalmente in questo ultimo *Capitolo* chiedesi la *grazia* di doversi accordare al Vicerè, ed a' suoi successori tutta l'ampia potestà di potere spedire quant' occorreva nel nostro Regno sì per grazia, come per giustizia, commutando le pene da corporali in pecuniarie, come se fosse presente in Napoli l'Augusto Cesare, altrimenti i suoi Vassalli non poco si sarebbon defatigati, laddove occorresse il dover implorare le di lui deliberazioni, trovandosi lontano dal Regno. Si risponde. *Cæs.*, *& Cath. Maj. providebit*, *quemadmodum conveniet suo servitio*, *& bono publico hujus Regni*.

133. *Grazie, che potean chiedersi con particolari suppliche.*

Nel numero de' 24. adunque sono le *grazie*, che aggiunte furono in occasion del donativo fatto, come leggonsi nel nostro *Volume* (a), con essersene su di esse spedito un ampio privilegio, che porta la data degli 11. Marzo del 1536. (b). Di qual peso quelle fossero state, ognuno avrà potuto ravvisarlo dalla esposizione fattane, e non poco condannato avrà il pensar di que' tempi, ne' quali spendevansi le preghiere al Sovrano in materie cotanto frivole, le quali con semplici particolari suppliche avrebbonsi potuto determinare, senza confonderle con quelle particolari *grazie* di peso maggiore, che chieder si poteano in occasion di quel donativo.

134. *L'Imperadore ordina pagarsi il maggior prezzo della nave.*

Mentre era l'Imperadore in Gaeta ricevette supplica in nome della nostra Città, in cui espose la ricevuta *grazia* da' Re Aragonesi, confermata poi dal Re Cattolico (come nel precedente *Tomo* fu più volte mentovata) cioè, che dalla Regia Corte, laddove da ta-

(a) *Pag.* 108. *a t.*, *& seq.*
(b) *Ib. pag.* 111. *a t.*

taluno si costruisse una Nave del carico di più di cinquecento botte, dar gli si dovesse per ajuto di costa un ducato di più a botte di quelle, che avanzavano il numero di cinquecento, acciò in tal guisa ne' Napoletani promosso si fosse il commercio. Avvenuto era, che alcuni compagni costruito aveano una Nave della capacità, che oltrepassava mille, e trecento botti, onde in vigor del cennato privilegio conseguir doveano ducati 828. Questi sebbene dal Vicerè Toledo si fossero ordinati di pagare, era già un'anno passato, e dalla Tesoreria non eransi soddisfatti; quindi è, che per conservazion de' privilegj si dimandò il pagamento di tal somma; vieppiù perche tal Nave era stata impiegata nella impresa di Tunisi, nè il di lei servizio era stato ricompensato; perlocche conoscendosi ragionevole la richiesta a' 30. Marzo del 1536. fu spedito l'ordine, perche seguito fosse il richiesto pagamento (*a*).

135. *Rilascia doc. 500. mila del donativo.*

Abbiam poi, che l'Imperadore colla data di *Savillia* a' 26. Luglio di questo medesimo anno 1536. volendo esser grato a' Napoletani per l'affetto dimostratogli in occasion del cennato ultimo donativo, con sua lettera si contentò rilasciarne duc. cinquecentomila; e per vero dire non fu picciola la finezza, che praticò in quel tempo, in cui, come sempre, bisognoso era di danajo (*b*).

136. *Ordine del Vicerè Toledo contro le represaglie de' Capuani.*

Nella Città di Capua continuavansi a farsi conventicole, e represaglie sopra i Napoletani per occasion de' passi, come tante volte nell'antecedente *Tomo* ne fu ragionato, e nel principio di questo *Libro* rapportati furono gli ordini del Collaterale, spediti nel 1530. contro Attaldo delli Monti (*c*) perche commetteva simiglian-

(a) *Pag.* 112. *a t.*
(b) *Ib. pag.* 113.
(c) §. 12. *pag.* 171.

ti attentati, perlocchè a' 21. Gennajo del 1638. rigoroso ordine spedissi dal Vicerè Toledo, con cui fu ingiunto, che sotto la pena di ducati 2000. non dovesse recarsi molestia per esazion di gabella, o altro diritto a' Cittadini Napoletani senza poter inquietare *venientes*, *stantes*, *aut transeuntes in dicta Civitate Capuana*, *&* *ejus districtu*, *&* *ibidem quandocumque contrahentes*: e poi a' 4. del seguente Aprile con decreto della Vicaria ordinato fu, che a' Napoletani restituiti si fossero tutti gli animali, o altro denajo, che con represaglia da' Capuani si fosse preso (*a*).

137. *Altro donativo richiesto dal Vicerè Toledo.*

Erasi in questo tempo conchiusa quella lega, che detta fu *Santa* per gli motivi accennati nel precedente *Libro*, quantunque drizzata non fosse intrinsecamente contro le Ottomane armi, onde nuova occasione si diede all' Imperadore di chiedere altro donativo alla nostra Città per poter sovvenire alle spese di quella nuova guerra. Ne scrisse perciò al suo Vicerè Toledo, perche le proponesse il suo desiderio, acciò un' altro general Parlamento si convocasse per determinarsi la somma. Non lasciò il Vicerè in tal congiuntura di dire, che ben S. M. ricordavasi, che mentre era in Napoli tra le concedute *grazie* col donativo del 1536. vi fu quella di non chiedere altro donativo nel corso di anni cinque, ma l' urgente necessità, in cui si ritrovava, faceva sì, che dovesse ricedere dalla fatta promessa (*b*).

138. *Si conchiude il donativo per duc. 360. mila.*

Tutto ciò essendosi rappresentato al general Parlamento convocato in S. Lorenzo a' 8. Aprile del 1538. innanzi a' Deputati, che a' 27. del precedente Marzo eransi trascelti, fu conchiusa l' offerta di duc. 360. m. da pagarsi

(a) *Pag.* 114.
(b) *Pag.* 115. *a t.*

garſi in cinque terzi, cominciando la prima paga dalla proſſima Paſqua di quell'anno, con doverne reſtar eſente, come ſolito era, la noſtra Città, ed altresì l'Oſpedale di A. G. P. con tutti i ſuoi membri, Grancie, e Vaſſalli. Nè ſi laſciò di ripetere la ſolita cantilena, che ne deſta la riſa, cioè che con quel donativo non s'intendevan pregiudicati i *Capitoli*, mercè de' quali godevaſi la *grazia* di non poterſi dimandare altro donativo, o altra ſovvenzione (*a*). Queſto adunque ſi fu il ſettimo, che unito cogli antecedenti fà la ſomma di due milioni 660. m. duc.

139. *Si deſtina il Marcheſe di Vico per andare all'Imperadore, e con certe condizioni.*

A' 10. Aprile poi conchiuſo fu nel Parlamento, che s'inviaſſe per Ambaſciadore all'Auguſto Carlo il Marcheſe di Vico, e ſi riſolvè, che i Deputati titolati, come i non titolati aveſſero eletto due tra eſſi per intendere alla riforma, e conſervazion de' *Capitoli*. A' 24. dello ſteſſo Meſe di nuovo adunati eziandio ſi determinò di darſi da tutti i congregati ſcudi 1500. del ſole al Marcheſe di Vico per accignerſi al ſuo viaggio, con ſomminiſtrarſegli tal ſomma alla ragion di ſcudi 300. il meſe, de' quali allora doveanſegli pagare ſcudi 1200. Conchiuſo anche fu, che ſe la di lui dimora oltrepaſſaſſe i quattro meſi, computandi dal giorno, che partiva da Napoli, ſe gli doveſſero ſomminiſtrare 300. ſcudi in ogni meſe, ovunque ſi ritrovaſſe, finche non ſi foſſe reſtituito in Napoli. Oltre ciò fu anche ſtabilito, che per queſto denajo da pagarſi, doveſſe imponerſi, ed eſigere ſopra il più del mezzo dell'adoa, e taſſa impoſta a' Baroni, dovendoſi tra eſſi ratizzare.

140. *Si eleggono i Deputati de' Capitoli.*

Per Deputati de' *Capitoli* furono eletti il Conte di Alife, e Marcello Caracciolo, i quali intervenir dovea- no

(a) *Pag.* 116.

no sopra la tassa da farsi per lo conchiuso donativo, permettendosi alla Città di destinar altro Deputato per assistere alla conservazion de' *Capitoli*; e trascurando di farlo, quei, che eletti erano, proceder doveano al disimpegno della loro incombenza. In fine fu stabilito, che dall'Usciere maggiore si dovessero avvisare i Baroni del Regno deputati dalle Piazze, e i Deputati da' Sindaci delle Terre Demaniali per convenire nel giorno 26. di quel mese nel solito luogo di S. Lorenzo per esser notificati del seguito appuntamento.

141.
I Deputati de' Capitoli *quale obbligo avessero.*

Eseguitasi l'adunanza nel prescritto giorno più cose furono conchiuse appartenenti al geloso punto della conservazion de' *Capitoli*. Si disse in primo luogo, che i Deputati, che avean tal carico, laddove non potessero intervenire, o andar volessero fuor di Napoli, dovessero sostituire altra persona, acciò questa in tempo della loro assenza attendesse a quella cura, con eliggersi il titolato dal titolato, ed il non titolato dal non titolato, e la stessa sorrogazione far dovea il Deputato della Città. Di più si disse, che venendo qualsivoglia ordine concernente all'alloggio tanto di S. M. come de' Viceré, o di altri suoi Uffiziali, dovesse quello pervenire in mano di tai Deputati, per osservare, se vi fosse infrazion de' *Capitoli*, per poter essi comparire avanti il Viceré, o qualunque altro Tribunale, per chiederne la loro conservazione, e manutenzione. Lo stesso anche praticar doveano, se a'Baroni, o a'Cittadini Demaniali alcun gravame recato si fosse. Di più, che terminato il lor' uffizio in fine dell'anno, chiamar doveano i Baroni, che ritrovavansi in Napoli, dando lor conto del tenuto esercizio, con farsi da' medesimi la elezion de' novelli Deputati colla potestà, che laddove il Viceré non avesse provveduto sopra la derogazion de'*Capitoli*, di dover

ver notificare i Baroni, che erano quì presenti, acciò andassero a supplicarlo per la conservazion de' medesimi che sicura compromettevansi dalla di lui bontà (*a*).

Dopo essersi tutto ciò stabilito, da' Deputati del Parlamento si sottoscrisse lettera a' 29. Maggio diretta all'Imperadore, cui dovea presentarsi dal Marchese di Vico Nicolantonio Caracciolo, ed in essa davasi conto del fatto donativo (*b*). Giunse in fatti il nostro Ambasciatore, ed esibì la supplica colle nuove *grazie*, che dalla Città chiedevansi, le quali furon decretate, e rimandate quì con lettera, che quel Sovrano scrisse di risposta da Lerida a' 31. Luglio. Le decretazioni, che leggonsi sono nel numero di 41., ed è a credersi, che altrettante fossero le richieste fatte, le quali sebbene ci mancan nel *Volume* delle *Grazie*, nondimeno argomentar si posson dalle trascritte risposte, che in esso si leggono (*c*). Inutil cosa stimo di quì farne parola, perche le stesse cose si ripetono; ma tacer non debbo, che l'ultima risposta fu così concepita. *Et quia Marchioni Vici, qui capitula Regni obtulit, non placuerunt omnino decretationes, & responsiones ipsis factæ, suæ Maje. placuit jubere, expediri privilegium in forma consueta, cum primis intelliget ipsis has responsiones gratas fore, quodque si forsan aliquæ ex his ipsi Regno non placerent, & propterea illas una cum capitulis, quibus respondent extra privilegium relinqui vellent, Suæ Maje. non displicebit, quod ita fiat pro majori ipsius Regni satisfactione*. Ma in compruova che le date risposte non fossero state gradite, tra non guari ne farà ragionato.

142. *Scrivono lettere all' Imperadore.*

Intanto tralasciar non voglio di mentovare, che men-

143. *Ordine del Vicerè Toleto per lo prezzo de' vini di Nola.*

(a) *Pag.* 116., *e* 117. *& a t.*
(b) *Pag.* 17. *a t.*
(c) *Pag.* 119.

mentre in questo anno 1538. il Vicerè Toledo era a diporto nella Terra di Somma vicino al Monte Vesuvio, ivi ricevette le lagnanze della Città di Nola sul prezzo dato così basso a' suoi vini, a segnoche non potevansi trasportare in Napoli, senza farvisi grave perdita, onde a' 4. Aprile diede egli l'ordine che a più giusto prezzo si fossero ridotti (a).

144.
Chiama i Baroni per comunicar loro l'ordine dell' Imperadore.

L'Imperadore in questo tempo partir dovendosi dalla Città di Toledo per imbarcarsi nella sua preparata armata, scrisse al suo Vicerè in Napoli, perche lo provvedesse di più cose concernenti al di lui servizio; perlocche egli comuniò questo ricevuto comando alla Città di Nola, come disse, che avrebbe fatto con tutte le altre Città, e Terre Demaniali del Regno, ed anche co' Baroni. Ordinò adunque, che per tutto il primo dì del prossimo Marzo venturo comparir dovessero avanti di lui, per conchiudersi ciò, che conveniva al Real servizio, portando tale ordine la data de' 30. Gennajo del 1539. (b).

145.
Si rauna il Parlamento, cui si partecipa ciò, che desiderava l' Imperadore.

Di fatto così fu eseguito, poiche nel designato giorno congregato si vide un'altro general Parlamento. In esso il Vicerè lesse la lettera ricevuta dal Sovrano, con cui faceagli sapere la sua determinata impresa in Levante nel prossimo futuro anno, con assistervi colla propria persona. Scrisse in oltre, che questa sua risoluzione di pari aveala partecipata al Vicerè di Sicilia, per provvedersi anche ivi del bisognevole; perciò temendo, che le passate guerre avessero potuto cagionare la penuria di ciò, che bisognava, stimava dar questo preventivo avviso, per farsi incetto di grani, e di farine per uso di biscotti, come altresì di vini, e di altre necessarie provviste

(a) *Pag.* 120.
(b) *Pag.* 120.

viste, con prenderfi a credenza a' più convenienti prezzi onde desiderava a tale effetto dal nostro Regno il soccorso di duc. 200. m. in denajo contante, o almeno in 150. m. con restare però al suo carico il soddisfare i bastimenti per lo trasporto, e le cennate proviste a coloro, che le somministravano a credenza, potendo ben prendere un'anno di tempo a pagarle, o pure più, siccome avrebbon potuto convenire.

146. *Conclusione del Parlamento.*

Lettasi questa lettera nel Parlamento, ed intesa dal Baronaggio, e da' Sindaci la proposta richiesta, che fu fatta poi per duc. 260. m. fu conchiuso, che dar si dovessero in tre terzi, cioè in Agosto, Natale, e Pasqua, corrispondendosi da'Baroni la rata di quanto ascendeva la metà della dovuta adoa, e 'l dippiù da' Popoli. Oltre ciò eletti furono quattro Deputati, cioè due titolati, e due non titolati, per esaminare, e discutere, se le decretazioni portate dal Marchese di Vico ricadessero in beneficio della Città, e del Regno, per ottenerne poi il privilegio, o pure supplicare il Vicerè su quanto occorreva rispetto alle medesime, siccome erasi dato il permesso coll' ultima di esse, che si stimò poc'anzi trascrivere (a). Indi secondo il solito costume il Sindaco si prese il carico di partecipare il tutto al Baronaggio, e Sindici delle Terre Demaniali del Regno, come altresì agli altri Eletti, acciò ognuno ne dasse la notizia alla sua Piazza, facendosi lor vedere la copia della scritta lettera dall' Imperadore.

147. *Si presenta al Vicerè insieme con un memoriale.*

Tutto ciò eseguito, a' 15. Marzo da Cesare Pignatelli Sindaco della Città, portata fu al Vicerè la conclusion del Parlamento per gli duc. 260. m. con supplicarlo però ad interporsi presso S. M., perche accordas-

(a) *Pag.* 120. *a t.*

dasse alcune particolari *grazie*, che stabilito erasi di chiedere, come infatti gli furon presentate. Oltre ciò lo stesso Baronaggio per far conoscere la sua gratitudine conchiuse di doversi comprare li *Cziappini* per donarsi all' Imperadrice, voce, che *pianelle* dinotava. Per questi vi si doveano spendere non più, che duc. 25. m., e pagar si doveano da' soli Baroni nelle tre designate terze, oltre la mezza adoa (*a*), come il tutto esposto fu in un lungo memoriale. Fu questo presentato al Vicerè, il quale specialmente fu pregato ad intercedere coll'Imperadore, perche si degnasse accordare le *grazie* richieste per mezzo del Marchese di Vico a seconda delle suppliche date (*b*).

148.
I Deputati partecipano con lettera all' Imperadore il conchiuso donativo.

Oltre ciò colla data de' 13. dello stesso mese di Marzo dalla Città anche lettera si scrisse sottoscritta da' Deputati all'Imperadore, con cui gli recavan la notizia del conchiuso donativo di duc. 260. m. quantunque non eran ancora passati i cinque anni da che erasi fatto l' altro de' duc. 360. m. nel qual tempo erasi promesso, che altra imposizione soffrir non si dovesse; nondimeno per effetto della loro gratitudine contenti erano di soggiacere a questo nuovo peso; ma nel tempo medesimo pregavano la Real clemenza di accordare alcuni *Capitoli*, e *grazie*, che antecedentemente non avean ricevuto la bramata risposta (*c*).

149.
Scrivono altra lettera all' Imperadrice;

Con altra lettera poi scritta a' 15. dello stesso Marzo, gl'istessi Deputati pregarono l'Imperadrice a ricevere con benigno animo il donativo de' Pianelli, che le si offeriva, poiche essendo stati quelli lavorati in Vene-zia

(a) *Pag.* 121.
(b) *Pag.* 121.
(c) *Pag.* 122.

zia per la moglie del Gran Turco, come essi si esprimono, quanto fu dire la Soldana, perciò aveano stimato fare un tal dono per simbolo del dominio, che essa Imperadrice aver dovea su dell'uno, e dell'altro, implorando intanto la di lei protezione appresso il suo invittissimo Cesare (a).

150. *Risposte dell' Imperadore.*

Due lettere poi si leggono dell'Imperadore, la prima scritta da Toledo colla data de' 24. Maggio, e la seconda da Madrid con quella de' 5. Settembre del 1539., colle quali gratamente accogliendo il donativo fattogli de'ducati 260. mila, promette di adempiere con tutta la buona volontà a quanto richiedevasi, quandoche luogo avesse avuto, e fosse stato ragionevole (b). Ed ecco l'ottavo donativo, che colli docati 25. mila delle pianelle, può dirsi di ducati 285. mila, onde siam giunti a due milioni 945. mila docati.

151. *Grazie decretate in Barcellona nel* 1558.

Riguardo alle *grazie*, che richieste furono col Parlamento del 1538., per le quali ne seguì la decretazion dell'Imperadore colla data di Barcellona del 1538., che per errore nel *Volume* delle *grazie* si scrive del 1533., altre non furono, che nel numero di undeci, e sono le seguenti colle ricevute risposte (c).

152. *Che il donativo esempultasse il silevio.*

I. Si dimandò, che per anni cinque non potesse farsi alcuna imposizione per occasion di donativo su de' Baroni Feudatarj, e Popoli del Regno sotto qualunque altro pretesto di servizio, sovvenzione, o adoa, o per altra urgentissima causa privilegiata che fosse, intendendosi quello fatto in compenso de' dovuti servizj reali, e personali: e se mai avvenisse, che tra il tempo del

 pa-

(a) *Pag.* 122. *a t.*
(b) *Pag.* 122. *a t.*, & 123.
(c) *Pag.* 123. *a t.*

pagamento da farsene, pagar si dovesse alcun rilevio, dovesse questo escomputarsi dalla rata del donativo, acciò i Feudatarj non rimanessero gravati da due pesi. Oltre ciò occorrendo farsi altro donativo per mezzo del Parlamento, o volontario che fosse, la maggior parte, che conchiudeva, pregiudicar non potesse alla minore, che non volesse concorrervi. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath. Maje., quod per tempus quinque annorum non compellantur Barones, & Populi ad servitia realia, vel personalia, præterquam in eo quod major pars non possit invita minori servitium concedere, ex hoc maximè, quod possit cedere in maximum præjudicium Regni, & quod si infra tempus solutionis dicti donativi succederet mors Baronis, seu Feudatarii, rata donativi subrogetur in locum relevii.*

153. *Che dovesse pagarsi l'adoa anche estinto il patto di ricomprare.*

II. Si dimandò, che per toglierfi ogni difficoltà, che nascer potesse nel Tribunal della Regia Camera, dovesse ordinarsi, che tutti quei, i quali possedevan Terre, Castelle, Feudi, ed entrate feudali per qualsivoglia contratto di compra, o alienazioni, ed avean promesso di retrovendere *tam incontinenti, quam in intervallo*, ancorche detto patto restasse estinto, pagar dovessero l'adoa, o sia la tassa antica del donativo, quantunque i Feudi passassero in altrui mano collo stesso patto; e pagandosi il donativo in denajo, per quell'anno prestato, dovesse intendersi il militar servizio personale riguardo a quel Feudo, che possedevasi. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath. Maje., & ita jubent observari prout fuit concessum per S. M. Cæs. in parlamento Neapolitano celebrato. Placet etiam, quod pro illo anno, quo solvetur Adoba, intelligatur præstitum militare servitium personale, quod pro Feudo debetur.*

III. Si dimandò, che dal Vicerè dar si dovesse la pub-

pubblica udienza in un giorno della settimana, che avrebbe scelto, a tenor del *Capitolo* conceduto da esso Imperadore (a), e che coll' assistenza del Collateral Consiglio, e di tutti gli altri Tribunali avesse esaminato i gravami, che si proponevano, con ascoltarsi le Parti con uno degli Avvocati di esse, ed osservarsi i processi, per poi determinarsi ciò, che si dovea per giustizia; e laddove in quel giorno spedito non si fosse l' affare, terminar si dovesse nell' altro, che seguiva, senza darsi principio ad altro negozio. Se poi avvenisse, che qualche Ministro avesse malamente giudicato, dovea privarsi dell' uffizio, con esser gastigato a tenor della *Costituzione* e *Capitoli* del Regno. Si risponde. *Placet, quod ita fiat, ubi videbitur necessarium, & scribetur Proregi, ut in hoc se præstet officiosum.*

154. *Che il Vicerè desse l'udienza pubblica in un giorno della settimana.*

IV. Si dimandò, che i possessori delle Terre, Castelle, ed entrade feudali col patto *de retrovendendo* elegger potessero una di esse per propria abitazione, che franca fosse dall' alloggio di qualunque specie d' uomo d'armi, senza contribuire ad alcun pagamento, giacche soffrivasi quello del rilevio, e dell' adoa. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath. Maje., quod si venditor non habet aliam Terram, nisi illam, quam vendidit, & pro ea gaudebat immunitate non hospitandi, emptor gaudeat ipsa immunitate, sicut venditor gaudebat.*

155. *Per farsi una Terra Camera riserbata.*

V. Si dimandò, che qualunque questione nascesse tra i Cavalieri de' Sedili, ad ogni semplice istanza delli cinque, e sei de' medesimi, dovesse ad essi rimettersene la composizione, con terminare il tutto, come era stato osservato, anche che avvenuta ne fosse effusion di san-

156. *Che i Cavalieri de' Sedili componer dovessero le loro contese.*

(a) Questo fu il cap. III. delle *Grazie* sottoscritte in Ratisbona a' 28. Luglio del 1532., come fu già rapportato.

ſangue, o ferita; perciocchè in tal guiſa ne riſultava nella Città il quieto vivere. Si riſponde. *Placet, quod obſervetur, prout fuit obſervatum tempore Regis Ferdinandi I., Regis Catholici, & ſuarum Majeſtatum* (a).

157. *Che s'impiegaſſero ducati 50. mila del donativo per la fortificazion delle mure della Città.*

VI. Si dimandò, che del donativo fatto doveſsero impiegarſene ducati 50. mila per la fortificazion delle mura della Città, che pagar dovrebbono i Percettori Provinciali giuſta i convenuti terzi in poter de' Deputati, o deputandi per tal cura, a ſegnoche la Gabella de' due denari, che cercavaſi d'imponere, aveſse dovuto convertirſi nella ricompra dell' entrade alienate da eſsa Città, con ſoddisfarſi i partecipanti. Si riſponde. *Deſiderium ſemper fuit, & erit Civitati, utpote fideliſſimæ ſubvenire pro ipſius fortificatione in ſumma petita, & aliis rebus omnibus, niſi malitia, & anguſtia temporum impediretur, qua non obſtante, placet ſuis Majeſtatibus ſubvenire pro munitione, & fortificatione ipſius Civitatis de ſumma vigintimillium ducatorum de dicto donativo.*

158. *Che ſi eſcomputaſſero ducati 60. mila alle Città, e Terre del Regno.*

VII. Si dimandò, che eſcomputar ſi doveſsero alle Città, e Terre del Regno ducati 60. mila per conto di quello, che i Percettori delle Provincie, i Governadori, ed i Capitani delle fanterie aveanſi eſatto con pagamenti eſtraordinarj, allorchè reſtarono i Soldati nel Regno dopo la partenza di eſso Imperadore; con ordinarſi anche, che più luogo non aveſse quella compoſizione de' tre torneſi allora fatta, ſenza imponerſene altra per qualſivoglia urgentiſſima cauſa, *etiam invaſionis, ſeu belli*. Si riſponde. *Placet Caſ. & Cath. Majeſt., quod de dicto donativo excomputentur, & ſolvantur ad electionem Populorum creditorum uſque ad ſummam ducatorum*

(a) Queſto iſteſſo fu ſtabilito nel *Capitolo XLVIII.* di Ferdinando I., come fu rapportato nel tomo IV. di queſta Iſtoria *lib. XX. §. 244. pag. 555.*

torum sexagintamillium in satisfactionem Populorum, qui pro substentatione peditum Hispanorum tam pro victu, quam pro stipendiis solverunt dictis peditibus, seu ipsorum Capitaneis.

VIII. Si dimandò, che le cause, le quali vertivano nel S. C. tra i Baroni, e loro Vassalli, si fossero spedite con ogni celerità *sola facti veritate inspecta, sine strepitu, & figura judicii*, con darsi norma, come in appresso decider si dovessero, acciò prontamente fossero terminate ad istanza di essi Baroni, senza osservarsi eccezion di persone, come praticavasi da Francesco Loffredo Presidente del S. C. innanzi la venuta dell' Imperadore in Napoli. Si risponde. *Placet suis Majestatibus, quod hæ causæ in Tribunalibus, in quibus vertuntur, & vertentur, expediantur summariè, simpliciter, & de plano, & aliquibus, si fieri possit, sine scriptis.*

159. *Che sollecitamente si spedissero le cause de' Baroni con loro Vassalli.*

IX. Si dimandò, che i Baroni mantenuti fossero nel possesso di tutte le preminenze, ed ubbidienze solite darsi loro da' vassalli, non essendovi memoria d'uomo in contrario; specialmente quando non vi cada interesse di roba, o di denajo, poicche su di ciò dovrebbesi attendere ciò, che è di giustizia: qual possesso aver dovessero, sebbene su di tai punti si ritrovasse pendente la lite ne' termini, che fosse conchiusa, e fatta la citazione *ad concludendum*, ed ancorche si fosse pronunciato decreto, con cui ordinavasi, che *lite pendente* si fossero i Baroni astenuti dalle dette preminenze, e prerogative. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath. Maj., quod omnis obedientia, & præeminentia de jure, vel legitima, & præscripta consuetudine debitè præstentur a Vassallis Dominis suis.*

160. *Che i Baroni fossero mantenuti nel possesso delle loro preminenze.*

X. Si dimandò, che quei, i quali possedevano pagamenti fiscali nel Regno, e ne aveano avuto l'assegnamen-

161. *Che a' possessori delle rendite fiscali si restituissero le prime, che aveano.*

mento in altri luoghi, (perche quei, che risc[illegible]evano, dati furono ad Antonio d'Oria, o ad altra persona benemerita per grazia loro fatta) dovessero restituirsi nel primiero possesso colla rata de' frutti, senza essere spogliati de' beni feudali, e burgensatici, per concessione, che se ne facesse a qualunque persona benemerita. Si risponde. *Placet Cæs., & Cath. Maj., quod id fiat, & exequatur, consignando eodem tempore, & simul redditum, sive stipendium Antonii Oriæ, & alias consignationes per suas Majestates factas in aliis factionibus (functionibus) fiscalibus ita consignatio sit certa, & omnibus ita satisfiat, ut nullus justæ querelæ relinquatur locus.*

162. *Che si soddisfacessero i creditori della R. Corte.*

XI. In questo ultimo *Capitolo* più *grazie* si chiedono, e si è la prima, che i Creditori della Regia Corte per tutto ciò, che dovean conseguire prima, e dopo l'invasione del Regno, dovessero soddisfarsi sopra le tratte, le quali non dovessero trattenersi in lor pregiudizio senza prima soddisfarsi. Si risponde. *Suæ Majestates ordinabunt Proregi, ut provideat de satisfactione, quam citius fieri possit.*

163. *Che per la sospezion de' Ministri si osservasse il* Capitolo *del Regno.*

La seconda, che allegandosi alcun Ministro per sospetto, osservar si dovesse il *Capitolo* del Regno, o sian lettere della Regina Giovanna. Si risponde. *Placet suis Majestatibus, quod serventur Capitula, seu litteræ Reginæ Joannæ, prout fuit observatum tempore Regis Ferdinandi I., & Catholicæ Majestatis.*

Sul punto della sospezion de' Ministri fu pubblicato l'editto dalla Regina Giovanna II. nel penultimo giorno di Settembre del 1417., che si contiene nel Rito 265., di cui ne fu ragionato (a), come altresì la *Prammatica XL.*, che incomincia *Allegantibus Consiliarios.*

(a) *Ist. delle leg. e mag. to. 4. lib. XVIII. §. 274. pag. 226.*

rios sotto il *tit. de Offic. S. R. C.*, che si ascrive a Ferdinando I. come altrove fu rapportato (*a*), e più a lungo se ne farà parola nel seguente *Libro*, allorche si esporrà la *Prammatica I.* sotto il *tit. de suspicionibus*.

164. *Che si rimettessero i residui dovuti dalle Terre del Regno.*

Si fu la terza di doversi rimettere ogni residuo dovuto dalle Terre impotenti del Regno per tutto il tempo passato, anche per quelle, che avessero sofferta l'esecuzione, con ritenersi la Regia Corte il loro debito sopra i sali da darsi secondo la rata del debito di dette Terre. Si risponde, *Scribetur Proregi, ut in hoc exequatur omne id, quod commodè in beneficium populorum, & terrarum fieri poterit.*

165. *Che non s'intendessero pregiudicate le passate Grazie.*

Finalmente si chiede, e si dichiara, che con questa supplica, che presentavasi, e che colle decretazioni da farsi sulla medesima non s'intendesse derogato, o pregiudicato in tutto, o in parte ciò, che disposto era ne' *Capitoli*, *Grazie*, e *Privilegj* della Città, se non quando espressamente dalla medesima il contrario fosse stato dimandato.

166. *Il Vicerè Toledo in Febbrajo del 1540. dà l'exequatur a tai grazie.*

Furon tai *grazie* sottoscritte in Barcellona, come fu detto, a' 25. Luglio del 1538., e fu ad esse data l'esecuzione dal Vicerè Toledo nell'ultimo giorno di Febbrajo del 1540. Questa istessa data porta poi la decretazione delle seguenti *grazie*, per le quali si diede altra supplica al cennato Vicerè, come raccogliesi dal solito *Volume* (*b*).

167. *Altra supplica al Vicerè per nuove grazie.*

Nella supplica, che gli fu presentata di nuovo si ripete il motivo, per cui erasi fatto il donativo de' docati 260.mila, rammentando la di lui richiesta interposizione presso del Sovrano, perche più benigna risposta

(a) *Ib. lib. XX. §. 168. pag. 529.*
(b) *pag. 125. a t. & 131. a t.*

aver dovessero le richieste *grazie* per mezzo del Marchese di Vico; onde su questo piede si rinovano le suppliche, e furon le seguenti.

168.
Che le cause tutte non potessero decidersi fuora del Regno.

I. Si dimandò, che la Città fosse mantenuta nel possesso de' *Capitoli* ottenuti dal Re Cattolico, e confermati dall'Imperadore, co' quali fu determinato, che le cause vertenti nel Regno, fuor di esso uscir non potessero, senza darsi luogo ad alcuna soperfessoria, come era cominciato a praticarsi con sommo pregiudizio de' poveri litiganti; perciò dovea ordinarsi, che tai impedimenti si riputassero, come nulli, anche se si pretendesse per via di appello, o di altro ricorso, che dovesse la causa decidersi nella Imperial Corte. Ciò anche intender doveasi per tutte le cause introdotte in qualunque sia Tribunale, ancorche promosse si fossero ad istanza del Regio Fisco. Si risponde. *Non fuit intentionis suarum Majestatum per provisiones expeditas præjudicare Capitulis Regis Catholici, nec possessione, in qua erant, ante expeditionem ipsarum provisionum.*

169.
Che si confermi la grazia per la successione ne' feudi antichi.

II. Si dimandò la conferma della *grazia* fatta dall'Imperadore, con cui dilatata fu la successione ne' Feudi antichi *ad fratres patrueles masculos pervenientes, & descendentes per lineam masculinam a primo Domino, ac stipite Feudi*, onde se ne chiede la spedizion del privilegio *per verbum placet juxta earum seriem, & tenorem.* Si risponde, *quod utantur, & gaudeant concessione jam alias facta a sua Cæsarea, & Catholica Majestate.*

170.
Che si rendesse libera la estrazion de' grani dalla Sicilia.

III. Essendosi, come fu detto, chiesto per grazia (nel 1538. come leggesi nel cap. XIX.) l'estrazion de' grani dalla Sicilia, che fu accordata per anni sei, e se ne ripetè la dimanda nel IV. Capo delle *Grazie* seconde chieste nel 1536. allorche quelli servir doveano per la grascia di questa Città con pagarsi l'antica tassa imposta alle tratte sen-

ſenza poterſi aumentare per qualunque urgente cauſa, comeche eraſi prima riſposto, che ciò oſservato ſi foſse per ſei anni immediati ſeguenti, e queſti eran per terminare; perciò fu dimandato un tal permeſso ſenza limitazion di tempo, e decretato fu, che queſto ſi prorogaſse per altri tre anni, oltre i ſei già prima conceduti. Attento ciò di nuovo ſi chiede toglierſi affatto tale limitazione per lo tempo avvenire, per farſi libera tal eſtrazione, per via di legge, e ſpecial privilegio, ſenzache poteſse un tal *Capitolo* eſser pregiudicato da qualunque divieto generale, o ſpeciale, o privilegiato, che anche in nome del Re in appreſso ſopragiugner poteſse. Si riſponde. *Placet Regiis Majeſtatibus prorogare ad alios quinque annos proximos finito termino ſex annorum prioris conceſſionis*. Riguardo a queſto *Capitolo* ritrovaſi nel *Volume* delle *Grazie* (*a*) un ordine ſpedito nel primo di Novembre del 1540. colla data di Bruſselles, con cui l'Imperadore eſpreſsamente ne ordina l'eſecuzione.

171. *Che ſi rivocaſſe la grazia intorno la vendita degli Uffizj.*

IV. Avea la noſtra Città richieſto la *grazia*, e l'avea anche ottenuta di non poterſi vendere gli uffizj, cioè a dire le Percettorie, Portolanie, Dogane, e ſimili, per poterſene provedere grazioſamente quei, che ſe ne riputarebbono atti, ed idonei ad eſercitargli. Poi fatti i ſuoi conti, non ſi trovò bene con tale ottenuta *grazia*, come ſovente ha ſoluto avvenire, perciò ſi dimandò, che tal *Capitolo*, e quanto in eſſo conteneaſi ſi foſſe rivocato. Si riſponde. *Placet Cæſareis, & Cath. M. exceptis officiis, quibus incumbit cura, aut adminiſtratio juſtitiæ, & aliis, de quorum venditione ſuis Majeſtatibus, aut Regno poſſet ſequi damnum, aut præjudicium.*

V. Si dimandò, che la G. C. della Vicaria, o altro

(a) *pag.* 136.

172. Che non s' impedissero le represaglie, che facea la Città.

Tribunale non potesse impedire la continuazione delle represaglie sopra i beni di quelle Città, e luoghi, i quali contro la forma de' *Capitoli* esigevano, o facevano esigere passo, gabella, bagliva, o altro preteso diritto sopra di quello, che conducevasi per la grascia della Città, poiche stavasi in tal possesso. Si risponde. *Placet Regiis Majestatibus, quod fiat juxta responsum Regis Catholici, prout debitè observatum est.*

173. Che i Tribunali osservassero le ricevute grazie.

VI. Si dimandò, che tutti i Tribunali, come altresì il Collaterale esattamente osservar dovessero tutti i *Capitoli*, *Grazie*, *Privilegj*, ed immunità concedute da' Re Aragonesi, e specialmente dal Re Cattolico, che confirmati furono da esso Imperadore; e colui, che vi controvenisse, di qualunque dignità ei fosse, dovesse rimaner privato del suo uffizio, ed inabile ad averne altro sua vita durante. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maie. quod observentur Capitula Regis Catholici legitimè & debitè, & quod transgressores puniantur poenis in dictis Capitulis contentis.*

174. Per l'ampliazione dell'assenso del Capitolo.

VII. Si dimandò l'ampliazione, *& quatenus opus* la nuova concessione in beneficio delle donne Napoletane, ed abitanti in Napoli, perche s' intendesse prestato in lor beneficio l'assenso sopra qualunque corpo feudale, anche titolato, obbligato, o da obbligarsi per lo conseguimento, costituzione, ed assicurazione degli antefati, e loro usofrutti, a tenor delle cautele fatte, o da farsi in simiglianti casi. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maie.* (a).

175. Per l'estinzion dell'ufizio di Revisor de' conti, e Conservator del patrimonio.

VIII. Si dimandò, che estinguer si dovesse l'uffizio di Revisor de' conti, e di General Conservatore del Pa-

(a) Questa grazia si contiene anche nel Cap. XIV. del donativo fatto nel 1536.

Patrimonio, come estinto fu in persona del Conte di Cariati in tempo del Re Cattolico, giacche il Tribunal della Camera indossar dovea un tal carico, ove il tutto dovea rimettersi; tanto più che eravi presente il Vicerè. Si risponde. *Suæ Cæs. & Cath. Maje. brevi hoc providebunt, ut conveniet, & Regni beneficio.*

IX. Si dimandò, che riveder non si dovessero in tutto, o in parte le ottenute declaratorie dal Tribunal della Camera, che fatte eransi in favor degli Amministratori degli uffizj pecuniarj; tanto più se morti fossero coloro, che le aveano ottenute: Si risponde. *Placet Reg. Maje. nisi in casu, quo inveniretur error calculi, aut manifesta fraus in dictis computis.*

176. *Per non rivedersi le passate declaratorie.*

X. Pretendevasi dal Regio Fisco in forza di un *Capitolo* del Re Roberto, che accadendo alcun danno, o delitto clandestino, fossero tenuti i Baroni alla metà del danno, e della pena, con farsene la verificazione con un solo testimonio. Questo *Capitolo* poi, dicevasi da' Baroni, che neppure era stato impresso, per non istimarsi giusto, che essi gravati da tanti pesi, anche a questo soggiacessero, per cui i feudi di molto sarebbon diminuiti di prezzo con non picciol danno della Regia Corte. Laonde fu dimandato, che dovesse dichiararsi, che da allora in avanti niun Barone fosse tenuto ad alcuna pena, o emenda per tai delitti clandestini, o alla custodia de' territorj delle loro Terre, nulla ostante il detto preteso *Capitolo*, o altra qualsivoglia ragione, con intendersi quello derogato; e tutto ciò, che ostasse per effetto del medesimo. Si risponde. *Placet, quod observetur id, quod hactenus observatum est, & de cæteris Prorex auditis Partibus de plano declaret, quod justitiæ conveniet, & æquitati.*

177. *Che i Baroni non fossero tenuti per gli delitti clandestini.*

XI. Si dimandò ordinarsi al Vicerè allora presente

e a'

178. *Per non torturarsi i rei col solo processo informativo.*

e a'suoi Successori di non conceder dispensa, che potesse alcuno Cittadino Napoletano inquisito torturarsi *ex processu informativo*, ma dovesse ammettersi alle difese, poiche le più volte esser potea sinistramente informato dalla relazione de' Ministri, onde in tai casi dovesse procedersi precedente consulta, e voto *in scriptis* de' Reggenti la Cancellaria, o della maggior parte di essi. Si risponde. *Placet Regiis Majestatibus, quod non fiat, nisi cum consilio, & voto, de quo constat saltem unius ex Regentibus.*

179. *Che i Baroni prender non potessero cognizione de' delitti clandestini.*

XII. Che i Baroni feudatarj, i quali aveano la giurisdizione criminale, mero e misto impero colle quattro lettere arbitrarie nelle loro Terre, potessero prender cognizione di tai delitti clandestini, con procedere, e terminargli per mezzo della giustizia. Si risponde. *Prorex de plano audiat, & justitiam faciat.*

180. *Che i Napoletani esser dovessero Capitani delle galee.*

XIII. Si ripete la supplica, che per le Galee di Napoli dovessero i Napoletani destinarsi per Capitani. Si risponde. *Sua Maje. habebit in hoc respectum & memoriam servitiorum, & fidelitatis Neap. ita ut cognoscant optimum animum, quem erga ipsos gerit; & quando continget instrui aliquas triremes in prædictam Civitatem, tunc nominabit Capitaneos ex ipsismet, ut supplicatur.*

181. *Per confermarsi il possesso de' Feudi alle Chiese, e Baroni.*

XIV. Si dimandò, che avendo il Re Cattolico nel 1505. mentre era in Segovia col VII. *Capitolo* confermato il possesso de' feudi alle Chiese, Baroni, e Gentiluomini Napoletani *inclusivè* fin dal tempo del Re Federico, comechè questa *grazia* da esso Imperadore erasi confermata col Capitolo XXVIII. del Parlamento del 1536. poiche tanto in proprio nome, che come erede di Ferdinando il Cattolico era obbligato di osservarla, senza alimentarsi le liti, che promoveansi da' Vassalli, che pretendeano il demanio per causa di privilegj, che vantavano

vano di avere, perciò ordinar doveasi, che le concessioni, le quali tenevansi, come sopra, dovessero osservarsi *ad unquem*, non ostante qualunque preteso demanio con estinguersi ogni piato, che vi fosse sopra tal punto. Si risponde: *Quod fiat justitia, quum hoc tangat præjudicium Partium*.

182. *Per non dispensarsi alla* Prammatica *nelle cause tra' Baroni, e Vassalli*.

XV. Si dimandò, che nelle cause pendenti tra' Baroni, e Vassalli, ove avesse luogo la *Prammatica in secundo capite*, ovvero si producessero privilegj del Re Cattolico, o di esso Imperadore con clausole abdicanti la giurisdizione, non dovesse dispensarsi alla *Prammatica*, nè alle cennate cause. Si risponde. *Placet Cæsar. & Cath. Maje. abdicare, & tollere ab omnibus suis Officialibus facultatem dispensandi cum dicta Pragmatica, & promittunt ipsos non dispensaturos, nisi ex gravissima & urgenti causa, & præcedente integra, & debita informatione, prout convenit*.

183. *Per darsi al Vicerè la libertà di accordar gli assensi*.

XVI. Si dimandò darsi il permesso a' Vicerè di accordare gli assensi liberamente per l'obbligo de' beni feudali ne' casi vietati dalla *Prammatica*, nulla ostante la medesima, e gli altri ordini dati da esso Imperadore. Si risponde. *Servetur quod hactenus fuit optimè ordinatum, & observari consuetum, quodque non immeritò ipsi Regno satisfacere deberet, nam concessio supplicatorum in hoc capitulo esset mera derogatio præeminentiarum, & auctoritatis suarum Maje. quæ in his omnibus, quæ se obtulerint, habebunt, ut par est, respectum ad satisfactionem & beneficium ipsius Regni*.

184. *Per immettersi negli erbaggi di Foggia le solite pecore*.

XVII. Si dimandò, che negli erbaggi, che tengono i particolari presso la Dogana di Foggia, non dovesse immettersi maggior numero di pecore di quelle era solito in tempo di Ferdinando I. dovendosi così distribuire con togliersi ogni introdotto abuso. Si risponde.

Suæ

Suae Maje. mandant, quod de his habeatur informatio, qua visa providebit, ut videbitur expedire.

185. *Per ispiegarsi l' alloggio de' Soldati.*

XVIII. Essendosi con altro *Capitolo* accordato, che franche fossero di alloggio di Soldati quelle Terre, che i Baroni si avean riservate, ma colla condizione *excepto per transitum*: poi si dimandò, che questa dovesse intendersi e dichiararsi per una sola notte, e con portare i Soldati l' ordine del Vicerè, e con dover andare per cammino diritto. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maj. excepto per transitum: quod intelligi debeat per unicum diem, ac noctem, & cum ordinatione aut mandato Proregis, qui pro tempore fuerit, aut Officialium ad id deputandorum.*

186. *Per permettersi al Razionale di rinunciare al suo uffizio.*

XIX. Si dimandò, che il Mastro Razionale con permesso del Vicerè potesse rinunciare al suo uffizio nulla ostante, che vi fosse *Capitolo*, con cui si determina non potersene creare, o deputare altro per morte fino al numero di XXIV. Si risponde. *Placet quo ad officia, de quibus Prorex juxta facultatem sibi concessam providere potest.*

187. *Che le cause si terminano ne' Tribunali di Napoli, e che sia oriundo il Reggente della Vicaria.*

XX. Si dimandò, che tutte le cause di qualunque natura si fossero, tanto promosse, che da promuoversi, sieno in prima, o in seconda istanza, ed in grado di qualunque rimedio, dovessero terminarsi *usque ad executionem inclusivè* ne' Tribunali di Napoli, senza potersi commettere ad altri Ministri; e che il Reggente della Vicaria esser dovesse oriundo regnicolo. Si risponde. *Placet, quod serventur Capitula super his expedita tam per Cath. Regem, quam per suas Caesar. & Cath. Majestates.*

188. *Per il governo delle imposizioni da tenersi dalla Città senza ingerenza del Re o del Vicerè.*

XXI. Fu questo un *Capitolo*, che merita qualche riflessione, poiche si dimandò, che il Vicerè, o altri Uffiziali deputandi turbar non dovessero, o molestar la Città sopra l' imposizione, e l' esazion delle gabelle imposte

poste o da imponersi con licenza ottenuta prima da esso Imperadore, o dal Vicerè, come in tutte l'altre cose della Città, con doversi quelle governare, e riscuotersi solamente da essa, e dagli Uffiziali, che avrebbe deputati, per qualunque causa si fossero quelle imposte; senza prendersi alcuna ingerenza il Re, o il Vicerè intorno alla loro destinazione, che solamente dalla Città far si dovesse, con poter mutare, e creare tanto i presenti, come i futuri. Si risponde. *Placet Caes. & Cath. Maje. quod jura, & gabellae Civitatis exigantur per Deputatos, & expendantur in usum, & ad quae fuerunt, & erunt destinatae.*

Questa grazia và a riflettere il governo degli arrendamenti, che poi, come vedrassi nel progresso di questa Istoria, ha ricevuto una differente polizia in diversi tempi.

189. *Per intendersi gli assensi spediti anche se non espresso.*

XXII. Si dimandò, che vendendosi i feudi, a' quali attaccate fossero tutte le giurisdizioni, e privilegj ad essi appartenenti, e che godeva il possessore, sebbene ne' contratti, che stipulavansi, e negli assensi, che su di essi si ottenevano, quelle, o quelli espressamente mentovati non fossero, ciò nulla ostante dovesse intendersi interposto su di tutto, ancorche si dicesse in essi essersi accordati, *quoad expressa tantùm*. Si risponde. *Suae Maje. mandant observari, quod hactenus fuit solitum, & consuetum.*

190. *Per l'escomputo da farsi ad Emilio di Gennaro.*

XXIII. Avendo la Regia Corte venduto ad Emilio di Gennaro Cavaliere Napoletano l'uffizio di Commissario della Provincia di Principato Ultra per ducati 5000. con prometterfegli la ratifica dall' Imperadore fra otto mesi, questa poi non era venuta, con esser passati molti anni: Oltre ciò la stessa Regia Corte pretendeva esser creditrice dell'Emilio per causa della tenuta amministrazione dello stesso uffizio, perciò erasi decretato. *Placet*

Cæsar. & Cath. Maje. intuitu, & contemplatione supplicationis prædictæ Civitatis, quod Regia Curia accipiat præfatum officium in locum satisfactionis sibi debitorum pro pretio justo, & conveniente. All' incontro era avvenuto, che prima di giugnere la spedizione di questo *Capitolo*, la Regia Corte avea venduto lo stesso uffizio per docati 3800., perciò si dimandò, che la rimanente somma, che mancava fino alli docati 5000. si fosse abbonata al cennato Emilio, che avrebbe dovuto soddisfare alla stessa Regia Corte. Si risponde. *Jam fuit excomputata summa pretii, quod Regia Curia habuit ex venditione dicti officii.*

191. *Per gli escomputi da farsi alle Città, e Terre del Regno.*

XXIV. Si dimandò, che gli escomputi fatti alle Città, e Terre del Regno per gli fuochi disgravati, e quello, che le medesime avean pagato all' Infanteria, che passata se n'era nella Lombardia, si fosse bonificato sopra i pagamenti ordinarj, che faceansi alla Regia Corte terzo per terzo, secondo la rata, non ostante qualunque ordine fatto, o da farsi a' Percettori: e riguardo a quelle Terre, che non soggiacevano a' pesi ordinarj, dovea ordinarsi a' Percettori di soddisfarle con quello, che dalle altre avrebbono ricevuto. Si risponde. *Suæ Maj. mandant Proregi, ut hæc videat, & provideat, quod conveniet pro satisfactione Populorum.*

192. *Per isgravarsi gli abitanti del Contado dell'Aquila dal peso imposto per la fabbrica del Castello.*

XXV. Lagnaronsi gli abitanti delle Castelle, e del Contado dell' Aquila di non poter soffrire il peso di contribuire grana sette per fuoco per la fabbrica del Castello di quella Città; tanto più, che nel farsene l' esazione soggiacevano a varie rappresaglie ed interessi, talche pagavano più di quattordici carlini l'anno per fuoco, oltre gli altri pesi ordinarj, ed estraordinarj, il perche molti fuggivansene fuora del Regno, onde dimandarono di essere sgravati da tal peso. Si risponde. *Quum*

non

non sit in præsenti alia forma absolvendæ hujus arcis, quæ tantum expedit beneficio illius Provinciæ ac totius Regni, Suæ Majest. nunc non possunt in hoc quicquam immutare, aut statuere, quousque absolvatur. Questo *Capitolo* argomento darebbe per sostenere, che non ostante la pretesa dismembrazione delle Terre di quel Contado fatta dal Principe di Oranges, come se ne ragionò nel §.105. dell' antecedente *Libro*, ne restasse sempre unita la giurisdizione, cosiche continuarono a fare un solo corpo colla Città dell' Aquila, altrimenti non conveniva, che interessate si fossero alla fabbrica del di lei Castello.

193. *Pe la norma da darsi a' Subalterni de' Tribunali.*

XXVI. Si dimandò, che tutti quei Commissarj, o Subalterni de' Tribunali, che andar dovessero per lo Regno prendendo informazioni, o per disimpegno di altra incombenza, prima di partire, dovessero solennemente giurare di eseguirla con ogni puntualità, dando anche idonea plegiaria per l'esercizio del loro uffizio, acciò ritornando, dovessero dar conto della tenuta condotta; e ritrovandosi colpevoli, rifar dovessero tutti i danni, e 'l cagionato interesse. Si risponde. *Placet, salvo si dicti Commissarii essent Consiliarii vel Præsidentes, aut Judices dictorum Tribunalium, a quibus deputabuntur, quum jam alias ratione officiorum competat illis ut plurimum cognitio dictarum caufarum, & fides, & legalitas eorum sit approbata.*

194. *Per eseguirsi le grazie intorno l' estorsioni de' Commissarj.*

XXVII. Si dimandò, che con effetto si fossero eseguite diverse concedute *Grazie*, le quali fino allora non avean ricevuto la bramata esecuzione, e queste si furono: Che i Commissarj, che giravano per lo Regno anche per commessione pecuniaria, sotto la pena di cento oncie, nulla prender potessero, *etiam a sponte offerentibus*, con provvedersi, come conveniva all' estorsioni, concussioni, subornazioni, rapine, violenze, ed altri in-

 giu-

giusti pagamenti, che volevan riscuotere: Che si pagassero gli erbaggi della Dogana di Foggia: Che si pagassero i Continui, e finalmente, che alle Università del Regno si soddisfacessero i sali fino allora non consegnati. Si risponde. *Suæ Majest. mandabunt, quod hæc omnia integrè exequantur.*

195. *Per non pregiudicarsi i ricevuti* Capitoli.

XXVIII. Si dimandò finalmente, che questa Supplica, che davasi, come le decretazioni da farsi su di essa pregiudicar non dovessero *directè* e *indirectè* gli ottenuti *Capitoli*, *Grazie*, e *Privilegj* di Napoli, e del Regno, ma aveansi da intendere senza lor pregiudizio, anzi in loro aumento, sempre che in contrario non ne fosse stato supplicato esso Imperadore, o il suo Vicerè. Si risponde: *Placet suis Cæs. & Cath. Majest.*

196. *Per ordine del Vicerè si formò la nota delle Terre riservate.*

Spedito il Privilegio su queste *Grazie* nell' ultimo giorno di Febbrajo del 1540., altra supplica fu data; acciò per esecuzion della decretazione contenuta nel XVIII. *Capitolo* intorno alle Terre riservate per essere esenti dall'alloggio de' Soldati, dovessero quelle spiegarsi, onde per ordine di D. Pietro di Toledo se ne fè formare la nota dallo Scrivano di ragione, e stimo darne la notizia per toglier a taluno l' incomodo di andarla a rintracciare nel *Volume* delle *Grazie* (a), ove son registrate colla data dell' ultimo del mese di Novembre dello stesso anno 1540.

197. *Per la Provincia di Terra di lavoro.*

Per la Provincia di Terra di Lavoro notate furon le seguenti. Arienzo, Alvignano, Acerra, Alife, Alvito, Amoruso, Bagnulo, Cajazza, Geno, Cizano, Caserta, Caivano, Caspoli, Conca, Calano, Ciorlano, Durazano, Frasso, Fondi, Faicchio, Gioja, Lauro, Madaloni, Montaquila, Mugnano, Montenero, Mignano, Ma-

(a) *Pag.* 132.

Marigliano, Ottajano, Palma, Pietra di Vairano, Quatrella, Rocca romana, Rocca rainola, Rocca secca, Rocca di Mondragone, Rajano, Rocca Guglielma, Sessa, e suoi Casali, Somma e suoi Casali, S. Felice, S. Martino di Sorrepaco, Striano, Sesto, Sorrepaca, Sasso, Sora, Toro, Trentola, e Joriano, Torre di Francolise, Venafro, Valle di Caserta, Vivalco, e Vico.

198. Per la Provincia di Contado di Molise.

Per la Provincia di Contado di Molise furon le seguenti: Acquaviva, Carpinone, Castelluccio, Prope, Agnone, Casacalenda, Campobasso, Cantalupo, Castelpetrosa, Cornachise, Castello, Camilli, Caraville, Castelluccio de acquortata, Castropignano, Fornello, Gambatesa, Loratino, Cucito, Lespinete, Monterodone, Montesalcone, Montorio, Miranda, Montazoli, Mirabella, Morcone, Pescolanciano, Providente, Petrella, Ripa di Limosano, Sessano, S. Angiolo in Grottola, Sopino, Trivento, Vinchiaturo, Macchiagodana, e S. Barbato.

199. Per la Provincia di Principato ultra.

Per la Provincia di Principato ultra furon le seguenti: Atripalda, Avellino, Apice, Airola, Altavilla, Bisacce, Buonalbergo, Casalduno, Chianca, Chianchetella; Ceppaluno, Campolattaro, Carife, Casadalbore, Consa, Calitri, Calvi, Castello delli franchi, Castelfranco, Forino, Grottaminarda, Gesualdo, Guardia Lombarda, Ginestra di Montefuscolo, Lacedogna, Montefarchio, Monte Calvi, Montefredano, Mirabella, Montefalsone, Monteverde, Monteforte, Montemiletto, Montella, Monteaperto, Mercogliano, Nusco, Padula, Pia, Pietrapulcina, Porcarino, Petrulo, Prata, Panderano, Parolise, Pietra delli fusi, Rocca basciarana, Sommonte, S. Maria Inglisone, S. Marco delli Cavoti, S. Jorio di Montefuscolo, S. Pietro indilicato, S. Martino, Serino, Sorbo, S. Agata, Savignano, S. Angiolo Lombar-

bardo, S. Maria ad tuo, o S. Agneſſa, Spidaletto, S. Martino, Terra nova, Cacciano, e Jentacetuſo, Terracuſo, Torella, Villamaina, Vallata, Voltorara, e Zancoli.

200.
Per la Provincia di Apruzzo citra.

Per la Provincia di Apruzzo citra furon le ſeguenti: Ateſſa, Altino, Averſa de Valve, Agnone, Buchianico, Bombo, Bolignano, Caſoli, Colle delle macine, Canoſa, Carpeneto, Celenza, Caſale in contrata, Friſa, Grandinaria, Frattura, Fara, Santi Martini, Francavillo, Forli fara filiorum petri, Gipſi de paleno, Jugliano, Letto de Monapello, Monopello, Paglietta, Petranſiere, Pacentro, Popoli, Pettorano, Pietrabbondante, Pietraferrazzana, Penna di homo, Quatri, Rajano, Rapino, Ripa de Chieti, Rojo, Rocca Sc..lengina, Rocca di S. Giovanni, Solmona, S. Valentino, Santo Buono, Torricella, Toccovarrea, Villamaina, e Vaſto aimone.

201.
Per la Provincia di Apruzzo ultra.

Per la Provincia di Apruzzo ultra furon le ſeguenti: Amatrice, Aſſergi, Ariſche, Aziano, Apignano, Bariſciano, Bagnio, Borbona, Biſente, Baſciano, Civita di Penne, Campli, Camardo, Collepietro, Cagniano, Civita acqua colonnella, Fagniano, Fontecchia, Foſſa, Forcela, Farinola, Guriano, Introdoco, La poſta, Lucolo, Moligna, Micigliano, Montebello, Montegaluro, Montorio, Novelli, Ocraonna, Paganica, Peſco, Majore, Pojo de Piacenza, Prato, Pezzoli, Pojo, S. Maria, Petruro, Pianello, Umbrichio, Rocca de mezzo, Rocca da cambio, Roſciano, Spoltore, Scotrano, Santo Cicandro, Santo Demetrio, Saſſo, Tuſſi, Tuſcillo, Tione, Torna in parte, Toſſeccia, Torano, Villa de S. Angiolo, Veſtio, Villa, Caſtellana, Celano, Cucullo, Gagliano, Collefecato con ſanta croce, Torre de taglie Sambuco, Maneti, Avezano, Roſciolo, e Tagliacozzo.

Per

Per la Provincia di Capitanata furon le ſeguenti: Aſcoli, Alarino, Biccura, Bovino, Caſtellopagano, Cagniano, Cirignola, Cercello, Celle, Delicito, Guidone, Ienice, Iſchitella, Leſina, Machia, Magliano, Panni, Petra de Monte, Corvino, Roede, Pignano, Santo Manco della Catula, Serra capriola, Santo Cicandro, Termole, Toſara, Torrema, Iure, Voltorara, Vico, Urſara, e Venifro.

202. *Per la Provincia di Capitanata.*

Per la Provincia di Bari furon le ſeguenti. Bari, Converſano, Carbonara, Cellio, Cannito, Cellamare, Ciſternino, Gravina, Gioja, Loſito, Mola, Minervino, Montenerone, Noja, Quarate, Rubo, Rure, Terlizzo, Turino, Tergiano, e Valenzano.

203. *Per la Provincia di Bari.*

Per la Provincia di Orranto furon le ſeguenti. Arneſano, Aleſſano, Andro Barbarano, Burgagni, e Paloſi, Barugnio, Bugiardo, Cavallino, Campli, Cupertino, Caſarano, Caravigno, Ciglie del guado, Caſtellaneta, Cellino, Carpignano, Craparica, Lecce, Caſamaſella, Ciullino, Corigliano, Curſe hominum, Cannole, Caſtignano, Cutrofiano, Curſano, Cugnano, Caſtiglione, Cerſignano, Caroſino, Diſco, Francavilla, Fragagnano, Balignano, Geroſa, Iugliano, Lizzano, Lizzanello, Leporano, Meſagna, Malino, Maſſafra, Monterone, Mottola, Martano, e Calinera, Montignano, Muro dela Eccleſia, Maglienardo, Noja, Oggiano de Monteſuſcolo, Parabita, Pulſano, Piſignano, Paleſano, Palmerice, Radi, Rufiano, Roca, Seclì, Salve, Santoceſareo, Santovito, Selicano, alias Serrano, S. Maria Novi, Sanarica, Sugliano, Soleto, Sicignano, S.Caſſiano, Specchia de' Monorbino, Saviano, Torchiarolo, e Vetrana.

104. *Per la Provincia di Otranto.*

Nella Provincia di Calabria Citra furono le ſeguenti: Amendola, Alvidona, Ajeta, Ajello, Biſignano, Bollita

205. *Per la Provincia di Calabria citra.*

lita, Bonifato, Bellomonte, Bervicaro, Chierchiara, Castiglione maritimo, Cetraro, Corigliano, Cariati, Strongoli, Colopezali, Corporati, Ciorella, Caſſano, Fiume friddo, Luzzi, Martorano, Montalto, Melſa, Mattofellone, Maida, Paola, Petrapaola, Petramala, Roſito, Regina, Roſſano, Renna, Roſe, S. Lucito, S. Ginito, S.Donato, Saracena, Tortora, Urſomarſo, e Foſcaldo.

206. Per la Provincia di Calabria ultra.

Nella Provincia di Calabria Ultra ſono le ſeguenti: Arena, Amorone, Burrello, Bagnara, Badulato, Coſolito, Condeſanna, Calimera, Caſtellovetere, Caſtelle, Cinqueſrunne, Fiumara de Muro, Lacunia, Monteleone, Melicucca, Melito, Motte de S. Giovanni, Montebello, Meſuraca, Monteſtarace, Motta de Filocaſtro, Marcellinaro, Nicaſtro, Nicotera, Oppido, Pintidaptilo Placanica, Pezzo, Rocca de Ancitula, S. Epriana, Seſtenzano, Sinopoli, S. Eufemia, Suriano, S. Laurenzo, Squillace, S. Severina, Simpari, S. Florio, Sella, Terranova, Torre dell' Iſola, e Vallelonga.

207. Rapportanſi i nomi come ſono notati.

Avvertir però conviene, che ſebbene i nomi delle dette Terre oggidì con più polita lingua ſian nominate; ho ſtimato però di traſcriverle tali quali leggonſi nel cennato ordine, poiche così anche ſi troveranno notate negl' iſtrumenti delle vendite de' feudi circa quel tempo del 1540. ne'quali conveniva ſpiegarſi, ſe Terra riſervata era quella, che vendevaſi, poiche riputavaſi come privilegio una tal franchigia.

208. Si elegge Ambaſciadore per chiedere nuove grazie all' Imperadore.

In queſto medeſimo anno 1540., e propriamente a' 5. del Meſe di Marzo adunatiſi in S. Lorenzo i Deputati de' Sedili determinarono di eleggere per Ambaſciatore della noſtra Città Fra Gio: Battiſta Caraffa Priore di S. Giovanni di Napoli, per inviarlo all' Imperadore a chiedere alcune *grazie*, che crederono neceſſarie, onde a' 7. dello ſteſſo meſe ne parteciparono l' elezione al det-

to

to Caraffa con loro lettera (*a*). Indi si fe altra lettera credenziale segnata nell'ultimo dello stesso Aprile diretta all'Augusto Carlo, che condurre gli dovea insieme con i *Capitoli* delle *grazie*, che impetrar doveansi (*b*). Di fatto si portò egli in Brusselles, ove espose la sua imbasciata, presentando i *Capitoli*, i quali spediti furono colle dovute decretazioni colla data de' 29. del seguente Ottobre in quella istessa Città, come si rileva dalla risposta data dall' Imperadore, che diretta fu agli Eletti della nostra Città (*c*).

Le *grazie*, che cercarono furon le seguenti.

209. *Che il Reggente della Vicaria esercitasse la sua carica per tre anni, e per due i Giudici.*

I. Si disse, che per effetto di molti antecedenti *Capitoli*, e *grazie* accordate da' Re Aragonesi, dal Re Cattolico, e poi confermate dallo stesso Imperadore intorno al doversi ogni anno mutare il Reggente, ed i Giudici della Vicaria, con dover dare nella fine di esso il sindicato, si dimandava, che il Reggente continuar dovesse la sua carica per anni tre, ed i Giudici per due, con farsi osservare tutti li *Capitoli*, che su di ciò avea la nostra Città, ed eseguirsi il solito, osservandosi il passato uso. Si risponde: *Cæs. & Cath. Majest. cum Regnum suum citerioris Siciliæ, ejusque incolas optima justitiæ administratione, rectoque ordine moderari, & gubernari vellet, prædicta providenda duxit, & non ut iis ipsius Regni Capitula frangerentur; sed quia de ipsa provisione conquestum est, vult, & jubet, Capitula dicti Regni observari, quantum ad Regentem Magnæ Curiæ Vicariæ attinet, non obstante, quod de eo statutum fuerat; quod verò spectat ad Judices dictæ Magnæ Curiæ Vicariæ, visis re-*

Kk *latio-*

(a) *Pag.* 133.
(b) *Ib.*
(c) *Pag.* 133. *a t.*

latione, & supplicatione, ex parte dicti Regni, habitaque in his quam decet consideratione, & ut rectæ administrationi justitiæ debitè prospiciatur infra terminum quatuor mensium proximè sequentium absolvet, & declarabit, ut ita dictum Regnum sibi satisfactum esse censeat.

210. *Che si confermassero i* Capitoli *intorno all' esame delle cause del Regno.*

II. Avendo l' Imperadore ordinato, che formar si dovessero processi contro alcuni Ministri sì di giustizia, come addetti per materia pecuniaria, per indi inviarsi alla Imperial Corte, per potersi esaminare, ebbe perciò ricorso la Città, esponendo, che per effetto di più *grazie* concedute dagli Antecessori Regnanti, e confermate dallo stesso Cesare, qualunque causa di qualsivoglia rilievo, ancorche si trattasse dell' interesse del Regio Fisco, o di delitto di lesa Maestà in primo Capo, esaminar si dovea nel Regno da' suoi Giudici competenti, senza poterla tirar fuora, quando anche il Sovrano avvocar ne dovesse a se la cognizione per qualunque si fosse motivo; perciò si dimandò, che tai *Capitoli* sopra questo punto esattamente si osservassero, per doversi quì il tutto determinare. Si risponde. *Cæs. Majes. vult, & jubet Capitula dicti Regni observari, & eorum observationem non negliget.*

211. *Che dar dovesse le difese ad alcuni condannati* ex processu informativo.

III. Essendo stati privati de' loro impieghi alcuni Regj Uffiziali *ex processu informativo*, senzache ricevuto avessero copia dell' informazione presa, e la nota degli esaminati testimonj, perciò supplicato fu l' Imperadore per degnarsi di ordinare, che innanzi di venirsi a profferir la sentenza di privazione, o di sospensione, dar si dovesse a' Rei la copia dell' informazione, concedendo loro la dovuta difesa, per non darsi luogo a loro nemici di attaccargli di alcun delitto, che vero non fosse, facendo uso di testimonj, e pruove non legittime: e laddove già privati, e sospesi fossero stati, dovessero essere abi-

abilitati a produrre le loro ragioni, per dimoſtrar la loro innocenza, la quale reſa patente, reſtituir ſi doveſſero, e reintegrarſi nella lor fama, ed onore, commettendo la cognizion di ſimiglianti cauſe, cui meglio tornaſſe in grado, ſenza che fuori del Regno ſi eſaminaſſero in forza delle ottenute grazie. Si riſponde. *Caeſ., & Cath. Maieſ. vult Capitula dicti Regni, ut dictum eſt, obſervari, ſed in ea non debent comprehendere ſuos Officiales, quinimo ipſos a dictis Capitulis ſemotos eſſe æquum eſt, cum in ipſorum cauſis non requirantur termini, & modi procedendi, qui in aliis cauſis inter Partes vertentibus requiruntur, & in rebus ad prædictos ſuos Officiales pertinentibus: quo attinet ad Officia, & eorum adminiſtrationem, potuit, & debuit Cæſarea Majeſtas cum ea, quæ ſibi viſa eſt informatione, providere id, quod rectè adminiſtrationi juſtitiæ, bonoque regimine Regni, melius convenire intellexit, & cum ſatius ſit rectæ adminiſtrationi Officiorum ipſo quam ipſorum Officialium dignitati proſpicere, maximè quando illa, ut decent, non adminiſtraverunt. Et id, quod jam proviſum fuit, præcedente ſufficienti informatione factum eſt, & ut cæteri hoc exemplo ſint deinceps in Officiis rectè adminiſtrandis cautiores. In eo autem, quod ad futura ſpectat, Cæſarea Majeſtas habebit rationem eorum, quæ per dictum Regnum eidem ſupplicatur, itaut ipſi Regno in omnia, quæ juſta, & honeſta fuerint, ſatisfactum ſit.*

212. *Che il Vicerè col Collaterale poteſſe commutar le pene.*

IV. Erasi promulgata *Prammatica*, che ordinava non poterſi mutar la pena, ma eſattamente eſeguirſi in tutti quei delitti, che puniti foſſero colla morte naturale, o coll'inciſion de' membri, men che quando il Vicerè col ſuo Collateral Conſiglio ſtimaſſe doverla commutare per giuſtiſſime cauſe, nel qual caſo praticar quella ſi doveſſe per mezzo della Galea in vita, ſenza poter-

tersene liberare in verun tempo. Si chiede adunque la *grazia* di rivocarsi una tal *Prammatica*, e concedersi facoltà a i Vicerè di poter commutare, e componere le anziddette pene, avendo riguardo alla qualità del delitto, e de' delinquenti, siccome per addietro erasi praticato, ed eseguito da tutti i Vicerè coll' assistenza del loro Collateral Consiglio. Si risponde. *Cæs. Majes. & si pro meliori administratione justitiæ, & delictorum punitione Pragmaticam prædictam sancivit, vult tamen ad contemplationem, & satisfactionem Regni, ex ea illud omnino aboleri, & abrogari, quod de permutatione pœnarum, & delinquentium ad triremes disponit, ac si decretum sancitum non esset; reliquum vero remaneat in suo robore, & vigore, & jubet Proregi, ut hac declaratione præfatam Pragmaticam observet, & in commutatione pœnarum procedat juxta qualitatem delictorum, & personarum, cum mens suæ Majestatis sit habita ratione ejus, quod justitiæ, & publico Regni bono convenit, uti semper clementia cum probis subditis dicti Regni.*

213. *Che non si eseguisse nuova imposizione senza Parlamento, ed abolirsi quella dell' aceto e sale.*

V. Per occasion delle passate guerre, e sofferte carestie essendosi in gran povertà nel Regno, onde supplir non si potevano i pagamenti ordinarj, ed estraordinarj, a quali soggiacevasi; perciò tra gli altri fu quello gravato di una imposizione, che dicevasi per lo sale, ed aceto per gli soldati. Questa nuova gravezza, oltre di esser sommamente molesta, infrangeva anche il *Capitolo* della *grazia* conceduta dall' Augusto Carlo, quando fu in Napoli, con cui erasi detto, che per lo spazio di cinque anni alcun pagamento imponer non si dovesse; quindi supplicato fu l' Imperadore, perche ordinasse di non farsi altra imposizione, se prima non si fosse convocato dal Vicerè general Parlamento in S. Lorenzo, ed altrimenti facendosi non dovesse eseguirsi. Dippiù, che il paga-

pagamento del sale, ed aceto restasse abolito, e quello, che erasi contribuito dalle Università, dovesse defalcarsi in lor beneficio dagli ordinarj pagamenti, che facevano alla Regia Corte. Si risponde. *Exolutio necessitatibus Curiæ, & ut majora incommoda eviterentur imposita fuit, veruntamen ne quid in futurum fiat, quo justa conquerendi causa Regno detur, curabitur, & id, quod jam exactum est, jubet Cæsarea Majestas ex ordinariis solutionibus quam primum fieri possit, deducere, & sine mora.*

VI. In seguela della conceduta *grazia* per la estrazion de' grani dalla Sicilia erasi già scritto dall' Imperadore, ed ordinato al Vicerè di quel Regno per eseguirla, come già erasi praticato; quindi si dimandò, che tal *Capitolo* continuar dovesse nella sua osservanza, nulla ostante qualunque causa, e che ne' passati anni non se ne fosse fatto uso, con doversi intender cominciato da quel giorno, in cui principiava a godersi della ricevuta concessione. Si risponde. *Cæs. Maj. jubet scribi literas, & provisiones, quæ necessariæ erunt ad effectum ejus, quod concessum fuit omni cum favore.*

214. *Per confermarsi la grazia dell'estrazion de' grani della Sicilia.*

VII. Praticavasi allora un detestevole abuso nel nostro Regno, qual si era di provvedersi i Priorati, Baliati, e Commende della Religion di Malta in favor de' Cavalieri Italiani, e non del Regno, quandoche nelle Provincie della Spagna, e della Francia quella Religione ne provvedeva soltanto i Nazionali di tai benefizj, onde supplicato fu il Sovrano d' interponersi col Gran Maestro, perche conferir gli dovesse a' Cav lieri Regnicoli suoi Vassalli, come praticavasi negli alrti suoi Regni di Castiglia, Aragona, e Catalogna, poiche in tal guisa i benefizj sarebbero stati meglio governati, ed ampliati, e tornava ciò in favor de' suoi Vassalli. Si rispon-

215. *Che le Commende, Priorati, e Baliati di Malta si provvedessero a' Regnicoli.*

risponde. *Caes. Majes. scribet ad Rev. Magistrum S. Johannis Hyerosolimitani, & ejus Conventum, & ad hoc omnem favorem impartietur, ut supplicata ad effectum deducantur.*

216. *L'Imperadore inculca l'esecuzion delle grazie.*

Queste adunque furon le *grazie*, e le accordate decretazioni, che portan la data della Città di Gand del 1. Novembre del 1540., ed è da notarsi, che l'Imperadore nella fine di esse ne inculca l'osservanza al suo Primogenito Filippo, che chiama legittimo, ed immediato Successore, poiche, come detto fu nel precedente *Libro* (a) a'11. del precedente Ottobre, investito già avealo del Ducato di Milano, e con sommo impegno l'esecuzione ne desidera dal suo Vicerè, e da tutti i Ministri; e poi si videro esecutoriate dal Toledo nell'ultimo di Marzo del 1542.

217. *Si ordina dal Vicerè convocarsi il Parlamento per altro donativo.*

In questo tempo l'Imperadore per vendicarsi del Turco, che una rotta avea dato sotto Buda al suo esercito comandato da Ferdinando suo fratello, si determinò per l'impresa d'Algieri, che sede era del fiero Barbarossa. Allestì pertanto una poderosa flotta, ma questa aver non potea prospero evento, se opportuno soccorso non avea. Tosto dato fù il comando al Toledo, perche tastasse il polso al nostro misero Regno, che dovea salassarsi con altro donativo. Di fatto fu questo con somma efficacia insinuato dal Vicerè, che ordinò convocarsi il general Parlamento, in cui fè conoscere, in quale urgenza si era per abbattere la forza Ottomana, e qual danno avesse sofferto il Sovrano con aver dato la franchigia delle tratte per l'estrazion de' grani dalla Sicilia, che importava da duc. venticinque a carro (b).

Quan-

(a) §. 178. *Pag.* 135.
(b) *Pag.* 136. *a t.*

218.
Si risolve il donativo, e di chiederſi nuove grazie.

Quantunque però il Parlamento convocato ſi foſſe per lo giorno di S. Martino, per ordine del Vicerè prorogoſſi per gli 21. di Novembre 1740., e dataſi la ſolita riſpoſta di dover conſultare ſulla fatta richieſta, a' 24. dello ſteſſo meſe eletti furon quattro Baroni, due titolati, e due non titolati, acciò uniti con i Deputati delle Piazze, aveſſero dovuto trattare, e riſolvere quello, che foſſe ſtato di maggior ſervizio del Re, e della Città (*a*). A buon conto la riſoluzione fu preſa a'27.dello ſteſſo Novembre con offerirſi il donativo di un quarto di adoa da pagarſi da' Baroni, e di grana ſedici a fuoco dalle Città, e Terre del Regno, che unito andar dovea colla ſolita richieſta di alcune particolari *Grazie* (*b*). Si cercò benvero la dilazione di pagarſi la metà nella fine di Gennajo del ſeguente anno 1541., e'l complimento nella fine del ſeguente Febbrajo. Tutto ciò poi, che rappreſentato eraſi al Vicerè, ſi ſtimò con particolar lettera di eſponerlo all'Imperadore, che ſottoſcritta fu da' Deputati a' 29. dello ſteſſo Novembre (*c*). Queſto adunque ſarebbe ſtato il nono donativo, e ſi dirà appreſſo a qual ſomma aſcendeſſe per poterla aggregare a quella de'due milioni, e 945. m. duc. fin dove era giunto l'ottavo. Vero è però, che ſempre ripetevaſi il *citra præjudicium* di non intenderſi pregiudicata la *grazia* di non ſoggiacere ad altra impoſizione per cauſa di donativo.

Ma vengaſi alle *Grazie*, che furon richieſte al Vicerè, ed oſſerviamone le decretazioni, che ſpedite furono nel primo di Dicembre del 1540. (*d*).

I. Si

(a) *Pag.* 137.
(b) *Pag.* 137. a t.
(c) *Pag.* 138.
(d) *Pag.* 139.

219.
Che si estinguesse l'imposizione dell'aceto, e l'olio.

I. Si dimandò di estinguersi l'imposizione, che volgarmente diceasi dell'aceto, e d'olio per la insalata de' Soldati, e che in appresso più non potesse imporersi, ed esigersi per esser troppo gravosa a' Popoli del Regno. Si risponde. *Dicta impositio aceti, & olei non fuit facta ad Curiæ commodum, sed ne duplici onere gravarentur Terræ, & Populi, qui sustinebant peditum hospitio, ad eorum, & totius Regni custodiam; verum ubi supplicatur. Placet suæ Ill. Dominationi.*

Su questo punto presso il *Chioccarelli* (*a*) leggesi una Consulta fatta dal Tribunal della Camera a' 5. Giugno del 1541. al Vicerè ad istanza del Monistero di S. Pietro delle Monache di Benevento, il quale come possessore de' Casali di Bagnara, S. Marco a Monte, e di una parte di S. Angiolo a Cupolo in territorio di Benevento, lagnavasi del preteso pagamento del sale, aceto, ed olio imposto per gli Soldati, e per lo donativo fatto all'Imperadore; onde si rappresentò, che tai Casali dovessero esser franchi da qualunque pagamento ordinario, o estraordinario, che si fosse.

220.
Per lo ripartimento de' Soldati nelle Terre.

II. Che i Soldati ripartir si dovessero per le Terre del Regno, e dove fosse maggior servizio del Re, e minor danno facessero a' Popoli; con ordinarsi a' Capitani delle fanterie di far pagare da quelli le robe, che prendevano dalle Terre, ove alloggiavano, e di riformar le Compagnie con toglierne Cavalli, Donne, Ragazzi, ed altra gente inutile, a segno che meno gravezza recata si fosse. Si risponde. *Placet S. Excel.*

221.
Che Antonio Palmieri potesse estrarre il grano.

III. Che si fosse conceduta la licenza ad Antonio Palmieri Segretario della Città di poter estrarre senza pagamento di tratta carra cinquanta di grano per la via

(a) *M. S. G. to. 16.*

via del Vasto o per altrove a riguardo de' servizj fatti personalmente in quello ultimo, e in due altri precedenti donativi; giacche sebbene prima ne avesse avuto da esso Vicerè il permesso per venticinque carra, e per somigliante somma in occasion di altro Parlamento, non pertanto se n'era fatta la estrazione a riguardo della penuria, in cui ritrovavasi il Regno, onde si chiede tal *grazia*, non ostante qualunque divieto si facesse. Si risponde. *Habita descriptione frumentorum, quæ sunt in Regno, providebitur.*

222. *Per conservarsi la grazia delle Terre riservate.*

IV. Quantunque per esecuzion del *Capitolo*, in cui fatta fu la *grazia* per le Terre riservate, fossero franchi i Baroni da tal peso, stavalo però soffrendo Gio: Luigi Saraceno Barone di Pomarico, poiche il Maestro di Campo Alfonso Rives avea rispósto, che dovea consultarne col Vicerè, e intanto facea continuar l'alloggio de' Soldati in detta Terra, onde fu dimandato, che il cennato *Capitolo ad unguem* si fosse osservato senza farsi altra consulta sul medesimo. Si risponde. *Placet, & ita fuit jam generaliter, & particulariter provisum, excepto si pro defensione Terrarum, & totius Regni in aliquibus locis, aliter esset de necessitate providendum.*

223. *Per estinguersi l'esazione per la fabbrica di S. Pietro.*

V. Si dimandò il riparo al grave danno, che cagionavasi da' Commessarj della fabbrica di S. Pietro per la estorsione, che faceano de' legati fatti per maritaggio di donzelle, e in favor di Cappelle, e per celebrazion di messe, e anche per costruirsi Sepolcri di marmo, o Cenotafi che fossero, avendo riscosso più di duc. cento mila dal Regno. Oltre ciò faceansi far polize dalle Chiese con esigerne il tanto per cento, facendo molte composizioni, a segno che la pia gente trattenevasi di lasciare roba alle medesime, onde fu pregato il Vicerè ad interponer le sue parti col Pontefice per estinguersi que-

sta esazione, vieppiù perche vendevasi, e davasi in affitto, e ripartivasi poi il frutto al tanto per cento tra' Commessarj, esattori, Giudici, Mastrodatti, Procuratori, e Avvocati. Si risponde. *Placet suæ Excellentiæ se informare, & providere, & etiam interponere partes suas cum sua Sanctitate.*

224. *Origine della fabbrica di S. Pietro.*

Cade per mano di quì rammentare, che il Pontefice Giulio II. volendo, che la fabbrica del Sacro Tempio di S. Pietro in Roma inalzasse la sua material magnificenza, e struttura sopra ogni altro, che fosse nell' Orbe cattolico, pensò di conseguirne la costruzione a spese altrui. Sulla prima cercò di allettare con plenarie indulgenze tutti quei, che addetti a tale opera avessero lasciato legati, e poi con una sua *Costituzione* del 1509. stabilì, che tutti i legati pii lasciati a luoghi incapaci, o che dagli eredi non si fossero soddisfatti, s'intendessero ricaduti in favor di questa fabbrica.

225. *Notizie del* Chioccarelli *per questo Tribunale.*

Per quanto tocca a questo Tribunale, abbiamo dal *Chioccarelli* (*a*), che il Pontefice Lione X. con suo Breve del 1. Marzo del 1517. avendo creato alcuni Commissarj della fabbrica per anni tre, ad oggetto di riscotere i legati pii per tutta la Cristianità, e per costrignere i debitori a soddisfargli, ed altresì i Notai ad esibire i Protocolli, e gl' istromenti, da' quali quegli apparissero, fu a tal Breve conceduto l' *exequatur* dal Vicerè Cardona a' 18. Gennajo del 1521., ma colla clausola, *exequatur per quos decet in omnibus, & per omnia, præter quam in particula: contra laicas personas in dicto Brevi contentas; de qua quidem particula, cum opus fuerit, habeatur recursus ad nos pro conservatione Regiæ jurisdictionis; nam opportunè, prout justum fuerit, providebitur*

(a) *M. S. G. to. 2.*

bitur. Indi avendo i Commessarj dimandato una tal provvidenza contro de' laici, lo stesso Vicerè agli 8. del seguente Novembre ordinò agli Uffiziali del Regno, che facessero giustizia contro di quelli, esibir facendo da' Notaj i Protocolli, e gl' istromenti.

126. *Brevi di Pontefici eseguiti nel Regno.*

Indi Clemente VII. a' 2. Giugno del 1532. avendo prorogato con suo Breve per due altri anni la commessione ad un Commessario per far l'esazione di tai legati pii, vi si concedè l'*exequatur* dal Vicerè Toledo a' 17. del seguente Settembre, ma colla clausola *exequatur per quos decet*, e con altre dichiarazioni, e così anche l'accordò a' 7. Maggio del 1537. ad un'altro Breve, che a' 18. dell'antecedente Febbrajo fu spedito dal Pontefice Paolo III. ad un Commessario, che far dovea tal' esazione ne' Regni di Sicilia *citra*, & *ultra Pharum*. Da ciò poi ne derivò, che la nostra Città nel Parlamento del 1540. risolvè di dar la cennata supplica al Vicerè Toledo, perche s' interponesse colla S. Sede per estinguere un tal Tribunale. Ma nulla già ottenne, poiche a' 31. Febbrajo del 1543. concedè l'*exequatur* ad altro Breve segnato da Paolo III. a' 3. dello stesso mese per facoltà date a questa fabbrica di S.Pietro. Anzi susseguentemente a' 8. Ottobre del 1557. il Vicerè Duca d'Alva ordinò, che tal Tribunale già sospeso, si rimettesse nel suo stato primiero, e a' 7. Luglio del 1574. il Cardinal di Granvela non lasciò di ordinare a tutti gli Uffiziali del Regno, che non impedissero l'esecuzione degli ordini del medesimo, che si sarebbon fatti da' Regj Consultori Deputati da esso Vicerè, e suo Collateral Consiglio, con prestarsi ogni ajuto, e favore; onde vedesi, quali alte radici sveller si dovettero, perche un tal Tribunale in tutto rimanesse estinto in tempo dell'Imperador Carlo VI.

217. *Per far continuare gli Ebrei in Napoli.*

VI. Ma niente più conoscer fa, quale stata fosse l'incostante indole de'Napoletani, e'l diverso pensare riguardo a'tempi presenti, se non che l'ultima *grazia*, che chiederono al Vicerè Toledo. Erano in quel tempo annidati nella nostra Città gli Ebrei, i quali specialmente allorche portossi in Napoli Carlo V. accumularono ricchezze immense, che in forza de' loro contratti pieni di usure smunsero da'Napoletani. Somministravan essi denajo, e roba a quei, che per ventura non avendo il come gareggiar potessero tra la Nobiltà in quelle magnifiche feste, per non comparirvi da meno degli altri, si contentavan di soggiacere a que'gravi interessi per intervenire in quelle pompose comparse, che altrimenti far non poteano. Fu questa avida, ed industriosa gente una volta bandita dal Regno in tempo del Re Cattolico, ma vi ritornò in tempo di Carlo suo successore. Crederei di non appormi al vero, se dicessi, che i debiti con essi contratti giugnessero a rilevanti somme, onde soddisfar si doveano, se partiti di nuovo se ne fossero, come fama correva. Su questo dubbio stimò di ricorrere la Città al Vicerè, ed esponergli, quanto, e qual vantaggio da tal Nazione ricevesse, poiche specialmente somministrava a' Popoli il modo di soddisfare i pagamenti fiscali, che altrimenti non avrebbono potuto disimpegnare. Soggiugnevasi, che sebbene esso Toledo nel suo primo ingresso avesse ordinato; che gli Ebrei usciti fossero dal Regno, vi si fermaron poi per l'espressa supplica datane all'Imperadore, il quale volle, che con essi particolar capitolazione si fosse fatta di dovervisi intrattenere per altri diece anni. Ma comechè di questi n'eran già trascorsi cinque, perciò chiedevasi la *grazia* di prorogarsi il tempo per altri anni cinque, restando fermo il loro privilegio; altrimenti ne sarebbe

avve-

avvenuto un gran danno a' Popoli.

In oltre esposero, che sebbene il segno, che portavan gli Ebrei per esser distinti, e lo star separati dagli altri Cittadini, da sua M. era stato ordinato per esecuzion del canonico *diritto*, tuttavolta quelli avean permesso dalla Sede Appostolica confermato da S. Santità, la quale tollerava di non portarsi il segno per gl'inconvenienti, che potean nascere. Dissero eziandio di essersi informati, che i medesimi offerivansi, non ostante il privilegio, che tenevano, di esser trattati riguardo al segno, come praticava l'Appostolica Sede, cui per canonico *diritto* si apparteneva dare l'opportuno regolamento. Laddove poi esso Vicerè alcun dubbio incontrava nell'accordar questa grazia, lo supplicavano ad intercederla dall'Imperadore con rappresentargli minutamente, quanto gli si era esposto, senza farsi intanto veruna innovazione. Si risponde. *Quia super iis fuit facta consultatio cum Cæs. Maje. & per suam Maje. fuit responsum, & provisum, ideo non potest per suam Excellentiam aliter provideri.*

228. *Altre ragioni per la loro permanenza.*

Questa si fu la sorte degli Ebrei nel 1540., tempo in cui con tanto affetto eran trattati da' nostri Napoletani. Dopo di due Secoli poi altrimenti ne pensarono, come vedrassi, quando di nuovo ritornati in Napoli, mercè di altra *grazia* si ottenne, che sloggiati ne fossero.

229. *Diversa sorte degli Ebrei in appresso.*

Oltre queste *grazie*, che in occasion del donativo chieste furono al Vicerè Toledo, ne fu anche supplicato per altre, che riguardavano il favore di alcuni particolari Cittadini: e meritano riferirsi, perche si ravvisi, come severa si fosse allora la disciplina, troppo necessaria, ove frequenza vi sia di delitti.

230. *Si chiedono altre grazie in favor di particolari Cittadini.*

VII. Ritrovavasi carcerato allora nella Vicaria Ferrante Cicco, che inquisito era di una ferita data in persona di

231. *In favor di Ferrante Cicco.*

di un tal Gio: Battista de Marini, il quale aveagli fatto già la remissione. Erasi questo delitto commesso prima della pubblicazione della *Prammatica*, onde faceasi istanza, perche fosse ammesso il reo a qualche composizione. All' incontro la Vicaria avealo condannato *ad mutilationem manus dexteræ*: ma perche trattavasi di delitto commesso innanzi la promulgazion della *Prammatica*, e perche eravi la remission della Parte, ed oltre ciò non eravi stata lesion di alcun membro, perciò conveniva componerlo con una più mite pena, poiche concorrendovi tai circostanze, mai la Vicaria avea proceduto a mutilazion di membri, ma ad altre pene, specialmente quando vi si accoppiava la buona qualità della condizione del delinquente, che provocato da giusto sdegno commesso avea il delitto. Attento tutto ciò in nome della Città pregato fu il Vicerè a commutare la pena comminata in quella di esilio, o in altra più mite, o pure ammetterlo a qualche tollerabile composizione.

Questa si fu la risposta. *Sua excellentia habita relatione, & informatione Magnæ Curiæ Vicariæ de qualitate delicti providebit*.

232. *In favor di Angelo di Costanzo*.

VIII. In nome della Città si cercò altra *grazia* in favor di Angiolo di Costanzo, e di due suoi Servitori per un insulto, che avean commesso in persona di un tal Francescantonio Cicogna, che fatto ne avea la rimessione; ma ne ricevette questa poco grata risposta. *Attenta qualitate delicti, & malo exemplo, non conveniret bono publico si fieret remissio*.

233. *In favor di Gio: Giacomo de Masso*.

IX. Appena fu risposto *Placet* in favore di Gio: Giacomo de Masso, per cui la Città cercò la *grazia* di rimettersegli altri mesi otto di esilio datogli dalla Vicaria per un anno, a cagion di un attacco di parole, ch' ebbe con altra persona, senza che sangue vi fusse stato o querela.

Un

Un tale Manilio Buccali fu esiliato in Capri con aver pagato mille, e duecento docati alla Regia Corte, col divieto di non potere andare al suo Castello di Martano, dovendone restar sempre dieci miglia distante. Poi ricevette la *grazia* di poter andare in quel territorio col dimorarvi e pernottarvi, senza però poter entrare nella Terra fintanto fosse stato in piacere del Vicerè. All'incontro la Parte offesa non abitava in Martano, nè nel suo territorio, onde niun pregiudizio ricevevane, perciò supplicato fu a fargli la *grazia* di poter dimorare dentro la Terra, da cui per tanti anni ne stava esiliato; poicche in quei torbidi tempi, ne' quali temeasi dell'invasione de' Turchi, avrebbe potuto co' suoi Vassalli prestar servizio al Re. Fu risposto. *Placet ad beneplacitum Suæ Excell.*

234. *In favor di Manilio Buccali.*

X. Altra grazia chiesta fu per Gio: Giacomo Macedonio per dichiararlo Continuo; poiche per lo Sedile di Porto ve n'era un solo Cavaliere, onde vacando questa piazza, o altra, conferir si dovesse al detto raccomandato, e fu risposto. *Placet*.

235. *In favor di Gio: Giacomo Macedonio.*

XI. Di qualche rilievo sarebbe stato, se si fosse potuto ottenere, che non si fossero molestati li figliuoli, e gli eredi delli Baroni morti prima della sofferta invasione nel Regno, poiche la Corte pretendeva farne sequestrar le rendite a cagion del rilevio, e delle passate rivoluzioni. Diceva perciò la Città, che perdute eransi le scritture, onde inabilitati quelli erano a poter produrre le loro ragioni. Ma risposto fu. *Placet suæ Excellentiæ in futuro Parlamento interponere partes suas cum Cæsar. Maj.*

236. *In favor de' figliuoli de' Baroni morti prima dell' invasione.*

XII. Cercata anche fu la *grazia*, che le carra, colle quali conducevasi in Napoli la vettovaglia, che veniva dalle masserie de' Napoletani per vendersi nel mercato, potessero a dirittura condursi in casa de' rispettivi Padroni

237. *Per trasportarsi la vettovaglia colle carra in casa de' particolari.*

ni, o di quei, che l'avrebbon comprata, per così risparmiarsi la spesa del trasporto, che avrebbe dovuto farsi colle bestie da soma, che avanzava il valore di quello, che conducevasi. Si risponde *Placet pro quatuor mensibus, videlicet Julio, Augusto, Septembri, & Octobre, in quibus reponuntur, & conducuntur victualia.*

238. *In favor di Martone Marotta.*

XIII. In fine chiesta fu la grazia in favor di un tal Martone Marotta, perche avesse ricevuto il suo effetto, poiche già il Vicerè ce l'avea fatta nel giorno di Venerdì Santo. Costui altro delitto non avea commesso, se non che di aver disfidato uno al mazzone, nè altro erane seguito; ed all'incontro carico era di moglie, e figli, onde risposto fu. *Placet.*

239. *Si convoca il Parlamento per nuovo donativo.*

Non tantosto, che giunse in Napoli la risposta dell'Imperadore colla data di Spira de'5. Febbrajo del 1541. ecco una nuova sua richiesta con altra lettera scritta da Ratisbona a' 3. del seguente Giugno al suo Vicerè, perche convocasse altro Parlamento per un altro donativo (a). Fu questo adunato a' 20. del mese di Luglio (b), e 'l Toledo sentir se al medesimo il bisogno del Sovrano, che aveva per la guerra col Turco, promettendo di calare in Italia per darvi tutti i necessarj provvedimenti. Quindi nel seguente giorno de' 21. si fe la solita cerimonia di eleggere i Deputati, e a'28. conchiuso fu il donativo per lo complimento di duc. 800. m. incluso il precedente. Questi pagar doveansi in tre anni, cioè nel primo duc. 300. m. in tre terzi, nel seguente duc. 200. m. e 'l rimanente nell'altro anno. I Baroni dovean contribuirvi un'adoa e mezza, senza dispensarsene alcuna di essi, o l'Università; e se alcuno ne fosse franco, o che il

(a) *Pag.* 140. e 141.
(b) *Pag.* 140.

il Re lo rilevaſſe da tal peſo, la franchigia ricader dovea a danno della Regia Corte, e diminuirſi la ſomma del donativo. Fu anche conchiuſo, come far ſi dovea la taſſa, e 'l calcolo delle ſomme pagate, e che reſtavano a pagarſi: ed in fine, che li *Capitoli*, e *grazie* da chiederſi, dar ſi doveſſero al Vicerè, per prenderne a ſuo carico la ſpedizione; e laddove ricuſaſſe di farlo, doveſſe pregarſene il Principe di Biſignano a caricarſi di queſta incombenza, giacchè dovea portarſi all' Imperial Corte, ed avrebbe riſparmiato a' Baroni, e alle Univerſità del Regno queſt' altra ſpeſa (a).

240. *Si offeriſce il donativo, e ſi chiedono altre grazie al Vicerè Toledo.*

Nel giorno I. di Agoſto da Ceſare di Gennaro, ch' era Sindico, fu letta l'offerta per lo donativo conchiuſo, e preſentato poi al Vicerè piena di quelle ſolite imbottiture di proteſte, e coſe ſimili, che nelle precedenti eranſi fatte (b). Con eſſa vi ſi accompagnò una ſupplica, con cui chiedevanſi alcune *grazie* da ſpedirſi da eſſo Toledo, oltre quelle, che all' Imperadore dovean dimandarſi, preſſo di cui la ſua interceſſione imploravaſi. Eccoci al decimo donativo, che unito a' precedenti, importano in tutto tre milioni, e 745. m. docati, e queſte ſi furono le prime *grazie*, che ſi chiederono.

241. *Per goderſi l' immunità dagli oriundi Napoletani.*

I. Per quanto tocca alla prima *grazia* rammentar conviene, che gli oriundi Napoletani per effetto de' privilegj ottenuti da' Re Aragoneſi, confermati poi dal Re Cattolico eran franchi, ed immuni da gabelle, diritti, e da ogni altra impoſizione per tutto il Regno, ovunque faceſſero domicilio; e 'l Tribunale della Regia Camera con più proviſioni avea mantenuto queſta oſſervanza, e ſolamente pagavan la rata, come bonatenenti per

Mm ſup-

(a) *Pag.* 141. *a t.*
(b) *Pag.* 142.

ſupplire a' peſi fiſcali ordinarj, ed eſtraordinarj. Avvenne poi, che la Città di Trani eſpoſe al Vicerè, che in eſſa dimorando diverſi, i quali dicevano eſſere oriundi Napoletani, altri, che vantavano fedeltà nella paſſata invaſione, altro diceva eſſer Luogotenente del Portolano, altro eſſer Doganiere, e altri erano feudatarj, onde con tal carattere pagar non volevano le gabelle impoſte, e da imponerſi dalla Città per biſogno delle fabbriche, ed altre urgenze, a ſegno che ſoggiacevano a tutti i peſi quei pochi Cittadini, che vi rimanevano, coſiche raddoppiar ſi doveano con ſommo loro aggravio; quindi ſi dimandò ordinarſi, che tutti indifferentemente pagaſſero i peſi, e le impoſte gabelle.

242. *Decretazione in favor de' Traneſi.*

Su queſta richieſta colla data di Taranto de' 13. di Marzo del 1541. ne riportarono i Traneſi queſta decretazione: *Quod illi Hiſpani, qui tantum venerunt cum illuſt. quondam Conſalvo Ferdinando tunc Viceregę locumt. & Capitaneo generali Cath. Maje. in præſenti Regno ſerventur immunes, niſi in conſtructione murorum, & omnes alii habitantes in dicta Civitate Tranenſi cum eorum familia, & domo, etiam quod ſint Neapolitani cogantur ſolvere, ut ceteri cives Tranenſes, non obſtantibus privilegiis quibuſcumque, & proviſionibus cujuſcumque Tribunalis, in contrarium dictantibus*. Or comechè queſto *Reſcritto* avea ſottopoſto tutti gli oriundi Napoletani al pagamento delle gabelle, al pari di ogni altro Cittadino di Trani, onde infranti eranſi gli ottenuti privilegj, perciò la Città cercò in *grazia* di ordinarſi con proviſione al Governatore della Provincia, e alle Univerſità di Trani, che s'intendeſſe rivocata la traſcritta *decretazione* per quanto derogava i privilegj, ſenza poterſi aſtrignere gli oriundi Napoletani a contribuire nelle gabelle e dazj co' Cittadini Traneſi a tenore delle proviſio-

fioni anche fpedite dalla Regia Camera, rivocandofi ogni altro ordine prima fatto con qualunque claufola derogatoria delle prime *grazie*.

Quefta fi fu la rifpofta : *Placet quo ad oriundos Neapolitanos ut fupplicatur, reductis dictis provifionibus, quatenus opus fit, ad ius, & juftitiam*.

II. Chiedefi, che non foffero chiamati in dubbio tutte le compofizioni, grazie, remiffioni, guidatici, falvicondotti, e gl'indulti fatti, e conceduti dal Cardinal Colonna, e da' fuoi Predeceffori : Si rifponde. *Exprimantur gratiæ, & alia conceffa per quondam R. Cardinalem, de quibus dubitatur, & providebitur*.

243. Che non fi poneffero in dubbio le compofizioni fatte dal Cardinal Colonna.

III. Fu dimandato, che dalla R.Corte fi foffero pagati duc. 3115. in circa all'Ofpedale di A. G. P. dovutigli per diverfe caufe, poiche impiegar fi dovevano in due utiliffime opere. La prima fi era di accrefcere un altro Ofpedale fopra quello che vi era, poiche non baftava a ricevere tutti gl'infermi, e i feriti, che vi concorrevano. Erafi l'altra di fare un altro dormitorio per le figliuole efpofite, per effere angufto quello, che tenevano. Da ciò poi nafcevane l'utile della Città, e di tutto il Regno, il miglior governo di quei, che vi ftavano, ed evitavafi il periglio di qualche contagio, che potea produrre l'anguftia del luogo, ove gl'infermi delle Galee, e dell'armata, quando dimorava in Napoli, anche eran curati. Si rifponde. *Placet verificato debito, illud fatisfacere*.

244. In favor dell'Ofpedale di A. G. P.

IV. Avendo molte Univerfità del Regno fomminiftrato con ordine del Vicerè alcuna fomma di denajo, e quantità di bifcotti a'Soldati affegnati alla loro cuftodia, fi dimandò, che il loro valore, e 'l denajo dato fi efcomputaffe alle medefime fopra i pagamenti fifcali ordinarj, o eftraordinarj per lo dipiù, che non aveano potuto con-

245. In favor delle Univerfità del Regno.

ſeguire per le ſtrettezze, nelle quali ſi ritrovava la R. Corte. Si riſponde. *Placet*, & *eſt jam proviſum*, *quod dictis Univerſitatibus integrè ſatisfiet*.

245. *Per toglierſi l'abuſo introdotto nella ſpedizion degli aſſenſi.*

V. Si lagnò la Città dell'abuſo, che commetteaſi nella Cancellaria di ſpedire due privilegj in uno iſteſſo contratto, in cui vi foſſe il patto *de retrovendendo*, e così anche due aſſenſi con eſigerſi doppio pagamento, onde dimandò, che un privilegio ſi foſſe ſpedito, ed uno aſſenſo con farſi un pagamento, quantunque il patto *de retrovendendo* ſia in contratto ſeparato, con doverſi ſubito conſegnare alla Parte per farlo ſuggellare, e così anche ogni altra novità introdotta ſi foſſe rimeſſa all'antico ſtile. Si riſponde: *Quia tangitur intereſſe tertii. Placet, quod Partibus, quarum intereſt, ſummariè auditis, per magnif. Regentes Regiam Cancellariam, provideatur de juſtitia*.

246. *In favor di alcuni inquiſiti.*

VI. Si dimandò la *grazia* per Gio: Tommaſo Brancaccio, Giovannantonio Saſſone, e Marcello Torcello inquiſiti di un tumulto, in cui fu ferito un Servitore, che poi ſi morì. Furono eſſi dichiarati contumaci, e poi ottennero la remiſſion dalla Parte, anzi il Saſſone ritrovavaſi anche carcerato. Fu riſpoſto. *Habita relatione a Magna Curia Vicariæ de qualitate caſus: Placet ſuæ Excell.*

247. *In favor di Giacomo Brancia.*

VII. Altra *grazia* fu dimandata in favor di Giacomo Brancia, che ammazzato avea Franceſco di Ariano Servitore del Dottor Gio: Franceſco Brancia ſuo Padre, avendone con pubblico iſtromento ricevuto la remiſſione dalla Parte. Si riſponde. *Sua Excellentia informata de qualitate caſus: Placet quod dictus Jacobus Brancia exulet a Civitate per annum unum, quo elapſo, fiat ſibi plena remiſſio*.

248. *In favor di Gio: Giacomo Macedonio.*

VIII. Gio: Giacomo Macedonio Cavaliere del Sedile di Por-

Porto era inquisito, per aver baciato la figlia del Dottor Lione Follero in sua Casa, poiche trattavasi matrimonio tra di loro. Il di lei Padre non solo avea fatto la remissione, ma voleva anche recare ad effetto il matrimonio, onde fu pregato il Vicerè a far la *grazia* per tal delitto commesso, per cui erasi ottenuta anche la remissione. Si risponde; *Placet suæ Excell. secuto matrimonio de voluntate Partium*.

IX. Si dimandò darsi la libertà all'Abbate Gio:Antonio Cosso, il quale ad istanza del Regio Fisco stava carcerato in Vicaria senza esservi querela di parte, o che pure fosse rimesso alla Curia Arcivescovile Giudice competente, dalla quale gli si fosse fatta celere giustizia, essendo notoria persona Ecclesiastica. Si risponde. *Habita relatione a magna Curia Vicariæ, providebitur*.

249. *In favor dell'Abbate Giannantonio Cosso.*

X. D.Guttiero de Nave ritrovavasi carcerato nella Vicaria sotto il pretesto, che avesse alloggiato in sua Casa il cennato Abbate Cosso suo cognato asserto contumace, da cui il Fisco pretendeva esiger la pena contenuta nella Regia *Prammatica*, onde se ne chiede la *grazia*. Si risponde. *Placet quod liberetur ad domum cum cautione, & postmodum audita relatione, providebitur de justitia*.

250. *In favor di D. Guttiero Nave.*

XI. Altra *grazia* cercasi per Andrea di Domenico, il quale pochi giorni prima avea ferito un Gio: Cola delli Fiori senza esserne avvenuta morte o offesa di membri, ed avea avuto la remission dalla Parte, e mai erasi inteso, che avesse commesso risse. Si risponde. *Audita relatione a magna Curia Vicariæ, Placet suæ Excellentiæ*.

251. *In favor di Andrea di Domenico.*

XII. Per Cammillo Strambone del Sedile di Porto altra *grazia* si chiede per l'omicidio, che avea commesso in persona di Girolamo Capone, per cui avea ottenuto la re-

252. *In favor di Cammillo Strambone.*

remiſſion dalla Parte. Si riſponde. *Audita relatione a Magna Curia Vicariæ, providebitur.*

253. *In favor di un Frate.*

XIII. Da più meſi ritrovavaſi carcerato nella Vicaria nel criminale un Frate R. Fabio, e quantunque ſi foſſe fatto iſtanza, acciò ſi rimetteſſe al Giudice Eccleſiaſtico, niente eraſi determinato, ed ancora continuava a ſtare così riſtretto, onde ſi dimandò farſegli ſpedita giuſtizia ſulla richieſta remiſſione. Si riſponde. *Habilitetur ad carceres civiles, & poſtmodum habita relatione, providebitur.*

254. *In favor di Baldaſſarre Caracciolo.*

XIV. Baldaſſarre Caracciolo era ſtato carcerato in Vicaria per una conteſa tenuta con Cola di Avellino, e poi fu relegato nell'Iſola di Capri. Ivi altra ne ebbe con Gio: Giacomo Caraffa, onde gli fu commutato l'eſilio per due anni in Lipari, de' quali già uno erane paſſato, onde ſi dimandò la *grazia*, che poteſſe ripatriare, avendo avuta la remiſſion dalla Parte. Si riſponde. *Placet.*

255. *In favor di Gio: Alfonſo Amelfitano.*

XV. Eſſendo avvenuta una riſſa tra alcuni Genoveſi, vi ſi frappoſe Gio: Alfonſo Amelfitano, e comechè uno di quelli reſtò ferito, e poi morto, la Vicaria procedè contro l'Amelfitano, che per eſſere aſſente, lo dichiarò contumace, onde fu ſupplicato il Vicerè per fargli la *grazia*, anche perche ricevuto avea la remiſſion dalla Parte. Si riſponde. *Placet, ſi ad dirimendam rixam intervenit, ut ſupplicatur.*

256. *In favor di Lionardo di Liguoro.*

XVI. Altra *grazia* ſi cercò per Lionardo de Liguoro, perche avea avuto parole con uno, ed avealo ferito in teſta, ma ne ricevette la remiſſione. Si riſponde. *Audita relatione a Magna Curia Vicariæ, providebitur.*

257. *In favor di Rocho, e Gio: Paolo Gambacorta.*

XVII. D. Carlo de Rocho, e Gio: Paolo Gambacorta avendo fatto da' Padrini in un duello ſeguito tra Antonio Maria Loffredo, e Gio: Onofrio Inſiſto, ritrovavanſi contu-

tumaci, e perche tal delitto avvenuto era prima della *Prammatica*, si dimandò la *grazia* per qualunque pena incorsa, tanto più, che non v'era querela di Parte. Si risponde. *Placet suæ Excell.*

258. *In favor di D.Cesare de Spes.*

XVIII. Si dimandò la *grazia* per D.Cesare de Spes inquisito della morte di un Prete, poiche aveane anche ottenuta la remissione dalla Parte. Si risponde. *Audita relatione a Magna Curia Vicariæ, providebitur.*

259. *In favor di Giulio Cesare, e Carlo Caracciolo.*

XIX. Essendosi per caso incontrati colla Corte in tempo di notte Giulio Cesare, e Carlo Caracciolo, posero mano all'armi, ma niuno male ne avvenne, nè erano stati banditi o forgiudicati, onde chiedesi per essi la *grazia* per qualunque pena, in cui fossero incorsi per tal delitto. Si risponde. *Placet suæ Excellentiæ bene informatæ de qualitate casus.*

260. *In favor di Priamo Valignani.*

XX. Priamo Valignani Cavaliere della Città di Chieti spontaneamente essendosi presentato nella Regia Udienza di Apruzzo, fu carcerato con ferri nella Rocca di Capestrano con ordine anche della Vicaria per alcune pretese ferite date ad un Frate Antonio di Lucera nella Chiesa di S. Domenico, e per l'asserita morte di un abbate Cesare de Falco, quantunque non vi fosse Parte querelante; quindi si dimandò, che fosse posto in libertà, *saltem* sotto la pleggiaria, con darsegli le difese *extra carceres*, procedendosi *ordine servato* nella sua causa. Si risponde. *Audita relatione processus, providebitur, visis actis.*

261. *In favor di Giacomo Sorgente.*

XXI. Fu pregato il Vicerè per dare a Giacomo Sorgente Cavaliere del Sedile di Montagna un Uffizio Regio, che più gradivagli nel prossimo anno. Si risponde. *Suo tempore habebitur memoria.*

262. *In favor di Alfonso Caracciolo.*

XXII. La stessa richiesta si fè in favor di Alfonso Caracciolo Cavaliere del Sedile di Capuano, e si risponde. *Idem ut in proximo.*

Si

263. *In favor delle Università.*

XXIII. Si chiedè, che dalla Regia Corte si fossero abbonati alle Università gli escomputi de' sali bianchi e rossi, per essere in parte rilevate da tanto interesse, che avean sofferto, e soffrivano. Si risponde. *Placet suæ Excellentiæ ut supplicatur, & mandat, quod per Regiam Cameram summariè provideatur.*

264. *In favor de' Possessori de' lagni.*

XXIV. Essendo taluni da antichissimo tempo in possesso di alcuni Lagni nel territorio di Capua, e di Aversa in vigor di privilegj; comechè eran quelli addetti per la matura de' canapi, e lini, furon dal Vicerè vietati, perciò fu dimandato, che fossero mantenuti nel lor possesso. Lo stesso era avvenuto per alcuni Padroni di molini, onde la medesima supplica fu data. Anzi i primi offerivansi di tenergli sempre puliti, e fargli nettare ne' dovuti tempi, e dimandarono anche esser rifatti del sofferto danno, e di quello avrebbon ricevuto in appresso, poiche col fatto divieto erano inabilitati a soddisfare alla Regia Corte l'adoa, e gli altri dovuti servizj. Fu risposto. *Magn. Ciccius de Loffredo, & Jo: Martialis R. Regiam Cancellariam se informent de supplicatis in dicto Capitulo, citatis citandis, & referant.*

265. *Per la franchigia dell' Adoa.*

XXV. Gio: Battista, Antonio, Michele, e Cammillo Caracciolo, Antonio, Vincenzo, e Francesco Barile, e Giovanni Latro Cavalieri del Sedile di Capuano riceverono la *grazia* della franchigia dell' adoa ascendente a duc. cento in circa, in cui erano in possesso da antichissimo tempo.

266. *In favor di Giannantonio Calderone.*

XXVI. Si dimandò provvedersi di un Offizio Regio Gio: Antonio Calderone, e si disse. *Suo tempore habebitur memoria.*

267. *In favor di Gio: Domenico, e Beatrice Casala.*

XXVII. Gio: Domenico, e Beatrice Casala dovendo conseguire dalla Regia Corte duc. 261. riceverono il compenso col poter estrarre dal Regno tanto grano franco di trat-

tratta, o altra vettovaglia, onde restasse soddisfatto il loro credito; ma perche vietaronsi le tratte prima che facessero la permessa estrazione, perciò si dimandò, che potessero eseguirla nella prossima ricolta. Fu risposto. *Visis scripturis, providebitur*.

XXVIII. Si dimandò, che il Governatore, il quale per un anno star dovea a Maratea, non potesse imponer pena alcuna più del solito stabilito da quella Corte, e dalla *Prammatica*, eccetto che dell' arbitraria. Si risponde. *Placet, quod per Officiales serventur Pragmaticæ, & Capitula Regni super his disponentia*.

268. Divieto per lo Governator di Maratea.

XXIX. I Cittadini di questa Terra, e gli abitanti in essa soffrivan la soggezione di non potersi provvedere di carne, pesce, o altra cosa nella piazza; se prima non cercavasi la licenza al Governatore, e parteciparli se voleva servirsene, altrimenti esigeva la pena; quandoche quello abitava nella piazza; e ben sapea ciò, che in essa vendevasi. Si risponde. *Placet ut supra*.

269. Simile divieto.

XXX. Si dimandò la *grazia* per Gio:Antonio de Alitto inquisito di omicidio in persona di Rainaldo della morte, da cui ne avea ricevuto piena remissione, tanto più che avea servito per quattro anni, a sue spese sopra le Galee. Si risponde. *Habita relatione a Mag. Curia Vicariæ, providebitur*.

270. In favor di Giannantonio de Alitto.

XXXI. Si chiede la *grazia* per Gio:Antonio de Toraldo per l' omicidio commesso in persona di Eligio della Marra, per cui ne avea ricevuto la remissione. Si risponde come sopra.

271. In favor di Giannantonio de Toraldo.

XXXII. Lagnossi la Città dell' Avvocato Fiscale, che inviava a far carcerazioni, ed esecuzioni nelle Case de' Gentiluomini Napoletani senza commessa de' Giudici, o del Reggente, lo che era contra la forma de' *Capitoli*, e delle *Prammatiche* del Regno, onde dimandossi, che si a-

272. Per frenarsi l' Avvocato fiscale.

si astenesse da sì fatto modo di procedere, con osservarsi li detti *Capitoli*, e *Prammatiche*. Si risponde. *Placet, quod serventur Pragmaticæ, & Capitula Regni, & ita mandat.*

273. *In favor di Tommase Capuano.*

XXXIII. Avendo nel 1528. Tommase Capuano di Lanciano comprate in Manfredonia ventinove carra di orzo da pagarlo a certo tempo, essendo di là a poco succeduta l'invasione de' Franzesi, fu quello consumato da' stipendiarj comandati dal Conte di Mignano, che n'era Capitano. Intanto il Creditore del prezzo fè carcerare il Capuano in Vicaria, onde perche detto orzo erasi impiegato in servizio dell'Imperadore, si dimandò che si fosse quello liberato, e che la Regia Corte avesse pagato il prezzo dell'orzo. Si risponde. *Reg. Camera Summariæ provideat de justitia.*

274. *In favor: di Gianantonio Palmieri.*

XXXIV. Si dimandò concedersi a Gio: Antonio Palmieri Segretario della Città l'estrazione di cinquanta carra di grano franche di tratta in rimunerazione de' servizj fatti in quell' ultimo Parlamento, e ne' precedenti, giacche prima non avea potuto far uso di questa *grazia* di già concedutali, attenta la penuria del Regno. Si risponde. *Providebitur per suam Excell.*

275. *In favor di quei, che furon privati dagli Uffizj.*

XXXV. In fine si dimandò, che tutti quei, i quali furon privati, e sospesi dagli Uffizj per la visita del Rev. Montagnedo, e sentenza dell' Imperadore fossero ammessi a far le loro difese, laddove così si ritrovasse ordinato da S. M., e quando quest' ordine mancasse, interponar si dovea esso Vicerè presso del Sovrano per ottenerlo. Si risponde. *Placet interponere partes suas cum Cæsarea Majestate.*

276. *Sentenza per la vendita del pane di S. Antimo.*

In questo anno 1541. lite vi fu nel Collateral Consiglio tra Girolamo Stendardo, come Barone del Casale di S. Antimo, e la sua Università cogli Eletti del-

della nostra Città intorno alla vendita del pane, che cercavasi da essi farsi senz' assisa. Compilatosi pienamente il termine, a relazione del Reggente Marziale a' 11. Agosto profferita fu questa sentenza: *Non liceat dictis Universitati, & hominibus Casalis prædicti S. Antonii conducere panem ad præsentem Civitatem Neapolis ad vendendum sine assisa contra ordinem Magnificorum Electorum ejusdem fidelissimæ Civitatis Neapolis, quando pro tempore eis videbitur non expedire, quod panis vendatur in præsenti Civitate Neapolis sine assisa: neutram Partem in expensis ex causa condemnando* (a).

277. *Decretazioni simili alla visita del Collaterale.*

Finora rammentaronsi tutte quelle *grazie*, che dalla nostra Città dimandate furono al Vicerè Toledo in occasion del donativo fatto per lo complimento degli duc. 80. m., e per vero dire osservandosi le ricevute risposte, per la più parte simili sembrano a quelle decretazioni, che da'Reggenti del Collaterale far si solevano nella Vicaria in occasion delle *grazie*, che chiedevansi nel tempo della general visita. Non ho stimato intanto tutto inutile il tedioso racconto fattone, perche scorger si possa, come rigorosa stata fosse la disciplina di quel Vicerè, specialmente in congiuntura, che più propenso esser dovea a contentare la nostra Città, la quale non avea riparo d' impegnarsi in richieste di sì picciol momento riguardo a quelle, che di maggior rilievo sarebbono state, e pur trascuraronsi di promuovere.

278. *Altro Parlamento nel 1549. e nuove grazie richieste.*

Nel 1549. altro general Parlamento chiamato fu in Napoli per ordine del Vicerè Toledo, che nel *Volume* delle *grazie* non ci vien rapportato; ma giusta cosa sarà il credere, che alcun donativo si fosse dimandato dall' Imperadore, dal quale poi nuove *grazie* si chiedero-

(a) *Pag. 114. a t.*

rono. Furon queste decretate in Brusselles colla data de' 12. Marzo del 1550. (a), e sono le seguenti.

279. *In favor degli eccettuati da' primi indulti.*

I. In occasion degli avvenuti rumori ne' passati anni nella nostra Città, molti Cittadini, ed Uffiziali continui stipendiarj, e che riceveano emolumenti dalla Regia Corte, ritrovavansi ancora condannati, presi, inquisiti, banditi, e riputati contumaci, per essere stati eccettuati dal primo, e secondo indulto fatto dall' Imperadore, onde per costoro si chiede la grazia, includendoci anche quei, che ritrovati eransi ne' rumori delle Città di Capua, Aversa, Nola, e di altre Terre, acciò fossero riposti nello stato primiero. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest., quod serventur indulta desuper expedita per Illust. Viceregem juxta eorum seriem, & tenorem, habentibus tamen concordiam Partium offensarum, vel habituris infra terminum sex mensium, & taliter sua Cæs. Majestas illa approbat, & confirmat, & non aliter.*

280. *Per togliersi l'imposizione di grana 4. a fuoco.*

II. Disse la Città in questo secondo *Capitolo*, che il Regno da circa cinque anni soffriva una estraordinaria imposizione di grana quattro a fuoco per sostener la fanteria Spagnuola, che tollerar non poteasi per gli altri pesi ordinarj, ed estraordinarj, che vi erano, onde pregavasi l'Imperadore, perche l'avesse tolta, ed estinta. Si risponde. *Dicta impositio salis, olei, & aceti fuit facta maxima urgente necessitate, e ne Terræ, & Populi dicti Regni custodia duplici onere gravarentur; verum sua Cæs. & Cath. Maje. diligenter curabit quam citius illam tollere, & quemadmodum cæteris in rebus, ita etiam in hoc propensum Suæ Maje. animum ad eorum commodum, & extimationem cognoscent.*

III.

(a) *Pag.* 147. *ad* 150. *a t.*

281. *Per la restituzione delle armi.*

III. In occasione de' passati rumori avvenuti nella Città nel 1547. per occasion nel Tribunale dell' Inquisizione, che vi si tentava introdurre, de' quali il *Summonte*, ce ne reca un distinto diario (a), per ordine del Vicerè in nome dell'Imperadore furon portate tutte le artiglierie, e ogni altra sorta di arme, e munizioni nel Castello. Eranvi tra le altri 44. pezzi di cannoni cavati dal Monistero di S. Lorenzo, che a' 9. Agosto furon consignati al Vicerè. Oltre ciò con bando fu ordinato, che niuno di qualunque stato, e condizione si fosse, potesse tenere in sua casa ogni sorta di armi, e le sole spade, e daghe furon permesse, e queste con altro bando penale vietato fu il potersi portare per la Città, e suo distretto, onde per grazia si dimandò restituirsi l' artiglieria, e quanto erasi trasportato nel Castello, e togliersi il divieto, che col bando erasi fatto, restando i Cittadini nello Stato primiero. Si risponde. *Placet Cas. & Cath. Maje. ut servetur provisio desuper facta per Illustrem Viceregem, illam in omnibus approbando, & confirmando*. Di poi venne il generale indulto, e riacquistò la Città il titolo di fedelissima, ma gli costò lo sborzo di docati 100. mila, e restituite le furono le armi. Per aversi questa somma, far si dovette un debito, e per pagarlo, aggiugner si dovette un altro tornese alla gabella di un tornese a rotolo, qual debito a tempi, che scriveva il *Summonte* giunse a due milioni in circa (b).

282. *Per provvedersi gli Uffizj a Regnicoli e i benefizj.*

IV. Di bel nuovo la Città ripeter volle la *grazia* ricevuta dal Re Cattolico in Segovia del doversi provvedere gli Uffizj del Regno a' Napoletani e Regnicoli. Rammentarono la *grazia* fattagli da esso Imperadore, il qua-

(a) *To. 4. Ist. lib. 8. cap. 1. pag.* 207.
(b) *Ibid. pag.* 213.

il quale rispondette, che *ut plurimum* così ne avrebbe fatto le proviste; ma perche in progresso di tempo si vide fraudata, per essersi provveduti i Forestieri, e non i Napoletani, perciò con altro Parlamento fu supplicato di restrignersi la provista di tai Uffizj per certe designate Provincie, e risposto fu. *Placet Cæsar & Cath. Maje. gratiam Regis Catbolici confirmare, jubetque illam observari diligenter, jubeturque ut Regnicolæ quemadmodum cæteris in rebus, ita etiam in hoc propensum Suæ Majestatis animum ad eorum commodum, & æstimationem cognoscent*. Or comechè dicevasi, che questa *grazia* non era in tutto chiara, onde i Napoletani erano stati fraudati della prima fatta loro dal Re Cattolico, perciò dimandavasi, che questa di nuovo si concedesse, con provvedersi a' Napoletani, e Regnicoli tutti gli Uffizj del Regno sì maggiori, che minori, tanto di giustizia, come di denajo senza veruna eccezione, come di Castellanie, ed altri impieghi militari sì di terra, che di mare, come altresì tutti i benefizj, Arcivescovati, Vescovati, Abbadie, Juspadronati, e Prelature spettanti alla Regia collazione, comprendendosi anche gli oriundi, i quali intender si doveano di qualsivoglia nazione, che avessero Castelle, e Feudi del Regno.

283. *Lunga risposta data colla decretazione.*

Per questa *grazia* lunga esser dovette la risposta, perche molte precisioni si fecero, onde si disse. *Placet Cæs. & Cath. Maje. concedere, quod ad inde officia, quæ vacaverint in dicto Regno conferantur Regnicolis oriundis, modis tamen, & formis infrascriptis, intelligendo oriundos omnes etiam natos extra Regnum, dummodo fuerint juxta privilegium fidelissimæ Civitatis facti Cives Neapolitani per Magnificos Electos, & pariformiter alios cives factos per alias Civitates demaniales dicti Regni, quæ ex privilegiis Regiis eis concessis habent facultatem creandi ci-*

cives, dum tamen duxerint uxores Regnicolas, & habuerint domos proprias in dictis Civitatibus, in quibus facti fuerint Cives, & habitaverint in Regno saltem per quinquennium, & etiam omnes tenentes Baroniam, vel alia Feuda, & omnes qui habitaverint per annos decem cum uxoribus, possidentes bona stabilia, & forma erit hujusmodi in conferendis dictis officiis, & beneficiis, in primis officium Viceregis, Locumtenentis, & Capitanei generalis ad beneplacitum Cæsa. Majestatis; Septem vero officia videlicet Magni Comestabilis, Magistri Justitiarii, Magni admirati, Prothonotarii, Magni Camerarii, Magni Cancellarii, & Magni Senescbalchi, quatuor ex eis conferantur Regnicolis, cum vacaverint, & tria conferantur ad beneplacitum Cæsa. Majes., vel quando vacaverint alteris vicibus, incipiendo a dictis Regnicolis, prout suæ M. videbitur, in Collaterali Consilio quum vacaverint loca Baronum, seu Militum Regnicolarum eligantur, & creentur Regnicolæ; & similiter observetur vacantibus locis Regentium Cancellariam, ut in loco Regnicolæ creentur Regnicolæ, cæteri vero eligantur ad beneplacitum Cæs. Maj. Similiter Thesaurarius generalis, & Secretarius, scribæ autem portionis eligantur Regnicolæ. In S. vero C. Præsidens providebitur ad beneplacitum Cæsa Majes., Consiliarii debeant esse pro duabus partibus Regnicolæ, & pro tertia reservantur arbitrio Cæsar. Maje.. Præsidentes vero pro duabus partibus eligantur Regnicolæ, & tertia pars ad beneplacitum Cæsa. Majes., Rationales vero, Notator, & Cæteri Officiales omnes dictæ Cameræ debeant creari Regnicolæ tantum; Regens Vicariæ debeat provideri singulis annis alteris vicibus, videlicet uno anno Regnicola, & alio ad beneplacitum Cæsa. Majes., Judices vero pro medietate Regnicolæ, pro altera ad beneplacitum, Advocatus Fisci, & Procurator ad beneplacitum, Magistri actorum,

Sub-

Subactuarii, & cæteri Officiales omnes dictæ M. C. debeant creari Regnicolæ tantum, Capitanei deputati ad custodiam dictæ Magnificæ Civitatis Neapolis alteris vicibus cum vacaverint, videlicet una vice providebitur Regnicola, & altera ad beneplacitum Cæsa. Majes., Gubernatores etiam, & Auditores Provinciarum pro duabus partibus provideantur Regnicolæ, & pro tertia parte ad beneplacitum Cæsa. Majes.. Capitanei annales Terrarum demanialium similiter pro duabus partibus provideantur Regnicolæ, & pro tertio ad beneplacitum Cæsa. Majes., & idem observetur in Assessoribus dictorum Capitaneorum, Castellani, Capitanei Armigerorum, & Peditum, & Triremium ad beneplacitum Cæsa. Majes., Magistrorum Portulanorum, Secretorum Officia, cum vacaverint, conferantur pro medietate Regnicolis, & pro alia medietate ab beneplacitum Cæsa. Majes. Dobanerius Dobanæ Pecudum Apuleæ ad beneplacitum Cæsa. Majes., Auditor, Credenzerii, Cavallarii, & cæteri Officiales omnes dictæ Dobanæ provideantur Regnicolæ tantum; Perceptores vero Provinciarum pro duabus partibus eligantur Regnicolæ, pro tertia ad beneplacitum Cæsa. Majes., Dobanerii, & Credenzerii aliarum omnium Dobanarum, & Fundacorum, & cæteri omnes Officiales dictarum Dobanarum debeant creari, & provideri Regnicolæ tantum, Magistri Actorum S. C., Scribæ mandatis, & Registri, & Magistri Cameræ per Provincias omnes debeant creari Regnicolæ, Magister Siclæ, Credenzerii, & cæteri Officiales omnes dictæ Siclæ debeant esse Regnicolæ, Magistri Rationales, Judices, Perceptores, & cæteri Officiales omnes Regiæ Siclæ debeant creari Regnicolæ tantum. Quo vero ad beneficia Ecclesiastica, videlicet Archiepiscopatus, Abatiæ, Prioratus, Canonicatus, Præbendæ, & cætera Beneficia quæcumque spectantes, & spectantia ad collationem, seu nominationem, & præsentationem

nem Cæsa. Majest. conferantur pro medietate Regnicolis, pro alia ad beneplacitum, & cum vacaverint, alternatim provideantur, prout servatur in Regno Siciliæ ultra Pharum, hoc videlicet modo, & forma, quod Beneficia per Exteros quomodolibet vacantia Regnicolis conferantur, cum vero per Regnicolas vacare contigerit, provideantur ad Cæsa. & Cath. Majest. beneplacitum. Di questa *grazia* formata poi se ne vide la *Prammatica* unica, che abbiamo sotto il *tit. de officiorum provisione* spedita a Brusselles a' 12. Marzo del 1550. che sarà esposta nel seguente *Libro*.

284. *Si toglie il dubbio nato dalla grazia del Re Cattolico.*

Non rincrescerà di aversi presente questa distribuzione di proviste degli uffizj, e benefizj, che fu fatta dall'Imperador Carlo V., poiche con essa venne a togliersi ogni dubbio, che nasceva sulla poco esatta osservanza della prima *grazia* fatta dal Re Cattolico, per la cui esecuzione sempre la Città sollecite ne avea fatto le premure, onde per l'avvenire anche ad altre vane vicende sottoposta si vide la distribuzione di tai uffizj, e sol quella de' beneficj di Regia presentazione fermo pose il suo piede sotto il governo dell' Imperador Carlo VI., e tuttavia ora con somma diligenza continua a mantenersi in favor de' Napoletani, come a suo luogo dovrà ragionarsi.

285. *Per prendersi il sindicato dagli Eletti della Città.*

V. Ritrovandosi fatta la *grazia* alla Città da' Re Aragonesi, e particolarmente col Capitolo LXVI. del Re Cattolico, che il sindicato del Reggente della Vicaria, de'Giudici, ed altri Uffiziali Regj si fosse solamente preso dagli Eletti della Città senza intervento di alcuno Uffiziale Regio, comechè dal Fisco pretendeasi praticarsi altrimenti, con aver dedotto le sue ragioni in giudizio, perciò dimandato fu ponersi perpetuo silenzio al medesimo. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest. dummodo non abutantur dicto Capitulo.*

286.
Per derogarsi a' bandi fino allora pubblicati.

VI. Si dimandò toglierſi, e derogarſi a tutti i bandi fino allora pubblicati, co'quali imponeaſi pena di ultimo ſupplicio, corda, o altra pena corporale, con doverſi offervare la diſpoſizione della *legge* comune, *Coſtituzioni*, *Capitoli*, *Prammatiche*, *e Riti del Regno*. Si riſponde. *Placet Caſ. & Cath. Maje. Conſtitutiones, Capitula, & Pragmaticas dicti Regni obſervari.*

287.
Che nella Città, Borghi, e Caſali non alloggiaſſero Soldati.

VII. Eſſendoſi conoſciuti pronti i Cittadini Napoletani a ſpargere il proprio ſangue, e ad eſponere le loro facoltà in ſervizio di Sua Maeſtà, onde più non temevaſi di altra invaſione nel Regno, perciò per quiete della Città dimandoſſi, che doveſſero ſloggiarne i Soldati, come eraſi conceduto con altri *Capitoli* de' Re Aragoneſi, confermati da eſſo Imperadore, con ordinarſi, che per l'avvenire tanto in eſſa Città, come ne' ſuoi Borghi, e Caſali non doveſſero quelli alloggiare di qualunque ſorte, e condizione ſi foſſero. Si riſponde. *Placet Caſ. & Cath. Maje. quod ſuper hoc ſerventur dictæ fideliſſimæ Civitati capitula, & gratiæ alias conceſſa, & conceſſæ per Ser. Regem Catholicum glorioſæ memoriæ, & per ſuam Caſar. Maje. mandabitque quamprimum fieri poterit Illuſt. Viceregi, quod pedites, qui in præſentiarum hoſpitantur in dicta Civitate, diſcedant.*

288.
Per la pubblicazione de' beni ſi oſſervaſſero le Coſtituzioni del Regno.

VIII. Ritrovavaſi accordata *grazia* dal Re Cattolico, che per qualſivoglia delitto, men che per quello di ereſia, e di leſa Maeſtà *in primo capite* non poteſſero pubblicarſi i beni de' Napoletani; ciò nulla oſtante la Vicaria, ed altri Tribunali aveano di quella fatto abuſo con ordinare la pena di cento oncie ne' mandati *ad informandum*, poiche avveniva, che talvolta taluno neppure avea il modo d'interamente ſoddisfarla, al qual male eraſi riparato colle *Coſtituzioni* del Regno, colle quali viene impoſta la pena della terza parte del mobi-

bile, che conveniente era per la qualità delle persone; perciò si dimandò, che quelle si fossero osservare, togliendosi tale abuso, e che per pena di spreto mandato, e per qualunque altra contumacia non potesse esigersi altra pena, se non quella in dette *Costituzioni* contenuta. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod super hoc serventur Constitutiones, & Capitula Regni.*

289. *Per la successione ne' Feudi del fratello consobrino alla sorella consobrina.*

IX. Con questo *Capitolo* ritornò la Città a battere il chiodo intorno alla successione de' feudi, onde rammentò all'Imperadore la supplica datagli, allorche venne in Napoli, per prorogarla almeno ne' feudi antichi fino al quarto grado della linea collaterale *inclusivè*, perche succeder potessero tutti i congiunti *utrinque sexus*, su qual punto fu risposto in favor del Patruo, e dell'Amita, o sia Zio, e Zia, e poi se ne fe l'estenzione *ad fratres patrueles masculos provenientes, & descendentes per lineam masculinam a primo domino, ac stipite feudi.* All'incontro dal Fisco faceasi la difficoltà, che in questo *Capitolo* non erasi compreso il caso della morte della sorella consobrina, cui ne' feudi antichi succeder deve il consobrino, quantunque nel *Capitolo* fosse ciò chiaramente spiegato; quindi essendo avvenuta la causa del Duca di Ferrandina, fattasene la relazione ad esso Imperadore, avea dichiarato, che il medesimo succeder non dovesse alla sorella consobrina defonta, qual cosa non poco pregiudizio recava al Baronaggio. Pertanto si rinovò la supplica, perche in favor del medesimo la *grazia* si dichiarasse, & *quatenus opus* di nuovo si concedesse, acciò per l'avvenire il fratello consobrino succedesse alla sorella consobrina di suo nome, e famiglia. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod pro nunc gaudeant, & utantur dictis capitulis per dictum Serenissimum Regem Catholicum, & per suam Cæsar. Majestatem concessis, &*

 con-

confirmatis, prout hactenus consueverunt, & juxta declarationem factam per suam Cæs. Maje. in Civitate Augusta Vindelicorum.

290. *Per l' osservanza di tutti i Capitoli e privilegj.*

X. Si dimandò, che in seguela delle suppliche date all' Imperadore, e al Vicerè per l'osservanza de' *Capitoli* conceduti alla Città, e de' privilegj accordati al Baronaggio, dovesse ordinarsi a tutti i Tribunali, e specialmente alla Vicaria, e al Consiglio la loro esecuzione. Si risponde. *Placet, quod serventur omnia privilegia, ut petitur, sublatis abusibus.*

XI. Di bel nuovo si ripetè la supplica per la conferma, *& quatenus opus* di una nuova concessione di tutte le *grazie* fatte alla Città dal Re Cattolico, sebbene non ne avesse il possesso; e che qualunque determinazione fatta in contrario da' passati Re, o che S. M. far potesse in pregiudizio delle medesime, o che contraria a quelle fosse, dovesse riputarsi, come nulla, e di niun vigore. Risposto fu. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod dicta privilegia & capitula serventur in omnibus & per omnia juxta eorum seriem, & tenorem.*

291. *Per lo disgravio de' fuochi delle Università.*

XII. Con questo *Capitolo* si espongono le querele di alcune Terre, le quali erano state gravate nella fatta numerazione per non essersi tolte le case vacue, e le persone Ecclesiastiche, le vedove, i sessagenarj, i duplicati, ed altri; e poi come contumaci non furono intese, e frattanto i Percettori le astrignevano al pagamento, onde si dimandò concedersi loro un anno di tempo per proponere le gravezze, che soffrivano, e che i fuochi assenti, e gli abitanti in altre Terre pagar dovessero, ove erano aggregati. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod omnes illæ Civitates, Terræ, Castra, & loca dicti Regni, quæ non fuerunt audita, & audita in eorum prætensis gravaminibus in Regia Camera Summaria audian-*

audiantur infra annum a data præsentium computandum, & eisdem provideatur de celeri, & brevi complemento justitiæ per eandem Reg. Cameram, non obstante quavis contumacia, per eos forsitan incursa in non præsentando dicta gravamina infra termina præfixa.

XIII. Con questo *Capitolo* si dimandò la conferma di tutti gli assensi dati dal Vicerè Toledo da' 22. Marzo del 1536. fino al tempo di tal richiesta, e che il medesimo, ed i suoi successori per l'avvenire avessero potuto concedergli liberamente nelle alienazioni, ed obblighi di qualsivogliano beni feudali, anche titolati, non ostante la *Prammatica* fatta, ed altri ordini di esso Imperadore. Si risponde. *Placet Cæsar. & Cath. Maje. confirmare omnes assensus præstitos per Ill. Viceregem usque in præsentem diem.*

292. *Per la conferma degli assensi dati dal Vicerè Toledo.*

XIV. Erasi a supplica data dalla Città accordata la *grazia*, che tra 'l corso di quindici giorni disbrigar si dovessero le cause de' carcerati di qualunque delitto fossero inquisiti; computandosi dal giorno, che furono presi; ma colla condizione *nisi ex justissimis causis ad commodum & salutem Regni, & Reipublicæ spectantibus ipsi Viceregi, aut Locumtenenti generali aliter procedendum videatur.* Quindi si dimandò concedersi questa *grazia* col semplice *Placet*, o che pure quella riserva *nisi ex justissimis causis*, non dovesse estendersi, che per gli soli delitti di lesa Maestà, altrimenti sarebbe stata inutile, perchè sempre figuravasi caso di utile, e comodo del Regno. Si risponde, *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod servetur dictum Capitulum juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, mandatque propterea Ill. Viceregi, quod de cætera non permittant Officiales, & judices absque justis, & urgentissimis causis contrarium facere.*

293. *Per lo disbrigo delle cause de' carcerati.*

XV. In fine si chiede il generale indulto per qualun-

294. *Per lo generale indulto.*

lunque delitto commesso, men che per quello di eresia, e di lesa Maestà, *Parte concordata*, con spettarne la cognizione, e 'l gastigo alla Regia Corte *citra præjudicium jurium Baronum*. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. quod servetur indultum desuper expeditum per Ill. Viceregem in omnibus, & per omnia, juxta sui seriem, & tenorem*.

295. *Protesta della Città per le trascritte decretazioni*.

Le trascritte risposte, che si diedero dall' Imperadore non riuscirono di tutto il gradimento della Città, onde questa pensò di presentare un altra supplica al Vicerè con una protesta, che nel Foro si direbbe *si & in quantum*. Dissero pertanto i Deputati, che le ottenute decretazioni eran riuscite pregiudiziali alle *grazie*, che la Città, e Baronaggio ottenuto aveano da' passati Re Aragonesi, le quali anche confermate furono dall' Imperadore, la cui intenzione non potea essere stata di derogarvi, onde di nuovo ad esso ricorrevano, ed in suo nome ad esso Vicerè facendo la cennata protesta, lo pregavano per la spedizione delle *grazie per verbum Placet juxta earum continentiam, & tenorem*; e così ordinarsene l'esecuzione, e l'osservanza a' Regj Tribunali (a).

296. *Capitoli, che si desiderano corretti, e dichiarati*.

Adunque per lo primo *Capitolo* dell' indulto in quanto agli eccettuati, si desiderava la *grazia* semplice per *verbum Placet*, con doversene solo escludere quei, che mancato avessero di fede a S. M. Il quarto, che riguardava gli uffizj, e benefizj accettavasi *si, et in quantum* non avesse pregiudicato la *grazia*, che su questo punto avea conceduta il Re Cattolico, che fu per tutti gli uffizj del Regno in favor de' Regnicoli, e Napoletani; onde pregavasi il Vicerè ad interponer le sue veci presso del Sovrano per la conferma della stessa *grazia* senza alcu-

(a) *Pag.* 150. *a t.*

cuna riserva, o che al più i Regnicoli restassero dichiarati secondo la decretazione fatta.

Il nono, che riguardava la succession de' feudi per le consobrine anche desideravasi spedito *per verbum placet* a tenor della richiesta fatta. Il duodecimo, con cui erasi dimandata la libertà di concedersi gli assensi dal Vicerè, desideravasi spedito giusta la dimanda fatta, perche fossero i feudi in commercio per vendergli, ed obbligargli, con derogarsi nettamente alla *Prammatica*, con cui eran riservati quei, cioè *Principatus*, *Ducatus*, *Marchionatus*, *Comitatus*, *aut Baronia*, *seu quodvis aliud magni momenti feudum alienatur*. E finalmente neppure gradita fu la decretazione fatta sul *Capitolo XIII.* poiche colla data risposta non toglievasi il motivo da prolongar la spedizion delle cause de' carcerati, onde chiedevasi la risposta *per verbum placet*, o che pure si dichiarasse quella clausola *ex justissimis causis*, che solo estender si potesse alle cause di eresia, e di lesa Maestà. Ma per quanto la nostra Città affatigata si fosse; benche con poca riflessione, altra risposta non riportonne dal Vicerè, se non che un *pollicemur nostras interponere partes cum sua Cas. & Cath. Maje. ut prædicta fidelissima Civitas Neap. Barones, & Regnum desideratam expeditionem juxta tenorem dicti præinserti memorialis*, con essersi data l'esecuzione alle *grazie* a' 12. Luglio del 1552. (*a*).

297. *Altri simili* Capitoli *si reassumono*.

Rimasta la Città delusa de' sperati privilegj, punto non si scorò, anzi lena prese maggiore nel rinovarne le dimande. Per esser queste esposte con maggior calore, ed efficacia all'Imperadore, che ritrovavasi in Brusselles, pensò d'inviarvi espresso un Ambasciatore, e ne cadde la scelta in persona di Girolamo Seripando Frate al-

298. *Girolamo Seripando inviato all'Imperadore*.

(a) *Pag.* 151. *a t.*

allora Agostiniano, uomo nobile per nascita, vecchio per età, dotato al sommo di buone lettere, che poi divenuto Arcivescovo di Salerno, recitò l'orazione funebre in occasione delle celebrate esequie allo stesso Sovrano, ed in fine per gli suoi acquistati meriti decorato fu della sacra porpora (a). Giunto questo celebre Oratore all' Imperial Corte nientemeno, che XXXV. *grazie* chiedette, delle quali se ne farà la solita parafrasi, con trascriverne le ricevute risposte.

299. *Per farsi breve la spedizion delle cause criminali.*

I. Esposto fu, che, per la più sollecita spedizione delle cause criminali erasi ordinato, che nella Vicaria vi fossero sempre destinati due Consiglieri, e che in un giorno di ciascuna settimana il S. Consiglio applicar si dovesse nell' esame de' gravami, che portavansi de' decreti della Vicaria. Questo savio provvedimento era stato interrotto dal Vicerè, e dal suo Collateral Consiglio, per aver ordinato, che non si procedesse avanti, senza prima farne ad essi relazione, qual cosa cagionava infinita dilazione in danno de' poveri carcerati, a cagion delle tante occupazioni del Vicerè, e suo Collaterale. Oltre ciò eransi tolte le appellazioni, che portavansi nel Consiglio, per averci anche essi posto mano, il perche tardissima erasi resa la spedizione delle cause criminali. Dimandossi perciò, che con ispeciale ordine tolto si fosse un tale abuso. Si risponde. *Placet Cæsar. & Cath. Maje. quod serventur inviolabiliter Pragmaticæ, & ordinationes editæ pro recta, & celeri administratione justitiæ in causis criminalibus, & quod illarum expeditio in Tribunalibus ordinariis magnæ nostræ Curiæ Vicariæ, & Sacri nostri Consilii non possit impediri, vel superfederi sub colore relationis faciendæ Illustrissimo Viceregi nostro, qui pro*

(a) *Summ. to. 4. Ist. lib. 10. cap. 3. pag. 326.*

pro tempore fuerit, *aut in Collaterali Consilio*, *sublato quovis abusu*, *excepto tamen crimine læsæ Majestatis*.

II. Dimandato fu, che tutte le cause criminali spedir si dovessero dalla Vicaria, come Tribunale ordinario; e venendone appellazione, senza recarsi alcuno impedimento, proseguir si dovessero nel S. C., col non ordinarsi nel corso delle medesime, che intervenir vi dovesse il Vicerè, e 'l Collateral Consiglio, acciò indirettamente non si togliesse a' poveri inquisiti questo naturale, e legittimo rimedio, con cui sono abilitati a produrre ragioni, per le quali render si potrebbono degni di minor pena, o per ventura in tutto la evitarebbono. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje. nisi præcedenti casu læsæ Majestatis*.

300. *Per lo stesso effetto*.

III. Si supplica, per gli condannati in galea dalla Vicaria, poiche mentre era in piedi l'appellazione, che ne avean prodotta nel S.Consiglio, non erasi eseguita la sentenza, onde talvolta avvenuto era, che annullatasi questa, come ingiusta, eransi ritrovati morti per gli ricevuti travagli. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje.*

301. *In favor de' condannati in Galea*.

IV. Ritrovandosi ordinato colla *Prammatica* del 1539., che nulla ostante qualunque ordine del Vicerè, e del Collaterale di non procedersi in alcune cause senza farsene a loro relazione, o quando questa tra otto giorni non si facesse, s'intendevan quelle rimesse a'loro Tribunali, i quali continuar doveano a procedere, si dimandò la inviolabile osservanza di tal *Prammatica* per ottenersi il sollecito disbrigo delle cause sì civili, che criminali, senza darsi luogo a qualunque impedimento si allegasse di non essersi quelle intese nel detto dato termine; poiche da qualche tempo era avvenuto, che i Tribunali avean voluto procedere dopo gli otto giorni a riguardo del ricevuto ordine dal Vicerè, o dal suo

302. *Per l' osservanza della* Prammatica *del* 1539.

Collaterale. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Mai. quod provisiones de cætero pro relationibus faciendis non possint expediti, nisi pro causis arduis, & quando illarum ratio postulaverit; & relationes faciendæ ad summum non possint differri post terminum quindecim dierum, quibus elapsis, causa intelligatur remissa suo Tribunali ordinario, sublato quovis abusu.*

303. *Che il Vicerè osservar dovesse le leggi del Regno.*

V. Si dimandò, che secondo la qualità de' delitti eseguir si dovessero le stabilite pene dalle *leggi*, *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche* del Regno, senza potersi queste alterare con nuovi bandi, co' quali s'imponesse pena di morte naturale o civile, ed ascission di membro; perlocche tai pene dovessero rivocarsi con ordinarsi al Vicerè, che per effetto del giuramento, che dava nel prender possesso della sua carica, osservar dovesse le *Leggi*, *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche* del Regno. Si risponde. *Placet Cæsar. & Cath. Majest. servari expositiones juris communis, & Constitutionum, Capitulorum, & Pragmaticarum Regni, sublato quovis abusu.*

304. *Per frenarsi le procedure de' Commessarj.*

VI. Sotto nome di *grazia* creduto fu il doversi dimandare, che non dovessero destinarsi Commessarj per le Provincie, se non per causa particolare; poicche quei, che per lo passato inviati eransi, si avean preso una troppo smoderata libertà, con toglier la cognizion delle cause a' Governadori ordinarj delle Provincie, ed agli Uditori, commettendo estorsioni, e crudeltà: anzi erasi tolta la potestà alla Vicaria, e al Consiglio di poter provvedere alla indennità di coloro, che rimanevan gravati, perche non poteasi aver ricorso a tai Tribunali, acciò potessero conoscere le ricevute gravezze, e darvi l'opportuno riparo, che per giustizia si conveniva. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Mai. quod de cætero non destinentur Commissarii, nisi ex urgenti causa, & quod sit com-*

commissio illorum circumscripta ad causas speciales, & quoad appellationes pertinet, servatis Constitutionibus, Capitulis, & Pragmaticis Regni, & juris dispositione, habeatur recursus ad Tribunalia ordinaria.

VII. Con questo *Capitolo* dimandato fu, che i Reggenti la Cancellaria non potessero esser impediti neppure da' Vicerè nel provvedere sulle cose di giustizia per gli ricorsi, che ricevevano, e che senza darvisi da quelli riparo, aver dovessero pronta esecuzione i loro ordini. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maj. quoad assensus, & remissiones ad justitiam, & provisiones circa ea opportuna.*

305. *Che i Reggenti non fossero impediti dal Vicerè nel procedere.*

VIII. Essendo avvenuto, che bene spesso gli ordini inviati dall' Imperadore diretti al maggior benefizio del Regno, eransi trattenuti, e ceduti per molto tempo senza pubblicarsi; perciò fu dimandato, che appena giunti aprir si dovessero, e leggersi in presenza del Collateral Consiglio, perche senza altro impedimento si fossero eseguiti. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maj.*

306. *Per la sollecita esecuzione degli ordini dell'Imperadore.*

IX. Si dimandò, che nell' elezioni da farsi de' Giudici di Vicaria, degli Uditori delle Provincie, e degli Assessori nelle Terre del Regno, tener si dovesse presente il servizio di Dio, la giustizia, e 'l benefizio de' Popoli, e non già il favor delle persone, onde per potersi accertare, dovesse precedere il parere, e l' informo de' Reggenti la Cancellaria, che bene istruiti erano della dottrina, e qualità di coloro, che concorrevano a tali impieghi; anzi giurar doveano di far queste scelte lungi da ogni favore, rispetto, o preghiera, che ricevuto ne avessero; perciocche anticamente anche così praticavasi. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majestat. quod electio, & provisio fiat cum interventu, & communicatione Regentium Cancellariam.*

306. *Per farsi a dovere l' elezion de' Ministri.*

 X. Ac-

308. *Per ispedirsi le provisioni dal Vicerè colla scienza de' Reggenti.*

X. Acciò le provisioni, che spedivansi da' Vicerè, sottoscritte da' Reggenti la Cancellaria, appartenenti al pubblico benefizio, fossero di soddisfazione di quei, che le ricevevano, dimandato fu, che le medesime prima si dovessero comunicare, e trattare con detti Reggenti, che destinati erano per gli affari appartenenti allo Stato, con doverne dar conto, e non già con altre persone non soggette a questo obbligo. Si risponde. *Sua Cas. & Cath. Majest. mandabit Viceregibus, quod in hoc provideant, quod magis conveniat servitio suæ Cas. Maj. & quieti prædicti Regni.*

309. *Per l'esatta osservanza degl' infrascritti* Capitoli.

XI. Sofferto avea la Città la disavventura, che ad uno stesso *Capitolo* delle ricevute *grazie* in diversi tempi date eransi varie interpetrazioni, ora più, e ora meno benigne, onde talvolta riuscivano inutili, perche sinistramente interpetravansi; quindi fu dimandato, che severamente si ordinasse la loro osservanza, e specialmente delle seguenti.

210. *Per togliersi dalla decretazione la clausola* nisi ex justissimis causis.

XII. Che per qualunque gravissimo delitto non dovesse ritardarsi più di quindici giorni il darsi le difese al reo; poiche da alcuni anni era accaduto, che molti di qualità, benche carcerati nel criminale, per dieci, e dodici mesi non aveano potuto ricevere le difese, il perche abbondava il Regno di forusciti, e gl' innocenti ricusavan di presentarsi, a cagion che lungo tempo marcir doveano nelle carceri. Qual dissordine derivato era dall' essersi i Ministri fondati su quella eccezione *Nisi ex justissimis causis &c.*, che resa avea la *grazia* inutile, comechè sempre allegavasi esser utile alla Repubblica il punirsi i delitti; onde per togliersi questo inconveniente, uopo era il dichiararsi, che la cennata eccezione luogo avesse per gli soli delitti di lesa Maestà, e non per qualunque altro, per cui tra lo corso di

di giorni quindeci ritardar non si dovesse di darsi le difese al reo. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest. exceptis tamen criminibus læsæ Majestatis, falsæ monetæ, & assassinii.*

311. *Per non procedersi a carcerazione di Cittadino Napoletano, senza precedere l'informazione.*

XIII. Quantunque con altro *Capitolo* disposto si fosse, che non potesse procedersi a carcerazione di alcun Cittadino Napoletano o dimorante nella Città anche per ordine del Vicerè, e suo Collaterale, se preceduta non fosse l'informazione, per cui costasse il delitto, men che quando si ritrovasse in *fragranti*; ciò nulla ostante erasi praticato il contrario, con essersi poi mandati i Commessarj per lo Regno a far processi per giustificare la seguita carcerazione, onde non poco pregiudizio recato erasi a' poveri, e alle loro famiglie. Si dimandò perciò di ordinarsi a' Reggenti, e Giudici della Vicaria, che nel sindicato da dare sieno tenuti a dar conto di simiglianti carcerazioni, senza farsi schermo con alcuno ricevuto ordine dal Vicerè, e dal suo Collaterale. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest. quod inviolabiliter servetur Capitulum.*

312. *Per le carcerazioni, che facea eseguire il Reg. della Vicaria contro del* Capitolo.

XIV. Querelossi anche la Città del Reggente della Vicaria, il quale a suo talento avea fatto carcerare i Cittadini, e proceduto anche ad altri atti pregiudiziali, quandoche a tenor del *Capitolo* nulla far potea senza il consiglio di tutti, o della più parte de' suoi Giudici, onde n' eran derivate varie concussioni, ed estorsioni, ed infranta erasi la ricevuta *grazia*, con cui eragli ciò vietata. Si risponde. *Observetur Capitulum, sublato quovis abusu.*

313. *Per le carcerazioni, che facean si senza ordine* in scriptis.

XV. Erasi anche fatto abuso di un altro *Capitolo*, con cui fu disposto, che niuno Capitano, o Algozino carcerar potesse il Napoletano Cittadino, o commorante in Napoli, senza portare l'ordine *in scriptis*, altrimen-

menti gli si potea resistere impunemente. Intanto da questa inosservanza n'era derivato qualche resistenza, o altro inconveniente, che avvenuto non sarebbe, se la *grazia* si fosse eseguita, onde dimandossi, che questa inviolabilmente si osservasse, men che quando si ritrovasse il malfattore *in fragranti*. Si risponde. *Placet Cas. & Cath. Maj. inviolabiliter observari*.

314. *Per non torturarsi i rei senza processo informativo*.

XVI. Si rammenta la prima *grazia* conceduta dal Re Cattolico di non potersi procedere a tortura de' rei col solo processo informativo, e senza darsi loro la difesa. Poi erasi fatto abuso di questa *grazia* con essersi tal tortura ordinata non già dalla Vicaria, ma dal Vicerè, e dal suo Collaterale, onde essendosene fatto ricorso con altro Capitolo, erasi detto. *Placet R. Maj. ut servetur Capitulum per Regem Catholicum concessum, quæ præterea postulant, propterea non concedit, quod agnoscit saluti Reipublicæ non expedire; injunget tamen Viceregi, ut non nisi maximis & justissimis causis ad salutem Regni, & Reipublicæ spectantibus ad id deveniatur*. Ciò però nulla ostante erasi proceduto in persona di Nobili, e di Baroni qualificati, ed eransi spediti simili mandati per alcuni, che rinvenuti furono innocenti, onde si supplicò, che tai ordini spedir non si potessero, se non contro persone infami, ed inquisite di delitto di lesa Maestà, con prima trattarsi, e verificarsi nel Collateral Consiglio, acciò i delinquenti restassero puniti secondo l'ordine della giustizia. Si risponde. *Placet Cas. & Cath. Maj., quod de cætero non expediantur mandata Regia pro tortura inferenda Neapolitanis prò quovis delicto, nisi re communicata cum Regentibus Regiam Cancellariam, & servata forma Constitutionum, & Capitulorum Regni, sublato quovis abusu, excepto tamen crimine læsæ Majestatis*.

XVII.

XVII. Si chiede poi l' osservanza d' un altro *Capitolo*, con ordinarsi, che tutte le cause sì civili, che criminali trattar si dovessero, e decidere ne' loro antichi, ed ordinarj Tribunali, senza formarsene de' nuovi per alcun caso particolare, come alcune volte erasi praticato, non senza gran sospetto di coloro, le cui cause trattar doveansi. Si risponde. *Placet Caes., & Cath. Majes. causas civiles, & criminales tractari deinceps in suis Tribunalibus ordinariis.*

315. *Per non formarsi nuovi Tribunali.*

XVIII. Avea la nostra Città un' altro *Capitolo*, con cui erasi stabilito di non concedersi ai debitori alcun guidatico, o altra sorte di dilazione; ma poi non erasi osservato, per essersi interpetrato, che con quella *grazia* il Re Cattolico dato avesse la potestà di conceder salvi condotti, il perche n' era derivato, che quasi tolto erasi il commercio tra' Negozianti; onde si dimandò di dichiararsi, che tai salvi condotti intender si dovessero per gli soli inquisiti di alcun delitto, ma non per quei, che debitori erano a' Cittadini Napoletani. Si risponde. *Placet Caes., & Cath. Majes.*

316. *Per non concedersi salvo condotto a' debitori.*

XIX. Da' passati Re Aragonesi altra *grazia* erasi conceduta, perche si dasse il sindicato da' Mastrodatti, e Subattuarj Fiscali, ma poi non erasi eseguita, con gran pregiudizio de' sudditi di S. M., talche quelli svelatamente avean commesso, e commettevano varie falsità, ed estorsioni senza osservar la Pandetta per l' esazion de' loro diritti, onde chiesta fu l' osservanza di tal *Capitolo*, e che durante il sindicato rimanessero quelli sospesi da' loro impieghi. Si risponde. *Sua Caes. Majes. mandat observari Pandectas, & puniri Violatores; quoad sindicatum etiam se informet admodum Rev. Card. Locumtenens re communicata cum Regentibus, & aliis sibi bene visis.*

317. *Per lo sindicato de' Mastrodatti fiscali.*

Avvertir conviene, che nel tempo della spedizio-

ne

ne di queste *grazie* era assente il Vicerè Toledo, e nel Regno esercitava la carica di suo Luogotenente il Cardinale Pacecco, che a governar lo venne nel 1553. (*a*).

318. *Per darsi l'evizione sopra i beni della Regia Corte.*

XX. Avvenne, che molti, i quali avean comprato dalla Regia Corte, avendo patito evizione, eran ricorsi nella Regia Camera per aver l'assistenza sopra altri beni della medesima; ma inutili eran rimaste le loro istanze, sotto il pretesto, che derivata ne sarebbe una grande, e general confusione, e non poco inquietati ne sarebbono stati i possessori. Comechè questa determinazione non picciol danno recato avea a quei, che avean fatto i loro contratti col Fisco, perciò supplicato fu l'Imperadore ad ordinare, che quel Tribunale prestato avesse l'assistenza sopra gli altri beni di essa Regia Corte, perche così non sarebbono stati molestati i possessori di quelli, che furono alienati, nè fraudati i contraenti, con doversi ciò intendere tanto per gli contratti fatti ne'tempi passati, come per quelli, che da allora innanzi si sarebbono stipulati. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest. omnibus super supradictis justitiam administrari.*

319. *Per coltivarsi i territorj della Puglia.*

XXI. Sull'idea, che aveasi di accrescere la rendita del Real Patrimonio, vietato erasi il seminare in gran parte i territorj della Puglia, per darsi maggior comodo per lo pascolo delle pecore della Dogana. Intanto da questo preso espediente gran pregiudizio ne avean riportato molte Chiese, ed altre povere persone, poiche eran rimaste prive delle loro rendite, che da lunghissimo tempo avean posseduto. Oltre ciò n'era derivata la penuria nel Regno nella ricolta de' grani, perche mancata era la coltura de'terreni, dalche ne avveni-

(a) *Parrino Teat. de' Vic. to. 1. pag. 199.*

veniva anche il danno intorno alle tratte; quindi facendosi il conto da persone non interessate, si rilevava, che piuttosto diminuite erano, non che avvanzate le rendite del Real Patrimonio, oltre l' evidente danno, che ne riportavano i Popoli del Regno, onde pregato fu l'Imperadore di commettere al Cardinale suo Luogotenente, che chiamando uomini esperti, e di giudizio, avesse fatto esaminare il tutto, con darvi la dovuta provvidenza, o per informarne esso Sovrano, acciò da lui data si fosse. Si risponde. *Locumtenens provideat circa supplicata, prout melius videbitur expedire.*

320. *Per soddisfarsi i Creditori degli erbaggi di Puglia.*

XXII. Come già fu detto, la nostra Città ricevuto avea la *grazia* di doversi soddisfar gli erbaggi, de' quali si serve la Dogana di Puglia, col primo denajo, che esigeva, senza rimettersi dal Doganiere nella Tesoreria, acciò i Creditori puntualmente ne fussero rimasti soddisfatti. Era poi avvenuto, che quest' ordine non erasi osservato in quell' anno prossimo passato con gran danno de' Padroni, onde dimandato fu, che senza dilazione il debito si soddisfacesse col denajo del passato anno, e che per l'avvenire inviolabilmente la *grazia* si osservasse, primache la Dogana si fosse partita dalla Puglia, e prima di rimettere il denajo alla Regia Corte, nulla ostante qualunque ordine in contrario, che da'Vicerè dato si fosse a' Doganieri. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest.*

321. *Per la libertà di vendere gli erbaggi estraordinarj.*

XXIII. Riguardo agli erbaggi, che diconsi estraordinarj, e non soliti della Dogana, avea *grazia* la nostra Città, che potessero questi vendersi da' loro Padroni, senzache impedimento ne ricevessero dalla Regia Corte, o dal Doganiere. All'incontro erasi fatto ordinare agli Abbruzzesi, che non avessero comprato erbag-

 gio,

gio, men che solamente dalla Corte, e dal Doganiere, e per conseguente indirettamente restò defraudata la *grazia*, perche i Padroni rimanevano cogli erbaggi invenduti, soffrendone non picciolo danno, ed interesse. Ma perche dicevasi, che questa determinazione si poggiasse su di alcuni pretesi libri, che si dissero ritrovati nella Regia Camera, che fede alcuna non meritavano, perciò supplicato fu l'Imperadore di commettere al Cardinale suo Luogotenente l'esame di tai cose, acciò col consiglio di altre persone idonee riparato si fosse il danno de' suoi sudditi. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest.*

322. *Per lo disgravio dell' alloggio de' Soldati.*

XXIV. Ad oggetto di darsi alcun sollievo a' Popoli del Regno, pagavansi da questi duc. tre il mese per ciascun soldato in compenso delle stanze del loro alloggio; quindi si dimandò di essere sgravati da tal peso, allorche le genti d'arme eran fuori del Regno, ricevendo altrove i loro alloggiamenti. Si risponde. *Locumtenens informet cum voto.*

323. *Perche assistesse nella Corte il Reggente Napoletano.*

XXV. Comechè conceduto erasi per *grazia* di poter la nostra Città tenere un Reggente Napoletano presso la Imperial Corte per la più facil espedizione degli affari del Regno, si stimò di chiedere gli ordini, perche quello continuamente avesse assistito alla Corte. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Majest.*

324. *Per interpetrarsi le ottenute grazie sempre in favor della Città.*

XXVI. Si dimandò, che per maggior conferma di tutte le anzidette *grazie*, e di quelle concedute da Ferdinando I. Federico, e dal Re Cattolico ordinar si dovesse a' Vicerè, e Luogotenenti nel Regno, ed a tutti gli Uffiziali sì maggiori, che minori, il doverle osservare senza sinistra interpetrazione; e laddove s' incontrasse alcun caso dubbio, dovesse questo interpetrarsi in favor della Città sotto la pena dell' indignazione Regia, e di

e di duc. 10. m. per quei, che controvenissero. Si risponde. *Mandat Sua Cæs. Majest. inviolabiliter observari Privilegia, Capitula, & Constitutiones, aliena, & sinistra interpetratione remotis, ac cum pœnis in similibus solitis.*

XXVII. Supplicato fu anche l'Imperadore, perche ordinasse, che da allora innanzi i sette Uffizj del Regno si provvedessero a' Regnicoli, e suoi Naturali. Risposto fu. *Placet Cæs. & Cath. Majest. excepto Officio Magni Cancellarii, quod de præsenti vacat, quam provisionem pro hac vice dumtaxat reservat ad suum arbitrium.*

325. Per provvedersi i sette Uffizj del Regno a' Nazionali.

XXVIII. Di nuovo incalzossi la richiesta, perche si provvedessero i Naturali, e Regnicoli senza veruna eccezione di tutti gli Uffizj tanto politici, che militari, niun carico facendosi di quella lunga decretazione dianzi trascritta, onde per necessità riportar se ne dovette questa risposta. *Placet Cæs. & Cath. Majest. inviolabiliter observari Capitulum, alias expeditum in Oppido nostro Bruscellarum die 12. mensis Martii anni 1550. quod tunc satis fuerit prospectum beneficio Naturalium dicti Regni, quorum etiam erit memor in provisione aliorum officiorum ob beneplacitum reservatorum respectu habito fidelitati eorum.*

326. Per provvedersi gli altri Uffizj a Nazionali.

XXIX. La stessa supplica si ripete riguardo alle proviste degli Arcivescovati, Vescovati, Abbadie, Juspatronati, e di ogni altra Prelatura, che fosse di Regia presentazione, o collazione, e si risponde. *Placet Cæsar. & Cath. Majest. in Beneficiis præsentandis servari inviolabiliter alternativa, prout, & quemadmodum in Capitulis superius Kalendatis fuit concessum, & declaratum, & insuper Naturales Regnicolas repertos habiles, & idoneos, erit curæ gratificari etiam in iis, quæ sunt de Regio beneplacito.*

327. Si replica lo stesso per gli Arcivescovati &c.

XXX. In occasion del noto tumulto avvenuto in Napoli nel 1547. per resistersi al Tribunale dell'Inquisizio-

328. Per essere reintegrati negli onori quei, che ne furon privati in tempo del tumulto.

zione, che vi ſi cercava introdurre, moltiſſimi Cavalieri, ed altri d' inferior rango privati reſtarono degli onori, e de' poſſeduti Uffizj a cagion delle preteſe colpe commeſſe, onde la Città diede ſupplica per la loro reintegrazione, e queſta ne fu la riſpoſta. *Placet Cæſ., & Cath. Majeſ. ob nimium amorem, quo proſequitur dictam Civitatem Neap., propterque maximam ejus fidelitatem, & ſervitia non vulgaria, quod reſtituantur Officialibus ſtipendiariis ſuperius nominatis, & deſcriptis eorum officia, gagia, honores, & proviſiones, exceptis tamen officiis Cuſtodis portus, & Magiſtri rationalis Regiæ Curiæ Siclæ, cum dicta officia per nos, & Viceregem noſtrum fuerint perſonis benemeritis conceſſa, in quibus mandat Partibus adminiſtrari debitum juſtitiæ complementum coram Judicibus deputatis in appellationibus per eos interpoſitis uſque ad diffinitivam ſententiam, & cum interventu admodum Reverendi Cardinalis Pacecchi Locumtenentis generalis in dicto Regno.*

329. *Per toglierſi la eſtraordinaria impoſizione delle grana 4. a fuoco.*

XXXI. Con queſto *Capitolo* è ſupplicato l' Imperadore per togliere la eſtraordinaria, e nuova impoſizione, che da molti anni ſoffrivaſi di grana quattro a fuoco per mantenimento della Fanteria Spagnuola, poiche ritrovavaſi il Regno eſauſto per altri pagamenti ordinarj, ed eſtraordinarj, a quali ſoggiaceva; ed oltre ciò anche quella eccedeva il biſogno, per cui eraſi ſtabilita. Si riſponde. *Suæ Cæſ., & Cath. Maje. maximè cordi eſt hujuſmodi onere Regnum ipſum ſublevare, ſed quales temporum ſucceſsus hactenus fuerint ipſi probè cognoſcere poſſunt, dabitque operam, quam primum fieri poterit ſuper poſtulatis in prædicto Capitulo, prout eorum fidelitas præmeretur rem gratiam facere.*

330. *Per la riforma della Univerſità degli Studj.*

XXXII. Altra ſupplica ſi dà, perche lo Studio di queſta Città riformato, e governato foſſe coll' interven-

to

to di due Deputati dalla medesima creati, e che da allora innanzi inviolabilmente vi s'impiegassero i ducati due mila assegnati dal Re Cattolico. Si risponde. *Placet Cath. Majes.*

XXXIII. Si dimandò con questo *Capitolo*, che nelle deliberazioni, che dovrà prender la Città per lo pubblico vantaggio, quandoche concorse vi fossero quattro Piazze, le altre due senz'altra contraddizione concorrer vi dovessero, per togliersi così ogni occasion di controversia. Si risponde. *Placet Reg.*, *& Cath. Majes.*

331. *Che concorrendo quattro Piazze, la Città potesse conchiudere.*

XXXIV. Si espone di qual peso sia l'Uffizio del Protomedicato, poiche ne dipendeva in gran parte la vita de'suoi Popoli, onde bisognava, che fosse sempre presente colui, che esercitavalo; perciò si dimandò ordinarsi, che perpetuamente ne fosse l'esercizio de' Naturali, e de' Regnicoli. Si risponde. *Placet Cæs.*, *& Cath. Majes.*; *quod Prothomedicus sit naturalis*, *& quod concessio fiat de triennio in triennium*: *mandat insuper pro beneficio Regni perpensis qualitate*, *& importantia officii*, *quod singuli Prothomedici functi officio stent sindicatui*.

332. *Per darsi il Protomedicato a' Naturali, e Regnicoli.*

XXXV. Finalmente con questo ultimo *Capitolo* l'istessa *grazia* si chiede per la carica del Cappellan Maggiore, che provveder poteasi a'Prelati suoi Vassalli, da' quali fedelmente sarebbe stato servito. Si risponde. *Placet Cæs. & Cath. Maje.*, *quod post mortem præsentis possessoris provideatur naturali Regnicolæ*, *& deinde alternatim una vice naturali*, *& altera ad beneplacitum*.

333. *Così anche provvedersi l'Uffizio del Cappellan Maggiore.*

Riguardo a queste accordate *grazie* mi si permetta di notare su quella contenuta nel mentovato *Capitolo* XV., in cui chiedesi il non potersi eseguir alcuna carcerazione da' Subalterni de' Tribunali senza che portino gli ordini *in scriptis* de'loro Superiori, come il Consigliere Amato Danio ritrovossi in congiuntura da dover-

334. *I familiari del Consigliere Amato Danio liberano un carcerato, ed egli ne fa la difesa.*

ne

ne far uſo per ſua propria difeſa, ſcagionar dovendoſi di un delitto, di cui notato fu dal Vicerè di quel tempo. Giuſtificar perciò ſi dovette nel Supremo Conſiglio d'Italia, e ne ritrovo fatta da lui una memoria di fatto, allegando anche ragioni, delle quali non sarà inutile il recarne quì un epilogo, quantunque or differente ne ſia il rito intorno all'eſeguirſi tai carcerazioni.

335. *Come foſſe avvenuto il fatto.*

Ne fa ſapere, che mentre egli un giorno occupato ne ſtava a dar la ſolita udienza, gran rumore ſi fè per carcerarſi uno nella ſua ſtrada, che commeſſo avea un omicidio in Caſoria in perſona di un Prete. Molta gente accorſa era per liberare il reo, perche campaſſe dalle mani della Corte, talche quello con deſtrezza ſcappar ne ſeppe, prendendo aſilo in caſa del Conſigliere, da dove ne paſsò nel vicino Collegio allora detto del Gesù Vecchio. Tutta la notte la ſua caſa da'Soldati fu aſſediata per ogni dove credevano, che fuggir poteſſe l'omicida, ma vana ne riuſcì la praticata diligenza. Il Giudice Alarcone in ogni conto carcerato volle il di lui Cocchiere, ed un giovine ſervitore, riputandogli complici della eſeguita fuga, onde condotti furono ne' criminali della Vicaria.

336. *Ragioni addotte da Amato Danio in ſua difeſa.*

In queſte vicende ſtimò l'Amato Danio di rappreſentare al Vicerè l'avvenuto fatto, rammentandogli le ottenute *grazie*, mercè le quali impunemente reſiſter poteaſi a quelle carcerazioni, che eſeguir tentavanſi ſenza ordine in iſcritto. La ſua memoria però reſtituita gli fu per mano del Preſidente del Conſiglio, con riſpondergli, che tal punto dal Re eſaminar doveaſi.

337. *Le ſoſtiene col Romano diritto.*

Pensò adunque ſcagionarſi dall'imputato delitto con più ragioni, che gli ſomminiſtrava il Romano *diritto* (a).

Alle-

(a) *In l. prohibitum C. de jure Fiſci.*

Allegò anche altri Dottori (*a*) in pruova, che impedir si possa legittimamente la carcerazione, se accompagnata non sia dall'ordine scritto dal Giudice, provando esser questa una pratica ricevuta fra tutte le culte Nazioni per evitarsi le concussioni, e l'estorsioni, che commetter si potrebbono dalla più vile gente del Mondo.

338. *Allega molti* Capitoli *di concedute* grazie.

Passò indi a mentovare il *Capitolo XXI.* di una simile *grazia* conceduta nel 1476. dal Re Ferdinando I. di cui ne trascrive le parole, onde cerca giustificarsi nella sua condotta soltanto tenuta per evitare gl'inconvenienti maggiori, che avvenir poteano per lo concorso del popolo. Quindi dicea, che siccome è stabilito per legge comune (*b*), che il minor Giudice al maggiore resister debba, se ordini dasse, che riprovati fossero dalle leggi, molto più praticar ciò potea il maggiore verso il minore. Anzi sostenea questo argomento col dire, che il Re decorando taluno coll'onor del Ministero in qualunque Tribunale, tacitamente il carico gli conferisce di governarsi a seconda delle leggi con proccurarne l'osservanza, donde il buon governo ne dipende, la quiete, e la pace de' Sudditi, come espressamente ordinato fu nel *Capitolo XXII.* delle *grazie* concedute nel 1476. dal Re Ferdinando I. e nel *Capitolo LXIII.* di quelle concedute dal Gran Capitano, e nel *Capitolo LXXIX.* delle *grazie* concedute da Ferdinando il Cattolico.

Dice

(a) *Scaccia de judic. lib. 1. cap. 46. n. 3. Farinac. in pract. crim. to. 2. qu. 32. n. 32. & 33. Bobadilla lib. 1. cap. 13. n. 16. Amaya in d. l. prohibitum n. 1. & seq. Cassaneus in Consuetud. Burg. rub. 1. §. 7. n. 26. & 27. Tholos. syntag. lib. 47. cap. 48. n. 18. & 19. Kloch. de contrib. cap. 18. n. 26. & 51. Brunneman in d. l. prohibitum.*

(b) *In l. omnes judices 33. Cod. de Decurion. Lucas de Penna in l. quoties n. 7. de exact. tribut. Farinac. in pract. crim. par. 2. qu. 32. n. 33.*

339. *Dimostra, che il Vicerè esser non potea suo Giudice.*

Dice inoltre, che se alcuna colpa avesse commesso, esser non potea suo Giudice il Vicerè per effetto delle Carte Reali del 1618. contenute nella *Prammatica XI. de offic. Judic.* onde improprio era stato l'essersi mandato in sua casa il Giudice Alarcone in compagnia di quattro Capitani di giustizia, e di molti Birri per eseguir l'arresto del dilui Cocchiere, e servitore, poiche uopo non era di fermargli come testimonj per non esser necessarj, ove egli stesso non avea negato, che avea fatto lasciar da' Birri colui, che preso era, nè contrastato ne avea la di lui seguita fuga. Lagnavasi in fine della lunga carcerazione, che tuttavia soffrivano i suoi domestici, che innocenti erano in quel fatto; vieppiù che fattosi il decreto dalla Vicaria di *consignentur tutæ personæ, & fiat consultatio suæ Excell.* erasi dal Vicerè risposto *Quien le hace callar, le dia da comer*: perlocche pregava il Supremo Consiglio di Stato, perche discaricato restasse della colpa addossatagli, e con effetto liberati fossero i suoi domestici dalla carcerazion che soffrivano.

340. *Grazie richieste con poca riflessione.*

Intanto, quando seria riflessione far si voglia tanto su queste ultime *grazie* ottenute dalla Città nel 1554. per mezzo del suo Oratore Girolamo Seripando, come su tutte le altre per addietro mentovate, ben si ravvisa, che di molte inutile ne fu la richiesta, ed altre con poca considerazione si esposero, onde per necessità meritar non poteano le bramate risposte. In somma serbandosi l'antico tenuto stile, cercavasi bene spesso per grazia, quello che oggidì con semplice ricorso si richiede, e ne' termini di giustizia si ottiene dal nostro Sovrano.

341. *Coll' esempio della Romana Repubblica dimostrasi poco ben regolata la nostra Città.*

Ma se il vero dir si voglia, soffrì un tal danno la nostra Città per non aversi posto avanti lo specchio della Romana Repubblica, da cui lume prender potea per ben

ben regolarsi. Come risaputo è, stabilito fu questa due cento quarantatre anni dopo la fondazion di Roma. Romolo nel di lei primo nascere diviso avea tutta la sua gente ne' soli due ordini di Patrizj e Plebei. Indi nel 260. creati furono i Tribuni del Popolo, che trascegliendosi ne' Comizj dalle Tribù, formarono un ragguardevol Magistrato, le cui leggi *Plebisciti* appellate, eziandio dal Senato rispettate erano. Degna da notarsi si fu la legge *Orcia* fatta a richiesta di un Tribuno di tal nome. Con essa stabilito fu, che nelle Feste, e ne' divertimenti non si spendessero più che cento assi di rame con limitarsi il numero de' convitati. Fuvvi anche il famoso *Plebiscito* contenuto nella legge *Villia* pubblicato dal Tribuno Villio Trappulo, il quale approvossi ne' Comizj. Determinossi con esso, che niuno esser potesse Questore prima di giugnere all' età di trentuno anni, trentasette aver ne dovea l' Edile Curule, il Pretore quaranta, e quarantatre il Consóle, come fu già eseguito fino alla decadenza della Repubblica (*a*).

342. *Eletto del Popolo simile al Tribuno della Plebe. Sotto la voce di Popolo chi si comprende.*

Adunque sul modello di quel Tribuno, coniato dir si potea il nostro Eletto del Popolo, cosiche con tal carattere gli facea mestieri, che ingerenza prendesse su quanto si appartenea al pubblico interesse; vieppiù perche sotto questa voce di *Popolo*, ogni altro più distinto, e ragguardevol ceto comprendesi di quei Cittadini, i quali sebbene non ascritti ad alcun Sedile, di vantare pertanto non lasciano una antica e generosa nobiltà. Per fare il paragone con quei, che Patrizj appellansi por mano dovrei al *Tutini* (*b*), e al *Tiraquello* (*c*), ma chiamato

R r non

(a) *V. Cic. Philip. II. Istor. univer. Vol. IV. Par. XIII. Cap. VI. pag.* 4885.
(b) *Dell' Orig. de' Seggi*.
(c) *De nobilit.*

non mi veggo in questo impegno. Ne basti però sapere, che il Popolo dalla Plebe di lunga mano ne differisce, come dal genere la specie. Odasi, come ne favella *Giustiniano* (a). *Nam appellatione Populi universi Cives significantur, connumeratis etiam patriciis, & Senatoribus. Plebis autem appellatione cæteri cives significantur.* Notato perciò d'imprudenza ne viene *Bartolo*, perche tener si volle dietro *Accursio*, allora che scrivendo su di una novella *Costituzione* (b) disse, che popolare diceasi colui, che nobile non fosse, poiche la voce di *Popolare* ad ogni Cittadino si conviene, nè spiega il solo Plebeo. Di fatto trattandosi de' pubblici giudizj, noto egli è, che *cuilibet de populo* convien di promovergli, onde tanto il nobile, che il plebeo sotto quella voce si comprende. Legger si potrà, quanto con somma erudizione ne ha scritto su questo argomento *Ferando Adduense* (c), che vuole impropriamente tradotte dal Greco quelle parole di S. Luca (d). *Visitavit, & fecit redemptionem plebis suæ*, poiche dir doveasi *populi sui* per la ragione, che *Deus non solum plebis, sed etiam cæterorum curam habuit*, non ponendosi in dubbio, che la voce λαὸς presso i Greci suona, come quella di Popolo presso di noi.

343. *Quali* grazie *più utili chieder si poteano.*

Or se in quel tempo, allorche all'Imperador Carlo V. le *grazie* si chiederono vi fosse stato Eletto del Popolo di tal polso, che capace stato fosse di promuovere il pubblico utile insieme con coloro, che l'intero corpo della Città rappresentavano, quante e quali dimandar se ne poteano, e di buon grado ottenersi da quello Augusto Cesa-

(a) §. 4. *institut. de jur. natur. gent. & civ.*
(b) *In* §. *Audient.* 1. *nov. Constit.* 15. *de defens. Civit.*
(c) *Explication. lib.* 2. *cap.* 38. *in To.* 2. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 604.
(d) *Cap.* 1.

Cesare, le quali nel di lei vantaggio sarebbono ricadute, e fino al presente tempo se ne assaggierebbe il profitto. Se per esempio (per dirne alcuna) la grazia chiesta si fosse, che le doti, le quali prendonsi da' Monasterj per la monacazion delle donzelle, restituite si fossero dopo la loro morte, la quale cessar fa il peso di alimentarle, ravvisa ognuno qual benefizio ne avrebbe riportato il Pubblico. Per tutto il Regno al far de'conti almeno non mancano ogni anno da cento vergini, le quali a Dio consecrandosi, professano i monastici voti. Quando compensar voglionsi le maggiori colle minori doti non più, che a docati 500. per ciascuna, facile n' è il calcolo, poiche già giungono a doc. 50. mila in ogni anno. Dal 1536., che portossi in Napoli l'Imperadore finora ne son corsi due secoli ed anni trentadue, ed ecco già due milioni e 16. mila docati usciti dalle mani de' Particolari, son già fuora del lor commercio; e pur non si pensò di dar taglio alla radice di questo male. Lascio nella penna le pompose Feste, ed i ricchi parati, per gli quali non poco denajo si profonde con una detestevole emulazione, mentre che taluna portasi a giurare solenne il voto della povertà. Un altra legge *Orcia* per la moderazion di tai spese adunque proccurar si dovea, e 'l Sacro Pastore, che al nostro Gregge allor presedeva, non avrebbe potuto fare a meno di non approvarla, anzi giubilo risentivane, perche la disciplina della Chiesa vedea secondata.

344. *Si trascura di chieder grazie in premio della virtù.*

Ma se mai alcuna meraviglia destar ne dee, ella si è, che quasi sempre le dimande tutte collimavan per ottener grazie a pro de' rei, o pure di chiederne per altri il gastigo. Quando tutte numerar si vogliono, se il conto non falla, giungono a duecento quarantuno, e pure tra di esse neppure una se ne legge, con cui al-

cun premio chiesto si fosse per quel Cittadino, o per quel Regnicolo, laddove distinto si fosse nell' illustrar le scienze, o nel perfezionar le arti. Con sì fatta coltura non ha dubbio, che il nostro Regno gran vantaggio ne avrebbe riportato, e ricevendo altra polizia il suo corpo morale, facil cosa era, che minor frequenza di delitti si sarebbe intesa. Per vero dire ne desta quasi la risa nell' osservar la nostra Città impegnata in ripeter sempre le stesse dimande, che infra loro contrarie, eseguir non poteansi, quando anche accordate si fossero. Chiedeasi, che tra lo corso di quindici giorni terminata si fosse la causa di qualunque criminale inquisito, e poi dimandavasi, che condannar non si potesse senza il processo informativo. Ognuno, che per poco pratico sia di quel Foro, già scorge, come impossibil sia, attendendosi la tela giudiziaria, che sì l'uno, come l'altro eseguir non si possa in quel corto giro di pochi giorni. Se in quella occasione consultato si fosse alcuno Avvocato criminale, non avrebbe mancato a far conoscere, come impropria ne fosse la richiesta. Avrebbe oltre ciò risposto, che giunta sarebbe a tanto la sua arte, perche ogni grave delitto meritar potesse una valorosa difesa, ed una condotta tale, a segno che non giorni, ma anni ne passassero, che non già punito, ma posto in obblio sperar si potea. Nè ciò voglio detto per quei Avvocati, che nel tempo di Carlo V. fiorirono, poiche fin da quando vivea *Ammiano Marcellino* (a) ve n' erano di questo conio. Ei dice, che ve ne fossero taluni, a' quali, *si voluntate matrem tuam finxeris occidisse, multas tibi suffragari absolutionem lectiones reconditas pollicerentur, si te senserint esse nummatum.*

In-

(a) *Lib.* 30. *cap.* 4. *Vide Struvio in hist. jur. cap.* 2. §. 12. nelle sue note.

245. *Esempio della Francia. Come convenga premiarsi i virtuosi.*

Intanto ruvida troppo era la Francia, ed al pari di uno scheltro ne giacea sprovveduta di tutte le scienze, cosichè scherno dir si potea, che fosse di tutte l'altre Nazioni dell'Europa; ma sol bastò, che Lodovico XIV. di sempre gloriosa memoria, alzato avesse la mano, veder facendo a' suoi Popoli quel premio, che meritato avrebbono, se nella coltura delle scienze, e delle arti si fossero applicati. Ecco che più non vi volle, perche quella vasta Monarchia risorgesse dal nulla; onde tra poco tempo doviziosa comparve nella Repubblica delle lettere di tante Accademie, tramandando per ogni dove i lumi delle nuove scoverte fatte; talche obbjetto si rendette di esempio, e di ammirazione. Quando poi il Mecenate ne fosse mancato, languide, e neglette ne sarebbon rimaste le scienze per esser prive di sostegno: quindi sul proposito ne dicea *Cassiodoro* (a): *Nutriunt præmiorum exempla virtutes: nec quidquam est, qui non ad morum summa nitatur ascendere, quando irremuneratum non relinquitur, quod conscientia teste laudatur*. Adunque se su questo modello anche la nostra Città fissato avesse lo sguardo, in altra guisa fatto avrebbe le sue richieste; poiche nel tempo istesso, che il gastigo de' rei chiedea, il premio de' buoni, e de' virtuosi anche cercato avrebbe, perche da questi molto più ella è da sperarsi la tranquillità dello Stato.

344. *Perche mancano le contese giurisdizionali in tempo di Carlo V.*

Nel tempo di questo Imperadore fuggon dalla Storia le giurisdizionali contese. Comechè avea egli sempre pronte le armi tra le mani con esser applicato nel campo di Marte, prudentemente non cercossi da' Pontefici di stuzzicar su questo punto il suo vespajo. Ne' suoi primi tempi incontrossi egli con Lione X. Pontefice al sommo

(a) *Lib. 2. ep. 2.*

mo scaltro. Oltre ciò costui molto più cura ebbe de' particolari interessi della sua casa, che di quei della Chiesa, di cui non pertanto non lasciò di accrescerne per quanto potè il temporal dominio. Indi mancato di vita nel 1521. e succeduto Adriano VI. non ebbe questi occasione, o credette non averla per non inquietarsi col suo discepolo in sì fatte controversie. Per la costui morte avvenuta nel 1523. il suo successore Clemente VII. ebbe altro in testa, che il promuovere piati di giurisdizione. Creder voglio, che serbasse sempre la funesta memoria del sacco di Roma, con cui ridotto fu ad esser prigioniere di quel potente Monarca. Ma ciò nulla ostante pur seppe tanto dimenarsi colla sua nota accortezza, a segno che alcuna argine pose alla dilui smoderata ambizione. Gli succedette nel 1534. il Pontefice Paolo III. il quale ritrovossi involto in altre pessime peripezie. Lacerata vedendo la Chiesa sempre più dalla Luterana eresia, appena con sua somma gloria riuscigli di pubblicare il decreto, perche si dasse principio al Tridentino Concilio. Mentre però tentar volle di farlo trasportare in Bologna, tosto accorse l'Imperadore per impedire una tal novità, facendo ogni premura, acciò in Trento si eseguisse quella tanto bramata sacra adunanza, per essere una Città la più vicina alla Germania, ove pullulavano i semi sparsi dell'eresiarca Lutero, e de'suoi seguaci. Presso il *Broun* (a) leggesi una lunga protesta fatta da Giacomo Mendozza in nome del suo Sovrano in qualità di suo Oratore in Roma, ed in essa fa conoscere al Pontefice, come perniciosa riuscisse alla Chiesa la di lui tentata impresa. Ma perche poi prossima temea l'invasione nel nostro Regno delle Ottomane schiere

(a) *In fascic. rerum expetendar. to. 2. pag. 690.*

re, onde bisogno avea dell'Augusto Carlo, uopo fu, che sposasse i suoi interessi.

Di Paolo III. successore fu Giulio III. nel 1549. che non poca pena prender si dovette, perche si riaprisse nella Città l'interrotto Concilio; e comechè quivi una causa universale esaminar doveasi, lasciò di mira ogni altra picciola contesa, che come rivolo dipendente da quel fonte riputavala. Mancò egli di vita a' 29. Marzo del 1555. e pochi giorni dir si può, che durata fosse quella del suo successore Marcello II. Indi eletto Pontefice Paolo IV. nulla egli ebbe che fare coll' Imperadore, poiche questi di là a poco tolto fu a'mortali; e quando avesse continuato a vivere, non saprei qual fine avrebbono avuto le prese brighe con Filippo II. di lui figlio, e successore nel Regno, allorchè tentar ne volle la conquista. Creder deesi, che non si sarebbe a tanto azzardato, se ancor vivea quel Cesare, perche forse l'avrebbe fatto conoscere la sua imprudenza, e per ventura gli avrebbe fatto assaggiare la troppa infausta sorte, che incontrò Clemente VII. suo predecessore.

345. *Paolo III. si adopera per la continuazione del Concilio di Trento. Suoi successori quali fossero.*

Or dal racconto fatto delle richieste *grazie*, e delle ricevute decretazioni presso a poco da ognuno, che abbia buono odorato, bene a comprender và, qual fosse stata l'indole dell'Imperadore, e quale il carattere omogeneo del suo Vicerè Toledo, che per lo lungo corso di anni ventidue governò il nostro Regno. Intrattener non mi voglio nel rammentare minutamente, quanto costui doviziosa reso avesse di fabbriche la nostra Città, perche altri si presero questa cura (a). Fu questa una volta dilatata da Ferdinando I., il quale ne estese la

348. *Si epiloga il governo del Vicerè Toledo.*

(a) *Parrino Teat. de' Vic. to. 1. pag. 149.*

la circonferenza delle ſue mura ſpecialmente dietro il Moniſtero del Carmelo, buttandovi la prima pietra a' 15. Giugno del 1484., che continuate furono fino a Porta Capuana, così detta, come quella, che conduce verſo la Città di Capua, come altrove ne fu parlato (a). Poi ſotto il governo di queſto Vicerè ricevette una miglior polizia portando più in fuora le ſue antiche mura, dandole un recinto più ampio, riguardo a quello anguſto, in cui era fin da' tempi ai Carlo II. di Angiò. Le ſtrade tutte accomodate, ridotte furono in guiſa che daſſero più agiato il cammino. Il Caſtello di S.Eramo eziandio a lui deve il ſuo rifacimento, come di pari il luogo, ove i noſtri Tribunali ſi raunano, ed il Palagio, in cui ſoggiornar doveano i Vicerè, or *Palazzo vecchio* appellato. L'Arſenale fu anche dilatato di molto, ed arricchito di tutti quei comodi per gli lavoratori, come preſentemente ſi mira.

349. *Erigge il Monte della Pietà per comodo di fare i pegni.*

Nelle opere di pietà fu anche particolarmente applicato, poiche nel 1540. dopo eſserſi cacciati gli Ebrei eriger fè il Monte della Pietà, ſomminiſtrando a' poveri il modo di fare i pegni con determinare un certo intereſſe. Queſto però ſe in quel tempo moderato era, oggidì meritar potrebbe qualche riforma riguardo a quello, che praticaſi nel preſente tempo per gli altri contratti di mutuo, o di vendita di annue entrade, ſenza che taluno privo ſi vegga della roba, che dà in pegno, onde ridurre ſi potrebbe a più giuſta meta per comodo del pubblico biſogno; poiche in sì fatta guiſa ſi anderebbe ad incontrare la mente del Fondatore, che altra mira non ebbe, che di dare il bando a quegli uſurarj contratti, che faceanſi dagli Ebrei, i quali le ſo-

(a) *Iſt. delle Leg. e Magiſtr. to. 4. §. 192. pag. 542.*

sostanze de' Cittadini divoravano (*a*).

350. *Prende cura per lo stabilimento dell' Ospedale degl' Incurabili.*

Anche a suo tempo seguì lo stabilimento del nostro famoso Ospedale detto degl' Incurabili, poiche a' 30. Ottobre del 1539. ne formò i *Capitoli* per lo suo perfetto governo, e regolamento (*b*). Già fin da' 2. Marzo del 1519. il Pontefice Lione X. con suo Breve conceduto ne avea l'erezione alla nostra Città con una Chiesa a guisa dell'Archiospedale de' poveri incurabili di S. Giacomo di Augusta di Roma, accordandogli con profusa mano molte indulgenze. Di poi Clemente VII. con sua Bolla degli 11. Dicembre del 1523. confermò il Breve di Papa Lione, e concedè allo stesso Ospedale detto di S. Maria del Popolo tutte quelle grazie, immunità, privilegj, esenzioni, ed indulgenze, che il cennato Pontefice colmato ne avea quello di S. Giacomo, di S. Salvatore, di S. Spirito in Sassia di Roma, e di S. Giacomo in Campostella. Egli è a notarsi, che in sì fatta guisa l' Ospedale, ed i suoi membri esenti son divenuti dalla giurisdizione, autorità, dominio, potestà, visita, e correzione di tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Ordinarj, Uffiziali, Commessarj, Rettori, Giudici e Delegati Appostolici tanto Ecclesiastici, come Secolari, *etiam mixti fori, & delegati*. Tutti questi documenti raccolti si rinvengono presso il *Chioccarelli* nel To. XV. de' suoi MS. G.. Ivi anche leggesi una Bolla spedita *sub sigillo officii pœnitentiariæ* segnata a' 17. Febbrajo del 1545. sotto il Ponteficato di Paolo III. intorno l' elezione de' Governatori, e Maestri di questo Ospedale, e per lo tempo, che durar deve il loro governo, purche altrimenti non sembrasse al Re o al suo Vicerè. In oltre

S s vi

(a) *Ist. civil. to. 4. lib. 32. cap. 4. §. 1.*
(b) *Chioccar. MS. G. To. 15.*

vi si trascrive un breve notamento della sua fondazione, e dell' unione del Monastero delle Convertite, del governo di essi luoghi, dell' esenzioni, e grazie concedutegli da' sommi Pontefici, e della protezione, che ne teneva S. M. C. Vi sono eziandio alcune allegazioni *in jure* in pruova, che non possa, nè debba esser visitato dall' Arcivescovo, e finalmente parecchie considerazioni sopra il Tridentino Concilio, e sua dichiarazione fatta da' Cardinali interpetri intorno la visita degli Ospedali pretesa dagli Ecclesiastici.

351. *Fonda altri Ospedali.*

Non terminarono quì le opere di pietà promosse dal Viceré Toledo per sollievo delle nostre Città, poiche anche a lui si deve la fondazione dell' Ospedale di S. Giacomo, e degli altri di S. Maria di Loreto per gli fanciulli, e di S. Catterina dentro S. Eligio per le donne. Riparo anche diede alla corruzione dell' aria, che cagionavasi dalle stagnanti acque nelle paduli di Nola, Marigliano, Aversa, Acerra, e l' Afragola, dando loro quel presente scolo per mezzo di adatti canali, perche al mare giugnessero, per lo cui mondo mantenimento il Tribunal della Camera con particolar Giunta di Ministri detta de' Lagni, vi prende ogni sua cura. Ed il Regno finalmente non picciol vantaggio ricevette nel vedere tutto il suo littorale del mare adriatico guernito di munite Torri per tutto il suo giro per invigilare alla sua custodia; piucche necessaria allora, che frequenti erano le incursioni de' Turchi.

352. *Prende cura per lo culto delle Chiese.*

Non poco cura anche prendè del divin servizio in quanto al dovuto culto delle Chiese di jus padronato, restituir facendo loro le usurpate rendite, e ripararle, ove bisogno ne fosse, ed ordinò, che i Preti per tali riputati non si fossero, se alcun delitto commetteano, quando che non andavano in abito e tonsura, a segno

che

che al par de' Laici si sarebbono gastigati. Del rimanente per quanto tocca alla Real giurisdizione poca o niuna briga ebbe a prender per gli motivi di sopra accennati, ed appena presso il *Chioccarelli* ce ne restano questi documenti. Una lettera Regia da lui scritta, e dal suo Collateral Consiglio in data de' 26. Ottobre del 1532. agli Uffiziali di Nocera de' Pagani in favor dell' Affittatore della Regia Cappella di S. Pietro in Corte della Città di Salerno, acciò non molestassero i di lui vassalli colla giurisdizion civile, poiche trattavasi di un' Abbadia Regia, la quale fu tal punto non dovea essere inquietata (a). Altra lettera Regia de' 31. Gennajo del 1533. diretta *omnibus*, & *singulis*, acciò non si molestasse l'Abbate Rota dall' esattor delle decime per gli suoi benefizj, poiche era Cappellano Regio (b). A' 25. Giugno dello stesso anno non poco riprese il Reggente, e i Giudici della Vicaria, perche facili erano a conceder l'*exequatur* nelle materie Ecclesiastiche, quandoche ciò era della sua ispezione, onde ordinò loro, che da allora innanzi più non s'intromettessero in simiglianti affari (c). A' 25. Giugno del 1537. accordò il Regio *exequatur* al Breve di Paolo III., con cui avea creato Nunzio Appostolico, e General Commessario il Vescovo di Sessa, con facoltà di esigger le decime, che imposte furono da Clemente VII., e gli spogli vacati, e da vacare per morte de' Prelati ed altre persone Ecclesiastiche, con poter prender possesso de' benefizj vacati, e vacandi nel Regno: Benvero vi si aggiugne la condizione; purche non fossero riservati a Juspadronati Regj,

 e de'

(a) *Chioccar. M. S. To.* 5.
(b) *Ibid. Tom.* 2.
(c) *Ibid. Tom.* 4.

e de' Baroni. Altri simili *exequatur* accordò nel 1541., e 1547. per l'elezione de' succeſſori Nunzj deſtinati in queſto Regno (*b*).

353. *Ordini appartenenti alla Real giuridizione.*

Nel Tomo II. raccolti poi ſono altri ordini, e provvedimenti dati da queſto Vicerè nel 1537., 1540., 1545. e 1552. intorno all'eſazion delle decime impoſte dal Pontefice Paolo III. ſopra tutte le Chieſe, e benefizj del Regno. Comechè la metà delle medeſime ricader dovea nella imperial caſſa per poter ſoſtenere la guerra contro de' Turchi, perciò nel precedente *Tomo* leggonſi diverſe proviſioni, e ordini del Tribunale della Regia Camera del 1547., 1552. e 1553. co' quali voglionſi aſtretti i Chierici a ſoggiacere a' pagamenti fiſcali per gli beni loro pervenuti per titolo di compra, o in qualunque altro modo, men che quando gli poſſedeſſero per titolo di paterna ſucceſſione, in quanto però alla porzione, che ad eſſi giuſtamente ſpettaſſe. Ed in fine altro monumento ci reſta di queſto Vicerè nel Tomo VII. dello ſteſſo *Chioccarelli*, e ſi è una lettera da lui ſcritta a' 23. Maggio del 1552. al Governatore di Capitanata, con cui gli ordina di rimettere il prigione, che teneva inquiſito di ereſia al Veſcovo di Troja, perche ne' era il ſuo Giudice competente. Indi a' 27. dello ſteſſo meſe partecipò queſto ſuo ordine al cennato Prelato, il quale dopo aver ricevuto il carcerato, fa ſaperlo al Vicerè, che riſponde a' 29. del ſeguente Giugno di aver ordinato al Governatore, acciò gli preſtaſſe il braccio ſecolare per gaſtigar l'inquiſito.

355. *Toglie gli aſili a' delinquenti, invigila ſopra i duelli, e dà altri ordini opportuni in quel tempo.*

Si vide anche, come a ſuo tempo aveſſe avuto ſpedito corſo la giuſtizia, che ſevera eſſer dovette a proporzione della rilaſciatezza de' coſtumi di quella ſtagione. Gli

(b) *Ibid. To.* 3.

Gli afili tolti furono a' delinquenti, che ricoverandofi ne' Palagi de' Baroni, a man franca ivi continuavano a commettere gli fteffi delitti; e finalmente a' 6. Luglio del 1540. fevero bando promulgar fe per eftinguerfi il reo coftume della *Ciambellaria*, che riduceafi in cicalare opprobriofe canzoni fotto le fineftre delle Vedove, che rimaritavanfi, donde non poche riffe ne divenivano (*a*).

355. *Di qual difetto foffe ftato colpato.*

Altro di rimarchevole non rimane a dirfi di quefto Vicerè, di cui avvegnachè non picciole ftate foffero le virtù, e fpecialmente l' impiegato zelo nel fervizio del fuo Sovrano, nondimeno non lafciò di effer colpato di troppo oftinazione nelle fue rifoluzioni, le quali talvolta cagionavano, che alienato fi foffe l' animo de' Sudditi dal loro Principe. Quello aver tentato nel 1547. d' introdurre nel noftro Regno il Tribunal dell' Inquifizione non poco ofcurò la fua gloria, e non picciole funefte confeguenze ne furfero, come veder fi potrà preffo il *Folietta*, che di quello avvenuto tumulto ce ne lafciò la Storia. *Cefare Campana*, che fcriffe lungamente la vita di Filippo II., anche così ne ragiona (*b*). *Eccitatofi quel tumulto tra' Popolari, il Vicerè, ch' era troppo importunamente rifoluto di prefeguir fin' all' ultimo la fua intenzione; ficcome gli uomini grandi s' arrecano a gran mancamento di riputazione il raffrenar i loro tentativi, ò poco, ò molto ragionevoli ch' effi divifati fiano; tanto fu lontano, ch' il giorno feguente, tornato da Pozzuoli a Napoli, procuraffe di mitigar gli animi del popolo, almen come prima fatto aveva, con fimulate parole, che più tofto, dalla paffione trafportato, hebbe a dire a' Deputati del popolo, ch' effo malgrado di tutti, poft' havrebbe il* po-

(a) *Vol. di graz. pag. 146. a t.*
(b) *To. 2. Deca 3. lib. 1. pag. 7. edizione di Vicenza del 1605.*

Tribunal dell' Inquisizione in mezzo del Mercato. Ecco con poche pennellate dipinto il vero carattere del Vicerè Toledo. Se questo sia grave o picciol difetto di quei che governano, mi riporto in tutto a quel giudizio, che altri ne sapran dare. Sò bene, che Antonio Teyssier, Consigliere del Principe elettorale di Brandebourg avendo pubblicato colle stampe le istruzioni, che l' Imperador Carlo V. diede al suo figliuolo Filippo II., in esse tra le tante, due savie massime leggonsi insinuate. La prima, che l' autorità, la quale è fondata sopra l'amore è molto più ferma e stabile, sebbene sia più moderata; per contrario quella, che poggiasi sul timore, quantunque più assoluto sia, brieve però ne riesce la sua durata. Si è l' altra, che l' amore del Sovrano spande nel cuore de' suoi sudditi la gioja, la confidenza, un amor reciproco, ed un rispettoso zelo, in vece del timore, che li sospetti produce, la diffidenza, il dispiacere, e l'odio; quindi dicesi, che l' amore regni ne' parensi, e tra' nemici il timore (a). Se queste preggievoli massime riandate fossero per la mente del Vicerè Toledo, creder dovrassi, che senza frodar la giustizia in altra guisa temperato avrebbe il rigore del suo tenuto governo. Omai rimane a ragionare delle *Prammatiche*, che promulgate furono, mentre il nostro Regno restò sotto il dominio dell' Imperador Carlo V. le quali sebbene portano il di lui nome, vi si ravvisa però in esse, che dallo spirito del Toledo eran tai leggi soffiate, onde siccome porranno in più chiaro aspetto l'animo propenso alla giustizia, che nudrisse quel Cesare verso de' suoi Sudditi, così del pari, qual si fosse l' indole del suo Vicerè dimostreranno, come scorgerassi dalla loro sposizione, che ne darò nel seguente *Libro*.

DEL-

(a) *Pag. 11. edit. de la Haye* 1700.

DELLA ISTORIA DELLE LEGGI E MAGISTRATI DEL REGNO DI NAPOLI

LIBRO XXVI.

In cui si espongono le Prammatiche *promulgate dall' Imperador Carlo V., ed in tempo del suo dominio.*

I. Altimari, *come siesi regolato nella compilazion delle* Prammatiche.

Sponer dovendosi le *Prammatiche*, che promulgate furono sotto il governo dell' Imperador Carlo V., di premetter fa d'uopo quello, che avvertito fu nel principio del *Libro XXIII.* di questa Istoria, intorno alla compilazione fattane dall' *Altimari*, cioè di aver' egli unito in una istessa *Prammatica* gli Editti di diversi tempi, e di varj Principi del nostro Regno, poiche tutti, quali linee indiritte essendo allo stesso centro, dicevol cosa stimò, che sotto lo stesso titolo registrar si potessero. Per questo tenuto metodo ne derivò poi, che in quelle del Re Federico, e di Ferdinando il Cattolico, anche inserite si videro le istruzioni di Carlo V., perche con esse le medesime cose ordinavansi, avvegnache stato fosse un Principe, che molti anni appresso avesse avuto il dominio del nostro Regno. Così parimenti le istesse orme segnato ha il nostro Compilatore intorno alle *Prammatiche*, che nel tempo di questo Cesare promul-

mulgate furono, onde facendone un lavoro quasiche a mosaico, in una istessa *Prammatica* inserito vi ha quello, che in varj tempi da diversi Vicerè fu ordinato, ed anche dall'istesso Imperadore. Or dunque se presentemente, che dovrà ragionarsene, dietro la istessa norma andar si volesse, ne avverrebbe una non picciola confusione, perciocchè di ciascuna di esse tanti spezzoni avrebbono a farsi secondo la varietà de' tempi, e de' Principi, da' quali gli ordini dettati furono; ed ecco una inutile ripetizione, la quale niun profitto, anziche confusione recherebbe per coloro, che vogliono essere intesi ad istruirsene.

2. Prammatiche, *che richiedono più esatto comento.*

Tra queste ve ne sono poi diverse, le quali richiedono uno più esatto, e distinto comento, come son per l'appunto quelle, che poggiate furono su de' *Capitoli* rammentati nel passato *Libro*. Comechè questi moltissime *grazie* comprendono, che ne' tenuti Parlamenti furon richieste in occasion de' donativi fatti, e oltre ciò esse da tempo in tempo ricevettero diverse alterazioni, perciò fa mestieri, che con più esattezza se ne scriva, per esser questo un punto, su di cui non poco interesse prende la Città, e 'l nostro Regno tutto, e per conseguente il Foro bene spesso occasioni incontra nel doverle esaminare.

3. *Si espone la* Prammatica XX. de Officio Magistri Justitiarii.

Seguendosi adunque quest' ordine, accade presentemente, che parola si faccia della *Prammatica XX.* sotto il titolo *de Officio Magistri Justitiarii*. Questa quantunque fosse stata promulgata dal Re Ferdinando I. nel 1481., raccoglie sotto di se diversi altri ordini, che poi dati furono nel 1515. dal Vicerè D. Bernardo Villamarino, nel 1415. da D. Raimondo di Cardona, e nel 1539. dall'Imperador Carlo V.. Nel primo di essi, che portasi nel §. 4., prescritto fu, che niun Mastrodat-

datti, o Subattuario osato avesse di cassare, o fare scrivere alcuna nota ne' libri della G. C. della Vicaria, o nel loro margine senza espressa licenza del Reggente, e suoi Giudici, e coll' intervento dell' Avvocato, e Proccurator Fiscale; nel qual caso dovrà tutto cassarsi, ed annotarsi nel libro, che tiene il Percettore de' Contumaci, Banditi, Condannati, ed accusati, con farsene particolar menzione per ordine di chi ciò siesi fatto.

4. *Ordine del Vicerè Cardona contenuto in detta* Prammatica.

Ordinò poi il Vicerè Cardona, che il numero de' condannati, come delle pene accusate, prender non si potesse da' libri, che facevansi da' Mastrodatti, e Percettori, ma che tai note far si dovessero da' Mastrodatti a richiesta del Percettore, nelle cui mani consegnar doveansi per poterle registrare nel suo libro, con farne particolar notamento sotto la pena duplicata di dette pene in ogni caso di controvenzione. Di più consegnar dovea le note a' Commessarj, imponendosi il carico al Proccurator fiscale per l'esatta esecuzione di quest'ordine, che nel §. 5. di questa *Prammatica* vien compreso. Finalmente nel §. 6. si ordinò, che niun Mastrodatti potesse in parola di qualunque Uffiziale cassare alcuna condanna, o pena accusata, o composizione, se prima non la vedesse annotata presso del Percettore.

5. *Ordini di Carlo V. contenuti nella stessa* Prammatica.

L' Imperador Carlo V. ingiunse poi col §. 7. nel 1539. che in ogni settimana gli Attuarj criminali dar dovessero nota particolare di tutti gl' inquisiti, che aveano ne' loro processi all' Avvocato, e Proccurator fiscale, acciò i medesimi potessero far sollecitare le cause, e ciò sotto la pena della privazion de' loro uffizj.

Nel §. 8. anche imposto viene agli Attuarj, che appena condannati i delinquenti per qualunque delitto, dar ne dovessero la copia, o sia la notizia al Percettore, e Credenziere della G. C. e notificarla all' Avvocato, e Proccurator fiscale.

Col §. 9. si prescrive a' medesimi Attuarj, che in ogni mese secondo l'ordine de' loro Quinterni notar dovessero di propria mano nel libro de' condannati, e contumaci ad istanza del Fisco i delitti, il nome degli Attuarj, e la Banca, presso cui sono i querelati, e gl'inquisiti, con dover poi prendere particolar notamento delle contumacie, e de' bandi, e descrivergli ne' processi, e nelle prese informazioni.

Nel §. 10. si vuole, che dovessero gli Attuarj tosto che i delinquenti eran riputati contumaci, andare ad annotare i loro beni per cautela della Regia Corte, consegnandone la nota al Percettore, e notificarla al Credenziere.

Col seguente §. 11. finalmente poi ordinato viene nel 1554. che tutte le obbliganze prese *nomine M. C.* tanto fuora, che dentro Napoli, notar si dovessero tra quindeci giorni da colui, che le riceveva, nel libro, dal giorno, che si sarebbe quella presa in Napoli, o da quel dì, che sarà venuta da fuora; notando anche fra un mese le altre, che per lo tempo passato prese si fossero, sotto la pena di un' oncia per ciascuna obbliganza, ed altra riservata all' arbitrio della G. C. con pagarsi tutti i danni al Fisco, dandosi anche la norma, come quelle notar si dovessero.

6. *Ordini del Vicerè Toledo contenuti nella* Prammatica II. *sotto lo stesso tit.*

Sul regolamento della Vicaria lo stesso Re Ferdinando I. altri ordini avea già dato, che leggonsi nel §. 3. della *Prammatica II.* che comincia: *Decet. justum Principem*, sotto lo stesso titolo *de Offic. Mag. Justit.* di cui se n'è fatta parola altrove (*a*). In essa però ritrovansi inseriti anche sullo stesso obbjetto nel §. 4. 5. e 6. diversi ordini di D. Pietro di Toledo del 1532. e del 1534. de'

(a) *Ist. delle Leg. e Magist. to.* 4. *lib.* 20. *pag.* 569. §. 264.

de' quali cade quì occasione di farne parola, per essersi dati nel tempo del governo dell' Imperador Carlo V. Fu adunque stabilito un regolamento per lo Reggente, e Giudici della G. C. in quanto alle ore, che vacar dovessero nel Tribunale, prescrivendone due in ogni mattina per ascoltar l' Avvocato, e Proccurator Fiscale, e la terza per ascoltar le Parti, e l' Avvocato, e Proccurator de' poveri. Benvero alcuno di quei Giudici in ogni settimana star dovea continuamente in sala inteso alla spedizione de' mandati, delle citazioni, e di altre cose necessarie. Lo stesso poi si prescrive da osservarsi per altre ore tre nel giorno. Ed è a notarsi, che designandosi questo tempo riguardo all' inverno, si vuole, che alle ore venti cominciar dovesse il Tribunale vespertino, onde osservar si può qual cangiamento fin oggi ricevuto abbia la nostra vita civile.

7. *Ordine del Vicerè Cardona contenuto nella* Pram. III. *sotto lo stesso tit. come altresì del Vicerè Toledo, e di Carlo V.*

Nella *Prammatica III.* sotto lo stesso titolo, che comincia: *Cumque circa vota*, nel §. 2. altro ordine si legge del Vicerè Cardona del 1516. con cui si prescrive, che niun Giudice dichiarar potesse il suo voto, se prima unito cogli altri in secreto non si fosse ritirato per discuter le cause; dovendosi così anche praticare per le composizioni, da farsi sempre coll' intervento, e voto dell' Avvocato fiscale. Lo stesso anche s' inculca nel §. 3. da D. Pietro di Toledo nel 1532. volendo dippiù, che ne' decreti, tutti dovessero sottoscriversi, ancorchè taluno stato fosse di differente voto, e solo permettevasi di notarlo a parte, senza però potersi rivelare, se non quando vi fosse l' ordine di tutti. Anzi si vuole, che un tal libro si serbasse chiuso con due chiavi, da tenersi una dall' Attuario, che dovea scrivergli nel corso del suo mese, e dal Reggente l' altra, come leggesi nel 4. e 5. §. di questa *Prammatica*, il cui stabilimento nel

 1539.

1539. confermollo l'Imperador Carlo V. per quanto si rileva dal §. 6. e 7. della medesima.

8. *Comento di Novario sulla detta Pram. III.*

Su questa *Prammatica III.* nulla di particolare vi nota il *Novario*, ma solamente stabilisce per massima, che ove il Fisco interesse abbia in qualche causa, non può questa spedirsi senza essere inteso, altrimenti di niun vigore si rendono gli atti, come fonda con più *testi*, ch' egli allega. Ma su di ciò osservar si potrà la *Prammatica XXIII.* sotto il titolo *de Offic. Proc. Caes.* che comprende un *Capitolo* di un'altra dello stesso Carlo V. spedita a' 10. Gennajo del 1540. con cui espressamente al solo Proccurator fiscale si vieta l' intervenire in tempo, che le cause si decidono. E comechè specialmente nelle Regie Udienze inconveniente era, che quel Ministro tra quel tempo della decisione, stasse fuor della Ruota, come separato dagli altri, laddove non avesse altro luogo proprio da trattenersi, perciò dal Collateral Consiglio deciso fu per l' Udienza di Otranto, che costruir facesse una Casa a tale obbjetto, e che fra tanto fosse lecito al Proccurator fiscale di assistere nella Ruota, volendo così osservato il §. 16. della *Prammatica X. de Offic. Jud.* in cui di ciò si parla, e non già nel §. 11., che prima avea citato. Ma per quanto tocca agli Avvocati fiscali, debbon costoro intervenire, allorchè le cause si decidono, essendo questo un privilegio del Fisco.

9. *Qual divario vi sia tra gli Avvocati del Fisco.*

Pone perciò il *Costanzo* la differenza, che vi è tra l' Avvocato del Fisco, che dall' antico *diritto* Romano non era conosciuto, e l' Avvocato del Fisco patrimoniale, il quale dicevasi erario del pubblico Tesoro, che solo interveniva, quando trattavasi dell' interesse del Patrimonio fiscale; onde come il primo inteso esser dovea alla condanna de' Rei, così il secondo aver dovea la cura,

ra, perche il denajo si riponesse nell' erario del Principe. E di fatto ei nota, che prima di questa *Prammatica* gli Avvocati fiscali non intervenivano nelle decisioni delle cause criminali, essendosi poi introdotta tal pratica assistendo innanzi qualunque Giudice, ancorche sia della Corte del Grân Ammirante, dell'Arte della Seta e della lana, come porta deciso il *Presid. de Franch.* (a) ed altresì si riferisce dal *Tassone* (b). Anzi ha ciò luogo non solo nelle cause da spedirsi, ma altresì nelle relazioni, che si fanno nel S. C. per la rivoca de' decreti sopra la liquidazion degl'istrumenti, o nel Collaterale in grazia di quelli, che chiedessero indulto.

10. *Avvocato de' Poveri ottiene la Toga, e 'l poter fermarsi nel Tribunale, quando decidevansi le cause.*

Ne' tempi antichi altercato anche fu, se l'Avvocato de' Poveri aver potesse la prerogativa di sedere nel Tribunale sia della Vicaria, e delle Regie Udienze, come ne avvisa *Freccia* (c). Anzi *Toro* (d) rapporta la disputata controversia tra l' Avvocato de' Poveri della Udienza di Calabria citra con quello della Dogana di Foggia intorno a questa prerogativa di sedere in Ruota; e perché la stessa ragione concorreva per lo secondo; perciò ne ottenne favorevoli le provvisioni dal Collaterale a relazione del Reggente *Rovito*, che confermate furono, quantunque richiamato se ne avessero i Credenzieri, con esserne intesa prima la relazione del Tribunal della Camera. Questo impiego poi di Avvocato de'Poveri distinto anche fu coll'onor della Toga, allorche se ne fe la provista in persona di D. Ferdinando della Quadra, il quale compilò un'*allegazione*, che inserita

(a) *dec. 722. n. 2. 17. & dec. 679.*
(b) *de anteph. v. 3. obser. 3. n. 305.*
(c) *de subfeud. lib. 2. in differ. inter feud. titulat. & alia feud. nobil. n. 3.*
(d) *in comp. decis. p. 3. verb. Advocatus Pauperum in Tribunalibus Regni.*

ſerita viene dal Reg. *de Marinis* (a) per ottener diverſe preminenze, come fu quella d' intervenire in tempo, che le cauſe decidevanſi, e di vedere i proceſſi informativi al pari dell' Avvocato fiſcale.

E per quanto ſi attiene all' onor della Toga riguardo all' Avvocato de' Poveri, egli già lo ricevette dopo del 1596. poiche a' 21. Giugno di queſto anno promulgataſi la *Prammatica XV.* dal Conte di Olivares, che leggeſi ſotto il *tit. de Official. & his, & quæ eis prob.* ſi ritrova quello non compreſo in queſta prerogativa. Comechè il Re Filippo II. preinteſo avea, che i Miniſtri non veſtivano tale abito ſotto il preteſto, che uſavaſi anche dagli Avvocati, perciò con ſua lettera de' 12. del precedente Febbrajo fe ſapere al ſuo Vicerè eſſer queſta una ſconvenevolezza vietata anche dalle *Prammatiche*, poiche andando per la Città, e per altri luoghi, da molti non eran conoſciuti, onde naſcer poteano degl' inconvenienti, e perciò oſſervar doveaſi quello, che praticavaſi ne' Regni della Spagna, e ſpecialmente di Caſtiglia, ne' quali il Preſidente, e gli altri Miniſtri Dottori portar la doveano, e perciò lo ſteſſo era da praticarſi nel noſtro Regno. Quindi ordinato fu, che cominciando dal Preſidente del Conſiglio fino all' Avvocato fiſcale, niuno eccettuandone, portar doveſſero la Toga con vietarſi agli Avvocati, Dottori, ed a qualunque altro il far uſo di ſimigliante abito.

11. *Sottoſcrizion de' voti, quando non oſſervata.*

Per quanto poi tocca alla ſottoſcrizion de' voti, dice il *Coſtanzo*, che a ſuo tempo queſta diſciplina non oſſervavaſi, perche il carico di ſcrivergli, come di notar le ſentenze ſpettava a' Maſtrodatti, che eſeguir lo doveano col notare tutti quei, ch' erano intervenuti nella deci-

(a) *Reſolut. lib. 2. cap. 10.*

decisione, per saperne il numero. Talche se il voto non si fosse con questa esattezza firmato, o distteso, poteasi rivocar dal successore, allorche il Giudice terminato il suo uffizio, facesse di quello menzione.

Or quando seguir si volesse scrupolosamente l'epoca del tempo, in cui il Cardona governò il nostro Regno, ed i suoi Successori, con riferire ciò, che stimarono di ordinare, ne nascerebbe una confusione da non credersi, poiche senza uscir da questo titolo *CVII. de Officio Magistri Justitiarii*, sotto di esso più *Prammatiche* si leggono, nelle quali non solo gli ordini di questo Vicerè v'innestò l'*Altimari*, ma bensì degli altri, che a lui succederono, anche dopo il tempo della morte di Carlo V. come può vedersi nella *Pramm. IV.* §. 2. *Pram. XV.* §. 7., *Pram. XVIII.* §. 2., *Pram. XIX.* §. 2., *Pram. XX.* §. 5. l'intere *Prammatiche XXI.*, e *XXII.*, *Pramm. XXVI.* §. 4. *Pram. XXVII.* §. 2. *Pram. XXVIII.* §. 7. *Pram. XXIX.* §. 8. *e* 9. *Pram. XXXIV.* §. 3., *e Pramm. XXXV.* §. 9. Or tutte queste additano la lor origine da' primi *Rescritti* fatti nel 1481. dal Re Ferdinando I., e poi di mano in mano vi si sono aggiunti tutti gli altri, che sul medesimo punto collimavano, tanto del Cardona, come del Villamarino, che lo precedette, che di D. Pietro, e D. Federico di Toledo, di D. Francesco Pacecco, che nel Viceregnato lo susseguirono. Oltre ciò inseriti vi si leggono diversi ordini dello stesso Imperador Carlo V., e diversi decreti fatti dalla G. C. della Vicaria; quindi se di tutti ragionar si dovesse, sarebbe lo stesso, che far tanti volumi, quanti son quei, che le nostre *Prammatiche* contengono; anzi ne crescerebbe la mole con aggiugnervi quello, che da' *Comentatori* si è esposto. Per isfuggire adunque ogni nota di poco attento Compilatore delle nostre *leggi*, appena di due

12. Prammatiche, *che comprendono ordini di più Vicerè.*

Pram-

Prammatiche feci parola, per iscorgersi, che precisa sia la necessità di attenermi al rapporto di quelle sole, che l'*Altimari* il più recente compilatore nel suo indice allogate ha sotto il tempo di Carlo V., senza tenermi dietro il registro datone da *Prospero Caravita*, e senza prendermi briga delle altre, nelle quali anche comprendonsi gli *Editti* di questo istesso Principe, o di quei Vicerè, che il nostro Regno governarono, mentre fu sotto il di lui dominio.

13. *Si espone la Pram. I. sotto il tit.* de Offic., & his, quæ eis prohib.

Queste orme adunque seguendo, la prima *Prammatica*, che mi si fa avanti si è quella promulgata in Brusselles a' 30. Settembre del 1516. In essa già cominciò a scintillare l'animo di questo Principe, e videsi, come propenso fosse alla giustizia, perche questa ne' suoi novelli sudditi si fosse doverosamente amministrata da' dotti, e probi Ministri. Essendo lungi da Napoli, e non avendo fedel notizia da coloro, che a tale impiego idonei, ed opportuni esser potessero, perciò timore avea di essere ingannato, o soprafatto dall' impegno e premura di quei della sua Corte; onde per compiacer loro, potesse indursi a provveder le cariche del Ministero in persone ignoranti, o di reproba vita. Quindi saviamente riflettendo, che di somma conseguenza era il danno, che ne derivava, se la giustizia non fosse bene amministrata, onde oppressi ne venissero con suo poco decoro i sudditi; perciò con infinita prudenza ordinò, che niuno, avvegnache suo benemerito fosse, e finanche congiunto per sangue, osato avesse, e neppure per altrui interposizione, cercare, o far supplicare sì lui, come il suo Vicerè, perche provvedesse le cariche del Ministero, e fin anche degli Assessori, e de' Governadori, quantunque degne, ed idonee fossero le persone, che si proponevano, e si raccomandavano; e laddove il

con-

contrario praticato si fosse, *ipso facto* coloro, per gli quali le premure eransi fatte, non solo rimaner doveano privati dell'impetrata grazia, ma altresì inabili restevan dichiarati per un anno per l'esercizio sì dell'ottenuto, come di ogni altro Uffizio Regio.

14. *Comento del* Novario.

Questa *Prammatica*, che comincia: *Decet nos quibus &c.* si è la prima, che abbiamo sotto il titolo *C. de Officialibus, & his, quæ eis probib.*, ed escutoriata fu dal Vicerè Cardona a 5. Maggio del seguente anno 1517. Ma dice il *Novario* nel suo comento: *In desuetudinem abiit hæc Pragmatica, quamvis renovata appareat infra Pragm. 3. . . . . . & quatenus ibidem enuncietur, in administratione justitiæ præficiendas esse personas scientia, doctrina, & bonis moribus imbutas, hoc etiam in mundo desideratur, cum favores, & pecunia prævaleant, utinam essem mendax.* Vizio dunque fu questo, che tiene troppo alte radici.

15. *Degna di lode fu la legge di Carlo V.*

Troppo commendevole ella è da dirsi questa *legge* dell'Imperador Carlo V., che ripetè colla II., e III. *Prammatica*, le quali leggonsi sotto lo stesso titolo, come se ne ragionerà a suo luogo. Quindi degno di lode fu ogni suo successore, che su questo punto seria chiamò tutta la sua attenzione; poiche, come dir facea *Cassiodoro* (a) al Re Teodorico. *Conscientiam probamus, cui judicanda committimus.* Nè dubbio v'ha, che non vi sia cosa di maggior peso per un Principe, quanto la scelta de' Ministri, della cui dottrina e probità la felicità de' sudditi dipende, e dello Stato la tranquillità; imperciocche: *Tunc beatas fore Respublicas, si aut docti & sapientes homines eas regere cœpissent, aut qui regerent, omne suum studium in doctrina, & sapien-*

(a) *Lib. 4. ep. 28.*

tia collocarent; come ne scrisse il famoso *Everardo Ottone* (a) per sentimento di Platone. Potrà adunque esser grato il Principe con chiunque lo voglia, rimunerandolo di onori, di pensioni, e cose simili, ma somma cura poi prender dovrà nel concedere a taluni la facoltà di giudicare; perciocche se sforniti fossero di dottrina, di probità, e di buona loica, non piccola rovina cagionerebbono nelle intere famiglie, bene spesso assolvendo il reo, e condannando l'innocente; nulla dicendo della lunghezza delle liti cagionata dalla loro inespertezza, onde sovente avviene, che la ottenuta vittoria a compensar non giunga il sofferto dispendio.

16. *I Principi come esser possono ingannati.*

Verità ella è questa troppo conta, nè vi sarà Sovrano, che non la palpi; ma pure in questa parte dir si può infelice il loro Stato; poiche facil cosa sarà di essere ingannati da quei, che da più da presso l'assistono. Costoro cogliendo un adatto punto, con velenosa arte buttano de' semi, che possono produrre il bramato frutto, senzache poi talvolta quel saggio Ministro, che consultar dovrebbe nel risolversi, riparar possa la presa determinazione, quantunque impropria la ravvisi, poiche trattenuto dal suo dovuto rispettoso ossequio, per ventura petto bastante non avrà per farla abortire. A ragion veduta adunque disse l'Imperadore: *Animadvertentes, quod multoties ob importunitatem nonnullorum, quibus complacere desideramus, providemus de Officiis, Judicum Magnæ Curiæ Vicariæ, Auditorum Provinciarum &c. personis minus doctis, minusque vita, & moribus approbatis, quod in maximum dedecus nostri Diadematis, & damnum Reipublicæ vertitur.* Adunque per evitar un

(a) *In vita Servii Sulpicii cap.* 10. *in to.* 5. *Thes. jur. Ever. Otton. vol.* 1624.

un tanto male, vietò, che alcuna richiesta gli si fosse fatta anche per persone idonee, volendone a se riserbata la scelta, dapoiche fedele informo aveane ricevuto. Ma sebbene nella teorica tutto il suo zelo dimostrasse, pure sbagliar la dovette nella pratica. Conciosiache rilevasi dalle susseguenti sue *leggi*, che di non pochi vizj colpati furono i Ministri da lui trascelti, onde corrispondenti pene comminar dovette, e fin anche uopo fu destinar Visitatori per porre in qualche sistema la corrotta giustizia. Quindi si và sempre più a conoscere, che l'ajuto della onnipotente mano implorar si deve, perche in tali scelte concorra, dalle quali ugualmente sì del Principe, che dello Stato la felicità dipende.

17. *Cariche Ecclesiastiche, come debban provvedersi.*

Or se questa condotta conveniva tenersi in occasion di provvedersi le cariche politiche, che riguardano l'amministrazion della giustizia sulle sostanze de' sudditi, molto più rigorosa esser dovea per quelle, che per la cura delle anime sono addette. Massima è questa cotanto vera, che gl'Imperadori Pagani, non che i Cattolici l'adottarono, onde scrive *Giacomo Lezio* (*a*). *Cæterum, ut in Magistratibus, ita in Sacerdotiis obtinendis ambitum improbat noster. Sane ob petitum largitione pontificatum reprehenditur Suetonio C. Cæsar*, in ejus vita cap. 13. *Multo sanctius a sacerdotiis vere sacris eam legem Imperatores pii depulere: nam cum Episcopi, & Præsbyteri suffragiis populi legerentur*, ut in l. 49., & in l. 75. Cod. Theod. de decurion. *ea munera pretio, aut etiam precibus affectari, proposita ambitus pœna prohibuere*. L. si quenquam 31. Cod. de Episc. & Cler. Nov. 6. cap. 1. Nov. 123. cap. 3. Su di che per farne

(a) *Ad Modestinum de pœnis in l.un.ff.ad l.Juliam de amb.in Tom. 1.Thes. jur. Ever. Otton.col.139.*

ne con maggiore accerto la scelta de' meritevoli, per ventura prender se ne potrebbe la norma da due Santi Padri della Chiesa Latina, uno si è *S. Bernardo*, e *S. Tommaso* l' altro. Il primo (*a*) insinuava al Pontefice Eugenio IV., che sospetto esser gli dovesse quello, che per se stesso pregavalo, e riputar dovealo già condannato, tanto se dimandava per se medesimo, o che si servisse dell' altrui mezzo. L' Angelico *Dottore* ne istruisce poi (*b*), che colui, il quale dimandava un benefizio, che avesse cura d' anime, già se ne rendeva indegno per la presunzione, che avea di esserne degno, onde le preghiere, ch' egli facea, erano per un indegno, cui non potea aversi riguardo senza una specie di simonia.

18. *Si espone la* Prammatica *I. sotto il tit.* de Offic. Judicum &c.

A 22. Marzo del 1518. era in Valladolid Carlo V., allorche promulgò un' altra sua *Prammatica*, ch' è la I. sotto il tit. CV. *de officio Judicum, & aliorum Officialium*. Anche comincia ella: *Decet nos*, e con essa prese di mira tutti quei mezzi, co' quali credette, che in miglior guisa la giustizia amministrar si potesse, onde più provvidenze diede ne' seguenti *Paragrafi*.

19. *Per quanto tempo esercitar poteansi le cariche.*

I. Ordinò, che niun Governadore, o Uditor di Provincia, Capitano, o Assessore confermar si potesse nel suo impiego, e continuarlo, ancorche se ne dasse supplica dalle Provincie, Città, o altri luoghi del Regno, essercitar dovendolo per un' anno, i Governadori per tre, e per due gli Uditori, e non più.

20. *Doveasi vacare per lo stesso tempo.*

II. Che colui, il quale avesse avuto un uffizio per un anno, per un biennio, o per tre anni, vacar dovesse per altrettanto tempo, e che i Governadori del-le

(a) *Lib. 4. de consider. cap. 4.*
(b) *2. 2. qu. 100. art. 5.*

le Provincie, che ora chiamansi Presidi, non avessero potuto esercitar la loro carica, che per un solo triennio, cominciando dalla morte del Re Cattolico, e dal giorno dell' ottenuto privilegio quei, che furon provveduti da esso Carlo V., intendendosi così conceduti tutti gli uffizj.

III. Che i Vicerè, e i Capitani della milizia regolata aver potessero al loro servizio i Continui, o altri Soldati, i quali esser doveano atti, e idonei per la milizia; e tanto quei, che allora vi erano, come gli altri, che aggregar si doveano, fossero tenuti di osservare questi ordini.

21. *Provvedimēto intorno la milizia regolata.*

IV. Che niun Castellano, Continuo, o addetto al militar servizio esercitar potesse alcun Uffizio nel Regno, nè governo di Provincia, o di Terra.

22. *Si vieta agli Uffiziali militari l' aver governi politici.*

V. Che s'intendesse estinto l' impiego di Castellano del Castello di Lecce, essendo superfluo, e cagionava dispendio, onde dopo le morte di Sancio Rocco, non dovesse più provvedersi.

23. *Si estingue il Castellano di Lecce.*

VI. Finalmente, che i Governadori, gli Uditori delle Provincie, il Reggente, i Giudici della G.C.della Vicaria, i Governadori, ed Assessori delle Città, Terre, ed altri luoghi del Regno in fine dell' uffizio dar dovessero il sindicato in vigor delle *Costituzioni*, *Capitoli*, e *Prammatiche* del Regno, con procedersi contro di loro non solo ad istanza de' querelanti, ma ben anche del Fisco, talchè tai Ministri, *sicut argentum probatum probentur*, onde dar doveano idonea pleggiaria di soggiacervi, altrimenti il Vicerè, la Camera, i Consiglieri, o altri Uffiziali sottoscriver non doveano le loro commissioni sotto la pena di ducati mille.

24. *Da tutti dar doveasi il sindicato.*

Fu questa *Prammatica* esecutoriata a' 10. Giugno del 1518. dal Vicerè Cardona. Oggidì però non è in uso

25. *Questa Prāmatica ora non è in uso. Varie oppinioni intorno agli ordini in essa dati.*

uso in quanto riguarda alla continuazione dell'impiego, quantunque terminato sia il tempo in essa prefisso; poiche si accorda dal Principe la conferma, laddove resti soddisfatto della retta amministrazion della giustizia di colui, che si fa proseguire nella stessa carica. Che i Magistrati non debbano esser perpetui, ella è una massima, che o in tutto si è ributtata, o a varie eccezioni è stata sottoposta, come può vedersi presso il *Borrelli* (*a*). Alcuni assolutamente ne han condannato la perpetuità, la quale suol cagionare, che taluno facendo abuso delle leggi, riduca a suo arbitrio la loro disposizione. Presso i Greci eran perpetui gli Arconti, divennero poi decennali, e finalmente annali. I Giudici de'Cartaginesi, e i Consoli de'Romani non più che un anno esercitavano la loro carica. Stabilito si avvisa per *legge* comune (*b*) non doversi perpetuar taluno negli onori, e ne' Magistrati; anzi creduto fu, che quanto più grande fosse la loro potestà, altrettanto brieve esserne dovea la loro durata. Si è considerato per contrario, che quella continua mutazione recar potesse pregiudizio al corso degli affari. Eccone come ne opinava il grave Giureconsulto *Giacomo Curzio* (*c*). *Fieri enim non posse, quin multæ magnæque bene gerendæ rei occasiones pereant, ac singula, quæque lentius per intermissiones agantur, dum successori, noscendis adhuc magis, quam gerendis rebus intento, in ipso conatu, & apparatu rerum annus circumagitur*. Osservasi intanto, che nel Ducato di Milano, biennali son gli uffizj, ma perpe-

tui

(a) *De Magistr. lib. I. cap. 12. pag. 40.*
(b) *L. 18. ff. ad Municip.*
(c) ΕΙΚΑΕΤΩΝ *lib. 3. cap. 43. in to. 5. Th. jur. Ever. Otton. col.* 228.

tui nella Francia, ove altro fistema si adopra nella loro scelta. Nella Sicilia diversa pratica è in uso per gli Giudici della G. C. pochi son biennali, e terminato il tempo, altri son sorrogati in loro luogo. Di Napoli scrive il *Borrelli* (*a*). *Sunt enim Magistratus Neapoli circiter perpetui quadraginta, quorum locis occupatis, nunquam, aut rarò aperitur via virtute præditis aliis, ut forte alternatis vicibus publicis honoribus occupentur.*

26. *I Baroni come debbon regolarsi nell' elezion degli Uffiziali.*

Come vuole il Consigliere *D. Carlo Petra* (*b*) gli Uffiziali de' Baroni esser dovrebbono annali attenta la disposizione del comun *diritto* (*c*), lo che però limitato ne viene nelle picciole Terre, nelle quali più dell'anno esercitar sogliono i loro impieghi, come scrive il *Capobianco* (*d*). Vero è però, che i Baroni abusar non possono della loro facoltà nel costituirgli più, o meno di questo tempo. Anzi se avvenga, che l' Uffiziale creato per un anno, di suo consenso, e del Barone lasciar voglia la sua carica, non potrà allontanarsene, se l' Università vi si opponga; e riferisce il *Pres. de Franch.* (*e*) essersi spedita provvisione per la continuazion dell' uffizio, con comminarsi la pena di ritornare, se allontanato se ne fosse; talche *Filippo Maradei* chiama ricevutissima nel Foro questa oppinione (*f*). Anzi soggiugne (*g*), che il dover vacare per lo stesso tempo, che esercitato fu l'uffizio, era già stato stabilito dal *Cap.* 283.

(a) *Ib. n.* 8.
(b) *Sup. Rit. M. C.* 2. *a n.* 52. *lib.* 1.
(c) *In l.* 1. *Cod. ut omnes Judices.*
(d) *In Pragm.* 3. *de Baronib. post n.* 229.
(e) *Dec.* 409.
(f) *Singul.* 266. *Rer. practicab. &c.*
(g) *Singul.* 267.

283. della Regina Giovanna, che comincia: *Item quod Officiales Justitiarii*; ben vero possono confermarsi da' Baroni nelle stesse Terre, laddove v' intervenga il consenso di tutti i Cittadini, uno de' quali discrepando, rimane impedito. Questa conferma però colle ulteriori *Prammatiche* restò anche vietata, benche oggidì altra ne sia la pratica, come anche ne scrive il de *Angelis* nel suo trattato *de Officialibus Baronum* (a).

27. *Cautela per lo sindicato.*

Per quanto poi tocca a quello si dispone nel §. 6. di questa *Prammatica*, tuttavia è in osservanza il sindicato da darsi, e la pleggiaria, *de bene administrando*, *& stando ad sindicatum*. Questa dar deesi nel luogo, ove l' Uffizio si disimpegna, o nel Regio Tribunale, come scrive nello stesso luogo il *Capobianco*, altrimenti l' Università può opponersi al possesso: E se avvenga, che nel destinato luogo non si ritrovi pleggiaria, si riceve questa ne' Regj Tribunali, come dice *Filippo Maradei* (b), che praticò egli, quando nella sua giovanile età ricevette la carica di Regio Assessore.

28. *Il Principe, come dovrebbe regolarsi intorno al Ministero.*

Per vero dire degna di biasimo non sarebbe la condotta di un Sovrano, se posti da parte quei, che presiedono alle supreme Magistrature, cui vi ascesero per la loro provata dottrina, e probità, tutti gli altri biennali si fossero, come per gli Giudici di Vicaria è in costume di farsi, con essersi tenuta costante per essi la *legge* del Regno. Imperciocchè il Principe sarebbe in istato di correggere la scelta fattane, se l'esperienza dimostrasse, che fosse stato ingannato, o pur l' approvarebbe con confermarla se buona la ravvisasse. Per contrario quel Giudice, che temerebbe di ritornare al suo stato

(a) *Cap.* 18.
(b) *In Annot.*, *& observ. ad singul.* 268. *p.* 208.

ſtato primiero, con eſſer nel pericolo di aſſaggiare quello ſtrapazzo della giuſtizia, che per ignoranza, per negligenza, o per malizia fu da eſſo ad altri cagionato, altrimenti terrebbe la ſua condotta, giacche oſservaſi, che giunto taluno a quel grado, bene ſpeſso, per non dir ſempre, dimentico diviene di quel, che fu una volta, onde pronta ne ſerberebbe la memoria, quando paventaſse di eſser reſtituito nella dimenticata ſua oſcura nicchia.

29. *Si eſpone la* Prammatica *V. ſotto il tit.* de Poſſeſſor. non turb.

Di Carlo V. ſi vuol, che foſse la *Prammatica* V., che comincia: *Diebus præteritis*, regiſtrata ſotto il tit. CXXIX. *de Poſſeſſoribus non turbandis*. In eſsa parlaſi di alcune iſtruzioni, che diconſi date dal Re Cattolico in Valladolid a 22. Marzo del 1518., quando che quello era già morto a 22. Gennajo del 1516. Queſte poi ſtimò di confermarle l' Imperadore a 15. Dicembre del 1519., mentre era in Barcellona. Senza però, che briga prenda nel raddrizar queſta dubbia epoca del tempo, eſporrò ſoltanto ciò, che la *legge* contiene, la quale poi non ha meritato alcun comento.

30. *Occaſione di eſſerſi promulgata.*

Diceſi adunque in eſsa, che mentre Ferdinando era in Napoli, ſe una concordia con Lodovico XII. Re di Francia, che detta fu *Capitolazion della Tripalda*, poiche quello premura grande ne avea ricevuto da' ſuoi Ambaſciadori. Con eſſa ſommariamente procedendoſi, ſeguì la reſtituzione di alcuni beni in favor di coloro, che ſe ne credettero ingiuſtamente ſpogliati in tempo della paſsata guerra, onde per quiete del Regno, e per pubblico benefizio ſi ordinò, che s'imponeſse perpetuo ſilenzio, nè altra azione ſi promoveſse ſu tal punto, ſenza più inquietarſene i poſseſsori, con farſene di ciò notamento in tutti i Tribunali del Regno. All' incontro eſsendoſi preinteſo, che in vigor di tal *Capito-*

 la-

lazione furono reintegrati quei, che giustizia aveano, ed esclusi coloro, cui non assisteva ragione, perciò ordinato fu, che quella restasse nella sua osservanza, senza darsi occasione di nuove liti su tal particolare.

31. *Si espone la* Prammatica *un. sotto il tit.* de Privilegiis infra annum exhib.

Dimorando ancora in Valladolid Carlo V., altra *Prammatica* a' 22. Marzo del 1518. promulgò, che comincia: *Qui ad nostrum*, ed è l'unica, che sia registrata sotto il tit. CXXXIII. *de Privilegiis infra annum exhibendis*. Con essa ordinò, che tutti coloro, i quali ottenuto aveano privilegj d'investiture, concessioni, ed altre proviste, fra lo corso di un anno avessero dovuto presentargli al Vicerè, o al suo Luogotenente in Napoli, ed ottenerne l'esecuzione, da computarsi tale anno dal giorno della loro spedizione; e laddove ne fosse trascorso, rendevansi quelli di niun vigore.

32. *Comento di* Rovito, *e di* Costanzo.

Questa *Prammatica* esecutoriata fu dal Vicerè Cardona a' 10. del seguente Luglio. *Rovito* la dice conforme al *diritto* comune (a), e vuole, che la clausola *elapso anno* tenga vigore di una profferita sentenza, senza potervisi dispensare dal Vicerè, benche ottener si possa la Real *sopra carta*, con cui riparasi il trascorso difetto. Una volta dubitavasi intorno alla sua osservanza, giusta l'avviso del *Novario*, come avvenne per una causa agitata nel Collaterale avanti il Cardinal Granvela, di cui fa egli parola; ma poi non nega, che sia nel suo vigore, talche neppure dal Collaterale può sanarsi questa nullità; anzi nè anche si ammette la distinzione fatta da altri, cioè se il privilegio conceduto fosse in tempo, che il Re era presente nel Regno. Quando poi ne venga il di lui secondo comando, allora avrà forza il privilegio, ma dal giorno, che sarà esecutoriato, senza però

(a) *In com. n.* 2. *ut ex l.* 4. *Cod. si contra jus, vel utilit. publ.*

però recarsi pregiudizio al terzo, il quale avesse acquistato ragione per altra concessione ricevuta dal Principe, come ne scrive nel suo comento *Francesco di Costanzo*.

33. *Si confuta il Reg. de Marinis.*

All'incontro il *Reg. de Marinis* (a) ne fa sapere, che sebbene a' Vicerè vietata fosse questa dispensa, poi gli si è dato tal permesso in forza della *Grazia* conceduta nel Parlamento generale de' 31. Gennajo del 1536., e che spesso se ne concedevano dal Collateral Consiglio. Ma ricordar conviene, che questo Parlamento convocato fu a' 8. Gennajo del 1536., e a' 13. del seguente Febbrajo conchiuso fu il donativo del milione, e 500. mila ducati, quando venne in Napoli l' Imperadore. All'incontro tra le XXXI. *Grazie*, che si chiederono nel Cap. XXIII., come nel precedente *Libro* fu rapportato, soltanto si dimandò, che tutti gli assensi accordati da' passati Vicerè, e specialmente dal Toledo dopo la pubblicazion della *Prammatica*, che gli limitò, e gli restrinse, restar dovessero conceduti, come prima praticavasi, con ratificarsi, ed approvarsi tutte le ampliazioni, e concessioni fatte dall' Oranges, e dal Toledo, specialmente per titolo oneroso, e fu la risposta per la conferma: *in iis casibus, in quibus erat necessarium mandatum*. Di questa *Grazia* la Città poi stimò dimandarne la conferma col Parlamento del 1549., come leggesi nel Capitolo XIII. di già rammentato, onde non si sa, in qual fonte il de *Marinis*, uomo degno di ogni rispetto bevuto abbia la notizia di cotesta *grazia*, che dice conceduta nel general Parlamento de' 31. Gennajo del 1536., quandoche tanto in questo, come negli altri non fu pensato di chiedersi. Altri questioni anche

Xx 2 poi

(a) *Ad Reverter. observ. ad dec.* 481. *lib.* 2.

poi si promuovono dal *Costanzo* al solito de' nostri Forensi intorno all'eccezioni, che allegar si possono per iscusar taluno di non soggiacere alla pena della invalidità prescritta dalla *Prammatica*, ma di proposito le tralascio, perche presso l'Autore osservar si possono da colui, che nel bisogno ne sia.

34. *Istruzioni di Carlo V. notate dall'*Altimari *per* Prammatiche.

Piacque all'*Altimari* di notare per *Prammatiche* di Carlo V. quelle sue istruzioni date sul regolamento del Tribunale della Regia Camera, le quali per essere state inserite nelle *Prammatiche* II., III., IV., V., e VI. del Re Cattolico sotto il titolo CX. *de Offic. Quæst. Ærar. gener.* perciò furono rammentate nel precedente *Libro* XXIII. (*a*).

34. *Si espone la* Pram. *VII. sotto lo stesso titolo.*

Siegue poi la *Prammatica* VII. sotto lo stesso titolo, che porta la data del 1520., e con essa si prescrive la norma da tenersi per l'affitto della Dogana. Si ordina perciò al Questore, che si portasse nel Tribunale della Regia Camera, e coll'intervento di tutti pubblicar facesse i bandi sopra l'affitto da farsi. Indi notar si dovea il prezzo, che si offeriva, senza però accettarsi, se prima non si stimava di comun sentimento, che dovesse riceversi; e conchiudendosi, che dovesse liberarsi, si facesse precedente accension della candela, come costumavasi, praticandosi le solite necessarie cautele. Di più, intervenir dovea parimenti in tutti gli affitti, che si sarebbono fatti di tutte l'altre Dogane, Fondachi, e Gabelle, ed altre rendite Reali del Regno. Si soggiugne poi, che dopo seguita la pubblicazion de' bandi, presentar si dovessero in determinato giorno le offerte al Vicerè nel suo Collateral Consiglio coll'intervento del Tribunal della Camera, e del Te-

(a) *Pag.* 262. §. 46. *ad* 55.

Tesoriere generale. Ivi poi uopo era di aprirle, con accettarsi quella, che di comun parere si sarebbe riputata più vantaggiosa per la Regia Corte, con pubblicarsi nuovamente i bandi sulla medesima. Finalmente nel giorno prefisso accender doveasi la candela nel Tribunal della Regia Camera coll' intervento del General Tesoriere, e liberarsi l'affitto al maggior offerente.

36. *Altrimenti ora si osserva nella Regia Cam.*

Questo rito oggidì è totalmente mutato, poiche non più interviene nella Regia Camera il Tesorier Generale, il quale a tempo di Carlo V. tutta la sovraintendenza avea sopra gli affitti, e le vendite de' beni fiscali, talche sua cura era di far pubblicare i bandi, ricever le pleggerie, e cose simili, onde ristretto poi si vide il suo uffizio nel riscuotere, e conservare il denajo fiscale, facendo tutto il di più il cennato Tribunale.

37. *Si espone la* Pram. *II. sotto il titolo* de fide, &c. auth. Memorial.

Tenendomi dietro l'epoca de' tempi, siegue la *Prammatica* II., che comincia: *Emanaverunt* sotto il tit. LXI. *de fide, & auctor. Memorial.*, che promulgata fu nella Città di Burgos a 20. Dicembre del 1527. ed esecutoriata poi in Napoli dal Principe di Oranges a 15. Marzo del 1529. In essa per altro non si fa, se non che confermare quanto ordinato avea Ferdinando il Cattolico colla *Prammatica I.* sotto lo stesso titolo, poiche per non defraudarsi i diritti della Cancellaria, si ripetono gli ordini per la spedizion de' privilegj, con apporvisi il Regio suggello, altrimenti facendosi, e trascorso lo stabilito tempo, restavan di niun vigore le *grazie* impetrate; nè occorre, che altro ne dica, perche neppure i *Comentatori* ne somministran motivo da ragionarne.

38. *Osservazioni di* Francesco Maradei *su questa* Prâmatica.

Francesco Maradei però (*a*) più cose accenna intorno

(a) *Observ.* 22. *pag.* 83.

torno all' antichità, origine, uſo, effetto, forza, e poteſtà del ſuggello, quindi reputa non ſicura la dottrina di *Anna* (a), che ſcriſse di doverſi tener conto dell'aſſenſo, quantunque privo di ſuggello; perciocche egli crede, che ſe queſto manchi, ogni privilegio ottenuto dal Re, o dal Vicerè, come nullo ſi reputa, per eſsere una ſollennità, la quale richiedeſi *pro forma*, e per conſeguente ſupplir non ſi può *per æquipollens*. Perlocche ſe i privilegj ſi regiſtraſsero, o ſuggellaſsero in vigor del permeſso ricevutone *lapſu temporis non obſtante*, e tra queſto tempo avvenga, che il debitore aveſse ſtipolato il contratto con altra perſona, la quale aveſse ottenuto l' aſsenſo ſpedito *in forma Regiæ Cancellariæ*, nulla più opera il primo privilegio in pregiudizio di colui, che come terza perſona dopo lo ricevette fornito delle ſollennità richieſte. Quindi è, che la ottenuta diſpenſa per apporre il ſuggello, e per far ſeguire la regiſtrazione, niente nuoce al giudizio della revocazione, che s' intentaſſe in vigor della nota *Coſtituzione*, poiche tai diſpenſe concedonſi ſempre colla clauſola *citra præjudicium Fiſci*, *&* *Partium*, come reſtò poi deciſo colla *Pramm.* 33. *de Feudis*, e ſi rapporterà a ſuo tempo. Intanto ſi ha per vero, eſſer tale la forza del ſuggello, che ſe avvenga di eſſerſi perduto, o bruciato l' aſſenſo, come ſeguì in tempo delle rivoluzioni del 1647., la ſola fede del ſuggello baſtevole ſi rende per preſumerſi ſpedito, come ſcrivono *Afflitto* (b), *Gizzio* (c), e 'l *Conſiglier di Roſa* (d); anzi per gli aſſenſi

(a) *In repetit. Conſt. Conſtitutionem Divæ Memoriæ n.*68., *&* 69.
(b) *Contr.* 21., *&* *in append. n.* 10.
(c) *In obſerv. ad dec.* 170. *Reg. Capyciilat. n.* 24. *to.* 2.
(d) *Conſult.* 51. *n.* 12. 13.

sensi bruciati nel 1647., che possino provarsi per testimonj, potrà osservarsi quanto ne avvisa il *Reg. de Marinis* (a). Il di più però, che su questo punto converrebbe dirsi, già si ritrova accennato nel libro XXIII. del precedente Tomo (b), allorche si espose la *Prammatica I.* sotto lo stesso titolo promulgata a 31. Agosto del 1509. da Ferdinando il Cattolico, mentre era nella Città di Valladolid, onde ivi mi riporto.

39. *Istruzioni di Carlo V. registrate dall'* Altimari *come* Prammatiche.

Molte *Prammatiche* alloga poi l'*Altimari* tra quelle di Carlo V., e sono appunto tutte quelle istruzioni di questo Imperadore, che accennate furono altrove (c), quando parlossi delle *Prammatiche* del Re Federico sotto il titolo *de Offic. Proc. Cas.*, nelle quali elleno rapportate furono, poiche collimavan tutte alla riforma del Tribunale della Regia Camera: Soltanto ora rimane, che alcuna cosa si dica della *Pramm.* XXXV., e LI. sotto lo stesso titolo, le quali assolutamente sono di questo Imperadore.

40. *Si espone la* Prammatica XXXV. *sotto lo stesso titolo* de Offic Proc. Cas.

Ordinato intanto ne viene nella prima di esse, che un Presidente della Regia Camera insieme con un Razionale osservar dovesse il conto, e le cautele, esaminando i dubbj, che occorrono, acciò subito potesse procedersi alla liquidazione dal Tribunale. Di più i Presidenti attender doveano nelle loro case a tal disbrigo, e che ne' mesi di Gennajo, e Febbrajo il Luogotenente, e i Presidenti addetti al servizio della Camera non fossero tenuti ad unirsi, senonche la mattina per quattro ore per vacare alla spedizion degli affari.

Colla

(a) *Ad Revert. observ. 166. n. 3., & 4. to. 1.*
(b) *Pag. 309. §. 105., & seq.*
(c) *Nel lib. XXI. di questa Istoria pag. 65. §. 82., & seq.*

41.
Si espone la Pram.LI *sotto lo stesso titolo*.

Colla *Prammatica LI.* poi si ordina, che il Tesoriere, e 'l Percettore delle significatorie, e del denajo, che da queste perveniva, e da' proventi della Regia Camera, ne dovessero col mandato del Luogotenente pagar senza dilazione le spese necessarie per l'amministrazion della giustizia nelle cause Patrimoniali, e Fiscali, come altresì per la spedizion de' conti, e per altre urgenze della Regia Corte, come praticato erasi fin dal tempo di Ferdinando I., acciò questa niun danno soffrisse.

42.
Si espone la Pram. *unic. sotto il tit.* de pacto de retrovendendo.

Mentre nel 1530. era in Ispruch l'Imperadore, ricevette una supplica dalla nostra Città, tempo, in cui non per anche eransi chieste *Grazie*, poiche le prime furon da quello sottoscritte a 28. Luglio del 1532. colla data di Ratisbona in occasion del donativo de' ducati 600. mila fattogli a richiesta del Cardinal Colonna, come rapportossi sul principio del precedente *Libro*. Il motivo di darla si fu, perche in occasion della passata guerra essendo in rivolta la Città, e 'l Regno tutto, comechè eransi fatte da più Cittadini non poche vendite di stabili col patto di ricomprare in certo prefinito tempo; indi a cagion della penuria del denajo, non erasi potuto quello esercitare, onde chiedevasi, che a riguardo di tai urgentissime cause, non ostante il lasso del tempo, potesse il patto esercitarsi. L'Imperadore adunque ravvisando ragionevole la dimanda, con una sua *Prammatica* segnata a 5. Luglio di detto anno 1530., ch'è l'unica, che abbiamo sotto il tit. CXVIII. *de pacto de retrovendendo* stabilì riguardo a' particolari, che per tutto quel tempo, in cui durata era la guerra, cioè dal 1. di Marzo del 1528. per la fine di Febbrajo di quell'anno 1530. riputar si dovesse, come non decorso il patto *de retrovendendo*. Indi determinò, che anche lo stesso praticato si fosse in favore del Fisco; onde per

gli

gli beni, e ragioni a quello devolute neppure luogo aver dovesse tal patto, *nisi elapso biennio*, e dopoche ne fosse stato notificato, acciò niun pregiudizio gli si fosse recato. Fu questa *Prammatica* esecutoriata in Napoli a' 2. Gennajo del 1531., e con essa vien tolto da mezzo tutto quel tempo, in cui in piedi fu la guerra, lo che si unisce colla disposizione del comun diritto (*a*).

43. *Comento su questa* Pram.

In occasion di questa *Prammatica Francesco di Costanzo* entra nell' esame di tante quistioni, che tuttavia sfavillano nel Foro intorno all' esercizio del patto di ricomprare, e specialmente se rendesi prescritto col corso di 30. anni, laddove ad alcun prefisso tempo non si fosse quello limitato. *Filippo Maradei* (*b*) ne rapporta anche le varie oppinioni adottate al solito da' nostri Forensi, ne' quali il bianco, e 'l negro ognun raccoglie a suo piacere; ma in fine porta deciso dal S. C. che luogo non abbia la prescrizion di 30. anni, se niun tempo siesi limitato per la ricompra. Lo stesso *Costanzo* anche esamina, qual prezzo pagar si debba da colui, che l' esercita, e che tal patto non impedisca la traslazion del dominio, quando il Compratore col patto *de retrovendendo* alienasse il fondo; essendo ciò effetto del minor prezzo della cosa comprata. Questi punti però gli tocca alla sfuggita, ma si diffonde molto su quello della cessione del *jus luendi*, che tutto giorno vien praticato dalla Regia Corte, o da altri debitori di annue entrade, onde poi i Creditori del cedente mole-

 star

(a) *In l. postliminium ff. de capt. & postlim. rever. l. 1., 2., & 4., Cod. ab hostibus, & l. fin. Cod. quibus non objicitur long. temp. praescriptio.*

(b) *In sing. 322. pag. 248.*

ſtar non poſsono il ceſſionario. Indi diffuſamente tratta l'articolo intorno alla eſtinzion delle ipoteche acquiſtate da' Creditori intermezzi, per vederſi, quale anteriorità competa per lo Capitale, e per le terze, ed in fine, quali cautele praticar ſi poſsono dal ceſſionario per non eſser moleſtato da' Creditori del cedente, onde ſarà contento il Lettore di ricever queſti lumi, non appartenendo a me un tal'eſame, poiche potrà altrove rintracciarlo.

44. *Come penſano alcuni intorno le deciſioni de' Tribunali.*

All'incontro, non mancan di quei, che applicati alla difeſa, o alla deciſion delle cauſe credono, che placidamente ripoſar poſsano ſulle morbide piume delle coſe giudicate, ſenza prenderſi la pena d' inveſtigare, ſe quelle reggono a martello su de'principj della ragion civile, e ſe gli ſteſſi fatti, e le circoſtanze medeſime concorrono tra le giudicate, e quelle, che giudicar debbonſi. E perche eziandio pretendeſi, che alle ſentenze de'Tribunali una cieca venerazione preſtar ſi debba, e ſpecialmente a quelle del S. C., di cui con adulatrice penna ſi è ſcritto, che faccia *de albo nigrum, & de nigro album*, quandoche il vero ſenſo di queſte parole talvolta ſarebbe, che bene ſpeſso la giuſtizia in ingiuſtizia ſi commuti, come ſi paleſa col permeſso rimedio delle nullità, che ſi producono *ex capite notoriæ iniuſtitiæ*, pur tuttavolta laſciar non voglio di far parola di alcune *deciſioni* rapportate dal *Maradei* (*a*) intorno a queſto patto di retrovendere, per poterſene far uſo, ma colla premeſsa prevenzione.

45. *Se poſſa eſercitarſi il patto di retrovendere dopo il corſo di 30. anni.*

Ne' termini adunque di un tal patto poſto fu in controverſia, ſe poteſse eſercitarſi dopo il corſo di trent'anni

(a) *In annotat., & obſeru. ad ſing. 323. ad Pragm. I. de pacto de retrov.*

t' anni contro di un terzo da un Creditore, cui gli fosse stato aggiudicato, per essersi ritrovato nell' eredità giacente del suo debitore, nulla ostante l' eccezioni allegate dal medesimo sopra la nullità dell' aggiudicazione. In questo caso il S. C. nella causa del Reg. Crispano con Carlo Forgione stimò di non dar luogo all'appellazione prodotta contro il decreto della Vicaria, e solamente il termine abbreviato fu impartito intorno all'esercizio di tal patto; dopo la cui compilazione restò confermato il decreto anche in grado di nullità, e di restituzione *in integrum*.

46. *Se possa purgarsi la mora nell' esercizio di questo patto.*

Altra quistione anche è surta, se purgar si possa la mora nell' esercizio di questo patto, come sarebbe, se terminato il tempo prefisso a potersi esercitare, dopo pochi giorni il debitore depositato avesse il denajo. Credette *Deciano* (a) che dopo un giorno ammetter si dovesse la purgazion della mora, ma in contrario opinò il *Cardinal Mantica* (b). La prima sentenza però è stata seguitata, e presso il *Reg. Revertera* (c) ritrovasi ammessa la mora di quattro giorni, e fin anche di un mese presso il *Reg. de Ponte* (d). Indi poi dal S.C. a 20. Dicembre del 1683. a relazione di D.Gennaro di Andrea Consigliere allora, e poi Reggente, fu ammessa la mora di quattro giorni nella causa tra 'l Duca di Oratino, che venduto avea la Terra di Ferrazzano a D. Scipione Moccia, il quale suo mal grado ricever si dovette il deposito, quantunque nell' istrumento con espresso patto si fosse convenuto, non potersi pur-

(a) *Resp.* 84. *n.* 2.
(b) *De tacit.*, *&* *ambig. lib.* 4. *tit.* 31. *n.* 48.
(c) *In dec.* 142.
(d) *Cons.* 129.

gar la mora per qualunque brevissimo tempo, che fosse scorso dopo i sei anni prefissi.

47.
Se questo patto di ricomprare possa esercitarsi col denajo altrui, sebbene si fosse convenuto non potersi alienare.

Altresì si è disputato, se postosi per patto espresso, che la ricompra soltanto far si dovesse tra certo tempo dal solo venditore, da' suoi eredi, e successori, senza potersene vendere, cedere, o in altra guisa in altrui beneficio l'esercizio, possa il venditore prender denajo a vendita di annue entrade per ottener la retrovendita dal compratore, cui pagar si dovrebbe, con obbligarsi intanto i frutti de' beni da ricomprarsi in beneficio del creditore, che diede quello vincolato, cedendosi nel costui beneficio le ragioni. In questo caso esaminatosi l'articolo dal S. C. nella causa del Duca del Castel Saraceno con D. Scipione Caraffa, deciso fu in favore del primo, che depositato avea il denajo, e poi con tre Ministri aggiunti confermato fu il decreto a relazione del Consiglier Padilla in grado di reclamazione, e di restituzione *in integrum*.

48.
Quando taluno dir si possa moroso.

Agli addotti *comenti* non rincrescerà, che un altro generale da me se ne aggiunga per ben intendersi questa *mora*, su di cui bene spesso quistioni nascono nel Foro. Ella secondo il comun sentimento prendesi per quella ingiusta dilazione, che si frappone nell' eseguirsi ciò, che si è convenuto; e questa commetter si può tanto dal debitore non soddisfacendo il suo debito, come dal creditore col non riscuoterlo. Ei è vero però, che le circostanze del fatto son quelle, che pongono in chiaro, quando vi s' incorra in tal difetto, perche sempre dubbio si fa nascere per poterlo scusare. Per dileguar quanto possibil sia tai difficoltà accorsa è poi la Romana giurisprudenza, e stabilito ha alquante regole da tenersi per potersi taluno dir moroso. Si vuol

per-

perciò, che l'interpellazione proceder debba (*a*), e che questa si faccia in tempo e luogo opportuno (*b*). Oltre ciò colui, che sia interpellato sappia, o saper debba, che alcuna cosa sia tenuto di fare, o di dare; quindi se egli ignori, qual dritto si appartenga a colui, che dimanda, o pur non conosca la persona, che agisce in nome del creditore; in tai casi dilatando la soddisfazion del suo debito, non merita esser notato da moroso (*c*).

Eziandio fa d'uopo, che niuna eccezione patisca il debito, a segno che chiara e limpida sia l'azione, e finalmente neppure mora si commette, laddove se ne trasporti la soddisfazione per mancanza di cautele, di testimonj, apoche, e simiglianti scritture, o finche avvertiti restino i fidejussori, che sia quella seguita (*d*).

49. *L'interpellazione, quando sia necessaria.*

Vero è però, che vi sono alcuni casi, ne' quali l'interpellazione non si richiede per porre in mora il debitore, come sarebbe, quando l'obbligo in un destinato giorno sia stabilito; poiche *tunc ipse dies satis interpellat, & admonet debitorem officii sui, ut non sit opus alia interpellatione, atque ita eo elapso constituitur in mora ex communi omnium interpretum sententia* (*e*), come avverte *Guglielmo Barclajo* (*f*). Benvero *Emilio Fer-*

(a) *L. Titiæ tex.ores 36. §. ult. ff. de legat. 1. l. ex legati 23. ff. de verb. oblig.*

(b) *L. Cum filius familias 49. §. ult. ff. de verb. oblig. l. si soluturus 39. ff. de solution. l. mora 32. ff. de usur.*

(c) *L. Illud 40. vers. nec enim ff. de petit. hæred. l. si quis 24. ff. de usur. l. si in Asia 12. §. ult. cum l. seq. ff. depositi, & l. qui in alterius 43. ff. de reg. jur.*

(d) *L. sciendum 2. ff. de usur.*

(e) *L. Magnam 12. Cod. de contrah. & com. stipul. l. in diem 77. ff. de verb. oblig.*

(f) *Ad tit. pandect. de reb. credit. in l. 5. Pomponius lib. 22. ad Sabinum in to. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 830. & seq.*

Ferretto grave Giureconsulto dal *Cujacio* riputato in molta stima, nel suo trattato *de mora* non lascia di opporvisi alla ridetta sentenza, allegando varie ragioni, che rapportate sono dallo stesso *Barclajo*, il quale con larga penna si fa a trattare questo argomento, col poner sotto la trutina legale tutte quelle quistioni, cioè della perdita della roba, che avvenir possa per cagion della mora, del danno dell' interesse, e simiglianti, che nel Foro soglionsi incontrare, che a me non lice di esaminare. In somma fa conoscere non esservi in tal rincontro alcun divario tra i contratti nominati, e innominati, e quello praticar si debba, allorche seguita l' interpellazione, avanzato si fosse il valore di quella merce, che nel designato tempo consegnar doveasi (*a*). Ma se poi su questo punto altro legger se ne volesse, osservar si potrà *Giovanni Saporta*, che compilato ha un espresso trattato *de mora*.

50. *Esercitandosi tal patto, qual prezzo debba restituirsi.*

Intorno poi al prezzo da restituirsi, se esser debba quello convenuto in tempo della vendita, o quello, che sarebbe, allorche siegue la ricompra, comun' è la sentenza, che il primo ricever si debba il compratore, che tenuto sia rivendere. Qual pratica ha poi avuto luogo ne' nostri Tribunali in occasion della ricompra delle Gabelle, e degli Arrendamenti della Regia Corte, e della nostra Città. Su di che allegasi dal *Maradei* una decisione fatta a Ruote giunte dal S. C. a 11. Gennajo del 1698. per la causa dell'Università del Casale di Mugnano, cogli eredi di D. Antonio Capece Minutolo, i quali furon condannati a riceversi il deposito fatto per la ricompra della Gabella della farina. Vero è però, che per sì fatta sentenza stava ancor pen-

dente

(a) *Loc. cit. col.* 872. & *seq.*

dente il rimedio della restituzione *in integrum*, e nasceva la controversia da esaminarsi, se trattandosi di un Casale, per questo potesse anche aver luogo la *Prammatica* XVIII. *de Administrat. Universit.*, con cui si ordina la restituzione de' corpi alienati in favor delle Università per lo prezzo effettivamente pagato, restando intanto creditore delle medesime colui, che soffriva la retrovendita, riscuotendo il 5.per cento a tenor della reduzione fatta dalla *Prammatica*. Ma in questo caso allegavasi *Capone* (a), che rapporta essersi deciso dal Collateral Consiglio a relazione del Reg. Mirobállo, che la *Prammatica* non comprendeva i Casali, onde dovea corrispondersi quello interesse convenuto prima di essa negl'istrumenti.

51. *Si espone la* Pram.V *sotto il titolo de* Feudis.

Riprendendo intanto l'intralasciato cammino, ei è a sapersi, che agli 8. Marzo del 1531. mentre l'Imperadore era in Bruffelles promulgò altra *Prammatica*, che comincia: *Pateat universis*, ed è la V. sotto il tit. *de Feudis*. Con essa espressamente ordinò, che in tutte le vendite fatte col patto *de retrovendendo* per certo, e determinato tempo da' Baroni, e Feudatarj ribelli, o da loro predecessori, sebbene tai beni devoluti fossero alla Regia Corte, non si fosse inteso decorso il tempo, onde il Fisco volendogli ricomprare, restituir dovesse il prezzo, sempreche gli fosse in grado, senzache da' possessori allegar si potesse in contrario alcuna prescrizione, nulla ostante qualunque *legge*, *Prammatica*, *Costituzione*, *Capitoli*, e *Consuetudine* in contrario.

52. *Effetto prodotto da questa* Pram.

Questa *Prammatica* esecutoriata poi fu da D. Pietro di Toledo all'ultimo di Settembre del 1532., ed ope-

(a) *In controv. 70. n. 6. ad 15.*

operato ha, che il patto di ricomprare, quantunque limitato sia tra certo tempo, perpetuo sia riguardo al Fisco, e che lo stesso intender si debba in favor della Chiesa, deciso fu dalla Rota Romana, come piace dire al *Novario* nel suo *comento*.

53. *Si espone la* Pramm. II. *sotto il titolo* de revocatione, & suspensione gratiarum.

Poco, o niente gradita esser dovette alla nostra Città la *Prammatica*, che l'Augusto Carlo promulgò in Brusselles a 15. Marzo del 1531. Ella comincia *Recognoscimus*, ed è la II., che abbiamo sotto il titolo CXLVI. *de revocat.*, *&* *suspens. gratiar.*, contenendo sette *Paragrafi*, in ciascun de'quali gran freno ricevettero i Napoletani, che per poter in alcun modo rompere, faceva loro mestieri, che a donativi con più prontezza si disponessero, chiedendo *grazie*, che gli rimettessero nel pristino stato.

54. *Qual fosse il suo preludio.*

Va egli dicendo nel suo preludio, che tra tutti gli altri suoi dominj niuno eragli più a cuore, quanto il fedelissimo nostro Regno, il quale per le passate guerre in gravi necessità erasi ridotto, onde ricercandone la tranquillità, comechè le ordinarie rendite de' suoi abitatori minori erano riguardo alle spese, e pesi, che soffrivano, perciò miglior cosa stimava di minorarle, per non esser costretto di gravargli di novelle imposizioni, allorche dal bisogno ne sarebbe stato costretto. Veggasi ora, se questa sopraccarta corrisponda alla lettera, che vi si acchiude.

55. *Si vuole abolita ogni qualunque concessione.*

In primo luogo vuol per sospese tutte le *grazie*, e concessioni fatte da' suoi Vicerè, o Luogotenenti a qualunque persona di ogni stato, grado, e condizione che si fosse, avvegnache benemerita, e per qualsivoglia urgentissima causa, e per qualunque ricompensa de'passati servizj di tutte le Città, Terre, e luoghi demaniali appartenenti alla Regia Corte, e di tutti gli uffi-

zj

zj riserbati per la Real disposizione. Di più lo stesso determinò per le *grazie*, e le concessioni delle rendite fiscali, e di altre Reali rendite, e di altre imposizioni, diritti, immunità, esenzioni fatte in favor delle Università, o di particolari. Inoltre il medesimo intender doveasi per tutti i salarj, annue provvisioni assegnate a pagarsi dalla Real Tesoreria, eccettuandone quelle soltanto, ch' egli avea confermate, e quelle, che concedute avea il Principe di Oranges sopra i beni devoluti alla Regia Corte per la passata ribellione a coloro, che fedelmente s' impiegarono per la difesa del Regno. Prescrisse eziandio, che s' intendessero estinte tutte l'annue provvisioni assegnate da' suoi Vicerè, quantunque benemeriti ne fossero i provveduti, e che per l'avvenire, se da Vicerè, o Luogotenenti altre, se ne assegnassero, in veruna guisa avesse dovuto soddisfarle la Real Tesoreria, e pagandole, il Tribunal della Camera non avesse ammesso ne' suoi conti tai partite.

56. *Non potesso provvedersi piazza de' Continui.*

II. Ordinò, che vacando alcuna piazza de'Continui, o altra riservata alla sua provista, non si fosse provveduta da suoi Vicerè, e Luogotenenti, men che quando vi fosse evidente bisogno della Regia Corte; poiche allora ne avrebbe fatta la provista precedente la notizia di tre, o quattro persone abili, ed idonee, che glie ne avrebbe data il Vicerè, tra le quali ne sarebbe seguita la scelta.

57. *I Castellani del Regno dovessero personalmente risedere.*

III. Ordinò, che tutti i Castellani del Regno dovessero personalmente risedere nelle loro Castella, eccetto quelli, che ne avessero il suo permesso, nel qual caso doveansi proponere persone idonee, e degne di fede, di piacere, e volontà de'Vicerè, e Luogotenenti.

57. *Lo stesso per gli Presidi nelle Provincie.*

IV. Volle, che i Governadori delle Provincie del Regno di persona continuamente dovessero risedere, con

pagarsi loro il salario per quel tempo solamente della loro residenza, con esprimersi tutto ciò ne'privilegj, che per essi doveano spedirsi.

59. *Le nuove imposizioni dovean parteciparsi al Tesorier Generale.*

V. Ordinò parimenti, che imponendosi nuove esazioni, gli Uffiziali della Regia Camera subito dovessero parteciparle al Tesorier generale, dandogli una nota autentica, acciò sapesse qual denajo, e in quai tempi riscuoter lo dovea per la Regia Corte.

60. *Non ammettersi escomputi dalla R. Cam. senza darsene copia al Tesorier generale.*

VI. Determinò anche, che gli Uffiziali del Tribunal della Camera far non potessero escomputi, e superfessorie per qualunque causa, senza prima darne copia autentica al Tesorier generale; e da ciò mancandosi, restasse tutto senza effetto.

61. *I Percettori inviar doveano il danajo al Tesorier generale.*

VII. Finalmente ordinò, che tutti i Percettori del Regno portar dovessero, o inviare al Tesorier generale il denajo ne' modi, e tempi stabiliti, come ne' lor obblighi erasi convenuto.

62. *Si espone la* Pramm. *un. sotto il titolo* Quod Regnicolæ &c.

Sotto il tit. CXXXIX. *Quod Regnicolæ possint armare Lembos, & alia navigia contra inimicos*, evvi una sola *Prammatica*, che porta la data di Gantes de' 4. Giugno del 1531. Allora erasi nel maggior pericolo, che i Turchi invadessero il nostro Regno, come fu detto, onde l'Imperador con essa diede il permesso a chiunque si fosse di armare ogni sorta di navilio, che atto sembravagli a danneggiar gl'infedeli; ben vero prima di uscire dal porto obbligar doveasi di non recar danno ad alcun Cristiano, se non quando fosse con quelli unito, e gli prestasse ajuto. Ordinò per tanto, che propria fosse ogni preda, che facevasi senza nulla parteciparne la Regia Corte, e che niuno impedimento si recasse dall' Almirante a sì fatto provvedimento, che molto savio merita dirsi, e degno di essere imitato.

63. *Si espone la* Pramm. IV. *sotto il titolo* de Feudis.

Cogli effetti si vide poi, qual danno recasse la suc-

ſuccennata *Prammatica* de' 15. Marzo del 1531. ſotto il tit. *de ſuſpenſ. & revocat. gratiar.* col porre tanto freno a' Vicerè ſulla ſpedizion degli aſsenſi su de' contratti feudali, che tutti a se riſerbato avea l' Imperadore. Quindi fu, che il Collaterale ſi vide nella neceſſità di rappreſentare quel danno, che ne produceva nel Regno, perche impedito reſtava il commercio su de' Feudi; poiche per la ſua lontananza difficil coſa era di ottenergli, come richiedeva l'opportunità degli affari. Il perche fu ſupplicato di reſtituire a' Vicerè la facoltà toltagli, come già perſuaſo di tal verità s' induſse ad ordinare colla *Prammatica* IV., che comincia *Recognoſcimus*, e l' abbiamo ſotto il tit. *de Feudis* ſpedita in Bruſselles a 17. Ottobre dello ſteſso anno 1531.. Nè credo di eſser notato di errore, ſe dopo eſpoſta la *Prammatica* V. paſſi alla IV., poiche ſeguendo l' epoca de' tempi, così far doveaſi, perciocchè la V. porta la data degli 8. Marzo, e la IV. quella de' 17. del ſeguente Ottobre. Con queſta *legge* adunque eccettuati ne furono i ſeguenti caſi.

I. Se i Feudi ricader poteſsero a Chieſe, Monaſterj, o Univerſità.

II. Se colui, che ne diſpone, privo foſse di legittimo ſucceſsore a tenor della *Coſtituzione* del Regno.

III. Se ſi alienaſse il feudo in perſona poco fedele, o diſcendeſse da infedele.

IV. Se ſi mutaſse la ſua natura, con iſtituirſi perſona fuor de' termini della *Coſtituzion* del Regno.

V. Se il Feudo da uno poſseduto, ſi trasferiſse in due, tre, e più in ſolidum *reſervato uſufructu, vel dominio*.

VI. Quando nel teſtamento, o nel contratto vi ſia ſoſtituzione.

VII. Se se ne alienaſse la maggior parte.

VIII. Se poſsedendoſi *ad beneplacitum*, ſi trasferiſse in altri, onde ſi credeſse eſtinta tal condizione.

IX. Finalmente che nelle alienazioni de' Feudi coſpicui preſtar ſi poteſse l' aſsenſo, con apponerſi in eſso tutte le cennate condizioni.

64. *Beni feudali obbligati in mancanza degli allodiali.*

Tai beni feudali però doveano riputarſi obbligati in difetto degli allodiali, o per quella parte, che queſti non baſtaſsero a ſoddisfare i debiti, ſenza mai mutarſi la natura del Feudo in quanto alla fedeltà, al feudal ſervizio, e per l'adoa.

65. *Comento di* Rovito.

Su queſta *Prammatica*, che nella compilazione fattane da *Caravita* vien per III. regiſtrata, lunghiſſimo *comento* ne reca *Scipione Rovito*. Si fa egli ad eſaminare tutte quelle quiſtioni, che da' noſtri Forenſi ſi ſono ſulla medeſima agitate, e le limitazioni, ed eccezioni ricevute, e più di ogni altro diffuſamente tratta queſto argomento intorno la impetrazion degli aſsenſi il *Reg. de Ponte* nel ſuo trattato *de poteſt. Proreg.* All'incontro queſta *Prammatica* volgarmente detta de' nove capi, corretta fu con altra, qual' è la VII. ſotto lo ſteſſo titolo, e ciò avvenne nel 1535. in occaſion delle nuove *grazie* fatte da queſto Re alla noſtra Città, come a ſuo tempo ne ſarà ragionato. Or comechè queſta materia feudale ha ricevuto continuamente fino a tempi noſtri una perenne alterazione, poiche i Principi a riguardo de' contratti, e delle ſucceſſioni de' Feudi han creduto con ragione meritarſi i tanti ricevuti donativi, perciò inutile reputo di entrar nel rapporto di quelle quiſtioni nate ſull' interpetrazion di una *legge*, la quale fu poi in tutto, o in parte derogata. Oltreciò laſciando il carattere d' Iſtorico, veſtirei quello di Trattatiſta, che a me non ſi conviene, onde tai *Prammatiche* ſarò

con-

contento riferirle secondo la loro epoca, la quale contribuisce a far conoscere l'occasione, per cui promulgate furono.

66. *Diversa natura de' Feudi.*

Opportuno ben vero stimo di raccordar certi principj, su de' quali camminar si dovrà innanzi, cioè, che division ricevono, come risaputo è, quei Feudi, i quali sono *de jure Longobardorum*, di cui privi ne sono gli altri, e nella più parte, che sono *de jure Francorum*, ne' quali il solo primogenito succede in esclusion de' Fratelli. Vero è però, che ammessa ne fu la divisione non già del corpo, ma in quanto al suo uso, con deputarsi in ciascun' anno gli Uffiziali, come rapporta *Lanario* (a) essersi deciso dalla Regia Camera per la portolania di Aversa, oltre quello ne scrisse *Francesco di Marco* in una sua *decisione* (b). E per quanto alle Chiese si appartiene, ed alle Università, le quali come mano morta riputandosi, posseder non potrebbono Feudi, per non esservi mai speranza di devoluzione per mancanza di successori, si è poi ritrovato l'espediente, acciò il Fisco non sia in danno, poiche si dichiara dal Re concedersi l'assenso colla condizione di pagarsi l'adoa in ogni anno, e 'l rilevio in ogni quindeci anni, che *quindenni* appellansi, come fu deciso per lo Monastero di S. Stefano del Bosco (c), e per la concessione del Feudo di Soriano fatta a quello di S. Domenico (d). In questi casi si fa descrivere il Feudo in testa di un Laico, sulla cui morte regolato viene il rilevio, come tut-

(a) *Cons.* 59. *n.* 27., & 28.
(b) *Dec.* 232. *par.* 1.
(c) *Marin. ad Revert. dec.* 403.
Tappon. de anteph. ver. 2. *obs.* 2. *n.* 123. *pag.* 165.
(d) *Rocc. de offic. rub.* 13. §. 1. *n.* 20.

tuttavia si pratica per diversi altri Monasterj, che possedon Feudi. Per appunto così sono quelli posseduti dagli Olivetani per concessione ricevutane prima di questa *Prammatica* da'Re Aragonesi: ed ultimamente per morte di D.Cecilia de Ponte tenutaria de'Feudi di Orta, Stornara, e Stornarella appartenenti al Collegio Massimo de' Gesuiti di Roma si pagarono duc.18. m. per lo rilevio, essendosene fatta una nuova liquidazione per opera del noto zelo praticato dal Marchese D. Angiolo Cavalcante Luogotenente della Regia Camera.

67. *Assenso per la vendita, e obbligo di beni feudali quando, e come accordar si potesse.*

Del rimanente in forza di questa *Prammatica* facea mestieri attender l'assenso dal Re sulle vendite de'Feudi titolati. Ben vero scrive il Reg. *de Ponte* (a), che quello accordar si potesse dal Vicerè, laddove il Feudo senza il titolo si vendeva, con essersi così deciso dal Consiglio, e dal Collaterale nel 1572. per la causa di Marigliano tra D. Ferdinando Gonzaga, e D. Vincenzo Caraffa. Se però avveniva, che vendita si facesse, o legato di un Feudo titolato anche con Regio assenso senza parlarsi del titolo, rimaneva questo presso del venditore (b). Da ciò ne derivò poi, che vietandosi al Vicerè di dar l'assenso per le vendite de' Feudi titolati, per conseguenza neppure accordar lo potea per la vendita de' titoli, perche così indirettamente si sarebbe controvenuto alla disposizion della *Prammatica*. Ma su questo punto tolta indi restò ogni disputa, perche colle seguenti *Prammatiche* sotto lo stesso titolo restò determinato, che sempre al Re dovesse ricorrersi ancorche titolati, o non titolati fossero i Feudi. All'incontro i Vicerè soltanto la facoltà ritennero di prestar gli as-

(a) *Cons. 1. n. 1. ad 83. vol. 1.*
(b) *Revert. dec. 303., & de Marin. in observ. n. 1. cum seq. lib. 1. Maradei in sing. fol. 118.*

assensi sopra gli obblighi de' Feudi titolati, colla condizione però, che proceder non si potesse alla loro vendita senza prima ottenerne la licenza dal Re, come fu espressamente provveduto colla *Prammatica* XXVI. per grazia fatta dal Re Filippo II. nel 1586., con cui a richiesta della Città si ottenne questo permesso per gli Vicerè: *ea tamen conditione, & pacto adjecto, quod virtute ejus assensus per suum Viceregem præstiti obligationi, & hypothecæ Feudorum titulatorum, non possit ullo modo deveniri ad venditionem dictorum Feudorum titulatorum jam obligatorum, & hypothecatorum, nisi obtenta prius licentia, & assensu a præfata Catholica Majestate ad dictam venditionem, de dictis Feudis titulatis faciendam*. Indi se avveniva, che concorso vi fosse de' Creditori, che assenso aveano per l'obbligo de' Feudi titolati, ed altri per l'obbligo de' non titolati, potean questi secondi obbligare i primi a chieder la loro soddisfazione sopra il prezzo di quelli, da cui essi ne sarebbono stati esclusi, come in effetto deciso fu nel 1594. dal S. C. nella causa del Marchese di Montenegro co' suoi Creditori (*a*). Intanto si è stimato dar queste notizie, che giovar possono per lume, e condotta di quelle cause, le quali in tai tempi prender dovessero la loro difesa, poiche presentemente inutili sarebbono, per essersi anche in tutto vietato l'assenso per l'obbligo de' beni feudali.

Si espone la Pram. I. *sotto il tit.* de Offic. Quæst. Ærar. Gener.

Mentre era l'Augusto Carlo in Brusselles, altra *Prammatica* promulgò a 20. Dicembre del 1531., e dall'*Altomari* registrata viene per la prima sotto il titolo *de Offic. Quæst. Ærar. general.*, quandoche notar doveasi dopo la seconda, e le altre susseguenti fatte dal Re

(a) *V. Maradei in annotat., & observ. ad singul.* 164.

Re Cattolico nel 1505., delle quali se ne ragionò altrove (a). In essa in somma non si fa altro, che prescrivere il modo da tenersi da' Percettori nel riceversi il denajo, e come poi rimetterlo nella Tesoreria, notando l' alagio, e la mancanza del peso della moneta, con darsene poi esatto conto; ma poiche fu tutto rapportato nel succennato luogo, non occorre ora ripeterlo.

69.
Uffizio di Questore, qual fosse in tempo della Romana Repubblica.

Su questo uffizio della questura, che ora da Percettori, e Tesorieri nelle loro assegnate Provincie si dissimpegna, tralasciar non voglio di rammentare, quanto si rileva dalla Romana Storia perche servirà di lume a tutte l' altre *Prammatiche* raccolte sotto questo istesso titolo. Ne' primi tempi la Repubblica, di cui non per anche di molto disteso erasi il suo dominio, non più che due Questori avea, i quali in ogni anno creavansi, ma fuora dell' ordine patrizio. Era lor carico il raccoglier le tasse, e di somministrar le spese della guerra', dandone poi esatto il conto, senza però mai partirsi da Roma. Proposero poi i Consoli, che due altri se ne aggiugnessero per accompagnare i Generali in Campagna, e la costoro cura esser dovea nel conservar le spoglie de' nemici, vendere il bottino che faceasi, e provvedere al sostegno dell' armata. Gran contesa poi vi fu, poiche pretesero i Tribuni, che solo dall' ordine plebeo si fossero trascelti, e di fatto tanto conseguirono sotto il Consolato di Cn. Cornelio, e di L. Furio (b).

Verso l' anno poi 481. della fondazion di Roma comechè di molto dilatato erasi il di lei confine, perciò

(a) *Nel libro XXIII. pag. 262. §. 46., & seq.*
(b) *V. Ist. Rom. Vol. 4. par. II. cap. 3. fol. 3648., e 3660.*

cio uopo fu, che altri quattro se ne aggiugnessero, i quali chiamaronsi Questori Provinciali, perche tanto sulle antiche, che sulle nuove conquistate Provincie stender doveasi la loro ingerenza. In ogni anno poi ne' Comizj delle Tribù in presenza del Popolo se ne facea la scelta, ed a sorte tiravasi colui, che aver dovea la questura Romana, chi la Provinciale, chi la Romana, e chi la Militare, dovendo questi ultimi seguire i Consoli nelle loro spedizioni, con indossar la cura del militare erario (a). Indi terminato il tempo, ognuno tenuto era a dare il conto della sua tenuta amministrazione. Oggimai questa disciplina ha ricevuto gran cambiamento, perciocche a' Questori, i Percettori, e i Tesorieri surrogati furono per aver cura del denajo Fiscale; e come prima tai uffizj conferivansi a piacer del Popolo, che ne facea la scelta, con durare un solo anno, ora son divenuti vendibili a vita, e nell' erario del Fisco ne ricade il prezzo, che se ne ricava. Non sia perciò meraviglia, se tante *Prammatiche* si son fatte, come nel passato *Tomo* rammentaronsi, e si rapporteranno per l' avvennire, perche con puntualità, ed esattezza disimpegnate si fossero tai gelose cariche. Ma quantunque grande stata fosse l' avvedutezza de' Principi col far nuove leggi indiritte a tal fine, acciò i Popoli gravati non si fossero, sveller mai poterono essi le frodi, che l' umana malizia suggerir seppe; onde lascierò, che altro decida, quali delle due discipline riputar si debba la migliore per l' utile del Principe, e de' suoi Vassalli.

70. *Si espone la Pram. VI. sotto il tit.* de *Feudis.*

Siegue in ordine al tempo la *Prammatica* VI. sotto il tit. *de Feudis*, perche spedita fu in Ratisbona nel 1532., e contiene la *grazia* dimandata nel VII. *Capitolo*

(a) *Ib. par.* 12. *cap.* 3. *pag.* 419. & 420.

tolo della nostra Città, con cui altro non se, se non confermare quella ottenuta dal Re Cattolico in ammettere il Patruo alla succession del Feudo in mancanza de' legittimi discendenti *ex corpore* del defonto feudatario; ma non volle estenderla all' Amita, come erasi dimandato; onde dalla risposta data a quel *Capitolo* se ne foggiò questa *Prammatica*, la quale in progresso di tempo altre alterazioni ha ricevuto.

71. *Si esamina, se il Nipote succeder possa al Patruo.*

All' incontro per doversi preferire il Nipote al Patruo nella successione di un Regno, o di un Feudo, molto se ne ritrova scritto (*a*). Sostenne però la contraria sentenza *Bartolommeo di Capua* nelle sue *Allegazioni* compilate per lo Re Roberto, che come antesignano riputossi comunemente; quindi fu, che il Pontefice Clemente V. decretò in favore di quel Re nella Città di Avignone, escludendo dalla successione di questi Regni di Sicilia Carlo Martello figlio primogenito di Carlo II. come leggesi nella *Clementina Pastoralis de re judic.* Per quanto poi tocca il dover succedere il Nipote al Patruo, e all' Amita, ritrovasi questo articolo esaminato largamente dal *Reg. Rovito* (*b*). Ma trattandosi di successione in Feudo nuovo, che avesse la investitura *pro se, & haeredibus ex corpore*, abbiamo, che ammesso fu il Patruo a transazione col Fisco per due terze parti del suo valore, in tempo, ch' era Fiscale il Consigliere *Altimari* (*c*).

72. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit.* de Offic. ad Reg. *Majest.* &c.

Mentre era Vicerè in Napoli il Cardinal Colonna nacque contesa tra 'l Commendator Rosa, e Pietro Garzia

(a) *Ann. conf.* 125.
Reg. de Ponte in lect. 12. *n.* 35.
Rovit. in allegat. impres. in Pragm. II. de Feudis.
(b) *Dec.* 94.
(c) *V. Marad. in sing. ad hanc Pragm.*

zia sopra la Mastrodattia di Lecce, e uopo fu consultarsi l'Imperadore per dichiarare, se la facoltà data a i Vicerè di provvedere gli Uffizj del Regno fino alla rendita di cento docati, s'intendesse questa somma per lo salario solamente, o per lo salario insieme cogli emolumenti. Su questa richiesta con particolar lettera de' 28. Gennajo del 1532. data fu da Colonia la risposta, ed è quella, che forma la *Prammatica* I. sotto il tit. *de Offic. ad Reg. Majest. ejusq. Vicereg. collatio spectant.* Quindi dichiarò l'Augusto Carlo, che sua intenzione era stata, che i Vicerè non potessero provvedere Uffizj del valore di più di cento docati, tanto se fossero di solo salario, o di salario, ed emolumento, o di solo emolumento, onde dovesse riputarsi come nulla qualunque concessione fattane, che oltrepassasse questa somma. Giunta in Napoli questa risposta, esecutoriata fu a' 17. del seguente Febbrajo.

73. *Oppinione del* Novario *per questa* Prammatica.

Sotto questa rubrica vuole il *Novario*, che vi si comprendano gli Arcivescovati, ed i Vescovati di Real presentazione in vigore del Concordato del 1532. tra l'Imperadore, e 'l Pontefice Clemente VII. Lo stesso intender doveasi per gli Canonicati, Benefizj, ed altre dignità, che anche fossero a nomina del Re. Ma perchè scrivea in quei tempi, disse, che alternativamente se ne facea la provista, cioè una volta in favor de' Regnicoli, ed un'altra in arbitrio del Re, come potrà leggersi nella trascritta lunga decretazione fatta sul *Capitolo* IV. delle *grazie* chieste dalla Città in occasione del donativo seguito nel 1549., come si rapportò nel §. 291. del precedente *Libro*.

74. *Si espone la* Pram. *II. sotto il tit.* de fide instrumentorum.

Rammentandosi le *grazie* concedute in Ratisbona nel 1532. nel passato *Libro* nel §. 39. vi si legge il *Capitolo* XXXV., con cui pregato fu l'Imperadore a

dispensare alla *Costituzione* di Federico, con ordinarsi, che postisi nel protocollo i contratti da quei Notaj, che gli stipolarono, potessero poi reassumersi dopo la loro morte da Notaj viventi, surrogando anche i testimonj vivi a quei, che fossero morti. Altra non fu la risposta, che di rimetter la fatta dimanda all' esame del Vicerè, e del suo Consiglio, per vedersi, se la richiesta dispensa potesse accordarsi. Or questa risposta si volle già, che formasse una *grazia*, la quale si contiene nella *Prammatica* II. sotto il tit. *de fide*, *&* *auctoritate instrumentorum*, ed appellasi *grazia* conceduta in Ratisbona a' 18. Luglio del 1532.

75. *Comento del* Rovito.

Da questa Rubrica prende occasione il *Rovito* di darci una metafisica distinzione, che pone ei tra l' istrumento e 'l contratto. Il primo non vuole, che sia altro, se non la carta, in cui descrivesi l' atto celebrato dalle Parti. Questo atto poi di vendita, compera, permuta, o altro che fosse, propriamente contratto appellasi. In tre guise considera poi il pubblico istrumento, cioè in Protocollo, nell' originale autentico, e nella copia, o sia transunto; come dice, che largamente ne scriva il *Castillo* (a). Passa indi a proponere gli ami per pescar discordie tra litiganti, cioè se luogo aver possa la *Prammatica*, quando la Scrittura non si ritrovasse ne' Protocolli, ma ne' fascicoli de' Notaj defonti: se faccia pruova, essendo nelle filze: se due Notaj fossero intervenuti nello stesso istrumento; possa uno sorrogarsi a reassumerlo: se entrambi fossero quelli morti, e se reassunto fosse da uno di essi vivente.

76. *Simile Comento*.

Ne reca poi altri avvertimenti, cioè, che opponendo taluno, che falsa fosse stata la seguita reassunzio-

(a) *Ker. quotidian. lib. 2. cap. 16. n. 39., & seq.*

zione, non sia tenuto di dichiarare in giudizio la specie della falsità, che allega: Se indi reassunto l'istrumento, e consegnato alla Parte, si fosse disperso, si può nuovamente reassumere, quantunque morti fossero il Notajo, e 'l Giudice, e i testimonj: Reassumendosi l'istrumento del premorto Notajo, non lice distenderne le abbreviature, dovendosi solamente trascriverle, allegando per questa nuova teorica il *Presid. de Franch.* (*a*). Ne passa poi a vagliare, se quella clausola posta dal Notajo, *quæ omnia per me Notarium &c.* importi, che stipolato abbia per uno assente: Se si osservasse nell'istrumento, o testamento, di cui si dimanda la reassunzione, qualche visibile rasura, cassatura, o intervallo di versi, anche in luogo sostanziale, non può negarsi la reassunzione cogli stessi difetti, de' quali dovrà poi aversene ragione nel giudizio ordinario, quando decider si dovrà la causa principale: anzi anche reassumer si dovrà, se l'istrumento si ritrovasse cancellato nel Protocollo, con essérvisi notato di carattere del defonto Notajo, che ciò avvenne per volontà delle Parti. Quando poi morti non fossero i testimonj, e 'l Notajo, ma questi si fosse fuggito, o allontanato, dovrà praticarsi lo stesso, che la *Prammatica* ordina per lo Notajo morto, ed anche se lunga fosse la di lui assenza; ma trattandosi d'istrumento *infra dietam a loco judicii*, e vivo fosse il Notajo, o il Giudice, o alcun de' testimonj, in tal rincontro farà ogni pruova la semplice copia presa dal Protocollo senza tal solennità; e laddove tutti morti fossero, la copia non giova, ma uopo è della reassunzione. All'incontro ritrovandosi reassunto un'istrumento antico, meriterà questo tutta

(a) Dec. 567.

ta la fede, sebbene non si rinvenisse nel Protocollo.

77. *Parole della* Pram., *che inducono condizione.*

Comechè nella *Prammatica* sembra, che si voglia fatta la grazia della reassunzione *costito della buona fama, e legalità, e sufficienza di detti Notaj*, perciò il *Novario* vuole, che queste parole inducano una condizione, la quale richiede una esatta pruova, onde se questa venga a mancare, nè anche ha luogo la *legge*. Avverte ben vero, che per costarsi della buona fama, e legalità del Notajo, ne basti anche quella che sia *præsumptio juris*.

78. *Comento del* Costanzo.

Per quanto riguarda poi alla pratica della reassunzione, insegnala così il *Costanzo*. Dar si dovea il Memoriale al Vicerè, da cui rimetteasi al Presidente del S. C., e da questi la causa commetteasi ad uno de' Consiglieri, il quale ordinava il *capiatur informatio auditis interesse pratendentibus*. Indi fatte le pruove richieste dalla *Prammatica*, s' interponea il decreto dal S. C. di potersi reassumere l' istrumento ritrovato nel Protocollo dal Notajo conservatore. In questo giudizio sommario potea opporre le sue ragioni colui, che vi avesse avuto interesse. Questo però praticar si può nella reassunzione degli strumenti, che si ritrovassero ne'fascicoli de' Notaj morti, non già nella pubblicazione delle ultime volontà, anche distese di propria mano. In questo caso può procedersi all' apertura, verificazione, e pubblicazione di quel testamento, che consisterebbe in una semplice cartola precedente un termine sommario, acciò resti ridotta in autentica Scrittura; e mentre l' informazion si prende, si niega l' immissione a' venienti *ab intestato*.

79. *Contrarie oppinioni per l' immissione a' venienti* ab intestato.

Questo punto però di doversi negare, o concedere l' immissione agli eredi *ab intestato* non passa senza contesa tra nostri Forensi, non mancando chi scriva, di

non

non doverſi privar del poſſeſſo l'erede *ab inteſtato*, ſenza procederſi a ſequeſtro, laddove ſi opponeſſe un teſtamento nuncupativo, che provar ſi doveſſe con teſtimonj, come può vederſi preſſo i *Dottori* allegati dallo ſteſſo *Coſtanzo*. Crede coſtui non doverſi dar luogo alla reaſſunzione, laddove l'iſtrumento non ſi ritrovaſſe nel Protocollo, ma ne' faſcicoli, liſte, filſe, o baſtardello del defonto Notajo, ſenza eſſervi notato il giorno, il luogo, l'eſpreſſion de' teſtimonj, e tutto ciò, che ſia di ſoſtanza del contratto; poiche l'iſtrumento, che non foſſe ſcritto, o ſottoſcritto dal Notajo, merita niuna fede, per poterſi anche inſerire, quando foſſe falſo nel Protocollo.

80. *Eſſendo difettoſo l'iſtrumento, può anche reggere il contratto.*

Talvolta però ſebbene l'iſtrumento per difetto de' ſuoi requiſiti non meriti reaſſumerſi, non pertanto crolla il contratto, perche verificar ſi potrebbe col termine ordinario, e ſempre più ſi dovrà ſtare alla Scrittura matrice originale, ch' è nel Protocollo, ſempreche ſia ſottoſcritta dal Notajo, e da teſtimonj (*a*). Vero è però, che a tal reaſſunzione, oſti la preſcrizione di 30. anni, come ſcrivono *Napodano* (*b*), e *Prato* (*c*); onde paſſato queſto tempo, più non ſi accorda. Del rimanente su queſto punto tante altre quiſtioni promuove anche il *Coſtanzo*, che nel ſuo *comento* oſſervar ſi poſſono, e molto avrebbe a dirſene, per eſſere una materia troppo ventilata nel Foro, ſpecialmente intorno alla pratica di tal reaſſunzione, di cui largamente ne ſcriſſe anche il Conſiglier *Rocco* (*d*), e 'l *Maradei* (*e*).

Que-

(a) *V. Fabr. def.* 24.
Paris de reaſſumpt. inſtrum. rub. 19.
(b) *In Conſuet. Inſtrum. n.* 53.
(c) *Diſcept.* 32. *n.* 13. *lib.* 4.
(d) *Reſp.* 12. *to.* 2.
(e) *In prax. præſent. inſtrum. cap.* 4. *an.* 554. *ad* 573.

81. *Decisione rapportata dal* Maradei.

Questo Autore però ne reca (a) una decisione del S. C. seguita per la causa della successione della Principessa di S. Mango, che altercata fu tra 'l di lei marito D. Andrea Caracciolo, e 'l Duca di Salsa, e D. Cammillo Strambone Fratelli della testatrice, che merita esser rapportata. Avendo costei deliberato di fare il suo testamento *in scriptis*, chiamò il Notajo, e il suo Avvocato allora, e poi degnissimo Reg. *Francescantonio Andreassi*, ma non lo perfezionò nelle sue solennità, poiche in un foglio scritto dal Notajo chiamò eredi i cennati suoi Fratelli, e legò la metà dell'usofrutto delle sue doti al suo marito. Ella sottoscrisse il foglio, come qual testimonio fe anche l'Andreassi, ma poi non fu stipulato, nè sottoscritto da altri testimonj, poiche mentre cucivalo il Notajo, si morì la Testatrice. Essendo ciò avvenuto, pretesero i Fratelli aspirare all'eredità, che come intestata, diceano esser della loro Sorella. Per contrario il marito fe istanza nel S. C., ove la causa erasi commessa per l'apertura del testamento, opponendosi all'interposizion del preambolo, che quelli avean dimandata. In questo conflitto a relazione del Consiglier Miroballo ordinato fu questo decreto. *Quod M. C. de justitia provideat super apertura, verificatione, & publicatione dicti testamenti; & quod illis expletis, eadem M. C. de justitia provideat super interpositione decreti praeambuli.*

82. *Decreto fatto dalla Vicaria, e poi dal S. C.*

Si trattò poi la causa nella Vicaria, da cui si ordinò, che il foglio bianco nel suo esteriore, ma cucito, il quale esibito erasi nello stesso giorno dal Notajo nella Banca, e poi a lui restituito, si fosse aperto, taglian-

(a) *In adnot., & observ. ad sing. 176., & ad Pragm. II. de fide instrum.*

gliandosi le file dall'Attuario della causa in presenza del Commessario, chiamandosi uomini probi ad eseguirlo, con citarsi quei, del cui interesse trattavasi. Indi tutto ciò adempiuto, si sarebbe proceduto sopra le reciproche pretensioni delle Parti per esecuzion de' decreti del S. C. Apertosi il testamento, il D. Andrea legatario fe istanza di prendersi sommaria informazione sopra i capi, che avea presentati per la verificazione, e pubblicazione del testamento, ma la Vicaria impartì termine ordinario nella causa; onde prodottosi il gravame dal D. Andrea nel S. C., si ordinò, che sommario fosse stato sopra la verificazione di tal testamento. Non ostante però, che le nullità si fossero prodotte contro questo decreto da' Fratelli di Strambone, trattatasi la causa a Ruote giunte, furon quelle ributtate a difesa di Pietro di Fusco, succumbendo Fabio Crivelli, che il gravame sostenea. Scrive il *Maradei*, che non leggasi altra simile decisione del S.C., con cui impedita si fosse l'immissione a' venienti *ab intestato*, pendente la sommaria verificazione del testamento scritto da privata mano, ma bensì contrarie se ne rinvenivano, di essersi accordata l'immissione anche senza darsi termine, e pendente la verificazione del testamento nuncupativo fatto senza niuna scrittura.

83. *Quando si vieti a' Notaj l' esemplar copie.*

Se il S. C. avesse bene, o mal giudicato in questo rincontto, sarebbe un punto, che meriterebbe una lunga discettazione, che a me non si conviene, mentre son contento di aver preparata una vasta fonte, onde attigner si possa acqua per dissetare chiunque sia in questo bisogno. Stimo pertanto degno di osservarsi, che nel nostro Regno vietato sia a' Notaj di esemplar copie, o sian fedi da' contratti, o protocolli esistenti presso gli eredi di quelli, che morti fossero, o assenti, allorche

tai eredi non fossero Notaj; come provveduto fu colla *Prammatica* XIII. de' 30. Ottobre del 1649. sotto il *tit. de Notar.*, e leggesi nel §. *Quanto siamo informati*, onde credesi, che derivata ne sia la pratica di non prestarsi fede alle copie esemplate da' Notaj colla clausola *mihi exhibito exhibenti restituto originali*, come ne avvisa il Reg. *Rovito* (*a*), e il *Galluppo* nella sua nota pratica (*b*).

84. *Si espone la* Pramm. III. *sotto il tit.* de Officio Justitiarii.

Sebbene dall'Imperadore recata si fosse la norma da tenersi riguardo al sindicato da darsi da' Presidi delle Provincie, loro Uditori, ed altri Uffiziali, comechè non erasi quella osservata, spesse querele egli ne ricevette, mentre era in Ratisbona, onde a' 29. Luglio del 1532. promulgò espressa *Prammatica* su questo punto, ed è la III. sotto il tit. *de Officio Justitiarii*. Intanto questa contenendo lo stesso ordine, che prescritto avea al suo Vicerè Toledo dopo la sottoscrizion delle cause, come rapportato fu nel precedente *Libro*, perciò per amor della brevità inutile stimo il ripeterlo.

85. *Il sindicato per quanto tempo duri.*

Ormai i Presidi, e gli Uditori, come scrive il *Maradei* (*c*) esporre doveansi al sindicato per lo spazio di 50. giorni innanzi quel Commessario, che si sarebbe destinato. Costui segretamente spiar dovea della loro tenuta condotta, poiche con questa *Prammatica* correggesi il *Capitolo* 132. di Carlo II., con cui disposto era il sindicato di tutti per 40. giorni. Ben vero oggidì per gli Governadori delle Provincie, e loro Uditori si esegue anche sopra le commessioni, che avessero esercitato fuora del loro uffizio, come fu disposto nel §. 30. della *Prammatica* X. sotto il titolo *de Officio Judicis*, che di-

(a) *Sup. Pragm. III. n. 8. de Notar.*
(b) *Par. 2. cap. 7. n. 12.*
(c) *Singul. 291.*

diceſi degli 89. *Capi* . Gli Uditori però ſon ſolamente ſindicati per le ſentenze, nelle quali furon Commeſsarj e non già per le altre, che feronſi da'loro Compagni.

86.
I Giudici mentre erano in eſercizio della lor carica, non poteano accuſare, o eſſere accuſati.

Non ſarà pertanto fuor di propoſito il trattenermi per poco nell'illuſtrar queſta *Prammatica*, che tocca il ſindicato da darſi da' Miniſtri, quantunque regiſtrata non ſia ſotto queſto titolo, come vi ſi ritrova la II. dell' iſteſſo Imperadore, di cui ſi ragionerà in appreſſo. Avvertir dunque conviene, che riguardo a queſto capo delle accuſe, cui voglionſi ſottopoſti i Magiſtrati, vi fu un tempo preſſo la vetuſta Roma, in cui era ciò vietato di farſi. *Alii propter Magiſtratum, poteſtatemque, in qua agentes ſine fraude in jus evocari non poſſunt*, come per eſpreſso *teſto* (a) ſi diſpone. Così per contrario nè anche davaſi orecchio alle accuſe, che alcun del Magiſtrato promuoveſse, finche foſse in quella carica, poiche non voleaſi, che dalla di lui prepotenza alcuno ne rimaneſse oppreſso (b). Comechè quello deſtinato era per amminiſtrar la giuſtizia nella Repubblica, dicevol coſa non ſembrava, che tra le accuſe s'involveſse, mentreche per conoſcer la giuſtizia delle altre eſser dovea inteſo. Queſta medeſima pratica da altri *teſti* ſi ſoſtiene (c). Quindi ne derivò, che dare il ſindicato chiamavaſi quel dovere il Giudice, o colui, che amminiſtrato avea la giuſtizia fermarſi per 50. giorni nel luogo più conto della Provincia per eſſer ivi giudicato a guiſa di ogni privato, poiche già depoſto avea l'onore del Magiſtrato (d). Onde l'Erudito *Giacomo Lectio* (e) così fa-

(a) *L. 8. ff. de accuſat.*
(b) *L. ille, a quo 13. §. tempeſtivum ff. ad S. C. Trebell.*
(c) *L. 2. ff. de in jus voc., l. hos accuſare 12. in pr. ff. h. t., l. 2. §. legatis 3. ff. de jud., l. ſi maritus 15. §. 1. ff. ad l. Juliam de adult.*
(d) *L. unica Cod. ut omnes Judices.*
(e) *Ad Emil. Macrum de pub. jud. lib. un. in l. 8. de accuſat. in theſ. Everard. Otto. tom. 1. col. 101.*

viamente ſcriſſe. *Utique omnium expoſtulationes adverſus inſignes viros admitti turpe, & Reipublicæ dignitate inferius veteres exiſtimarunt: ac communis utilitatis intereſſe, ne hos, qui dum Reipublicæ operantur, multorum offenſiones, atque odia nullo merito ſuo facilè contrahunt, in jus trahere, & inter eos referre liceat. Idque eo facilius conſtitutum, quod temporales Magiſtratus, ac ferè annui eſſent, ut notum eſt.*

87. *Comento della l. 38. §. ult. ff. ad l. Juliam de adulter.*

Comenta poi lo ſteſſo Autore la *l.* 38. §. *ult. ff. ad l. Juliam de adult.*, ove ſcriveſi: *Si quis in honore, miniſteriove publico ſit, reus quidem poſtulatur; ſed differtur ejus accuſatio, & cautione judicio ſiſtendi cauſa promittitur in finem honoris. Et hoc ita Tiberius Cæſar reſcripſit.* Propone egli il caſo, ſe convenga ad un Padre di accuſar un Magiſtrato, che ſorpreſo l'aveſſe, commettendo l'adulterio con ſua figlia; ma per effetto del traſcritto *teſto* di *Papiniano* vietato gli ſarebbe il farlo, primacche la ſua carica deponeſſe: *nempe hanc prærogativam Magiſtratibus publicæ utilitatis, publicæque dignitatis favor conciliavit, ut ante exitum muneris ſui inter reos referri non poſſint* (a): ben vero indi ſoggiugne: *attamen ſi tempore peritura ſit accuſatio, poteſt cauſa interim conteſtari; atque adeo, ſi hujuſmodi cauſa ſit, quam non perpetuet conteſtatio; tunc etiam ante exitum Magiſtratus agi, & peragi cauſa poterit.*

88. *La ſentenza da se ſteſſa è nulla, ſe ottenuta ſieſi con denajo.*

Se poi per ventura ſi rilevaſſe, che prezzolata ſtata foſſe la ſentenza del Giudice, già vi provvederono gl' Imperadori *Dioclezìano e Maſſimiano*, ordinando, che come nulla ſi riputaſſe, ſenza eſſervi biſogno di produr-

(a) *Ib. col. 84.*

durne gravame (*a*). Onde il dotto *Desiderio Eraldo* (*b*) stimò di avvertire: *Si quis igitur facere, aut solvere quid jubebatur ex sententia, quæ a Judice pretio empto lata erat, poterat is, contra quem judicatum erat, actorem repellere exceptione*, si non a judice pecunia corrupto sententia data sit; *quæ exceptio sententiæ exequutionem inhibebat, & si probabatur postea judicem pecunia fuisse corruptum, sententia habebatur nullius momenti, & pro non data*. Quali poi fossero le pene, cui soggiacessero tai Giudici, si rammentano da *Nicola Sudorio* (*c*), e per non molto traviar dal mio cammino tralascio di rapportarle.

89. *I Parenti ammettonsi ad accusare, purchè non sieno in esercizio di Magistrato.*

Quello, che però disposto fu sotto la cennata *l*. 8. *ff. de accusat.*, ristretto viene colla *l*. 11. sotto lo stesso titolo, poiche disegnaronsi quelle persone, alle quali permessa fosse l'accusa, seguendosi su di ciò le orme di quanto una natural'equità desidera, dietro il cui dettame guidato si è il *diritto civile*; quindi i propinqui, gli affini, e tutti quei, che sotto il nome di parenti si comprendono, si ammettono ad accusare, men che quando si ritrovassero esercitando il Magistrato, poiche *adeò extimuit sanctitas prisca, ne qua in re auctoritas, & potentia Magistratuum obesse cuiquam posset* (*d*).

90. *Presso i Romani puniti erano gli accusatori non provando le accuse.*

Egli è vero, che presso i Romani agevol fosse l'adito a proponer le accuse; ma laddove queste non reggevano, puniti esser ne doveano gli Accusatori. In sì fatta guisa praticar si dovrebbe contro coloro, i quali con som-

(a) *Venales sententias, quæ in mercedem a corruptis judicibus proferuntur, etiam citra interpositæ provocationis auxilium infirmas esse. L. venales 7. Cod. quando provoc. non est nec.*

(b) *Rer. judicatar. lib. 1. cap. 7. §. 1. in To. 2. Thes. jur. Ever. Otton. col.* 1110.

(c) *Disputat. Civil.* §. 8. *loc. cit. col.* 1531.

(d) *V. ib. pag.* 104.

ma libertà si avanzano a proporre querele contro de' Ministri, e specialmente contro quei, che si esposero al sindicato, se ragion non abbiano di sostenerle. Ragion non vuole, che un Uomo decorato dal Principe, esposto rimanga a soggiacere alle altrui calunnie, restando poi impunito il querelante, che niuna pruova producesse. Così non poco danno la giustizia ne riceve, poiche questa debolmente si esercita da ogni Giudice, se sia nel pericolo di ritrovarsi ingiustamente accusato, senza che punito ne sia dopo l'accusatore. Il Romano Oratore (*a*) ecco, come spiegasi. *Nulla salus Reipublicæ major est, quam eos, qui alterum accusant, non minus de laude, de honore, de fama sua, quam illos, qui accusantur, de capite, ac fortunis suis pertimescere:* Ed a proposito anche sono le parole di *Errico Brecmanno* (*b*)*: Quamvis autem invisæ summoperè erant quæstuosæ illæ, atque ambitiosæ accusationes, per leges tamen impunitæ erant quamdiu, quod arguebant, probarent. Ubi autem ambitio, aut avaritia, quod aliquando necessum erat, tantoperè accusatores occæcasset, ut in egregios, & innocentes homines falsa crimina intentarent, tum demum rigor publicæ disciplinæ permittere videbatur, ut graviter eos punirent. Nec ab his separandi, qui Auctoribus odio, & vindictæ cupidine, perniciosissimis humanæ indignationis satellitibus, in fictas calumnias exardescerent.*

91. *Per mezzo della legge* Remmia *si pone argine alle ingiuste accuse.*

Vi fu in effetto in alcun tempo uno stato troppo deplorabile durante il Romano impero, in cui andava in trionfo la calunnia anche contro quei, che non eran nel rollo della Magistratura, mercè l'avarizia, e la tiran-

(a) *Cic. Divin. in Verrem. c.22. ad fin. adde Verrinam* III. *c.* 1., & *Tacit. lib.* II. *annal. cap.* 6.

(b) *In lib. sing. de legis Remmiæ exitu cap.* 1. *in thes. Juris Evetar. Otto. to.* 3. *col.* 1576.

rannide di quei Cesari. Fu dunque d'uopo, che a quella un forte argine si ponesse per mezzo della nota legge *Remmia*, il cui Autore, per quanto fatigato avessero gli Eruditi, ne resta anche nell'oscuro (*a*). Altro dunque non fu il suo obbietto, se non se di sollevare l'oppressa Repubblica dalle accuse fuor di misura, che impunemente riceveansi contro le oneste persone, onde ebbe a dire il Giureconsulto *Marciano* (*b*). *Accusatorum temeritas tribus modis detegitur .... aut enim calumniantur, aut prævaricantur, aut tergiversantur: calumniari est falsa crimina intendere: Prævaricari vera crimina abscondere. Tergiversari in universum ab accusatione desistere.* E sotto queste tre rubriche comprender si puote la umana malignità, perciocche giugneva questa per mezzo de' finti reati a toglier da mezzo degl'impieghi gli Uomini della più proba vita, senza esservi in quella barbara stagione difesa lecita, o sicura, che loro giovar potesse; talche lo stesso Tiberio non arrossì di ammonire i Consoli di astenersi dal difendere chiunque fosse accusato. *Nam ego si consul essem id non facerem* (*c*). Su di questo reo costume molto anche ne scrisse *Tacito* in più luoghi de' suoi *Annali* (*d*). Indi dopo i primi dodici Cesari andò quello a cessare, e da che imposto fu il doversi sottoscrivere le private accuse, cominciaron queste a languire, ed a tacere finalmente; e laddove proponevansi, non solo se ne permetteva la difesa agli accusati, ma ben anche commettevasi essa dal Senato ad alcun Oratore, perche la sostenesse, come da *Pli-*

(a) *V. Henric. Brunemann loc. cit. cap.* 3. *col.* 1578.
(b) *In l.* 1. §. 1. *ad S. C. Turpill.*
(c) *Dio apud Xiphil. in Tyberio.*
(d) *Tacit. annal. lib.* 6. *cap.* 7., & 47., & *lib.* 16. *cap.* 26.

Plinio il giovane si rileva (*a*). Questo è quanto ho stimato accennare, per illustrar brievemente, da' quai antichi principj tirasse la sua origine il sindicato, siccome dagli Eruditi ritrovasi scritto, poiche per quanto riguarda alle notizie, che confacevoli sono al presente uso del Foro, osservar si potrà il lungo comento, che ne lasciò *Rovito* sulla *Prammatica* I. *de Sindicatu Officialium*.

92. *Si espone la* Prammatica XLI. *sotto il tit.* de Offic. S.R.C.

Era nel 1533. Carlo V. in Bologna non poco impicciato ne' gravi affari della guerra, e passar dovendo nella Spagna, sano consiglio stimò di provveder particolarmente sul regolamento del nostro S. C. intorno alla decision delle cause, avendo presente la loro importanza, e quel breve numero de' Ministri, che allora componevanlo. Erano però state più *Prammatiche*, promulgate sul regolamento di questo recente Tribunale, che per le sue circostanze troppo rispettabile erasi reso. Quantunque però al Re Ferdinando I. si ascrivessero, è a credersi, che più propriamente Alfonso I. suo Padre ne fosse stato l'Autore, perche ne fu egli il Fondatore. Di queste *Prammatiche* legger se ne potrà l'epilogo fattone nel IV. Tomo di questa Istoria (*b*), cominciandosi dalla I., che abbiamo sotto questo tit. *de Offic. S.R.C.*, fino alla XLI., di cui dovrà ora ragionarsi. All'incontro, comechè molte di esse, come specialmente sono la II., la V., e la XIII., promulgate furono dal Vicerè Toledo, il quale andò raccogliendo, quanto prima da Alfonso, o dal suo figlio Ferdinando erasi ordinato, perciò mi si permetterà di rinovarne la memoria, e di recarne il ricevuto *Comento*,

(a) *Epist. lib.* 1. *Epist.* 11.*lib.* 3.*epist.*4., *lib.*5.*epist.*20.*lib.*6.*epist.*9. & 29.
(b) *Lib. XX. pag.* 503. & *sequ.*

to, di cui oggidì ſuol far uſo il noſtro Foro, dapoiche della *Prammatica* LXI. ſi ſarà ragionato.

93. *Si ſtabiliſce la norma per la deciſion delle cauſe.*

Primache queſta promulgata ſi foſse, l'Imperadore non per anche era venuto in Napoli, onde più da preſso aveſse potuto eſsere informato dell' indole de' Tribunali di quel tempo. Mentre egli volle eſsere inteſo a dar ſollecito corſo alle liti, conſiderandone poi il diverſo peſo, eſatto ne deſiderò l' eſame. Accordò pertanto il poterſi gravare delle profferite ſentenze, perche o dagli ſteſſi Giudici, o da maggior numero, ſe il biſogno richiedevalo, rivedute si foſsero. Adunque a 26. Febbrajo ſtimò dar fuora queſta ſua *Prammatica*, ch'è la XLI. ſotto il tit. *de Offic. S. R. C.*, la quale incomincia: *Nuper a Cæſarea Majeſtate*, con cui ſtabilir volle una norma da tenersi nella deciſion delle cauſe. Ottima fu la *legge*, come qualunque altra, che da ogni accorto Principe si profferiſce; ma per quanto si pensi, unquemai laſciasi di siniſtramente interpetrare da' cavillosi Forensi, ſe non accorra la prudenza di un ſavio Giudice a frenarne l'audacia, quandoche punir non la ſappia, o non la poſsa. Mi si permetta adunque di eſponerla, poiche ſebbene ora di molto mutato sieſi lo ſtato del S. C., è avvenuto ciò in quanto al ricevuto aumento de' ſuoi membri, cioè de' ſuoi Miniſtri, ma intero rimaſto è il ſuo corpo insieme col ſuo ſpirito, e la ſua autorità, avendo lo ſteſso Presidente per ſuo Capo, ſu i cui omeri la principal direzione ne fu ſempre raccomandata.

94. *Le Ruote di quanti Miniſtri compoſte, e quando doveano unirſi.*

Nel I. §. adunque ſi vuole, che il S. C. foſſe diſtinto, e diviſo in due Ruote, in ciaſcuna delle quali quattro ottimi Dottori eſſer vi doveſſero, oltre il Preſidente, il quale sì nell' una, che nell' altra aſſiſter dovea, come ſembravagli eſpediente riguardo alla gravez-

 za

za degli affari, ch' erano a trattarsi, e per lo loro celere disbrigo. Quanto in ciascuna Ruota si fosse deciso, riputar doveasi, come se da tutto il S. C. decretato si fosse. Ed ecco perche le sentenze benche fatte in una Ruota, in nome di tutto il S. C. profferite si leggono. Se poi la causa per la quantità, per la qualità, e per l'articolo fosse di qualche importanza, allora tutti gli otto Ministri insieme col Presidente esaminar la doveano, al cui arbitrio ciò rimetteasi, o all'ordine del Vicerè, dapoiche istruiti fossero de' meriti, che concorrevano.

95. *Gravami delle sentenze, come decider si dovessero.*

II. Decisa, che fosse la causa da una delle Ruote, se gravame si producea da una, o da entrambe le Parti, dovea questo esaminarsi da quei medesimi Giudici, che prima la decisero, come praticato si sarebbe da tutti, se tutti intervenuti fossero; lasciandosi in arbitrio del Presidente, se in grado di revisione del decreto fatto da una Ruota stimasse, che v' intervenisse l' altra parte de' Ministri di essa.

96. *In qual numero si desiderassero i voti per la decision delle cause di poca e molta importanza.*

III. Che nella sentenza assolutoria, o condannatoria per una somma di doc. duecento, o maggiore, esser dovessero tre voti uniformi. E quando ciò non avvenisse, ed all' incontro la causa toccasse il valore di doc. mille, in questo rincontro il Presidente nominar dovea uno, o due Ministri dell' altra Ruota, i quali intervenir doveano nella decisione di tal causa. Se poi avveniva, che la lite eccedesse la somma di doc. mille, in tal caso tutte le due Ruote giudicar la doveano. Quando poi con questa unione neppure fossero tre voti conformi, ma parità si facesse, allora dovea aversi ricorso al Vicerè, il quale immediatamente destinato avrebbe Giudici non sospetti, o alcuno del Collateral Con-

Consiglio, per unirsi co' Ministri delle dette Ruote per la decisione di tal causa. Se poi questa non giugneva alla somma di doc. 200., due voti uniformi bastavano a profferir la sentenza, ed in caso di parità, il Presidente avrebbe destinato un Ministro dell'altra Ruota, per ottenersi li due voti conformi.

97. *Espediente per lo sollecito disbrigo delle cause.*

IV. Per quanto riguardava alla facile decision delle cause, ed acciò i poveri litiganti gravati non fossero da indoverole spese, fu determinato, che quando espediente sembrasse al Presidente, ed a' Ministri unirsi nel numero di due, decider dovessero le cause del valore sotto ai doc. 200., e laddove non fossero concordi, vi si aggiugnesse il terzo. Queste cause però di tal somma inferiore ai doc. 200., o che ad essa ascendessero, laddove fossero state decise dalla Vicaria, o da qualunque altro Tribunale, o dalla Regia Udienza, quando riveder si doveano dal S. C., la sua prima sentenza diffinitiva si fosse riputata, come ultima decisione, senza darsi altro gravame, menche quando si allegasse falsità di Scritture, di Atti, e di testimonj, e quella Parte, che cercasse l'esecuzion della sentenza, dovea dar pleggieria di soggiacere alla rivocazione, che avvenir potrebbe. Questa unione di due Consiglieri per la spedizion delle cause della somma inferiore de' doc. 200., con istabilirsi una giornata per Ruota in ogni settimana, fu poi dimandata per grazia al Re Filippo II. col Parlamento del 1583., come leggesi nel volume della *grazie* (a), delle quali si ragionerà nel seguente *Tomo*.

98. *Si ordina la revisione delle profferite decisioni.*

V. Quando la causa, quantunque di minor somma de' doc. 200. si fosse in prima istanza trattata, e de.

(a) *Pag.* 173.

decisa nel S. C., o in altro Tribunale, in ciascun di questi casi dovea darsi luogo alla revisione, come praticavasi in quelle di somma maggiore.

99. *Quai Ministri votar dovessero nelle cause.*

VI. Nel tempo della decision delle cause, esser doveano presenti solo quei Ministri destinati a votarle, e niun' altro, quantunque Consigliere, e dopo esser terminate, chiamar doveasi lo Scrivano della causa a scriver le sentenze, come da' Giudici sarebbono state dettate. Costoro avvertir doveano a non farlo sapere, se alcun voto contrario vi fosse stato; ordinandosi pertanto, che tutte le due Ruote fossero doverosamente servite da Notaj, Scrivani, Mastrodatti, Portieri, ed altri Subalterni, con caricarsi il Presidente del peso di totalmente disponere, dividere, e distribuire le cause tra quelli, acciò con uguaglianza si spedissero, senza che l'una, o l'altra di maggior' onore sia caricata.

100. *Altri §§. aggiunti alla stessa* Prammatica.

Questa *Prammatica* esecutoriata fu da D. Pietro di Toledo nell'ultimo di Settembre del 1533., ma poi vi si ritrovano aggiunti i seguenti *Paragrafi* senza data di tempo, con tacersi da chi si fossero ordinati.

101. *Quali giornate si destinano per unirsi le Ruote.*

VII. Per la discussione, e decision delle cause di somma importanza, che far doveasi dalle due Ruote, quando così si fosse stimato dal Presidente, o dal Vicerè, assegnati furono i giorni del Mercoledì, e Sabato di ciascuna settimana. Doveansi poi queste discutere nel Collateral Consiglio ne' giorni giuridici di Martedì, e Venerdì, quando così da quello si fosse stimato, o dal Vicerè.

102. *Il rivedersi la causa dalla stessa Ruota fu dimandato dalla Città.*

VIII. L'essersi ordinato nella *Prammatica*, che le cause decise in una Ruota dovessero nella medesima rivedersi, se altrimenti non sembrava al Vicerè, restava dichiarato dal *Capitolo* della *grazia* conceduta alla Città nel Parlamento de' 2. Marzo del 1536., che comin-

mincia: *Item supplicano, che per la buona amministrazione &c.* E questo sarebbe il *Capitolo* IV., mercè del quale fu anche accresciuto da otto a dieci il numero de' Consiglieri, come fu rapportato nel precedente libro (a).

103. *Il dover'esser due voti conformi fu determinato dal Re Cattolico.*

IX. Dichiarasi, che la provvidenza data intorno all'esser due voti conformi nelle cause del valore meno di duecento docati, contenevasi nella *Prammatica* del Re Cattolico.

104. *Quali cause decider si potesse da ciascun Consigliere.*

X. Di questa se ne trascrivono le parole, con dirsi, che le cause di minor somma di dodeci oncie decider si potessero da ciascun Consigliere senza farne parola nel S. C., ben vero producendosi il gravame, doveasi questo decidere da tutto il S. C., la cui sentenza poi, come Regia dovea eseguirsi, *præstita cautione*.

105. *Si espone il ricevuto comento.*

Questa merita dirsi la prima *Prammatica*, che un particolar sistema dasse per le decisioni delle cause da farsi dal S. C., che qual Cavallo Trojano infinite altre ne ha prodotte, urtando sempre la provvidenza de'Principi colla malizia de' litiganti. Non v'ha pertanto scevera di quistioni, che da' Forensi si son promosse intorno alla sua esecuzione; poiche sebbene si fosse rimesso all'arbitrio del Presidente del S. C., e del Vicerè il conceder le Ruote giunte, si vuole, che questo far si possa nella prima istanza; poiche trattandosi in grado di reclamazione, se si eccede la somma di doc. 2000., in ogni conto la causa decider si dovrebbe a Ruote giunte per effetto di altra *grazia* ottenuta dalla Città. Quando poi accordate fossero, sempre dalle medesime avrebbe a decretarsi tanto nella causa

(a) *Pag.* §. 75.

sa principale, come ne' suoi incidenti, per quello, che ne scrive il *Presid. de Franchis* (a), avvertendosi, che la dimanda per ottenerle, ristretta era tra i quindeci giorni *a die citationis ad dicendum post conclusionem*, come fu disposto dalla *Prammatica* de' 22. Aprile del 1588. del Conte di Miranda.

106. *Comento di* Rovito.

Secondo vuol *Rovito*, questa *Prammatica* viene ampliata intorno al dover' essere due voti uniformi nelle cause del minor valore di doc. 200., poiche se in appresso facendosene l'esame, apparisse, che giugnessero a somma maggiore, anche due voti bastano. Deve dunque la somma non eccedere i doc. 200., altrimenti nulla sarebbe la sentenza, perche vi bisognerebbono tre voti uniformi. In quanto poi alle appellazioni, che non posson prodursi dalle sentenze del S. C. ove le cause sian meno de' doc. 200., s' intende, quando fossero confermate le prime, ma non quando si rivocassero, perche in questo caso si concede la reclamazione: e ciò intendeasi anche quando si confermasse la sentenza del Giudice inferiore. Finalmente quella libertà data a' Consiglieri di spedir le cause, che sono sotto la somma delle dodeci oncie senza proponerle nel S. C., con aver le loro sentenze la parata esecuzione *præstita cautione in casu retractationis*, ciò intendeasi in quelle di prima istanza, e non già quando appellavasi da' decreti della Vicaria, o da altri Tribunali collegiati, acciò da un solo non si disfacesse quello, che da più erasi risoluto.

107. *Dubbio riguardo alle Ruote giunte*.

Intorno al concedersi le Ruote giunte è caduto dubbio, se negate nella prima decisione della causa, o che pure si fosse dimandato spedirsi con Ministri aggiunti, conceder si dovessero in grado di reclamazione, ma

rap-

(a) *Dec.* 252. *in fin.*

rapporta *Toro* (*a*), che si fossero accordate, e questa pratica tuttavia continua, come altresì se si fosse dovuto decidere qualche incidente, o emergente della stessa causa, che fosse stato di alta indagine, come per esempio, se si fosse dovuto deferire alla restituzione *in integrum*, o che avessero dovuto ammettersi le nullità proposte contro la sentenza, quantunque la causa principale si fosse decisa in una Ruota (*b*).

108. *Comento del* Costanzo.

Altresì ritrovasi deciso, che trattatasi la causa della convenzione a due Ruote, anche quella della reconvenzione così spedir si dovesse. Con questa occasione s'innoltra il *Costanzo* in altre quistioni, e specialmente in quelle, che si raggirano intorno ai Ministri aggiunti, forse per supplire il numero di quei, che mancano nella Ruota, in cui dee la causa decidersi. In questo caso divengono essi ordinarj, ed intervenir debbono in tutti gli atti, e decreti, che occorrono farsi durante il corso della causa. Anzi nota, che fino al tempo del Conte di Miranda, se nel tempo della decisione della causa principale, o degl'incidenti, si fossero ritrovati assenti dal Tribunale più Ministri ordinarj, poteasi quella decidere, se fossero stati in numero opportuno quei, che rimaneano; ma non era così per gli aggiunti, poiche non intervenendo uno di essi per qualunque motivo, non potea la causa spedirsi, a differenza poi di quando davansi per aggiunti per dirimere qualche parità, poiche allora rimaneano delegati, e non ordinarj Giudici.

109. *Gravami, da'quai Giudici debbon rivedersi.*

Riguardo poi a' gravami, che son permessi prodursi, son quelli riveduti dagli stessi Giudici, che prima

(a) *In Comp. decis. in verb. unio Aular. par. 2.*
(b) Novar. *nel com. di detta Pramm., come anche* Costanzo.

ma giudicarono, e solo nel rimedio della reclamazione si muta il Commessario della causa, lo che non si ammette negli altri Giudici inferiori, sul supposto, che il Giudice, *qui semel gravavit*, *præsumitur semper velle gravare*: di sorte che quel Giudice, che giudicato avesse nella prima istanza, esser non potrebbe di appellazione, come sarebbe, se Consigliere divenisse un Giudice di Vicaria (*a*). Quando però su questo punto ben riflettere si volesse, si avviserebbe, esser più sano consiglio, che tutti i gravami, che produconsi contro de' decreti, o sian sentenze de' Tribunali, si rivedessero dalla seguente Ruota, e non già da quei medesimi Giudici, che la profferirono, poiche siesi in grado di appellazione, o di altro rimedio, avrà sempre luogo la massima, *qui semel gravavit*, *præsumitur semper velle gravare*.

110. *Altre spieghe sulla stessa* Pram.

Intorno al doversi ricorrere al Vicerè nel caso della parità, come disponesi nel §. III. di questa *Prammatica*, oggidì non ha più luogo, per esser ora quattro le Ruote del S. C., e non già due, come lo erano nel 1533., quando fu quella pubblicata, onde rimane nell' arbitrio del Presidente di dar gli aggiunti, purche non abbia votato nella causa. Oltre ciò per quello dicesi nel §. VIII. per la destinazion delle due giornate per settimana per decidersi le cause difficili, anche ha il Presidente la facoltà in vigor del medesimo di convocar tutte le quattro Ruote del S. C., e 'l decreto, che poi si pubblicherebbe, avrebbe forza di legge. E per quanto tocca al §. IX., tuttavia è in pratica, che riferitasi dalla Vicaria la causa in una Ruota, ivi dee continuarsi a

(a) *Gail. lib. 1. obser. 31.*, *Mastrill. dec. 151. n. 60. Muscatell. in praxi Glos. Instantia n. 22.*

si a riferire, sia civile, o criminale, anche per gl' incidenti, come per altra *Prammatica* (a) fu anche disposto, che che ne dicesse *Tassone*, che questa regola solo per le cause criminali avesse luogo.

108. *Si espone la* Pramm. II. *sotto lo stesso titolo.*

Ora avvertir conviene, che prima di questa *Prammatica* XLI. molte altre se ne ritrovan notate sotto lo stesso titolo, come accennossi, perche dettate furono dal Re Ferdinando I., e poi disposte in tale ordine da' Vicerè, e specialmente dal Duca di Alcalà, onde bisognerà parlarne in tempo del di lui governo. Ma perche mi ritrovo nel tempo di Carlo V., e del suo Vicerè Toledo, comechè questi eseguir volle una *Costituzione* di Ferdinando I., perciò la ridusse in una *Prammatica*, che promulgò a' 26. Giugno del 1534., ed è la II., che comincia: *Veteres illi sapientes* sotto lo stesso titolo *de Offic.S.R.C.*. Di essa gioverà accennarne il contenuto, per sapersi, qual fosse lo stato allora di questo supremo Tribunale, quantunque altrove (b) se ne sia qualche cosa rapportato.

109. *Stato del S. C. sotto Ferdinando I.*

Lo descrive adunque Ferdinando col numero di nove Consiglieri, oltre il Presidente, nelle cui mani far doveano il risaputo giuramento. Indi cresciuta la mole degli affari, avanzato se n' era il numero a dodeci, de' quali due se ne scieglievano in ogni biennio, per giudicar nella Vicaria criminale, e gli altri dieci formar doveano le due Ruote, che in ogni due mesi mutar doveansi. Quindi poi D. Pietro di Toledo sotto il nome dell' Imperadore, che allora regnava, ne foggiò la *Prammatica*, con cui ordinò, che il Consiglio tenesse due Sale, (chiamate ora Ruote) e che i Con-

Ddd siglie-

(a) *Pram.* 10. *de appellat.*
(b) *Ist. delle leg., e Magist. to.* 4. *lib. XX. pag.* 504.

ſiglieri in ogni due meſi la ſala mutar doveſſero.

110.
Vario luogo in cui ſi è tenuto il S.C.

Non rincreſcerà pertanto, che ſi rammenti lo ſtato materiale di queſto Tribunale, per poi dirne quello, che tocca al formale, su di cui molto ne ſcrivono i *Comentatori* di queſta *Prammatica*; perciocchè fin dal ſuo primo naſcere varie ſedi ebbe nella noſtra Città, e a diverſe vicende eſpoſto fu il numero de' ſuoi Miniſtri. Già queſte notizie raccoglier ſi poſſono nel IV. Tomo di queſta Iſtoria (a), ove ragionoſſi della ſua prima fondazione, nè inutil ſarà ripeterle con una più diſtinta cronologia. Nel tempo adunque di Alfonſo I. di Aragona, che fu il Fondatore di un sì riſpettabil Collegio, raunavaſi queſto nell'Oſpizio di S. Maria Coronata, così appellata, perche ivi i noſtri Re coronar ſoleanſi. Indi come ſe peregrinando andaſſe, paſsò nel Convento, e propriamente, ove univaſi il Capitolo de' Padri Domenicani, come rapporta *Matteo di Afflitto* nella ſua *dec.* 304. Nel 1446., e 1447. reggeaſi nel Palazzo della Corte Arciveſcovile della noſtra Città innanzi Oliviero Caraffa, che n'era Preſidente nel tempo iſteſſo, che Arciveſcovo di Napoli ſi foſſe. Dopo altri anni ne sloggiò, e ne paſsò nel Monaſtero di Monte Vergine, finche nel 1474. foſſe eretto in quello di S. Chiara, il cui titolo tuttavia ritiene. Il de *Magiſtris* (b), lo fa vagare anche in altri luoghi della Città, e finalmente nel 1540. in tempo del Vicerè Toledo fermò la ſua ſede nel Caſtel Capuano antico ſoggiorno de' Re del noſtro Regno, ove omai ridotto in quella polizia ſi vede, talche invita la curioſità de' Foreſtieri per ammirarlo.

In

(a) *Lib. XIX. pag.* 226. *& ſeq.*
(b) *In ſtatu Eccleſ. Neapol. lib.* 1. §. 6. 11. 12.

III.
Numero de' Consiglieri, come accresciuto.

In quanto al numero de' suoi Ministri, raccogliendo ora quello, che innanzi sparsamente se ne scrisse, furono essi nel principio non più, che sei. A questi vi si aggiunse il settimo, qual numero faceasi anche dal Protonotario, o sia dal Presidente, come leggesi presso *Afflitto* nella *dec.* 190., ed anche presso il *Toppi* (*a*). Ferdinando I. ne accrebbe il numero fino a nove, ma in tempo di *Afflitto*, che eletto fu Consigliere nel 1496., mentre regnava Federico, fa mestieri dire, che quello fermo non fosse, perche in varie decisioni (*b*) diversamente lo descrive. Si avanzarono poi a dodeci nel 1534. dall' Imperadore Carlo V., due de' quali assisteano nella Vicaria criminale, e nel 1568. tre altri vi si aggiunsero, che facendo il numero di nove, divisi furono in tre Ruote (*c*). Indi nell' anno 1597. a richiesta della Città da Filippo II. cinque altri creati ne furono, come dirassi, quando si esporrà la *Prammatica* LXXIII. sotto questo medesimo titolo, onde si vide formata la quarta Ruota. Benvero da questo numero se ne toglievan quei due, che nella Vicaria criminale preseder doveano, e quello, che destinato era al governo della Città di Capua (*d*). Or se cento settantuno anni addietro credette la nostra Città, che avanzar si dovesse il numero de' Ministri per la più celere spedizion delle cause, ognuno rifletter potrà colla proporzione di quel tempo al presente, in cui tanto la sua popolazione si è aumentata, e per conseguente il numero delle liti a dismisura è cresciuto, come altro sistema

(a) *De orig. Tribunal. part. 2. lib. 1. cap. 5.*
(b) *Dec. 36. 38. 299. n. 3.*
(c) *Topp. to. I. nel comento di questo §. in verb. novem.*
(d) *V. Constant. in Com. hujus Pragm.*

meritar potrebbono i noſtri Tribunali del S. C., e particolarmente quello della Vicaria, per mancare a' Miniſtri ſovente anche il tempo materiale per lo disbrigo delle cauſe, e per aſcoltare gl' informi de' litiganti.

112. *Qualità de' Miniſtri qual' eſſer debba.*

Dal materiale paſſando poi al formale de' Miniſtri, o ſia alle loro qualità morali, *Rovito* nel *comento* di queſta *Prammatica* crede, che quindeci qualità dell'animo, e cinque del corpo concorrer debbano per fare un' ottimo Miniſtro. *Afflitto* (a) ne richiede dieceſſette, ma dopo averle eſſi deſcritte, uopo era che aſſegnato aveſſero un Fabbro, che con maeſtra mano ſcolpiti gli aveſſe, per eſſer poi animati dal Principe, che comunicato l'avrebbe la giuriſdizione. Se taluno però su queſto argomento piacere aveſſe di leggerne un eſpreſſo picciolo trattato, fu queſto ſcritto da *Gio: Maria Campana* Autore già conto per le ſue *riſoluzioni* criminali date alla luce ſotto il Regno di Filippo IV. Prendeſi egli la cura di eſaminare, quali ſieno i legali impedimenti per non poterſi conſeguire il Magiſtrato, e di quali condizioni, e virtù ornato eſſer debba colui, che elegger ſi dovrà per Giudice. L' epitome della ſua Opera è il ſeguente. *Sex frequentiora juris impedimenta ad aſſequendum Magiſtratum, novem præterea opportunæ deligendo in Judicem conditiones recenſentur; an omnes ſint neceſſariæ, quibus nam potiſſimum mediis neceſſariorum Requiſitorum concurſum in Judicis creatione Princeps aſſequi, & an tam exacta obſervatio deduci in praxim facile poſſit, differitur.* Adunque n' è molto delicato il farne la ſcelta, poiche molti con eſterior diviſa naſcoſero quei vizioſi coſtumi, che poi onorati dalla Toga toſto manifeſtarono. Quanti per ventura dotti eſſer poteano, ma erano poi di

(a) *In Conſt. ut univerſis n. 41.*

di dubbia fede. Di ottima morale saranno stati altri dotati, ma sforniti erano dell'arte di giudicare. Molti, che dissimpegnar la sapeano, per esser di poca salute, applicar non vi poteano. Altri poi quantunque retti nell' intenzione, si rinvennero per ventura di sì picciolo, e corto talento, che di tutti diffidando, piuttosto discostavansi dal vero, non che vi si avvicinavano. Onde ragionandone il *Novario* su questa *Prammatica* ne scrisse. *Insuper non debent esse nimis subtiles, nam quandoque obumbrant veritatem, & perniciosi sunt.* Ne passa anche a descriverne altri difetti, che notò egli nel Ministero, mentre scrivea più di un secolo addietro, nè dilungar mi debbo nel rapportargli, per isfuggire quel paragone, che far se ne potrebbe. Dice bensì, ragionando del mal della podagra, da cui un Ministro esser potrebbe offeso nella maggior parte dell'anno, che il Re Cattolico gli concedeva l'intero salario, quantunque non fosse in istato di servire. Quando poi avvenga, che il Principe incontri l'avventurosa sorte di aver Ministri di questa invidiabile indole, allora scrive il *Rovito*, che alla lor giudicatura dovrà egli sottoporre la sua volontà, nè quelli riusciran timidi, a segno che cantino il versetto. *Placebo Domino*, come ne divisa *Andrea d' Isernia* (*a*), e così per ogni dove anderà in trionfo la giustizia.

113. *I buoni Magistrati attender debbonsi dalla superior provvidenza.*

In somma ognun ha detto le sue, ma in questo rincontro evvi un' erudito trattato *de Officio Judicum* del famoso *Zieglero*, ov' è raccolto, quanto dir se ne possa sul dovere de' Magistrati, e sul regolamento, che seguir debbono giudicando. Intanto io per non dilatarmi fuor di proposito, mi piace osservare, che sebbene

(a) *In l. Imperialem n. 13. vers. Constitutiones Regni.*

ne Carlo V. ogni mira avesse tenuto per la scelta de' buoni Ministri, e molte regole avesse loro prescritto con più *Prammatiche*, che si mentoveranno, perche i suoi sudditi ricevessero la bramata giustizia, e lungi fossero da ogni oppressione, ciò nulla ostante si vide nell' obbligo di destinar Visitatori per correggerne la loro depravata condotta. Adunque a mio credere ognuno metter potrà l' animo in pace, e fissarsi nel dire, che i Magistrati riputar debbonsi, come visibili istrumenti, mercè de' quali la divina mano gastiga, o solleva i Popoli, laddove avvenga, che nelle liti ritrovinsi avvolti, ed ogni diligenza del Principe non suffraga, se una superior provvidenza non concorra, per farsene un ottima scelta, poiche per servirmi delle parole del dotto *Pietro Rebuffo* (a). *Ego puto, quod Deus optimus maximus permittit lites contra aliquos, ut torqueantur, nam per pestem, cum fugiant, vix torqueri possunt, per bellum minus, per famam nequaquam, cum semper non habeant frumentum, sed lites evitare non possunt.*

Sicchè quando taluno seriamente riflettar volea su questo punto, non potea fare a meno di non compassionar colui, che costretto era di sottoporre la sua roba all' altrui giudicatura, poiche quando anche propizia avesse avuto la sorte, per non far naufragio nel vasto Oceano di tante leggi, difficil cosa era di non rompere in que' duri scogli de' Magistrati.

114. *Si espone la* Pram. V. *sotto il titol.* de Offic. S.R.C.

Indi lo stesso Vicerè Toledo a 20. Gennajo del 1545. promulgò l'altra *Prammatica*, ch' è la V. sotto lo stesso titolo, e comincia: *Sententias autem*. Con essa per ovviare le dilazioni, che frapponevansi colle nullità

(a) *In addit. in regul. Cancellar. in reg. 29. pag. 508., & in Gloss. 1. de subrogand. pag. 230.*

tà all'esecuzion delle sentenze, fu stabilita la pena di oncie due, quanto è dire duc. dodeci, se la causa fosse stata del valore meno di duc. mille, e oltrepassandole quindeci oncie, cioè duc. novanta, pagar si dovessero, se le nullità ributtavansi, con impiegarsi tal denajo per salario de'Cappellani per la celebrazion della Messa quotidiana nel S.C., e per ornamento, e sacri arredi della Cappella.

115. Comento del Rovito.

Ravvisò il savio Principe l'industriosa condotta, che teneasi per impedir l'esecuzion delle sentenze, *adeout per diversas Advocatorum, & Procuratorum astutias longo tempore plus in consequutione exequutionis post sententiam, quam in ipsa sententia obtinenda elaboretur*, onde stabilì la pena, cui soggiacer doveasi, se ribbuttate erano le nullità, che produceansi. Omai se questa con proporzion si determinasse per ogni gravame, che si produce, allorche notoriamente ingiusto si ravvisa, in quanto più brevissimo tempo terminerebbono le liti con ugual sollievo de' Giudici, e delle Parti. Nè credasi, che questo detestevole abuso scorto non fiesi fin dal tempo di Ferdinando I., poiche questo Re con una sua *Prammatica* ordinò, che con arbitraria pena da applicarsi al Fisco, punir si dovessero coloro, che ingiusti gravami portavan contro i profferiti decreti, con pagarne il fio colui, che consigliati gli avea, come altrove si disse (*a*). Oltre il rimedio delle nullità, anche quello della reclamazione compete, da prodursi però fra dieci giorni *a die latæ sententiæ*, la quale non si notifica. Se poi avvenga, che il Proccuratore non abbia fatto uso di tal rimedio tra i dieci giorni, potrà servirsene il Principale tra altri dieci giorni, da che n'ebbe la no-

(a) *Ist. delle leg.*, e *Mag. to. 4. lib. XX.* §. 107. *pag.* 523.

notizia, come porta deciſo *Afflitto* nella *dec.* 344., e potrà anche produrle tra il corſo di due anni, e proſeguirlo per altro ſimile tempo, tantoche per effetto della data pleggieria *in caſu retractationis*, riduceſi la cauſa in quel primiero ſtato della conteſtazion della lite (*a*).

116. *Limitazioni del Rovito ſulla* Prammatica.

Su queſta *Prammatica* altre limitazioni ſi fanno dal *Rovito*, poiche dando per fermo, che dopo due ſentenze uniformi s' impone perpetuo ſilenzio alla cauſa, ſe avvenga, che prodotte ſienſi le nullità della prima ſentenza, e per eſſe rivocata ſi foſſe. Se poi producendoſi la reclamazione di queſta ſeconda per effetto di eſſa, ſi confermaſſe la prima, quantunque queſta terza ſentenza conforme foſſe alla prima, non potrà imponerſi un tal ſilenzio, come ſe anche la prima alla ſeconda non foſſe in tutto conforme, come largamente ne ſcrive *Covarruvia* (*b*). Indi di mano in mano paſſa a fare altre ampliazioni, cioè ſe tra due ſentenze uniformi ve ne foſſe una intermezza, ſe nella ſeconda, che confermava la prima non ſi foſſe fatta menzione del perpetuo ſilenzio, ſe la ſteſſa regola cammini per la ſentenza fatta dal Delegato del Principe, e così proſiegue a divagarſi in ſimili quiſtioni, che ſempre più atte ſi rendono a ſomminiſtrare novello alimento, per far eterne le liti.

117. *Altre quiſtioni propoſte dal* Novario.

Il *Novario* va dietro il *Rovito* nelle cennate quiſtioni, ma ne propone altre, che diſcuſſe, e deciſe furono dal S. C., cioè a dire di eſſerſi ammeſſa la reclamazione intorno al rimedio de' *Capitoli* del Regno, come anche nelle cauſe criminali, *in his, quæ emergunt extra*

(a) *V. Rovit. ſup. hanc Pragm.*, & *Novar.*
(b) *Pract. quæſt. cap.* 25. *n.* 5.

extra delictum, quantunque il decreto del S. C. conforme ſtato foſſe a quello della Vicaria. Propone il queſito, ſe prodottaſi la reclamazione dall' inquiſito, deferir ſi debba al ricorſo dimandato dal Fiſco, e commetterſi nella Ruota, in cui incidentemente fu prima diſcuſſa la remiſſion della cauſa, o pure in quella, in cui fu trattata. Se dovea queſta ſpedirſi *citra torturam*, poiche contraria era la *Prammatica*, con cui diſponeſi, che prodotte le appellazioni dagl' incidenti della Vicaria, commetter deeſi la cauſa in quella Ruota del S.C., ove furon quelle propoſte; ma ſi vuol deciſo (*a*) doverſi commettere in quella Ruota, in cui interpoſto fu l' ultimo decreto, di cui il Fiſco chiedette il ricorſo.

118. *Altre quiſtioni eſaminate dal* Novario.

Fu anche diſputato, ſe commetter ſi poſſa la cauſa della reclamazione, quantunque non ancora eſeguita ſi foſſe la ſentenza, ma *Anna* (*b*) porta deciſo dalla Regia Camera queſto punto, con eſſerſi commeſſa la cauſa. Avviſa anche eſſerſi ammeſſa dal S. C. la reclamazione di un decreto profferito dal Giudice delegato per la remiſſione della cauſa di un Chierico al ſuo Giudice competente, che denegata fu dalla Vicaria, onde reſtò deciſo di rimetterſi alla medeſima la cauſa *loco reclamationis*, perche aveſſe fatto giuſtizia. Parimenti dal S.C. determinato fu, doverſi ammetter la reclamazione del decreto fatto a relazione di un Conſigliere, che delegato era dal Vicerè. All' incontro queſto rimedio non ha luogo, ſe ſi produceſſe dopo molto tempo, da che fu profferita la ſentenza, con eſſer decorſi i fatali, ſenzache vaglia il dire, che queſti non cominciavano a

(a) *Franch. dec.* 528.
(b) *Allegat.* 63.

correre, se non dal giorno *praestita cautionis in casu retractationis*, qual pleggieria data non si fosse. Nè di notar lascia lo stesso *Novario*, in occasion di questa *Prammatica*, che pendente il termine della restituzione *in integrum*, si sospende l'esecuzion della sentenza, ed anche se tre queste fossero, allorche avvenga, che irretrattabile quella sia, avendo ciò luogo laddove non siesi cominciata ad eseguire. Benvero si vuole, che il solo dimandarsene l'esecuzione prima di prodursi tal rimedio, opera, che quella non possa ritardarsi, onde osservasi la pratica nel S. C., che notificato che fosse il mandato *de parendo*, non si riceve la supplica della restituzione *in integrum*, e così anche non ritardasi l'esecuzione del gravame, che prodotto si fosse sull'essersi quella denegata.

119. *Si espone la* Pram. XIII. *sotto lo stesso tit.* de Offic. S. R. C.

Seguendosi l'ordine delle *Prammatiche*, ragionar si dovrebbe della XIII. sotto lo stesso titolo *de Offic. S. R. C.*, che comincia: *Post causae relationem*, di cui altrove si fe menzione (*a*), ma in questa l'*Altomari* vi ha fatto una imbottitura molta impropria per gli tempi, perche la porta promulgata da D. Pietro di Toledo a 23. Novembre del 1534., e poi v'inserisce non solo gli ordini di Ferdinando I., che lo precederono, ma quelli del Duca di Alcalà, che governò il Regno nel 1559. in tempo di Filippo II., onde piuttosto sotto questo Vicerè, che fu posteriore, conveniva allogarla, e non per contrario. Ma comechè la *legge* uopo è, che si sappia, ne darò un brieve epilogo, sebbene sotto diverse epoche additar si potesse.

120. *Si prescrive il modo da votarsi le cause.*

Si determinò adunque, che fattasi la relazion della causa, dopo essersi vagliato quanto a quella si appartenea, il Presidente dovesse ricercare i voti, dovendo

(a) *Ist. delle leg., e Mag. to. 4. lib. XX. pag.* 512.

do il Relatore essere il primo a spiegarlo, e nettamente conchiuderlo. Dopo praticar lo stesso doveano gli altri Consiglieri, come sarebbono stati interrogati secondo il lor ordine, niente ripetendo di quello, che dagli altri erasi già detto, potendo bensì con nuove ragioni avvalorar la loro oppinione, e confutar la contraria. Non conveniva poi al Relatore (oggi chiamato Commessario) e a qualunque altro Consigliere d' interrompere colui, che votava, men che quando nel fatto si fosse dovuto avvertire. Se bisognasse, anche i libri aprir si doveano per indagarsi la verità, e la giustizia. Indi dalla più parte de' voti il Presidente conchiuder dovea la sentenza in presenza del Segretario, che solamente interveniva, col notarsi finalmente questa nel suo registro, dapoiche approvata, ed emendata, era stata sottoscritta dal Relatore prima, e poi dal Presidente, per poi doversi pubblicare.

121. *Ordini del Duca di Alcalà compresi nella stessa* Prammatica.

Soggiugne appresso il Duca di Alcalà nel §. IV., e ne' seguenti, che dopo essersi trattata una causa, non se ne potesse riferire, o votare altra, se non quando si fosse decisa la prima, purche non vi sia stato giusto impedimento: e quando la causa difficile, e dubbia fosse, non dovesse dilatarsene la decisione, che per tre soli giorni, e intanto permetteasi proponere altre cause brevi, o sommarie, che tra quel tempo spedir si potessero. Se poi la causa fosse cominciata a votarsi, e 'l Commessario avesse detto il suo sentimento, non potea dagli altri differirsene la decisione, men che quando insorgesse tal dubbio, onde stimassero quei, che avean votato, o la maggior parte del Consiglio, di doversi trasportar quella per lo giorno seguente.

122. *Altri somiglianti ordini intorno al votarsi le cause.*

Dopo essersi votata, tosto scriver se ne dovea la conclusione, uniformi, o discordanti che fossero stati i

 voti

voti prima di partirsi dal S. C., nè permetteasi potersi quella mutare, senza consultarne prima il Re, o il suo Luogotenente generale, e profferir si dovea la sentenza fra sei giorni immediatamente seguenti, con esser sottoscritta da' Relatori. I decreti poi non avean bisogno di promulgarsi, mà immediatamente fatti, e sottoscritti dal Commessario, intimar doveansi alle Parti, dandosi la copia, per non impedirsi il corso delle cause. Quindi l'Alcalà conferma, e rinova quanto da Ferdinando I. erasi ordinato, eccettuandone quello, ch' erasi disposto in quella parte, che riguardava la discussion de'voti de'Consiglieri, e per l'intervento del Segretario, volendo, che le costui veci si adempissero dall' ultimo Consigliere, che risedeva nella Ruota; con dover tutto notare, ove disparità di oppinioni avvenuta vi fosse. Oltre ciò vietato volle il potersi interrompere colui, che votava da ognuno, ed anche dal Presidente, non permettendosi, che con parole, o con segni conoscer facessero, ove inclinerebbe il lor sentimento, e finalmente non già tra sei giorni, ma nel seguente immediato pubblicar si dovea la fatta conclusione. Questa si fu la prescritta norma dal Duca di Alcalà in questa *Prammatica*, che termina con un'ordine di D.Pietro di Toledo, che lo precedette, con cui disse, che le cause votate in un giorno, nel seguente pubblicar si dovesse la sentenza, senza darsi altra dilazione.

123. *Rito prescritto da Carlo V. intorno al votarsi le cause ...*

Adunque se il vero dir si voglia, sebbene il Supremo Tribunale del S. C. tirasse la sua origine primiera dal I. Alfonso Re di Aragona, che l'onorò di tante preminenze, fino a dichiararsene Capo, senza che altro Superiore riconoscesse, come largamente altrove in questa Istoria si è scritto (a), nondimeno ne'tempi

(a) *To. IV. lib. XIX. pag. 323., & seq.*

pi dell'Imperador Carlo V. ricevette un *Rito* particolare per la decision delle cause, come dall'esposta *Prammatica* XLI. specialmente si è veduto.

124. *Comento del* Rovito *sulla* Pram.XIII. de Offic. S. R. C.

Per quanto poi si attiene al metodo da tenersi nel votar le cause, di cui si parla nella *Prammatica XIII.*, che di varie istruzioni è doviziosa, ne avvisa il *Rovito*, aver'egli osservato, che non ritrovandosi un Consigliere accinto, siesi assegnato altro giorno, in cui esser lo potesse a votare: nondimeno in una causa grave, per cui destinato erasi il giorno del Collaterale per votarsi avanti il Vicerè, questi immediatamente, che se ne partì un Giudice, che dichiarò non essere accinto, ordinò, che si fosse decisa. Caso però, che non può recarsi in esempio.

125. *Che debba praticarsi nella parità de' voti.*

Intorno alla parità de' voti, tempo vi fu, che questo caso non davasi in quelle cause, nelle quali interveniva il Presidente, perciocchè il costui voto numeravasi per due, onde davasi la sentenza in favor di colui che l'otteneva, come avvisa *Tesauro* nella *dec.* 1. *n.*4., che avvenga nel Senato Pedemontano, e da altri si attesta (*a*), essendo questa una prerogativa data dall' Imperadore a *Papiniano* Prefetto del Pretorio, come leggesi nel *Codice Teodosiano* (*b*). Ma questa pratica fu poi derogata colla *Pram.I.*§.*6.*sotto il *tit.de causis decid.*, e per ventura creduto fu in quei tempi, che non sempre Papiniani esser potessero i Presidenti del S.C., onde ricorrer doveasi al Vicerè, perche dasse i Consiglieri aggiunti, per dirimere la parità. E sebbene vogliasi nella *Prammatica*, che fatta la conclusion de' voti, nulla possa mutar-

(a) *Thor. in comp. dec.* to. 1. *ver. votorum paritas pag.* 581. *Crespi de Valdaura obser.* 10. *n.* 43. 44.
(b) *In l.* 1. *de respons. prudent.*

tarsi nella sentenza, senza prima consultarne il Vicerè, niente di meno, se quella non fiesi ancor pubblicata, ben si permette a' Giudici, se tra loro conferissero, il poterla correggere, aggiugnervi, diminuirla, e in tutto rivocarla, se avvertissero essere stati ingiusti i loro voti. Anzi in alcuni difficili articoli costume fu anticamente di chiamarsi gli Avvocati, per darne il lor parere, e davasi loro parte della trigesima, come vuole il *Costanzo* per attestato di *Afflitto* (a); talche nella Spagna tuttavia osservavasi, lo che poi *recessit ab Aula*: Del rimanente *non est novum, quod unus mediocris ingenii in aliqua qualitate possit doctiores superare*, come lo avverte il *Giureconsulto* (b).

126.
Caso avvenuto al Consiglier Grimaldi.

Nè sarà fuor di proposito di quivi accennare quello, che avvenne al Consiglier Grimaldi nostro Padre in occasion di votarsi a sua relazione una causa, che agitavasi tra 'l Duca di Crispano, e 'l Barone Cafaro, per vedersi a quai strane vicende soggiacciono i litiganti. Essendone egli Commessario, ed avendone minutamente esaminato l'articolo, che si aggirava nel vedersi, se un contratto anticretico dir si dovesse, o di compera, e vendita, diede fuora il suo voto; ma poi tacendo, come far dovea, ascoltò con indifferenza, che tutti gli altri stati fossero di contrario sentimento, onde conchiusero, e così fu da lui la sentenza scritta. Usciti poi dal rostro, mentre al solito erano per riunirsi, per indi partire dal S.C., comechè difficil cosa sia vincer la passion propria, soffrir non potendo la fatta decisione, essendosegli avvicinato uno de' Compagni, intrattener non si potè nel dir-

(a) *Afflict. dec.* 58. *n.*9., *&* *dec.* 303. *Franch. dec.* 75., *de Ponte cons.* 60., ed altri riferiti dal *Costanzo*.
(b) *In l.* 1. §. *sed neque Cod. de vet. jur. enucl.*

dirgli la presa meraviglia, assegnando alcune ragioni, che facean conoscere, esserli l'articolo da essi esaminato in un differente aspetto. Sovraggiunse il secondo, e si continuò il discorso, e così anche col terzo, e col quarto, che tutti si riunirono; quindi persuasi del preso abbaglio, abbandonando il primo parere, appigliaronsi a quello, che solo fu prima del Commessario, e secondo questo concordemente fu profferita la sentenza, cassandosi quella, che già erasi scritta.

127. *Si espone la* Pram. VII. *sotto il tit.* de Feudis.

Intanto recando noja il ripeter le cose già dette, ne basterà ricordare, che nell'antecedente *Libro* (*a*), si espose la *grazia* chiesta dalla Città in occasione del donativo di duc. 150. m. fatto nel 1534., che confermata fu poi dall'Imperadore nel 1. di Marzo in Madrid del 1535. Di essa poi se ne formò la *Prammatica VII.*, che abbiamo sotto il titolo *de Feudis*, con cui si dilata a' Vicerè la facoltà nel dare gli assensi ne' contratti, e negli obblighi de' beni feudali, che con altra *Prammatica* era stato loro limitato; onde perche le parole sono le istesse, che già furon prima trascritte, perciò non occorre di nuovo quì ripeterle.

128. *Comento di* Rovito, *e* Novario.

Questa *Prammatica* riguardo al Capo in essa espresso a corregger venne il V. di quella detta de' nove capi, ed ha luogo, come scrive il *Rovito*, soltanto, quando la donazion si faccia al figliuol primogenito immediato successore nel feudo. Per effetto della medesima cessa poi la controversia, se vaglia la rifiuta *reservato usufructu*, come ne ragiona il *Camerario* (*b*), poiche permesso era a' Vicerè il prestar l'assenso sulle donazioni, che faceansi nel cennato modo, specialmente in occasion di contrarre i matrimonj. Osservar si potrà il *Galeota* (*c*) in-

(a) *Pag.* 193.
(b) *In l. imperialem fol.* 32. *col.* 2.
(c) *Controv.* 7. *to.* 2.

intorno al divario, che cade per la rifiuta *ex nunc pro tunc ſequuta morte*, *reſervato uſufructu*, che ſuole ſpiegarſi colle parole, *voglio eſſer Padrone finche io viva*; volendoſi, che queſta clauſola piuttoſto abbia rapporto alle donazioni *inter vivos*, che a quelle *cauſa mortis*. Quindi è, che tai donazioni roborate dall' aſſenſo, e fatte al ſucceſſore immediato, riſolvanſi in rifiute (*a*).

129. *Oſſervazione di* Maradei *su d.* Prammatica.

Oſſerva pertanto il *Maradei* (*b*), che queſto non abbia luogo nella vendita di un Feudo antico, che ſi faceſſe anche roborata di aſſenſo all' immediato ſucceſſore, perche un tale contratto non può riſolverſi in rifiuta *ob non regiſtrationem infra quindecim dies*; vieppiù perche la vendita non ſarebbe ſemplice, e pura, ma colla riſerva del dominio, e della ſpeciale ipoteca, e piena di altre condizioni, che praticate non ſono nelle rifiute. Così appunto fu deciſo nel *1666.* dal Tribunal della Camera nella cauſa della devoluzione del feudo di Vairano tra 'l Regio Fiſco, e D. Carlo Mormile Duca di Carinari. Comechè l' uno Fratello vendette all' altro il mentovato feudo precedente aſſenſo colla clauſula *pro ſe*, *&* *hæredibus ex corpore*, ſi ebbe per vero, che queſta alterato aveſſe la natura del Feudo antico, come ſe nuovo divenuto foſſe, a ſegnoche ſucceder non potè il D. Carlo Mormile, che Fratello patruele era di Orazio Mormile ultimo Feudatario defonto. Oſſerva inoltre, che donato il Feudo, o rifiutato dal Padre al figlio, ſe coſtui ſi moriſſe ſenza figli, ritorna quello al Padre rifiutante, che tenuto è a ſoddisfare i debiti contratti dal ſuo figlio rifutatario, come ſi ha determinato preſſo il *Preſid. de Franch.* (*c*), e 'l *Reg. de Marinis* (*d*), [illegible] il

(a) *Sanfel. dec.* 100. *n.* 34., *Marinis lib.* 1. *reſol.* 23.
(b) *In obſerv. ad ſingul.* 166.
(c) *Dec.* 3.
(d) *Ad Revert. in obſerv. ad dec.* 403. *n.* 12. 13.

il quale si oppone all'oppinione del *Revertera*, che scrisse di non dover succedere il Padre al figlio, quando con assenso gli avesse donato il Feudo. Quindi diverso riputasi il caso riguardo al Feudo nuovo acquistato dal figlio, che nel Feudo antico materno, poiche in essi unquemai furono ammessi i parenti alla lor successione, ma ne restarono esclusi per effetto della *Costituzione* del Regno: *Ut de successionibus*, con devolversi i Feudi al Fisco, come scrive il *Reg. de Marinis* (a), che avvenuto fosse per la morte della Principessa di Venosa; onde mai si è preteso, che il Padre succeder possa al figlio nel Feudo pervenutogli dalla madre, o che questa succeda al figlio in quello pervenutogli dal Padre.

130. *Si espone la* Pramm. II. *col comento di* Rovito *sotto il titol.* de Administrat. Univ.

Nel 1536. altra *Prammatica* abbiamo di Carlo V., ch'è la II. sotto il titolo *de Administrat.Universit.*, che comincia: *Volumus etiam*, e deve credersi promulgata mentre era in Napoli. In essa altro non si ordina, senonche i Sindici, e gli Uffiziali delle Università liberamente sieno eletti da'loro Cittadini, con intervenirvi i soliti secondo il consueto costume, con confermarsi indi da quei, che *de jure*, e per antica consuetudine sono in questo possesso. Or questa *legge* quantunque chiara, breve, e concisa sia, pure i *Comentatori*, e tra questi più di tutti il *Rovito* ne prende occasione di promuovere tante, e tante quistioni, che stuzzicarebbono la sete a qualunque savio Principe di vietare ogni *comento* sulle *leggi*. Difficoltà propone sulla quantità, la qualità, e la natura de' Cittadini, che chiamar debbonsi, nel numero, sul tempo, sulla cognizione, e quanto più si diffonde sul punto della conferma, che far deesi da' Baroni di coloro, che furono eletti, onde porge tanti ami a' ca-

 vil-

(a) *Resolut. jur. cap. 126. n. 8.*

villosi Forensi, per trar difesa di ogni più strana pretensione, talche quando manchi la perizia del Giudice, veggonsi le povere Università manomesse, o dagli stessi loro Cittadini, o dalla prepotenza di quei Baroni, che il costoro sangue succhiar ne proccurano.

131. *Comento del* Novario.

Tralasciar pertanto non voglio di fare un' analisi del *comento*, che reca il *Novario*, il quale gioverà a dare qualche lume per la decisione di sì fatte contese, che di continuo in alcuni tempi nell'anno sogliono sventolar nel Foro. Ne dice intanto, che sotto nome de' Cittadini intender debbonsi gli originarj, i quali ad ogni altro convien, che si preferiscano nella scelta da farsi. Tra questi riputansi più idonei quei, che sono di maggior età, i più nobili, i più ricchi, e i più benemeriti. Il Dottore preferir si dovrà a colui, che non fosse dottorato, purche ne sieno noti i costumi, come altresì quello, che più idoneo si riputasse per l' esercizio di quella carica. Da ciò derivava, che l' elezion del Sindico, e degli Eletti delle Università far non si potea dal Barone precedente la di lei nomina, quantunque ne fosse in possesso, ma da' soli Cittadini, con esserne lontano il Barone. Anzi sebbene fosse stato solito farsi l'elezione da' predecessori del governo, il S.C. non volle ammetterlo, ma dato il termine sommario, ordinò, che fatta si fosse da tutta l'Università con adunarsi il Parlamento. Debbono perciò chiamarsi tutti i Cittadini, che soliti sono congregarsi, ma se trascurassero di venire, non pertanto nulla rendesi l' elezione; benvero concorrer vi debbono due terze parti de' vocali.

132. *Norma per congregarsi il Parlamento.*

Oltre ciò praticar conviene quello, ch'è stato solito, anche riguardo al luogo di convocarsi il Parlamento, per esser valida l'elezione; ed essendosi altrimenti fatto, il

S.C.

S. C. l'ha dichiarata nulla. Indi il solito provar deesi colla frequenza degli atti, due de' quali potrebbono provarla. Gli Eletti poi nominati dal Sindico continuar debbono nella lor carica, ancorche quello ne fosse rimosso. Sebbene però i Sindici, e gli Eletti delle Università terminato il tempo, non possano esser promossi alla stessa carica durante il quinquennio, nondimeno col consenso de' Cittadini possono esser confermati; e se alcuno di essi voglia opporsi, dovrà farlo in tempo del Parlamento, e della conferma, dovendo provare l'inabilità della persona. Quando poi gli Eletti abbian bisogno di qualche conferma, prima di ottenerla non hanno esercizio, poiche questo lo ricevono da colui, che conferma, e non da quello, che nomina. Restando anche fermo, che se nulla fosse l'elezione, anche nulla si renderebbe la conferma, come quella, che non può recar vigore ad un'atto nullo.

133. *Gli Uffiziali Baronali debbon personalmente servire.*

Tai Uffiziali però eletti che sono, personalmente servir debbono, e non per sostituto, quando tal privilegio non avessero; lo che è stato provveduto da' *Capitoli* del Regno, e da' *Riti* della Vicaria, perche ritrovasi eletta l'industria della persona, come rapporta il *Maradei* (a), che mentova il caso del Conte di Lemos, quando per la sua infermità sostituir dovette per lo governo del Regno D. Francesco di Castro suo figlio, come ne fu ragionato nell'antecedente Tomo (b). Vero è però, che nell'osservazione nel *singul.* XVIII. si vuole, che per giusta causa elegger si possa il Luogotenente dal Governadore per soli quindeci giorni, come fu deciso dal Collateral Consiglio presso *Sanfelice* nella *decis.*

 362.,

(a) *In singul.* 18. *pag.* 14.
(b) *Pag.* 300.

362., senzache però abbia facoltà d' intromettersi nelle cause criminali di mero, e misto impero, o di ordinar la tortura, quantunque il Governadore la licenza abbia di sostituire.

134. *Si espongono più* Prammatiche *sotto il tit.* de Baronibus &c.

Mentre era in Napoli non pochi ricorsi ricevette Carlo V. da' suoi sudditi, che lagnavansi de' Baroni, onde nello stesso anno 1536. più *Prammatiche* ordinò, che abbiamo sotto il titolo *de Baronibus*, *&* *eorum offic.*, colle quali fu inteso a dar freno alla loro condotta.

135. *Si espone la* Pramm. III. de Baronib.

Colla III., che comincia: *Quia etiam nuper* si spiegò in termini generali, inculcando solo, che i loro Vassalli lungi da molestia, ed oppressione, pace, e giustizia goder dovessero. Or questa *Prammatica* ha il suo luogo non solo per gli semplici Baroni, ma per qualunque Padrone de' Feudi di qualsivoglia prerogativa, e dignità si fossero, sian Conti, Marchesi, Duchi, o Principi. Tutti questi astener debbonsi dall' opprimere i Vassalli, e credesi, che oppression commettono, quando servonsi de' Ministri insufficienti ad amministrar la giustizia, e quando essi far vogliono uso di quella giurisdizione, di cui soltanto ad altri lice esercitare (a).

136. *Si espone la* Pramm. IV. *sotto lo stesso titolo.*

Colla IV. *Prammatica*, che comincia: *Et inter alia*, vietò a Baroni il poter vendere gli Uffizj de' Governadori, che amministran giustizia nelle loro Terre, e coloro, che per mezzo di denajo fossero eletti, s'intendessero privi di giurisdizione, comminando la pena di cento oncie a quei, che gli eleggevano, e la perdita del denajo a coloro, che furon nominati, del quale metà dar se ne dovea all'Ospedale degl' Incurabili, e l'altra alla Regia Corte.

Mol-

(a) *V. Novar. in hac Pragm.*

137. *Comento su questa* Pram.

Molto savia fu riputata questa *legge*, perche gli Uffiziali elegger debbonsi a riguardo della loro abilità, e non per denajo, poiche colui, che compera l'Uffizio, facil cosa è, che venda la giustizia, scorticando i Vassalli. Anzi credesi, che vendita si faccia, quantunque non vi sia prezzo numerato, se regalo in compenso si riceva, o che pure si ritenga dal concedente la solita provvisione, che gli si dovrebbe corrispondere, per togliere ogni occasione di rubare. Sotto questo divietò però escluse ne sono le Mastrodattie, e le Baglive co' loro proventi, perche permettesi darle in affitto, quantunque sieno Uffizj, come tutto giorno si pratica. Ciò però nulla ostante il S.C. decise il contrario per l'Università di Pisticcio contro del Barone, avvegnache tai proventi sian frutti della giurisdizione; sebbene la Regia Camera abbia giudicato, che non debban numerarsi tra' frutti feudali, come quei, che non produconsi dalla terra, ma dalla stessa giurisdizione (a). Del rimanente la vendita degli Uffizj, vietata anche è dal *diritto* del Regno (b), e 'l savio Alfonso I. non solo confermò tal divieto, ma altresì vi aggiunse la pena della morte, come ne scrive il *Rovito* (c).

138. *Si espone la* Pramm. V. *sotto lo stesso titolo*.

Ordinò colla V., che comincia: *Volumus etiam*, che annali fossero tai Uffiziali, e che terminato l'anno, soggiacer dovessero al sindicato a tenor della *Prammatica*. Quindi solito è, che i Baroni per un solo anno destinino i loro Uffiziali, fra qual tempo non possono mutarlo, ancorche essi vi dassero il consenso, menche in sei casi,

(a) *Moles dec. 4. sub tit. de relev.*, *Novar. in hanc Pragm.*

(b) *In Constitut. Puritatem sub tit. de præstando sacram. Bajulis ex Cap. Reg. item recipiat sub rub. de juramento præst. ab Official.*

(c) *Rovit. sup. Pragm. 2. de Official.*, *& quæ iis prohib. Vide Maradei in sing. 46. p. 29.*

casi, che si numerano dal *Follerio* (a). Terminato poiche sia l'anno, dovranno sottoporsi al sindicato. Se poi avvenga, che un Barone in un tempo istesso destinasse due Uffiziali in un medesimo luogo, nasce dubbio, qual di essi esser debba preferito, se quello, che prima ricevette la commessione, o colui, ch' ebbe il possesso, quantunque posteriore fosse nella commessione. Essendo surta tal contesa per lo governo della Terra di Pesticcio, il *Rovito* con una sua brieve allegazione, che inserisce nel *comento* di questa *Prammatica*, sostenne, e riportò la vittoria per quel Governadore, che poche ore innanzi avea preso il possesso, e fece capo da una dottrina del Dottor Mangrella *in Regno sua tempestate gravissimæ authoritatis*; onde in caso simile giovar potrebbe questo esempio per quei, che altro impegno non hanno, che di andar fiutando le cose giudicate. E questo è quanto riguarda a' Baroni, poiche rispetto alle loro Università, anche queste, come scrive il *Capobianco* (b), hanno i loro colpi di riserva, per escludere gli Uffiziali, specialmente se odiati fossero in quel luogo, ove furon destinati, e se per più di un anno creati fossero.

139. *Comento sulla* Pram. *esposta*.

Anche notar conviene, che il Governadore eletto, terminato l'anno, non può esercitar nello stesso luogo la carica di Giudice delle seconde cause, a differenza di colui, che fu sindico, cui gli si permette nel seguente anno esercitar la carica di Erario; e procede lo stesso per gli Mastrodatti, quandoche non avessero dato il sindicato; poiche ottenuto che abbiano le loro liberatorie, abili si rendono per l'esercizio nell' anno seguente (c).

Cessa

(a) *In Constit. Magister Justitiarius n.* 43.
(b) *In Pragm.* 8. *de Baron. par.* 2. *n.* 38. *V. Constant. eod. n.* 5.
(c) *V. Novar. in hac Pragm.*

Cessa però, nè ha luogo questa *Prammatica* per quegli Uffizj, che privi sono di giurisdizione, come sono i Castellani, i Custodi delle carceri, e simiglianti. Quando poi avvenga, che l'Uffiziale eletto per tutto l'intero anno esercitar non potesse la sua carica, non gli si permette di supplire nel seguente il tempo mancato; neppure convenendo, che la pleggieria data per lo primo anno, vigore abbia per lo secondo. Ma su di questo punto giova anche notare, che per essere annali tai Uffizj, come specialmente quello del Governadore, se avvenga, che nel corso dell' anno la Terra si vendesse, non può questo mutarsi dal Comperatore, se non terminato l'anno, tanto prima, che dopo aver preso il possesso della sua carica, come scrive il *Novario*, che altri Dottori allega.

140. *Si espone la* Pram. VI. *sotto lo stesso tit.*

Colla VI., che comincia: *Mandamus etiam*, si ordinò a' Baroni, e loro Uffiziali il gastigare i malfattori colle dovute pene, o rimettergli per esser puniti, senza fare abuso di quella potestà, che aveano in vigor de' loro privilegj nel componere, permutare, o rimetter le pene, acciò data si fosse quella provvidenza, che conveniva. Si abuserebbono perciò i Baroni della lor potestà, quando senza riflessione in un fascio ponessero ogni qualità di persona, e di delitto, confondendo i ricchi, co' poveri, o i gravi, co' leggieri reati. Quindi se le composizioni eccessive fossero, onde estorsioni meriterebbono chiamarsi, può ben ricorrersi a' Tribunali, perche si moderassero, come porta il *Gizzarelli* (a) essersi deciso dal S.C.

141. *Si espone la* Pram. VII. *sotto lo stesso tit.*

Colla VII., che comincia. *Volumus etiam*, volle l'Imperadore, che colui, il quale condannato fosse alla

(a) *Dec.* 55.

la Galea in vita, o *ad tempus*, destinar si dovesse ad eseguir la pena nelle Galee assegnate per la custodia del Regno, e non altrove, acciò il condannato non fosse gravato di maggior tempo, il quale terminato, che sia, dovesse subito liberarsi. Quei all' incontro, che condannati erano a certo tempo non potessero liberarsi senza il consenso del Barone, che l'avea condannato, e del Re, o del Vicerè, men che quando si fosse condannato *ad beneplacitum Baronis*, nel qual caso il suo consenso basterebbe.

142. *Si espone la* Pram. VIII. *sotto lo stesso tit.*

Colla VIII., che comincia: *Probibemus etiam* ordinò, che i Baroni esercitar non potessero il mero, e misto imperio, o altra giurisdizione, se non quando ne avessero i privilegj, o una legittima prescrizione, altrimenti sarebbono incorsi nel delitto dell' usurpata giurisdizione. Questa pena ha luogo però, come spiega il *Rovito*, quando il Barone esercitar la volesse nell' altrui territorio, come più a lungo ne tratta sulle *Pram.* I., e II. *de jurisdict. invicem non turband.*

143. *Si spiega la giurisdizione del mero, e misto impero.*

In grazia però de' Tironi, non sarà disgradevole, che qualche cosa accenni su questo mero, e misto impero, e spero, che riputato non sarà tanto fuor di proposito, se nel tempo, che sono inteso ad esponer la Storia delle *Leggi* del nostro Regno, ne dica anche quello, che vieppiù conduce a poterne comprender la loro forza. Or presupposto, che nelle cose umane per ben governarsi ei fa mestieri, che vi sia una suprema potestà, non ha dubbio, che questa dal Sovrano Facitor della Terra a' Principi è stata conceduta. Costoro poi riconoscer debbonsi, come savj ministri, dispensatori, o propriamente istrumenti, per lo cui mezzo la divina volontà si esegue. Un tale Impero indi in varie e diverse guise vien preso, e politicamente ragionandone

con

con *Lipsio* dovrà così definirsi. *Est certus ordo in jubendo, & parendo, cujus tanta vis est, ut hoc unum fulcrum sit rerum humanarum, quo deficiente* (*ut ait Cicero lib. 3. de legib.*) *nec domus ulla, nec Civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest* (*a*).

144. *Sotto il nome d'Impero qual giurisdizione si comprende.*

Sotto il nome dell' Impero si comprende eziandio la giurisdizione, che potestà altrimenti vien detta, e questa dividesi in naturale, come sarebbe quella, che ha il Padre su de' figliuoli, dell' uomo sopra la donna, e l'altra civile, o politica appellasi. Questa poi considerata ne viene in due specie, cioè somma l' una, e inferiore l' altra. Consiste la prima nella giurisdizione di far le leggi, di creare i Magistrati, di operar quanto convenga per l'utile della Repubblica, e cose simili. Questa potestà diceli Regia, e presso di uno risiede: l' altra poi politica si chiama, e si è quella, che da taluno si esercita per la quiete dello Stato, per esser questa l' unico obbjetto di tutte le giurisdizioni; quindi fu, che i *Giureconsulti* questa specie d' Impero la crederono relativa a' Proconsoli, a' Prefetti, a' Pretori delle Città, a' Presidi delle Provincie, ed a' maggiori Magistrati (*b*). Finalmente prendesi l' Impero per un costitutivo della Repubblica, le cui parti, dalle quali vien formata, sono i Consigli, l'Impero, e i Giudici, i quali presedendo a' pubblici giudizj, come a' privati, profferiscono le loro sentenze, ed in sì fatta guisa l'Impero esercitano.

(a) *Carol. Selvachium de origine, ethymo, & praestantia pandect. ad l. 3. de jurisdict. in tom. 1. Thes. jur. Ever. Otton. col. 28.*
(b) *L. congruit ff. de offic. Praesid.*
L. 2. ff. de in jus vocan.
L. 26. §. 2. ff. ex quib. caus. major.

145. *Divisione del mero e misto Impero.*

Un sì fatto Impero dividesi poi in mero, e misto, e consiste il primo in quella potestà d'irrogare le pene capitali ne' delinquenti, come l'esercitavano in Roma i Questori addetti alle quistioni del parricidio, a' Pretori, quando esercitavansi nell' esame de' pubblici giudizj, ed a' Consoli nelle Provincie (*a*). Come attesta poi *Alciato* (*b*), altercato fu in Bologna innanzi Errico Re di Germania tra Azone, e Lotario celebri Giureconsulti di quella stagione, presso cui risedesse il mero Impero. Sosteneva il primo, che non al solo Principe, ma anche a' Magistrati si competesse; ma il secondo opponendosi, al Principe, ogni altro escluso, volea, che si convenisse, quindi fu, che da Errico in favor di Lotario fu deciso il piato.

146. *Qual sia il misto Impero.*

Il misto Imperio all' incontro dicesi quella giurisdizione, la quale nella cognizion delle cause civili si distende, non pertanto lasciando di esser perpetuamente unito col mero con una inseparabile coerenza, siccome mista dicesi quell' azione *in rem* colla personale, come se l' una coll' altra commedesimata ne fosse (*c*). Nel suo primo grado adunque vi si ripone la pena dell' ultimo supplizio, la morte civile, il troncarsi i membri, nel secondo grado la condanna a perpetuo carcere ne' casi permessi, nel terzo la deportazione, e nel quarto la relegazione. Quindi al dir di *Carlo Selvachio* (*d*). *Mixtum Imperium; ideo dicitur mixtum, non quod partem capiat ab aliquo, sed ratione similitudinis: quia, quoad quod est simile mero Imperio; quoad quod simile jurisdi-* *ctio-*

(a) *L. 2. §. 23. ff. de orig. jur.*
L. 1. ff. de offic. Præsid.
L. illicitas 6. §. 8. ib.

(b) *Paradox. lib. 3. c. 6.*

(c) *L. actionis verbo 37. §. 1. ff. de obligat. & action.*

(d) *Loc. cit. col. 33.*

ctioni. *Nam in quantum expeditur officio Judicis nobili est simile mero imperio, in quantum concernit utilitatem privatam, est simile jurisdictioni, in specie sumptæ; neque hoc debet videri novum, quod dicatur mixtum ratione similitudinis, ut in simili videmus* in l. 21. §. 3. ff. ad leg. Aquil., *& hoc modo mixtum intelligunt Doctores* in l. 2. ff. de verbor. obligat.

147. *Altra definizione del misto Impero.*

Oltre questa rapportata definizione, che riguarda il misto Impero, evvene un altra; che ci si reca dal dotto Giureconsulto *Osio Aurelio* (a), che con più chiarezza ne fa conoscere il divario, che cade tra 'l mero, e 'l misto. Egli dice così: *Merum imperium est potestas censuræ publicæ exercendæ, selecta a cognitione civilium, ac forensium causarum lege concessa. Mixtum est potestas civilium negotiorum, causarum, & actionum moderandarum finiendarumve, jure Magistratus competens vel lege concessa. Illud coercitionum graviorum partes omnes complectitur; ideoque nonnunquam summum dicitur, & summum jus*. L. 2. §. exactis deinde Regibus 16. ff. de orig. jur. *Hoc autem, minorum tantum coercitionum species, & partes habet: verbera, vincula, carceres, custodiam publicam, mulctam, pignoris capionem, & si quæ sint aliæ. Ut igitur in eodem magistratu, qui meri imperii partes habet complures, alios aliis majores agnoscimus, ita in Magistratu, qui mixti imperii species omnes sibi vindicat, alias præ aliis eminere fatendum est, quatenus scilicet propius ad merum accedunt Imperium*.

148. *Il condannare alle multe a quale Impero si convenga.*

Or su quello *indicere mulctam* non poco si è altercato, se al mero o al misto Impero si convenga; ma siccome ne opina *Giovanni Koolio* in una sua dotta dif-

 fer-

(a) *De variant. Cujacii interpretat. dispunct. 4. in to. 3. Th. jur. Ever. Otton. col. 704.*

sertazione, che fa sulla leg. *Ateriam Tarpejam de Multis* (a), crede, che adottar debbasi la sentenza di dottissimi Interpreti, i quali stimano, che al mero e al misto Impero ne sia comune il prescriverla, avendosi per vero che la sua voce abbia rapporto al terzo grado del mero Impero, il quale contiene leggieri pene, colle quali non si toglie la vita naturale, o civile. Ne porta l'esempio delle pene pecuniarie, che impongonsi ne' privati delitti, le quali non sempre si appartengono al mero Impero. Per questi proceder si può tanto civilmente, che criminalmente. Ne reca così l'esempio: *Si quis in caussa injuriarum non æstimationem injuriæ, sibi illatæ, petat, sed pænam pecuniariam, non ad suam, sed ad publicam vindictam, non sibi, sed Fisco applicandam, multæ dictio erit meri Imperii; sed si civiliter agere velit ad pænam sibi applicandam, multæ dictionem mixti imperii esse, dicendum puto.* Onde conchiude, che questa giurisdizione d'imponer la multa, o sia pena pecuniaria ugualmente si convenga tanto al mero, che al misto Impero.

149. *Qual giurisdizione si appartenga al misto Impero.*

Quando poi vogliasi, che al solo misto Impero si appartenga, ne forma in tal guisa altrimenti l'argomento, dicendo: *Mixtum Imperium consistit in coercitione, ac proinde etiam in potestate, jurisdictionem sartam tectam servandi eamque contra contumaces, vel absentes & latitantes, defendendi, unde sæpissimè ejus violatores a Judice, cujus erat jurisdictio, multa dicta & captis pignoribus coërcebantur. Ita si quis sperneret jurisdictionem judicis, coram quo vocatus erat, & detrectaret venire, multa dicta, coërcebatur.* L. 2. §. 1. ff. si quis in jus vocet. *Rursus, si quis id, quod extremum est in jurisdictione,*

(a) *Cap. 4. in to. 5. Thes. jur. Ever. Otton. col. 1533.*

ne, non fecerit, multa coërcetur, non alia sane de causa, quam quod temere sprevit Judicem, cujus maxime interest, suam jurisdictionem salvam habere. Hoc igitur sensu, multæ dictio ad mixtum imperium erit referenda, priori, & mero, & mixto imperio communis est.

150. *La giurisdizion del Giudice consiste nella cognizion de' delitti.*

Molto acconciamente però riflette il dotto *Errico Sverin* (a) dopo aver rapportato la distinzione, che vi sia tra 'l mero, e misto Impero in comentando la *l. 3. ff. de jurisdict.* conciosiachè ne istruisce; che il mero Impero, o sia il misto da niuno esercitar non potendosi, se non per delegazione fattagli dal Principe, in questo caso più propriamente dir si debba, che il Giudice in quello esercizio non abbia giurisdizione alcuna, ma solo una cognizione de' delitti per potergli giudicare secondo le leggi dal Principe stabilite, presso di cui sempre l'Impero risiede, e la potestà di far eseguire, o non far eseguire la data sentenza: e questa massima molto più rendesi salda, quando definir si voglia la *giurisdizione*, la quale altro non è, se non che quel *jus dicendi in homines*, il quale è *de regalibus* (b), quanto è dire il diritto di poter giudicare, che è quello appunto, che da' Baroni si esercita per mezzo de' loro Governadori sopra de' Vassalli, e questo si è maggiore o minore, come più ampla o più ristretta fu la conceduta giurisdizione. Questa adunque impropriamente sotto le voci di mero, e misto impero si spiega; perciocche altra libertà ha il Principe, nel poter giudicare, perche presso di lui l'impero risiede, ed altra ne tiene quello, ch' è suo delegato, poiche oltrepassar non puo-

(a) *Repetit. lection. jur. cap. 6. in to. 4. Thes. jur. Ever. Otton. col. 17.*
(b) *L. 1. Cod. de jurisdict. omn. Jud.*
L. 1. ff. de offic. ejus, cui mand. est jurisd.

puote i prescritti limiti dell' accordata giurisdizione.

151. *La giurisdizione del mero e misto Impero da Alfonso I. conceduta a' Baroni.*

Questa giurisdizione poi compresa sotto le voci di mero e misto Impero per appunto si fu quella, che principiarono i Baroni a praticarla da' tempi di Alfonso I. Re Aragonese, che con prodiga mano cominciò a concederla a' Baroni, come ne avvisa *Matteo degli Afflitti* in più luoghi (*a*). Quindi da questo tempo in poi i Feudi acquistarono il pregio maggiore, giacchè prima, o i tempi degli Angioini, o quelli de' Svevi risguardavansi, come altresì de' Longobardi, che istitutori furono della feudal polizia, quasi incognite eran tai voci, come opportuna ebbe l'occasion di fondare il dotto, ed erudito Cavalier Vargas prima onor nel nostro Foro, ed ora degno Capo Ruota, e Ministro della Real Camera di S. Chiara. Egli nella sua Scrittura (*b*) data alla luce in difesa della ragion del Fisco, che rappresenta sopra i feudi posseduti da'Monaci Certosini di S. Stefano del Bosco tanto si studiò di provare. Comechè nell' impegno era di far conoscere apogrifi alcuni privilegj, che quei esibiti aveano per sostegno di quel possesso, ch' egli impugnava, perciò ne fondava il suo argomento negativo per vedersi in essi conceduta una giurisdizione non ancora in quell' epoca accordata da quei Principi, che se ne facevano Autori. Fè perciò conoscere co' lumi tratti dalla storia diplomatica del nostro Regno, che i Principi Normanni, che già a'Svevi precederono, mai la giurisdizion criminale concedettero, dicendola lor da Dio riserbata; onde molto meno ne conveniva l'esercizio agli Ecclesiastici, poiche la dottrina

(a) *Afflict. ad Reg. Constit. Ea quæ ad speciale decus n.* 1. & 17. & *in Constit. contingit interdum aliquem de crim. n.* 2. *in fin. lib.* 3. *cap.* 21. *pag.* 45.
(b) *Pag.* 597.

na del Vangelo, la disciplina della Chiesa, ed i Sacri Canoni come incapaci ad esercitarla gli riputarono (*a*).

152.
Qual comentò ne abbia dato il Novario.

Quando poi da quello, che ne ragionarono gli eruditi su questo mero e misto impero far grado si voglia a quello ne hanno scritto i nostri Forensi in commentando la esposta *Prammatica*, consultar ne potrà il *Novario*, il quale dopo aver detto anche qualche cosa intorno al divario, che cade tra queste giurisdizioni, entra eziandio ad esaminare, se sotto la generale alienazione di un Feudo fatta con assenso, vi si comprenda questa giurisdizione, poiche negativamente risponde *Afflitto* nella *dec.* 122., onde vi si richiede una particolar concessione. Indi si fa la distinzione tra l'Impero, e la giurisdizione, perciocche questa si riduce nel prender cognizione del delitto, giudicarlo, ed eseguirne poi la condanna; ma l'impero ha poi la facoltà della coazione, e dell'esecuzione.

253.
Comento del Costanzo.

Piace di osservare al *Costanzo*, ma fuor di tempo, che venduta questa giurisdizione di mero, e misto impero, non possa esercitarla il Barone, se in quella Terra vi risedesse la G.C. della Vicaria, perche come lume maggiore occuparebbe il minore. Ma ciò avverrebbe, se stasse in osservanza il *Rito* 48. che incomincia *Item quod Curia ipsa*, che esposto fu nel IV. Tomo di questa Istoria (*b*). Con esso piacque alla Regina Giovanna II. di stabilire, che risedendo i Tribunali fuora della Città di Napoli, fosse loro la giurisdizione di conoscere qualunque causa civile, o criminale si fosse, restando sospesa quella de'luoghi, ove tenessero essi la loro sede. Ora però non si è più in questo caso, come a tutti è noto.

Go-

(a) *Ib. pag.* 573. & 579.
(b) *Lib. XVIII.* §. 57. *pag.* 57.

Godendola poi i Baroni, commetter ne debbono l'esercizio, non convenendo ad essi, perche pregiudizio recherebbe alla giustizia la loro presenza nel prendersi le informazioni, e compilarsi il processo. Onde se lite avvenga tra Baroni, e Vassalli, specialmente per la reddizion de' conti da farsi dagli Erarj, non è Giudice competente l'Uffizial del Barone, poiche è sospetto, come lo sarebbe in ogni altra causa di alcun di lui congionto. Passa oltre poi lo stesso *Comentatore* a ragionare di quella giurisdizione acquistata in vigor delle quattro lettere arbitrarie del Re Roberto, e per esse fin dove si estenda, e troppo mi divagarei, se tutto rapportar volessi, onde basterà darne la notizia per colui, che più appieno voglia esserne istrutto. All' incontro una tal giurisdizione esercitar non si può, se non con ispecial privilegio, o per legittima prescrizione, altrimenti incorresi nel delitto, che dicesi *usurpatæ jurisdictionis*. Quindi al Fisco due azioni competono contro tai usurpatori, cioè la civile *prævia citatione ad ostendendum titulum*, e la criminale per la pubblicazion de' beni per effetto della *Costituzione* del Regno *Ea, quæ ad speciale decus*. Anzi avvisa il *Maradei* (*a*), che un tempo il Fiscale della Regia Camera in un allegazione inserita presso *Laganario* (*b*) sostenne, che punir si dovea colla pubblicazione dell' intero Feudo un Barone, che senza privilegio esercitato avea la giurisdizione, nulla ostante, che il suo Tribunale fosse nello stile di spedir la citazione *ad ostendendum titulum*.

154. *Si espone la* Pram. IX. *sotto lo stesso titolo.*

Colla *Prammatica IX.*, che comincia *Item ex quo divino* ordinò l'Imperador Carlo V., che non potessero i Ba-

(a) *In observ. ad sing.* 50. *p.* 31.
(b) *Ad Revit. sup. Pragm.* 8. *de Baron.*

i Baroni *directe*, *o indirecte* vietare i matrimonj de' loro Vassalli, potendo essi liberamente contrargli. Questa *legge* per vero dire, troppo savia si ravvisa, come quella, che intesa fu a proccurar la libertà de' matrimonj ricercata per ogni *diritto*, e prescritta parimenti dal *Tridentino Concilio* (a). Troppo temerario sarebbe stato taluno, se di forzar pretendea una donzella, per torre in isposo uno, che di suo genio non era, come di pari un Uomo a congiugnersi con una donna, per cui verun piacere vi concorresse. *Velle non creditur*, *qui obsequitur imperio Patris*, *vel Domini*, come ne istruisce il *Giureconsulto* nella *l.* 4. *ff. de reg. jur.* Trattavasi d'un indissolubil ligame, che colla sola morte di un degli Sposi potea solamente sciorsi. La volontà in tai casi libera esser dee, e lungi da ogni suggezione. *Quod autem invitus facerem*, *pati me potius*, *quam facere videbam*, come ne oppinava *S. Agostino* (b). Quei *testi*, che allegar si soglion, per favorir le disposizioni de' testatori, che penali furono, per far contrarre matrimonj con certe designate persone, sursero nel tempo del Gentilesimo, e quel Giudice, che secondar gli voglia, fa conoscere, che in non cale tenendo il *diritto* della natura, che tal libertà richiede, poco istruito sia della novella *legge* del Vangelo, che ignominiosamente calpestrerebbe. Si diffonde il *Rovito* fuor della *Prammatica*, poiche ragiona, sul come regolar si debba un Giudice, per ponere un adulta nella libertà di dichiarar la sua volontà lungi da ogni timore, specialmente se della coazion de' parenti accadesse temere.

155. *Comento del* Novario, *ed altre riflessioni*.

Cerca fondare il Vescovo *Riccio* (c), che luogo non ab-

Hhh

(a) *Sess.* 24. *de reform. matrim. cap.* 9.
(b) *Confes.* 7. *cap.* 3.
(c) *Dec. cur. Archiep. Neap.* 178. *par.* 3.

abbia quello statuto, con cui vietato fosse alle donzelle il contrar matrimonj con gente da Campo, rimaner dovendo nella loro libertà. Il *Novario* anche notizia ci reca di una decisione del S. C. fatta nel 1599. per la figlia del Reg. Marthos in pruova, che impedir non si possono i matrimonj con certe designate specie di persone. Certo è però, che gl' istessi Pagani osservavano il rito di non sagrificar quelle vittime, che resistenza facean nel condursi al profano altare, poiche riputavanle, come rifiutate dagli Dei (*a*). Or consideri ognuno, quale altra detestevol vittima si sarebbe di colei, che innanzi al Sacerdote suo mal grado è trascinata, per tradire la propria volontà. Troppo serio perciò fu questo punto, onde chiamò l' applicazion di quel Cesare, perchè riparo si dasse a tai disordini, che dalla prepotenza de' Baroni dimanavano, come quelli, che non poco influivano a conturbar la tranquillità dello Stato.

156. *Costume riprovato intorno a' matrimonj.*

Per altro in quel corrotto secolo avea posto piede in diverse Città della Francia, e fin' anche nella Spagna un detestevol costume, che in consuetudine tralignato era, per cui non solo i Padroni sopra i loro Vassalli, ma ben' anche i Parochi su de' loro figliani credevano essere in possesso di una vituperevol giurisdizione sopra degli Sposi, che meritò essere emendata. Eccone, come ne fa il racconto *Nicola Boerio* in una sua decisione (*b*). *Et ego vidi in Curia Bituricensi coram Metropolitano processum appellationis, in quo Rector, seu Curatus Parochialis praetendebat ex consuetudine primam habere car-*

(a) Observatum est a Sacrificatoribus, ut si hostia, quae ad Haras duceretur, fuisset vehementius reluctata, amoveretur, quia invito Deo offerri non putabant: quae vero stetisset oblata, hanc volenti Numini dari existimabant. *Macr. Saturn.* 3. c. 5.

(b) *Dec.* 297. *n.* 7.

carnalem sponsæ cognitionem, quæ consuetudo fuit annullata, & in emendam condemnatus. Et pariter dici audivi, & pro certo teneri, nonnullos Vasconiæ Dominos habere facultatem prima nocte nuptiarum suorum subditorum ponendi unam tibiam nudam ad latus neogamæ cubantis, aut componendi cum ipsis. Et similiter reperi Ambienensem Episcopum pro licentia ad per eum, seu oratorem neogamis, seu noviter maritatis cubandum prima, secunda, & tertia noctibus danda, solitum in Civitate de Bellavilla certum quid exigere, quod alibi solitum reperi fuisse factum, ut narrat Imperator in auth. ut nulli judi. §. & hoc pervenit ad nos, ibi, nec nuptias aliqua facere, quod ibi corrigit, & abusivum declarat. Sicut per Arestum Curiæ Parisiensis fuit pro dicto Episcopo Ambienensi, cui a cætero inhibitum fuit nihil pro dicta licentia exigere. Nel nostro Regno però la Ecclesiastica disciplina si è sempre distinta per lo suo serbato rigore, e per ventura al più ha potuto avvenire, che alcun Barone poco ben costumato pretesò abbia di pôner nella prima notte del nuzial congresso la sua gamba nuda nel letto della Sposa, come in Aragona, e nella Vascogna praticar soleasi, a sol riflesso di far conoscere un simbolo di padronanza, non che per profittarne con qualche vile interesse.

157. *Si espone la* Pram.X. *sotto lo stesso titolo, e 'l suo Comento.*

Vieta l'Imperadore colla *Prammatica X.*, che comincia: *Audivimus etiam*, il poter imponere nuove esazioni, gabelle, servizj, angarie, e nuovi pesi, senza permesso del Re, o del Vicerè, se bisogno ve ne fosse, o di costrignersi i Vassalli a dar pleggerie per gli Padroni, menche ne' casi dichiarati dalle *Costituzioni* del Regno, altrimenti si riputino nulle. Quindi per effetto di questa *Prammatica* vietato è a' Baroni porre il peso a' Vassalli di dare alloggio a loro familiari, senzache per essi vaglia la prescrizion centenaria. E per quanto toc-

 ca

ca ad annullare i contratti delle pleggierie, crede *Rovito* (a), che non basti di essersi celebrati ne' loro Feudi, ma fa mestieri, che il meto si pruovi. Si ha però presso *Fontanella* (b) con più decisive conclusioni, che possino farsi dichiarar nulle le date pleggierie, come per timore estorte. Il voler, che si eleggano a lor talento eziandio i Sindici, e gli altri Uffiziali dall'Università, sembra una suggezione atta a recare un peso, che colla *Prammatica* si vuol vietato. Il voler intervenire ne' Parlamenti di pari come peso si riconosce.

158. *Si espone la* Pramm. XI. *sotto lo stesso titolo.*

Colla XI., che comincia: *Audivimus insuper*, ordinò, che nelle Terre colte, o incolte, e ne' Boschi delle Università, o comuni, non potessero i Baroni far difese, foreste, o chiusure senza espresso consenso de' Vassalli, e de' Vicini, i quali comunione avessero, o sia promiscuità, come anche del Re, e del Vicerè, e controvenendosi, sommariamente intese le Parti, dovesse farsi giustizia da' Tribunali.

159. *Comento del* Novario.

Questa *Prammatica* è uniforme a quello, che disposto avea Ferdinando I. nel IX. Capo di un' altra da lui promulgata a' 14. Aprile del 1483., che comincia: *Ad perpetuam rei memoriam*, e registrati dall' *Altomari* sotto il titolo: *De salario eorum, qui mittuntur &c.* come veder si può nel §. *9. & cum nec Comitibus*. Scrive il *Novario*, che questo divieto di pari si estende riguardo a' Monasterj per quei beni, che possedessero con titolo di Regia donazione, come per appunto deciso fu dal S. C. a favor dell'Università di Stilo contro il Monastero di S. Stefano del Bosco nelle pertinenze di Calabria ultra. Anzi si riflette, che riguardo al consenso che

(a) *In comment.*
(b) *De pact. nuptial. par. 7. claus. 7. gloss. 2. to. 2.*

che dar si potrebbe da' Sindici, e dagli Eletti delle Università, rendesi di niun vigore, per essere a quelle di pregiudizio; e quando dar si dovesse, altresì intervenir vi dovrebbe quello degli Ecclesiastici del luogo, percioc-che godono gli stessi privilegj, come gli altri Cittadini, e le convicine Università, se avessero promiscuità di pascolo, di legnare &c., onde debbono essere intese; ed oltre ciò anche il Regio assenso vi si richiede. Quando poi l'Università aumentata si fosse a segno, che bisogno abbia di maggior pascolo, in questo rincontro sciogliere puote la comunione colle vicine, come presso i nostri *Forensi* ritrovasi fondato (a).

160. *Esempj di cose giudicate rapportati dal* Maradei.

E perche simiglianti contese sovente si agitano nel Foro, non rincrescerà aver presenti le notizie, che su questo proposito ne reca il *Maradei* (b), che piacevoli riescono a quei, che guidansi dietro le fatte giudicature. Posta adunque la massima, che i beni demaniali delle Università comuni sieno a ciascun particolar Cittadino, per essere destinati, perche tornassero in lor comodo, e per procacciarsi il vitto, perciò ciascun vi ha un particolare interesse, per non rimanervi pregiudicato. I Baroni per contrario hanno il diritto della fida su tai territorj. Questa servitù anche appellasi, che soffrono i loro Vassalli, e si è potuta acquistare da' loro Predecessori, anche in forza di uno immemorabil possesso, quantunque non facessero industria di animali; indi videsi, che non ripugnando le Università, cominciarono a vendere quella lor ragione, poiche per essi inutile riusciva. Se poi alcuna difficoltà ne sorga contro de' Baroni,

(a) *Afflict. & Ursill. dec.* 290., *Surd. dec.* 130., *Franch. dec.* 301. *Novar. quaest. for.* 28. *par.* 2.
(b) *In observ. ad singul.* LIII.

roni, è ſtato ſolito giudicarſi contro di eſſi, come rapporta il *Reggente de Marinis* (a), per aver eſſi una reſiſtenza di ragione. Quindi n'è anche derivato, che fidar' eſſi non poſſono ne' Territorj appadronati, che ſono de' privati, ſe non quando ſi faceſſero ſcudo con una preſcrizion centenaria; su di che moltiſſime deciſioni ſi allegano nel primo, e nel ſecondo caſo. Da ciò n' è derivata poi la pratica di giudicare, poiche ritrovati gli animali ne' luoghi appadronati de' Vaſſalli, avendo queſti fatto ricorſo, ſi è ordinata la eſcarcerazion degli animali, *præſtita cautione de ſolvendo*, per pagarſi quello, che conveniva per la fida, e diffida, come rapporta deciſo *Capecelatro* nella *dec.* 45. Per contrario, ſe ritrovavanſi gli animali ne' luoghi demaniali del Barone, ſi ſon ritenuti, finche non ſieſi pagata la fida, e fattone depoſito, come va ſpiegando il *Capobianco* (b). Se poi occorra, che i Vaſſalli gravati da' peſi, far voleſſero nuove difeſe per uſo di paſcoli, e venderle, volendoſi il Barone opponere, ne ha ricevuto contraria la deciſione, come ſi rileva dal *Preſid. de Franch.* (c), e dal *Ganaverro* (d).

161. *Si dà l'eſtratto dell' Allegazione fatta dall' Avvocato Matteo de Angelis.*

Queſta Prammatica però favorevole incontra l'occaſione, di eſſere illuſtrata da una dotta fatiga fatta dall' Avvocato Matteo de Angelis, il quale in una ſua Allegazione, che pubblicò a' 25. Febrajo del 1751., con erudita penna inteſo fu a far conoſcere, qual diritto ſi conveniſſe a' Baroni per l'uſo dell'erbe de' loro Feudi, rintracciandone i principj ne' vetuſti fonti della Romana Giuriſprudenza, quantunque la feudal polizia in que' tem-

(a) *Lib.* 2. *reſolut.* 204. *n.* 4., & *Luc. ad Franch. in dec.* 302. *n.* 10.
(b) *Sup. Pragm. II. de Baronib. n.* 112.
(c) *Dec.* 197.
(d) *Dec.* 37.

tempi non per anche conosciuta fosse, giacchè di essa i primi Autori ne furono i Longobardi. Da più tempo nel nostro Foro famosa già era la causa, che agitavasi tra 'l Principe d'Angri co' Cittadini benestanti della sua Terra di Eboli, per cui tramandata ne viene a nostra notizia la *dec.* 301. dal *Presidente de Franchis*. Ha preteso il primo, di avere il diritto della Fida su de' Territorj appadronati de' secondi, allorchè agresti fossero, ed aperti; dapoiche su questo punto variamente ne oppinarono i nostri Forensi, e diverse ne furono le giudicature, talchè nel 1540. mentre erano nel S. C. quei due valentissimi uomini *Marino Freccia*, e *Gio: Andrea de Curte* (a), in una stessa mattina contrarie quelle riuscirono, perciò si credette l'Autore nell' impegno, di fissare con sode basi poggiate sulla vetusta erudizione quel diritto, che a' Baroni si appartiene. Non dispiacerà pertanto, che come praticò *Gio: Clerico* nella sua Biblioteca scelta, anche io di questa Scrittura ne dia un estratto al Pubblico, perciocche di molto conduce per l'uso dell'esposta *Prammatica*.

162. *La Romana Repubblica, qual diritto esercitava su de' suoi terreni.*

Ricorre Egli pertanto a quella primiera estensione di Terreno, che avea il Popolo Romano, ravvisar facendo, come poi colla forza delle armi sempre più dilatandosene i confini, rigida legge imponevasi a' debellati Popoli, rimanendo pubblicati i Campi, parte de' quali per lo pubblico Erario riserbata era, e 'l di più a' Soldati concedevasi in guiderdone delle sofferte fatighe (b). Quindi quei della prima natura *Pubblici* nomati furono, e *vettigali* i secondi, poiche su di questi la Repubbli-

ca

(a) *Camil. de Cur. divers. Feud. p.2. c. 3.*

(b) *Flor. Hist. Rom. lib.2. c.1. Burman. de vectig. Pop. Rom. c. 1. Heinec. lib. 1. Antiq. Rom. cap.4. §. 100. in Append.*

ca per effetto del ſuo riſerbato dominio, alcune preſtazioni ne riſcuoteva in certa quantità di biade, o di frutti; poiche per quanto agli erbaggi un vettigale ne restò ſtabilito, che col nome di *Scriptura* ne veniva deſignato (*a*). Queſto pagavaſi da' Paſtori, che portavano ivi a paſcere i loro armenti, onde poi deſtinati furono gli Edili pubblici, perche cura aveſſero ſu queſta rendita (*b*); nè pochi regolamenti ſi preſcriſſero per la cuſtodia di tai paſcoli, ſpecialmente intorno al manifeſtarſi gli animali, che vi s'introducevano, onde accuratamente notavanſi in varie Tavole, che *Cenſorie* appellaronſi (*c*) alle quali bene ſpeſſo ricorre *Cicerone* nelle ſue *Agrarie* contro Rullo Tribuno della Plebe.

163.
Tale furono i paſcoli della Puglia e del Sannio.

Che tale ſtata foſſe l'indole de' Paſcoli nella noſtra Puglia e nel Sannio, ne chiama in teſtimonio *Varrone* (*d*), ed anche *Andrea d' Iſernia*, ed alcun lume di pari ne reca *Marino Freccia* (*e*), che traſſe da un' antico ſaſſo, che incontrò nella Valle di Diano, ove leggevaſi una determinazione fatta colà da un Conſole Romano ſulle inſurte brighe tra i Paſtori, e Coloni di quei campi. Ne paſſa poi ne' Territorj dell' antica *Campania*, ne' quali vuol racchiuſa la Piana di Eboli, da cui il Romano Erario gran rendita ritraeva per gli ſuoi paſcoli, quivi rammentando la ſciagura de' Campani, i quali mancando di fede a' Romani, con eſſerſi collegati con Annibale, ne pagarono il fio, poiche di nuovo ſottopo-

(a) *Higin. de Limit. conſtit. Aggen. Firm. ad Front. Burman. loc. cit. & c. 2. Appian. lib. 1. Civil. Lipſ. de Magnit. Rom. lib. 2. c. 10. Buleng. de vectig. Pop. Rom. lib. 2. c. 15. Rodig. Antiq. lect. lib. 19. c. 16. Plin. lib. 18. c. 3.*
(b) *Ovid. 5. Faſt. v. 283. Burm. ib. c. 4.*
(c) *Liv. lib. 4. c. 8. Varr. de Re Ruſt. lib. 2. c. 1. Turneb. Adverſ. 18. c. 6.*
(d) *De loc. cit.*
(e) *Auth. 46.*

toposti furono sotto il loro giogo, rimanendo spogliati de' loro Campi, e di quanto possedevano (a); di sorteche i loro ubertosi terreni somministravano il sostegno alla Città di Roma, non che alle sue numerose armate (b). Quindi da ciò argomento prende, per dire, che la cennata *Piana*, qual Territorio dell' antica Campania (c), senza dubbio sottoposta esser dovea al vettigale de' Pascoli, e per conseguente alla Romana Repubblica appartenevasi, come da un luogo di *Vergilio* (d) ne crede confermata la pruova. Da tai monumenti adunque ne rileva, che dagli Abitatori di quei luoghi si possedessero quei Campi col peso dei vettigali degli erbaggi, i quali dal Popolo Romano riscuotevansi, poiche si avevano come incorporati all' Erario, con serbarsene presso la Repubblica il libero, e diretto dominio.

264. *Si ragiona della legge* Toria.

Si ragiona ancora di alcuni frammenti della *Legge Toria*, pubblicata da *Carlo Sigonio* (e), la quale si vuole, che sempre più rinforzi l'intrapreso argomento. Con questa *legge* il Tribuno della Plebe S. P. Torio confermò i Campi a i possessori, come erano stati loro assegnati, molte cose prescrivendo riguardo a' pascoli, e come su di essi regolar si dovessero i coloni intorno al pascolo comune, con prescriversi il numero degli Animali, che permesso era d'introdurre ne' terreni destinati a tale uso, senzache alcun vettigale si fosse pagato al Popolo Romano, o a' suoi Publicani; talche *Compascui* appellati vennero. Nè lasciasi di notar di abbaglio *Pie-*

Iii *tro*

(a) *Liv. lib. 26. c. 16. Sigon. de Antiq. Jur. Ital. lib. 1. c. 1. Burm. ib. c. 4.*
(b) *Cicer. Agr. 2. contra Rull.*
(c) *Strab. lib. 5. Pellegr. disc. 1. e 4. della Campagna.*
(d) *Geogr. lib. 3. v.*
(e) *Tom. 2. pag.*

tro Burmanno, perche ſi avvanzò a dire, che colla *legge Toria* reſtaſſe generalmente cogli altri vettigali abolito quello degli erbaggi in riguardo de' Campi diviſi a' nuovi Coloni (*a*); poiche avvertir dovea, che *Cicerone* chiamato avea queſta *legge* del tutto inutile per varj motivi, che ne adduce (*b*).

165. *Leggi Romane non opportune ſul punto preſente.*

Da queſta polizia de'Romani praticata per gli Campi delle Provincie ſi vuole, che malamente da' Forenſi applicate ſienſi le *leggi*, che ritrovanſi ſparſe nelle *Pandette* (*c*), allorche penſarono, di farne uſo, in eſaminando l' articolo della fida ne' Territorj padronali (*d*). Doveano perciò avvertire, che quelle riputar non ſi doveano come *Coſtituzioni* generali ſtabilite per regolar la ragione de' Campi indiſtintamente in tutto il Romano Impero, ma mirar ſi doveano, come *Reſponſi* dati da' quei Giureconſulti ſulle particolari controverſie rimeſſe alla lor determinazione, le quali, ſecondo la regola di decidere in eſſi ſpiegata, i campi riſguardano, che nè pubblici ſi erano, nè vettigali.

166. *Qual natura preſero tai terreni ſotto gl' Imperadori.*

Penſarono indi i Tribuni, dando mano ad alcuni moti popolari, di togliere in tutto tai vettigali; ma ne atteſta *Dione* (*e*), che Auguſto non ſolo riſtabilì gli antichi, ma ve ne aggiunſe de' nuovi; quindi videſi, che tal ſiſtema ricevette alcun cambiamento di mano in mano, allorche il governo della Repubblica ne paſsò agl' Imperadori: poiche ſotto Aleſſandro Severo, come ri-

co-

(a) *Cit. diſſer. c. 4.*
(b) *In Brut. & in Agrar. Orat. contr. Rull.*
(c) *L. adeo §. ul. de Acquir. rer. dom. l. ſolum §. 1. de Reivind. l. un. da Glan. Legen. l. item ſi fundi 10. & l. arbores 59. de uſufr. &c.*
(d) *De Franch. cit. dec. 301. in prin. Frecc. auth. 46. Capobl. in pag. 15. de Baron. &c.*
(e) *Lib. 47. Plin. lib. 18. c. 3.*

cogliesi da *Ulpiano* (a), si vuole, che rappresentasse egli l'autorità su de' fondi dell'Erario, e del Fisco: Onde fu, che per la novella economia introdotta presso de' Cesari, nuovi Magistrati s' introdussero, e stabilironsi nuovi nomi intorno alla cura di tai erbaggi, cominciandosi a sentir le voci di *Rationales saltuum*, *Procuratores Saltuum*, a' quali fu ella commessa. In progresso poi del tempo industriosamente confusi i nomi di Erario, e di Fisco, gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio nelle loro *Costituzioni* ne ragionarono, come sì l'uno, che l'altro lor proprio fosse. Quindi a man franca cominciarono a disponere de' pubblici Campi, e degli erbaggi, i quali in varj titoli del *Codice Teodosiano*, *e Giustinianeo* diversi nomi acquistarono, come di *Demanio Imperiale*, *di Fondi patrimoniali*, *di Predi Civili*, *o Fiscali*, *di Pascoli pubblici*, e tal volta *robe private* appellaronsi, o sieno *Dominicæ vel Divinæ domus*, ed altresì *saltus rei Dominicæ* (b).

167. *Qual cambiamento abbia ricevuto dopo la venuta de' Popoli Settentrionali.*

Se però sotto l'Impero alcun sostanzial cangiamento non avesse ricevuto la prestazion del vettigale degli erbaggi, la ricevette però in quanto alla specie, poiche osservasi, che per la Lucania, per gli Bruzj, e per lo Sannio questa esazione in certo numero di Animali convertissi, come presso *Einneccio* (c) si raccoglie, e così continuossi finche i settentrionali Popoli non si portarono a signoreggiar l' Italia, e che sotto Augustolo nel 476. non si vide spento il Romano Impero. Come la lor venuta

(a) *L.* 13. *&* *l.* 15. §. 3. *de Jure Fisci*.
(b) *Guter. de Offic. Dom. Aug. lib.* 3. *c.*18. *L. un. C. de quæst. & Magist. Offic. & Comit. Sacrar. Largit. l.* 1. *C. de Greg. Domino Vopisc. in Aurel. c.* 9. *l. ult. C. Theod. de Jur. Fisci Cassiod. II. Variar.* 39. *l.* 3. *c. Theod. de Suar. & Pecuar. Novel.* 15. *Valentin.*
(c) *Cit. Appen.* §. 116.

nuta seguita fosse, cominciando da'Goti, esattamente si descrive, e quanto sotto i Longobardi avvenuto fosse, i quali ravvisato avendo, come cattivo fosse il governo de' Duchi, eleggerono costoro nel 585. Autari per loro Re, cui assegnarono la metà de' loro fondi, e di tai vettigali, e da questo ripartimento portò poi la sua origine il Demanio Reale in Italia (*a*).

168. *Sotto i Longobardi, qual sistema si fosse tenuto.*

Riconoscendo intanto i Longobardi i loro acquisti dal solo diritto della guerra, che quai dispotici Padroni rendevagli della vita, e de' beni de' vinti, giusta la tenuta massima di più Autori, che si allegano, ecco introdotto un nuovo governo, il quale sebbene sembrasse che da tai rigide sorgive discorresse, nondimeno altri motivi essi ebbero di stabilirlo. Da ciò avvenne poi, che in quella stagione sursero le voci di *Rustici*, *Coloni*, *Servi*, *glebæ adscripti*, *Rustica Familia &c.*, che da'Padroni insieme con i Fondi a'figliuoli loro tramandavansi, talche non poteansi costoro promuovere al Chericato senza la licenza de' loro Padroni, onde poi si vide, che molti offerivansi al servizio delle Chiese, acquistando così il nome di *commendati*, *e recommendati*, come ricogliesi da una *Pistola* di S. Gregorio Magno scritta ad Agilulfo IV. Re de' Longobardi in Italia (*b*), in cui si dipinge con tetri colori la misera condizione de' Provinciali. Quindi fu, che stabilita si fosse un' altra forma di governo, che partorì una terza specie di dignità, la quale propriamente *Signoria* diceasi (*c*), che rifiutata fu in Roma da Augusto, e da Tiberio, intesi al solo innalzamento della Monarchia.

Da

(a) *Paul. Diacon. lib. 3. c. 16. Sigon. de Regn. Ital. lib. 1.*
(b) *Diac. ib. Du Fresn. ver. Rusticus Murat. diss. 19. Antiq. med. ævi Cosmo du Rena serie de' Duchi di Toscana c. 2. Pellegr. præfat. ad Anonim. Salern.*
(c) *Loyeau des Offic. lib. 1.*

169. *Qual sia stata la condizione de' Popoli soggiogati.*

Da questo diverso stabilimento, che a' vincitori fu in grado di porre ne' loro Dominj, la varia condizion de' sudditi ne derivò, e la ragione del come i loro beni possedessero; percioche se reggevansi con un civile governo (*subjectione mere civili*), esser poteano essi liberi dispositori de' loro beni, salvo però quel diritto, che il Principato potesse avervi per quanto riguarda il suo mantenimento; ma se poi sotto un signoril governo ritrovavansi (*subjectione herili*) differente ne divenne la sorte, e la ragion de' loro beni; perciocche a guisa di servi riguardar doveano il lor Sovrano, e colla stessa soggezione i loro beni avrebbon posseduto (a).

170. *Come surti fossero quei diritti chiamati* Dominicali, e Fiscali.

Or questa distinzione si vuol, che ben additi, qual fosse il divario tra quel Civile governo dettato dallo spirito delle Romane leggi, e quel Signorile surto presso i Longobardi, i quali ne foggiarono un particolar diritto per lo regolamento de' privati affari dell' Italia, che comune anche fu detto. E fu questo da tanto, che mantenne il suo vigore eziandio molto tempo dopo del 1137. quando le Giustinianee Pandette ritrovate furono in Amalfi, allorche i Pisani coll' Imperador Lotario quella Città tolsero a Roggiero I. (b). Non dovea perciò recar meraviglia, se regnando un sì fatto dispotico governo, e soggiacendosi *subjectioni herili*, non fossero i Possessori nella piena libertà di disporre de' pascoli ne' loro fondi a lor talento, perciocche sbucciarono per la prima volta quei diritti, che *Dominicali* appellaronsi, ed anche *Fiscali*, e col nome di *Regalie* di pari si espressero, che sulle persone, e sulla roba, che possedeano, furono stabiliti.

Di

(a) *Grot. de Jur. Bel. & Pac. lib. 3. c. 8.*
(b) *Francisc. de Andreys diss. de success. Fratr. uter. Giann. Istor. civil. lib. 10. c. 11. & lib. 11. c. 2.*

171. *Lo stesso fu praticato da' Duchi di Benevento.*

Di questi poi se ne avvalsero i Duchi di Benevento allorche distesero le loro conquiste nel nostro Regno, come rilevasi da' *Capitolari* pubblicati da *Camillo Pellegrino*. Anzi in un Istromento di pace del 836. conchiusa tra Sicardo Principe di Benevento con Gio: Vescovo ed Andrea Duca di Napoli, i possessori de' Territorj, *Tertiatores* appellaronsi, ivi leggendosi, che si fosse convenuto, di non potersi astringere a dar denajo in escambio del vino, e de' frutti, che ne formavan le loro prestazioni; onde vi si legge un' espresso *Capitolo de aqua, herba, & collata*: Nè mancano altri Capitoli stabiliti nel 851. sotto gli auspicj dell'Imperadore Lotario fra i due Fratelli Radelchi, e Siconolfo per la seguita divisione del Principato di Benevento, donde surse quello di Salerno, poiche prescritto fu, che inseguir dovendo essi i Saraceni, per isnidargli da' Territorj de' due Principati, danneggiar non dovessero le Terre, ed opprimere i Castelli: *excepta herba, ligna, & aqua, quam vobis non negabimus* (a).

172. *Il diritto usato da' Longobardi si pruova esaminandosi le massime del lor governo.*

Or questa ragione degli erbaggi riserbata a' Sovrani sotto i Longobardi, si crede più sfavillante, quando l'esame si faccia delle fondamentali massime del lor governo. Per farsi ciò ravvisare si ricorre a' lumi, che ne reca il *Muratori* nelle sue antichità del mezzo tempo, poiche volendo egli far conoscere, qual fosse lo stato de' Provinciali sotto i Popoli del Settentrione, ne oppinò, che essi giammai goduto avessero gli erbaggi, ed i frutti de' Boschi, come quelli, che apparteneansi a' Sovrani sopra de' pubblici fondi, come de' privati, a segnoche se ne formaron quei diritti, che il nome presero di *Herbaticum*, *Glandaticum*, *Escaticum*, che non già come Tributi, o col-

(a) *Pellegr. Hist. Princ. Long. pag.* 229.

collette, ma come censi prestavansi in seguela di quel Sovrano dominio, che su quei terreni serbavasi; quindi legger si potrebbono tutti quei Diplomi raccolti da sì celebre Autore, che pongono in chiaro, come dominicale fosse la ragion dell' erbe, e delle ghiande senza che i Possessori de' fondi a lor talento disponer ne potessero (a).

173. *Come si praticò presso i Normanni.*

Una tal soggezione continuò anche colla venuta de' Normanni nel principio dell' XI. Secolo, ma poi Ruggiero Gran Conte di Sicilia quantunque vantasse possedere il Regno con titolo di conquista, governar non lo volle colle *leggi* istesse, che lasciaronsi da' Longobardi, come raccogliesi specialmente da una di lui *Costituzione*, ch' è l' XI. registrata poi da Federico II. sotto il III. *Titolo* del III. *Libro* delle *Costituzioni* del Regno. Con essa stabilito fu, che solamente ascender non potessero al chiericato quei Villani, i quali riguardo alle loro persone obbligati erano a servire, come lo erano gli ascrittizj, in tal guisa temperandone un altra dianzi pubblicata, con cui affatto vietato era a quelli il prendere l' ordine chiericale senza licenza de' loro Padroni.

174. *Vien provato colla Storia de' mezzi tempi.*

Calato poi la seconda volta in Italia nel 1136. l'Imperador Lotario, per sostenere il Pontefice Innocenzio contro il partito di Anacleto, che garantito era dal Re Roggiero, portossi in Benevento, ed ivi per mezzo del Papa ricevette le suppliche dagli Anziani, e Magistrati della Città, perche allegiata restasse da quelle gravezze sofferte sotto il governo de' Normanni. Falcone da Benevento rapportatato dal *Muratori* (b) le va descrivendo, e col nome delle *Fidanze*, da cui derivò la

Fi-

(a) *Diss. XIX.*
(b) *Tom. 5. Rer. Italic. p. 123.*

Fida, rammentansi tutti quei diritti, che aveano i Sovrani su de' fondi de' privati, non solo riguardo agli erbaggi e pascoli, come era sotto i Longobardi, ma ben' anche per gli frutti, che per l'industria de' Coloni ricoglievansi. Da ciò si vuol dedurre, che eziandio sotto i Normanni la stessa fu la ragion de' privati rispetto a quanto ricevevano da loro fondi, essendo rimasto intero il diritto de' Sovrani, come lo era stato sotto i Longobardi.

175. *Sotto Guglielmo II., qual mutazione avvenisse.*

Fino a Guglielmo II. tollerata fu questa asprezza, poiche questo Principe chiamato poi il Buono, moderò il tenuto rigore, e pur sotto il suo governo illibato serbossi il diritto degli erbaggi, de' pascoli, e delle ghiande; quindi fu, che Andrea d' Isernia riordinando i diritti sovrani nel Regno, gli distinse in due classi. Spiegò i primi con chiamargli *Jura vetera*, ed in rincontro *Jura nova* appellò le ragioni Fiscali, che vi aggiunse poi Federico II., e fra gli antichi nè mai concesi diritti registrò *jus affidaturæ*, *herbagiorum*, *Glandium*, & *similium*: voci, che sovente incontransi nelle nostre patrie Leggi, come lo stesso *Isernia* ne fa uso (a).

176. *La giurisdizion de Bagliovi per la conservazion de' pascoli, quando cominciasse.*

In questo tempo cominciò la giurisdizione de' Baglivi intesa alla conservazion de' pascoli, e degli erbaggi per la fida degli Animali, che in essi portavansi, onde la pena pagavasi da coloro, che l' introducevano senza il permesso, che col nome di diffida era spiegata (b). Si sostiene perciò, che dalla Costituzione *Cum per partes Apuleæ* pubblicata dal Re Guglielmo si dimostri conforme a tempo de' Romani per gli passi, che si recano di *Varrone* e di *Livio* (c) così tuttavia fosse in piè

(a) *Rit. Reg. Cam.*
(b) *Const. Puritatem Bajuli Locorum: Ad officium Bajulorum: Magistri Camerarii.*
(c) *Loc. cit.*

piè nel Regno ugualmente sotto de' Svevi il Tavoliere della Puglia (*a*), e che per errore se ne attribuisca lo stabilimento al Re Alfonso, il quale altro non fè, che render più vantaggiose le condizioni de' Pastori, per così condurre nel rigido inverno le loro pecore nella Regia Fida.

177. *Colla Costituzione di Guglielmo II., come si fossero divisi i terreni.*

Con questa *Costituzion* di Guglielmo adunque si vuole distinta la diversa natura de' terreni, e de' loro padroni, poiche ove quelli al solo pascolo degli Animali sieno opportuni, universalmente al solo Barone si appartengono, cui il diritto della fida si conviene. Questo argomento colla sua accennata illazione vuol rendersi più saldo coll' autorità di *Matteo degli Afflitti* in comentando tal *Costituzione*, e con quello ne porta deciso dalla Regia Camera il Reggente *Revertera* nell' essersi mantenuta la fida al Conte di Ugento su i Territorj del Vescovo della stessa Città (*b*). Quindi un simigliante diritto di fida, e diffida, si vuol tanto antico nel nostro Regno in favor del Baronaggio, a segno che non leggesi investitura senza le note parole: *cum fidis, & diffidis, cum pascuis &c.* riputandosi i Baroni sottentrati in quei primi diritti, che da' Sovrani dianzi godevansi, come insegnato anche ne hanno *Luca di Penne* (*c*), ed *Antonio Capece* (*d*).

178. *Si rende più vigoroso l'argomento con altre ragioni.*

S' incalza poi sempre più l' argomento col dirsi, che nulla oprarebbe l' investitura, se non comprendesse i Territorj padronati, giacche ne' demanj del feudo, l' uso civico al Barone non si niega, e 'l dippiù a lui si ap-

Kkk

(a) *Odofr. in L. 1. C. de Pasc. public.*
(b) *Dec. 472.*
(c) *In l. quicumque C. de Pasc. public.*
(d) *Invest. Feud. ver. Fidis.*

si appartiene in forza del dominio, e quando il contrario dir si volesse, ecco reso inutile l' accordato diritto della fida. Questa verità vieppiù credesi resa conta col riflettersi la *Prammatica* I. *de Salario* pubblicata dal Re Ferdinando I. con cui vietò ergersi le nuove difese, con togliersi le fatte di nuovo, levando così da mezzo quella inventata distinzione da' Forensi, perche si riducessero quelle a soli terreni demaniali. Indi da questa *Prammatica* si trasse l'argomento per sostenersi il diritto della fida a pro dei Baroni ne' territorj appadronati, come ne divisa il *Rovito* nel *comento* della succennata *Prammatica*, e 'l *Canonico de Luca* (a).

179. *Motivo della seguita digressione.*

Intanto sembrami, che troppo di libertà mi abbia preso nel tanto dilungarmi nel dar l'estratto di questa Allegazione, che di lunga mano cresciuto sarebbe, se mentovato avessi tutte le decisioni, le quali diversamente profferite furono dal S. C., come l' Autore ha stimato rapportare, confutando quelle, che per ventura contrarie dir si potessero al Principe d' Angri. Ma degno sarò di compatimento, se mirasi il fine, che mi spinse a sì lungamente disertare dal mio tenuto cammino. Comechè riflettei, che il corpo umano uopo abbia di alcun riposo dopo aver fatto non brieve viaggio, così di pari per lo spirito avviene, se dopo una nojosa applicazione alcun sollievo non gli si rechi. Quindi fu, che ponendo per poco da parte lo sterile racconto delle nostre *Prammatiche*, ho proccurato così ristorarlo colla piacevol rimembranza della Romana erudizione, e colla Storia de' mezzi tempi, acciò con lena maggiore riprender potesse l' applicazione primiera.

Colla

(a) *In cit. dec.* 301. *de Franch.*

Colla XII. *Prammatica* adunque, che comincia: *Volumus etiam* volle Carlo V., che i Baroni discretamente facessero uso de'Boschi, e de'luoghi demaniali, con servirsi de' privilegj di primi Cittadini, onde mentre soddisfano essi al lor bisogno, i Vassalli non abbian penuria di pascoli, de' Boschi, e della coltura, altrimenti si sarebbon questi deputati ad arbitrio del Re, o del Vicerè.

180. *Si espone la* Prammatica *XII. sotto lo stesso titolo.*

Che i Baroni, come primi Cittadini abbiano a godere de' privilegj, e de' beni, che per tutti i Vassalli son comuni, non si è chiamato in dubbio, ma servir se ne debbono con una onesta libertà. Quindi se quistione sia surta tra Baroni, e Vassalli intorno l'uso de' pascoli demaniali, onde siesi stato nel bisogno farne la divisione, si è seguita l'oppinione di *Freccia* (a), cioè di doversi riguardare il Barone, come il più ricco Cittadino. In fatti più decisioni rammenta il *Novario* fatte dal S. C. secondo un tal sistema. E' stato perciò solito di venirsi alla misura del territorio, come rapportano *Anna* (b), e 'l *Presidente de Franchis* (c). E per quanto tocca al modo, con cui eseguir si debba tal misura, osservar si potrà lo stesso *Novario* (d), e 'l *Capobianco* (e). Difficultà poi si è fatta, se questa ragione si acquisti dagli Affittatori de' Feudi, e su di ciò potrà vedersi quello, che ne ha scritto il *Reg. de Ponte* (f), poiche anche si è esteso questo dubbio riguardo agli Uffiziali, tanto Regj, che Baronali.

181. *I Baroni, come possan servirsi de' beni demaniali del Feudo.*

(a) *De subfeud. lib. 2. auth. 46.*
(b) *In sing. 80. in fine.*
(c) *In dec. 301. in fin.*
(d) *De gravam. vassall. to. 1. grav. 27. n. 8.*
(e) *To. 2. de Baron. cap. 80. n. 18. 19. & 20.*
(f) *De Potest. Proreg. tit. 3. §. 2. per tot.*

182.
La division de' pascoli, come eseguir si debba.

Ma ritornando alla divifion de' pafcoli per gli animali, non folo attender dovraffi il numero, ma altresì la loro fpecie, per farfene l'uguaglianza proporzionata; onde la più ficura regola da tenerfi farebbe quella di fpiare la qualità, e la quantità de' territorj, come anche la quantità degli animali de' Cittadini, e farfene così il ripartimento. Comechè fovente avvenir potrebbe, che il Barone molti animali non abbia, o che il più ricco Cittadino ne aveffe una fmifurata copia capace ad afforbire la più parte del pafcolo, onde dietro tai lumi guidandofi il Giudice, ripartir potrebbe i terreni, acciò mentre il Barone gode del fuo privilegio, pregiudizio non fi rechi a' fuoi Vaffalli.

183.
Come quella delle acque demaniali.

La fteffa norma tener fi dovrà intorno alla divifione delle acque, acciò il Barone fia trattenuto a farne uno fmoderato ufo. Se tai querele fi foffero intefe, è ftato folito il S. C. deftinare il Commeffario a farne la divifione, come praticò per la caufa tra l' Univerfità di Solofra, e 'l fuo utile Padrone, ed in quella, che fi agitò tra i Cittadini della Terra di Lauro col Marchefe della medefima. Gravaronfi allora i Vaffalli dello fmoderato ufo dell'acqua, che quello facea, onde fi ordinò con decreto, che quella rinchiufa fi foffe in alcun ferbatojo, che aveffe avuto tre forami, due de'quali addetti effer doveffero in fervizio de' Cittadini, e l'altro al Marchefe fi appartenefse, e poi al comune ufo l'acqua ritornar dovea.

184.
I Baroni soddisfar debbono i pesi pubblici, come gli altri Cittadini.

Queft' ufo poi di pafcere, legnare, ed acquare, per parlare co' termini del Foro, non permettefi a' Baroni di poterlo cedere, affittare, o vendere, poiche riputafi come perfonale, nè conviene, che da altri fi eferciti, effendo effi i primi Cittadini (*a*), cui l' ufo fi ap-

(a) *Anna alleg.* 48.

appartiene. Quindi è, che con questo carattere son tenuti alla rifezion delle mura, al salario de' Medici, all' accomodo delle strade, fontane, e cose simili destinate al comodo dell' Università; ed oltre ciò tenuti sono a pagar le collette per gli beni burgensatici, che possedessero (a), come deciso fu dal S. C. per la Terra di Lauro, ed altresì per tutto quel lucro, che ritrarrebbono dalle loro industrie, purche non dipendessero da' frutti del feudo.

185. *Si espone la* Prammatica XIII. *sotto lo stesso tit.*

Vietato fu colla XIII. *Prammatica*, che comincia: *Grave insuper*, il poter costrignersi i Vassalli a vendere, potendo essi farlo a lor piacere, come anche affittare, come potranno meglio convenire, e controvenendosi, sia nulla la vendita, e l'affitto, con perdersi il convenuto prezzo, oltre la pena riserbata all'arbitrio del Re, o del suo Vicerè. Gravi querele disse l'Imperadore, che avea ricevuto su questo punto, poiche abbusandosi i Baroni della lor giurisdizione, forzavano i Vassalli a comperare, o prendere in affitto i loro frutti, ed i loro stabili. Questa *Prammatica* si uniforma colla II., che abbiamo sotto lo stesso titolo, che comincia: *Recolimus*, pubblicata a' 15. Agosto del 1466. dal Re Ferdinando I., come fu rapportato altrove (b).

186. *Comento su questa* Pram.

Han creduto i *Comentatori*, che le importune preghiere de' Baroni, come comandi riputar si dovessero verso de' loro Vassalli. Dicono però, che costrigner si potrebbono essi nel caso, che lucrato avessero ne' passati affitti, e mancassero quei, che ne facessero de' nuovi. Il *Novario* attesta, che così avesse praticato la Regia Udienza della Puglia in favor del Barone d' Ischitella con-

(a) *Franch. dec.* 197. *Anna alleg.* 128.
(b) *Ist. delle leg.*, *e Mag. To.* 4. *lib. XX. pag.* 431.

contro gli Affittatori del Lago di Varano (*a*), e che lo stesso Tribunale avea determinato, doversi costrignere alcuni Vassalli abili ad esigere a spese del Barone le rendite feudali; vieppiù perche costava, essersi quelli cooperati a non ritrovarsi affittatori, acciò le medesime si deteriorassero, poiche poco affetto verso quello nudrivano. Se però il Vassallo una volta forzato a far tai affitti, dopo ratificasse l' atto, chiamandosi contento, più non gli conviene pentirsene, e produrne querela. Ma perche questa compulsione stimasi di difficile pruova, si vuole, che bastino le congetture, e le presunzioni, e le pruove di una pubblica fama, specialmente quando persona potente sia il Barone, e che solito sia ad incuter timore, e ad eseguir le minaccie (*b*).

187. *Si espone la* Pram. *XIV. sotto lo stesso titolo.*

Anche si ordinò colla XIV. *Prammatica*, che comincia: *Audivimus etiam*, che potessero i Vassalli cuocere il pane nelle loro Forna, e far la macina delle olive, e del grano in qualunque Tappeto, o Molino, come altresì ospitar la gente, riducendo le loro case in Osterie, o Taverne, menche quando vi fosse diritto proibitivo su tutte le cennate libertà in vigor di particolar privilegio, o di legittima prescrizione, e consuetudine, dicendo così l' Imperadore. *Nos enim, sicut Vassallos in libertate retinere quærimus, ita jura, quæ Barones, & alii utiles Domini habent conservare intendimus.*

188. *Quistioni surte prima della* Pram.

Terreno ubertoso è questo, che molte liti produce nel nostro Foro, ed in quest' arena in copia discesi sono i *Dottori* a luttare colle loro contrarie oppinioni.

In

(a) *Gizzarell. dec. 5.*

(b) *Novar. for. quæst. 45. par. 2., & in to. 3. de gravam. Vassall. prælud. 6.*

In tal caso calza bene quel verso di *Giovenale* (a): *lentaque Fori pugnamus arena*. Altercando Epitetto, così ne dicea. *Quid est Forum? Templum libertatis. Arena litigantium* (b). Se adunque il Foro è luogo di libertà, ove permettesi l'oppinare, e l'altercare, come torna in grado, la prima quistione, che agitossi si fu, se conceduto un Feudo *cum furnis, tapetis, molendinis &c.*, solite voci, di cui imbuttir si soglion le investiture, abbia acquistato il Barone il proibitivo diritto sopra i suoi Vassalli, perche altrove non andassero a cuocere il pane, molir le olive, e macinare il grano. Ognun dal suo Arsenale cavò fuora tutti que' *testi*, che contrarj, o favorevoli esser potessero per le loro oppinioni. Sovraggiunse poi la *Prammatica*, e qual falce risecò tutta la messe, che da quelle ricoglier si potea; onde posta a bando ogni disputa, restò con essa determinato, che senza titolo dell'uomo, o della *legge* tal diritto proibitivo esercitar non si potesse. Uopo è dunque, che o sievi una espressa concessione, o una legittima prescrizione, perche possa farsene uso, altrimenti s'intende vietato. Se però la *legge* accorse pronta per togliere le antiche contese, non potè fare a meno di non essere attaccata dalle tante limitazioni, che vi affibiarono i nostri *Forensi*, che presso il *Rovito* legger si possono.

189. Se il Barone accrescer possa il diritto della solita esazione.

Presso questo *Autore* però una quistion si promuove, che inutile non istimo a mentovarsi, come quella, che solita è stata buccinarsi. Ella si è, se permetter si possa al Barone di accrescer più del solito il diritto, o sia l'esazion per la cuocitura del pane, e per la molitura.

(a) *Sat. ult. vers.* 47.
(b) *V. Theodor. Marcil. in interpretam. l. XII. Tab. in thes. Ever. Otto. to.* 4. *col.* 247.

tura. Si credette gravata l' Università di Bervicario dal suo Barone, perche improvisamente alterò più dell' antico solito il diritto della molitura ne' suoi Molini. Giudice fu di questo preteso gravame il Consigliere allora Vincenzo de' Franchis, il quale mai ordinar volle, che si osservasse il solito, che dalle Parti già non negavasi, ma decretò un semplice *capiatur informatio*, onde il Barone continuò nel possesso della sua alterata esazione, come se esercitar la potesse. La ragion di così giudicare ella si fu, perche il Barone non avea diritto proibitivo atto a costrignere i Vassalli ad andare a' suoi Molini, onde come costoro eran nella libertà di andare, ove loro tornasse in grado, così egli esercitar la potea nel chieder quella mercede, che stimato avea di alterare, seguendosi la trita massima, che ciascuno *in re sua sit moderator*, *&* *arbiter*, senza recarsegli pregiudizio da qualunque antichissimo solito, che luogo non ha negli atti facoltativi. Questa *decisione* per contrario non avrebbe avuto luogo, se stato vi fosse il diritto proibitivo, perche, come i Vassalli andar non poteano agli altri Molini, tralasciando i Baronali, perche lo avrebbon fatto in discapito delle di lui rendite, e per emulazione, così non sarebbe convenuto al Barone il pretendere altra esazione, se non quella, che per antico solito avea riscossa. *Caeterum*, come scrive il *Novario* (a), *quoties Molendina*, *furna*, *&* *tapeta Baronum essent aptiora*, *viciniora*, *&* *solveretur molitura minor*, *vel aequalis*, *in hujusmodi casu tenerentur Cives ibi accedere*, *&* *non ad alia*, *ut decisum in S. C. latius habes forens. quaest.* 5. *par.* 2.

Que-

(a) *Ad hanc Pragm. n.* 5.

Questo diritto proibitivo però si vuole, che dal Barone acquistar si possa, oltre il privilegio, anche per una legittima consuetudine prescritta, come ne opina *Anna* (a), ma vi si richiede un corso di tanto tempo, che bastevol sia a poterlo prescrivere, con esser accompagnato dal tacito consenso di coloro, contro de' quali si prescrive. Conciosiacosache se costoro avessero la libertà di andare, ove loro piacesse, e si contentassero soggiacere al ricevuto divieto, con esserne passato legittimo tempo senza querelarsene, eccogli sottoposti in forza della prescrizione a doverlo soffrire per lo possesso acquistatone dal Barone. Vero è però, che questo aver non dee principio di violenza, la quale unquemai indur sarebbe prescrizione alcuna, nè estender si puote, a segno, che i Vassalli non potessero servirsi de' loro molini, tapeti, e forna per proprio uso, come bene spesso è stato deciso dal S.C., poiche parimenti determinato ha, il potersi andare altrove liberamente, se avvenga, che atti non fossero i tapeti, ed i molini Baronali (b).

190. *Come acquistar si possa il diritto proibitivo.*

Contesa anche vi è stata, se possa l'Università vietare a' Cittadini il far uso delle proprie forna, tapeti, e molini, e di non poter andare altrove a macinare, e cuocere il pane, e se questa proibizione abbracciar possa i molini de' Monasterj. Su questo punto, come riferisce il *Costanzo*, si portano dal *Tassone* (c) alcune *Allegazioni* in favor del Monistero di S. Lorenzo della Padula per una simile causa, ch'ebbe coll'Università di Montesano, e l'oppinione negativa si sostiene. Anzi *Capone* (d) in questo rincontro fa sapere, che i

191. *I Molini de' Monasterj non son compresi nel diritto proibitivo delle Università.*

Lll Re-

(a) *Sing.* 581.
(b) *V.* Novar. *in hanc Pragm.*, *nec non* Constant. *ib.*
(c) *De Anteph. ver.* 3. *obser.* 4. *n.* 120. *fol.* 211. *col.* 2., & *fol.* 212.
(d) *Discept.* 230. *n.* 2., & 17. *tom.* 2.

Regolari non ſien tenuti a dar nota delle vettovaglie ricolte ne' loro poderi, menche quando gran penuria ve ne foſſe, e ſoccorrer ſi doveſſe al pubblico biſogno della Città, e de' poveri, come ſi diſpone dalla *l. 1. Cod. de Ep. audient.*; onde in queſti caſi coſtretti ſono a venderle, e ſomminiſtrarle. Del rimanente oſſervar ſi potrà, quanto ne ha ſcritto il *Conſiglier di Roſa* (a), che ne avvertiſce il non permetterſi alle Univerſità il tenere particolari Macelli, o Forna, e togliere la natural libertà a' Cittadini, e ſoltanto queſta facoltà accorda al Barone, ed a chiunque privato; e ſolo il primo vietar lo potrebbe agli altri, come poc' anzi fu accennato.

192. *Si eſpone la* Pram. *XV. ſotto lo ſteſſo titolo.*

Soleano in que' tempi alcuni Baroni vietare a' loro Vaſſalli il poter vendere, o eſtrarre a lor grado la ſete, la lana, il grano, ed altre ſimiglianti merci, e talvolta forzavangli a venderle ad eſſi, o alle perſone loro dipendenti, o pure a comperarle. Coſtrignevangli anche a vendere, o a comperare nelle loro Dogane, e non altrove, lo che contrario era alla diſpoſizione di ogni *legge*; quindi l' Imperadore colla *Prammatica* XV., che comincia: *Quin etiam*, vietò in ogni modo queſta coazione, volendo i Vaſſalli nella piena libertà di contrattare. Ne eccettuò ben vero il caſo, che ſi godeſſe immunità, o franchigia per legittima preſcrizione, o conſuetudine, o che pure urgente vi foſſe il biſogno di alcuna Univerſità di avere il grano, onde in queſto rincontro coſtrigner ſi poteſſero i particolari delle convicine a venderlo per quel prezzo, che correva, acciò gli altri ſe ne provvedeſſero, pagandolo, come lo pagarebbono i Fo-

re.

(a) *Conſ. 66. n. 6. 7. 8. 17.*

restieri, a' quali dovrebbono esser preferiti, allorche servisse per proprio uso, e della lor casa.

193. *Comento di* Rovito.

Per effetto di questa *Prammatica* crede il *Rovito*, che i Vassalli non sieno impediti nel vendere, o comperare a lor piacere ciò, che essi volessero, purche però a' Baroni si dasse la prelazione per proprio uso, e delle loro case, estendendosi questa non solo su de' frutti, che ricolgono i Vassalli da' beni feudali, ma bensì per tutti gli altri, che altronde essi ricevessero. Per questa prelazione, che goder debbono i Baroni in concorso de' Forestieri ne avvisa *Francesco Maradei* (a) diverse *decisioni* fatte dal S. C. a relazione del Consiglier Pietro di Fusco, onde rimane questo punto già fermo nel Foro. Il perche poi n' è derivato di essersi scritto da *Dottori*, che per serbar l' uguaglianza, la stessa prelazione conceder debbasi a' Vassalli nell' affitto de' frutti feudali, poiche ragionevol cosa riputasi il doversene escludere il Forestiere, allorche il proprio Vassallo pronto fosse a pagare la stessa somma, ma colla dovuta cautela.

194. *Osservazion di* Maradei *sulla stessa* Pram.

Per effetto poi di questa medesima *Prammatica* sostiene *Filippo Maradei* nel cennato *Singolare*, che ben si convenga all' Università, ove necessità vi fosse, di poter costrignere i particolari Cittadini a vendere il proprio frumento, che avanzasse loro, oltre quell' uso, di cui essi avessero bisogno. In tal congiuntura *pretium a Principe, vel Communitate vilius taxari potest*; potendosi anche in questa occasione, cioè del bisogno, che vi fosse, vietarne l' estrazione, perche a' Cittadini non manchi il bisognevole.

195. *Quando praticar si possa coazione per la vendita delle vettovaglie.*

Su questa coazione, che far si possa giustamente a taluno, perche venda ciò, che appartenga per uso del vit-

(a) *In annotat. ad sing. 57. p. 36.*

vitto, allorche la Repubblica ſcarſezza ſoffre nell' annona, ſarebbe meſtieri di teſserne una diſsertazione, ſpecialmente neceſsaria per la noſtra trapaſsata epoca, con dare quella interpetrazion, che merita quel generale aſſioma, che fondaſi ſulla *l. invitum Cod. de contrab. empt.*, con cui ſi diſpone il non poterſi alcun coſtrignere a vender la ſua roba contro la ſua volontà. Non ſarebbe per altro queſto un punto, che avrebbe della novità nel trattarſi, poiche dagli Eruditi ſpecialmente egli è ſtato con ſomma cura eſaminato. Moltiſſime pertanto ne ſono ſtate le limitazioni, che ſul cennato *teſto* ſi ſon fatte, come tra gli altri con dotta penna notaronſi dal Veſcovo *Covarruvias*, così ſcrivendo (a). *Secundus caſus, quo quis vendere propriam rem cogitur, publica neceſſitate, & inopia pendet, cum etſi quis merces venales non expoſuerit, nec eas publicæ venditioni obtulerit, nibilominus ad earum venditionem cogendus eſt, ubi Reſpublica annonæ premitur, & quidem juſto pretio a Principe, vel Magiſtratibus definito, ne quis libere res neceſſarias hominum alimentis quocumque pretio graviſſimo quidem ob rei penuriam vendat.*

196. *Oppinione di Covarruvias su queſta coazione.*

Queſto argomento con ſomma dottrina maneggiato ne viene dal ſuccennato *Autore*, che con moltiſſimi *teſti* lo illuſtra, e con autorità de' *Dottori*, non laſciando intanto di così ſoggiugnere. *Oportet autem hanc rem cautè a Magiſtratibus perpendi, ut tandem hac coactione, & pretii definitione tunc utantur, cum Reſpublica penuriam, & inopiam rerum ad hominum victum, & alimenta pertinentium patiatur, itidem præcaventes, ne major inopia ſequatur, mercibus ab his, qui eas habent abſconditis.*

De-

(a) *To. 2. var. reſol. lib. 3. cap. 14. n. 3.*

197.
Il nascondere i grani imputasi a grave delitto.

Delitto egli si è questo al sommo detestevole, che sì nell' uno, che nell' altro Foro merita] esser punito, poiche sovente si è veduto essere alzato a dismisura il prezzo della vettovaglia per effetto di que' pochi, che usando il vietato monopolio la incettarono, e la nascosero facendo sì, che il Pubblico penuria ne sentisse, perche a caro prezzo potessero poi venderla; ond' ebbe a dire lo stesso *Covarruvias* (*a*). *Quod si quis post definitionem pretii a Republica, & ejus Magistratibus juste, & ex causa constitutam, merces majori pretio vendiderit, tenebitur plane in conscientia judicio id, quod ultra pretium definitum acceperit, emptori restituere, & in foro exteriori per Judicem venditoris cogendus erit id restituere, imo & puniendus est pœna quadam judicantis arbitrio, veluti legis transgressor, & contemtor.* Sarò contento intanto di aver dato questi lumi, che bastano a rischiarar la materia, che diffusamente trattata viene dal cennato *Autore*, poiche non è del mio istituto nel maggiormente dilatarmi sulla medesima. Crederei però, che ritrovandosi lo Stato in sì critica congiuntura, regolar si potrebbe chi lo governa dietro la seguente massima, di cui così ne istruisce *Cassiodoro* (*b*). *Venalitas victualium rerum temporis debet subjacere rationi, ut neque in vilitate caritas, neque in caritate vilitas expetatur, sed æqualitate perpensa, & murmur ementibus, & gravamen querulis Negotiatoribus auferatur.* Del rimanente quandò questo punto regolar poi si voglia, seguendosi quello, che l' esperienza ne ha dettato, vedrassi quai dissordini ne son surti, quando siesi voluto tassar prezzo alla vetto-

(a) *Ib. n. 3.*
(b) *Lib. II. ep. II.*

tovaglia, ed in quali imbarazzi ritrovato siesi il Collaterale per le avvenute maliziose penurie, come si ravviserà nella sposizione delle seguenti *Prammatiche* sotto lo stesso titolo *de annona*. Ma se vien meno questo espediente, che in un tempo istesso approvato, e riprovato ne viene dalla *legge* e dall' esperienza, altri non ne mancano per potersi opportunamente punire la temerità di coloro, che di tai disordini son cagione, onde questa riparandosi col dovuto gastigo, ne vien meno l' effetto, e per conseguente di essersi nella pericolosa necessità di tassare il prezzo delle merci, che per uso dell' annona servir debbono. Quindi è, che ognuno, che ha governato lo Stato gran cura ha preso su questo punto, avendo presente la massima, che *plebs jejuna nescit timere*, onde danni gravi avvenir ne potessero.

198. *Si espone la* Pram. *XVI. sotto lo stesso titolo.*

Vi furono anche de' Baroni, i quali possedendo i Feudi, nelle cui concessioni erasi detto *cum angariis*, *perangariis*, *furnis*, *tapetis*, *& hosteriis &c.* obbligavano i Vassalli a nuovi servizj, appoggiandogli su queste clausole, che per solito stile soleano apporsi ne' privilegj. Laonde fattosene ricorso all' Imperadore, stimò egli colla *Prammatica* XVI., che comincia: *Ad nostras etiam aures*, di spiegare, che mai fu sua intenzione, che tai clausole potessero indurre nuovi servizj, o alcuno diritto proibitivo, ma solo intese concedere quello, che godevasi in tempo della spedizion de' privilegj, e delle concessioni, o per giusto titolo, o legittima prescrizione, e in tal guisa seguite erano le fatte vendite, e le concessioni.

199. *Si spiega, qual sia l' angario e perangario.*

Qual si fosse l'indole di questi *angario*, *e perangario* ridotto poi in un personal servizio, che i Baroni esigono da' loro Vassalli, prender se ne possono i lumi dal *Bris-*

Briſſonio (a). Ei ſcrive, che *angaria* propriamente ſi foſſe quella neceſſità a' Soldati impoſta di portare, e traſportare i loro carichi, e per quanto ne dice *Arcadio* (b); eranvi alcuni peſi, che attaccati rinvenivanſi a certuni patrimonj, o poſſeſſioni, dicendoſi: *Angariorum exbibitio*. *Stefano Baluzio* nelle ſue note, che fa ſu i libri de' *Capitolari* (c), ſulla parola *Victualia*, ſcrive: *Angaria porro ſunt vebiculi genus, ut obſervavit Franciſcus Pithoeus in gloſſario ad Julianum Anteceſſorem: vide etiam gloſſarium Antonii Auguſtini ad eundem Julianum*. Ne' cennati *Capitolari* molti poi ſe ne leggono, co' quali libero voleaſi da tai peſi ciò, che donato ſi foſſe a' Monaſterj, che coſtruir ſi doveano, e ſpecialmente, non vi ſi vollero ſottopoſti coloro, i quali occupati foſſero in ſervizio della Chieſa, e de' ſuoi Chierici.

200. *Formola di Marculfo per la eſenzione di tal peſo.*

Nelle formole del *Marculfo* (d) ſe ne legge una praticata in occaſione di queſte nuove erezioni, in cui diceſi: *Ea ſcilicet ratione atque prætexto ut remota Pontificum ſimulque eccleſiaſticorum omnium affictualium, ſeu publicorum omnium poteſtate, nullas functiones, vel exactiones, neque exquiſita & lauta convivia, neque gratioſa vel inſidioſa munuſcula, neque etiam caballorum paſtus, aut parevereda, vel ceteras angarias, aut in quodcunque functionis titulum dici poteſt, de ipſa facultate penitus non requiratur, ſed ſub integra emunitate facultaticula ipſa, ſicut a me huc uſque poſſeſſa eſt, in jure Oratorii ſancti illi & prædictorum pauperum debeant Deo protegente & opitulante perſiſtere*.

201. *Altri* Capitolari *appartenenti a tal peſo.*

Di queſte angarie ſe ne fa motto in una lettera ſcrit-

(a) *De verbor. ſignific. lib. 1. in ver. Angarias.*
(b) *In l. ult. §. patrimoniorum ff. de Muner. & honor.*
(c) *Ad lib. 1. to. 2. col. 1138.*
(d) *To. 2. Capitul. lib. 2. col. 400.*

scritta da' Vescovi della Diocesi di Rems al Re Lodovico, che divisa è in diversi *Capitoli*, leggendosi nel XIV. *Et servos Regios judices non opprimant, nec ultrà quod soliti fuerunt reddere tempore patris vestri ab eis exigant; neque per angarias in tempore incongruo illos affligant* (a). E per coloro, che addetti erano al servizio della Chiesa, o de' Chierici più *Capitolari* si leggono. Uno si fu del Re Childerico III., ed è il VI. in cui dicesi: *Ecclesiarum servos vel Episcoporum vel Clericorum a judicibus vel auctoribus publicis in diversis angariis fatigari divina prohibemus auctoritate. Si quis vero judicum vel actorum Clericum aut servum clericilem Ecclesiæ in publicis vel privatis negotiis voluerit occupare, ab Ecclesia, cui impedimentum facit, efficiatur extraneus* (b).

Evvi un altro *Capitolare* tratto dalle leggi de' Longobardi, in cui leggesi: *Ut servi, aldiores, libellarii antiqui, vel alii noviter facti, qui non per fraudem neque per malum ingenium de publico servitio se subtrahentes, sed per solam necessitatem & paupertatem terram ecclesiasticam vel colunt vel colendam suscipiunt, non a Comite vel aliquo ministro illius ad ullam angariam seu servitium publicum vel privatum cogantur vel compellantur, sed quidquid ab eis juste agendum est, a domino vel patrono suo ordinandum est* (c). Nel lib. VII. vi si legge anche il *Capitolare* CCXC., che dice: *Ecclesiarum servos, & Episcoporum; vel omnium clericorum a judicibus vel actoribus publicis in diversis angariis non fatigari divina præcipimus auctoritate. Unde omne Concilium a pietate gloriosissimi Domini nostri poposcit, ut tales deinceps ausus in-*

(a) *To. 2. Capitul. col. 116.*
(b) *To. 1. Capitul col. 153.*
(c) *To. 1. Capitul. cap. XX. col. 352.*

inbibeat , sed servi suprascriptorum officiorum in eorum usibus, vel Ecclesiæ laborent. Si quis vero judicum, aut actorum Clericum, aut servum Clerici, vel Ecclesiæ in publicis, ac privatis negotiis occupare voluerit, a communione ecclesiastica, cui impedimentum facit, efficiatur extraneus (*a*). Si replicò lo stesso nel *Capitolare* CCCCLXVII. dicendosi: *Ut non liceat judicibus Clericos, vel servos Ecclesiis in suis angariis occupare* (*b*).

Da' rapportati monumenti presso a poco va a scorgersi, come la pietà de' Principi si dimostrò proclive verso la Chiesa nel concedere l'esenzione da' servizj personali a quei, che occupati erano al di lei servizio, e si ravvisa eziandio, come antica fosse questa voce di *angaria*, che comprendeva quella soggezione di soffrire una servitù senza speme di lucro per tutto ciò, in cui impiegar si potesse l'altrui opera.

203. *Comento del* Novario.

In fatti la concession del privilegio *cum angariis, & perangariis* non induce su de' Vassalli nuovi gravami, oltre quei, che già soffrivano; e laddove lite pendesse su questo punto, debbono essi mantenersi liberi da ogni altro peso, che per ventura, oltre gli antichi, si fosse loro imposto, perche come estorti riputansi. Del rimanente solamente al Principe convien di farla, poiche nel primo caso son tenuti i Vassalli servire il Barone a spese del medesimo, non così nel secondo, che a proprio costo servir lo debbono; talche il primo peso *personale* appellasi, e *misto* il secondo, poiche oltre la persona, che s' impiega, anche l' interesse soffresi dal Vassallo, come va riflettendo il *Novario* sul *comento* di questa *Prammatica*.

(a) *Ib. col.* 1090.
(b) *Ib. col.* 1130.

204. *Rifleſſioni del* Maradei *ſopra la ſteſſa* Pramm.

Sulla medeſima *Franceſco Maradei* (*a*) non laſcia di farvi varie rifleſſioni intorno alle pruove di un tal titolo, che rilevar ſi potrebbono dagli antichi Rilevj, e da' libri degli Amminiſtratori delle rendite feudali, i quali ad indicar vagliono l' antico tenuto poſſeſſo. Quindi ſe avvenga, che gravati ſi querelino i Vaſſalli de' loro Baroni, che ſol poſſeſſo allegaſſero ſenza produrre titolo, la ſolita provvidenza da darſi è nel vietar loro quella eſazion, che facevano nella conceſſione delle Regalie: poiche ſe a cagion di eſempio ſi foſſe fatta *cum fluminibus*, e pretendeſſero in eſſi averci i Vaſſalli l'uſo della peſca, allora dovrà ordinarſi, *quod capiatur informatio*, & *ſubditi ſe abſtineant*. Se però una tale inveſtitura non ſi eſibiſſe, in tal rincontro il termine s' impartiſce ſenza vietarſi a' Vaſſalli la peſcagione, come ne ragiona *Orazio Montano* (*b*). Su queſti principj poi lo ſteſſo *Maradei* ne rammenta varj decreti del S. C. fatti a relazione del Conſigliere Pietro di Fuſco, da' quali norma prender ſi puote intorno al decretar in ſimiglianti caſi, e ſpecialmente riguardo al diritto, che pretendono avere i Baroni per la coſtruzion de' nuovi tapeti, o molini ſulle acque feudali, come altresì per la coſtruzion delle forna, e delle taverne, come anche per quel, che tocca alla confirma delle nuove elezioni fatte de'Sindici, ed Eletti, come oſſervar ſi potrà preſſo il cennato *Autore*.

205. *Si eſpone la* Prammatica *XVII. ſotto lo ſteſſo tit.*

Colla *Prammatica* XVII., che comincia: *Volumus etiam*, poi ſi ordinò, che per le pene fino allora appoſte, non s' intendeſſero tolte le altre comminate dalle *Coſtituzioni*, *Capitoli*, e *Prammaticbe* del Regno, reſtando

(a) *Obſerv.* 11. *pag.* 46.
(b) *De Regalib. ver. flumina navigabilia n.* 7.

do in arbitrio del Re, e del Vicerè il poterle imponere, ed esigere.

Adunque tutte queste *Prammatiche*, che sono nel numero di quindeci può dirsi, che una sia in diversi capi divisa, poiche in ultimo ne raccomanda l' esatta osservanza, e sottoscritta si legge nel Castelnuovo colla data de' 22. Marzo del 1536. Copioso poi n' è stato il *comento*, che han ricevuto, come in qualche parte si è riferito, ed in esso vi si ritrova al solito una sentina di tanti dubbj, e difficoltà intorno alla loro esecuzione, onde possa un Giudice accomodar la sua coscienza nel giudicare, specialmente se vada in traccia di una oppinione probabile. Mi dispenso perciò di lungamente più ragionarne, perche fuor di misura uscirei dal mio sentiere.

206. *Si espone la* Pram.I.*sotto il titolo* de Composit., & commutat. pœnar.

Nel 1536. altra *Prammatica* ordinata fu dall' Imperador Carlo V., ed è la I. sotto il titolo *de Compositionibus, & commutationibus pœnarum*, che comincia; *Et quia facilitas*. Con essa vietò a' Tribunali, agli Uditori, a' Governadori delle Terre demaniali, ed a' Commessarj, il far remissione, o composizione di alcuni delitti, per gli quali imponer si dovesse pena di morte, o mutilazion di membri, senza l' espressa licenza *in scriptis* del Vicerè, dapoichè sia stato informato della qualità del delitto, e del delinquente. Affacevole a questa *Prammatica* evvi il *Rito* 272. della Regina Giovanna II., con cui fu disposto, che non potesse componersi alcun delitto, se prima non si fosse concordato il querelante, come antecedentemente è stato esposto (a).

(a) *Ist. delle leg., e Mag. To. 4. lib. XVIII. §. 281. pag. 235.*

207. *Comento del* Rovito, *e del* Costanzo.

Già il *Rovito* comincia a limitarne quattro casi addotti dal *Follerio* nella *Costituzione*: *Post Mundi machinam*, e 'l *Novario* si fa a numerare tutti quei delitti, ne' quali la *Prammatica* abbia luogo. Conchiude però, che la Vicaria possa prendersi tal libertà, se vi fosse la concordia della Parte, come porta deciso *Afflitto* nella *dec.* 287. Soggiugne anche il *Costanzo*, che non faccia d'uopo della remissione, se niuna offesa siesi ricevuta, come se tirato il colpo di schioppo, non ne fosse avvenuto male, o ne' casi di provocazione, di semplice disfida, o di asportazione di armi vietate, come se ne parlerà nello *Prammatica* II. *de abolit.*. Anticamente la Vicaria componer potea qualunque delitto, ancorche meritasse pena *ultra relegationem*; ma fu poi ristretto questo arbitrio dal *Capitolo* del Regno *exercere volentes*.

208. *Osservazioni del* Maradei *sopra la stessa* Pram.

All' incontro *Francesco Maradei* (a) nelle sue osservazioni, che fa egli su questa *Prammatica*, come sulla II., di cui tra non guari dovrà ragionarsi, va riflettendo, che convenir possa una nuova inquisizione, con procedersi altra volta contro quei, che con prevaricazione, o collusione fossero stati assoluti, con essersi ciò praticato anche nel caso, ove una condegna pena non si fosse data al delinquente; a segnoche il Reo ammesso alla composizione, se non avesse avuto la remission della Parte, può altra volta citarsi, con restituirglisi il denajo pagato, come fondasi da' *Dottori*, che allega. Di più non solo il Principe, ma ben anche il Barone può far la grazia nell' eseguirsi la ordinata sentenza in modo più mite, commutando a cagion di esempio la forca nella decapitazione. Dicesi, che il Principe di Bisignano avesse

(a) *In observ. ad singul.* 93., & 94. *ad* 1., & 2. *Pragm. de composit.*

vesse avuto una volta il privilegio di rimettere i delitti *Parte non concordata*, ma il *Capobianco* (*a*) ne fa sapere, che più non ne sia in possesso. Quindi ne avverte il Reg. *Tappia* (*b*), e con ragione, che se questa facoltà dubitata viene nel Principe supremo, vieppiù dubitar si dee in quello, che dal medesimo ha causa.

209. *Quando la grazia s' intenda rivocata dal Principe.*

Osserva inoltre, che la *grazia* non intendesi rivocata, se il Principe dopo averla fatta, supplicato fosse a rivocarla, e rispondesse, che il Giudice provvedesse di giustizia. Differente è poi quando ordinasse, che il Tribunale *justitiam faciat*, *gratia non obstante*, o pure dicesse *illa reducta ad jus*, *& justitiam*, come scrive *Rocco* (*c*). Ne dice però *Mastrillo* (*d*), che altrimenti si fosse risoluto, onde ancor vacillante è rimasta questa oppinione, anche per quello si dispone da altra *Prammatica* (*e*), per cui si vuole, non potersi rivocare i precedenti decreti con simiglianti Rescritti; talche dovrebbesi il reo citar di nuovo, e cerziorarsi della rivocazion della *grazia*. Anzi scrive *Aniello di Amato* (*f*), che non possa impugnarsi la *grazia* del Principe col pretesto dell' orrezione, specialmente se siesi fatta con cognizione de' meriti della causa: dicendosi finalmente, che fattasi la composizion di un delitto in forza di lettere Regie con uno de' correi, questa giova all' altro, senza potersi più contro costui procedere, come ne divisa il *Reg. de Marinis* (*g*). Ma comechè su tal punto

(a) *De Baronibus in Pragm. 6. n.* 129.
(b) *Super Pragm.* 3. *de privil. infra an. præsent. tit.* 24. *lib.6.Jur.Regn. vers. praeterea*.
(c) *Respons.* 37. *lib.* 2.
(d) *Dec.* 228. *n.* 4.
(e) *Pragm.* 5. *de fide*, *& auth. memorial.*
(f) *Cons.* 72.
(g) *Resolut. cap.* 160. *to.* 1. *n.* 6.

to altri recenti *Rescritti* si son promulgati, perciò questi attender si debbono, come se ne ragionerà a suo tempo.

210.
Si espone la Pramm. III. *sotto il titolo* de Falsis.

Anche nel 1536. altra *Prammatica* fu promulgata, ed è la III. sotto il titolo *de Falsis*, con cui si condanna a pena di morte naturale colui, che di nuovo caduto fosse in tal delitto di esser falso testimonio. Già per la *Costituzion* del Regno: *Qui falsitatem* tal pena irrogata era. I *Comentatori* parlano del Notajo, e pongono in disputa, se quantunque non abbia compiuto l'istromento falso, meritar possa tal pena. Il *Costanzo* però con distinzione va esaminando in quante, e quali guise il falso possa deponersi, e se la deposta falsità sia, o non sia di nocumento; e per maggior chiarezza ne porta gli esempj, che occorrendo, osservar si potrebbono. Finalmente ne istruisce di ciò, che praticare si debba nella contradizion de' testimonj.

211.
Delitto del falso testimonio, riputato grave da' Greci, e presso i Romani.

Grave però riputato fu presso de' Greci il delitto della falsa deposizione, ed osservar si potrà una *legge*, che notata viene nella Tavola VII. delle XII., che i Romani ricevettero dalla Grecia, dapoiche ebbero esaminato quelle di diverse altre Città. In essa leggesi: *Si falsum testimonium dicassit (dixerit). Saxo dejicitor*. Ella è molto breve e concisa, come rapportala *Everardo Ottone* (a). Indi vi si soggiugne: *An putas Favorine, si non illa etiam legis XII. Tabularum* de testimoniis falsis *pœna absolevisset, & si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpejo dejiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus? Cæcilius apud Gellium* lib. 20. cap. 1.

Non

(a) *Probationes ad Tabulam VII. To. 3. Thes. jur. col.* 123.

212. *Quali diconsi testimonj* integræ frontis.

Non mancan pertanto di quei, che presso la Romana giurisprudenza (a) detti vengono *integræ frontis*. *Paganino Gaudenzio* (b), ne avverte che *Donello* nel suo trattato *de Testibus* così lo spiega: *eum esse, quem nihil pudet*. Indi soggiugne: *nam qui semel pudorem deposuerunt, etiamsi proferant mendacia, non immutant faciem, sed in eodem habitu oris perstant. Et hac in re elegans Græcorum verbum ἀπερυθριάσαι deposuisse frontem, vel ut melius, perfricuisse, & nescire amplius erubescere. Quod dicitur de illis hominibus; qui inter magna scelera nihil immutantur.* Piacesse al Cielo, che uomini di questa tempera non se n' incontrassero nella nostra civile società, come bene spesso occasione ve n' è di trattarne. Ma comechè si è questa una materia vasta, specialmente nel Foro criminale, su di cui largamente ne ha scritto il *Bossio* nel suo trattato *de falsis*, oltre tanti altri Autori, che la gustarono, perciò rimando a quelli il Legitore, il quale se speri punito questo delitto, ne attenda pure il gastigo dal Foro penitenziale, perche se a dovere si praticasse ne'nostri Tribunali, non mancherebbe giorno, che non vi sarebbono de' condannati all' ultimo supplizio.

213. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit. de.* Ictu Scopictæ.

In questo succennato anno altra *Prammatica* anche fu da Carlo V. promulgata, ed è la I. sotto il titolo *de Ictu Scopictæ*. Severa fu questa legge, perche vuol condannato *ipso facto* alla pena di morte anche colui, che fallito abbia il colpo per nuocere ad alcuno; anzi si vuole, che per l'atrocità del delitto, punir si dovesse come se consumato fosse l' effetto, che all'atto prossimo

(a) *In l. 13. ff. de test.*
(b) *Juridicar. exposition. lib. 2. cap. 51. in To. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 394.*

simo erasi dedotto. Questa *Prammatica* però ricevette alcuna riforma con quella del *1671.*, ch'è la XXXIX. sotto il titolo *de Armis* nel §. 4., con essersi commutata la pena in estraordinaria della Galea per anni otto, o di altrettanta relegazione, come se ne parlerà a suo luogo. Quando però ne' delitti l' animo spiar si voglia, e non l'effetto, non ha dubbio, che volontà avea di uccidere il nemico colui, che scaricò il colpo.

214. *Ne' delitti si riguarda l'intenzione, e non l'effetto.*

Che ne' delitti l' intenzione riguardar si debba, e non l' esito, ella è massima dal Romano *diritto* sostenuta (*a*). Chiaro è anche il *Testo* nella *l. Rapienda 68. ff. de Reg. jur.* Non ha dubbio, che presso gli *Autori* (*b*) insegnasi, che la qualità, il luogo delle ferite, ed il lor numero conoscer fanno l' animo del percussore. Questo eziandio rilevar si potrà da quella specie di arma, di cui servissi, poiche se ne desume non lieve congettura della tenuta deliberazione contra del suo nemico. Scrive il dotto *Guilelmo Fornerio* (*c*): *Harmenopolus* lib. *6.* tit. *6. bene monet*, *qualitatem armorum spectandam esse*, *si exorta rixa*, *cædes facta esse dicatur*. *Nam si majoribus fustibus*, *aut lapidibus*, *aut calcibus quempiam interemptum esse*, *judices compererint*, *percussori manus abscindatur: sin levioribus armis illatam mortem deprehenderint*, *hunc verberibus affectum relegent*. *Quare friget eorum commentum*, *qui defendunt*, *apud Martianum* clava *pro* clavi *reponi oportere*. l. 1. §. Divus 3. ad l. Cornel. de Sicar. *Disputat de ratione expiscandi consilii de-*

(a) *Adrianus in hæc verba rescripsit*. *In maleficiis*, *voluntas spectatur*, *non exitus*, l. 14. ff. ad l. Cornel. de Sicar. *Consilium uniuscuisque*. *non factum puniendum est*. Paul. 5. sentent 23.

(b) *Angelus cons.* 80. *Albericus ad l.* 1. *Cod. ad l. Corn. de Sic.*

(c) *Selectionum lib.* 3. *cap.* 22. *in To*, 2. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 110.

delinquentium, & animo occidendi hominis, & ait D. Adrianum rescripsisse: Eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse: & qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum; & ex re constituendum hoc: nam si gladium strixerit, & eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse. Sed si clavi percussit, aut cuccuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam poenam ejus, qui in rixa casu magis, quam voluntate homicidium admisit.

Di pari leggesi in altro *Testo* (*a*): *Si quis commilitonem vulnerarit, si quidem lapide, militia rejiciatur: si gladio capital admittatur*. Colui, che battesse un servo colle verghe, ancorchè ne morisse, non si vuole sottoposto alla *l. Cornelia de Sicariis*; ma se per contrario con pietra, o grave legno lo percotesse, incorrerà nella pena in quella prescritta (*b*). *Giustiniano* ancora (*c*) pone la distinzione nel Villano, che avesse ucciso il bove, poiche se ciò avvenuto fosse con qualche percossa datagli col legno, che portava in mano, o che pure l'avesse privato degli occhi, dovrà risarcirne il danno, ma non così se questo cagionato si fosse con qualche pietra, che tra' piedi avesse presa per colpirlo.

215. *La qualità dell'arma fa conoscere l'animo del percussore.*

Ulpiano stimò così di dire. (*d*) *Cogitationes poenam neminem pati*, e questo *Testo* rapportasi anche ne' *decreti* de' Pontefici (*e*). Altrimenti però si prescrive nella legge del *Vangelo* (*f*), ove leggesi: *Omnis qui viderit mu-*

216. *Ulpiano vuole, che niuno patisca pena del suo pensare.*

Nnn *lie-*

(a) *L. 6. §. 6. ff. de re milit.*
(b) *L. un. Cod. de emend. prop.*
(c) *Sub finem tit. 9. rerum rusticarum.*
(d) *In l. Cogitationis 18.*
(e) *Dist. 1. de poenit. cap. cogitatio 20.*
(f) *Matth. cap. 5. v. 28.*

lierem ad concupiscendam eam, jam mœchatus est eam in corde suo. De' pensieri degli uomini il solo Iddio n'è l'investigatore, ed a lui posson esser noti (*a*). Ma questi due *Testi* così li concilia *Costanzio Landi* (*b*): *Pœnam nemo patitur ejus cogitationis, quæ ex instinctu naturæ tantum venit, aliud si quotidie cogitaret ipse; quæ cogitatio mereatur pœnam*. Indi soggiugne: *Sed refert Gellius ex M. Catone* lib. 7. cap. 3. *nec voluntates nudas, inanesque debere puniri, cum facta solum in judicium vocanda sint, & censenda: cum Tiro Tullius M. Ciceronis libertus indignum M. Catone fuisse afferat, quod delictorum non perpetratorum voluntates non censuerit puniendas. Cogitationes igitur tanto minus puniri debere existimamus*. Opinò poi *Accursio* (*c*), che punir si dovesse, quantunque seguito non fosse l'effetto; perciocche piacque al *Giureconsulto Paolo* di determinare (*d*): *Maleficia, voluntas, & propositum delinquentis distinguunt, & crimen tunc contrahitur, si & voluntas nocendi intercedat*. Onde ne disse *Giovenale* in una sua satira (*e*):

Has patitur pœnas peccandi sola voluntas.
Nam scelus intra se tacitum qui cogitat ullum,
Facti crimen habet: cedo si conata peregit?

In una appendice però presso il succennato *Landi* vien così notato: *Circa istam materiam dic secundum Aretinum, quod aut quis non cogitat delinquere: nec agit, nec perficit, & regulariter non tenetur, fallit in casu* l. quisquis S. C. ad l. Juliam Majes. & l. 2. Cod. de lib., & eorum lib. *aut cogitat tantum: & jure poli punitur, non fori; aut cogitat, & agit, sed non perficit, & tunc*

(a) *Cap.* 13. *qu. si quid* 5.
(b) *In exercitationum libel. in to.* 3. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 1433.
(c) *In l. si quis servo* 20. *Cod. de furt.*
(d) *In l. qui injuria* 53. *ff. de furt.*
(e) *Satyr.* 13. *ver.* 208.

& tunc civilis actio non datur, nisi delictum de facili transeat in exemplum, ut in servo corrupto, Instit. de oblig. quæ ex delic. §. sed & si 8. & l. si quis 38. §. qui abortionis 5. ff. de pœnis; *in criminali autem distingue, quia pro delicto accessorio, puta, quia fregit ostium, vel fenestras punitur, non pro principali, nisi processerit ad actum proximum ipsi delicto, quod ex facti impedimento non perfecerit, sed non cogitavit, & tunc, sive culpa id evenerit, sive casu, semper tenetur.*

217.
Quando il S. C. abbia inteso, che luogo avesse tal Prammatica.

Ecco come diversamente oppinato si è dagli eruditi intorno all' animo, ed all' effetto de' delitti, chi il primo volendo ancor punito, e chi il secondo. Se poi por mano si voglia al *comento* datoci da' nostri *Forensi*, ed a quello ne hanno inteso i nostri Tribunali, ne rapporta il *Gizzarelli* nella *decis.* 25., che il S. C. avesse deciso, che la esposta *Prammatica* dovesse aver luogo nel concorso di due circostanze, cioè che facinoroso sia il delinquente, e che il colpo di proposito tirato l'avesse. Presso *Toro* nel voto *dec.* 26. si vuole, che non convenga tal pena seguito l'effetto, e specialmente se non costi esservi nello schioppo la palla di piombo. Si eccettua però il caso, ove taluno lo scaricasse per difendersi, essendo ciò permesso dal diritto della natura, come altresì ne fosse stato provvocato, per quanto ne ha scritto il *Novario*.

218.
Oppinioni de' Dottori su questa Pram*matica, e diversi casi esaminati dal* Maradei.

Quando poi l'omicidio fosse commesso, avrà anche luogo la pena estraordinaria, come rapporta *Toro* (*a*). esserli sovente deciso. Lo stesso riferisce *Francesco Maradei* (*b*), il quale più cose osserva tanto su questa *Prammatica*, come sulla III. sotto lo stesso titolo, co-

(a) *In comp. dec. p. 3. vers. citatio ad informandum.*
(b) *In annotat. ad Singul. 184. pag. 138.*

me altresì sopra la XXXVII., e XXXIX. regiſtrate ſotto quello *de Armis*. Quindi ſi fa ad eſaminare i ſeguenti caſi, allegando le *deciſioni* profferite su de' medeſimi, cioè a dire, ſe colla pena ordinaria punir ſi debba l'omicidio commeſſo in riſſa con armi da fuoco, e come la pena dar ſi debba per l'autor della riſſa, o nell'omicidio deliberato, che ſeguito foſſe, ſubitoche quella foſſe cominciata; e particolarmente ſe reſiſtenza ſi foſſe fatta alle genti della Corte: Se l'omicidio ſi foſſe commeſſo colle corte armi di fuoco, che *piſtole* appellanſi, ed in queſto caſo procedeſi alla forgiudica coll' abbreviazione, e delegazione in vigor della *Prammatica* III. ſotto lo ſteſſo titolo, poiche ſoggiace il delitto alla pena ordinaria. Indi dichiaraſi queſta *Prammatica* III., e rapportaſi una deciſione fatta dalla Vicaria nel 1614., che riferita viene dal *Gizzarelli* (a); con cui ſi ebbe per vero, che non aveſſe luogo una tal pena, o il privilegio, e l'abbreviazion del termine, ſe il delitto ſeguito foſſe con armi da ferro, col coltello, o coſa ſimile; quantunque l' uccisore portaſſe ſopra quelle da fuoco; quindi ſi ha per vero, che la *Prammatica* XXXVII. *de Armis* promulgata da D. Pietro di Aragona a'17. Aprile del 1669. non comprenda colui, il quale, ſebbene portaſſe armi da fuoco, feriſſe, o percoteſſe il nemico col baſtone.

219. *Le percoſſe col baſtone non compreſe nella* Pram.

Anche eſaminato viene, ſe aver luogo poſſa la pena della *Prammatica* contro i delinquenti, nell'aver tirato il colpo colle *Piſtole* contro i loro aggreſsori, ſebbene morte, o ferita non foſse ſeguita; ed in queſta occaſione ſi dimoſtra non ſalda l'oppinion del *Conſiglier* di

(a) *Dec.* 13.

di *Rosa* (a), il quale inteso fu a provare, che la percossa fatta col bastone, compresa anche venga sotto la disposizion delle *Prammatiche* del 1669., e 1671., onde più decisioni si rapportano, dalle quali si rileva, che differentemente proceduto siesi, siccome varia è stata la cagione, o l'armatura, con cui taluno fosse restato morto, o ferito. Finalmente si passa a ponderare, se pagar debbasi la pena di doc. mille, laddove punir non si dovesse con pena ordinaria colui, che tirò il colpo; portando, che la più ricevuta oppinione sia quella, di non dovervisi soggiacere, avendosi per vero, che la pena pecuniaria imposta sia dalla *Prammatica* in aumento della corporale, onde si è avuta, come accessoria al delitto, e perciò non convenga, quando quello punir non si possa colla pena ordinaria. Se poi esiger si possa dagli eredi del delinquente con armi da fuoco, il quale mentre visse, riputato fu contumace *ad forjudicandum*, e se impedita ne venga l'esazione per la opposta eccezion del chiericato dallo escusatore, sono anche altre quistioni, che di pari dal medesimo *Maradei* esaminate vengono.

220. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit.* de incisione arborum.

Eziandio nel 1536. promulgata fu la *Prammatica* I. sotto il titolo *de incisione Arborum*, e occasione ne fu la continua incursione de' Turchi, comechè uopo era della spessa costruzion delle Galee. Saputo erasi, che per trenta miglia ne' contorni di Napoli, distrutti quasi erano i Boschi Reali, e de' privati, onde si vietò l' incisione di quei legni idonei per tale opera, permettendosi solo per gli rami, o che per altra causa se ne fosse ottenuta la licenza dal Vicerè.

La esposta *Prammatica*, sebbene promulgata si fosse per

(a) *In prax. decret. M. C. V. cap.* 10. *n.* 23.

221.
I Greci e i Romani, come punissero questo delitto.

per la suddivisata causa, comechè allegar si suole nel Foro per quelle incisioni degli alberi, che furtivamente anche avvengono, perciò merita, che non ne passi con quel semplice *comento* datone dal *Costanzo*, che mentoverò da quì a poco. Disgradevole pertanto non sarà, che qualche poco resti illustrata con que' lumi, che ne somministrò l'antica, e la novella giurisprudenza. Egli perciò è a premettersi, che con una delle *leggi* delle XII. Tavole provveduto era: *Si Glans caduca fiet, domino legere jus esto*: poi coll'*editto* del Pretore stabilito fu, come son le parole di *Ulpiano* (*a*): *Quæ arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat, quominus pedes XV. a terra eam altius coërceas: tunc quo minus ita illi coercere, lignaque sibi habere liceat, vim fieri veto*. Avvertir conviene, che sotto questa voce di *Glandis* ogni specie di frutto ne veniva compreso (*b*).

222.
Come ne abbia disposto la legge delle XII. Tavole.

Ben anche con altra *legge* delle XII. Tavole determinossi: *Et ne umbra arboris vicino prædio noceat XV. pedes altius ramos arboris circumcidito*. Aveasi per vero, che l'ombra dell'albore nuocer potesse al terreno del vicino fondo, allegandosi quel verso di *Vergilio* (*c*).

Juniperi gravis umbra, nocens & frugibus umbræ.

ma come dice *Pardulfo Prateo* (*d*). *De arbore in ædes alterius impendente lex non loquitur, sed in Prætoris edicto, is casus continetur in* d. l. 1. ff. de arb. cæd. Quæ arbor ex

(a) *In l. 1. ff. de arb. cæd.*
(b) *Cajus in lib. 4. ad l. XII. Tabul. l. 36. §. 1. ff. de verb. signif. V. Jacob. Gothofr. in probat. ad Tab. VIII. ll. XII. Tabul. in To. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 128.*
(c) *In Bucolicis.*
V. Constantinum Landum in exercitat. libel. in Tom. 3. Th. jur. Ever. Otton. Col. 1430., & 1431.
(d) *Jurisprudentia vetus in l. XI. XII. Tabul. ib. To. 4. Col. 452.*

ex ædibus tuis in ædes illius impendet, si per te stat, quo minus eum adimes: tunc quo minus eam illi arborem adimere, sibique habere liceat vim fieri veto.

Colla legge LXX. presso l'antica giurisprudenza come ne avvisa lo stesso *Autore* (*a*) anche stabilito era: *Qui injuria ceciderit alienas arbores, in singulas aeris XXV. luito*. Oltre questa *legge* vi fu eziandio l'*Aquilia*, con cui davasi l'azion del danno (*b*), e come nella prima i Decemviri stabilito aveano una certa pena per ciascun albero, che reciso si fosse, colla seconda poi si volle, che la stima si facesse del cagionato danno (*c*). Quindi scrive così *Radulfo Fornerio* (*d*): *Sicut ex cæteris fere maleficiis & civiliter, & criminaliter agi potest* l. ult. ff. de privileg. deb. l. ult. ff. de furt. *ita & qui furtim arbores alicujus cæciderunt, vel criminaliter vel civiliter conveniri possunt. Et priore casu, vel tanquam latrones puniuntur.* l. 2. ff. de arb. furt. cæs. *Vel extra ordinem coërcentur, veluti si fructiferas arbores noctu cæciderint; & plerumque humiliores ad tempus in opus publicum damnantur; honestiores vero vel relegantur, vel curia submoventur, auctore Paulo lib. 5. sentent. tit. 20. §. 6.*

223. *Per la l. Aquilia compete l'azion del danno.*

Per quei, che tagliassero le viti senza l'autorità del Giudice, spedita era la pena di troncar loro la mano. Ne avvisa lo stesso *Fornerio*, che colle leggi de' Wisigoti (*e*) definito era il prezzo dell'albero, che pagar doveasi dall' incisore, secondo la di lui diversa qualità Quello poi, che trasportavalo, il doppio pagar dovea. Severissimi furon poi gli Ateniesi contro gl' incisori degli

224. *L'incisor delle viti a qual pena soggiacessero.*

(a) *Ibid. col. 467.*
(b) *In l. 1. ff. arbor. furt. cæs.*
(c) *In l. 77. ff. ad l. Aquiliam.*
(d) *Rer. quotidiani lib. 4. cap. 26. in to. 2. Thes. jur. Everar. Otton. col. 250.*
(e) *Lib. 8. tit. 3. l. 1.*

gli alberi delle olive, e per ciaſcun di eſſi, cento dramme ordinato era, che ſi pagaſſero, poiche tenevan l'olio in ſommo onore, e venerazione. Novera anche altri alberi dell'Egitto atti a far gli argini al fiume Nilo, dalle cui acque dipende la fertilità di quella Regione, onde a gravi pene ne ſoggiaceano gl'inciſori. In ſomma dalla rigoroſa, ed auſtera diſciplina de' Greci, e de' Romani ſi rileva, qual cura ſi prendeſſe ſull'aumento della coltura de' terreni, e creder debbeſi, che allora gli edificj delle Città tramezzati foſſero da' giardini, i quali confinando cogli altrui poderi, ſovente i loro alberi recavano occaſione di continue querele per l'inciſion di quei rami, che ſpandeano fuora del loro recinto.

225. *Capitolari di Carlo M. fatti per punirſi tal delitto.*

Bello è anche di oſſervare, quante provvidenze vi aveſſe dato Carlo Magno in diverſi ſuoi ordini raccolti dal *Baluzio* tra i di lui *Capitolari*, che riguardano la cuſtodia degli altrui terreni ſotto il titolo *XXIX. de furtis diverſis* della legge Salica vi ſi legge il Cap. XVI., con cui ſi ordinò: *Si quis in agro alieno arborem inſertam exciderit mille ducentis denariis, qui faciunt ſolidos triginta, culpabilis, judicetur*, Col XXIII. ſi diſſe. *Si quis vineam alienam per furtum vindemiaverit, ſexcentis denariis, qui faciunt ſolidos quindecim, culpabilis judicetur.* Col XXV. *De meſſibus autem ſimiliter convenit obſervare*, Col XXVII. *Si quis in ſilva materiamen alienum, aut incenderit aut capulaverit, ſexcentis danariis, qui faciunt ſolidos quindecim, culpabilis judicetur.* Col XXIX. *Si quis arborem poſt annum, quam fuerit ſignata capulare præſumpſerit, nullam exinde habeat culpam.* Col XXX. *Si infra annum quis eam capulaverit centum viginti denariis, qui faciunt ſolidos tres culpabilis judicetur* (a), ed altri ſimiglian-

(a) *In Tom. 1. Capitul. Col.* 299. 300.

glianti ordini su questa materia accuratamente ritrovansi prescritti.

226. *Comento del* Costanzo.

Altra è poi l'indole del *comento*, che fa su questa Prammatica il *Costanzo*, poiche inteso è a far conoscere che un tal divieto meritar non possa il suo luogo, ove il legname del nostro Regno impiegar si dovesse per la fabbrica delle Galee, che sono sotto altro dominio, a differenza di quando uopo fosse anche servirsene per Real Casa, e per le Castella; ed in questo rincontro il Fisco ha il diritto della incisione, anche ne' Boschi feudali de' privati. Indi passa a dire, che colla pena di morte punir si debba l'incision degli alberi fatta di notte tempo negli altrui fondi per effetto della *Costituzion* del Regno *super incisionibus*. Altresì riferisce *Tappia* (*a*), che la stessa pena praticar si debba contro quei, che nel bujo della notte entrassero ne' luoghi, ove riposto sia il vino, forandone le botti colla perdita del medesimo, con esser così stato deciso dal S. C. Se poi la stessa pena si meriti per la incision degli alberi prodotti dalla natura, anche viene in quistione, e la loro differente specie se ne va esaminando, che presso lo stesso *Costanzo* potrà osservarsi.

227. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit. de* Nummulariis.

Sulla delicata materia de' Cambj rivoltò il suo animo l'Augusto Cesare in questo istesso anno, essendogli molto a cuore la fede pubblica, onde punito volle l'inganno colla *Prammatica I.* sotto il titolo *de Nummulariis*. Ordinò pertanto, che quei Banchieri, o addetti a negoziar di cambio, laddove per sei giorni si allontanassero, o si nascondessero, citar si dovessero nelle case della loro solita abitazione, e se dopo esser citati, in altri sei giorni non comparissero, o non soddisfacesse-

 sero

(a) *lib. 5. Jur. Regn. tit. 11. arbor. furtim, & palam cæsarum n. 2.*

ſero i loro creditori, incorrer doveano nella pena della morte naturale, con procederſi anche alla lor forgiudica, ſenz' attendere altro tempo, e pubblicarſi per forgiudicati ne' luoghi ſoliti.

228. *Comento del* Novario, *e del* Coſtanzo.

Toſto però il *Novario* ritrova l' unguento opportuno per ſanar queſta piaga, e ſarebbe il provarſi dal reo non abitare in quella caſa, ove fu citato. Ed altresì non converrebbe procederſi a forgiudica, ſe notificata la moglie del Banchiere, ſi provaſse, che queſto aveſſe in odio il marito. I Principi ſi ſtraccano a far leggi per lo pubblico benefizio, ed ecco, come pronti ſe ne ritrovano gli argini, per impedirne l'eſecuzione. Ma con ragion eſclama *Coſtantino Caſaro* nelle ſue peregrine quiſtioni (a), che gli Uomini di ſimil carata, punir ſi debbono, come i ladroni delle pubbliche ſtrade. Porta però deciſo il *Coſtanzo* dal S. C. che ſebbene dalla Vicaria ſi foſſe proceduto alla forgiudica contro un tal decotto, furono ammeſſe le nullità, e ſoſpeſa la ſentenza, per eſſere avvenuta la di lui mancanza per caſo fortuito, come ſarebbe per incurſion de' nemici, per mar tempeſtoſo, e per ſimiglianti caſi, eſſendo allora alcuni Creditori comparſi nel S. C. per eſperimentar le lor ragioni, ed altri nella Vicaria criminale. Ed in queſta congiuntura uſcendo dalla *Prammatica*, dottamente ſi fa ad eſaminare, quanto tutto giorno avviene intorno al pagarſi un' Apoca falſa, con darſi il denajo dal Banchiere al ſervidore ſolito a prenderlo, e che poi ſi foſſe fuggito, o quando ſi faceſſe la girata falſa colla poliza, che fa notarſi ſu di una fede di credito vera, facendo quella paſſare il denajo nel dominio del giratario ſenza colpa del Pandettario del Banco, che notolla, onde ſi fa

(a) *qu.* 5. *n.* 20.

fa vedere, nel cui danno tutta la perdita ricadesse.

Per quanto tocca al *Rovito*, non fa altro, che rapportare que' *Dottori*, che esaminano la quistione, se i Banchieri, o altri Mercadanti fraudolentemente decotti goder possono della immunità ecclesiastica, come sarebbono *Boerio* (a), *Stracca* (b), *Rebuffo* (c), *Farinacio* (d), e *Giuseppe de Sese* (e). Il Cardinal di Aragona poi con una sua *Prammatica* pubblicata a' 30. Marzo del 1666., ch' è la VI. sotto il tit. *de cessione bonorum* estese la stessa *legge* per gli Mercadanti, che con frode divenissero decotti, restrignendo il tempo della forgiudica a quattro soli giorni. Se però la mancanza fosse avvenuta per caso fortuito, ed i Creditori avessero fatto istanza nel S.C. per esperimentar le loro ragioni, e altri fossero comparsi in Vicaria, dimandando la forgiudica, è stato ordinato dal S.C. il sospendersi tal sentenza, con esser'esso Giudice della causa, come rapporta il *Maradei* (f) essere stato deciso a relazione del Duca di Vastogirardo. Dubbio è poi furto, se colla pena ordinaria punir si possa quel Mercadante, il quale fraudolentemente *foro cessit*, come disputato si ritrova presso il *Matthew* (g), e di *Scialoja* (h).

229. *Ciò, che ne dicono* Rovito, *e* Maradei.

Si esamina eziandio dal *Maradei*, se i Cassieri de' Banchi soggiacer debbono alle pene del peculato, o del furto, allorche senza scienza de' Governadori con-

230. *I Cassieri de' Banchi a qual pena soggiacciono, se i furti commettono.*

Ooo 2 ver-

(a) *dec.* 215. *n.* 7.
(b) *De mercatur. tit. de decoctor. p.* 3. *n.* 42.
(c) *In Constit. Gall. tom.* 2. *tit. de Mercat. Glos. fin. n.* 7.
(d) *pract. crim. qu.* 42. *n.* 35.
(e) *de inhib. cap.* 4. §. 2. *n.* 43.
(f) *in singul.* 248. *pag.* 197.
(g) *De re crim. controv.* 39.
(h) *In prax. forjud. cap.* 10. *n.* 33.

vertiſſero in proprio uſo il denajo, ed allegaſi il *Maſtrillo* (*a*), e'l *Reggente de Marinis* (*b*) per una deciſione, fatta in perſona di un tal Fulvio di Falco Caſſiere del Banco di A. G. P., che condannato fu alla Galea ſua vita durante per aver commeſſo tal delitto. Queſta ſentenza mite fu riguardo a quella, che ſoffrì Gio: Battiſta Bracciolino Pandettario del Banco di S. Eligio, il quale avendoſi preſa ingente ſomma dal Banco, a ſegnoche venne a mancare, dalla Regia Giunta condannato fu a morte a relazione del Conſiglier Miroballo, come rapporta *Petra* (*c*): e *Franceſco Maradei* (*d*) ne dice di aver egli veduto nel *1691.* condotto a morire Pietro di Monteforte Caſſiere del Banco dello Spirito Santo, con porerſi la di lui teſta nella gabbia di ferro fuori la porta di quello; per averſi preſo nientemeno che ducati 113580. onde non picciol danno ne riſentirono i Creditori.

231. *Si eſpone la* Pram. II. *ſotto il tit.* de Official., & his quæ eis prohib.

Due altre *Prammatiche* pubblicò Carlo V. nel 1536. e ſona la II., e la III. ſotto il tit. *de Official. & his quæ eis probibeantur*. La prima di eſſe, che comincia *Mandamus etiam*, riconoſce l' origine dal *Capitolo* XII. della *grazia* chieſta dalla Città mercè del donativo fattogli, allorche venne in Napoli, come ſi rapportò nel precedente libro (*e*). Si ordinò in eſſa, che tutti gli Uffizj deſtinati all' amminiſtrazion della giuſtizia, o di denajo, vender non ſi poteſſero dalla Regia Corte, o da' particolari, che l'otteneſſero; e neppure per prezzo rinunciarſi, perche provveder doveanſi a perſone idonee, ed

(a) *In dec. Sicil.* 238.
(b) *ad Revert. in obſ. ad dec.* 112. *n.* 8. & 9. *to.* 1.
(c) *in Rit. M. C. V.* 9. *n.* 18. *to.* 1.
(d) *loc. cit.*
(e) *Pag.* 208.

abili, quando fossero vacanti; e facendosi il contrario, i venditori, i comperatori, i rinuncianti, i rinunciatarj ne doveano restar privi, con ricadere il denajo pagatosi, per metà all'Ospedale degl' Incurabili, e l'altra alla Regia Corte. Oltre ciò volle, che incorressero nella stessa pena quei, che per privilegio avean le nomine nelle Terre demaniali, se l'avessero fatto per mezzo di denajo.

232. *Si espone la* Pram. III. *sotto lo stesso tit.*

Rammentando poi, che negli anni passati avea ordinato, che i Consiglieri, i Presidenti della Regia Camera, i Giudici della Vicaria, e gli Uditori delle Provincie non potessero trascieglierſi a richiesta altrui, ma con riguardarsi la loro abilità, uniformandosi alla richiesta fatta dalla Città nel Capitolo IV. delle *grazie* di questo istesso anno 1536., come si rapportò nel passato libro (a), volle fermar questo punto con ispecial *Prammatica*, ch'è la III. sotto lo stesso titolo, che comincia *Recolimus etiam*. Pertanto si ordinò, che riputati fossero, come inabili, e non idonei tutti quei, al cui favore da qualunque persona si fosse con preghiera interceduto, e che il Vicerè in niun conto a tai persone gli Uffizj concedesse. Quindi ebbe presente la massima, di cui ne istruisce il *Giureconsulto Paolo* (b) per farci conoscere di qual nerbo esser dovessero i Magistrati, poiche ne dice: *cui præcipua cura rerum incumbit, & qui magis, quam cæteri diligentiam & solicitudinem rebus, quibus præsunt, debent, hi Magistri appellantur: quin etiam ipsi Magistratus per derivationem a Magistris cognominantur. Unde etiam cuilibet disciplinæ præceptores, magistros appellari a monendo, vel monstrando*. E questa è la giusta idea, che de' Magistrati formar conviene per meglio av-

(a) *Pag.* 203.
(b) *Paulus lib.* 58. *ad Edictum l. cui* 57. *ff. de verb. sign.*

avvisarsi di quai doti forniti esser debbono.

233. Comento del Rovito.

Or distinguer conviene l'uffizio, che procurasi ottenere per mezzo di denajo da taluno, cui manchi il merito per conseguirlo, dall'uffizio, che dal Principe si vendesse, perche di sua natura tal fosse. Nel primo caso in ogni conto vietato è il farlo, poiche in tal guisa colui, che l'ottenga, *habet animum maleficiendi, & indebitè lucrandi*, come ne pensa *Bartolo* rapportato dal *Rovito*. Laonde si vuole, che vendendosi poi la giustizia, per comun diritto punir si debba un tal Giudice colla confiscazion de' beni, coll'esilio, e colla frusta, e per quelle del Regno colla pena della morte, come fu determinato da Alfonso I. nelle prime *grazie* concedute alla Città. Differente all'incontro sarebbe il caso, se l'uffizio si comperasse, perche pagatosene il convenuto prezzo, questo ne assicura il possesso a colui, che sborzollo. Se poi dal Principe graziosamente si fosse conceduto, non converrebbe togliercelo senza una giusta causa, altrimenti offeso resterebbe nella stima colui, che lo perdesse.

234. Comento del Novario.

Questa materia più scrupolosamente la tratta il *Novario*, perche si serve dell'opinione del *Diana* nelle sue *Risoluzioni morali*, il quale si fa ad esaminare, se gli uffizj secolari vender si possano. Sostien'egli la negativa sentenza, col dire, che sebbene tai uffizj per lor natura vender si potessero, nondimeno non sia espediente il farne mercato per gli molti inconvenienti, che indi ne sieguono. Osservasi perciò, che bene spesso si ottengono da persone indegne, e questo mezzo di ottenergli opera, che molti senz'applicarsi allo studio delle lettere, per cui se ne renderebbono meritevoli, sono intesi ad acquistar denajo, per esser questa l'opportuna strada, che gli conduce al loro intento. Da ciò ne deriva poi, che

che ricuperar volendosi ciò, che vi si è speso, l' ingiustizia si commetta, e ne siegua l' estorsione, onde con questo argomento conchiude il *Moralista*, che tai vendite riputar si dovrebbono, come peste della Repubblica, e che simonia si commetta, ove vendansi uffizj secolari, che avessero giurisdizione annessa, come ne oppina *Francesco* di *Marco* (a). Se poi taluno, che licenza avesse dal Re di trasferir l'uffizio in altra persona, vender lo possa, anche chiamasi in quistione, e divise ne sono le oppinioni negative, ed affermative. Ma crede il *Diana*, che almeno peccato veniale si commetta. Se poi altre autorità gustar si volessero di Teologi, e SS. Padri, da' quali fu sempremai riprovata la vendita degli uffizj, come quella, che faceasi senza esame di abilità, e di costume per costituirsi nel solo prezzo ogni merito, ritrovansi raccolte nel *Singolare* 254. di *Filippo Maradei*, che lo conchiude con queste parole di S. Gregorio (b). *Quid per hoc aliud agitur, nisi ut nulla de actu probatio, nulla sollicitudo de moribus, nulla fit de vita discussio, sed illo solummodo dignus, qui pretium sufficerit, aestimetur*. Del rimanente salda sempre stata è la massima *Dignitas venalis*, *Magistratus venalis*, come eruditamente dimostra il dotto Teologo di Parigi *Giovanni Filesacio* in un suo picciolo trattatino, che con tal titolo diede alla luce, e con altri va unito.

235.
Si espone la Pram. III., *e* IV. *sotto il tit.* de Officio Judicum.

Abbiamo la *Prammatica* III. e IV. sotto il titolo *de officio Judicum*, anche promulgata nel 1536. ordinandosi con una, che comincia: *Addentes insuper*, che niun Consigliere, o altro Uffiziale, che esercitasse giurisdizione, o amministrazione di denajo, esser potesse Balio, Tu-

(a) *Dec.* 249. & 749.
(b) *Epist.* 110. *lib.* 7.

Tutore, o Proccuratore di alcun Barone senza espressa licenza del Vicerè. Coll'altra, che comincia *Item* si ordinò poi a tutt'i Presidi delle Provincie, e Governadori Regj, che dassero notizia al Vicerè di tutt'i delinquenti, che avean banditi, e condannati con dirne le cause, e per quanto tempo.

236. Comento del Roviro, e del Novario.

Il *Roviro* nulla dice sulla III., e neppure sulla IV. poiche quella, che da lui per abbaglio è notata IV. si è la V., che comincia: *Cum vero ex propalatione*, e porta la data del 1540. di cui si parlerà secondo l'ordine de'tempi. Il *Novario* poi ne va dicendo con questa occasione tutte quelle giuste cause, per le quali taluno scusato esser possa dal peso della tutela, come sarebbono i ciechi, i muti, i sordi, i furiosi, i poveri, gli assenti per servizio della Repubblica, o che sono in procinto di essere, i settuagenarj, i nemici capitali, que', che han lite co'pupilli, che Padri fossero di più figli, gl'inesperti negli affari, e illetterati, gli banditi dalla Patria, i Soldati, i Filosofi, i Rettori, i Medici, coloro, che gravati fossero dal peso di tre tutele, e curatele, e finalmente gl'infermi, i quali non sieno in istato di accodire agli affari pupillari. Ben vero ne avverte, che non solo incapaci sono per tal carica i già nominati, ma altresì colui, che giocatore fosse, e dilapidatore de'beni del pupillo, nel qual caso conviene anche rimoverlo.

237. *Si espone la* Pram. III., e IV. *sotto il titolo* de Trigesimis.

Sotto il titolo *de Trigesimis* vi sono anche tre altre *Prammatiche*, cioè la II. la III., e la IV. Colla prima si fa una insinuazione a'Ministri, perche rettamente amministrino la giustizia, per essersi a tal riflesso accresciuto il numero de'Consiglieri, e de'Giudici di Vicaria, perche col voto di molti si profferissero le sentenze, ed avea loro anche aumentato il soldo per toglie-

re

re ogni occasione di deviare dal giusto sentiere (a). Coll' altra confermò la *Prammatica* promulgata dal Re Cattolico in Vallidolid a' 26. Febbrajo 1510., con cui vietò ad ogni qualunque Ministro il poter sotto qualsivoglia colore, e pretesto, direttamente, o indirettamente *sub nomine Advocatorum*, *Auditorum*, *Consultorum*, *aut aliis quomodocumque*, & *qualitercumque accipere*, *consequi*, & *habere aliquam pensionem*, *provisionem*, *gagia*, *salaria*, *seu lucrum*, *seu stipendium a quibusvis Universitatibus*, *Collegiis*, & *singularibus personis cujusvis status*, *dignitatis*, & *praeminentiae fuerint*, *sed contententur*, & *illos contentari volumus de salariis*, *gagiis*, & *emolumentis*, & *aliis ordinarie*, & *juxto stylum ei pertinentibus*, *sub pœna privationis Officiorum suorum*, & *alia graviori arbitrio nostro*, *seu Illustris Viceregis*, & *Locumtenentis generalis nostri reservata*. Se questa *legge*, di cui si ragionò nel precedente *Tomo* di questa Istoria (b), sia ora nella dovuta osservanza, dir lo potranno gli stessi Ministri, che esatti esecutori esser ne dovrebbono.

Finalmente colla IV. *Prammatica* vietò a' Ministri il poter prendere dalle Parti cosa alcuna per sentenze, decreti, remissioni, o esame di testimonj, neppure sotto nome di candele, che l' altrui avarizia avea inventate, dovendo esser contenti de' loro salarj. Lo stesso si replica per gli Segretarj, Mastrodatti, Scrivani di porzione, e Carcerieri, non dovendo alcuna cosa ricevere *a sponte dantibus*, oltre quello, che dalle *Costituzioni*, *Capitoli* del Regno, e *Prammatiche* erasi stabilito. Già su questo punto molte provvidenze ritrovavansi

Ppp date,

(a) I Giudici di Vicaria prima non eran più, che tre, come rilevasi dal *Rito* 2. esposto nel IV. Tomo di questa Istoria *lib.* 18. *pag.* 47.
(b) *Lib. XXIII.* §. 112. *pag.* 314.

date, tra le quali si può leggere la *Prammatica* promulgata dal Re Ferdinando I. a' 25. Maggio del 1469., che abbiamo sotto il titolo *de Actuariis*, *Scribis &c.*, poiche contro de' Subalterni fu con particolar cura indrizzata, come altrove fu esposta.

238. *Spiega del* Costanzo.

I Ministri adunque, che han l' onore di servire il Principe, per effetto di tai *leggi* nulla ricever potrebbono, menche gli stabiliti salarj, per gli quali secondo l' oppinion de' *Dottori* (a) preferir si debbono a tutti gli altri Creditori fiscali, avendosi per vero, che tanto essi, come i Soldati impiegati sono in servizio della Repubblica. Riprovato anche viene, che in lor beneficio ricader dovessero le pene fiscali, per esser lungi da ogni occasione di commettere estorsioni per l'avidità di accrescere i proventi. Ben vero eccettuate se ne voglion le Corti Bajulari, Demaniali, e Baronali, a' quali permettesi l' esazion delle sportole, o sian *diritti*, che chiamansi, oltre il consueto salario, purche però si eseguano le stabilite Pandette.

239. *Limitazioni che riceve la* Pram.

Anche con questa occasione ragiona il *Costanzo* sulle sportole, o sian diritti, che si esiggono nell' ammetterli taluno all' Uffizio di Scrivano della Vicaria, come altresì per portar le arme non vietate per la Città, e per aver il permesso di tener la casa preparata per lo gioco, volendo, che il Reggente della Vicaria riscoter potesse tai diritti lecitamente, poiche cederebbono in parte del salario dovutogli. Così anche l'esiggono i Presidenti della Regia Camera, nel dichiarar taluno Cittadino Napoletano. Nella stessa guisa permesso è a' Consiglieri il poter' esigere quello, che chiamasi *jus sententiæ*

(a) *Ist. delle leg., e Mag. To. 4. lib. XX.* §. 71. *pag.* 439.
(b) *Rocc. de Offic. rub.* 10. *n.* 9.
Costan. sup. d. Pragm.

tiæ per effetto delle lettere Reali inserite nella *Prammatica* LXXIX. *de Officio S. C.*. Ivi però quantunque si parli delle sentenze, che avessero una pronta esecuzione, come anche disposto fu nella *Prammatica* XXI. sotto il tit. *de Vectigal.*, nondimeno ha avuto poi luogo per ogni decreto di liberazione di deposito, per pagarsi alcuna somma in vigor di patto esecutivo, per gli decreti di *expedit*, che s' interpongono per la stipola di alcun contratto, e per ottenersi il dissequestro di alcuna cosa, ancorche vi concorresse consenso delle Parti. Questo, che chiamarebbesi abuso della *legge*, fu partecipato al Re dal Visitator Danesio Casati, ma fu tollerato ad oggetto del tenue salario, che allora esigevasi da' Ministri, che bastevol non era per sostener la loro famiglia. Oggidì però tale *jus sententiæ* più non si esige da' Ministri, quantunque rigorosamente si paghi da' litiganti; poiche il Re Cattolico (che il Ciel feliciti) stimò di dar compenso a questa esazione, con accrescere il soldo a' Consiglieri, de' quali poi se ne trascielgono alcuni, che dal Re si destinano anche con qualche aumento del lor soldo, i quali carico hanno di giuntarsi in ogni settimana nella picciola Ruota del S. C., ed ivi coll' assistenza di un Razionale della Regia Camera, e tal volta dell' Avvocato Fiscale non togato, esattamente esaminano, ciò che pagar si deve per tal *jus sententiæ*, che con questa nuova meccanica ricade in beneficio della Regia Corte.

240. *Si espone la* Prammatica *III. sotto il titolo* Ubi de delicto.

Anche nel precedente *Tomo* (a) si espose la *Prammatica* III. sotto il tit. *Ubi de delicto* del Re Ferdinando II., con cui si era determinato il rimettersi i de-

(a) *Lib. XXI.* §. 49. *pag.* 28.

linquenti scambievolmente dal Regno di Sicilia in Napoli, e dal nostro in quel Regno. Questo istesso stimò di ordinare Carlo V. con altra sua *Prammatica* del 1536., ch' è la IV. registrata sotto lo stesso titolo, che comincia: *Renovamus*, soggiugnendo, che in ogni anno i Vicerè di questi due Regni comunicar si dovessero le note de' delinquenti, e de' banditi, che fuggiti erano da' rispettivi luoghi. Poi colla seguente *Prammatica* V., che comincia: *Item quod Officiales* ordinò, che gli Uffiziali Regj prender dovessero i malfattori, anche fuori del lor territorio, costando di aver commesso il delitto, o che fossero banditi, e rimettergli all' Uffiziale del luogo, ove il commetterono, se pur non fossero ladri, o disturbatori di pubbliche strade, i quali da chiunque gastigar si poteano.

241. *Comento ricevuto da questa* Pram.

Questa *Prammatica Rovito* la vuole limitata per gli Cittadini Napoletani, che punir si debbono dalla Vicaria, ancorche vi dassero il consenso in contrario, e lo stesso ripete il *Novario*, cui piace aggiugnere altre limitazioni. Ben vero per quanto si attiene a questo punto della remission de' delinquenti, specialmente riguardo a' privilegj, che hanno i Baroni, osservar si potrà, quanto nel suo *comento* ne ha scritto *Francesco di Costanzo*.

242. *La remission de' delinquenti, quando accordar si debba.*

Va egli notando, che questa remissione luogo abbia, quantunque inferiore sia il Giudice, che la richiede, e maggiore sia colui, dal quale dee concedersi, avendo veduto praticato, essersi rimessi a' Baroni quei, che carcerati erano nella Vicaria, ove da essi fossero stati richiesti, e più *Dottori* allega su questo punto. Benvero questa regola vien limitata, laddove si temesse, che 'l Giudice, il quale chiede la remission del carcerato, non adempia al dover della giustizia per l' amici-

zia,

zia, che avesse col Reo, o che pure potesse vendicarsene, sotto pretesto di giustamente punirlo, facendone acerba vendetta. In questi casi senza pregiudicarsi i privilegj de' Baroni, si ritiene la causa presso [illegible] Regi, o pure si rimette al Barone, purchè [illegible] elligga Giudice nella [illegible], come scrivono i *Dottori* in questo *comento* allegati, e particolarmente il *Capobianco* sulla *Prammatica* VIII. *de Baronibus*.

243. *La remission della causa come debb' accordarsi.*

Quando poi tal remissione si faccia, seguir deesi a spese dell' Accusatore, se egli la chiegga, o che a di lui istanza si fosse richiesta dal Giudice del luogo del delitto; conciosiache ove si dimandasse *ex officio*, debbon le spese somministrarsi dal pubblico Erario. Dippiù si nota, che per potèr il Barone legittimamente chiedere la remission della causa da' Regj Tribunali, uopo è, che 'l reo citato dal Giudice superiore comparisca personalmente per effetto del *Rito* 269. della Vicaria, altrimenti se il reo carcerato non sia, ancorche Chierico fosse, come si ha dal *Rito* 235., neppure tal remissione si accorda.

244. *Qual norma si tenga per gli ladri delle pubbliche strade.*

Molte altre riflessioni convengon sul punto de' pubblici ladri, e disturbatori delle pubbliche strade, i quali possono da qualunque Giudice punirsi; perciocche osservasi, che proceder suole quel Giudice, che prevenuto abbia nell'arrestarlo, quantunque suddito non gli sia per lo luogo del delitto, dell'origine, o del domicilio. Ben vero scrive il *Consiglier de Rosa* (a). *Nec omitto, quod Commissarius Campaneæ, & aliquando Regiæ Audientiæ advocant præfatas causas a Curiis Baronalibus, & merito, quia validas vires habeant facilius inquirendi contra complices*,

(a) *In prax. decret. cap.* 5. *n.* 22.

plices, *& fautores*. Quindi per toglierfi tutte le difficoltà, che dipendevano da queſta *Prammatica* V., profferita fu la VII., che abbiamo ſotto lo ſteſſo titolo del Duca d' Alcalà, a'16. Febbrajo del 1570., con cui a ſupplica data dall' Avvocato Fiſcale della Regia Udienza di Ga[illegible], [illegible] Teofilo Robolo inquiſito di furto di ſtrada pubblica eſſer doveſſe giudicato da quel Tribunale, perche prevenuto avea nel catturarlo, non oſtante che il Principe di Biſignano ne pretendeſſe la remiſſione; onde reſtò ſtabilito, che così praticar ſi doveſſe in tutte le altre ſimiglianti cauſe.

245. *Norma per gli forgiudicati.*

Si avverte oltre ciò, che queſta *Prammatica* comprende eziandio quel ladro, che fuorgiudicato foſſe per cagion del ſuo commeſſo delitto, giacche per gli altri delitti non ſi eſtende; quindi riferiſce il *Campana* (a), che per ordine del Vicerè l' Udienza di Lucera benche aveſſe prevenuto nel carcerar il forgiudicato, dovette rimetterlo a quella di Bari per eſeguirſi la ſentenza, poiche ivi ſe ne ritrovava compilato il proceſſo. In ultimo luogo poi anche ſcriveſi, che niuna remiſſion competa a' Baroni per quelle cauſe, nelle quali ſi procede *ad modum belli*, come ſi ha preſſo i *Dottori* allegati dal medeſimo *Coſtanzo*, che rapporta in fine anche quei, ch' eſaminano, come la prevenzione indur ſi poſſa, cioè ſe per l' informazione, che ſi prenda dalla Corte, e per la ſemplice citazione, che ſi foſſe fatta *ad informandum*, o pure quando il Giudice abbia eſaminato i teſtimonj per la verificazion del delitto.

246. *Quiſtione intorno alla competenza del Giudice.*

Suole talvolta naſcer quiſtione, qual de' Baroni, o ſia la lor Corte, Giudice eſſer poſſa de' delitti, cioè ſe

(a) *Reſolut.* 22. *n.* 4.

se quello, che ha il privilegio, e la giurisdizione ne'suoi Vassalli colla clausola *abdicativa*, e *privativa*, ancor per quei delitti, che commettessero fuori del lor territorio, o pure quel Barone, nel cui territorio fu commesso il delitto, secondo fu disposto dalla *Prammatica* I. In questo conflitto di giurisdizioni la oppinione ricevuta si è, che se il privilegio del Barone, che ha per l' origine del delinquente, sia anteriore a quello del Barone, che lo ha riguardo al luogo del delitto, deve rimettersi il delinquente al primo, come attesta il *Follerio* (a), e il *Novario* (b) di essersi deciso; onde si viddero rimessi i Vassalli alla giurisdizion di quel Barone, nel cui territorio commesso fu il delitto.

247. *Quistione intorno all' elezion del Foro.*

Altra quistione si fa poi ad esaminare *Francesco Maradei* nell' osservazione sul cennato *Singolare* di suo Padre. Ella si raggira nel vedersi, se spetti questa cognizion di causa al Giudice del luogo del delitto, innanzi del quale si fosse fatta l'elezion del Foro da persona capace del beneficio della *l. un. Cod. quando Imperator*, o pure proceder debba il Giudice del domicilio del reo, perche abbia il privilegio di procedere ancora sopra i delinquenti *extra territorium* colla clausola *abdicativa quoad alios*. Dice il *Maradei*, che deciso si fosse l'articolo in favor del Giudice del luogo del delitto, attenta l'elezion del Foro fatta in quella Corte, per non essersi derogato al privilegio della *l. un.* in quello, che si allegava in contrario. Ma egli più dubbj propone su questa *decisione*, tra' quali vi è quello, che sostener non si possa l'elezion del Foro fatta nella Corte

(a) *In prax. crim. in V. audiantur Excusatores n.* 65. *cum seqq.*
(b) *Sup. Pragm. h. tit. n.* 26.

te del Giudice inferiore, come quella, che conviene farsi ne' Regj Tribunali, come si rileva dalla stessa *l. un.*, poiche questa al Principe, e non ad altri attribuisce la protezion delle miserabili persone. Su questo proposito s' inserisce un' allegazione fatta da *Fabio Crivelli* Avvocato del Monastero di S. Martino utile Padrone del Casale di Parete, che avea il privilegio sopra i suoi Vassalli colla clausola *privativa quoad alios*., e coll' *abdicativa nullatenus*, che se gli contendea dal Regio Fisco in occasion della remissione richiesta da Girolama Pezzoni inquisita di omicidio commesso nella Città di Aversa.

248.
Norma da tenersi per lo gastigo de' Soldati.

A questo *comento* non dispiacerà, che da me altro se ne aggiugne intorno a' delitti, che da'Soldati si commettessero. Godono già essi il privilegio di avere il loro Giudice particolare, cui ricorrer deve il Pagano, perche giustizia riceva contro di essi. Si è quello fondato sul motivo, perche *interest rei militaris*, *ne milites discedant a castris*. Per vero dire, quando i Soldati rimangono ne' loro Quartieri, ove i Magistrati risiedono, sarebbono anche questi opportuni per aver la cognizione per le loro cause criminali o civili, che fossero, perche in questo rincontro non fa loro d' uopo *discedere a castris*, e di abbandonar le insegne per potersi difendere. Si fa quindi la distinzione, cioè se il Soldato sia semplicemente disertore, e che pure alcun delitto commesso abbia. Nel primo caso, quando notizia ne giunga al Governator della Provincia, in cui ritrovasi disertato, rimetter lo deve al suo Giudice competente, perche gastigo riceva a seconda delle militari leggi. Ma se per contrario dopo aver disertato alcun delitto commetta, punito esser dovrebbe dal Preside di quella Provincia. Eccone come ne determina *Modestino*

no (a). *Desertorem auditum ad suum Ducem cum elogio Præses mittet, præter quam si quid gravius ille desertor in ea Provincia, in qua repertus est, admiserit. Ibi enim plecti pœna debere, ubi facinus admissum est, Divi Severus, & Antoninus rescripserunt* (b). Questa si fu adunque la norma dataci dalla Romana Giurisprudenza, onde ebbe a dire il dotto *Paganino Gaudentio* (c). *Certissimum namque est apud Jurisconsultos, quod Judex loci, in quo delictum perpetratum est, potest in delinquentem animadvertere, etiamsi suæ jurisdictioni non esset subjectus. Hoc receptissimum esse affirmat Didicus, pract. quæst. undecima n. 3. & ex eo Clarus quæst. 38. fin. pract. crim.* Ma su questo punto, che lungi è dal mio istituto, osservar si potrà *Giovanni Voet* nel suo picciolo trattato *de jure militari*, e specialmente nel Cap. VII., ove si fa ad esaminare simiglianti quistioni.

229. *Si espone la* Pramm. IV. *sotto il titolo de* Usurariis.

Mentre era in Napoli l'Imperadore informato fu, che a dismisura cresciuta era la rapacità degli Usuraj, onde con sua *Prammatica*, ch'è la IV. sotto questo titolo *de Usurariis*, ordinò, che osservata si fosse la *Costituzione* di Federico, che comincia: *Usurariorum nequitiam*, volendo, che si procedesse contro di essi *ex officio*, e senza istanza delle Parti. Dichiarò eziandio, che Uomini di tal sorte giovar non si potessero del *Capitolo*, e del *Rito* della G.C. della Vicaria, poiche i poveri oppressi per la loro impotenza, non osavano promuovere accuse contro tai lupi rapaci.

230. *Spiega, che se ne dà da'* Comentatori.

Su questa *Prammatica* la difficoltà, che si promuove da' *Comentatori* si è nell'indagare, qual sian quelli, che

(a) *L. 3. ff. de re militari.*
(b) *V. Paganin. Gaudentium juridicar. exposition. lib. 2. cap. 19. in tom. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 380., & 381.*

che dir si possono usuraj manifesti. Quando tai non fossero, non può procedersi contro di essi *ex officio*, o per denuncia delle Parti in vigor del *Capitolo* della Regina Giovanna, che comincia: *Item quod prædicti Officiales*, e per lo *Rito* 196., e 237., per gli quali restò corretta la *Costituzione* di Federico; che pubblico volle questo delitto. Se poi taluno curioso fosse di sapere in quanti, e quali casi può procedersi *ex officio*, gli ritroverà registrati nel numero di XL. da *Filippo Maradei* nel suo ultimo *Singolare* CCCCII. Ne avvisa intanto il *Rovito*, che se taluno mentre visse non fu dichiarato con tal nota, può ben dopo la di lui morte farsene la pruova; per così dichiararsi, ad oggetto di confiscarsi i di lui beni per la pena incorsa. L'istrumento poi, se si conoscesse usurario, ogni Giudice può ripararne l'esecuzione, ancorche non vi sia istanza di Parte, come porta *Capece* nella *dec.* 175., ed ognuno vi si può opponere, per quanto tocca al suo interesse. Molte son poi le oppinioni, quando manifesto sia l'Usurario intorno al modo, con cui punir si debba, o con qual cautela possa rilasciarsi pendente la lite, come altresì intorno al provarsi, se il contratto usurario sia, o simulato; onde le congetture conducono a questo fine, e la qualità de'contraenti, come ne divisa il *Novario*. Quantunque però su questo punto la massima sia certa, rara si vede la condanna di sì detestevol delitto, perche infiniti sono i mezzi da potersi inorpellare, onde non si vegga punito colla ordinata pena.

231. *Varie oppinioni intorno alla qualità de' contratti.*

Si vide però disputato, se usurario fosse il contratto, che si fa dell' affitto delle pecore, che dicesi a *caposalvo*, nel qual caso riman sempre salvo il Capitale; compensandosi il pericolo, cui si espone il Conduttore col pagare minor lucro di quello, ch' egli effetti-

va-

vamente riſcote in ſomma maggiore, come ne parla il *Cardinal de Luca* (a). Si vuol perciò, che luogo non abbia la Bolla di Siſto V., che comincia: *Deteſtabilis*, in quei contratti permeſſi dal comun *diritto*, ne' quali vien compenſato il pericolo colla minorazion della mercede. Se poi il Giudice conoſceſſe, non eſſerſi dato queſto giuſto compenſo, ben può togliere la via eſecutiva all'iſtrumento, come conſigliò il *Borrelli* (b) doverſi praticare.

232. *Intorno al mutuo della moneta di Regno da reſtituirſi in moneta Romana.*

E' ſtato anche poſto in dubbio, ſe illecito ſia il mutuo di ducati cento moneta di Regno, con reſtituirſi in moneta Romana, che oltrepaſſerebbe i duc. 130. Tai contratti ſoglion praticarſi nella Città di Gaeta da' Peſcatori, che portanſi in Roma a vendere il peſce, e 'l Conſiglier di *Roſa* (c), come leciti gli ſoſtiene; ma rapporta il *Maradei* (d), che fu la cauſa tranſatta, con eſſerſi per tranſazione pagati duc. 100. al Fiſco.

233. *Si eſpone la* Prammatica IV. *ſotto il tit. de* Commiſſariis, & exequutoribus.

Piace all' *Altomari* di regiſtrare ſotto la rubrica delle *Prammatiche* di Carlo V., la IV., che abbiamo ſotto il titolo de *Commiſſariis*, & *exequutoribus*, ed incomincia: *Is eſt Regum*. Queſta non ha dubbio, che ne contiene una, che ne promulgò l'Imperadore a' 7. Febbrajo anche del 1536.; ma ne abbraccia anche altre del 1490. del Re Ferdinando, e del 1558., tempo in cui fu promulgata. Poſta per tanto da parte queſta diverſità di epoche, che poco, o nulla conferiſce alla qualità della *legge*, ed al ſuo vigore, paſſerò a darne un brieve riſtretto riguardo a i tanti varj capi, che contiene, che tutti drizzati ſono a frenare i gravami, e le fro-

(a) *De Uſur. diſ.* 2. *n.* 1. *ad* 10., & *diſc.* 40. *n.* 1. *ad* 6.
(b) *Conſ.* 65.
(c) *Reſolut. crimin.* 38. *par.* 3. *n.* 16., & *ſeq.*
(d) *In obſer. ad Sing.* CCCCII. *p.* 358.

frodi, che si commettevano da' Commessarj, ed Esecutori, che spedivansi dal S. C., e da tutti gli altri Tribunali.

234. *Si vieta la spedizion de' Commissarj.*

Si ordina adunque in primo luogo, che quando occorresse, tai Commessarj non si spedissero, ma far si dovesse la commessa dell'esecuzion degli ordini a' Governadori locali, agli Uditori delle Provincie, a Mastri Portolani, e Percettori, secondo la qualità degli affari; e se bisognasse spedirgli per qualche special causa, si debba ottenerne licenza *in scriptis* dal Vicerè, che dovrà tassargli un moderato salario. Se ne eccettuano benvero quei, che s'inviavano per esaminar testimonj per le cause, per informazione da prendersi, e per eseguire i profferiti decreti, e le sentenze, con darsi loro il salario stabilito dalla *Prammatica*.

235. *Quando occorresse spedirgli, a quale obbligo dar doveano.*

Inoltre spedendosi tai Commessarj, giurar doveano presso gli atti del respettivo Tribunale, dal quale s'inviavano a tenor del *Capitolo* del Regno, che comincia: *Item recipiunt*, con obbligarsi sotto la pena di 50. oncie dandone la pleggieria, che terminata la loro incombenza, fra venti giorni comparir dovessero nello stesso Tribunale a dar conto, e ragione del come si fosse eseguita, *& de stando juri cum Regio Fisco*, senza poterne partire, se prima non avessero ottenuto il permesso, e l'assoluzione dal Tribunale, da cui furon destinati. Ne vengon ben vero eccettuati i Consiglieri, i Presidenti di Camera, i Giudici di Vicaria, e gli Uditori, per non dar questa cautela.

236. *Doveasi tassar loro il salario dal Tribunal della Camera.*

Doveano anche obbligarsi di nulla ricevere *etiam a sponte dantibus*, menche il tassato salario; e quando in qualunque modo a ciò controvenissero, si fossero puniti come ladroni, a tenor delle *Costituzioni*, e *Capitoli* del Regno. Anzi ordinato fu, che destinato un tal Commes-

messario, il Tribunale dovea tassargli un certo, e chiaro salario, che fosse unico, e non già per diete, a proporzion dell'importo, e qualità della causa, poiche tassandosi per diete, si dilatava l'esecuzione, e l'amministrazion della giustizia in pregiudizio delle Parti interessate.

237. *I Governadori aver dovean il solo salario.*

La *Prammatica* poi inserita dal Re Ferdinando porta la data di Capua de' 3. Agosto del 1490., ed in essa si ordina, che gli Uffiziali, e i Capitanei, o sian Governadori destinati, o da destinarsi per l'amministrazion della giustizia, dovessero restar contenti della provvisione loro tassata, senza poter ricevere altro lucro, o emolumento dalle Università. Anzi tanto queste, come i loro abitanti proccurar loro non doveano alcun lucro, o donativo; e controvenendosi, oltre la sospension dell'uffizio, incorrer doveano nella pena di oncie 50., e oncie 100. pagato ne avrebbono le Università, restandosi nella facoltà di accrescere, o di commutare le divisate pene.

238. *Vien tolto ogni altro emolumento.*

Seguendosi il solito lavoro a mosaico s'inserisce altr' ordine di Carlo V. del 1536., con cui dicesi, che sebbene si fosse voluto, che spediti tai Commessarj con patenti del Vicerè, che solo potea concederle, nulla ricever potessero dalle Università, menche la stanza, il letto, e la paglia per lo solo transito, ma moderatamente, *& sine concussione*, si corregge poi, e tutto si vuol tolto, volendosi, che non potesse riceversi cosa alcuna.

139. *Non poteano esigere alcun diritto per sugello.*

Con altro §., ch' è l'VIII. vietasi a' Governadori, loro Segretarj, e agli Uditori di esigere alcun *diritto* per sugello, o per decreto, e poi col IX. anche le diete loro furon tolte, quando andar dovessero ad istanza delle Parti, o del Fisco, con esser contenti dello stabilito

lito salario; e controvenendo, oltre la privazion dell' Uffizio, eravi la pena di due anni di esilio, e le Parti eran tenute a pagare il quadruplo.

240. *Assister sempre doveano al Preside della Provincia.*

Si ordina col X., che gli Uditori dovessero assistere sempre nell'Udienza col Governador della Provincia, o sia il Preside, senza scorrerla separatamente, se non quando a quello, e a tutto il Tribunale altrimenti fosse sembrato.

241. *Frenò l'uso delle visite funebri.*

Fin' anche si ebbe mira all'abuso delle visite, che faceansi nelle Case, ove talun fosse morto, onde volle porvi riparo Carlo V. Diss' egli nel §. X., che queste tolte si erano colle *leggi* delle XII. Tavole, e con *legge* di Solone presso gli Ateniesi, come quelle, che sommo incomodo recavano a' congiunti del defonto, accrescevano, e non diminuivano la tristezza, e niun sollievo davano al trapassato. Quindi fu, che Pittaco uno de' savj della Grecia vietato avea in ogni conto tal funebre cerimonia. Or comechè questa per lo corso di tre giorni fino a quel tempo erasi praticata, a quel solo giorno la ridusse, in cui i funerali faceansi, acciò ulteriormente non si inasprisse a' congionti, e agli amici il ricevuto dolore.

242. *Leggi delle XII. Tavole come avessero disposto.*

Di fatto *Giacomo Gotofredo* nella sua raccolta fatta di alcuni frammenti delle leggi delle XII. Tavole, due ce ne rapporta appartenenti a tai lugubri funzioni. Il primo è questo: *Sumptus & luctum a Deorum manium juREmoveto:* quindi si soggiugne: *nostræ legis interpretes*, *quo* capite *jubentur*, sumptus & luctum removere a Deorum manium jure, *hoc intelligunt*, *in primis sepulchrorum magnificentiam esse minuendam*. Et post: *Sumptuosa funera & lamentabilia Solonis lege sublata sunt: quam legem eisdem prope verbis nostri viri in decimam Tabulam conjecerunt*. *Cicero* lib. 2. de legibus

cap.

cap. 25. Nell'altro frammento poi leggesi : *Hoc plus ne facito*, *Rogum ascia ne polito*: sulle quali parole è così notato. *In Urbe sepeliri* Lex *vetat*. *Jam cætera in XII. minuendi sunt sumptus lamentationesque funeris translata de Solonis fere legibus*. Hoc plus, inquit, ne facito: Rogum ascia ne polito: *Cicero* lib. 2. de legib. cap. 23. (*a*). E su queste antiche leggi appartenenti a' funerali con poetica penna molto ne scrisse *Giuseppe Aurelio di Gennaro* (*b*), prima onor del nostro Foro, onde meritò ascendere alla carica di Consiglier di S. Chiara : ed osservar si potranno le riportate lodi nella Repubblica delle lettere, come a lungo se ne ragiona nel *Vol.* XI. della Storia letteraria d' Italia data alle stampe in Modena nel 1757. (*c*). Del rimanente tai estrinseci segni di mestizia sempre inutili riputaronsi, e molto più le funebri pompe, talche piacque dirne al gran Padre S. Agostino, *Curatio funeris*, *conditio sepulturæ*, *pompa exequiarum*, *magis sunt vivorum solatia*, *quam subsidia mortuorum* (*d*).

243. *Tempo accordato dal comun* diritto *per le visite nelle case de' defonti*.

E' da notarsi anche su questa *Prammatica* sul punto delle visite, da farsi in un sol giorno da' consanguinei in casa degli eredi del defonto, che con essa siesi corretto quello, che disposto fu dal *diritto* comune (*e*) il quale accorda nove giorni per tal cerimonia, e tra questo tempo tanto i di lui congionti, come i fidejussori in veruna guisa poteansi molestare da' Creditori. Quando poi a' tempi più antichi volger si volesse lo sguardo, settanta giorni, che chiamavansi del pianto, con-

(a) *V. in To.* 3. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 133.
(b) *In Respubl. Jurisconf. pag.* 276.
(c) *Lib.* 1. *cap.* 8. *pag.* 143.
(d) *De Civit. Dei lib.* 4. *cap.* 12.
(e) *In* §. *Hæc autem disposuimus vers. Sancimus itaque in auth. ut cum de appellat. V.* Rovit. *sup. hanc Pragm.*

consumavasi nell' attestare un tal finto, o vero dolore.

244. *Le Università non dovean dare muli, carri o altro a' Soldati pedestri per trasportare il loro bagaglio.*

Si rivolse finalmente l' Imperadore a' Soldati pedestri, o a cavallo di qualunque dignità, e grado si fossero, ed ordinò, che inquietar non dovessero le Università, e i loro particolari per muli, cavalli, giumenti, carri, o altri simiglianti comodi per condurre i loro bagagli; e laddove controvenissero, privati esser dovessero dall' impiego, colla pena dell' esilio di due anni. Per contrario i Sindici, gli Eletti, o i Particolari, che non ubbidivano a tal divieto, nulla conseguir poteano dalle Università, e soggiacer doveano alla pena della Galea per tre anni, e quando minori fossero, con pena più mite eran da gastigarsi.

245. *Oppinione di Costanzo sopra l' implorazione del braccio.*

Merita anche riflettersi, che sovente intorno all' esecuzione delle commessioni molte controversie soglion farsi nel Foro in quanto si appartiene all' implorazion del braccio, che dee farsi da' Commessarj agli Ordinarj del luogo, ove disimpegnar debbono la loro incombenza. Osservar perciò si dee, se maggiore, minore, o uguale sia il Giudice, cui si richiede il braccio riguardo a colui, che lo fa dimandare. Quando maggiore, o uguale fosse, agli ordini da eseguirsi si appone la solita clausola, *dummodo rite, & recte fuerunt expediti*; ma se minore fosse, e ricusasse concederlo, potrà costringersi, o punirsi anche dal Superiore, come fonda il *Costanzo* sulla pratica del *Muscatelli* (*a*).

246. *Diete da' Ministri, come debbon esigersi.*

Riguardo alle diete da esigersi da' Ministri, anche poi rimane stabilito per decisioni della Regia Camera, come scrive il *Merlino* (*b*), che se vacassero in un tempo

(a) *Par.* 3. *Gloss. servata n.* 54.
(b) *Controv.* 70.

po istesso per due affari compatibili fra loro, conseguir potrebbono il doppio salario per le diete. Ma per quanto poi si appartiene a' Portieri, se possono farsi pagare di propria autorità con prendere i pegni, ed a' Ministri intorno al tassarsi le diete, che meritano, sarà cosa, che cade a parlarsene, quando si esporrà la *Prammatica* VI. sotto lo stesso *titolo*.

247. *Savj provvedimenti, ma poi non eseguiti.*

Savj, prudenti, e giusti dir si possono tutti quei provvedimenti raccolti in questa *Prammatica*, e fosse piaciuto al Cielo, che si fossero potuto porre in pratica. Si vide poi coll' andar del tempo di molto rilasciata questa disciplina; onde con altre *Prammatiche* spessi ordini furon dati intorno alla condotta di tai subalterni, acciò quai lupi rapaci non s' ingojassero le Università, poiche tal volta *circuunt quærentes, quem devorent*, ond' è avvenuto, che sovente ha recato spavento piuttosto il timore del loro accesso, che la pena meritata dal delitto, che commetter poteasi. Ma per quanto sia stata grande la vigilanza de' Principi, giammai giugner poterono a conseguire un sì laudevole intento, come vedrassi nel corso di questa Istoria, esponendo le ulteriori *leggi* dirette a questo fine.

248. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit.* de offic. Proc. Cæs. *e suoi ordini, che contiene.*

Altri savj ordini diede l' Imperador Carlo V. nel 1536. in Savillano picciola Città nel Torinese colla data de' 14. Giugno intorno al regolamento dell'esazion del denajo fiscale. Questi poi ridotti furono in una *Prammatica*, che pubblicò il Vicerè Toledo a' 10. Gennajo del 1540., ed è la I. sotto il titolo *de Officio Proc. Cæs.*, la quale incomincia. *A i tempi addietro*. Contiene ella i seguenti Paragrafi, e cominciando dal

III. Si ordina al Tesorier generale, Portolani, Percettori, Doganieri di presentare i conti di esito, ed introito passato, e presente, per sapersi il certo stato del

Patrimonio, e la notizia de' residui.

IV. Che il Tesorier generale subito consegni al Ministro la nota delle quantità descritte nel suo libro colla fine di ciascun terzo, acciò presentandosi i conti insieme col registro delle polize, e delle cautele, osservar si potessero; incorrendo nella pena di duc. 2000. quei Uffiziali della Camera, che ciò non eseguissero.

V. Che da' Percettori delle Provincie, come da' loro Ministri alla svelata, o occultamente non si comprino animali, o si tengano a pascere, men che quando fosse per proprio uso, senza ricevere dalle Università, e suoi particolari *esculenta*, *aut poculenta*, dovendo esser contenti del proprio salario. Di più, che nulla esiger potessero per le ritardate esazioni, sotto la pena della perdita della provvisione per un' anno la prima volta, e nella seconda della privazion dell' Uffizio.

VI. Che i medesimi subito, che morissero i Baroni, tra un mese, o prima, se dal Tribunale della Camera si fosse lor ordinato, portar si dovessero ne' loro feudi, e prender l'informazione de' frutti di quell' anno, con ricevere la solita provvisione, acciò in tempo dell' esazion del rilevio si fosse avuta la vera notizia dell'introito, specialmente per gli pupilli, la cui pubertà aspettasi per doverlo pagare.

VII. Che quando si riceveа il denajo dal Tesorier generale, immediatamente si portasse nella Tesoreria, ed allora coll' intervento del Percettore si osservasse la qualità delle monete, con riferirsi al Tribunal della Camera, acciò questa potesse determinare il meritato salario per la vettura, per non essere ingannata, come fino allora avvenuto era.

VIII. Che i Percettori esigendo fino alla somma di duc. 500., rimetter la dovessero in Napoli nella Regia

Te-

Teforeria, altrimenti farebbon tenuti ad ogni danno della Regia Corte. Se però con minore fpefa a capo di un'altro mefe rimetter fi poteffe fomma maggiore, farebbe lecito di afpettarlo.

IX. Comechè praticavano una frode i Percettori per ritardare il pagamento del denajo, ed era nel rifare con data pofteriore le ricevute, che faceanfi dagli Efattori, perciò fu ordinato, che tai ricevute fi fottofcriveffero anche giornalmente dal Percettore, o dal fuo Luogotenente, ficcome faceanfi i pagamenti.

X. Che tutte le confulte, che rimettevanfi al Re, o al Vicerè, fi foffero fatte in pieno Tribunale col parere di tutti i Prefidenti, e del Razionale, che faceala, dovendofi notare i voti nel libro *Notamentorum*. Lo fteffo praticar doveafi nelle altre lettere, o provvifioni da fpedirfi per lo Regno, notandofi come fopra il lor parere; e quando quefto foffe uniforme, o della più parte, doveffe notarfi *confenfu majoris partis*, e non femplicemente, e ciò fotto la pena della privazion dell' Uffizio.

XI. Che tutti i bilanci del Regno ne' foliti tempi fi foffero rimeffi al Re, o al Vicerè, ficcome l' avrebbono richiefti, con ifpedirfi coll' intervento di tutti i Prefidenti, e de' Razionali, i quali dovean fottofcrivergli, dovendo praticar lo fteffo per le confulte, che rimettevano.

XII. Le lettere anche fpedir fi doveano nel Tribunale col voto de' Prefidenti, e fottofcritte dal Luogotenente, anche notar doveanfi nel libro de' voti; nè permetter potean altrimenti, quando in nome del Camerario fi rimettevano, menche quando alcun cafo occorreffe, in cui l' intereffe della Regia Corte non fofriffe maggior dilazione, onde doveffe il folo Luogote-

nente ſpedirle, dandone però nel ſeguente giorno la notizia a' Preſidenti.

XIII. Che tutte le Scritture conſervar ſi doveſſero ne' ſoliti luoghi della Regia Camera dagli Uffiziali deſtinati a cuſtodirle, acciò ciaſcun Preſidente, o Razionale oſſervar le poteſſe, ſenza permetterſi, che quelle reſtino nelle caſe del Luogotenente, o del Preſidente, come ſino allora eraſi praticato, ſe non per qualche negozio, che occorreſſe, ed in queſto rincontro per breve tempo, e con averne fatta ſpecial ricevuta.

XIV. Per non pubblicarſi i voti, anche fu ordinato, che il ſolo Luogotenente, i Preſidenti, e l' Avvocato, e 'l Proccurator Fiſcale interveniſſero nel Tribunale, e il Segretario dopo deciſa che ſia la cauſa. Se poi alcun Razionale, o Scrivano coſa proponer voleſſe per ſervizio della Corte, per mezzo de' Portieri dovrà parteciparlo al Luogotenente. Lo ſteſſo praticar doveaſi per le Parti, le quali tutte inſieme entrando nella Ruota partorivan confuſione, e perdita di tempo, onde fu ordinato, che chiamate ſi foſſero ſolo quelle, le cui cauſe faceanſi proponere dal Luogotenente.

In fine cogli altri due ſeguenti *Paragrafi* ſi ordinò, che nel libro de' *Riti* della Regia Camera regiſtrati ſi foſſero i ſuccennati ordini per non allegarſene cauſa d' ignoranza, e che notificati ſi foſſero a tutti i Miniſtri addetti ſulla vigilanza del denajo fiſcale prima del poſſeſſo del loro uffizio, con riceverne le iſtruzioni, inſerendoſi in eſſe le copie di tutte le cennate *Prammatiche*.

249. *Oſſervazioni fatte ſu queſta* Pram.

Su queſta *Prammatica* non occorre notare altro, ſenonche ſebbene per lo comune *diritto* de'Feudi ſi foſſe dato queſto privilegio a i pupilli, di pagare il rilevio fino

fino al tempo della loro pubertà, poi a relazione del Presidente Revertera ad istanza del Regio Fisco a' 16. Giugno del 1544., quanto è dire quattro anni dopo questa *Prammatica* dal Collateral Consiglio deciso fu, che i pupilli tenuti fossero a pagarlo nella stessa guisa, che pagavanlo i Maggiori. Presso il *Rovito* registrato è questo decreto, in cui vi si allegano altri simili interposti nel 1521. e 1530. a favor del Fisco. Presso il Presidente *Ganavferro* (a), anche ritrovasi così deciso in grado di restituzione *in integrum* prodotta dal pupillo. Indi colla *Prammatica* de' 18. Ottobre del 1651., ch'è la LXXVI. sotto lo stesso titolo, di cui fa menzione *Francesco Maradei* (b), espressamente restò provveduto, che i Balj non denunciando la morte de' Feudatarj fossero tenuti a pagar *de proprio* il duplicato rilevio insieme coll'interesse, e dal pupillo solo il semplice pagavasi. Del rimanente è risaputo, che il tempo per pagarsi il rilevio sia di un'anno, ed un giorno, e tra questo tempo morendo il debitore, il suo successore altrettanto ne gode a poterlo soddisfare, computandolo dal giorno della di lui morte, quantunque due vassalli sian mancati, e nel caso poi della contumacia oggidì ritrovasi rimessa l'antica pena della perdita del Feudo, e 'l duplicato rilevio a questa è succeduto.

250. *Il rilevio deesi anche per lo suffeudo.*

Questo rilevio anche poi si deve per un territorio suffeudale, per cui il suffeudatario è trattato immune dal pagamento delle Collette, come si ha nell' *arresto 666.* della Regia Camera rapportato dal Reg. *de Marinis*. Propone poi la difficoltà il cennato *Maradei*, se morto il suffeudatario di un feudo, che dicesi *planum*

& de

(a) *Dec.* 32.
(b) *Ad Sing* 310.

& de Tabula giusta il parlar del Foro, praticar si possa la pena della di lui perdita contro quel successore, che chiesto non abbia la rinnovazion dell'investitura, e denunciato non abbia *per annum, & diem* la morte del feudatario, come stimano il *Freccia*, ed il cennato *de Marinis* (a), o che pure sia tenuto al duplicato rilevio a tenor del *Capitolo* del Regno: *Apud Foggiam*. Per questa seconda pena consigliò egli il Principe di Cariati contro alcuni della Città di Castrovillari, seguendo quello ne avea scritto *Capano* (b). Questo dato consiglio dice, che fosse stato ben ricevuto da *Carlantonio di Luca* (c), soggiugnendo in fine, che devoluto alcun feudo alla Regia Corte, affermativamente fiesi deciso dalla Regia Camera, come si ha nel *decr.* 681. presso il *Reg. de Marinis*, che i suffeudatarj de' Baroni sian tenuti pagare alla medesima l'adoa, e il rilevio, e riceverne le nuove investiture.

251. *Come sia lecito agli Ufiziali, che amministran giustizia il poter contrattare.*

Per quello si appartiene finalmente al §.V. di questa esposta *Prammatica*, con cui vietasi a' Ministri il comperare animali, o altro, anche per mezzo altrui, si vuole, che ciò intender si debba, quando se ne facesse mercato con rivendergli. Questo poi non sarebbe, se talun vendesse quello, che avanzasse dopo fattone l'uso proprio della sua casa, come appunto avverrebbe per gli Cherici, a' quali quantunque vietato sia il mercantare, non meriterebbe tal carattere colui, che vendesse a più caro prezzo quel frumento, o quel vino, che gli fosse avanzato; poiche in tal rincontro ne manca quell'animo di lucrare, che illecita rende la nego-

(a) *Resolut. jur. cap.* 80. *lib.* 2.
(b) *De jur. relev. par.* 4. *q.* 30. *n.* 6., *& q.* 33. *n.* 7.
(c) *In suis meliorat. ad Reg. de Marin. melior.* 80. *lib.* 2.

goziazione. Del rimanente il cennato §. V. di questa *Prammatica* si vuol, che concordi con quello, che disposto fu colla I., e XIV., che abbiamo sotto il titolo *de Official.*, *& iis*, *quæ eis probib.*, abbracciando tutti gli Ufficiali tanto maggiori, che minori destinati all' amministrazion della giustizia, computandosi tra questi i Segretarj, i Scrivani di Mandamento, ed i Mastrodatti di qualunque Regio Tribunale per effetto della *grazia* ottenuta dalla Città nel *Capitolo* XXXVIII. del 1505., su di che molto ne ha scritto il Reg. *Revertera* (a), e dopo nelle sue *Osservazioni* il *de Marinis*; quindi è, che il *de Angelis* sostenga nel suo trattato *de Official. Baron.* (b), permettersi agli Ufficiali, il poter liberamente contrattare co' loro sudditi, e con buona fede, purche non sia con animo di rivendere ciò, che comprarono.

252. *Motivo, per cui non si espongono l'altre* Pram. *sotto lo stesso tit.*

Non istimo trattenermi in ragionare delle altre *Prammatiche* di Carlo V., che sono la III. la V., e la XIX. XX. XXXII. XXXIII., e XXXIV. sotto lo stesso titolo *de offic. Proc. Cæs.*, perche tutte indiritte furono al regolamento del Tribunale della Regia Camera intorno al raunarsi de' Ministri in certi designati giorni, e nel disimpegnare le loro incombenze. Oltre di che tralasciando, che ora quella disciplina di molto variata ritrovasi, molto anche se n' è ragionato nell' antecedente *Tomo*, esponendo le *Prammatiche* del Re Federico, le quali simiglianti istruzioni contenevano, ed anche non meritano esse arrollarsi ugualmente nel numero delle altre *leggi*, le quali in materie più gravi profferite furono.

Nell'

(a) *Dec.* 159. *lib.* 1.
(b) *Qu.* 118. *n.* 5.

253. *Carlo V. conferma la* Pra. I. *sotto il tit.* de Receptatoribus.

Nell'antecedente Tomo (a) si espose la *Prammatica I.* sotto il titolo de *Receptatoribus*, e se ne diede il dovuto comento. Questa medesima fu poi confermata dall' Imperador Carlo V., e ne ordinò l' esecuzione, onde non occorre ora nuovamente ragionarne.

254. *Si ragiona della* Pram. I. *sotto il tit.* de Visitatore Generali.

Ritrovandosi poi egli in Madrid diede fuora una *Prammatica* colla data degli 11. Novembre del 1539. Questa è la I., che leggesi sotto il titolo *de Visitatore Generali*. Nel suo proemio va dicendo, ch' essendo distratto per la gran mole degli affari sì dell' Impero, come della Cristiana Religione, perciò non avea il comodo di applicare sul regolamento della giustizia, ond' era stato solito alcune volte inviare Uomini probi, e degni di ogni fede, perche andassero indagando quei rimedj, che condur potessero al pubblico vantaggio, come di fatti praticato avea per lo Regno di Napoli, ove più lunga esser non potè la sua dimora. Oltre ciò in tal guiso soddisfacea anche alla richiesta fattagli dalla Città, perche vi lasciasse un Visitatore. Si vide perciò introdotta questa disciplina, poiche sotto il di lui governo esercitò questa carica il Vescovo Montegnedo, sotto Filippo II. D. Gaspare de Quiroga, sotto Filippo III. D. Giovan Beltrano de Guevara Arcivescovo di Salerno, sotto Filippo IV. D. Francescantonio Alarcon, e D. Giovanni Chacon Ponce de Leon, dalle cui visite varie *Prammatiche* sbucciarono, con cui seguirono molte riforme, come a suo tempo se ne farà memoria. Or dunque con questa occasione Carlo V, ordinò l' esecuzione, e l' osservanza di diverse *Prammatiche*, che sofferto aveano qualche rilasciamento, e di esse ne inse-

(a) *Lib. XXIII. §. 98. pag. 303.*

ferisce la notizia. Indi D. Pietro di Toledo a' 7. Febbrajo del seguente anno 1540. ne inculcò l'esatta esecuzione del ricevuto ordine.

255. *Si espone la Pram. I. sotto il tit.* de Relationibus causarum.

Innanzi ogni altra è la Prammatica I. sotto il titolo *de Relationibus causarum*, in cui davasi riparo al male, che commetteasi colle spesse provvisioni, che spedivansi dal Collaterale, colle quali si ordinava a' Tribunali inferiori di non procedere in alcune cause, se prima non se ne fosse fatta parola avanti il Vicerè, o in esso Collaterale, lo che tendeva ad una manifesta dilazione, che grave danno recava a' Litiganti. Quindi ordinato fu, che tai provvisioni solo spedir si potessero in cause gravi, e di somma importanza, che 'l Vicerè avesse conosciuto espedienti per la più perfetta amministrazion della giustizia, e per lo più buon regolamento del Regno. Ben vero dopo otto giorni dacche spedita erasi la provvisione, dovea farsi parola della causa innanzi il Vicerè, e qualora ciò non seguisse, senza ottenersi altra licenza, potesse il Tribunale ordinario procedere nel corso della giustizia.

256. *Si espone la Pram. II. sotto il tit.* de compositionibus.

L'altra *Prammatica* è la II. sotto il titolo *de compositionibus, & commutationibus pœnarum*, che comincia: *Et ne sperata*. Questa per altro poco differisce dalla I., che principia: *Et quia facilitas*, di cui pocanzi ragionossi, poiche vietando la commutazion delle pene, e rimettendola per giustissime cause all' arbitrio del Vicerè, e del Collaterale, soggiugne, che alla pena della morte, o di mutilazion di membro, succedesse la condanna in Galea *ad vitam* del delinquente; qual circostanza nella prima non fu notata.

257. *Per comporsi la pena vi bisogna la remission della Parte.*

Egli è a riflettersi su questa *Prammatica*, che riputandosi la commutazion della pena, come una grazia, che si ottiene dal reo, perciò fa d' uopo, che vi pre-

ceda la concordia della Parte, al cui *diritto* non può pregiudicare il Principe senza una giusta causa. Ragionevol cosa perciò si reputa, che l'offeso, o gli eredi di colui, che fu ucciso, sian rifatti di tutti i danni, ed interessi sofferti; talche anche negl' indulti, de' quali se n'è tanto ragionato, sempre i Principi han voluta adempiuta questa circostanza, che a guisa di condizione si è apposta. Quando poi si trattasse di pene pecuniarie, che ricadessero in beneficio del Fisco, potrà il Principe far la *grazia* senza concordia delle Parti, perchè trattasi del suo sol interesse, come avverrebbe nelle pene, che dipendono dalle cause civili, nel qual caso riman salva l'altrui ragione nel pretendere ciò, che gli si appartiene.

258. *Non è necessaria, se si procede ad istanza del Fisco.*

Potrebbe anche darsi il caso, che per un delitto si procedesse ad istanza del Fisco, senza esservi la querela della Parte offesa, ed in questo rincontro stima il *Novario*, ch' eseguir si possa, come scrive *Mastrillo* (*a*), che si fosse determinato nel S. C., quantunque ne dica il contrario *Larrea* (*b*) ragionandosi sugl' indulti, che toccano i delitti, ne' quali si è proceduto ad istanza del Fisco. Quando però la remission della Parte siavi necessaria, questa non può provarsi per testimonj, poiche deesi farsi presso gli atti dell' introdotto giudizio, e con pubblico istromento, senzache vaglia qualunque fede, che se ne facesse da persone degne di fede.

259. *Quando contravenir si possa al patto contenuto nella ricevuta remissione.*

Egli anche notar conviene, che se taluno avuto avesse la remission con ispecial patto, di non andare ad un certo luogo, o di non partirsi da un altro, anche la gode, sebbene a tal promessa controvenisse, attestan-

(a) In comment. de indul. cap. 24. n. 23.
(b) Dec. Granat. disput. 26. n. 10.

ſtando (a), che ſieſi ſempre così giudicato ne' Tribunali del Regno di Sicilia. La ragione, che ſe ne adduce, non ſaprei per altro, ſe giunga a frangere una condizione, la cui oſſervanza fu di ſpinta, che la remiſſion ſi faceſſe; poiche diceſi, che ſia tal patto eſpreſſamente riprovato dalla legge, per appartenerſi al ſolo Pretore il dar l'eſilio a taluno dalla propria Patria, onde i privati non poſſono con tai patti por mano nella di lui giuridizione, con privare un Uomo della ſua libertà. Il noſtro S. C. però ha differentemente giudicato, come rapporta *Gizzarelli* nella *dec.* 11. non riprovando tal patto appoſto nella remiſſione. Ma il *Novario* cerca conciliare queſte contrarie oppinioni con dire, che ha luogo la prima, ſe perpetua foſſe la condizione, e la ſeconda, quando per breve tempo oſſervar ſi doveſſe, che lungo ſi riputerebbe, ſe per un decennio ſi foſſe ſtabilito.

260. *Si eſpone la* Pramm. VI. *ſotto il tit.* ubi de delicto.

L'altra *Prammatica* è la VI. ſotto il titolo: *Ubi de delicto*, che comincia: *Item quia*, ed in eſſa ſi ordina lo ſteſſo di quello fu ingiunto nelle precedenti IV. e V. delle quali pocanzi parloſſi, cioè di doverſi rimettere i delinquenti reciprocamente da' Regni di Sicilia, e di Napoli.

261. *Si eſpone la* Pram. V. *ſotto il tit.* de extractione animalium.

L'altra ſi è la V. ſotto il titolo: *De extractione, ſeu aſportatione animalium*, che comincia: *Et quoniam*, in cui ſi vieta, concederſi licenza per tali eſtrazioni, ſe non per quanto permetteſſe il ſervizio della Corte, con darſi precedente informazione *in ſcriptis*, da prenderſi, e poi ſottoſcriver ſi doveſſe dal Vicerè, o da un Reggente del Collaterale.

(a) *In dec.* 38.

262.
Limitazioni fatte da' Comentatori su questa Pram.

Copiosa si è questa *Rubrica* di varie osservazioni, e di limitazioni, che al solito ne reca il *Rovito*, e non rincrescerà al Lettore di averne un epilogo, perche possa trarne i necessarj lumi. Comechè quell' abbraccia l'estrazione degli animali, dell' oro, e di altre cose proibite, perciò occasione reca a molte riflessioni, che si fanno sull' esecuzione delle *Prammatiche*, che sotto questo titolo si comprendono. Si vuole intanto, che le pene in esse comminate luogo non abbiano contro quei, i quali estraggono dal Regno quello, ch' essi v' immetterono. La moneta quindi eccettuata ne viene con ispecial *Prammatica* degli 11. Ottobre del 1551., ancorche Forestieri si fossero quei, che la trasportassero, e solo per equità se ne vogliano esente quei, che mai essendo stati nel Regno, ne ignorassero le leggi. Poi anche ciò restò corretto colla *Prammatica* de' 24. Novembre del 1573. fatta dal Cardinal de Granvela, ch'è la I. sotto il titolo: *De valore scutorum aureorum*. E finalmente il Conte di *Olivares* con altra *Prammatica* de' 23. Marzo del 1596., ch' è la XV., vietò ogni estrazione sia d' argento, come di oro. Il perche nella Regia Zecca, ove la moneta coniasi, evvi uno statuto, con cui vietato è ad ognuno di estrarre dal Regno argento, che non sia lavorato sotto la pena di perderlo, quando gli mancasse il permesso della Corte. Se poi questa specie di argento si trasportasse su qualche nave senza scaricarsi nel Regno, potrà ben riportarsi, per non potersi dire estrazione di una cosa, che giammai fu immessa. E per vero dire, questa voce di *estrazione* propriamente si adatta per tutto quello, che nasce nel Regno, e non per quello, che dopo esservisi immesso, di nuovo si rimetta, perche questo non sarebbe prodotto dal suo territorio, nel cui frutto il Cittadino o il Regnicolo vi ha

ha una natural prelazione, nè deve esserne privato, con godersene il Forestiere.

Da questo principio poi ne deriva, che vietasi la concessione delle tratte per l'estrazion de' grani, se prima non resti il Regno provveduto; tantoche se avvenga, che sterile sia la ricolta, quelle si sospendono, quantunque si fossero concedute, come per appunto fu deciso nel Regno di Sicilia per lo Duca di Terranova. Costui sebbene avesse avuto il privilegio di estrarre in ogni anno una certa quantità di grano, ne restò impedito per la succeduta scarsezza; nè gli si permettè nel seguente anno il supplir l'estrazione mancatagli nel precedente, come rapporta il *Novario*, dicendo *Cammillo de Curtis* (*a*), che sempre siesi così giudicato. Quindi si è avuta, come salda la massima, che conceduta la estrazione in ogni anno di una certa somma di grano, se questa non si fosse fatta a cagion della sopraggiunta sterile ricolta, non è intesa sospesa per eseguirsi nel venturo anno, nè estinta quella fecondità, che si avea.

263. *Estrazion del grano quando debba permettersi.*

Altre limitazioni anche fatte veggonsi presso *Martino Colero* (*b*), cioè se vietata l'estrazione per qualche causa, cessando questa, debba intendersi permessa: Se un tal divieto si attenda, quando sia indrizzato non al pubblico, ma al privato comodo del Regnante: Se comprenda i beni della Chiesa, e de' Chierici: Se cada *in commissum* il non vietato di estrarsi, quando unito sia con quello, che compreso è sotto il divieto: e se le pene imposte cader possano su di quei, che sorpresi fossero in una strada non solita, mentreche portavansi al

264. *Altre limitazioni sopra la stessa Pram.*

(a) *In diverſ. feud. verſ. redeundo igitur n.* 51.
(b) *De aliment. lib.* 1. *cap.* 17. *n.* 8.

al designato luogo. Come però avverte il *Mansonio* (a), allora soggiacer vi possono quei, ch'estraggono cose vietate, quando fossero ritrovati *in fragranti*, non giovando la convizion de' testimonj; eccettuandone ben vero, se si estraessero gli animali, o l'oro, l'argento, e le monete, perche tai casi sono stati espressamente preveduti dalle *Prammaticbe* X. XIII., e XIV. sotto questo titolo. La di lui oppinione però confutata fù dal *Consiglier Rocco* (b), che sostiene aver luogo le *Prammatiche* contro tutti quei, ch'estraessero roba vietata, sebbene essi non fossero presenti, anche attendendosi quello erasi ordinato coll'ultima *Prammatica* de' 13. Agosto del 1596. dal Duca di Medinaceli, con cui fu disposto, che per pruova di tal delitto bastasse la deposizion del denunciante unita con quella di un testimonio d'intera fede, o pure quegl'indizj, che dalla legge sono approvati. Benvero ne avvisa il *Maradei* (c), che la pena della morte comminata in queste *Prammaticbe* non è praticata, ma solo l'estraordinaria di relegazione, o di galea, giusta i casi riferiti dal cennato *Rocco* (d); onde piuttosto per incuter timore siesi ordinato, nonche per doversi eseguire.

265.
Si espone la **Pramm. II.** *sotto il tit.* de **muneribus Official.**

L'altra *Prammatica*, che osservata volle l'Imperador Carlo V. si fu la II. sotto il titolo: *de muneribus Official.*, che comincia: *Quis nescit*, di cui sarà migliore trascriverne le parole, che farne l'analisi, e sono le seguenti. *Mandamus expresse, quod nemo ex* Con-

(a) *De controb. q. 2. n. 11., & q. 7. n. 7., &* 22.
(b) *In tract. de Offic. in tit. de privil. crim. extract.* §. 1. *n.* 18. *ad* 23.
(c) *In observ. ad singul.* 156. *p.* 96.
(d) *De offic.* §. 14. *de modo proced. in cauf. controb. n.* 82. *& seq.*

Consiliariis nostris Collateralibus, Sacri nostri Consilii, Cameræ Summariæ, aut M. C. V., aut ex aliis Officialibus cujusvis conditionis, qualitatis, aut dignitatis, nec eorum uxores, aut filii, aliique eorumdem potestate subditi, neque per seipsos, neque per interpositam personam possint, nec debeant ullo modo, aut ullo tempore accipere aurum, aut argentum, aut res aliquas cujuscumque generis, etiam commestibiles, sive magni, sive parvi valoris, quantitatisve sint sub pœna restitutionis rei donatæ, cum duplo, atque suspensionis Officii prima vice, qua contrafecerint: secunda vero totalis privationis ipsius, in quas pœnas ex nunc pro tunc, & e contra Officiales, qui secus fecerint, ipso jure incidisse declaramus. Quod quidem delictum corruptionis, attento quod est difficilis probationis, volumus, & mandamus, quod in detestationem ejus criminis possit probari per testes singulares, ad minus tres, qui sint bonæ famæ, & opinionis. Mandamusque etiam prædictis sub eisdem pœnis, quod in futurum a litigantibus coram eis, vel coram Tribunalibus nullam pecuniæ quantitatem per eos, vel per alios mutuo accipiant.

266. *Spiega, che meritar dee questa* Prammatica.

Su questa *Prammatica* però, con cui poco mancò, che i peccati di pensiere anche puniti si fosseró, ci si permetta darne un più esatto *comento*, prendendo le notizie dalla Greca, e Romana giurisprudenza, con cui resterà in miglior guisa rischiarata. Il dar questo lume, gioverà a torre alcuni farisaici scrupoli dalla mente degl' ignoranti Giudici, e dar freno a quei, che di tal delitto potessero essere notati, se per ventura dell'una, o dell' altra specie in alcun tempo incontrar se ne potessero.

267. *Riflessioni da farsi sulle mogli de' Ministri.*

Prima però di accignerci al lavoro, premetter deesi, che meraviglia desta nell' essersi individuate nella *legge* le mogli de' Ministri, conciosiache in que' tempi, che fu

fu promulgata, non godea la noſtra Città quella polizia, ora introdotta nella civile ſocietà, onde aveſſe potuto con eſſe praticarſi alcun traffico, con cui alla giuſtizia de' litiganti pregiudizio ſi recaſſe. Non ha dubbio, che fuvvi anche tempo, in cui punivaſi come delitto il bazzicar nelle caſe de' Giudici colla mira di corrompergli per mezzo di preghiere, o di danajo, e ne' *Digeſti* eſpreſſa ſe ne legge la *l. un. ff. ad l. Jul. ambit.*. Di queſta comentandone il §. 4. *& ſi quis reus* Giacomo *Lezio*, così ne ſcriſſe (*a*). *Adjicitur caput aliud legis ambitus: quod ſic accipe, ut qui ædes Judicis pretio, precibuſque corrupturus introierit, ſive accuſator ille fuerit, ſive reus, ambitus pœna teneatur. Nam ut ſuſpicio, aut facilitas corruptionis vitetur, familiaris horum, & arcanus ad Judicem aditus improbatur*. Egli è vero però, che queſta *legge*, perdè il ſuo vigore, allorche la creazion de' Magiſtrati più non dipendendo dal favor del Popolo, al ſolo Principe ſi appartenea. Così ne ſcrive il giureconſulto *Modeſtino* (*b*): *Legem illam ceſſare in urbe, quia ad curam principis creatio Magiſtratuum pertinet, non ad populi favorem*. Il ſuccennato *Lezio* vuol, che errore commetta colui, che di quella ne faccia autore Auguſto. Per contrario a queſto Ceſare l'attribuiſce *Paganino Gaudenzio* (*c*) allegando queſte parole di *Suetonio* (*d*): *Comitiorum quoque priſtinum jus reduxit, ac multiplici pœna coërcito ambitu*. Comechè radunato il Popolo nel Campo Marzo ne' giorni comiziali per dare i ſuffragj, davaſi anſa a varj maneggi, per ottener-

(a) *Ad Modeſt. de pœnis in To. 1. Theſ. jur. Ever. Otton. col.* 140.
(b) *In l. un. ff. ad l. Jul. ambit.*
(c) *Juridic. expoſition. lib.* 1. *cap.* 34. *in To.* 3. *Theſ. jur. Ever. Otton. col.* 367.
(d) *Sueton. in Aug. col.* 49.

nergli, perciò talvolta a mercatura riduceasi l'elezione, onde dall'altrui ambizione restavano i buoni oppressi. La legge *Petilia*, e la *Calfurnia* proccurarono por freno a questo disordine, di cui parla *Livio* (*a*), e finanche la *Tullia* vi aggiunse la pena dell' esilio (*b*) per quei, che tai mezzi adoperavano, finche Augusto non ne chiamasse a se l' elezione (*c*). Per quanto però si attiene alle mogli de' Ministri, osservasi, che anche su questo punto mira vi si fosse presa nel tempo del Romano Impero; poiche rapporta il *Tillemont* nella sua Storia degl'Imperadori (*d*), che Severo Cicinna rinovò l' antico stabilimento, di non far seguitare dalle loro mogli quei mariti, che destinati erano per Governadori delle Provincie, perciocche sovente elleno cagioni erano delle loro mancanze.

268. *I Ministri non poteano contrarre nozze nelle Provincie, ove amministravan giustizia.*

Ma quì non fermavasi la severità della Romana disciplina, poiche con una *Costituzione* di Severo, ed Antonino vietato fu a'Prefetti delle Armate, a' Tribuni, e a chiunque altro, che uffizio esercitasse in alcuna Provincia, il potere in essa contrarre nozze, o pur consentire a quelle, che i loro figli contrar volessero colle donne di quel luogo (*e*). Quale fosse il motivo di tal divieto, così ce lo addita il *Giureconsulto* (*f*). *Ne ratione potestatis, ceu potentatus extorqueri matrimonia a Provincialibus mulieribus possent*. Nè diversa fu la

(a) *Lib. 7. cap. 15.*
(b) *Cic. pro Murana.*
(c) *Sueton. loc. cit.*
(d) *Tom. 2. art. 2. pag. 75.*
(e) *L. Si quis 38. l. qui in Provincia 57., & l. 65. §. idem respondi 1. ff. de ritu nupt.*
(f) *In l. Praefectus ff. eod.*

ragione, per cui con un *Senatoconsulto* vietate furono a' Tutori, e Curatori il conchiudere nozze colle loro pupille, o adulte, o farle contrarre da' loro figli, e nipoti, poiche a male iti sarebbono i conti della tenuta tutela, o curatela (*a*). Ma questo pur'è poco, poiche i Presidi delle Provincie a più duro giogo soggiaceano. Odasi, come ne scrive *Carlo Annibale Fabroto* (*b*). *Si Præses Provinciæ in ea mulierem ea consentiente duxerit, interim quidem matrimonium non consistit; sed si mulier post depositum officium in eadem voluntate perseveraverit, justæ nuptiæ efficiuntur, & liberi postea concepti, natique legitimi sunt . . . Ergo, qui antequam officium deponeret, concepti sunt, ex sententia Thalelæi illegitimi sunt.*

269. *Vietato anche il far contrarre matrimonio alle loro figliuole.*

Quindi altra quistione anche si è fatta presso gli eruditi, cioè se ugualmente la *legge, qui in Provincia 57. ff. de rit. nup.* abbia luogo per gli matrimonj delle figliuòle de' Presidi, o Governadori delle Provincie, avendo sostenuto alcuni, che potessero queste collocarsi in matrimonio, ove quelli amministravan giustizia, con costituirsi ben vero per esse la dovuta dote. Tratta eruditamente questo argomento *Gulielmo Fornerio* (c), e risponde. *Nam si mutuum dare Provincialibus Præsides probibentur* (*d*): *si prædia emere, nisi forte avita, paternave a Fisco in Provincia distracta comparent* (*e*), *utrum filio, an filiæ conditionem in Provincia Pater quærat, quid*

(a) *L. Si quis* 80. §. *Quamvis* 5. *ff. de ritu nupt. l. SCto* 59., *& l. non est matrimonium ff. eod. tit. V. Jacob. Constantineum subtil. enodation. lib.* 2. *cap.* 11. *in To.* 4. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 568.
(b) *Exercit. II. in To.* 3. *Thes. Ev. Otton. col.* 1215.
(c) *Selection. lib.* 3. *cap.* 16. *in To.* 2. *Thes. jur. Ever. Otto. col.* 102.
(d) *L.* 3. *Cod. si cert. petat., l. Principalib.* 33. *l. seq. ff. eod.*
(e) *L. Qui officii* 62. *ff. de contrah. empt. l. Milites* 9. *ff. de re milit.*

quid interest? Ma finalmente questa differenza tolta fu colla *Novella* 23. dell'*Imperador Leone*, numerata per 15. da *Armenopolo*, che ce ne reca l'epitome (a), ed in essa restò così determinato. *Statuimus, ut qui Præsidatum sortiti sunt, quemadmodum filios, aliosque virilis sexus cognatos, & domesticos, ita quoque filias, aliasque fœminini sexus personas in suis quique Provinciis in matrimonium collocare probibeantur.*

270. *Oppinioni varie intorno à doni da riceversi da' Ministri.*

E per quanto si attiene a' doni vietati a' Magistrati di poter ricevere, non poco gli eruditi aguzzato hanno la penna per indagarne la vera specie, poiche non voglionsi compresi sotto lo stesso divieto. La massima presa in generale non vi ha, chi la contende; e sul proposito è a notarsi quello ne scrisse *Isidoro* (b), dicendo. *Tres sunt munerum acceptiones, quibus contra justitiam humanam vanitas militat; favor amicitiarum, adulatio laudis, & corporalis acceptio munerum; facilius autem pervertitur animus rei corporeæ munere, quam gratiæ, laudisque favore;* e son troppo conti quei versi del nostro Poeta (c).

Munera, crede mihi, placant hominesque, Deosque,
Placatur donis Juppiter ipse datis.

271. *Sentimento di Ulpiano.*

Ei è perciò a notarsi un *testo* di *Ulpiano* (d), che più correttamente così viene trascritto dal *Gotofredo*. *Non vero in totum Xeniis, abstinere debebit Proconsul, sed modum adjicere, ut neque morose in totum abstineat; neque avare modum Xeniorum excedat; quam rem Divus Severus, & Imperator Antoninus elegantissime epistola sunt* Ttt 2 mo-

(a) *Lib. 4. tit. 2.*
(b) *Lib. 1. de summo bono.*
(c) *Ovid. de arte amandi lib. 3. v. 653.*
(d) *In l. solent. 6. ff. de Offic. Proconf. & legat.*

moderati ; cujus epistola verba hæc sunt : Quantum ad Xenia pertinet, audi, quid sentimus. Vetus proverbium est οὔτε πάντα οὔτε πάντοτε, οὔτε παρὰ πάντων idest neque omnia, neque quovis tempore, neque ab omnibus ; nam valde inhumanum est a nemine accipere, sed passim, vilissimum est; & omnia, avarissimum. *Et quod mandatis continetur*, ne donum, vel munus ipse Proconsul, vel qui in alio Officio erit, accipiat, ematve quid, nisi victus quotidiani causa *ad Xenicola non pertinet ; sed ad ea, quæ edulium excedant usum. Sed nec Xenia producenda sunt ad munerum qualitatem.*

272. *Differenza tra la voce* Xenia e Xeniola.

Si fa perciò la differenza tra la voce *Xenia*, e *Xeniola*, onde come comenta il *Gotofredo*, Ulpiano intese parlare *de muneribus, quæ dantur*] *Proconsuli, ut hospiti, non ut Judici: & hic aperte Xenia, & ut appellat quoque hic Jurisconsultus Xeniola distinguuntur a dono, & munere, seu munerum qualitate . . . . Xenioli verbo usus est quoque Apulejus. Hoc est non licet Judici a quoquam accipere, quod edulionum excedat usum ; hoc est non licet etiam eduliorum quidquam accipere, nisi id intra paucos dies possit prodigere, seu consumere : non licet accipere, ut revendat : quod tamen fit passim hodie. Huic interpretationi favent Græci, apud quos probibentur Proconsules munera accipere, aut quid emere præter victum quotidianum.*

273. Budeo, *come spiega la voce* Xenia.

Nè mancò *Budeo* di dire, che *Xenia* propriamente sian quei doni, che praticansi di fare agli Ospiti, come rapporta *Ferando Adduense* (*a*), che lo corrigge in questa interpretazione. Del rimanente presso i Greci fu troppo rigida questa disciplina, essendovi un'emblema di

(a) *Explicat. lib. 1. cap. 9. in To. 2. Thes. jur. Ever. Otto. col. 514.*

di *Alciato*, che dice esfersi ritrovato presso i Tebani, i quali dipingevano il buon Magistrato colle mani tronche. In fatti colle leggi delle XII. Tavole scritto fu concisamente, *donum ne capiunto*. Anzi tempo vi fu, che promulgossi la legge chiamata *Titia*, per esserne stato Autore uno di tal nome, e con essa vietato era all'Oratore, al Giudice, e al Giureconsulto il ricever regali, e di essa ragionandone *Cornelio Tacito* (*a*) ne dice: *Consurgunt patres, legemve Titiam flagitant, qua cavetur antiquitus, ne quis ob causam orandam pecuniam, donumve accipiat*. Ma come si ha presso lo stesso *Autore* (*b*), risentissene non poco un Causidico, onde disse: *sublatis studiorum pretiis, etiam studia peritura, ut minus decora*.

274. *Oppinione de Moralisti sul controvenirsi alla* Pram.

Ma facendo grado poi a' nostri *Comentatori*, *Rovito* rapporta molti Moralisti, come sono *Azorio*, *Navarro*, ed altri, i quali anche gustar vollero questa materia, facendosi ad esaminare, se mortale peccato, o veniale si commetta col controvenirsi a sì fatta *Prammatica;* ma non è questa una messe, in cui molto adatta conosco la mia falce. Solo notar voglio, che il Vescovo *Riccio* in una sua decisione (*c*), in cui entra a vagliar questo punto, ne fa sapere essersi deciso nella nostra Curia Arcivescovile, che il Delegato, cui sia commessa la dispensa matrimoniale, nulla potesse ricevere per quella impiegata sua opera nel prender l' informo, nell'osservare il processo, o per andare ad esaminare i testimonj, che altrove dimorassero, menche quando egli sia povero, e soffrir non possa la spesa della

(a) *Lib. 2. Annal. cap. 5.*
(b) *Cap. 7.*
(c) *Dec. 260. par. 2.*

la necessaria vettura per portarvisi. Or se questo si pratichi presentemente, lasciasi il dirlo a quei, che navigano in questo mare.

275. Comento del Costanzo e sentimento del Reg. Tappia.

Potrà leggersi quanto ne scrive *Vivio* (a) in una sua *decisione* su questo rincontro, ed appena permette potersi ricevere quei doni, che chiamansi *exculenta*, & *poculenta*, i quali nel corso di tre giorni consumar si possono. Quindi ne avvisa il *Costanzo* nel suo *comento*: *Ideo existimant alii, non esse creandos Judices illos, qui fuerunt Advocati, qui donis Clientum assuefacti, difficile consuetudinem recipiendi munera dimittant, & Thebis olim fuisse conditam legem, ne quis Mercator efficeretur Judex propter nimiam quæstus cupiditatem, quæ in homine Mercatore viget.* Indi tante esquisite notizie accoppia di quello praticavasi intorno a' Magistrati presso la vetusta Roma, fino a premiarsi quei, che se ne facevano accusatori. Il Reg. *Tapp.a* (b), anche ammette il. potersi ricevere da' Ministri *exculentum*, & *poculentum infra triduum consumandum*, su di che crede, che luogo non abbia questa *Prammatica*, *quia vidit optimos viros accepisse capones*, & *gallos*, *quos Indiæ vocant*, & *alia comestibilia*, ma da quei, i quali non eran litiganti; ed in questo rincontro rifletter si potrà quello, che ne fu scritto nel precedente Tomo, in occasione di esponere la *Prammatica* XVII. *de Offic. Proc. Cæs.* (c).

276. Quai Ministri non si vollero compresi nella Pram.

Tempo fu, in cui si credette di non esser compresi sotto questa *legge* i Tesorieri del Regno, il Segretario, l'Avvocato Fiscale, ed i Segretarj de' Vicerè, come

(a) *Dec.*113.
(b) *In Constit. apud Justit.*
(c) *Lib.*21. §.104. *pag.*77.

come ſcriſſero il de *Marinis* (*a*), e *Mauro* (*b*); ma per quello, che ſi attiene all' Avvocato Fiſcale, con altra *Prammatica* (*c*), vietato gli fu il ricevere alcun dono. Per lo ſteſſo principio vietoſſi altresì a' Miniſtri il prenderſi i legati loro laſciati in teſtamento. Lo ſteſſo *Preſid. de Franchis* (*d*) ſcrive di lui, che in tempo della viſita generale reſtò imputato di aver ricevuto un legato di duc. 100. laſciatogli da D. Berardino di Sangro. Si vieta perciò a' Giudici il poter ricevere ſimiglianti annue preſtazioni ſenza permeſſo del Principe, ſpecialmente, ſe ſi laſciaſſero col peſo di dar conſiglio nelle liti, che aveſſero i figli del Teſtatore, ed accettandole, aſtener ſi dovrebbono d' intervenire nel Senato per la deciſion delle loro cauſe. Se però queſte *Prammatiche* ſiano, o non ſiano in pratica, oſſervar ſi potrà quello, che ne ha ſcritto il *Reg. de Ponte* (*e*), per la ſua propria cauſa; ma dovraſſi credere, che l' allegato *Vivio* con più ſincerità dato ne aveſſe il ſuo ſentimento, con dire, *obſervantes has Pragmaticas eſſe deſcribendos in Catalogo Sanctorum* (*f*); onde reſtar dovrà ferma la maſſima, che ſe in quel tempo i Giudici ſortito non aveſſero per natura un petto forte, a ſegnoche reſiſter valeſſero a tai colpi, inutile riuſciva ogni legge, e qualunque privilegiata pruova, anche inutile rendeaſi; anziche oprar poteva, che maggior avvedutezza aveſſero praticata nel riceverſi i doni, perche ogni notizia ſe

(a) *Ad Revert. dec. 12. n. 5., & reſol. 244. lib. 2.*
(b) *Allegat. 77.*
(c) *Pragm. XII. §. 6. de offic. & c.*
(d) *Dec. 493.*
(e) *De poteſt. Proreg. in tit. de elect. Official. tit. 3. §. 6. n. 13. & in conſil. 146. n. 69. vol. 2.*
(f) *V. Maradei in obſer. ad ſing. 239. pag. 193.*

se ne celasse all' orecchio di altro Visitatore, giacche per effetto delle seguite visite fu quella promulgata.

277. *Si espone la* Pramm. III. *sotto lo stesso titolo.*

La seguente *Prammatica III.* sotto lo stesso titolo indrizzata fu a' Presidi, o sian Governadori delle Provincie. Anche loro si vieta di prender regalo di qualunque sorte, *etiam a sponte offerentibus*, e che non potessero costrignere alcuno a portare orzo, legna, paglia per le loro proviste, e visitando le Provincie, altro ricever non poteano, se non quello, che dalla *Prammatica* erasi stabilito.

278. *Comento del* Rovito.

Pertanto avvertir conviene con *Rovito*, che se le mogli, o figli de' Ministri alcuna cosa prendessero con esserne essi ignoranti, non meritano esser colpati, nè incorrer debbono nella pena della *legge*, la quale suppone la loro scienza, o connivenza. Adunque si sarebbe nel bisogno di provarla, perche si rendessero rei, altrimenti si aprirebbe la strada a moltissime frodi contro degli onesti Giudici, *qui in eorum famulatu non possunt adhibere Angelos, sed homines mundanos, quorum fides nusquam tuta est*, come scrive lo stesso Autore. Vero è però, che quelle parole, *nec non eosdem monemus*, riputansi di non picciolo peso, poiche per servirmi di quello ne dice lo stesso *Comentatore*. *Monentur Officiales, ut ita suam domum, & familiam circa recipienda munera habeant correctam, & moderatam, ut ex ipsorum moderatione, & honestate omnes ipsorum Judicum integritatem intelligant, alias illis contrafacientibus, non immerito eorumdem defectus, & culpæ possent ipsis Judicibus imputari, licet non possint probari cum ipsorum licentia munera ab illis esse recepta, quamvis in eorum proprium commodum, & utilitatem, & non dictorum dominorum ea convertant; nam hæc monitio respicit illos Officiales, qui oscitanter negligunt moderationem, & correctionem eorum fami-*

miliæ , ut puta quia admittunt uxores , filios , alumnos , & famulos cum ipsis tractare negotia , expeditiones causarum , introductiones Negotiantium , & alia hujusmodi in gratiam litigantium , hoc enim non est tenere familiam correctam , & moderatam , sed potius præbere incentivum recipiendi munera , & extorquendi , & hoc est quod dicitur in textu , quod contrarium facientibus , non immerito eorumdem defectus , & culpæ possunt ipsis Judicibus imputari , licet enim in his casibus munera non probentur recepta a familia cum licentia Dominorum , illaque convertantur in proprium commodum , & utilitatem famulorum , quis non videt , quod adest præsumpta scientia Dominorum , admittendo illos ad faciendum officia hujusmodi pro litigantibus , a quibus magis eos probibere debet , quam ab incendio. At quando Officialis ex parte sua adhibet omnem diligentiam in tenendo familiam correctam , & moderatam , & nullum admittit , nec publicè , nec secreto ad tractandum negotia , sed omnibus est paratus absque mediatoribus , utique hæc Pragmatica non procedit , quia ex parte sua adhibet omnem diligentiam , quam quilibet diligens paterfamilias adhibere potest in corrigendo suam familiam ; & si contrarium in aliquo ex famulis accidit , non est sibi defectui , aut culpæ imputandum , sed potius malitiæ famuli , & in summa illa regula in hac materia est tradenda , ut si Officialis audit , & expedit negotia per se ipsum , & non per intermedias personas , tunc non est credendum , quod receperit munera per intermedias personas , alias secus est .

279. *Perche inutile la* Pram. *ne' tempi presenti .*

Bella , e profittevole per lo Ministero sarebbe la scuola , che ne dà *Scipione Rovito* , ed opportuna esser potea più di un secolo addietro , quando ei la scrisse , poiche quello serbava allora una più rigida disciplina ; e comechè facile presso de' Giudici non era allora l' ac-

 ces-

cesso, poiche il costume di quei tempi non troppo affaceasi a quella società, ed a quella polizia ormai introdotta, perciò per mezzo delle mogli, de' figli, e de' servidori cercava il litigante far breccia alla giustizia. Tai mezzi nella presente stagione son già tutti giti in disuso, e la malizia forense ne ha ritrovato altri più adatti, perche a quei primi surrogati si sono i venditori di fumo, che meriterebbono la pena, che l'Imperador Alessandro Severo diede a Turino, che spacciavasi suo confidente (a). Or questi san così ben condursi, che tal volta son giunti ad acquistar fama nel Foro, poiche al par dell'olio penetrando la loro arte, creduta fu necessaria la costoro opera da taluni, che particolare studio posero nel guidar così la difesa delle cause; onde se il Giudice accorto non sia ad evitare tai nascosti lacci, che gli si tendono, sarà molto facile il restarvi accalappiato.

280. *Si espone la* Pram. *IV. sotto il tit.* de Official., & his quæ eis prohibeantur.

Effetto anche fu della visita, che altra *Prammatica* si promulgasse, ch'è la IV., la quale comincia: *Et quia* sotto il tit. *de Officialibus*, *&* *his*, *quæ eis probibeantur*. Dicesi in essa, che sovente alcuni inabili all'amministrazion della giustizia, stuzzicati però dal prurito dell' ambizione, in forza di denajo cercavano aspirare alle cariche, qual cosa recava non solo danno al Pubblico, ma anche al Real Patrimonio; quindi si ordinò, che inviolabilmente si osservassero le *Costituzioni*, i *Capitoli*, e le *Prammatiche* del Regno, e specialmente quella fatta in Napoli sotto le pene in essa espresse (b).

Ol-

(a) *V. Tillemont Hist. des Empereurs To.* 3. *art* 9. *pag.* 173.
(b) La Costituzione incomincia: *Magistri Camerarii*. I Capitoli sono nei *Vol. de privil. fol.* 104. *cap.* 12., *&* *cap.* 4. *fol.* 128., le Prammatiche sono la I., II., e III. sotto lo stesso titolo.

Oltre poi la restituzion del denajo, si ordinò darsi il giuramento da ciascun Ministro nel ricever l'Uffizio, di nulla aver dato, o aver fatto dare, o promettere ad alcun Giustiziere, o ad altro Uffiziale, o pure alla di lui moglie, o ad altra persona sotto colore di mutuo, o di frode durante l'impiego, nè terminata l'occasione di tal promessa fatta per poterlo ottenere.

Di più simil giuramento dar lo doveano tutti i Ministri, che si sarebbono creati, senza del quale non potessero esercitar l'impiego conferitogli, e riputati fossero come usurpatori; e mancando colui, che dovea ricevere il giuramento, soggiacesse alla pena di una libra d'oro, da applicarsi al Fisco; e nel riceverlo esser vi doveano presenti dieci testimonj, con inserirsi nel privilegio da spedirsi, quanto con sì fatto *Capitolo* erasi ordinato. Questa *Prammatica* omai rimane inutile, per godersi la bella sorte della presenza del Re, che ben' informato della dottrina, e della probità di coloro, che trascieglie per l'esercizio del Ministero, vive sicuro, che cader non possano in tai sconcezze, poiche colla presenza del Principe quali nebbie al Sole rimangon quelle dileguate.

281. *Si espone la* Pram. I. *sotto il tit.* de Commissariis, & Exequutoribus.

Sotto il tit. *de Commissariis*, & *Exequutoribus* evvi la *Prammatica* I., che comincia: *Item volumus*, la quale come intesa alla riforma si ordinò, che osservata si fosse. Conciosiachè si prescrive in essa, che nelle cause di poco momento i Giudici della Vicaria, o di altri Tribunali non s'inviassero fuori della Città con amplissime facoltà, menche nelle cause gravi, e di grande importanza, e con ordine del Vicerè, e del suo Collaterale, eleggendosi uomini onesti, di buona coscienza, e di provata fama. Costoro poi altro ricever non doveano, senon quello, che dalle *Prammatiche* era

ſtabilito, ſenza commutar pene, o componer delitti, dando conto, e ragione al Tribunale della loro commeſſione, con oſſervarſi per eſſi quello, che ſi contiene ne' *Capitoli*, e *Grazie* concedute nel Parlamento tenuto ne' meſi paſſati.

282. *Lo ſteſſo ſi diſpone in altra* Pram.

Su queſta *Prammatica* oſſervar ſi potrà il §. 7., ed 8. della *Prammatica* V. *de Officio Magiſtri Juſtitiarii*, che comincia: *Mandamus etiam*, ove ſi parla di ſimiglianti commeſſioni. Poi nel §. 9. ſi traſcrive la ſupplica data dalla Città col cap. XXVII. delle *grazie* chieſte nel 1539., che già fu rapportato nell' antecedente *Libro* (*a*), ove leggeſi la decretazion dell' Imperadore intorno al giuramento da darſi, eccettuandone i Conſiglieri, i Preſidenti, e i Giudici, avendoſi, come provata la loro probità.

283. *Comento del* Novario, *ma eſtraneo dalla legge*.

Sopra quel dover dar conto, e ragione delle ricevute commeſſioni vi attacca un *comento* il *Novario*; che non conviene alla *Prammatica*, perche ſi diſtende ſulla reddizion de' conti, da darſi dagli eredi, dagli Amminiſtratori, da quei, che aveſſero ricevuto i beni altrui, e da' Fattori, con doverſi quelli eſibire nel luogo della tenuta amminiſtrazione, altrimenti a ſpeſe di colui, che gli chiede traſportar ſi dovrebbono i libri, e gl' iſtrumenti neceſſarj a tale uopo; onde come quiſtioni fuor di propoſito non accade mentovarle.

284. *Si eſpone la* Pram. *XV. ſotto il tit.* de ordine judiciorum.

L' altra *Prammatica*, che dovea eſeguirſi era la XV. ſotto il titolo: *de ordine judiciorum*, che comincia *ſimiliter mandamus*. In eſſa ſi ordina, che le cauſe prima compilate, le prime anche ſpedir ſi doveſſero, e terminarſi, e che gli Attuarj, e i Commiſſarj delle medeſime nel giorno di Sabato di ciaſcuna ſettimana notar doveſſero con queſt' ordine quelle, che aveano a ſpedirſi nella ſeguente, acciò le Parti, e gli Avvocati ſa-

(a) *Pag.* 251.

ſapeſſero quelle , ſulle quali doveano informare ; e ſe per ventura alcune cauſe difficili richiedeſſero una più celere ſpedizione, far ſe ne dovea la lor diſcuſſione nell' ultima ora. Se poi queſte molte ſi foſſero , proceder doveaſi alla lor concluſione , *prius chartarum ordine inſpecto, atque ſervato* .

285. *Atto* ad concludendum *tolto colla* Coſtituzione *del* 1738.

In occaſion di queſta *Prammatica* avvertir conviene a tironi del Foro, che l'atto chiamato *ad concludendum* mai fù ſtimato di tal forza, che la ſua mancanza aveſſe reſo nulla la ſentenza , onde fù , che colla novella *Coſtituzione* de' 14. Marzo del 1738. , come leggeſi nel ſuo 1. §.n.XXVIII. ſi ſtimò di togliere non ſolo queſto atto *ad concludendum* , ma anche l' altro *ad publicandum* , perche ſi rendeſſe al poſſibile più brieve il corſo delle liti . La monizione però è ſempre neceſſaria, e la ſua mancanza renderebbe nulla la ſentenza, poiche è di ragione, che avviſato reſti il Reo, che accinto ſia il Giudice a profferir la ſentenza , acciò far poſſa la ſua opportuna difeſa.

286. *Altre* Pram. *furon publicate per dar norma alla deciſion delle cauſe.*

Intorno al preſcriverſi un metodo per la deciſion delle cauſe, altre *Prammatiche* furon poi anche promulgate, delle quali ſi ragionerà , come verranno per mano. Queſte ſarebbono la X.del 1555.,e la LXXII. del 1596. fatta in tempo del Conte di Olivares , regiſtrate ſotto il titolo *de Officio S.R. C.*, ed una norma recaſi, la quale per ogni parte utile ſi ravviſa ; imperciocchè quella eſeguendoſi, ſanno i Miniſtri, in quali cauſe applicar ſi debbono per deciderle , e per eſſe una volta la pena ſoffrono di riceverne gl' informi. Quindi non vi ſarà chi non palpi nel Foro , qual vantaggio ſi ritrarrebbe, ſe dopo inteſi gli Avvocati , di là a pochiſſimo tempo, ſe biſogno vi ſia, la cauſa ſi decideſſe con farſi inalterabile la diſciplina ſu queſto punto ſenza darſi luo-

ſi luogo a qualunque ſcuſa o preteſto , che ſi allegaſſe per dilatarne la deciſione , menche quando ſi foſſe nel caſo dell'infermità del Commeſſario , o di altro Miniſtro votante ; poiche dovraſſi allora attendere quello, che con altra *Prammatica* è ſtato provveduto . Quando così ſi praticaſſe , pronta avrebbe il Giudice la memoria nel raccordarſi di quello , che per ventura in più giorni per alcune cauſe ragionato ne fu nella Ruota, nè di nuova fatiga caricar ſi dovrebbe , come di far conviene, quando dopo più meſi , e dir potrei qualche anno, accinger ſi dovrà per poterle decidere: ed ecco, come tempo utile ſi avanza , che impiegar ſi potrebbe nel disbrigo di altri affari o di altre cauſe. Se queſto comodo riceve il Magiſtrato, nel tempo medeſimo picciolo non ſarà quello degli Avvocati, i quali ſicuri della deciſione, attenderebbono a farne l'informo ſenza perdita di altro tempo, che biſognerebbe tante volte ripeterlo. I litiganti poi finalmente non poco ſollievo riceverebbono, e particolarmente quei, che lontani eſſendo dalla Città, abbandonando le loro famiglie, con non picciol diſpendio vi ſi portano , ivi trattenendoſi per aſſiſtervi, ma poi vana per anni talvolta ſi rende ogni ſpeſa, ed ogni ſofferto diſagio. Comune adunque ſarebbe l'utile , e comune il beneficio , talche ravviſatoſi evidente, da tempo in tempo da varj Preſidenti del S.C. ſi è proccurato il far oſſervare queſto cotanto pregievole ſiſtema, e pure non ſi ſa per qual fato , appena rinovato, andonne toſto in obblio.

287. *Si eſpone la la* Pram. *V. ſotto il tit.* de Officio Judicum.

Con altra *Prammatica* , ch' è la V. ſotto il titolo *de Officio Judicum*, la quale comincia: *Cum vero* , vietata viene la propalazion de' voti, ordinandoſi, che queſti doveſſero notarſi, giacche ſecondo la più parte di eſſi ſi profferivan le ſentenze.

Que-

288. *Comento sulla Pram.*

Questa pena della privazion dell' Uffizio per la propalazion del voto fu praticata contro il Consiglier Marino Freccia, come ce lo avvisa il *Tesauro* (a) con queste parole. *Marinum Freccia eximiæ doctrinæ e Senatorum voto ejectum, eo quod vota Senatorum revelasset*. Evvi anche l' *arresto 64.* della Regia Camera, che rapportasi dal Reg. *de Marinis* nel 2. lib. dopo le osservazioni *ad Revert.*. Se poi per incorrersi in questa pena sievi bisogno di sentenza, o pure *ipso jure* vi si soggiaccia, molto ne ha scritto *Capece* nella *dec.* 121., che siegue l' oppinione, esservi bisogno della sentenza per incorrer nella pena imposta dalla *legge*. Che la propalazion del voto bastevol motivo sia per allegarsi sospetto il Ministro, anziche *ipso jure* per tale si renda, rapportalo *Novario* nel suo comento, allegando *Vivio* nella *dec.* 36., e 363., ancorchè il suo voto non manifestasse, bastando, che facesse conoscere il suo sentimento, che con deposizion di testimonj si avrebbe a provare. Ma comechè questa è una ubertosa messe per gli Curiali, che sono addestrati a pensarne per guidar la condotta delle cause più di quello, che se n' è scritto o scriver se ne potesse, per quanto se ne dica, nulla giugnerà nuovo.

289. *Si espone la Pram. II. sotto il tit. de Offic. Proc. Cæs.*

Colla *Prammatica* II., che comincia: *Cum Reges* sotto il titolo *de Offic. Proc. Cæs.* s' inculca agli Uffiziali addetti al denajo del Patrimonio, che in ciascun anno presentar dovessero i conti nel Tribunale della Regia Camera per potersi subito dal Luogotenenente, Presidenti, e Razionali liquidare, e spedire senza passarsi all' anno seguente.

Col-

(a) *Dec. 1. n. 13. vers. caveant in fine.*

290. *Si espone la* Pram. *III. sotto lo stesso titolo.*

Colla *Prammatica* III. sotto lo stesso titolo si ordina, che il Luogotenente, Presidenti, Razionali, ed altri Uffiziali della Regia Camera non potessero intervenire, votare, o far relazioni nelle cause de' loro Consanguinei, e congiunti. Nella seguente poi, che comincia: *Volumus etiam* si ordina, che il Luogotenente non possa egli solo ricevere le offerte de' Vettigali, Gabelle, e altro Regio diritto, dovendosi tutto eseguire nel Tribunale.

291. *Si espone la* Pram. *III., e XI. sotto il tit.* de Offic. Quæst. Cæs.

Col §. 7. della *Prammatica* III. sotto il tit. *de Offic. Quæst. Cæs.* si vieta al Tesorier Generale di ricever denajo senza l'intervento dello Scrivano di porzione, con notarne la qualità nel giorno, che riceveasi. E poi colla *Prammatica* XI. sotto lo stesso titolo, che comincia: *Et quoniam* si vieta agli Uffiziali pecuniarj di partecipare direttamente, o indirettamente ne' partiti, o altri contratti da farsi dalla Regia Corte. E comechè erasi saputo, che gli Uffiziali della Tesoreria soleano ricevere alcuni pagamenti illeciti, e ritenersi qualche quantità dovuta alla Regia Corte; perciò col §. 4. della VI. *Prammatica* sotto lo stesso titolo si ordina il doversene astenere.

292. *Si espone la* Pram. *IX. nel* §.*IV.* de Offic. Magistri Justitiarii.

Si ordina poi nel §. IV. della *Prammatica* IX. sotto il titolo *de Officio Magistri Justitiarii*, che 'l Reggente, Giudici di Vicaria, Governadori, e Uditori delle Provincie non potessero ritenere presso di loro alcuna pena pecuniaria, o altra composizione legittimamente fatta, ma consegnar la dovessero a' Percettori, e ad altri Uffiziali della Camera, a' quali si appartenea il riceverle, e conservarle.

293. *Si espone la* Pram. *I. sotto il tit.* de Visitat., seu Recensione Carceratorum.

Colla *Prammatica* I., che incomincia: *Mandamus* sotto il titolo *de Visitatione, seu recensione Carceratorum*, si ordinò, che nel Sabato di ciascuna settimana uno de' Reggenti della Cancelleria, ed un Consigliere visitas-

tassero la G. C. della Vicária, ascoltando le cause de' carcerati, con vacare alla loro celere spedizione, acciò lungo tempo non marcissero nelle carceri, e i rei puniti fossero. E laddove avvenisse, che giorno di festa fosse il Sabato, far si dovesse la visita nel precedente Venerdì, e se infermo si ritrovasse un Reggente, o impedito, da altro Reggente quella dissimpegnarsi dovesse.

294. *Da altra Pram. vien confermata.*

Questa *Prammatica* fu poi confermata col §. III. della XXXVII. sotto il titolo *de Officio Magistri Justitiarj* fatta a' 25. Giugno del 1567. dal Vicerè D. Perafan de Ribera, anzi si ordina, che nelle tre Pasque si facesse una visita generale di tutti i carcerati, per sapersi se giusta, o ingiusta fosse la causa, per cui sian presi. Indi seguendosi questa norma nel §. 9. della *Prammatica* X. sotto il titolo *de Offic. Judicum* fatta dal Conte di Lemos a' 21. Maggio del 1616. si ordinò, che la stessa visita praticata si fosse nel giorno di Sabato da un' Uditore nelle Regie Udienze, con andare anche a visitare le carceri de' Governadori Regj, ripartendosi tal peso tra loro per settimana, o per mese, come si sarebbe ordinato dal Preside; e se feriato era il Sabato, dissimpegnar doveasi la visita nel precedente giorno giuridico.

295. *Visita de' carcerati come praticata.*

Questa visita tuttavia si pratica, e come prima eseguivasi dal Reggente del Collaterale: ora si fa da un Consigliere della Real Camera di S. Chiara, che a quello è succeduto. Con essa non solo son visitati i carcerati per cause criminali, ma anche per le civili, come sarebbe per debiti ad istanza de' Creditori, *respectu quorum*, come scrive il *Rovito* su questa *Rubrica*, *inolevit usus satis frequens, nam Judices ex Officio etiam invitis Creditoribus, imo nullatenus citatis dant dilationes æternas prædictis debitoribus ad solvendum in minutissimis tan-*

 nis,

nis; adeò quod magis expedit Creditori habere illud creditum pro derelicto, quam expectare terminorum lapsum, com' è troppo vero, e l' esperienza l' addita. E per quanto tocca a questa general visita prima solita a farsi dal Collaterale, e poi dalla Real Camera di S.Chiara, che gli è stata sorrogata, non sarà inutile di tramandar la notizia a' posteri, che nel caduto anno 1767. in cui ritrovandosi a cagion d'infermità inabilitati tutti i Ministri di quel Supremo Tribunale, con Real Dispaccio (*a*) segnato a' 15. Dicembre si servì il Re di far dissimpegnare tal visita dal solo Presidente del S. C., il quale portatosi nel Tribunale della Vicaria con somma pazienza, ed ugual prudenza liberò dalle carceri quantità di quei, che da più tempo vi marcivano presi, facendo loro quelle grazie, che dalla giustizia insieme erano accompagnate.

296. *Come ne seguisse la loro abilitazione.*

Ne avvisa il *Novario*, che nelle Regie Udienze, anche nel giorno di Sabato faceasi tal visita, ed erasi introdotta parimenti da' Giudici del luogo, in cui risedea l' Udienza, come ne parla altrove (*b*). Soglionsi però abilitare i rei di leggiero delitto, e non quei, che grave l'avessero commesso. Coloro, che non fossero confessi, convinti, o gravemente indiziati soleano talvolta abilitarsi col mandato in casa *loco carceris*, o pure per tutta la Città; attendendosi la qualità delle persone, e de'

(a) Affinchè li Carcerati non rimangano in ricorrenza del S. Natale privi del beneficio della visita solita farsi nella G. C. da' Caporuota del Consiglio, atteso le rispettive indisposizioni di questi: Il Re mi ha comandato sostituire a V.S. Ill. che intervenga ella alla suddetta visita del S. Natale, quando non possano li Caporuota della Real Camera per legittimi impedimenti intervenire alla medesima. Palazzo 15. Dicembre 1767. -- Carlo de Marco -- Signor Presidente del S.C.

(b) *In Tom. 2. de gravam. Vassal. grav.* 133.

de' commeſſi reati ; ed in tai caſi non aveaſi molta ragione de' titoli delle inquiſizioni , ſpecialmente quando non concorreano legittimi indizj contro del carcerato . Oggidì però queſta diſciplina ha ſofferto gran cangiamento per gli nuovi Reali ordini, co'quali è frenata di molto quella facoltà , che praticavaſi prima nel viſitare .

297. *Il Consigliere più non intervenne nella viſita.*

Quel Conſigliere , che prima interveniva , ſe ne aſtenne poi dal 1655. in avanti , avendo così ordinato il Re Filippo IV. per effetto della relazione fattagli dal Viſitator Generale *D. Franceſcantonio Alarcon* , come leggeſi nella ſeguente *Prammatica* ſotto lo ſteſſo titolo. Soglionſi anche abilitare i carcerati per lo corſo delle ferie, colla condizione però di concordar la Parte, e di ritornare alle carceri. I rei di leſa Maeſtà , o di altro grave delitto non ſono inteſi in cotal rincontro. Ne' giorni feſtivi della Paſqua , o del S. Natale il Giudice Decano della Vicaria civile ſolito era , che anche faceſſe la viſita de' ſuoi carcerati , ed altresì nelle ferie eſtive per quei debitori , che per quindeci giorni foſſero ſtati carcerati , dando la pleggieria di pagare , o di ritornare alle carceri, laddove però altra volta non foſſero ſtati carcerati, o che volontariamente ſi foſſero poſti in prigione.

298. *Antica pratica di liberarſi i Re nel tempo Paſquale.*

Queſta pratica per altro è molto antica, così ſcrivendo il pocanzi cennato *Fornerio* (*a*) . *Hinc leges tum apud recentiores uſitatæ , de vinculis eorum , qui carcere concluſi tenerentur , ſolenni aliquo die ſolvendis ; ut die Paſchali* l. 3. Cod. de Epiſc. aud. & *diebus , olim Cereri ſacris ex priſca lege Græcorum , cujus ſopater* ἐν διαιρέ-

(a) *Selection. lib. 3. cap. 16. in To. 2. Theſ. Jur. Ever. Otton. col.* 102.

σητγμά τωι meminit τὺς δεσμώτας τοῖς θεσμοφόροις λύεσθαι. Vinctum etiam , si Flaminis Dialis ædes ingressus esset , solvi necesse fuit , scribit Gellius lib. 10. *cap.* 15.

299. *Come anticamente alimentavansi i carcerati.*

Per quanto si attiene a' Carcerieri , e a' carcerati , su di cui raggirasi la esposta *Prammatica* , non rincrescerà saperne , qual metodo prima presso i Greci , e presso i Romani indi fu osservato. Lo stesso *Guglielmo Fornerio* (a) prendesi la cura di emendare una legge delle XII. Tavole , in cui trattasi *De Vinctorum alimentis* , e ne dice : *Carcer , non ad macerandos , vexandosque , sed continendos homines habebatur* , l. aut damnum 8. §. 9. ff. de pœn. , *ut pœnali judicio coerceretur , qui victum , vel stratum reo inferri non pateretur* , l. si victum 34. ff. de re jud. . *Imo damnatum , & in vinculis agentem debitorem , Creditor alere tenebatur . Terent.* in Phormion. act. 2. scen. 1. v. 20.

Dices , ducent damnatum domum :
Alere nolunt hominem edacem &c.

Subjicit Donatus : secundum jus scilicet , quo *inquit* obærati , cum solvendo non essent , ipsi manu capiebantur . Irridet illic genus damnationis Parasitus , in quo victor pascere compellitur , & pascitur victus . Per questo vitto intender doveasi un puro pane per ciascun uomo , e l'acqua ; onde corretta viene la *legge* delle XII. Tavole , come se per errore in essa si ritrovasse scritto, *libras farris in dies dato : si volet , plus dato ;* poiche in tal guisa troppo lautamente alimentati si sarebbono quei corpi oziosi , con darsi loro un cibo , che a' Soldati , a' Marinai , ad Artefici , ed a Coloni somministravasi , i quali a gravi fatiche soggiaceano .

Va-

(a) *Selection. lib.* 1. *cap.* 6. *in To.* 2. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 13.

300. *Quale, e quanto fosse l'alimento che davasi a' carcerati.*

Varia perciò è stata l'oppinione del quanto farro dar si dovesse a' carcerati, che modo non aveano di alimentarsi. Allegasi *S. Cipriano*, che in una sua lettera (*a*) scritta a Celerino ne dicesse: *Ante dies octo, per dies quinque medios modicum panis accepimus, & aquam ad mensuram*. Altri interpetrarono quel *libras farris* per due libre, prendendone l'argomento dalla *l. ubi* 12. *ff. de testib.*, e dalla *l. Judices* 9. *Cod. de Episc. aud.*. Ma *Radulfo Fornerio* (*b*) ne dice: *Verius arbitror, libras in dies, hoc est unam unoquoque die libram erogari debuisse, ut in illo prisco sermone numerorum libertas insit. Quemadmodum enim, & in recentioribus legibus plerumque fit, ut singularis numerus ad pluralem interpretationem referatur*, l. 1. §. quamvis 1. ff. de assign. lib. §. si plures 2. Instit. de legit. agn. succes. 2. §. hæc hæreditas 5. ff. de suis, & legit., l. in usu 158. ff. de verb. signif.: *Sic e converso pluralis locutio ad singularem plerumque restringitur*. Or questa disciplina ne' tempi vetusti osservavasi, poiche permesso era, di aver le private carceri, nelle quali non solo i servi, ma eziandio i debitori vi si rinchiudevano, come intender deesi la *l. Vinculorum* 224. *ff. de verb. signif.*, in cui leggesi: *Vinculorum appellatione tam privata vincula significari, quam publica: custodiæ verò, publicam custodiam tantum*: ma dagl'Imperadori tai private carceri quindi vietate furono (*c*). Anzi ne soggiugne l'allegato *Autore* (*d*): *Et quod jure pontificio re-*

(a) *Epist.* 88. *ad Celerinum*.

(b) *Rerum quotidianar. lib.* 3. *cap.* 10. *in To.* 2. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 205.

(c) *L.* 1. *Cod. de priv. carcer. inhib.*, *l. un. Cod. Theod. de privat. carcer. custod.*

(d) *Loc. cit.*

ceptum est, *ut Clerici uxores suas in peccatum aliquod prolapsas*, *in privatis ædibus vinctas custodire*, *& coercere possint*, Can. placuit 10. cauf. 33. qu. 2.. *Id moribus nostris hodie marito non conceditur*, *nisi causa cognita*, *circumstantiis personarum exploratis*, *Judex improbæ fortè*, *vel dementis uxoris custodiam probo*, *ac prudenti viro committat;* come tutto giorno vien praticato da' Magistrati, essendosi forrogati i Sacri Tempj per la custodia, o sia per gastigo di tai donne, che nobili fossero, allora quando degne se ne riputano.

301. *Carceri perpetue vietate dalle buone leggi, e qual ne fosse il loro antico uso.*

Ragionevol cosa adunque stimata fu, il doversi alimentare quei, che taluno tiene ristretti, perche debitori sono, acciò anche compenso alcuno abbia l'avarizia, e la crudeltà degli usurai, a' quali ne sembra, che indiritta avesse la *Nov.* 60. l' *Imperadore Giustiniano:* loro dicendo: *Peccatorum reos post mortem carcer emittit*, *vos clauditis: legum severitate defunctus absolvitur*, *vobis tenetur:* e di là a poco: *Unum sane est*, *quod non timere possitis*, *quia poscere non novit alimenta*. Quindi per tai rei le carceri riputar debbonsi, come solo opportune a dovergli custodire, a differenza di quelle, in cui rinchiudonsi i malfattori, la cui asprezza dal savio Re Cattolico, che pieno era di religione; riparar si volle colla novella sua *Costituzione* del 1738., comechè al dir di *Fernando de Retes* (*a*). *Atterere ergo reos in carcere*, *quem novo vocabulo* districtorium *diximus*, *aut tyrannicum est*, *aut non longe a tyrannide stat*. Del rimanente la pena del perpetuo carcere interdetta ne fu dalle buone *leggi* (*b*), poiche anche infamia irro-

(a) *Ad Tit. ff. de interdict., & relegat. lib. 2. ad l. potest Præf. 9. in To. 5. Thes. jur. Ever. Otton. col.* 1230.
(b) *L. mandatis 35. ff. de pæn., l. incredibile 6. Cod. de pæn.*

rogava (a); perciò con ragione ne disse *Ulpiano* (b), che una lunga carcere di molto minorar dovea il gastigo de' Rei. In effetto da' Tribunali se ne ha tutta la considerazione nel profferir le loro sentenze. Questi lumi ho stimato suggerire intorno alla qualità delle carceri, per avvisarsi, qual ne fosse stato il loro primo istituto; Se poi taluno bramasse su questa materia di restarne appieno istruito potrà servirsi di quello particolar trattato datone alla luce nel 1713. in Padova sua Patria da *Antonio Bombardino* intitolato *de carcere, & antiquo ejus usu ad hac usque tempora deducto*, ove in più capitoli con somma erudizione ragiona su quanto si appartiene al luogo materiale delle carceri, a' loro custodi, ed a quei, i quali secondo la diversità de' delitti, o delle pene vi son condannati. Del rimanente per quanto tocca allo stato delle nostre carceri se ne ritrova formata una Relazione cominciandosi dal 1609. per tutto il 1674., in cui son racchiusi, e registrati tutti gli Ordini, e Dispacci fatti dal D. Pietro di Toledo, e suoi Viceré successori. Oltre ciò per porsi alcun freno a' Carcerieri, e per isfuggirsi quel trapazzo, che la costoro avarizia cagiona a' poveri carcerati, il nostro Monte della Misericordia per suo istituto vi tiene particolar vigilanza: ma ne dimostra l'esperienza, che ogni *legge* intesa a frenarla, inutile riesca, e solo evitar si potrebbe un tal male, se a questo impiego destinar si potessero i più religiosi Cappuccini, o che pure si eseguisse quello, che disposto fu colla *Prammatica* II. sotto il titolo *de Carcerariis*, di cui si ragionerà nel §.316., con cui vieta-

(a) *L. 1. Cod. ex quibus cauf. infam. irrog.*
(b) *In l. Divus 3. ff. de custod. reor.*

tato fu il fitto delle carceri ; onde se queste a conto del Re , o della nostra Città fossero custodite , senza farsene affitto , così , se non in tutto , nella più parte almeno si conseguirebbe il sollievo de' carcerati cotanto bramato .

302. *Si espone la* Prammatica *XXXIII. nel* §. 3. *sotto il tit.* de Offic. Magistri Justitiarii.

Seguitano tuttavia le *Prammatiche* che l'Imperador Carlo V. volle eseguire, come si dichiarò in quella I. sotto il tit. *de Visitatore Generali*. In essa è notato il §. III. della *Prammatica* XXXIII. sotto il tit. *de Offic. Magistri Justitiarii*, con cui si ordinò a' Capitani , ed Alguzini , che facendo carcerazioni nella Città , non potessero ricevere , se non il tassato dalla Pandetta , nè potessero prendersi , e trasportar le armi , che avrebbon rinvenute nelle case di quei , che carceravansi sotto pena di privazione dell' Uffizio , e di esser puniti , come ladri .

303. *Uso delle armi vietato a' privati in tempo della Romana Repubblica*.

Per quanto si attiene all' uso delle armi , era questo vietato a' privati in tempo della Romana Repubblica . Se ne legge espressa la *l. un.* sotto il tit. del Cod. *Ut arm. usus inscio Principe interdict. sit* . Presso il *Baluzio* nel V. §. del secondo *Capitolare* di Carlo M. dell' anno 805. ritrovasi così prescritto : *De armis infra Patriam non portandis , idest , scutis , & Lanceis , & Loricis . Si faidosus quis sit , discutiatur tunc , quis e duobus contrarius sit , ut pacati sint ; & distinguantur ad pacem , etiamsi noluerint . Et si aliter pacificari nolunt , adducantur in nostram præsentiam . Et si aliquis post pacificationem alterum occiderit , componet illum & manum , quam pejiuravit perdat ; & insuper bannum dominicum solvat* (a). Le stesse parole si replicano nel §. VI. , e VII. del ter-

zo,

(a) *In To.* 1. *Capitulat. Reg. Franc. col.* 424.

zo, e quarto *Capitolare* (a). Nel §. I. del III. *Capitolare* dell' 806. anche leggesi: *Ut nullus ad mallum, vel ad placitum infra patriam arma, idest scutum, & lanceam portet* (b). Le stesse prime parole replicate anche vengono nel §. IV. di altro *Capitolare* (c), come altresì nel CCXLVII. con soggiugnervisi. *Et ut servi lanceas non portent. Qui inventus fuerit post bannum, hasta frangatur in dorso ejus* (d), come replicato leggesi nel CCLXXI. del lib. VI. (e). E questa era la disciplina, che serbavasi in questi ultimi secoli, che volgarmente *barbari* appellati vengono.

304. *Comento su questa* Pram.

Su questo punto di ritrovarsi le armi in Casa di taluno, o di carcerarlo colle armi addosso, non doveva credersi a quello ne dicessero i Birri, che l' arrestavano; ma oltre la lor deposizione, facea mestieri, che vi fosse quella di due altri testimonj, che secondo la lingua del Foro diconsi *extra guardiam*, cioè a dire, ch' esser doveano fuori di quella comitiva, ch' esegue la carcerazione. Ma se mancasse questa circostanza, non era da prestarsi fede al lor detto, ancorche deponessero di una ricevuta resistenza. Lo stesso avviene, se dicessero aver presso il reo fuori della Chiesa, o de' suoi confini; quantunque evvi oppinione, che altrimenti sia, se il detto de' Birri accoppiato ne venisse da alcuno amminicolo di verità. All' incontro sarebbe pruova quello ne dicesse il lor Capitano, se deponesse a difesa del reo, e si vuole, che lo stesso avvenga per gli Cursori

(a) *Col.* 431., & 435.
(b) *Ib. col.* 449.
(c) *Ib. col.* 754.
(d) *Ib. col.* 872.
(e) *Ib. col.* 967.

Ecclesiastici, se fossero Chierici, e per gli Scrivani Fiscali; poiche ammettonsi a far testimonio intorno al modo, come quello fosse stato preso, se assisterono al di lui arresto. Queste pruove son poi più privilegiate intorno agl' intercetti, che si commetton per l'estrazioni, poiche oltre la *Prammatica* del Duca di Medinaceli, che richiedè per pruova la deposizione sola del denunciante accompagnata da un'altra di testimonio d'intera fede; e che mancando il Denunciante, supplir potessero due simili testimonj, ancorche singolari senza esservi il corpo del delitto, quando poi tutto ciò mancasse, ammetter debbonsi le presunzioni, e gl' indizj approvati dalla *legge* (*a*).

305. *Si espone la* Pram. *VI. sotto il tit.* de Actuariis, Scribis &c.

Colla *Prammatica* VI., che comincia: *Item quia nobis* sotto il titolo *de Actuariis*, *Scribis &c.* si ordinò, che ogni Giudice, Attuario, o Scrivano, il quale andasse a prendere informazione di alcun delitto dentro, o fuora della Città, ricever dovesse le deposizioni de' testimonj intere, e non dimezzate, senza tralasciar cosa, che fosse favorevole, o contraria all'inquisito.

306. *Comento su questa* Pram.

Su questa *Prammatica* poco han che dire i *Comentatori*. Vogliono essi, che la deposizion del testimonio interamente debba scriversi dall' Attuario, tanto se al Fisco sia favorevole, come al reo, e mancando di farlo, merita esser punito, come attesta il *Novario* essersi praticato ad istanza dell' Università di Lauro. Potrà su questo punto osservarsi quello ne ha scritto *Giurba* (*b*), e 'l Vescovo *Riccio* (*c*) ne avvisa essersi giudicato non potersi accettare dal Fisco la deposizione *minuente qualita-*

(a) *Constant. in hanc Pragm.*
(b) *Dec. crim.* 23.
(c) *Dec. Cur. Arch.* 88. *par.* 4.

litatem delicti, come replica il *Costanzo*. Quindi se costasse al Giudice essere avvenuta tal mancanza nella presa informazione, non potrebbe eseguirsi la condanna del reo, e rivocar si dovrebbe. Il *Consiglier Petra* (a) si rivolge poi a' Giudici, e scrive, che non solo peccano, ma sian tenuti anche *de falso*, quando non avessero fatto scrivere interamente le deposizioni de' testimonj, tanto se fossero contrarie, o favorevoli al Fisco, come se esaminar non gli volessero sì nell' uno, che nell' altro caso.

307. *Si espone la Pram. I. sotto il tit.* de Quaest.

Colla *Prammatica* I., che comincia: *Mandamus* sotto il titolo *de quaestionibus*, ordinato fu, che i decreti ordinanti la tortura si sottoscrivessero da tutti i Giudici, o dalla più parte di essi, e nella loro esecuzione almeno due Giudici di quei, che votarono, sian tenuti ad assistervi, per osservare, se si faccia a tenor del decreto, ed a misura degl' indizj.

308. *Sentimento di* Rovito, *ed eccezioni, che si propongono.*

Quella maggior parte de' Giudici, che soscriver debbono il decreto della tortura, *Rovito* la restrigne almeno a due. La regola poi, che *quemadmodum servus non potest torqueri in caput Domini, & Libertus in caput Patroni, ita nec filius in caput patris, nec frater in caput fratris*, riceve delle varie eccezioni. E' troppo nota quella, cioè, quando ha la tortura il servo *de facto proprio*, perche allora potrà anche torturarsi *in caput domini*. Ciò eziandio si pratica ad oggetto di sapersi, se il delitto siesi commesso *de mandato* del Padrone. Questo, che dicesi del servo rispetto al Padrone, ha luogo anche per lo figlio riguardo al Padre. Quando però illecitamente data si fosse la tortura, a crollar

(a) *Sup. Rit.* 284. *n.* 20. *To.* 4.

viene la confessione, nè può seguir la condanna, come scrive *Novario*.

309.
La tortura, come praticata da' Romani.

Il torturarsi il servo *in caput domini* conosciuto non fu presso gli antichi Romani, avvertendolo così *Cicerone* (*a*): *Cum more majorum de servo in dominum ne tormentis quidem quæri liceat*. Si vuol pertanto, che dalla callidità di Tiberio surta ne fosse questa rigida disciplina, giusta l'avviso, che ce ne reca *Tacito* (*b*). Odanse le sue parole. *Negante reo, agnoscentes servos per tormenta interrogari placuit: Et quia vetere S. C. quæstio in caput Domini probibebatur, callidus, & novi juris repertor Tiberius, mancipari singulos actori publico jubet: scilicet, ut in Libonem ex servis, salvo senatusconsulto, quæreretur*. Quindi fu, che i servi de'municipali si torturassero *in caput* di ciascuno del municipio. Così leggesi in un *testo* di *Ulpiano* (*c*). *Servum municipum posse in caput civium torqueri, sepissimè rescriptum est: quia non sit illorum servus, sed Reipublicæ, idemque in cæteris servis corporis dicendum est, nec enim plurium servus videtur, sed corporis*. Ed ecco come da una legal metafisica piede prese questo tormento, che il servo soffrir dovea *in caput domini* (*d*).

310.
Come debba praticarsi nelle Giunte delegate.

E'nato poi dubbio, se la esposta *Prammatica* luogo abbia ne' Tribunali delle Giunte delegate, cioè se il solo Commessario proceder possa in sua Casa agli atti ordinatorj, o pure tutti i Giudici, che la compongono, soscriver debbono tutti gli atti. Ma si è avuto per vero, che unitamente debbon procedere, poiche l'esercizio

(a) *Pro Dejotaro Rege, cap. 1.*
(b) *Lib. 2. Annal.*
(c) *In l. 1. §. 7. ff. de quæst.*
(d) *V. Paganin. Gaudent. juridicar. expositîon. lib. 2. cap. 31. in To. 3. Thes. Jur. Ever. Otton. col. 366.*

zio della giurisdizione ugualmente presso tutti risiede (*a*). Avverte però *Tassone* (*b*), che oppostasi questa nullità, restò ributtata. Ma porta oppinione *Francesco di Costanzo*, che non solo i decreti, i quali avessero *vim diffinitivi*, ma tutti gli atti soscriver si dovessero da'Giudici, che quel Collegio compongono. Così poi non avverrebbe, se la giurisdizione conceduta fosse alla propria persona di un Giudice, la cui industria fosse prescelta, poiche in questo rincontro potrà egli procedere. Nelle Regie Udienze poi le citazioni *ad forjudicandum* soscriver si debbono da tutti gli Uditori, e dal Preside. Nondimeno scrive *Campana* (*c*), che basti un solo Uditore, quantunque, come delegata procedesse la Regia Udienza. Nel darsi indi questa tortura, ch'eseguir deesi in luogo segreto, v'interviene il Giudice, il Fiscale, e l'Attuario della causa, e suol permettersi l'intervento dell'Avvocato del reo, se questo fosse semplice, e sia nel timore di essere ingannato, come nota il de *Nigris* (*d*).

311. I Giudici, come proceder debbono nell'ordinar la tortura, e come questa fu ripudiata presso l'altre nazioni.

In questo rincontro non ha dubbio, che un Giudice proceder dee con somma avvedutezza, poiche trattasi di crudelmente tormentare un'Uomo, mentre si è in dubbio del suo delitto. Quante volte si è veduto, che per non soffrire una sì orribil pena, si son taluni contentati evitarla, con abbracciare la morte istessa, per non esser da tanto per tollerarne l'asprezza. Degno sarebbe di esempio ciò, che il *Ciacconio* (*e*), scrive essere

(a) *V. Mastril. dec. 292. n. 7. ad 13.*
(b) *De antep. in Trib. 7. Junctarum ver. 3. obser. 3. pag. 157. n. 247.*
(c) *De forjudic. resol. 12. n. 13.*
(d) *In cap. Regni habebitur.*
(e) *In vita, & gestis Pontif. ad Card. B. Pii V. in Paulo de Aretio.*

re avvenuto al Consigliere Paolo di Arezzo, mentre esercitava la carica di Giudice criminale. Comechè far volle esperienza, se taluno per effetto di tormenti, confessasse un delitto non commesso, perciò ritirato a Casa, uccise una sua propria mula, e ne accagionò la morte poi al suo servo, che ne avea la cura, onde fattolo tormentar nelle carceri, confessò quello il delitto, quantunque ne fosse innocente. Quindi dicesi, che avvertendo in qual periglio incorrer si possa in tai giudizj, rinunciò ogni carica, e ritirossi tra' Teatini. Indi eletto fu Vescovo di Piacenza, e di poi Cardinale, e finalmente nostro Arcivescovo, e si morì in Napoli 1578. in concetto di santità, e tuttavia si va innanzi per farlo dichiarar Beato, per poter poi meritare il culto de' Fedeli su de' Sacri Altari. Vero è però, che questo fatto dicesi non essere avvenuto, come si legge nella vita di questo Cardinale scritta dal Padre Teatino D. Gio: Antonio Cagiano (*a*), ma per esser verisimile, e rapportato anche da altri Autori, de' quali fa egli distinta memoria (*b*), si è stimato mentovarlo. Del rimanente molte nazioni meno barbare, che non lo furono la Greca, e la Romana ebbero in abborrimento questo supplicio, riputandone, come dannosa l'invenzione (*c*). A' Giudei in tutto fu ignoto, nè motto se ne fa nella vecchia *legge* di Mosè, e per ventura fu creduto proprio per perdere un' innocente di debile complessione, e per salvare un reo robusto, e valido.

312. *Sentimento di Ulpiano.*

Eccone altresì, come ben ne favella Ulpiano (*d*). *Quæ-*

(a) *Cap.* 7. *pag.* 30.
(b) *Cap.* 15. *pag.* 343., *& seq.*
(c) *Essais de Montaig. liv. II. Chap. V. pag.* 72.
(d) *In L.* 1. §. *quæstioni ff. de quæstionib.*

Quæstioni fidem non ſemper, nec tamen nunquam habendam, Conſtitutionibus declaratur. Etenim res eſt fragilis, & periculoſa, & quæ veritatem fallat: nam plerique patientia, ſive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi ab eis veritas nullo modo poſſit: alii tanta ſunt impatientia, ut in quovis potius mentiri, quam pati tormenta velint, & ita fit, ut etiam vario modo fateantur: ut non tantum ſe verumetiam alios criminentur. Quindi ne dicea Seneca, *etiam innocentes cogit mentiri dolor*: e ſu queſto punto ne avverte il *Charron* (*a*), che l'invenzion della tortura ſia piuttoſto una pruova della pazienza, non che della verità. Sembragli perciò una ſomma ingiuſtizia, ed una gran crudeltà di tormentare un'uomo, del cui delitto ancor ſi dubita. Per non ammazzarlo ſenza ragione, gli ſi fa peggio, che ucciderlo. Se egli è innocente, e ſoffre la pena, non ſa conoſcerſi perche abbia a ſoffrire un'ingiuſto tormento. Scriveſi, che in Inghilterra non ſia in uſo la tortura, come la è nell'Alemagna, ove non ſi fa morire veruno accuſato, qualunque pruova vi ſia del ſuo reato, ſe prima non lo confeſſi colla ſua bocca, e per averne queſta confeſſione, crudeliſſimo è il tormento, che riceve (*b*).

313. *Sentimento del Montagna.*

Il più, che ne oppina il *Montagna* ne' ſuoi *Saggi* (*c*), ſi è, che ſieſi inventata la tortura, come quella, che poſſa rendere più debole il reo, e che più preſto lo riduca a confeſſare il ſuo delitto: e che per contrario maggior forza rechi all'innocente per poterla ſoſtene-

(a) *De la ſageſſe liv. 1. ch. 37. edit. de Paris, & ch. 4. edit. de Bourdeaux.*

(b) *V. Bodin Demonoanie pag. 178. Gilibert traitè de l'opinion liv. VI. §. 44. To. 2. pag. 345.*

(c) *To. 2. liv. II. Ch. V. pag. 72.*

ſtenere, per non aver rimorſo della ſua coſcienza; ma bene ſpeſſo avviene, che quel Giudice, il quale ha torturato alcuno per non farlo morire innocente, l'ha fatto poi morire innocente, e torturato. Molti eſempj ſi raccontano da' noſtri Criminaliſti di ſimiglianti caſi, ma di buon grado laſcio alla lor penna l' eſame di queſta materia, che di continuo nel Foro è ventilata, e pago ſono di aver fatto le diviſate brievi rifleſſioni, per le quali ne ricevei la ſpinta dalla eſpoſta *Prammatica*.

314. *Si eſpone la* Pram. *VII. ſotto il tit.* de Actuariis, & Scribis &c.

Andando ora dietro l' ordine di quelle *Prammatiche*, che Carlo V. volle eſeguite mi ſi fa avanti la VII., che comincia *Item mandamus* ſotto il titolo *de Actuariis*, *&* *Scribis*. Con eſſa fu ordinato, che gli Attuarj criminali non foſſero più, che otto, e ſe oltrepaſſavano, a tal numero ſi riduceſſero, quando ſi moriſſero. Ciaſcun di eſſi tener non potea, ſe non tre Scrivani, i quali dal Reggente della Vicarià, e da' Giudici coll' intervento dell' Avvocato Fiſcale eſaminar ſi doveſſero intorno la loro abilità, fama, e coſtumi, e ſe ritrovavanſi nelle Banche ſenza eſſerſi ciò praticato, doveano eſſerne rimoſſi.

Niuna citazione ſpedir poteaſi fuori della Città, ſenza prima oſſervarſi l'informazione, preſa almeno da un Giudice, il quale poi ſottoſcriver la dovea, e ſuggellarſi, altrimenti il Maſtrodatti incorreva nella pena di falſo, come ordinato fu colla *Prammatica* III., che comincia: *Quoniam* ſotto il titolo *de Citationibus*, *Edictis &c.*

315. *Si eſpone la* Pram. *VI. ſotto il tit.* de Offic. Mag. Juſtit.

Fu provveduto colla *Prammatica* VI., che comincia: *Pro cura*, ſotto il titolo *de Officio Magiſtri Juſtitiarii*, che oltre il Dottor Fiſico, anche il Chirurgo ſi aggiugneſſe per la cura de' poveri, e de' feriti, che foſſero nelle carceri della Vicaria, incaricandoſi la coſcien-

za

za del Reggente, e de' Giudici per la loro assistenza.

316.
Varj provvedimenti dati colla stessa Pram. *per la cura, e per l'abilitazione de' carcerati.*

Sieguono poi nella stessa *Prammatica* diversi altri provvedimenti, cioè col §. II. si vuole, che far si dovesse in ogni mese la visita degl'inquisiti, che son carcerati, con procedersi *extra carcerem*. Col §. III. dicesi, che commessa una causa ad alcun Giudice, sia criminale, o civile, da quello debba terminarsi; e se qualche impedimento sorgesse, dovrà provvedervi il Reggente della Vicaria. Col §. IV. si dispone, che in ogni settimana un de'Giudici tanto criminale, che civile visitar dovesse le carceri della Vicaria, andandovi personalmente, ed informarsi, com'eran trattati dal Carceriere nell' esser curati, se fossero infermi, come nel comperarsi il vitto, se alcuna frode soffrivano, se attentamente eran difesi dall'Avvocato, e Proccurator de'poveri, se dagli Scrivani venivan gravati, se con pulizia eran mantenuti, e dal Percettore ben trattati. Quando poi impedito era il Giudice, cui toccava, adempier doveasi tal visita da colui, che seguiva, restando alla cura del Carceriere di avvisare nel Sabato quel Giudice, ch' eseguir doveala, e mancando di farlo, dovea punirsi. Si provvede anche col §. V., e VI. intorno al come dovessero abilitarsi gl' inquisiti, che sarebbono citati, dovendosi proponere dal Commessario nel Tribunale la causa dell' abilitazione, trattandosi di cause, nelle quali potrebbe venirsi a pena di morte naturale, ascission di membro, galea, o relegazione; ed in questi casi neppure sotto pretesto d' infermità dovrebbono abilitarsi, per doversi curare nell' infermeria a tale uopo destinata nel carcere.

317.
Colla Pram. *II. sotto il tit.* de Carcerar. *si vieta l'affitto delle carceri.*

Vietato fu poi colla *Prammatica* II., che comincia *Item volumus* sotto il titolo *de Carcerariis*, che si affittassero le carceri della Vicaria, come fino allora erasi praticato, acciò i carcerati nulla pagassero, poiche eran-

si intese le estorsioni, che faceansi da' Carcerieri.

318. *Si espone la* Pram. *IV. sotto il tit. de Blasphemant.*

Colla *Prammatica* IV., che comincia *circa blasphemias* sotto il titolo *de blasphemantibus* ordinato fu, che si osservassero le *leggi*, *Capitoli*, *Costituzioni*, e *Prammatiche* del Regno intorno alle bestemmie, falsità, e vizio nefando.

319. *Altre simili pubblicate dal Re Ferdinando.*

Su questa *Prammatica* avvertir conviene, che sotto questo titolo evvi la I., che pubblicata fu nella Città di Matera dal Re Ferdinando a' 21. Aprile del 1481. contro i bestemmiatori di Dio, della sua Santissima Madre, degli Appostoli, e di chiunque Santo scritto nel Catalogo. Poi pubblicò la II. nello stesso anno, e finalmente la III. a' 10. Aprile del 1483., le quali presso a poco poggiate sono sullo stesso tenore, volendosi punito tal delitto colla confiscazione della terza parte de' beni, e con troncarsi la lingua a colui, che lo commettesse, privilegiandone la pruova colla deposizion di due testimonj.

320. *I Percussori delle Imagini sacre incorrono nello stesso delitto.*

Si è stimato tanto, che di pari nel medesimo reato incorra colui, il quale sebbene non bestemmie, nondimeno osasse percuotere, radere, o in altra guisa deturpare le sacre Imagini, nel qual caso merita punirsi non solo con troncarsegli la mano, ma anche colla pena dell' ultimo supplizio, come racconta il *Rovito*, ch'eseguito si fosse nel 1592. per un simigliante scellerato, che iracondo per aver perduto al gioco, percotè colla sua spada l'imagine della B. Vergine dentro la Chiesa di S. Giuseppe.

321. *Circostanze da concorrere in tal delitto.*

Riguardo a questo delitto già vi si provide colla *Costituzione Blasphemantes;* ma in quanto alla confiscazion de'beni si vide poi questa andata in disuso. Vero è però, che nell' esame di tai cause più circostanze meritano riflettersi, e specialmente, se senza considerazione,

per

per solo repentino moto cagionato dall'ira, o che pur taluno ubbriaco, ed estuante nel furore, prorotto avesse in simiglianti bestemmie, quando nel calore dell'ira da giusta causa si fosse acceso. Sovratutto però ci è a vagliarsi, se l'accusato solito sia stato nel prorompere in sì fatte bestemmie, onde potrà osservarsi ciò, che ne rapporta il *Novario* di essersi giudicato in tai casi dalla Vicaria, e dal Consiglio; poiche sovente si è rimessa la pena ad arbitrio del Giudice, da cui praticar si suole la pena estraordinaria.

322. *Le donne e i Nobili si sottopongono anche alla rispettiva pena.*

Da questa poi neppure libere si voglian le donne, ed anche i Nobili, poiche se le prime ignobili si fossero, soggiacer debbono alla frusta, e poi chiudersi in alcuna Clausura. Gl'ignobili poi colla pena della galea son puniti, la quale ne' Nobili colla relegazione *in Insulam* viene adempiuta. Ma scrive il *Costanzo*: *tamen prædicta pænæ immutatio intelligenda non est quoad pœnam perforationis linguæ, sed sive Nobilis minor, sive major, sive mulier nobilis, semper in eos, seu eas dicta pœna linguæ perforationis prius executioni demandatur, & deinde loco condemnationis ad Triremes*, volendosi così osservato ciò, che nella cennata *Costituzione* fu ordinato: Su di che anche il Giudice avvertir dee sul senso di alcune parole secondo la mente di colui, che le profferisse, poiche presso alcune Nazioni, come sono la Spagnola, la Milanese, e la Veneta si hanno come bestemmie alcune voci, le quali presso di altre non si reputano degne di gastigo (a).

323. *Presso i Milanesi, quai parole recano ingiuria.*

Per darne un esempio, ognun sa, che presso di noi volendosi taluno congratulare con alcun suo amico della

(a) *V. Clar. in §. blasphemia ver. item potest.*

buona salute, che gode, suol talvolta servirsi di una volgare espressione, dicendogli *ti voglio fare una fico*. Or queste parole medesime dette ad un Milanese in vece di produrre una grata risposta, l' incitano alla vendetta, come se una grave ingiuria ricevuto avesse. Qual ne sia la cagione, eccone, come la Storia ce lo addita. L' Imperador Federico Barbarossa avendo sottoposto al suo dominio la Città di Milano, il di lei vil popolo ridur non si volea a riconoscere l'autorità di questo Principe. Un giorno, che l' Imperadrice di lui Moglie fidandosi de' Milanesi spinta dalla curiosità erasi condotta in compagnia di poca gente per vedere la bellezza di quella celebre Città, il costei Popolo credette aver bastante forza per fare a questa Principessa il più oltragiante insulto. Si portaron quindi furiosamente al di lei alloggiamento, ove prendendola, la posero a cavalcar su di una mula colla testa rivolta verso la sua groppa, obbligandola a prendere in mano la coda a guisa di briglia, ed in tal guisa la cacciaron fuora dalla Città per un altra porta.

324. *Federico Barbarossa, come gastiga i Milanesi.*

Persuader si potrà ognuno, quanto e come l'Imperadore irritato restasse eccessivamente di questa ricevuta ingiuria, onde strinse Milano con istretto assedio, talche finalmente dopo sette anni arrender si dovette a discrezione. Essendovi entrato, se ne vendicò colla rovina e col saccheggio, ed ammazzar fe un gran numero di quel cattivo popolo. Altri, a'quali volle lasciar la vita, determinò, che ad una condizione soggiacessero: Comechè viva era ancor la mula, che cavalcata fu dall' Imperadrice, perciò ordinò, che essi l'uno dopo l'altro venissero a tirare, e rimettere poi co' denti una fico, che ei avea fatto situare nella natura di quello animale. Molti contentaronsi piuttosto morire, che sottoporsi a sì ver-

sì vergognoso gastigo; ma quei, che vivere ancor voleano, superando ogni scrupolo vi soggiacerono. *Rabelais*, che ha preso questo racconto dal *Cranzio* (a) vi aggiugne due altre particolarità: l'una, che il boja poneva la fico in quello infame luogo, e l'altra, che tutti coloro, i quali ne l'avean già tirata a belli denti erano obbligati, innanzi di rimetterla nello stesso luogo, di mostrarla al boja, gridando ben forte: *Ecco il fico*; onde l'Autore donde ho tratto questo racconto, ne dice, che da ciò deriva, che ancora oggidì gl'Italiani burlar volendosi di alcuno, e specialmente di un Milanese, mettono il police tra le due dita della mano, e gridan poi *ecco il fico* (b).

325. *Gli Ecclesiastici crederono spettar loro la cognizion di questo delitto.*

Intanto per terminare il comento della esposta *Prammatica*, tempo vi fu, che crederono gli Ecclesiastici, che appartenesse loro la cognizione di tal delitto, ed il darne la pena. In fatti così tentò una volta di praticare l'Arcivescovo di Salerno, il quale citò un laico accusato di bestemmia a comparire per dir la causa, perche non fosse incorso nella scomunica. Di più avea preteso, che alcune donne disoneste sfrattate fossero da un luogo dietro la Chiesa di S. Matteo fra tre giorni, sotto pena di scomunica, con averne pubblicato l'editto, che poi eseguì con averle scomunicate, ed anche avea citato altri Laici a comparire innanzi di lui a dire, perche non fossero scomunicati, per aver rissato con parole con alcuni Preti della sua Corte Arcivescovile, che poi gli compose, con fargli soggiacere a dare una torcia di cera di cinque libre. Tutto ciò giunto a notizia del

(a) Antichità della Sassonia *lib. 6.*
(b) *V. Satire menippèe to. 2. pag.* 373.

del Duca d'Alva, stimò questo Vicerè con sua *Prammatica* de' 20. Dicembre del 1566., ch'è la III. sotto il titolo *de jurisd. invicem non turb.* di ordinare, che tai cause rimetter si dovessero alla Regia Udienza, senzache per l'avvenire ingerita vi si fosse la sua Corte Arcivescovile, tanto in esse, come in ogni altra, che toccasse la Real giurisdizione.

326. *Si espone la* Pram. *VI. sotto il tit.* de Offic. Judic.

Si ordinò colla *Prammatica* VI., che comincia. *Item mandamus* sotto il titolo *de Officio Judicum, & aliorum Offic.*, che i Presidenti de' Tribunali niuna causa trattassero, o spedissero nelle loro case, ma tutto far si dovea negli ordinarj Tribunali.

327. *Provvedimento dati intorno agli Algozini.*

Si ordinò col §. VIII. della *Prammatica* XXXIV. sotto il titolo *de Officio Magistri Justitiarj*, che in ciascun Tribunale si stabilisse un certo numero di Algozini, che congruo sarebbe sembrato al Vicerè, al Collateral Consiglio, e a' Presidenti de' Tribunali. Tai Algozini, e Portieri doveano saper leggere, e scrivere, acciò di propria mano facessero le relazioni alle citazioni, dovendo anche dare idonea pleggieria di fedelmente amministrare il loro impiego.

328. *Si espone la* Pram. *I. sotto il tit.* de Suspicionib.

Vivea allora l'Imperador Carlo V. in tempo dell'innocenza forense, onde credette con una sua *Prammatica*, che si legge la I. sotto il titolo *de Suspicionibus* proporre l'espediente, del come dovesse praticarsi, quando un Ministro fosse allegato sospetto. Ordinò adunque, che la Parte, la quale allegavalo, avesse posto in iscritto le cause della sospezione innanzi i Giudici di quello stesso Tribunale, in cui era il Ministro, che diceasi sospetto. Se poi ad essi, o alla maggior parte di loro, ragionevoli, e giuste sembravan l'esposte ragioni, ordinar doveano, che dovesse astenersi, e i rimanenti giudicavan la causa, se non fossero nel minor numero di tre, altrimen-

ti vi ſi aggiugneva un Conſigliere dell'altra Ruota.

Queſta ſi fu una *legge*, che abbiamo ſopra queſto titolo *de ſuſpicionibus*, la quale molto chiara, e limpida fu, e ſembrò, che foſſe un ſavio eſpediente, perche ſi amminiſtraſſe la giuſtizia, ſenzache un litigante ſi ſentiſſe gravato.

329. *Altri provvedimenti già prima dati ſu queſto punto.*

Fu già tempo però, che ſu queſto emergente altri ordini dati eranſi colla *Prammatica* XL. ſotto il tit. *de Offic. S.R.C.*, e come ne fu altrove ſcritto (*a*), altre provvidenze ſe ne ſomminiſtrarono col *Rito* 265., che comincia, *Item ſi contingat Judicem*, come accennato fu nel §.163.del precedente *libro* (*b*), quando ſi mentovò il *Capitolo* XI. delle *Grazie* decretate nel 1538. in Barcellona. Si ravviſa pertanto, che le diſpoſizioni della eſpoſta *Prammatica*, adatta riuſciva in quel tempo, in cui dagli Avvocati le cauſe riferivanſi nel S.C., e non da' Conſiglieri Commeſſarj, come oggidì ſi pratica. Per ventura eſſer non poteano i primi dotati di una ſoda probità, e di una dottrina neceſſaria, perciocche mai ne mancaron di quei, che ſe alcun libro ſi poſero tra le mani, non fu altro il loro obbietto, che di trarne qualche lucro il dimani da quello, che leggevano, non che di divenir più virtuoſi. Di fatti di Avvocati di queſto conio ne fu ſempre, e ne ſarà dovizioſo il Foro, coſiche ſcrivendo de' ſuoi tempi, *Ammiano* ne fè di alcuni queſto encomio: *Nunquam ſe Codicem habuiſſe meminerunt; & ſi in circulo Doctorum Auctoris veteris incideret nomen, piſcis, aut edulj peregrinum nomen arbitrantur*. E con lepidezza il *Menagio* di un altro Avvocato ragionando ne diſſe: *Vidi Advocatum in Foro* oc-

(a) *Iſt.* delle leg. e Mag. *To*.4. *lib. XVIII*. §. 274. *pag*. 226.
(b) *Pag*. 240.

occupatissimum, qui orationem Divi Marci, de qua frequens in libris mentio, preces Sancti Marci esse existimaret (*a*). Mi lusingo, che oggidì non ve ne sieno di questa farina, e ne lascio ad altri la cura d'indagarlo, per conoscermi privo di questa cognizione; ma laddove esser ve ne potessero, dar vi si potrebbe quel prudente riparo, che ne propone il dotto *Diodoro Tuldeno* nel II. e XII. Cap. del IV. libro del suo trattato *de causis corruptorum judiciorum & remediis*. L'Epigrafe prima si è questa: *An causidicis opus sit? Numerum eorum strictè moderandum esse*. Si è l'altra: *De sincera Advocatorum industria, honoribus emeritorum provocanda, & Rabularum audacia pœnis frangenda?* nè occorre, che altro su di ciò se ne dica, oltre quello, che già se ne ritrova esposto (*b*).

330. *Le sospezioni de' Giudici formano ora le dilazioni per la spedizion delle cause.*

Quel Cesare però, se ora per poco tra noi esser potesse, soprafatto resterebbe nell' osservare, che la materia delle sospezioni formato abbia nel Foro oggigiorno una particolar disciplina, a segnoche da gravi Autori più *trattati* compilaronsi per ponere nel vero aspetto quel Ministro, che dir si possa sospetto. Mentre però crederono di colpire al segno, in maggiore esitazione posero l'animo di quel Giudice, che dovrà darne il suo voto. Quindi è, che gran coltura ha ricevuto questo erbajo, e quei, che più applicati sono alla botanica forense, mai manca loro il coglierne erba, che lunga vita dia alle dilazioni. Un tagliente falcione vi bisognerebbe per poterla radere, ma tuttavia si attende qualche maestra mano, che lo lavori. Nel progresso di que-

(a) *V. Tussanum de la Rue Amœnit. jur. observat. in To.* 5. *Thes. jur. Ever. Otton. Col.* 1514.
(b) Istor. delle leg. e Magif. *lib.* 20. §. 168. *pag.* 529.

questa Istoria vedrassi con quanta avvedutezza sono accorsi i Principi per ovviare colle loro *Prammatiche* un sì detestevol disordine; ma mai si giunse a conseguire un sì laudevol fine. In somma formata si è una condotta di cause, e quell' Avvocato, che in essa sia più esperto, sovra tutti gli altri s'innalza, e famoso diviene, sebbene di ogni altra dottrina ne sia sfornito. Quindi quando taluno più perito sia in quest'arte, tender sa delle reti tali, nelle quali difficil cosa sarà, che preso non ne resti ogni prudente Giudice. Sovente perciò accade, che conculcata la giustizia, e niun conto della verità tenendosi, molti, che sospetti veramente sarebbono, ricusar non si possono; e per contrario ricusati si ritrovano quei, che non lo meriterebbono. Comechè fondasi la giudicatura su di certi estrinseci atti, fin dove l'occhio della legge potè estendersi, perciò penetrar unquemai si può l'intrinseco animo del Giudice, che solo indagar conviene; poichè da questo si forma quel giudizio, che si profferisce.

331. *Si espone la* Pram. II. *sotto il tit.* de Administratoribus, & quod ipsemet &c.

Un'altra *Prammatica* finalmente vi sarebbe da mentovarsi, ch' è la II. sotto il titolo *de Administrator. & quod ipsemet &c.*, che comincia: *Item mandamus*, con cui si ordinò, che gli Uffiziali servir non potessero per sostituti senza espressa licenza, menchè quei, che ne' privilegj loro conceduti gli si fosse accordata. Quindi al far de' conti osservasi, che dopo da seguita visita informato fu l'Imperadore di quegl'inconvenienti, che avvenivano; perciò colla *Prammatica* I. sotto il titolo *de Visitatore generali* ordinò, che le rammentate, le quali sono nel numero di XXX. eseguite si fossero. Ma quel savio Principe lasciato non avrà di riflettere, che se quelle sue savie *leggi* da poco tempo promulgate, già ite erano in disuso, tra non guari lo stesso sarebbe avvenuto, quan-

tunque colla nuova *Prammatica* ne inculcasse l' esecuzione.

332. *Ricorso fatto da' Ministri per dichiararsi la* Pram. *II. sotto il tit.* de munerib. Official.

Mentre era l'Augusto Carlo nella Città di Gantes, ricevette un ricorso da alcuni Ministri della nostra Città, con cui lagnaronsi del disposto nella *Prammatica* II. sotto il titolo *de Muneribus Official.*, le cui parole sopra furon già trascritte nel §.265. specialmente intorno alla privilegiata pruova in essa stabilita. Esposero essi, che se restava quella senza qualche dichiarazione, infiniti disordini derivar ne poteano, quantunque un Giudice con ogn' integrità esercitasse la sua carica. Comechè nelle condanne, che far doveano sì nelle cause civili, che criminali, non poteasi fare a meno di non incorrere nell' odio di coloro, che le soffrivano, perciò facil cosa era, che dalle costoro insidie, senzache colpa avessero, esser poteano calunniati, ed infamati, perciocche difficile non era la pruova de' ricevuti regali per mezzo di tre soli testimonj, che nemici fossero, lo che contrario era alla disposizione di ogni ragione, e delle *Costituzioni* del Regno; ed ecco che ingiustamente si ritroverebbono condannati come rei, mentre innocenti erano.

333. *Si espone la* Pram. *IV. sotto il titolo* de muneribus Officialium.

Di sommo peso riuscirono le esposte ragioni, quindi fu, che l'Imperadore nel 1. di Novembre del 1540. promulgò la *Prammatica* IV., che incomincia: *Recognoscimus* sotto lo stesso titolo *de Muneribus Officialium.* In essa ripete quello, che dianzi detto avea, di nulla potersi ricevere da' Ministri sì per dono, come per impronto di picciolo, o gran valore, che fosse, *etiam comestibiles, & potabiles* da quei, che litigavano innanzi di loro, come altresì dalle loro mogli, figli, o altri, che sottoposti fossero alla lor potestà. Ne eccettua poi talune altre persone, delle quali ricever potessero qualche

che cosa, ma con ogni temperanza, e moderazione, e che fosse di poco rilievo, *veluti sunt volatilia, ferae, fructus*, e simiglianti cose, *paucis tamen vicibus, itaut en hoc non generetur usus*.

Passa poi a fare una ammonizione, perche si astenessero anche di ricevere a mutuo da altre persone alcun denajo, convenendo, che i Giudici rimanessero sempre sciolti da ogni obbligo, dovendo anche tener corretta la loro famiglia nel ricever regali, poiche dalla costei moderazione, ed onestà argomentar si potesse la integrità del Giudice, nella cui colpa non senza ragione incolpar si dovea l'insolenza de' suoi domestici, quantunque costoro nel proprio utile convertissero ciò, che riceveano, senza potersi pruovare, che col permesso de' loro Padroni lo facessero.

In quanto poi alla pruova de' regali, e delle subornazioni, comechè avvertì esser difficil cosa il poterle provare, quando accorti eran i Giudici, poiche mancati ne sarebbon i testimonj, perciò ordinò, che questi esser dovessero del numero di cinque, i quali avvegnache singolari, bastava, che deponessero di varj atti, e di tempi diversi, sebbene quello passato fosse in più Tribunali. Tai testimonj però esser doveano di buona fama, ed oppinione, senza presumersi odio, o inimicizia, che avessero contro di chi deponevano, ed in questo rincontro dovea loro prestarsi tutta la fede, come disposto fu nell' altra *Prammatica*, con cui tre soli testimonj richiederonsi per tal pruova.

334. *Riflessione del* Novario *sull' esposta* Pram.

Poco men rigorosa dell' antecedente fu questa *legge*, la quale colle seguenti ricevette altre spieghe, e dichiarazioni, onde si chiudesse ogni piccolo adito ad ogni altra equivoca interpretazione. Ma nota il *Novario*, che in tai casi più di tutto opera il cattivo nome del

Ministro, ed allora bastano gl' indizj, anzi ammettonsi lievi pruove; e testimonj anche non interi; e se singolari fossero, si uniscono i loro detti, talche quei, i quali diedero il denajo al Giudice *ad redimendam vexationem*, perche in altra guisa conseguir non poteano la giustizia, ammettonsi anche per testimonj. Ma su questo punto a sufficienza ne fu ragionato quanto conveniva nel cennato §. 265. quando si espose la *Prammatica* II. sotto lo stesso titolo.

335. *Si espone la* Pram. *XI. sotto il tit.* de Feudis.

Secondo l'epoca de' tempi ragionar ora si dee della *Prammatica* XI., che incomincia: *Notum facimus* sotto il titolo *de Feudis* promulgata dall' Imperadore nella Città di Augusta a' 14. Luglio del 1548. Per questa *legge* fa mestieri rammentare, che nel primo *Capitolo* delle *grazie* a lui richieste nel 1536. dalla nostra Città, allorchè quivi venuto, gli si fe il donativo del milione, e 500. mila ducati, si dimandò l' ampliazione fino al settimo grado per la successione ne' feudi antichi, o almeno fino al quarto nella linea collaterale *inclusive*, onde succeder potessero le Amite, ed i Fratelli, e Sorelle consobrine discendenti da' Fratelli, e Sorelle carnali, a segno che tutti i congiunti fino al quarto grado *inclusive* aspirar potessero alla successione. Su questa dimanda però, come rapportato fu nel precedente *Libro* (a) si rispondette. *Placet præterea, ut extendatur ad fratres patrueles masculos provenientes, & descendentes per lineam masculinam a primo Domino, ac stipite Feudi*.

336. *Motivo per cui la* Pram. *fu pubblicata*.

Posto ciò egli è a sapersi, che seguita la morte di D. Maria Castriota Duchessa di Ferrandina senza figli *ex*

(a) §. 69. & 76. pag. 184. & 199.

ex corpore descendentibus, la quale moglie, e sorella patruele era di D. Antonio Granai Castriota, pretese costui l'investitura del Ducato di Ferrandina, del Contado di Copertino, e della Terra di Galatena, per essere il più prossimo in grado successibile, con attendersi quello, che nella cennata decretazione del *Capitolo* erasi accordato, e prorogarsi la successione ne'Feudi nella linea collaterale, poiche discendeva egli per linea mascolina dal primo stipite, per esser figlio di D. Alfonso Castriota, e nipote di Bernardino Avo comune, che fu il primo acquirente de' feudi.

337. *Motivi in contrario fatti dal Fisco.*

Per contrario pretendeasi dal Fisco, doversi tai Feudi dichiarare aperti, e devoluti alla Regia Corte, per aversi come estinta la linea della Duchessa, poiche quella non avea lasciati eredi *ex suo corpore legitime* discendenti; soggiugnendosi, che giovar non potea la *grazia* del cennato *Capitolo*, perche le sue parole non comprendevano questo caso.

338. *La Camera risolve doversi consultar l'Imperadore, e sua risposta.*

Fattosi il processo su questa causa, per cui allegaronsi le scambievoli ragioni, ne sembrò dubbia la decisione al Tribunal della Camera, onde fu conchiuso doversi consultar l'Imperadore per la dichiarazione di questa *grazia*. A tale uopo lo stesso D. Antonio erasi presso di lui portato ad assisterlo per ottener l'intento, come nella stessa *Prammatica* ci si dice. Ma suo mal grado ne riportò questa infelice risposta. *Dicimus, promulgamus, decernimus, & declaramus, in quantum opus est, non fuisse nostræ mentis, neque intentionis comprehendere præsentem casum in dicto Capitulo, sed tantummodo extendere successionem in bonis feudalibus in linea collaterali, usque ad quartum gradum ad fratres patrueles masculos, provenientes, & descendentes per lineam masculinam a primo stipite; Ita quod inter eos masculos succedatur,*

datur, & proinde investituram præfatam, petitam pro parte dicti D. Antonii Granai Castrioti actoris non esse eidem concedendam, sed præfata fore aperta, & devoluta dictæ nostræ Regiæ Curiæ per lineam finitam, ob sequutam mortem dictæ D. Mariæ Castriotæ Ducissæ Ferrandinæ sine hæredibus ex suo corpore legitime descendentibus, taliter per præsens Capitulum interpretantes, & declarantes.

339. *La risposta dell' Imperadore forma la* Pram.

Queste son le parole, che compongono la *Prammatica* XI. *de Feudis*, e sebbene questa successione si fosse sempre dibattuta, come tra non guari vedrassi, ragionandosi della *Prammatica* XII. sotto lo stesso titolo, finalmente restò sopita sotto il governo di Filippo IV. colla *grazia* del 1655., con cui formossi la *Prammatica* XXXIV. sotto lo stesso titolo, come veder si potrà presso l'*osservazione* 20. di *Francesco Maradei*, e se ne parlerà a suo tempo. Ciò però nulla ostante ho creduto non esser fuor di proposito il comentare, ed esponere le precedenti *leggi* appartenenti alla successione feudale, giacche ne compilava la Storia, comechè servirà per meglio intendersi, quali state ne fossero le sue varie vicende, e come quella da tempo in tempo, e sotto quai Principi siesi prorogata, e distesa agli ulteriori gradi.

340. *Articolo esaminato dal* Rovito *coll' occasion di questa* Pram.

Il Reggente *Rovito* ci avvisa, che in questa causa siavi il *conf*. 4. *lib*. 3. di *Alciato*, ma egli non avendo *comento* da farvi, prende occasione di esaminar l'articolo, se morto il Feudatario senza discendenti *ex corpore*, chi esser debba preferito nella di lui successione, se 'l fratello consanguineo solamente, che maggiore fosse di età, o il fratello *utrinque* congionto, che l' avesse minore, trattandosi di feudo, che pervenga dal Padre. Egli però a tutto uomo sostiene le parti del fratello, che consanguineo era di maggior età, in esclusione del con-

congionto per ogni lato di età minore, e nel *num.* 19. (non sapendo se al vero si apponga) si serve per esempio di quello dispone la nostra *Consuetudine* intorno la successione di tutti i beni, menche de' materni, in cui son chiamati i più prossimi *ex parte patris*, nel qual caso il fratello *utrinque* congionto non esclude il consanguineo *tantum*, come si ha dalla *Chiosa* di *Napodano* nella *Consuet. si quis, vel si qua in verb. materna nu.* 241. E però troppo noto, quanto l'una dall'altra successione sia differente; ma per non esser punto appartenente al mio istituto, di buon grado tralascio ragionarne.

341. *Si espone la* Pram. *un. sotto il tit.* de immunitate Officialium.

Avendo dopo l'Imperadore considerato l'usato rigore co' suoi Ministri colle rapportate *Prammatiche*, vietando loro ogni estraordinario, quantunque onesto compenso delle loro fatighe, e riflettendo, quali queste esser dovessero in disimpegno della lor carica, con sua lettera de' 12. Marzo del 1550. scrisse al suo Vicerè Toledo, che al Presidente del Consiglio, e a' Consiglieri si fosse avanzato il soldo in altri annui ducati 200. per ajuto di costa, e che avessero goduto di tutte le franchigie, prerogative, immunità, ed esenzioni, che godeano, e soleano godere il Luogotenente, Presidenti, e Razionali della Regia Camera, cominciando dal principio di quell'anno 1550. Di quest'ordine poi il Vicerè ne formò una *Prammatica*, che pubblicò a' 21. Ottobre, ed è l'unica, che abbiamo sotto il titolo *de Immunitate Officialium S. R. C.* e con essa restò così accresciuto il soldo, oltre gli altri ducati cento, che riceverono i Consiglieri, mercè della *grazia* chiesta dalla Città nel 1536. contenuta nel *Capitolo* IV., che rapportossi nel §. 75. del precedente *Libro*. Ed in questo rincontro affacevol ne sembra ciò, che leggesi nella Storia

ria degli Ateniesi (*a*) di Anassagora, il quale persuader volendo Pericle del suo affetto, costui gli rispose, che quei, i quali bisogno aveano della lucerna, facea mestieri, che vi rifondessero olio. Così di pari desiderando l' Imperadore di compiacere alla nostra Città nel provvederla di buoni e dotti Ministri, necessità avea di somministrar loro il come potessero decorosamente sostenersi nella lor carica.

342. *La povertà ne' Magistrati perche esser puote dannosa.*

Degna adunque di lode dir dovrassi una sì fatta determinazione; perciocche vivendo essi in qualche angustia, oltre il cagionar questa per necessità lo spirito non poco distratto dalla loro applicazione, talvolta trasportar gli potea a cadere in alcuna disconvenevol debolezza. Natural cosa ella è, che ogni più bello ingegno, allorche dalla povertà sia oppresso, perde ogni suo pregio, e la libertà del pensare. *Alciato* in un suo Emblema così molto propriamente ne esprime il concetto. Ne dipinge egli un uomo, che grave sasso tenga nella destra mano, ed un ala nell' altra, che non può sollevarla, perche trattenuta ne viene dal peso di quello, e sotto la figura, questi versi soggiugne.

Dextra tenet lapidem, manus altera sustinet alas,
Vi me pluma levat, sic grave mergit onus.
Ingenio poteram superas volitare per artes
Me nisi paupertas invida reprimeret.

Ne avvisa Antonio Menavino, esservi stato uno Imperador de' Turchi, che donava molto a' suoi Giudici per tenergli lungi da bruttarsi le mani col ricevere illeciti doni (*b*). Anche così ne istruisce *Pardulfo Pratejo* (*c*). *Opti-*

(a) *Istor. Univ. vol. II. Par. VII. cap. II. pag.* 3030.
(b) *V. Ferandum Adduensem explicat. lib,* 1. *cap.* 9. *in To.* 2. *Thes. jur. Ever. Otton. col.* 162.
(c) *Jurisprudentia vetus in l. IV. Solon. ib. To.* 4. *col.* 422.

Optima ratione, sanctissimaque lege cavit Solon Magistratuum dignitates, & praefecturas divitibus concedi debere: ne si inopibus divitiarum, lucrique cupidis conferantur, venales proferantur sententiae.

343. *La dottrina in essi più che la ricchezza si richiede.*

Ben la discorreva Solone in quella sua stagione, in cui i Magistrati di lunga mano differenti erano, come lo furono in tempo di Carlo V.. Facil cosa non era l'incontrare in un soggetto medesimo dottrina e ricchezza; conciosiache, se queste due circostanze accoppiate si fossero, anche in un competente grado, degno lo rendevan di esser ad ogni altro preferito. In questo rincontro santissima merita appellarsi la legge di *Solone*, ma non così dir si potrebbe, se volesse intendersi, che con essa a soli ricchi conferir si dovessero le cariche della Magistratura, poiche se da una parte il vantaggio si ritrarrebbe di non naufragar le loro sentenze nelle acque della venalità, s'imbatterebbono facilmente a rompersi ne' scogli dell'ignoranza. Ne diceva Diogene, che la virtù abitar non può in Città, nè in Casa, dove sono ricchezze; e Plutarco, che l'appetito è difficile a raffrenare per natura; ma che se copia di ricchezze vi si aggiugne, egli sfrenato ne diventa (*a*). Imperciocchè, come saviamente riflette *Einneccio* (*b*), tutti, o la più parte di quei, che vivono nell'opulenza, adottando un detestevol errore, credono non aver bisogno di esser dotti per potersi sostenere: *Objiciunt, se opibus satis instructos esse, ut non necesse sit aliquo officio, vel opificio victum parare*, quandocche insito è l'obbligo di ogni buon Cittadino non solo di giovare a se, ma altresì al suo

Bbbb proſſi-

(a) *V. Il Gentil huomo del Mutio Justinopolitano lib. 1. pag. 47. edit.* 1575.

(b) *Heinnec. ad Puffendorf. de Offic. homin. & Civ. lib. 1. cap. 8. §. 2.*

prossimo per ottenersi così la felicità dello Stato; quindi mancando la necessaria dottrina, ne vien meno il più forte nerbo per ben giudicare, che val molto più della ricchezza.

344. *Condotta tenuta da' Romani per sostenere i Magistrati.*

Dubitato fu, se presso i Romani prima del tempo di Augusto stabilito si fosse salario a' Ministri, e come ne attesta *Dione* (a), ognuno, che impiegato era nell' esercizio delle pubbliche cariche, sosteneasi a sue spese. Ne avvisa però *Lampridio* (b) parlando dell' Imperadore Alessandro: *Idem Imperator cum Judices promoveret, exemplo veterum, ut & Cicero docet, & argento & necessariis instruebat, ita ut præsides Provinciarum acciperent argenti pondo vicena, phialas senas, mulos binos, vestes forenses, binas domesticas singulas, balneares singulas, aureos centenos, coquos singulos, & si uxores non haberent, singulas concubinas, quod sine his esse non possent: reddituri deposita administratione, mulas, mulos, equos, muliones, & coquos, cetera sibi habituri, si bene gessissent; in quadruplum reddituri, si male*. Da queste parole il chiarissimo *Gulielmo Ranchini* (c) motivo prende di dire: *Unde id colligimus, provinciarum administratores salaria, sive stipendia habuisse olim, & ante, & post Augustum: sed ante Augusti tempora, nec certa nec ordinaria (ut ego quidem interpretor) postea vero & certa & perpetua, ut præter ceteros fidem adstruit Imperator Justinianus in l. ult. Cod. de inoffic. test.*

345. *Giusto motivo di Carlo V. per avanzare il soldo a' Ministri.*

Di tai comodi adunque provveduti erano i Magistrati presso la vetusta Roma, e finanche delle concubi-

(a) *Lib.* 53.
(b) *Cap.* 42.
(c) *Variar. lection. lib.* 1. *cap.* 16 *in To.* 5. *Thes. jur. Ever. Otton. Col.* 925.

bine, se mogli non aveano, acciò le altrui a costo della giustizia non si fossero insidiate. Quindi l' Augusto Carlo con provvida cura stimò di avanzare il soldo a' Consiglieri in altri duc. cento, che uniti a i trecento, che prima aveano, giunse quello a quattrocento (*a*), e poi a duc. seicento colla novella *grazia* in questo anno 1550. stimò egli accrescerlo. Ma per vedersi, come questa somma corrispondesse a' tempi presenti, mi prenderò la libertà di dare alla luce una Consulta fatta all' Imperador Carlo VI. dal Consiglier Grimaldi mio Padre per carico indossatogli dal S. C., che legger si potrà nella fine di questo *Tomo*, mercè la quale si ottenne il bramato effetto, ed in essa si ravviserà, quanto dir si possa su questo punto.

346. *Comento del* Costanzo *su questa* Pram.

Per quanto poi si attiene alle immunità, e franchigie, che goder dovessero il Presidente del S. C., ed i Consiglieri, tralasciar non voglio ciò, che ne dice *Francesco di Costanzo* nel *comento* di questa *Prammatica*. Oltre di essere una tal prerogativa fondata sulla disposizione del *dritto* comune (*b*), ei pruova coll'autorità de' *Dottori*, che gli Uffiziali immuni esser debbono dalle Gabelle, e da altri pesi in quella Terra, ov' esercitano la lor giurisdizione per tutta la roba commestibile sì per essi, come per la loro famiglia. Della istessa immunità goder doveano i Reggenti del Collaterale in forza di più Reali lettere spedite in varj tempi, come rapporta *Toro* (*c*). I Presidenti della Regia Camera immuni anche erano dal peso della bonatenenza, come si

 ha

(a) *Toppi de orig. Trib. p. 2. lib. 2. cap. 3. n. 9. 10. Gaeta ad Rit. Reg. Cam. de Fundaco Flagelli rubr. 3. n. 75.*
(b) *In l. Senatorum Cod. de dign.*
(c) *In comp. dec. vers. immunitate collectarum To. 1.*

ha nell' *arresto* 188., e del §.72. della *Prammatica* LXXV. sotto il titolo *de Offic. Proc. Cæs.*, che volgarmente chiamasi la *Prammatica* della riforma, pubblicata a' 5. Aprile del 1634., sotto il Re Filippo IV. Anzi questa immunità si è voluta anche estesa alle di loro mogli, perche fossero esenti dal peso delle Collette per le loro doti, con essere anche immuni da quello della bonatenenza per gli beni estradotali, mentre che però durasse il lor matrimonio (a) volendosi, che anche di tal franchigia goder dovessero gli Avvocati Fiscali, e de' poveri. Ma questa polizia oggidì è in tutto mutata, poiche tai franchigie rispettivamente tassate sono in danajo, ed in picciola somma, per evitarsi forse le frodi, che facilmente sotto questo colore commetter si potessero; quindi è, che ogni Ministro rigorosamente soggiace a pagar le Gabelle di quanto per se, e per la sua famiglia ha di bisogno, con esserne eccettuati alcuni, che con ispecial grazia ne sono esenti, ma per certa designata specie di roba, godendo tal franchigia in compenso di una estraordinaria applicazione, cui sono addetti in qualche separata Giunta, che dal Re si ritrova ordinata.

347. *Si espone la* Pram. *XII. sotto il tit.* de Feudis.

Sotto il titolo *de Feudis* abbiamo due *Prammatiche* col titolo di *grazie* fatte dall'Imperadore, e portan la data di Brusselles de' 12. Marzo del 1550. Esse sono la XII., e XIII., ed in quanto alla prima, non saprei veramente se meritasse tal nome. Conciosiache dopo essersi esposto dalla Città quanto fu detto nel *Capitolo* I. delle *grazie* accordate nel 1536., e la risposta data

(a) *V. in arres.* 396. *Fab. An. cons.* 108. *n.* 11., *Mastril. de Magist. lib.* 5. *cap.* 3. *observat.* 3. *n.* 146.

data nel concedersi la successione, e prorogarsi *ad fratres patrueles masculos*, *provenientes*, *&* *descendentes per lineam masculinam a primo Domino*, *ac stipite Feudi*, si soggiunse la difficoltà proposta dal Fisco, cioè, che in questa *grazia* non fosse compreso il caso, quando venisse a morte la sorella consobrina, cui ne' Feudi antichi succeder dee il fratello Consobrino, talche per la causa del Duca di Ferrandina fattasene relazione, se n' era riportata contraria risposta, con dirsi, che 'l Duca succeder non dovesse alla sua sorella Consobrina. Or comechè ciò recava per l' avvenire sommo pregiudizio al Barònaggio, perciò supplicato fu il Re a dichiarar questa *grazia* nel di lui favore, *&* *quatenus opus* principalmente concedere, cioè di poter succedere il fratello consobrino alla sua sorella consobrina, che fosse di suo nome, e famiglia. Ma la risposta contenuta nella *Prammatica*, che *grazia* appellasi, concepita fu ne' seguenti termini. *Placet Cæs.*, *&* *Cathol. Maje.*, *quod pro nunc gaudeant*, *&* *utantur dictis Capitulis per Sereniss. Regem Cathol.*, *&* *per suam Cæsaream Majestatem concessis*, *&* *confirmatis*, *prout hactenus consueverunt*, *&* *juxta declarationem factam per suam Cæs. Maje. in Civitate Augustæ Vindelicorum*. Quindi vedesi, che sempre più saldo restò Carlo V. nella primiera negativa.

348. *Si espone la* Pram.*XIII.* *sotto lo stesso titolo*.

L'altra *grazia* poi si vuol compresa nella seguente *Prammatica* XIII., con cui inerendosi a quello erasi dimandato col Parlamento del 1536., furon confermati tutti gli assensi spediti dal Vicerè Toledo fino a quel giorno della sua pubblicazione per le alienazioni, ed obblighi di tutti i beni feudali, anche titolati che fossero.

349. *Si espone la* Pram. *un.* *sotto il tit.* de Officior. provisione.

Altra *Prammatica* abbiamo dell' Imperador Carlo V., ed è l'unica sotto il titolo *de Officiorum provisione*.

Que-

Questa promulgata fu in Bruffelles, e porta la data de' 13. Marzo, nè contiene altro, fenonche il *Capitolo* IV. delle *grazie* chiefte nel Parlamento chiamato dal Vicerè Toledo nel precedente anno 1549., e la lunga rifpofta data intorno alla provifta da farfi per l'avvenire degli Uffizj, e de' benefizj, e perche tutto fu rapportato nel precedente libro (*a*) perciò fenza di nuovo ripeterlo, ivi ritroverafsi interamente trafcritto.

350. *Comento fu quefta* Pram.

Egli è vero, che in quefta *grazia* fi aveffe il Re riferbata la provifta della terza parte degli uffizj, ma da quefta non diffe volerfi efclufi i Napoletani; onde fe in effi aveffe rinvenuta l'abilità, che richiedeafi per l'efercizio di quello tale impiego, non è a crederfi, che vi avrebbe preferito uno ftraniere, cui con ogni ragione l'averebbe dovuto conferire, richiedendolo il pubblico vantaggio, laddove il Cittadino, o l'Oriundo capace non foffe ftato a diffimpegnarlo. Del rimanente *cæteris paribus* concorrendo il Regnicolo, e'l Foreftiere, dovrà fempre il primo preferirfi, ferbandofi una efatta economia nel governo; poiche al dir di *Pietro Gregorio* (*b*): *nam admiffio exterorum eft Reipublicæ naturalis everfio*, & *Regniculorum expulfio*, *ac civilis belli præparatio*. Su di che foggiugneva il *Rovito* nel fuo comento n. 19. *Nec eft invidendum Regnicolæ*, *quod comedat ad utramque maxillam*, *quod aliis videtur denegari*; *nam vefcitur pane fuo*, & *in fudore vultus fui*, & *qui utitur jure*, *fuo nemini facit injuriam*, *l*, 1. §. *iidem ajunt verf. denique ff. de aqu. pl. arc.*. Ma talvolta da quefta general maffima riceder conviene, come la ifteffa noftra Città,

(a) §. 282. *pag.* 285.
(b) *De Repub. lib.* 4. *cap.* 4. *Conftant. in Comment. hujus Pragm. n.* 1.

Città, che la *grazia* chiedeva, al ſolito incoſtante ſi vide intorno alla carica del Reggente della Vicaria, poiche ora Napoletano, e talvolta ſtraniere per *grazia* l'ha dimandato, come avvenne nel 1520., allorchè dimandò, ed ottenne la rimozione del Reggente Roderico di Pignoloſa, perche il difetto avea di eſſer Cittadino, come nel §.4. del precedente *Libro* ne fu ragionato (*a*).

351. *I beneficj Eccleſiaſtici conferir debbonſi a' naturali per diritto Canonico.*

Per quanto però a' benefizj Eccleſiaſtici ſi attiene, non ha dubbio, che anche per diſpoſizione del Canonico *diritto* a' Regnicoli ſoltanto conferir ſi debbono, e queſto ſi è un chiodo già fiſſato coll'ultima *grazia* dell'Imperador Carlo VI.. E ſol meraviglia ne deſta ciò, che ſcrive il *Coſtanzo*, di eſſerſi diſputato nel Supremo Conſiglio d'Italia, ſe la conceſſion delle penſioni anche ſotto la *grazia* ſi comprendeſſe, e fu negativamente riſpoſto, allegando *Tappia* nella *dec.* 15.. All'incontro i principj ſono gl'iſteſſi, per doverſi ugualmente regolare sì l'una, che l'altra conceſſione, poiche eſſendo tutto frutto, che ſcaturiſce da'beni conſecrati alla Chieſa, i quali, come tutti ſanno, diconſi *vota fidelium*, *pretium peccatorum*, *patrimonia pauperum*, veſte perciò una iſteſſa natura, e goder lo debbono quei poveri, che nel di lei diſtretto ſono annidati, quale alimento da uno ſtraniere certamente ſperar non lo potrebbono. Egli ſi fu queſto un punto diffuſamente eſaminato da mio Padre nel ſuo trattato de' Benefizj, per doverſi conferire a' Regnicoli, e dottamente anche ne ſcriſſe il Preſidente del S. C. D. Gaetano Argento, le cui opere quantunque divenute rare, ſon pur troppo note, ed ivi potrà vederſi, come queſta maſſima regga a martello ſull'autorità de' Concilj, e de' SS. Padri. Quindi molto proprio anche trarre ſi può l'argomento in favor del

(a) *Pag.* 165.

del Cittadino in esclusion del Forestiere, quantunque entrambi Regnicoli, ove di uguale, o di sufficiente merito aspirassero a qualche benefizio, per doversi preferir sempre il primo al secondo, il quale ne avesse ottenuto Bolla da Roma, poiche questa verità adottata anche ne viene dalle stesse regole della Cancelleria, colle quali si prescrive, che *caeteris paribus oriundus non oriundo, & Dioecesanus, non Dioecesano* preferito esser debba (a).

352. *Si espone la Pram. un. sotto il tit. de pœnis.*

Altra *Prammatica* pubblicò l'Imperadore in Brusselles anche a' 12. Marzo del 1550., ed è l'unica sotto il titolo *de Pœnis*, registrandosi anche tra le *grazie* cedute in occasion del Parlamento del 1549. Comechè dimandato fu l'estinzione di tutti i bandi fino allora emanati, co' quali imponevasi la pena dell'ultimo supplizio, corda, o altra corporale, restar dovendo in piedi soltanto la disposizione del comun *diritto*, *Costituzioni*, *Prammatiche*, e *Riti* del Regno, risposto fu: *Placet Caes., & Cathol. Maje., quod serventur Constitutiones, Capitula, & Pragmaticae dicti Regni*. Quindi le parole della supplica data, e la ricevuta decretazione compongono la *Prammatica*.

Quando osservar doveansi le pene disposte dal comune *diritto*, e dalle nostre Patrie *leggi*, queste seconde alle prime prevaler doveano, e nella loro mancanza alle prime ei è a ricorrersi, come ne scrive *Grammatico* (b), il qual'entrar fa l'arbitrio del Giudice, ove da quel *diritto* nulla si ritrovasse stabilito. Tai pene però quando per l'una, e per l'altra *legge* stabilite fossero, non possone accrescersi, o diminuirsi; ed in questo

(a) *V. Cockier in comment. in reg. 15. Innocent. VIII. quae est XVI. Pauli V.*

(b) *Dec. 28. & 29.*

ſto caſo ſi farebbe il Miniſtro coſcio del delitto, come ne oppina il *Tiraquello* (*a*). Ve ne ſono però delle molte arbitrarie, che meritano accreſcerſi, o minorarſi, attendendoſi la qualità de' rei, del luogo del commeſſo delitto, ed altre circoſtanze, che lo accompagnarono. Il vecchio, l'uomo coſtituito in dignità, il plebeo, il povero, il ricco, il nobile, l'oneſto, il Cittadino formano in eſſi certi caratteri, i quali la *legge* (*b*) vuole particolarmente conſiderati. Quando poi entraſi nel vaſto Oceano delle preſunzioni, e degl'indizj, allora ſoglionſi irrogar le pene, ſecondo la maggiore, o minore impreſſione, che fatta ſieſi nell'animo del Giudice, e ſecondo quella idea, che credette formarne. Guai però a colui, ch'eſſer dovrà giudicato, ſe il Giudice fornito non ſia di buona Loica, e ſcarſo ſia in quel raziocinio, che al dir di *Cicerone* (*c*) ne diſtingue gli Uomini dalle Belve. Su queſto punto degl'indizj, come, e quanto ſi ſpaziano i Criminaliſti, poiche cogli avvenuti eſempj ne additano bene ſpeſſo la lor fallacia, onde n'è venuta poi la pratica ne' Tribunali, che ſoglionſi quelli arbitrare con una pena eſtraordinaria, quando urgenti ſieno, e baſtevoli a torturare il reo; avendoſi per vero, che ſebbene urgentiſſimi foſſero, non pertanto ſi poſſa condannare quello in forza di eſſi all'ultimo ſupplizio. Le pruove adunque eſſer dovrebbono chiariſſime, che lo convinceſſero, o che pur foſſe confeſſo, giuſta la teoria legale (*d*). Queſta general maſſima vieppiù ferma

(a) *In præfat. ad tract. de pæn. temp. n.* 8.
(b) *L. Capitulum* 28. §. *ult. ff. de pænis*.
(c) *De Offic. lib.* 1. *cap.* 4.
(d) *In l. qui ſententiam Cod. de pænis. V. Arnobium lib.* 2. *adverſus gentes*.

poi il suo piede presso di noi, poiche *Tullio Cassiodoro* (a) ne condanna, come di natura sospettosa, e facile a querelare.

353. *Colla* Pram. *non si derogò a' bandi contenuti nelle precedenti* Pram.

Sebbene però con questa *Prammatica* abbolite sembrino le pene, menche quelle, le quali dal comun *diritto*, e dal municipale vengono stabilite, non pertanto perde il suo vigore alcun bando, che inserito si ritrovasse nel corpo delle nostre *Prammatiche*, come scrive il *Reg. de Ponte* (b). Ne bastino intanto queste poche riflessioni sulla esposta *legge*, poiche se poi taluno saper voglia quai delitti coll'ordinaria pena meritino esser puniti, il *Costanzo* nel suo *comento* si ha presa la cura di notargli, ma non per tanto giungono essi a comprenderne tutto quel numero, che per la corrotta umana natura giungono a commettersi tuttavia; quindi poi il prudente Giudice da quei designati prender ben può la norma di punire i rei per gli altri, che simili si fossero.

354. *Si espone la* Pram. *II. sotto il tit. de* Synd. Official.

Anche colla stessa data in Brusselles fu ridotta in *Prammatica* un'altra simigliante *grazia*, ed è la II. sotto il titolo *de Syndicatu Officialium*, che comincia *Item supplicano*. Con essa fu dimandata la conferma del *Capitolo LXVI*, conceduto dal Re Cattolico, con cui fu accordato, che 'l Sindicato del Reggente, e de' Giudici della Vicaria solamente si continuasse a fare dagli Eletti della Città senza intervento di alcun Ministro Regio, nulla ostante la contraria pretensione dedotta dal Fisco, cui imporre si dovesse perpetuo silenzio, onde ne seguì la decretazione. *Placet Cæs.*, *&* *Cath. Maje.*, *dummodo non abutantur dicto Capitulo*, *&* *gratia*.

Que-

(a) *Lib. 1. variar. Ep. 3.*
(b) *Cons. 130. n. 34.*

355. *Non può procederſi per viam inquiſitionis contro coloro, che foſſero ſtati aſſoluti.*

Queſto privilegio, che ha la noſtra Città, vien rapportato dal *Taſſone* (a), e ſolo uopo fa di notare, che ſebbene ſieſi preteſo in tempo de' Vicerè, che poteſſero eſſi procedere *per viam inquiſitionis* contro taluno, che foſſe ſtato liberato nel ſindicato giuſta la deciſione 26. del *Reg. de Ponte*, nondimeno queſta non ha luogo per gli Giudici di Vicaria, perche dimorando eſſi nella Città, in ogni ſettimana il S. C. eſamina i loro decreti per mezzo de' gravami, che ſi producono, ed anche per le appellazioni, che di quelli ſi portano.

356. *Gli Eletti della noſtra Città, qual giuriſdizione abbiano intorno al ſindicato.*

I bandi poi, che ſi pubblicano ſolo nella Città, ſi reputano, come pubblicati in ogni altro luogo, giuſta la *dec.* 360. del Preſid. *de Franchis*; ed in queſto rincontro gli Eletti godono di una giuriſdizione abdicativa, e privativa di ricevere il ſindicato del Reggente di Vicaria, e de' ſuoi Giudici, e'l ſolo Principe riconoſcono per loro Superiore, cui drizzar dovrebbonſi le ſuppliche per effetto del *Capitolo* LXVI. conceduto dal Re Cattolico Ferdinando III., e del *Capitolo* VI. dello ſteſſo Carlo V. A differenza poi del ſindicato, che ſi dà da' Miniſtri Provinciali, de' quali ſi tratta nella *Prammatica* I. ſotto di queſto titolo, poiche per coſtoro ſi ammette l'appellazione ſolamente *quoad actum devolutivum*. All'incontro ſe taluno gravar voleaſi di quello determinato fu dagli Eletti, al ſolo Principe ſi ricorrea, cioè al S. C., che lo rappreſenta, ove ſi eſaminava il decreto fatto dal Conſultore, cui la cauſa fu commeſſa dalla Città. Prodottaſi perciò la ſupplica del gravame, era la decretazione. *Magnifici Electi iſtius Civitatis per Conſultorem eligendum Partibus non ſuſpectum, verbum faciant*

 in

(a) *De anteph. ver. 3. obſerv. 3. pag. 1[illegible].*

in S. C.. Questa pratica poi mutossi, perche il Collateral Consiglio divenne Giudice di queste appellazioni, e la Città fa la sua relazione *in scriptis*, dando conto di tutti i meriti della causa. Potrà osservarsi quello ne scrive il *Reg. Petra* (a), il quale ne assegna così la ragione: *quia cum agatur causa Gubernii, ac Ministrorum a Rege selectorum, par est, quod ipsemet eorum qualitates, ac progressus cognoscat.*

357. *Il ricorso, che si produce contro i decreti de' Sindicatori non pregiudica il privilegio della Città.*

Si è creduto, che questo modo di procedere pregiudicato non abbia alle ottenute *grazie*, come quelle, che hanno luogo nel primo esame, che far doveasi delle prodotte querele del sindicato, ma non così per gli gravami, che si producessero contro i decreti fatti. Imperciocchè, come nel primo caso il Collaterale non potea ingerirsi per effetto del *Capitolo*, altrimenti era poi ove dell'appellazione si trattasse, la quale spettava al Collaterale, che rappresentava la persona del Principe, che non potea rimaner privato di questo *diritto* di superiorità attaccato alla sua Corona. Ed in effetto così si vede poi praticato nel sindicato del Giudice Apicella, e di D.Francesco Resta, il quale sotto il patrocinio del chiarissimo D. Gaetano Argento, Presidente poi del S. C. ricevette le lettere liberatoriali dal Collaterale sulle querele oppostegli (b). Omai quello, che prima al Collaterale apparteneasi, presentemente per essersi quello abbolito, dalla Real Camera di S.Chiara si pratica, eseguendosi l'ultima polizia prescrittane dal Re Cattolico.

358. *Si espone la* Pram.I. *sotto il tit.* de condemnatis pro delictis.

Ritornato Carlo V. dalla sua spedizione fatta nell' Africa contro gl' Infedeli, su de' quali riportò la conquista di Tunisi, e della Goletta, promulgò *Prammatica* a 20.

(a) *Rit. 295. n. 51. 52.*
(b) *V. Constant. in hac Pragm.*

20. Marzo del 1536., ordinando, che tutti i condannati alla pena della Galea tanto dalla Vicaria, come dalle Corti Baronali, doveſſero deſtinarſi nelle Galee della Regia Corte, deputate alla cuſtodia del Regno, e non di altri. Come detto fu nel corſo della Iſtoria (a) molti fabbricaron Galee a proprie ſpeſe, come furon' oltre il Vicerè Toledo, il Principe di Salerno, quello di Biſignano, i Duchi di Caſtrovillari, e di Nocera, ed altri, che notati furono, perlocchè datoſi un' equivoco ſenſo a quelle parole della *Prammatica*, con cui ſi diſſe, che i condannati traſportar ſi doveſſero *in Triremibus noſtræ Curiæ deputatis ad cuſtodiam Regni*, piacque d'interpetrare, che tai Galee anche dir ſi doveſſero deputate *ad cuſtodiam Regni*, e perciò non eſcluſe dal ricevere i condannati. Oltre ciò una tal cuſtodia anche l' Imperadore aveala promoſſa, non che deſiderata, poichè a tal rifleſſo nel 1531. promulgato avea la *Prammatica* unica ſotto il titolo. *Quod Regnicolæ poſſint armare Lembos*; quindi con altra *Prammatica*, ch' è la I. ſotto il titolo *de Condemnatis pro delictis*, toglier volendo ogni altra equivoca interpetrazione, ordinò, e dichiarò, che tai condannati aſſolutamente ſi portaſſero ad eſeguire le reſpettive ricevute pene nelle Galee ſue proprie, e non di altri: *decernentes irritum, & inane quicquid fuerit, deinceps in contrarium actum, permiſſum, vel quomodolibet attentatum*.

359. *Con quai circoſtanze ſu promulgata dal Vicerè Toledo.*

Queſta *Prammatica* porta la data di Auguſta de' 20. Ottobre del 1551. e ne fa credere, che ſebbene la guerra di Africa terminata foſſe nel 1535. pur tuttavia permetteaſi, che quei primi Baroni del Regno le loro proprie

(a) [illegible] XXIV. §. 157. pag. 118.

prie Galee teneſſero per cuſtodirlo, altrimenti neceſſario non era il fatto divieto. Quindi il Vicerè Toledo lo pubblicò a' 7. Novembre del ſeguente anno 1552. aggiugnendo la pena di duc. duemila per gli traſgreſſori, che ſarebbono ſtati tanto quei, che gl'inviavano, come i Capitani, ed altri Uffiziali, che gli ricevevano nelle particolari Galee, ancorche ſtaſſero queſte a ſoldo dell'Imperadore, e deputate foſſero alla cuſtodia del Regno.

360. *Si eſpone la* Pram. *V. ſotto il tit.* de Immunitate Neapolitanorum.

Nell'antecedente *Libro* (a) eſpoſto fu il *Capitolo* XVI. delle grazie, che la noſtra Città ricevette per mezzo del ſuo Oratore Girolamo Seripando dall'Imperadore nel 1554. ſtando in Bruſſelles, ed anche traſcritta fu la riportata decretazione intorno al torturarſi i rei Napoletani ſenza il proceſſo informativo. Or tanto il *Capitolo*, come la ricevuta riſpoſta forman la *Prammatica V.* che abbiamo ſotto il titolo *de Immunitate Neapolitanorum*, e perciò inutile ſtimo di ripeterne il contenuto.

361. *Comento del* Novario.

Or comechè colla *Prammatica* fu ordinato: *Quod de cætero non expediantur mandata Regia pro tortura inferenda Neapolitanis pro quovis delicto, niſi re communicata cum Regentibus Regiam Cancellariam, & ſervata forma Conſtitutionum, & Capitulorum Regni, ſublato quovis abuſu, excepto tamen crimine læſæ Maieſtatis*, quindi tal pratica oggidì oſſervaſi dalla Camera Reale, succeduta in luogo dell'abbolito Collaterale; nè queſta diſpenſa accordar ſi può dal S. C. cui ſolo eſaminar conviene, ſe indizj vi ſiano ſufficienti, per venirſi alla tortura, e ſe debba negarſi, o accordarſi la diſpenſa, come ne avverte il *Novario*. All'incontro queſto privilegio

(a) §.314. pag. 302.

gio si è esteso eziandio in favor de' Forestieri, che aveffero Feudi nel Regno, giacchè prima in vigor del *Capitolo* del Re Roberto *Si cum Sceleratis*, lungi da ogni solennità di citazione, procedeasi col solo processo informativo contro de' facinorosi, onde si spinse la nostra Città a dimandare questa *grazia*, la quale tiene anche il suo luogo per gli abitanti ne' suoi Casali; perlocche intesi i loro Avvocati nella Vicaria, quando sia questa in sentimento, effervi indizj per ottenersi la dispensa, se ne fa la relazione al Re, come praticavasi col Vicerè, i quali in dorso della medesima l' accordavano, come si rapporta dal *Costanzo*.

362. *Si espone la* Pram. *II. sot. il tit.* de Relationibus causarum.

Tra le grazie dimandate dal Seripando vi fu il *Capitolo I. II.*, e *IV.*, che riguardano la celere spedizione delle cause criminali, come rapportati furono nel precedente *Libro* (*a*) insieme colle ricevute decretazioni fatte in Bruffelles. Questi tre *Capitoli* forman poi l'altra *grazia*, che si contiene nella *Prammatica* II. sotto il titolo *de Relationibus causarum*, di cui non occorre dirne altro, potendosi leggere il suo contenuto nel designato luogo. Questa *Prammatica* intanto, come tutte le altre ha sofferto anche le sue vicende, e diverse altre se ne rammenteranno, che collimano a questo punto. Oggidì però rigorosa si serba la disciplina nel preferirsi nel S. C. la relazione delle cause criminali, onde nelle Ruote tacciono i Giudici civili, se per ventura quelle riferir si dovessero, essendo troppo vero, che per loro natura la spedizione di esse soffrir non debba dilazione alcuna.

Altre *Prammatiche* non vi sono dell' Imperador Car-

(a) §. 299. 300., & 302. pag. 296., & 297.

363. *Epilogo delle Pram. promulgate dall' Imperador Carlo V.*

Carlo V., senza dare tal carattere a tutte quelle istruzioni, che inserite furono in quelle promulgate prima dal Re Federico, e a quelle, che diede fuora il Vicerè Toledo; e quando voglia sapersene il numero, si raccoglierà da questo epilogo, che ne darò con ordine alfabetico. Esse sono la VI., e la VII., sotto il titolo *de Actuariis, & Scribis*, la II. sotto quello *de Administratoribus, & quod ipsemet &c.*, la seconda sotto quello *de Administrator. Univers.*, la III. fino alla XVII. sotto quello *de Baronibus*, la IV. sotto quello *de blasphæmantibus*, la II. sotto quello *de Carcerariis*, la III. sotto quello *de Citationibus*, la I., e II. sotto quello *de Commissar., & Exequutorib.*, la I., e II. sotto quello *de Compositionibus, & Commutationibus pænar.*, la I. sotto quello *de Condemnatis*, la V. sotto quello *de Estract. Animalium*, la III. sotto quello *de Falsis*, la IV. V. VI. VII. XI. XII., e XIII. sotto quello *de Feudis*, la II. sotto quello *de Fide instrumentorum*, la II. sotto quello *de Fide, & author. Memorial.*, l'unica sotto quello *de Immunitate Officialium*, la V. sotto quello *de Immunitate Neapolitanorum*, la I. sotto quello *de Ictu Scopictæ*, la I. sotto quello *de Incisione Arborum*, la II. III. e IV. sotto quello *de Muneribus Officialium*, la I. sotto quello *de Nummulariis*, la II. III. IX. XX., e XXXIII. sotto quello *de Officio Magni. Justitiar.*, la I. II. III., e IV. sotto quello *de Official., & his, quæ eis probib.*, la I. III. IV. V., e VI. sotto quello *de Offic. Judicum*, la I. II. III. V. XIX. XX. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV., e LI. sotto quello *de Offic. Proc. Cæs.*, la III. sotto quello *de Offic. Justitiar.*, la XLI. sotto quello *de Offic. S. R. C.*, la I. sotto quello *de Offic. ad Reg. Majestatem, ejusq. Vicereg. collation. spectantibus*, la III. sotto quello *de Offic. Quæst. Cæs.*, l'unica sotto quello *de Offic. provisione*, la istruzione I. fino alla X. sotto quel-

lo

lo *de Offic. Quæst. Ærarii*, la XV. ſotto quello *de Ordine Judicior.*, la V. ſotto quello *de Poſſeſſor. non turb.*, l'unica ſotto quello *de Privileg. infra annum exhibendis*, l'unica ſotto quello *de Pacto de retrovend.*, la I. ſotto quello *de Quæſtionibus*, l'unica ſotto quello *Quod Regnicoli poſſint armare Lembos*, la I., e II. ſotto quello *de Relationibus cauſar.*, la II. ſotto quello *de Revocat.*, *&* *ſuſpenſione gratiarum*, la I. ſotto quello *de Suſpicionibus*, la II. ſotto quello *de Syndicatu Official.*, la II. III., e IV. ſotto quello *de Trigeſimis*, la V., e VI. ſotto quello *Ubi de delicto*, la I. ſotto quello *de Viſitatione Carceratorum*, e finalmente la IV. ſotto quello *de Uſurariis*. Sicche ſe il conto non falla, ſi numerano niente meno, che XCI. *Prammatiche*, oltre le X. Iſtruzioni compreſe in quelle del Re Federico.

364. *Comento generale ſulle medeſime.*

Ecco terminata la raccolta di tutte le *leggi* laſciateci dall'Imperador Carlo V., e la notizia della polizia, in cui ſi riduſſero a ſuo tempo i noſtri Magiſtrati. Fino a queſto tempo potrà rifletterſi, come eglino con agio maggiore attender poteſſero al diſſimpegno delle loro riſpettive cariche, tra perche non per anche allora creſciuta era a diſmiſura la mole delle tante altre promulgate *leggi*, molte delle quali piuttoſto alimento diedero alle liti, non che l'eſtinſero, e per non eſſer la noſtra Città, come or ſi vede cotanto popolata. Ciò però nulla oſtante avvertendo ella, che tarda era la ſpedizion delle cauſe, ſtimò ne' Parlamenti del 1589., 1591., e 1593. di chieder la *grazia* al Re Filippo II., che a ſpeſe del ſuo Reale erario alle tre Ruote del S. C. la quarta vi ſi aggiugneſſe di cinque Conſiglieri, come eran le altre. Di fatto l'ottenne con Reali Lettere ſpedite nel Moniſtero di S. Lorenzo a' 3. Settembre

del 1596. (a). A questo riflesso fu anche la Vicaria divisa in due Ruote, perchè più celere fosse il disbrigo degli affari. Da quel tempo fin oggi un secolo n'è corso, e 72. anni, e le Ruote del Consiglio, e della Vicaria sono le stesse, quantunque sempre più la gente sia cresciuta, e con essa a proporzione si avanzarono le liti.

365. *Lo studio delle leggi, quando illustrato si fosse.*

Quindi non sia meraviglia, se osservasi, che allora tanto agio vi fosse di amministrar la giustizia, e di dare anche alla luce tante Opere, che spalancato hanno al nostro Foro uno spazioso Arsenale, ove ciascuno a provveder si va, siccome d'uopo gli sia, di ragioni o sofismi per la difesa de' suoi Clienti. Omai a questa scienza forense, l'erudita vi si è accoppiata, e quella del pubblico *diritto*, e specialmente delle Regalie, che del Principato formano il nerbo maggiore. In quella stagione la nostra Napoli quasiche nelle tenebre si giacea delle buone lettere, e quantunque fin da' tempi di Francesco I. surti fossero nella Francia, ed altrove gli Alciati, i Budei, i Duareni, i Molinei, gli Ottomani, i Pitei, ed i Cujacj, che illustraron tanto la Romana giurisprudenza, nulladimeno non prima del regnare del Re Filippo IV., che fu di brieve durata, ne cominciarono a scintillar tra noi i loro lumi per opera del celebre Francesco di Andrea, che lume maggiore fu del nostro Foro. Così di pari indi fiorirono il Grozio, il Puffendorfio, l'Einnecio, il Barbeyrac, il Binkersoek, il Balduino, il Boeclero, l'Oldenburgero, e tanti altri, de' quali lungo catalogo tesser si potrebbe. Formaronsi quindi nuovi studj, che allettaron non poco il palato della gioventù, e de' vecchi ne fu rischiarata la

men-

(a) *V. Pragm. 74. de Offic. S. R. C. Toppi de orig. Tribun. to. 2. pag. 43. Ist. Civ. to. 4. lib. 34. cap. 8. pag. 291. edit. Napol.*

mente, onde con qualche nausea cominciarono a leggersi i Bartoli, i Baldi, i Giasoni, e specialmente quegli Autori, che scrissero le loro Opere mentre che regnarono gli Angioini, poiche avvertissi, che di molti pregiudizj ripiena era la loro dottrina (*a*).

366. *Motivo, per cui se ne fa un general comento.*

Intanto se delle rammentate *leggi* avesse voluto prendermi la briga di rapportare, qual di essa or sia in osservanza, avrei dovuto ragionare di tutte le posteriori, colle quali le prime variate furono o derogate. Ho quindi stimato per non far inutile gettito di tempo, che più opportuno sia il favellarne, come chiamato ne sarò dalle varie vicende de' tempi indi occorse. Delle prime riguardo a ciascuna ne portai quel particolar *comento*, che ricevettero, ma mi si permetta, che su di esse un generale se ne faccia, perche trar se ne possa un uso migliore: e per quanto a' Magistrati si attiene, mi si condonerà, se la licenza mi prenda di additar quella norma, che più sicura tener dovranno per poter giudicare, giacche sulle *leggi*, e su de' *Magistrati* la presente Istoria si aggira.

367. *La copiosa esposizion delle leggi riputata dannosa.*

Se il vero dir si voglia, con molta ragione scrisse *Tacito* (*b*), ragionando della *legge Papia*, di non esservi cosa più dannosa alla Repubblica, quanto la copiosa esposizion delle *leggi*, poiche a guisa di rete ne involve, e ne accalappia i Cittadini. Dannose perciò credute furono quelle sottili ricerche fatte nella mente, e nelle parole di una *legge*, che a poco a poco s'intesero. Queste solo parto furono di acuti cervelli, i quali, non per amor del vero, ma per cupidigia di denajo,

Dddd 2 o per

(a) Come può vedersi presso Matteo di Afflitto nel comento della Costituzione: *Praedecessorum nostrorum* di Federico II. sotto il tit. *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alien.* e presso gli altri, ch' esposero il cap. *Item statuimus, quod possessiones* di Carlo II. di Angiò.

(b) *Lib.* 3. *Annal. cap.* 25.

o per far mostra di un brillante spirito, a tale uopo applicaronsi. Videsi poi, che dal tanto averne scritto, nulla più vi restò, che non si chiamasse in dubbio, o da quistione scevero ne andasse. Si osservi di grazia, che qualunque cautela escogitata si fosse ne' contratti, e ne' testamenti, sebbene ogni più esatta spiega fatta fiesi, sempre adito vi rimane per iscapparne dall'osservanza, e per darne una interpetrazione tutta opposta alla mente de'Contraenti, e del Testatore. Ragioni mai per taluno mancano per imprendere quanto da un'accesa fantasia gli si presenta. Al proposito ne disse *Paganino Gaudenzio* dotto espositor delle *leggi* nella Città di Pisa (a): *Unde colligere est, quam perniciosi sint Reipublicæ juris apices; quos paulatim ingenia subdola, & pecuniæ cupida excogitarunt. Hinc enim cavilla, quorum numerus non est. Hinc nihil tam exploratum, quod in quæstionem revocari nequeat: quantumcumque quis se caute gerat in pactis conventis ineundis, facile invenietur ratio evadendi: Si quis vocatur in jus, ut reddat mutuum, ut solvat, quod debet; quot modi reperiuntur differendi, onerandi, vexandi?*

368. *Perche frenar si debba l'arbitrio del Giudice nell' interpetrar le leggi.*

Ignoto si vuole, che stato fosse agli Ateniesi il dar tanti sensi alle *leggi*, ed osservasi, che i Greci sebbene con varj comentarj illustrato avessero i loro Scrittori, non osarono pertanto toccar quelle di Solone, poichè quasiche venerandole, le lasciarono nel loro natio candore, acciò non si fosse dato motivo di stiracchiarne la mente ad altrui piacere. Se possibil fosse, dovrebbe tutto comprendersi sotto il loro senso, con lasciarsi quanto meno si può all'arbitrio de' Giudici il poterlo interpe-

(a) *Juridicar. exposit. lib. 1. cap. 7. in tom. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 344.*

petrare: *Nam cum hi sæpe transversum rapiantur aut odio, aut gratia, & spe lucri, in illam partem ferentur, quo vocantur a pravo affectu. Quod si cudantur multæ legum expositiones, in quibus reperire est, undequaque tot verisimilitudinis species, qui sententiam proferre debet e duabus probabilibus interpretationibus, aut etiam pluribus eam seliget, quæ faciat magis ad effectum, in quem jam se induit utilitate allectus.* Parole son queste, che soggiugne lo stesso *Paganino Gaudenzio* (a), valevoli per far conoscere come, e quanto vacillar possa l'animo del Magistrato nel determinarsi per questa, o quella sentenza.

369. *Le leggi perche spesso variate, e come il Giudice far ne debba l'opportuno uso.*

Se a colpo d'occhio esser potessero presenti tutte le varie, e diverse *leggi* esposte nel corso di questa Istoria, si vedrebbe, come spesso cangiamento han ricevuto a proporzion di quel utile, o vantaggio, che andavasi rintracciando nel tempo, che pubblicaronsi. Mitigata ne fu l'asprezza, o accresciuto ne fu il rigore, come richiedevalo il bene dello Stato, o il vizio più vigore avesse preso, onde poi emendate si videro. Le *Prammatiche* in questo *Tomo* esposte fan conoscere tal verità, la quale ulteriormente col rammentarsi le altre vieppiù resterà rischiarata. Senzache poi fossero rimaste oppresse da tanti affastellati *comenti*, poche regole bastar poteano ad un prudente Giudice per poterle eseguire, se in alcun dubbio incespicato si fosse per la loro oscurità, o per credere, ch'espresso non vi fosse il caso, su di cui giudicar dovea. Qualora simile questo si fosse a quello, che colla *legge* fu indicato, o che utile se ne ri-

(a) *Juridicar. exposition. lib. 1, cap. 7. in To. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 349.*

ritraesse, eccone già soddisfatta la sua mente, e reso pago lo spirito del Legislatore. *Nequaquam enim existimandum est, leges tantum velle pertinere ad res præsentes, quarum expressam faciunt mentionem, sed etiam ad futuras postmodum noviter emergentes, quatenus propter similitudinem ad eamdem tendunt utilitatem. Ita sentit Pædius; ita refert Ulpianus ex Pædio; ita eleganter loquitur Tertyllianus his verbis. Semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas, & ad eas pertineant, quæ quandoque similes erunt.* Questa si è la norma, che ne reca il dotto *Francesco Husmano* (a). Anzi di là a poco (b) ne dice il divario, che cade tra 'l Giureconsulto, e 'l Magistrato, poiche, come appena si permette al primo il poter estender la *legge* per quei casi, ne' quali una simile ragion concorre, il secondo per contrario ha la facoltà di dilatarla fin anche, ove, sebbene questa circostanza vien meno, l'utile vi ravvisi, che dalla *legge* dipende, convenendogli ciò per effetto della sua giurisdizione.

370. *Essendone ambiguo il senso evitar si dovrà l'assurdo.*

Talvolta avvenir suole, che in una *legge* alcuna voce s'incontri, che come ambigua in diverse guise produr ne potrebbe il senso, ed in questo rincontro converrà seguir quello, che lungi sia da ogni assurdo. Un esempio così ce ne reca *Marcantonio Mureto* (c). La

(a) *In paradoxa ad leg. Falcidiam Parad. 8. in To. 4. Thes. Ever. Otton. col.* 1684.

(b) *Jurisconsultus enim ulterius, quam ad eos casus, qui plenè similem habent rationem, porrigendæ legis potestatem vix habet: Magistratus vero potest legem dilatare, & inducere etiam ad ea, in quibus non est adeo eadem ratio: & hoc est, quod Pædius ait, cætera, quæ tendunt ad eamdem legis utilitatem, bonam esse occasionem, ut vel interpretatione, vel certè jurisdictione suppleantur, quasi diceret: Si deficit interpretatio, certe non deficiet jurisdictio*, ib. col. 1688.

(c) *De legib., & Senatusconf. in l. 19. lib. 33. ff. in Thes. jur. Ever. Otton. To. 4. col.* 191.

La legge vuole, che impunemente il nemico ucciderſi poſſa. *Hoſtis nomen*, ei dice, *ambiguum eſt*. *Hoſtes dicuntur, qui publicè bellum populo Romano indixerunt, aut ipſis populus*, l. Hoſtes 24. ff. de capt., & poſt. rever. *Hoſtes etiam antiquitus dicebantur peregrini; & ita in l. XII. Tabularum*: Adverſus hoſtes æterna auctoritas eſto: *Et*: Si ſtatus condictus cum hoſte intercesſit dies. *Quæritur ergo in ea lege, quam dixit, utro modo hoſtis nomen accipiendum ſit? Et cum abſurditatis, ac vitii plenum ſit, peregrinos impunè interfici, dubitandum non eſt, quin altera ſignificatio, quæ vitio caret, accipienda ſit*. Saviamente perciò *Einnecio* (a) vuol, che la interpetrazion delle *leggi* ſia una dottrina vaga, e di una incerta fede, onde uopo è, che ſu di una buona logica tutta ſi fondi, e che il loro ſpirito, e non la lettera ſeguir ſi debba. Molte regole perciò ne propone per iſtabilire il ſuo argomento. La prima ſarebbe. *Si ex interpretatione litterali ſequeretur abſurdum, tunc utendum interpretatione reſtrictiva. Nemo enim legem ferens, vel paciſcens, præſumitur abſurda velle, alias enim non eſſet ſanæ mentis, adeoque nec legislator eſſet, nec paciſci poſſet*. Eccone l'eſempio. *Qui feram in ſilva Principis occiderit, per triennium ad operas publicas condemnatur: Nec lex ſi porrigeretur ad eum, qui lupum, vel aprum ſe adgredientem occidit, eſſet abſurda. Ergo opus interpretatione reſtrictiva*. Altri lumi ſu queſto propoſito anche ſe ne ſuggerirono nella prefazione del precedente *Tomo*, come potranno ivi oſſervarſi.

Ne' dubbj caſi, cioè quando credeſi, che la *legge* chiaramente non ſieſi eſpreſſa, anche all'equità permette-

(a) *In Grot. de jure belli, & pac. lib. 2. cap. 16. de interpr.* §. 1.

371. *Nel caso dubbio permettesi di ricorrere all' equità. Come praticò Giustiniano per la sposizion delle leggi.*

tesi, che si ricorra, ma con porsi freno per quanto sia possibile alla libertà del Giudice, per non troppo divagarsi dalle sue parole. Potrà egli prendersela, ma ristretta ne' termini del dovere, avendo sempre fisso lo sguardo al pubblico utile, e così interpetrarne il senso. Quindi osservato fu, che nel tempo della nascente Romana Repubblica gli Oratori nulla scriveano. Peroravano essi innanzi al Popolo, e le sole dodici Tavole avean tra le mani, o le rogazioni, che molte non erano. Dopo essere stati intesi, lungi da ogni sottigliezza, e piuttosto con popolaresco modo, la sentenza profferivasi, ed un alto silenzio vi fu nel comentarsi quelle prime *leggi*. Dal popolo passata poi la potestà presso gl'Imperadori, gran cangiamento ricevette questa disciplina. Quei, che professavano il *diritto*, cominciarono a scrivere, ed a rispondere anche per autorità conferita loro da' Principi. Quando da questi alcuna *legge* profferivasi, tosto se ne ascoltavan molte spieghe, dalle quali oscurate, anziche spiegate venivano, onde lagnossi *Tacito* con dire *corruptissima Respublica, ubi plurimæ leges*. Indi crebbero i libri de' *Giureconsulti*, i quali sottili furono ed ingegnosi nel ritrovar sempre gl'istrumenti della loro arte, quindi fu, che i loro invidiosi chiamavangli zuffolatori di formole, e spulciatori di sillabe; talchè così ne ragionava *Cicerone* (a). *Ita & tibi Jurisconsultus ipse per se nihil, nisi legibus quidam cautus & acutus, præco actionum, cantor formularum, auceps Syllabarum*. Di quanto essi scrissero formaronsene dipoi tanti volumi, de' quali *Giustiniano* osservandone la immensa mole, ne fe scerre i più proprj, ed utili, che distribuì in cinquanta li-

(a) *Cic. de Oratore lib. I. cap. IV.*

libri , ſcorgendo quel ſavio Principe di quale impaccio foſſe nel giudicare, quanto ſe n'era ſcritto con tante varie oppinioni fino al ſuo tempo . Su di quelli però , acciò nuovi *Comenti* non ſi faceſſero, volle, che ſoltanto lecito foſſe ſcriverſi i *Paratitli* , i quali altro non comprendeano , che alcune brievi note di quei luoghi , che ſimili , o ripugnanti ſembraſſero infra loro , onde potea dirſi una collazione di titolo con titolo (*a*) .

372. *Qual ſia il motivo dell' eſſerſi promulgate tante leggi .*

Or ſe taluno por mente poteſſe a tutte le *leggi* , che promulgate ſi ſono , come giunſero a noſtra notizia , cominciando dalle prime delle XII. Tavole fino agli ultimi noſtri tempi, ſienſi quelle compreſe nel comune *diritto* , o nel *Municipale* , che ciaſcun Popolo formoſſi per ſuo regolamento , oppreſſa ne reſterebbe la memoria dal ſolo rammentarle , anziche confuſa . Gli Uomini venendo al mondo , ſortirono una iſteſſa natura , cui ignote furono le voci di *Sovrano* , di *Suddito* , e di *Servo* ; percìocche fece ella gli uomini tutti uguali , e tutti ugualmente liberi gli uni dagli altri (*b*) . Anche eſſa per ſuo iſtinto come abborriſce il male , così il bene deſidera ; comechè per effetto del peccato del comun primo Padre reſtò ella corrotta , eccone ſurti quei vizj, che colla umanità medeſima reſteranno eſtinti . Portò oppinione il Socratico Ariſtippo , che variar ſi poſſa il diritto della natura al pari di quello delle genti , e che niun altro ſe ne dia , ſe non il civile , e il legittimo . Così forma egli il ſuo argomento : Se il diritto della natura immutabile foſſe , per ogni dove avrebbe il ſuo luogo , ma comechè ſecondo la diverſità de' luo-

(a) *V. Pagan. Gaudent. lib. 1. juridicar. expoſit. cap. 7. in Theſ. jur. Eveſ. Otton. col.* 349.

(b) *V. Puffendof. droit de la nature, & des Gens , Liv. III. Chap. II.*

ghi vario si rende, dunque sottoposto è a mutazione. Ma dottamente così vi risponde *Carlo Selvacbio* (a): *Jus naturæ, vel gentium ex se immutabile est; quoniam verò usu hominum depravari solet, quodammodo mutari videtur: sic jus naturale per se immutabile est, vitio tamen hominum movetur, quia natura desuescit malis moribus, & operibus depravatis*. Eccone il paragone, che ne reca *Cujacio*. Una istessa cosa, ei dice, sembra dolce al palato di Uom sano, ed amara a quello di un infermo. Un altro ne propone *Aristotele* (b) con questo esempio: la mano destra per natura è più vigorosa, che la sinistra, ma altrimenti avviene ne' molli, e delicati; onde si conchiude, che mutabil non sia la natura, ma il pravo uso, che se ne fa dagli Uomini, ne rende diversi i suoi effetti.

373. *A proporzion de' vizj, le leggi promulgar si dovettero.*

Le *leggi* all'incontro sempre intese furono a porla correggere, per potersi ottener la tranquillità nello Stato, onde dir si potrebbe, che non vi ha proporzione tra le *leggi*, e i vizj nel loro numero, poiche per quanti essi sieno, superati restarono dalle *leggi*. E pur non è così, se si riflette, che appoggiate queste sul diritto invariabile della natura, a pochissimo numero ridur si potrebbono, ma smisurata poi se n'è resa la mole per adattarle a i tanti varj casi, e a' differenti costumi de' Popoli. Il dotto *Abbate Fleury* (c) ragionando del modo di vestire degli antichi Patriarchi, rifletteva, che sebbene il corpo umano in tutto il Mondo, e in tutti i tempi simile sia nelle istesse membra, nondimeno

(a) *De Origine Ethymo, & præstant. Pandectarum in To. I. Thes. Ever. Otton. col.* 27.
(b) *Lib.* 1. *Magn. Moral. cap.* 34.
(c) Costume degl' Israeliti *cap.* 6.

no nel coprirsi serba una diversa foggia, ed una prodigiosa varietà di vesti, secondo la varietà delle Nazioni. Così di pari ciò, ch'è avvenuto nel Corpo fisico, dir mi si permetta, che avvenuto sia nel politico, e nel morale, cui a guisa delle vesti le *leggi* adattar si dovettero; onde sicome queste in vario, e diverso modo furon tagliate su di uno stesso corpo, così anche formaronsi le *leggi* colla stessa proporzione. Adunque sebbene vario stato fosse il modo di vestire, non può negarsi, che unico però ne fu il fine, cioè di ponere il corpo in istato da resistere all'ingiuria de' tempi; e così anche quantunque moltissimo stato fosse il numero delle *leggi*, unico fu eziandio il lor' obbietto, cioè di mantenere il corpo politico purgato da quei vizj, cui secondo la varietà de' tempi, sembrò a' savj Principi, che soggiacesse.

374. *Come i Giudici regolar si debbono nell' interpetrar le leggi.*

Quindi scorgesi, che presso a poco queste pedate segnato hanno tutti coloro, che di proposito scrissero sull' interpetrazion delle *leggi*, dando loro quella estenzione, induzione, o comprensione, che ne meritava la loro mente, come osservar si potrà specialmente in due *Testi* di *Ulpiano* (*a*), e in due altri di *Gaio* (*b*), e di *Pomponio* (*c*), oltre quello, che di proposito *Guglielmo Forstero* (*d*), e *Giovanni Corasio* (*e*) con somma erudizione ne hanno insegnato. A costoro aggiugner si possono i nerboruti argomenti, che ne propone *Giovanni* *Mer-*

Eeee 2

(a) *In l.16. ff. de sponsal. in l. 7. §. mutui ff. ad S. C. Macedon.*
(b) *In l. 4. de fundo dotal.*
(c) *In l. quia actionem ff. de præscr. verb.*
(d) *De jur. interpret. cap. 5. in To. 2. Thes. Jur. Ever. Otton. col.* 1050., & 1058.
(e) *De jur. interpr. cap. 8.*

Mercerio (*a*) per ben condursi un Giudice su tal' interpetrazione, volendo, che applicar si dovrebbe nell'osservare, *rei propositæ*, *quæ sit natura*, *quæ partes*, *quæ notatio*, *quod genus*, *quæ species*, *quid simile*, *quid dissimile*, *quid contrarium*, *quid par*, *quid majus*, *quid minus*, *quæ adjuncta*.

375. *Come intendesi il rispondere coll' argomento della legge.*

Affacevole anche è su questo proposito ciò, che lo stesso Autore ne va così divisando. *Consuluerunt me non rarò studiosi juris adolescentes de legis argumento*, *quod ab interpretibus tam sæpe citantur*, *quid esset cum in iis legibus*, *ex quibus argumenta petuntur*, *nihil omninò scribatur de re proposita*, *ut adducti nescio qua diffidentia nonnulli versutiæ*, *ac sicophantiæ*, *reos facerent interpretes*. Or volendo egli rispondere alla richiesta fattagli dalla studiosa gioventù con espresso *Testo*, non ritrovollo più opportuno, come quello di *Giuliano* (*c*), il quale ne istruisce essere impossibil cosa il potersi comprendere nelle *leggi*, e ne' *Senatusconsulti*, quanto occorre disputarsi; onde quando cosa nuova avvenisse, con prudenza decider doveasi, prendendosi l'argomento da quei lumi, i quali con uguaglianza di ragioni somministravansi da quello, che ritrovavasi determinato. Nel ben formare poi questo legal raziocinio consisteva l'essere di un Giureconsulto; imperciocche se sempre risponder si volesse con quello, che dalle *leggi* fu disposto, lo stesso sarebbe, che parlare *ab ore Romanorum pendens*, onde ebbe a dire *Ulpiano* (*d*), che *tam ex sententia*, *quam ex verbis*

(a) *Opinion.*, *& observat. lib.* 1. *cap.* 5. *in To.* 2. *Thes. Ever. Otton. col.* 1560.
(b) *Ibid. col.* 1561.
(c) *In l. non possunt* 12. *ff. de legib.*
(d) *In l. nominis* 6. *ff. de verb. signif.*

bis legum far si convenga la loro interpetrazione.

376. *Il comune* diritto, *qual principio avesse avuto.*

E questa massima, che di fondar pensai sulle ragioni tratte dalla stessa Romana giurisprudenza, vieppiù salda si rende, se taluno si faccia a riflettere, che questo comun *diritto*, dietro cui guidansi le giudicature de' Tribunali, succhiato avendo il primo latte dagli Ateniesi, e da' Lacedemoni, di costoro i primi altre *leggi* scritte non ebbero, se non quelle dategli da Licurgo, ed i secondi da' costumi solamente la norma prenderono per potersi regolare, come lo attesta *Cicerone* (*a*). Ma comechè collimava tutto a quell'utile, che dalla natural ragione ne veniva insinuato, perciò propriamente *legge* non già scritta appellavasi, la quale da Platone si vuole, che alla scritta preferir si debba, onde si ha, che la prima *mos majorum* detta ne venga, come ne scrivono i Giureconsulti *Giuliano* (*b*), e *Modestino* (*c*). Ma tutto ciò nulla ostante, ne avvisa *Guglielmo Budeo* (*d*), che lo stesso Licurgo mentre che visse soffrir dovette con infinita pena l'affronto da' Lacedemoni, i quali non poche sue *leggi* emendarono, e variarono, poiche le vicende de' tempi, e 'l variar de' costumi tanto richiedeva per lo pubblico bene (*e*).

Or

(a) *In Oratione pro Lucio Flacco cap. 26.*
(b) *In l. 5. ff. de jurisdict. omn. judic.*
(c) *In l. pæna 9. ff. ad l. Pomp. de parricid.*
(d) *In annot. ad pandect. ex l. 1. de justit. & jur. pag. 12. lit. D.*
(e) *Audiant igitur homines fortis sua admiratores, audiant Tertullianum in Apologetico Christianorum ad proceres Romani Imperii (quos ipse legum tutores appellat) ita dicentem: Miramini hominem aut errare potuisse in lege condenda, aut resipuisse in reprobanda? Nonne & ipsius Lycurgi leges a Lacedæmoniis emendatæ, tantum auctori suo doloris inusserunt, ut in secessu inedia de semetipso judicarit? Nonne & vos quotidie experimentis illuminantibus tenebras antiquitatis, totam illam veterem, & squallentem silvam legum, novis principalium rescriptorum, & edictorum se-*

377. *La ragione seguir deesi nel giudicare.*

Or dunque su tutti i rapportati *comenti* delle *leggi* finora esposte, e su di esse medesime ho creduto necessarie queste brievi riflessioni, le quali sebbene taluno dir volesse, che adatte sieno per quelle, che formano il comune *diritto*, non per tanto inutili riusciranno, per potersene far un'opportuno uso nel Foro da' Magistrati nel dover giudicare, riguardo al nostro Municipale. Se vogliono essi navigare nel vasto oceano delle varie oppinioni tenendosi lungi da questa bussola, senza dubbio faran naufragio le loro sentenze, perche mai ritroveranno il sicuro porto di quella verità, che moralmente cercasi indagare, onde la sola ragione andar dee in trionfo, e dovrà spignerli a determinarsi senza immergersi nella diversità de' sentimenti; quindi dicea l' *Abbate* (*a*), *quod in judicando non debeamus adhærere gloss., etiamsi sit maximæ auctoritatis; quia non debemus habere electionem personarum, sed magis credere opinioni illius, qui melioribus rationibus fundatur:* e da altro *Scrittore* (*b*) si soggiugne, *quod in judicando potest teneri nova opinio unius Doctoris contra communem, quando est melioribus rationibus fundata, quod Judex perspicacis ingenii perpendet.*

Si vuol però, che il Giudice esser debba ***perspica-***
cis

securibus truncatis, & caditis? Eant igitur nunc isti, qui omnia studio juris tribuunt: & sese hominum: solos hac in una peritia juris beatos, & sapientes, rerum humanarum arbitros, atque adeo divinarum esse prædicent: dum tamen hoc constet, omnium gentium moribus, ut nomismatum, sic nomorum, id est legum usum varium, & identidem mutabilem omni ævo fuisse, & has enim, & illa temporario principum populorumve consensu non suapte vi, potestateque valere.

(a) *In cap. Cappellanus in 4. tot. de fer.*

(b) *Jo. Andr. in cap. 1. de constit.*

Vid. Constantinum Landi exercitat. libell. in Tom. 3. Thes. jur. Ever. Otton. col. 1439.

cis ingenii; perche se la natura avara sia stata nel dargli questa dote, eccolo privo di loica, e lungi da quella ragione, che non saprà investigare, onde miseramente si vedrà attaccato a qualche seguita *decisione*, che gli si allega, di cui vil servo diviene, quantunque sovente neppur per le sue varie circostanze de' fatti adattar si potrà al caso, che dovrà decidersi. Difetto egli si è questo al sommo detestevole ne' Magistrati, poiche debbono essi determinarsi colla guida della ragione, e renderla poi più vigorosa coll' esempio della cosa giudicata, senza cavar la ragione dalla cosa giudicata: quindi ne diceva il cennato *Guglielmo Forstero* (a): *Ideò qui solum decisionem novit, unam tantum facti speciem definire potest. Qui vero decidendi rationem intelligit, innumeros casus, & infinita prope facta decidere potest ex eadem ratione.*

378. *Difetto ne' Magistrati il guidarsi nel giudicare dietro le fatte decisioni.*

Son dunque nell' oppinione, che se taluno crede saper giudicare, perche serbi seco un magazino di fatte *decisioni*, che pronte le spaccia, ove crede poterle applicare, sarebbe giuresperito, come medico divenne Ipocrate. Scrive di lui *Plinio* (b), che appreso avesse i primi rudimenti della medicina coll' uso di certe tavole, chiamate da' Latini *Tabellæ votivæ*. Miravansi queste sospese ne' Tempj, come costume era di farsi in tutta la Grecia, ed in esse leggevansi le infermità sofferte, la loro natura, i sintomi delle praticate medicine, e i rimedj, che riceverono miglior successo nella di loro guarigione. Una di esse per caso dissotterrata fu in Roma non ha molti anni fra le rovine dell' antico Tempio

379. *Non giova la notizia delle leggi, se manca l'arte di saperle applicare.*

(a) *Loc. cit. cap. 1. n. 1. col. 999.*
(b) *Lib. 7. cap. 37.*

pio di Esculapio con questa iscrizione in greca favella. *Giuliano essendo tormentato ed afflitto da vomiti di sangue, ed abbandonato dagli uomini, gli Dei vennero in suo soccorso, ed avendolo nudrito col miele, lo ristabilirono nella sua sanità, per lo qual favore egli venne a rendere ad essi le grazie alla presenza del popolo* (a). Or come colui, che istrutto era di più tabelle votive, miglior empirico diveniva, così avverrebbe per taluno, che di molte *decisioni* avesse ripiena la memoria per farsi riputare Giureconsulto. Ma se avvenisse poi una infermità, per cui ne mancasse la tabella cennata, o pure alcun caso, per cui la *decisione* pronta non fosse, ecco ita in fumo la medicina, e la giurisprudenza ancora. Laonde per quei che vantansi di aver pronto il *Testo* nel caso, che loro si propone, senza vagliarsi prima, se affacevole sia, così ne ragiona il dotto Ziegle-ro (b): *Quod si legista (ut dici communiter solet, qui infinitum legum numerum in promptu habet) memoria tantum excellit ad judicandum, ille prorsus ineptus, atque inhabilis est, nisi enim ars juris casus illi incisas, veluti ac masticatos in os immittat, habilitatis nihil in eo deprehenditur. Et hinc potius est, ut Judex magno intellectu præditus sit, memoriæ verò pauxillum habeat, quam ut memoria quidem valeat; intellectu verò non admodum bene instructus.* E queste parole ben conoscer fanno, qual divario sievi tra 'l Giurisperito, e 'l Giurisprudente, il quale più del primo richiedesi per la decision delle cause. Onde a ragion veduta ne diceva Cicerone (c) per far conoscere la vera origine della legal di-

sci-

(a) *V.* La Storia Univ. *Vol. III. par. II. pag.* 1146.
(b) *De Offic. Judicum concl.* 1. §. 17.
(c) *Lib.* 2. *de leg.*

sciplina, *non a Praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam putas:* Sicche quando il Giudice poco istrutto sia in questa legal filosofia difficilmente darà fuora un suo giusto sentimento.

380. *Conclusione.*

Scrivendo la Storia delle leggi, e Magistrati del nostro Regno, ho stimato far sulle prime, e su de' secondi le rammentate ponderazioni generalmente ragionandone. Spero, che non sarò colpato, se in esse ho allargata un poco la penna, poiche oltre di averla creduta fatica analoga al mio istituto, le medesime gioveranno anche per lo maggior rischiaramento delle altre *leggi*, e della polizia de' Magistrati, come se ne parlerà nel seguente VII. Tomo. Avrà questo il suo principio dal governo tenuto di questo Regno dal Serenissimo Re Filippo II. nel cui tempo avvenute essendo non poche giurisdizionali contese tra 'l Sacerdozio, e l'Impero, anche per occasion del tenuto Tridentino Concilio, non poca materia somministreranno esse alla nostra Storia.

Consulta fatta dal Consigliere D. Costantino Grimaldi all' Imperador Carlo VI. in nome del S. C. per accrescersi il soldo a' Consiglieri.

1. *I Principi per quai motivi hanno avuto sempre di mira al decoro de' Magistrati.*

I Saggi, ed avveduti Principi, S.C.M., hanno sempre mai avuto in ispecial considerazione l' integrità, e 'l decoro del Ministero, riguardandolo con quell' occhio di sommo zelo, che meritava un mestiere di tanta importanza, quanto l' è l' amministrazione della giustizia a lui commessa, e l' oppinione del Principato, e l' affetto de' Popoli soggetti, che principalmente dipendono dalla bontà, o malvagità del Magistrato. Comechè per la gran mole del dominio non è stato possibile, che eglino immediatamente rendessero i lor doveri a ciascheduno, come fecero ne' primi tempi (*a*) perciò son succeduti in loro vece i Ministri (*b*), per gli quali essi reggono i Popoli lor sottoposti, e mantengono tra' Vassalli la pace, e l' uguaglianza; onde poi da questa amministrazione di giustizia, ne deriva la grandezza, e l' ampiezza della Maestà Regia (*c*), talche secondo il sentimento del Re Ferdinando vostro Antecessore *per justitiam Reges regnant, Populi abundant, Regni conservantur, & augentur* (*d*). Non sia adunque meraviglia ciò, che del Magistrato hanno lasciato scritto i DD. cioè il doversi riputare, come braccia, e membra, anzi parte del corpo dell' istesso

(a) *Annaeus Rober. rerum judicat. lib. 2. cap. 11. Xamar de Offic. Judic. I. par. quaest. 2. n. 1. Can. Regum Officium 23. 9. 5. Antunez de Portugal de donation. Reg. p. 2. lib. 1. c. 12. n. 47.*
(b) *Mastril. de Magistr. lib. 5. c. 3. n. 17. 18.*
(c) *Afflict. in Const. cum circa justitiae de ordinat. Judic. n. 7. in medio lib. 1.*
(d) *Pragm. 3. de trigesima, in Corpore.*

ſteſſo Principe (*a*), e che chi ardiſſe offendere un Miniſtro, reo di leſa Maeſtà giudicar ſi debba (*b*). A gran ragione adunque viene la loro opera ſtimata non ſolo utile, ma neceſſaria nella Repubblica, quanto l' iſteſſa milizia (*c*) tanto pregiata da' Sovrani, anzi da alcuni non immeritamente ſi dà il primo luogo al Magiſtrato, conſiderando, che ſe non vi è conſiglio, il quale giuſtifichi l' impreſa, poco vale fuori lo ſtrepito delle armi, che accompagnato non ſia dalla ragione (*d*).

2. Perche ban creduto eſſer loro neceſſario un decoroſo mantenimento.

Saggiamente adunque ſolleciti ſempre mai ſono ſtati i Principi, a mantener l'autorità, il decoro, e l' integrità de' Miniſtri, avvertendo, che non tanto trattavano il di lor negozio, quanto di ſoſtenere la propria autorità. Quindi è, che queſta regger non potea preſſo i Popoli, ove i Miniſtri non abbiano il conveniente ſoſtegno, onde poteſſero a lor biſogni ſoccorrere; e perciò i Sovrani ſono ſtati ſempre mai pronti a ſovvenirgli con ſomma generoſità, aſſegnando loro ſalarj abbondevoli ſecondo la condizione de' tempi, non ſolamente per dar loro un conveniente compenſo per le ſomme fatiche, cui ſoggiacciono nella diſtribuzione del diritto, che a ciaſcuno ſpetta, ma eziandio per dare un degno premio a quella pericoloſa, e delicata opera, che hanno per le mani; poicche ſebbene ſia un meſtiere pieno di onori,

 l'è

(a) *L. quiſquis* C. *ad l. Juliam Majeſt. Surgens in Neapoli illuſtrat. lib. 1. c. 27. n. 10.*

(b) *Maſtrill. d. lib. 5. c. 3. n. 52. ubi refert Andr. Boer. Surgens in Neap. Illuſtrat. lib. 1. c. 27.*

(c) *Novell. 26. de Prator. Thracia c. 1. ad fin Balduinus ad inſtit. in proœmio verb. Armatam: Harpreſt. ad iſtit. in princ. proœm. n. 5. Roccus de offic. rub. 10. n. 9.*

(d) *Surgens loc. cit. c. 27. n. 11.* Cic. *lib. 1. de Offic. Æmilius Ferret. ad proœm. iſtit. verb. Armis decoratam: Beſold. in diſſ. de Studioſ. Magiſter. c. 9. Harpreſt. loc. cit. n. 2.*

l'è ad ogni modo colmo di infinite amarezze, tantoche ne diſſe Cicerone (*a*). *Suadendum eſt iis, qui Magiſtratum gerunt pro communibus commodis adeundæ inimicitiæ, ſubeundæ ſæpe pro Republica tempeſtates: cum multis audacibus improbris nonnunquam etiam potentibus dimicandum.* Ed eſclamò altrove. *O conditiones miſeras adminiſtrator Civitatum, & Provinciarum* (*b*).

3. *Deve riguardarſi non ſolo il loro comodo, ma altresì quello de' loro diſcendenti.*

Dovrà adunque non ſolo ſtabilirſi loro un competente ſalario, come dicemmo per queſta opera, che preſtano, ma acciocchè eſſi ſi rendano agiati, e comodi nè abbiano biſogno di procacciarſi il lor mantenimento dalle Parti con pregiudizio del proprio decoro, e della giuſtizia, che amminiſtrano (*c*), poiche queſta ſi renderebbe abbietta, e venale (*d*) con notabiliſſimo danno del Pubblico, ſe foſſe aſtretto talun Miniſtro di accattare il proprio ſoſtentamento da' litiganti. Per isfuggire adunque queſta vilezza, conſigliano i DD. che ſi tolga ogni preteſto di ciò fare, con dare un tenue ſtipendio, dovendoſi aſſegnar loro copioſo (*e*), e così abbondante, che non ſolo baſti per lo preſente lor mantenimento,

ma

(a) *Cicero pro Sext.*

(b) *Cic. pro Flacco*, ove ſegue a dire: in quibus diligentia plena ſimulatum eſt, negligentia vituperationem, ubi ſeveritas periculoſa eſt, liberalitas ingrata, ſermo inſidioſus, aſſentatio pernicioſa, frons omnium familiaris, multorum animus iratus, iracundiæ occultæ, blanditiæ apertæ, venientes prætores expectant, præſentibus inſerviunt, adeuntes deſerunt: *cap. 17. de accuſat.*

(c) *Borrellus de Magiſtri edictis lib. 1. c. 13. n. 26. Danza de Salario to. 1. c. 2. n. 6. Autunez de donat. Reg. loc. cit. n. 45. Medabochius de jure Civitat. Imper. lib. 2. c. 8. n. 136. Xamar de Jud. p. 1. q. 20. n. 36.*

(d) Ne ob inopias cogatur ſententias ferre venales, divitiarum, lucrique cupiditate allectus; ſiccome dice Borrello *loc. cit. lib. 1. c. 13. n. 16. 17. 18. Petra ad rit. 14. in fin. to. 1. Maſtrill. de Magiſt. lib. 2. c. 12. nu. 16. Ruginell. de Senat. §. 1. gloſ. 3. c. 12. n. 139.*

(e) *Xamar. loc. cit. nu. 36. Gomez ſuper Reg. Cancell. in reg. utriuſq. ſignaturæ compen. qu. 16. Vrvius dec. 113. n. 12. 13.*

ma che anche avanzar possa per lor futuro comodo, mentre divengono vecchi, o che essendo estinti, passi al sollievo della lor famiglia (*a*). Riputavasi perciò sconvenevole cosa, che i loro discendenti tra miserie, ed angustie restassero, dapoiche con isplendore vissero durante la vita del Ministro. Egli è vero, che quel loro oscuro, ed abbjetto stato per una parte giovar potrebbe a rendere più onorata la memoria de' loro Antecessori, ma non pertanto loro scemasi la pena, che soffrono nel mancargli quell'agio, che essi procurar poteano, se in altro impiego esercitati si fossero.

4. Il loro comodo conduce alla retta amministrazione della giustizia.

Ma quì non hanno termine i motivi, che spinsero la generosa provvidenza de' Principi a costituire a' Ministri onesti stipendj. Tralasciamo, che l'han potuto movere il considerare, che è cosa malagevole molto, che un Ministro con libera, e quieta mente possa attendere alla distribuzione della giustizia, ed al maneggio delle pubbliche cose, quando viene il di lui animo angustiato dalla necessità e dal bisogno (*b*). Ommettiamo anche, quanto sia doveroso il sollevare i Ministri con copiosa mercede, quando da altra parte gli vien dalle leggi interdetto di usar di molti mezzi ad altri leciti per acquistar

(a) *Mastril. de Magistr. lib. 1. cap. 21. n. 14. ibi:* Est etiam quod Princeps rationem habeat, ut Judex, & Magistratus, qui ei inserviunt, quotannis summam aliquam in arca reponat, qua vel suæ senectuti vel posteritatem consulat: *l. hanc §. sexcenti aurei C. de advoc. divers. Offic. Menochius de aribtrar. c. 223. n. 50. Zacchia de Salar. in proe. n. 16.*

Per vedersi, come i Principi rimunerar debbono i figli riguardo a' servizj prestati da' loro Padri, potrà osservarsi *Girolamo Altamirano*, il quale facendo il comento sul titolo XLVIII. del Codice *de filiis Officialium*, tratta egli *de Muneribus continuandis in filios recordatione Parentum*, onde su questo argomento largamente si diffonde.

(b) *Petrus Gregor. de Repub. lib. 4. c. 5. n. 18. ibi:* In indigentia nimia constituti nimium dejecto sunt animo, vilesque existunt: ex quo fit, ut Magistratum gerere nesciant, sed ad parendum serviliter sunt apti.

ſtar ricchezze, come avviene maſſimamente nel noſtro Regno, ſiccome appreſſo dovrem dire: tacer però non dovremo quello, che ha ſommamente moſſo la mente de' prudenti Principi. Egli è il dar convenevole, ed oneſto mantenimento a coloro, i quali creandogli Miniſtri, l'hanno nel tempo iſteſſo poſti in un grado illuſtre, e ragguardevole (*a*), in cui conviene ſoſtenergli eſercitando la carica con dignità, lo che conduce non poco preſſo a' Popoli per la retta amminiſtrazione della giuſtizia.

5\. *Le ſteſſe orme han ſegnato anche i Popoli barbari.*

Queſte ſono ſtate le cagioni potenti a far sì, che i Principi abbian coſtituiti groſſi ſalarj a'Magiſtrati, poiche ſenza di eſſi avvertirono colla eſperienza ne' loro Stati degli ſconcerti, e de' diſſordini ivi avvenuti (*b*). E queſti ſono ſtati i motivi perche preſſo, non diciam già i Popoli colti, ma preſſo i Barbari ſi ſon deſtinati copioſi ſalarj a' Miniſtri, ſiccome furono i Numidj Popoli dell'Africa (*c*), gli Egizj (*d*), Chineſi (*e*), per tralaſciar gli altri preſſo gl'iſteſſi Turchi, Impero di ſervitù, ſi è badato a dar larghi ſtipendj al Miniſtro (*f*).

6\. *I Romani Imperadori, ed i Greci, come ſienſi regolati ſu queſto punto.*

E per queſte medeſime cagioni non ſolo hanno coſtituito il ſalario, come fu detto, ma ſono ſtati atten-

(a) *Doctores: Topius de Origin. Tribunal. p. 1. lib. 3. c. 2.*

(b) *Zacchia de Salario in proe. n. 15. ibi*: Scatent namque quam maxime in eos Populos incommoda, a quorum moderationibus hujuſmodi mercedes laborum coæquantes non aſſignantur, quandoquidem ii ex negotio ſibi jure ad jura violanda ſibi viam arbitrantur apertam *l. 1. c. de præb. ſalar. lib. 10. Capobian. de jure Baron. prag. 4. n. 50. in fin. & alii.*

(c) *Leo Affer. Hiſt. lib. 1. relatus a Borrello de Magiſ. edic. lib. 1. c. 13. n. 28.*

(d) *Patric. de Repub. c. 11. n. 27. Babadilla* nella polit. *lib. 2. cap. 11. num. 73.*

(e) *Joannes de Mendozza in Hiſtor. Sinarum, Larrea dec. 85. n. 11.*

(f) *Ex Joan. Anton. Menavino de Moribus Turcarum, Borrell. c. 13. n. 31. loc. cit.*

tentiſſimi ad aumentarlo, ſempre che col variar del tempo ſi è accreſciuto il biſogno del vivere, e del mantenimento. Di ciò ne abbiamo ben illuſtri gli eſempj appo i Romani veri maeſtri del buon governo. Eglino ebbero in coſtume deſtinar perſone a' Miniſtri, alle quali foſſe in penſiero di provveder quanto lor biſognava, anche per le più minute coſe, e queſto ſovvenimento, *Annona* appellavano, ed anche *ſalario* (a), di modo che in qualunque condizione di tempo aveano i Magiſtrati ciò, che lor faceva d'uopo: ma indi in tempo di Ceſare Auguſto ſi accrebbe, e miglioroſſi la lor condizione, peroche non ſolo ei aumentò il cenſo, ch' era ſtabilito a' Senatori, ma lo ſupplì a coloro, che veniva meno, come al dilui eſempio, fecero altri Imperadori (b). Altresì a' Miniſtri, i quali andavano nelle Provincie coſtituì abbondevole ſalario, togliendo l'uſo dell' Annona (c). Ma ne' ſeguenti tempi altri Imperadori con prudente generoſità aggiunſero l'Annona al Salario, come ſi raccoglie da parecchi luoghi dell' Iſtoria Auguſto (d), e ſpecialmente dove ſi tratta de' fatti di Tiberio (e) di Poſſendio Negro (f) e per ommettere gli altri, di Aleſſandro Severo, il quale gli provvedeva di quanto

(a) *Dion. lib.* 53. Nam olim quidam erant, qui præbenda ituris per provincias publice redimerent. *Bulengerus de Imper. Rom. lib.* 2. *c.* 24.

(b) *Sueton. in Caſare Auguſto n.* 41. *fol.* 212. *Alex. c.* 11. *lib.* 4. *in fin. Gothofred. de ſal. c.* 3.

(c) *Dion. lib.* 53. *Sueton. in Auguſto : Gothofred. loc. cit. Larrea dict. dec.* 85. *n.* 10.

(d) *Gothofredo loc. cit. ibi :* Sed ſub poſterioribus Imperatoribus non pecunia tantum data, verum etiam veſtes, mulique, miniſteria, & reliqua neceſſaria, quod ex infinitis locis Hiſtoriæ Auguſtæ probari poteſt.

(e) *Sueton. in Tiberio c.* 46. *Bulengerus loc. cit.*

(f) Ælius Spartianus in Poſſedio Nigro, addidit præterea Conſiliariis ſalaria, ne eos gravare, quibus aſſidebant : dicens Judicem nec dare debere, nec accipere. *Ruginellus de Senator. dict. cap.* 12. *n.* 152.

to lor bisognava e di argento, e di annona, come minutamente ne avvisa *Lampridio* (*a*). Questi esempj imitorono ancora gl'Imperadori greci, i quali badarono a colmar di onori, e di copiosi stipendj i lor Ministri, come si scrive dell'Imperador Basilio (*b*), e di Andronico Comneno (*c*),

7. *Altri Principi, che governarono il Regno, cura presero in aumentare i soldi.*

Lungo poi fora l'andare rivangando l'opportuna providenza da altri Principi data ne' seguenti tempi per soccorrere a' lor Ministri. Potrebbono rammentarsi i fatti de' Sovrani della Francia (*d*), e di altri Principi, ma a che giova l'andar rammemorando fatti de' Signori stranieri, se abbiamo un chiaro esemplo della generosa providenza ne' Re di Napoli vostri antecessori, perche la lor cura in accrescere il salario a' Ministri, secondo il bisogno, l'è stata particolare, onde permettete, che noi più minutamente la ragguagliamo.

8. *I Ministri prima di Federico II., come eran rimunerati.*

Egli era costume antico in questo Regno, che i Giudici di Vicaria, i quali occupano il primo grado del Magistrato, non riscotessero salario alcuno, ma in vece di quello, avessero le trigesime delle cause, che trattavano, ed avessero le pene giudiciali, che s'imponevano a' litiganti. Durò tal costume finche regnò l'Imperador Federico II., il quale fiorì verso la metà del decimoterzo secolo. Questo Cesare dapoiche ebbe sedate le guerre, e le cose del Regno, pensando a dar regolamento alla giustizia, la quale volle, che con somma integrità si amministrasse, promulgò la *Costituzione*: *Cum circa justitiæ tramites* (*e*), in cui stabilì i salarj a' Giudici con

(a) *In vita Alex. Severi fol.* 353.
(b) *Cedrenus de Basilio Imper.*
(c) *Niceta Annal. de Imper. Andronici Comneni lib.* 11.
(d) *Presidens Argentrè in consuet. Burgund. des justices att.* 22. *n.* 3.
(e) *Tit. de ordinand. Judicibus.*

con Real generosità, da pagarsi dal proprio erario; ed all'incontro vietò loro, che nulla pigliassero dalle Parti, salvochè una sola volta, *esculenta*, & *poculenta*. Soggiunse dopo, che potessero riscuotere la trigesima, e sessagesima, ma si doveva intendere, che l'esigessero, sol per riponersi nel suo erario, per poi dividersi infra i medesimi Giudici per conto del salario (*a*). Il che viene spianato dal medesimo Federico nella *Costitu. Cum juxta* (*b*), ove determina, che con effetto altro i Giudici prender non potessero se non che il non ingiusto salario loro assegnato, e che le trigesime, e pene fiscali si dovessero riscuotere per l'Erario Regio (*c*). Quando, e come fossero state in osservanza queste *Costituzioni* di Federico, è malagevole l'appurarlo; ma egli certo è, che dopo nell'anno 1442. essendosi istituito il Tribunale Supremo del S. C. da Alfonso Re di Aragona (*d*) si esigevano in vece di salario le trigesime, e le sportule (*e*). E questa esazione venne anche stabilita con una *Costituzione* del medesimo Alfonso I., della quale ne troviamo fatta menzione appresso *Afflitto* (*f*). Ma un tal costume non durò gran tempo, perche il medesimo Alfonso dopo terminate le guerre, tolse le trigesime, e stabilì il salario dal suo Erario, e specialmente a'Consiglieri (*g*), che da non guari aveva istituito, col-

(a) *Andreas de Isern. ad costitut. cum circa Justitiæ tit. de ord. jud. verbo cum circa: Afflict. ibi d. n. 4.*

(b) *Tit. de Salario Bajulor.*

(c) *Constit. cum juxta providendum de Salario Bajulor. Judicum, & notariorum Curiæ Const. cum circa justitiæ tit. de Ordin. Judic.: Afflict. ad dictam Const. circa n. 4.*

(d) Vedasi Toppi *de Origine Tribun. p. 2. lib. 1. c. 1.*

(e) *Toppi loc. cit. p. 2. lib. 2. c. 3. n. 1.*

(f) *In const. sub tit. de triges. n. 5. & in Const. cum circa justitiæ tit. de Ordin. Judic. n. 6. & in Const. lege præsenti de dandis advocat. pupill. Topius loc. cit. n. 5.*

(g) *Petra ad rit. 14. n. 5. tom. 1.*

mandogli di onori, e di ragguardevoli prerogative, come Miniſtri, che eran ſupremi, ed erano il termine di ogni ricorſo, come ſono al preſente. Stabilì adunque ducati ſeicento a coloro, che erano Giureconſulti, e ducati mille a' Magnati, i quali, com'era allora in coſtume, aſſiſtevano al S. C. (a). Gran proviſione in vero, ma non ſuperiore al grado di tal Magiſtrato per la condizione di quei tempi, poiche come oſſerva il Toppi (b). *Qui quidem annui aurei ſexcentum, vel mille habita temporum ratione, cum ab ea ætate uſque nunc pretia rerum in immenſum creverint, valebant, quod in præſentiarum valent fere plus quadruplo*. E perciò ei lo ſcrive nell'anno 1659.; or che ſarebbe ſe nella noſtra età aveſſe dovuto ſcriverlo, in cui avrebbe detto certamente *plus quintuplo*, anzi *ſexuplo?*

9. *Eſazione delle trigeſime e ſportole prima praticata, ceſsò mercè le grazie ottenute dalla Città.*

Ma non goderono di queſto beneficio lungo tempo i Conſiglieri; poiche all'età di Ferdinando I. figliuolo di Alfonſo, egli per provvedere a' ſuoi biſogni, ed alle ſtrettezze dello Stato agitato da continue guerre, poiche poſſedeva il ſolo Reame di Napoli, ſoſpeſe ciò, ch' era aſſegnamento di ſalario, permettendo in tanto, che i Conſiglieri in vece di quello, poteſſero riſcuotere le trigeſime, e le ſportole da' litiganti (c), ſolito rimedio, che i Re di Napoli erano uſi prendere per pagare i Miniſtri, quando avveniva, che da eſtraordinarie ſpeſe, e neceſſarie venivan gravati, come va conſiderando *Afflitto* (d); coſa in vero, che non deeſi fare, ſe non ſe per una eſtrema neceſſità (e). Ed in effetto dopo a'

20.

(a) *Topius ad lib. 2. c. 3. n. 1.*
(b) *Loc. cit. n. 2.*
(c) *Topius p. 2. lib. 2. cap. 3.*
(d) *Ad Conſtit. cum circa. n. 6. de Ordin. Judic. n. 6.*
(e) *Afflict. in d. conſtit. cum circ. n. 16. Andreas S. Thom. relati a Topio loc. cit. n. 6.*

20. Giugno nell'anno 1471. con una *Prammatica* vietò a' Miniſtri l'eſazione delle Sportole, e delle trigeſime (*a*). Ma queſta buona volontà del Re ebbe poca perſeveranza per l'anguſtie de' tempi, che non permettevano la corriſponſione del ſalario a' Miniſtri; poiche di bel nuovo s'introduſſe l'eſazione delle trigeſime da diſtribuirſi tra' Miniſtri (*b*).

10. *Quanto tempo quella foſſe durata.*

Durò queſto coſtume delle eſazioni delle trigeſime ſotto i Re Alfonſo II. Carlo VIII., e Ferdinando II. ſenza contraddizione alcuna, poiche ne' tempi ſeguenti fino a Carlo V. continuò ancora, ma con qualche ripugnanza, perocche nell' anno 1496. la Città di Napoli chieſe in grazia al Re Ferdinando, che provvedendo di ſalario a' Miniſtri, vietaſſe l'eſazione di tal trigeſima, ed impetrò tal grazia (*c*). Ma perche su queſta reſtò ſenza il dovuto effetto (*d*), perciò di nuovo la Città procurò di ottenere una ſomigliante *grazia* nel Parlamento tenuto nel 1503. dal gran Capitano Vicario generale del Re Ferdinando il Cattolico; benvero quantunque ſi foſſe conceduta coll' obbligo di provvedere a' Miniſtri del dovuto ſalario (*e*), ad ogni modo neppure ottener potè la ſua oſſervanza (*f*), quindi fu, che nuovamente la Città richiedette queſta *grazia* nel Parlamento dell' anno 1505. dal medeſimo Re Ferdinando il Cattolico, dovendo eſſer paghi i Miniſtri delle loro proviſioni (ſegno, che ſi erano cominciati ad aſſegna-

Gggg 2 re

(a) *Pragm. I. de Trigeſ.*
(b) *Topius loc. cit.*
(c) Nelli Capitoli delle grazie *c.* 32. *fol.* 42. *a t.*
(d) *Topius loc. cit. n.* 8.
(e) Ne' Capitoli del gran Capitano *c.* 53. *fol.* 37.
(f) *Topius loc. cit.*

re i ſalarj). Queſta *grazia* fu anche conceduta (*a*); ma di pari reſtò ſenza effetto (*b*), onde la Città non traſcurò di ripeterne la dimanda all'iſteſſo Re nel Parlamento dell'anno 1507., e benche quella aveſſe eſperimentato la benignità dell'iſteſſo Re (*c*), nondimeno incontrò la medeſima ſorte delle *grazie* antecedenti (*d*), tanto, che *Matteo d' Afflitto*, che fiorì nel cominciamento del decimoſeſto ſecolo, non ha difficoltà di dire, che ceſſando la provviſione del Re, viene a ceſſare la proibizione della *Coſtituzione* dell'eſazione delle Sportule, e trigeſime (*e*). Nondimeno lo ſteſſo Re Ferdinando nell'anno 1510. fe una *Prammatica*, con cui vietò qualunque provento particolare, che i Miniſtri poteſſero da' litiganti ritrarre, dovendo eſſer contenti, *ſalariis*, *gagis*, *emolumentis*, & *aliis ordinarie*, & *juſta ſtylum eis pertinentibus* (*f*). Queſta *Prammatica* perche nè meno fu poſta in uſo, fu poi meſtiere di rinovarla nell'anno 1536. a tempo di Carlo V. di glorioſa memoria (*g*), quando ſi poſe in pratica (*h*), che i Miniſtri foſſero contenti de' loro ſalarj; ed in conſeguenza ſi venne ad oſſervare ciò, che aveva in vano chieſto la Città di Napoli dall'anteceſſore Re, ed anche l'aveva richieſto ſenza vederne effetto all' iſteſſo Imperadore nel

(a) Nel Capit. delle grazie di Ferdinando il Cattolico *cap.* 63. *fol.* 47.
(b) *Topius loc. cit.*
(c) Nelle Capit. delle grazie di Ferdinando il Cattolico *cap.* 12. *fol.* 59.
(d) *Topius loc. cit.*
(e) *Afflict. ad coſtit. cum juxta tit. de Salario Bajulor. n.* 3.
(f) *Prammatica* inſerita nella *Pram.* 3. *de Trigeſimis*.
(g) *Pram.* 3. & 4. *de Trigeſ. Petra ad rit.* 14. *n.* 15.
(h) *Goffredo di Gaeta ad Rit. Reg.Cam.de Fundaco Flagelli rub.* 3. *n.* 75.

nel Parlamento dell'anno 1532. cioè di non poterſi più riſcuotere trigeſime (*a*).

11. *Nel 1536. ſeguita la riforma del S. C. fu accreſciuto il ſoldo.*

Quindi ſi poſe nel 1536. nella dovuta oſſervanza un tal divieto, perche nel Parlamento tenuto in queſto anno, la Città di Napoli dimandò la riforma, e lo ſtabilimento del S. C., e parimenti, che aumentaſſe ad oneſta meta il ſalario a' Conſiglieri, acciocche poteſsero convenientemente vivere. Di fatto gli fu accreſciuto in altri duc. cento (*b*), i quali aggiunti agli altri trecento, che prima avevano (*c*), venivano a ricèvere ducati quattrocento.

12. *Il Vicerè Toledo lo avanzò in altri an. duc. 200.*

Ma perche oſſervò l'avveduto D.Pietro di Toledo Vicerè in queſto Regno, che queſto ſoldo non uguagliava la fatica, che eſſi duravano per adempire alla lor carica, e che non era baſtevole per mantener il decoro del grado, l'aumentò in altri ducati duecento, che in tutto facevan ſeicento, come lo dichiarò con una *Prammatica* fatta nell'anno 1550. a nome di Ceſare (*d*).

13. *Soldo proporzionato al vivere di quel tempo.*

Salario in vero allora ſtimato congruo, onde poteſse oneſtamente vivere un Miniſtro, e mantenere il decoro della ſua dignità, quando il prezzo delle coſe neceſsarie al vivere era infinitamente più baſso, e non era neceſsaria pompa alcuna per conſervare il decoro del Magiſtrato. Queſto ben argomentar lo poſſiamo dal vedere, che i più comodi Conſiglieri cavalcar ſoleano una mula ſenza far uſo di Carozze, e di ciò ne abbiamo le notizie dal *Ciacconio* (*e*) il quale reca quel cele-

(a) Nelle Capit. delle grazie di Carlo V. *c.* 6.
(b) Nella Capit. di Carlo V. *c.* 4.
(c) *Topius loc. cit. n.* 10.
(d) *Pramm. un. de immunit. Official. Topius loc. cit. n.* 9. *Gaeta loc. cit. num.* 77.
(e) *In vita, & geſtis Pontif. ad Card. B. Pii V. in Paulo de Aretio.*

celebre fatto dell' unica mula, che teneva nella sua stalla il famoso Consigliere Paolo di Arezzo, che egli uccise di sua mano per fare esperimento della costanza del servo ne' tormenti, cui ne venne imputato la morte; quindi avendo conosciuto la debolezza del preteso reo in confessare il delitto, che non avea commesso, rinunciò la carica, ed al mondo, facendosi Teatino, da dove poi con singolarità di vita fu fatto Cardinale; ed Arcivescovo di Napoli, ove morì nell'anno 1578. con odor di santità. Da questo si può congetturare il trattamento, che si facea Paolo di Arezzo, essendo Consigliero, e quai servi tenesse, e con qual pompa manteneasi. Onde ha ragione di scrivere il *Reg. Petra* (a) di quei tempi: *Retro enim temporibus legi apud eruditum virum in tom. manuscripto, quod Consiliarii, & alii Officiales non nisi vel pedestres, vel equo, & mulo deambulabant, cum parva domo, & paucissimis servis, & ancillis.* Essendo in questa guisa, chi non vede, che il salario assegnato in quei tempi era bastevole a sostenere con decoro l'officio di Consigliere?

14. *Come tra poco cambiamento ricevesse.*

Ma tra poco tempo cambiossi il tenor di vivere, ed accresciuto fu il prezzo delle cose, onde avanzato il lusso, siccome nel principio del decimosettimo secolo, si contentavano i Consiglieri della Mula, per sola lor comodità furono poi costretti di usar Carozze, ed altre pompe introdotte in quel tempo; talche il Sorgente (b), che fiorì nel 1602. si lagna, che usavansi le Carozze dorate a' suoi tempi, ed in gran copia da uomini di volgar portata; però esclamò dicendo; *Quis tempestatis no-*

(a) *Ad tit.* 14. *n.* 16.
(b) *In Neap. illustr. lib.* 1. *c.* 20. *n.* 3.

nostræ luxuriei non malediceret? Si pensò pertanto meritamente all'aumento de' salarj de' Ministri; onde è che il Consiglier *Garzia Mastrillo* (*a*) il quale visse nell'anno 1616. va in tal guisa divisando a tal proposito: *Debet Princeps sua prudentia considerare personarum, & temporis, & officiorum qualitatem, & varietatem, non enim convenit simile taxari salarium Consiliario, Judici, vel Præsidi: non enim juri & æquitati consentaneum est, ut prædictis idem pendatur hodie salarium, quod* 30., 40. *vel plus annis præstabatur, cum olim annona esset valde vilior hoc tempore, maxime in hoc Regno, Domus multo minori conducebantur pretio, servorum, & ancillarum mercedes, & salaria viliora, vestium impensa valde tenuior.*

15. *Motivo, per cui altro aumento ricevesse il soldo da Filippo IV.*

Ma questo, che desiderava *Mastrillo* si compì nell'anno 1626., in cui considerando *Filippo IV.* di memoranda ricordanza, che tutte le cose, che quel bravo Dottore reca, eran verissime, e che grave sarebbe stato il peso di Consigliere, anziche grato, ne accrebbe il soldo in altri ducati quattrocento, da pagarsi dal dritto delle sentenze, da'decreti diffinitivi, e da altre pene de' litiganti (*b*). Ma questi docati quattrocento per lo più la contingenza de' tempi porta, che alle volte non si possano esigere per intiero, perche quel diritto non ha dato il frutto, quanto ci vuole per compire il pieno di questa somma. Ma comunque siesi, ebbe a dire il *Reg. Petra* (*c*) *Cujus quidem salarii augumentum evenisse fertur ex nostrorum temporum vivendi, luxu, multas, & longe*

(a) *Lib.* 1. *cap.* 21. *n.* 14. *de Magist.*
(b) *Prag.* 79. *de Offic. S. R. C. Topius loc. cit. n.* 9. *Tasson. de Antefato. Ver.* 30. *ob.* 3. *n.* 105.
(c) *Ad rit.* 14. *n.* 16.

longe majores expensas exquirente. Di modo che da questo racconto si vede, che da tempo in tempo è stata provvida la cura de' vostri Antecessori nell'andar accrescendo il soldo fino a ducati mille secondo han veduto, che esigeva la condizione de' tempi. Or questo fa sperare dalla vostra generosa Clemenza, che abbia da imitare l'esemplo de' suoi Maggiori, ed accrescere notabilmente i salarj de' vostri Consiglieri di S. Chiara, perche dall' anno 1626. a questa parte, è mutato lo stato delle cose, a segnoche quel salario, che ne' tempi di Filippo IV. si avea a stimare convenevole, e competente all' officio di Consigliere, adesso si deve riputar basso, tenue, ed angusto per le circostanze de' presenti tempi.

16. *Avanzato il prezzo delle cose, e cresciuto il lusso, uopo fu di accrescere il modo da sostenersi.*

Imperocche non può richiamarsi in dubbio, che il valor delle cose sia mirabilmente cresciuto, laonde le merci, e le cose comestibili vagliano, a dire il meno, che si può, quale di esse un terzo di più, e quali la metà, che non correvano settant' anni addietro. Gli stipendj destinati a' servitori, si sono accresciuti, i piggioni delle case notabilmente avanzati; dimodoche è stato necessario in varj anni far bandi, che più non si accrescessero, perche non andassero in infinito. In somma si è mutato lo stato delle cose, ed in conseguenza si ha da accomodare il salario alla condizione de' tempi, accioche sia un opportuno sostegno del Ministro. Questo solo motivo lo stimò come adeguata cagione quel celebre Dottore, e Consigliere del Re di Portogallo *Domenico Antunez* (a) nel 1673., il quale scrisse, che il Principe debba

(a) *Loc.cit.n.51.:* Cum igitur salaria Senatoribus in hoc Regno (*di Portogallo*) antiquitus constituta vere quidem, neq. ad vitæ substentationem sufficerent, quia temporis progressu rerum pretia variata & aucta sunt, ut experientia docet, & probat *tex. in l. pretia rerum §. fin. ff. ad l. Falcid.*

ba ſoccorrere con più copioſi ſalarj a' Magiſtrati, talche ſi poteſſero proporzionare al valor delle coſe, che di giorno in giorno era avanzato.

17. Si conſid. era l' aumento della moneta.

Ma, che ſarebbe ſe nel noſtro Regno concorreſſe una ragione ſtabile, e ferma dell' incarimento delle coſe, ſicche ſi è conſiderevolmente avvanzato il prezzo di eſſe? quanto più giuſto motivo avremo noi di formare ſimili ſuppliche a V. M. C. perche ſi degnaſſe qual Padre provvido diſpenſare le ſue grazie con porre compenſo a queſto male? Egli vi è l'alzamento della moneta fatto con varie *Prammatiche* in tempo del Conte di S. Stefano Vicerè in queſto Regno, con accreſcerſi le monete un terzo di più di quello valevano; dimodoche ſi è venuto ad avanzare il prezzo delle coſe, oltre l'avvanzo del tempo, un terzo di più di quello valevano; E queſto preciſamente ha luogo nelle merci ſtraniere, e nel biſogno, che di continuo ſi tiene d'inviar il danajo fuori del Regno, onde n' è dipenduto l' avvanzamento de' cambj. Di modo che chi tiene cento ducati, preſentemente non gli vagliano ducati cinquanta, ſe ſi conſidera il prezzo, che vagliano le coſe al preſente, a differenza di quello valevano nel 1626. quando adequava il prezzo al valore della moneta.

18. L' aumento del luſſo, che ſecondar debbono i Miniſtri.

Si aggiugne a tutto ciò altra potentiſſima cagione di queſto avvanzamento del ſalario; per eſſer oltre miſura avvanzata la pompa, ed il luſſo preſſo al Popo-

Hhhh lo

cid. Boer. dec. 68. n. 6. in fin. Grat. cap. 826. n. 57. Ludov.Ceneius de conf. qu. 47. n. 19. & 20. Capecelatro dec. 188. n. 16. pulchre tradit precia non tantum variari tempore, ſed etiam ſecundum copiam & inopiam pecuniæ. Tenetur de juſtitia noſter Invictiſſimus Princeps Magiſtratibus ſalaria augere, & ad congravitatem reducere, ut Senatores honeſte, atque decenter vivere valeant, & a ſordibus ſe abſtineant. Quod facere voluit ille optimus Princeps Joannes IV. quem intempeſtivè, & cum maximo totius Regni dolore fatalis ejus obiti abſtulit dies.

lo, nelle vesti, negli adobbi, nelle carozze, ne' servidori, ed in ogni altra cosa, che non era nell' anno 1626.; tantoche scrive il *Reggente Petra* (a) nel 1664. allorche strabocchevole non per anche era questo abuso, e non era accresciuta la moneta. *Hodie vero experientia compertum est ducatos sexcentum vix sat est pro domo, quam incolunt, unius currus expensis. Atq. utinam in solis equis aut curribus luxus excrevisset: quæ hodie in vestimentis, in stragulis, in stratis, in lectis, in viridariis, in ædificiis ambitio? privatorum domus Regum Palatia ipsa urbes emulantur.* Quindi il lusso giunto ormai fuor di misura, si veggono in dura necessità i Consiglieri di andare dietro l'uso presente, perche possi mantener nel dovuto decoro, e nella convenevole stima la loro carica appresso al Popolo, il quale prende concetto dagli uomini per lo trattamento, che si fanno. Ed è ciò tanto vero, che noi ci ricordiamo nell' età nostra senz' andar più indietro, quanto diversamente uopo è oggidì per mantenersi da quello che prima si trattavano i Ministri; in modoche se un Consigliere vivesse alla moda del 1626. sarebbe una figura schernevole, ed abbietta. Adunque sono necessitati secondare questo uso per mantenere la propria dignità, la quale riputata è di primo Ministro in questo Regno, colmata di tante prerogative, ed onori, onde sembra cosa non sol di convenienza, ma di necessità il farsi; imperocche questo mantenimento del decoro, conduce mirabilmente presso a' Popoli per la retta amministrazione della giustizia, la quale farà altra impressione, quando si dissimpegna da Ministro, che sostiene la sua dignità con onesto mantenimento, e non quando dipensata da colui, che per vivere tra le strettezze delle

(a) *Ad rit.* 14. *n.* 16. *n. I.*

delle cose familiari, non fa quella apparescenza propria del suo posto.

19. *Manca il mezzo di poter trarre altrove maggiori lucri.*

Tanto più hanno maggior vigore le addotte ragioni de' Ministri del nostro Regno; poiche essi stanno tra le angustie di non potersi altronde procacciare i mezzi di guadagno, essendo innumerabili i divieti fatti per lo buon regolamento, a segno che non lasciano loro adito di poter sollevarsi da' loro bisogni, mentre alle altre persone sono quelli permessi, ed agevoli. Imperocche non possono essi chiedere benefizj, che si conferiscano da' Prelati a presentazione de' Laici (a): Non impetrargli o direttamente, o indirettamente dalla Sede Apostolica (b); non chiedere uffizj a' Baroni per altri (c) non esercitar commissioni del Prefetto dell' Annona (d), nè di pesi, e misure (e); ma nemmeno possano esercitar un arte, che è la scaturiggine delle ricchezze, e l' accrescimento de' gran patrimonj, ciò è la mercatura, poiche neppure si permette loro il poter partecipar nelle lettere di cambio, nè comprar mandati di pagamento (f). Che più? non vien loro permesso di far cose, che si convengano alla lor professione, poiche non possano patrocinar cause in altri Tribunali, non diciamo in quei, ne' quali essi non intervengano, ma nemmeno possano essere arbitri di cause, il cui giudicio volessero le Parti compromettarlo ad un Ministro (g). Vi è di vantaggio l' esser loro vietato l' essere erede fiduciario, l' esercitar alcuno officio (h), esse-

Hhhh 2

(a) *Prag. 5. §. de Offic. & his qua eis prohibent.*
(b) *Prag. 19. eod. tit.*
(c) *Dicta Prag. 5. §. 2. de Offic.*
(d) *Prag. 6. §. 1. ebd. tit.*
(e) *Prag. 12. §. 3. eod. tit.*
(f) *Prag. 1. de mercat. offic. prohibit.*
(g) *Prag. 7. §. 3. de Offic. Judic.*
(h) *Prag. 26. 27. de Offic. Judic.*

l'essere Balj, e tutori, Aggenti, Procuratori de'Baroni, o di altre persone, affine di esercitare giurisdizione (*a*) ed in oltre è lor vietato l'aver salarj, gagi, sotto qualsivoglia colore dalle Università, da'Collegj, o da altri particolari persone (*b*). Ed in fine per tralasciare altre cose minute, è proibito alcuna cosa acquistar per contratto gratuito (*c*).

20. *Dal solo soldo ricever debbono il loro sostegno.*

Se adunque viene il Ministro così rigorosamente stretto dalle patrie *leggi*, che non se gli lascia modo nè mezzo di poter avvanzare la sua condizione, e dilatar le cose familiari; dimodoche in altro non deve riporre la sua speranza, che nel suo stipendio, dovrà questo esser certamente pingue; acciocche non pajano i Ministri, che son di ordine superiore agli altri, soli destituti da'comodi, ed oggi anche onesti, che poson meritare con lor officio.

21. *Si rammenta il soldo de' Senatori di Milano.*

Queste sono le ragioni valevoli, che ci hanno ripieno di speranza il petto, perche le dovessimo rappresentare a V. M. C. con certa speranza, che la vostra giustizia, generosità e munificenza abbia da porgere benigno orecchio alle nostre suppliche, con istabilirci uno soldo, con cui possiamo, e soccorrere a' nostri bisogni, e mantenere il decoro del posto; tanto più che se noi rivolgiamo gli occhi a' salarj, ed emolumenti, che godono i Senatori dello Stato di Milano, l'è migliore la lor condizione, sebbene sia molto minore la carica de' negozj, che tengono de' Consiglieri, che hanno tutte le cause, che può somministrarli il vostro Regno di Napoli; e pure è vero, che coloro hanno tra salario, proven-

(a) *Prag.3.tit.eod.*
(b) *Prag.3.de Trigef.*
(c) *De Franchis decis. 493. & ibi add. Tiraquell. ad l. connub. glos. 5. n.93. Rovit. prag. 1. n.4. de muner. offic. Petra ad tit. 14. n. 11. 16. Mastrill. lib. 1. cap. 21. n. 33. Argentre in consul. Brittan. art. 35. n. 6. des Justices.*

venti, e sportule più di docati duemila di nostra moneta.

Tanto più ragionevole ella è poi la nostra richiesta, se ci rivolgiamo a considerare gli altri salarj, e proventi che danno gli altri Principati d' Italia, avvegnachè di più limitato dominio egli sieno. I Ministri della piccola Repubblica di Genova tengono di salario docati 600. d'oro, che vagliano della nostra moneta duc. 1420. Hanno poi oltre a ciò abitazione, *emolumenta*, *regalias*, *immunitates*, *præstari solitas*, *& consuetas*. Siccome si dice nelle *leggi* nuove di Genova fatte nel 1576. quali cose si valutano più di ducati 500. o a questo torno. I Ministri dello stesso ducato di Toscana tengono anche essi ducati 600. di stipendio, e di sportole ducati 200. e l'abitazione, che raguagliando i suddetti ducati 800. di moneta fiorentina alla moneta di Regno fanno la somma di ducati 1120., oltre l' abitazione, la quale si valuta altri ducati cento, e tanto questi Ministri di Toscana, quanto quelli di Genova non hanno bisogno di pomposo mantenimento.

22. *Si rammenta quello della Repubblica di Genova, e della Toscana.*

Nulla diciamo della Corte Romana perocche gli Uditori di Ruota, che si uguagliano a' Consiglieri, tra le sportole, ed altri diritti, che loro dà l' officio, hanno docati mille, e cinquecento di moneta Romana, i quali possono valutarsi almeno in annui ducati 2000. della nostra moneta, e pur fatigano assai meno, che i Consiglieri, perche vanno due giorni della settimana in Tribunale, senza i benefizj, che ricevono dalla munificenza del Papa. Solamente i Consiglieri del vostro Tribunale supremo del S. R. C., che è lume, e specchio di altri Tribunali di Europa (a), la cui autorità ha spa-

23. *Si rammenta quello degli Uditori di Rota in Roma.*

(a) *Tasson. vers. 9. obser. 2. n. 10. de antefat.*

ſpaventato i primi Giureconſulti (a) e, che è ornato di sì nobili prerogative, avran da eſſer così inferiori, quanto agli altri, che quaſi con invidia li dovranno riguardare; tanto più, che ormai vengono privati degli emolumenti delle Delegazioni, alle quali ſi ammettono i Reggenti, ed i Preſidenti della Regia Camera. Queſto nò, che non l'avrà da permettere la Real generoſa voſtra clemenza, giacchè veggiamo, che con impareggiabile zelo invigila in tutto ciò, che può condurre alla retta, ed eſatta amminiſtrazione della giuſtizia, onde ci rimettiamo in tutto a quello, che ſaprà penſare l'alta mente di V. M. C., cui ci inchiniamo umiliſſimamente.

IN-

(a) *Decius conſ.179.in princ. Taſſon. ver.3.obſer.3.n.72.*

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI CONTENUTE IN QUESTO SESTO TOMO.

A

Ar-

B

C

Ca-

109.

D

Di-

E

F

Fi-

G

de-

no.

cer-

I

L

M

N

O

P

Ba-

si è

Pram-

li-

R

S

T

V